Digitized by Google

1907

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.° d'inventario 1 1 1 1 8 1 7
Sala Grande
Scansia 28 Palchetto 2
N.° d'ord. 4 8

Proof. XXVIII-36 (2

Google

382438

# ATTI

DELLA

# GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

## 1843.

*Primo Semestre*

PALERMO
**Tipografia di Bernardo Virzì**
Via sant'Anna n^ro 31-32.

**1843**

Digitized by Google

Google

# TAVOLA

ATTI DELLA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI


| RENDITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERPETUA | | VITALIZIA | | |
| Duc. | | Duc. | | Decisione sul compenso dell'uficio di maestro notaro della curia civile di Licata, chiesto da Donna Caterina Fraugipane..... pag. 1 |
| — | | — | | » sul compenso di rendite dovute dal comune di Furnari, chiesto dal Principe e dalla Principessa di Furnari.....» 4 |
| D. | 691 » | — | | » sul compenso dell'uficio di luogotenente del protonotaro, e di altri uficî, chiesto dal Marchese delli Maguisi..... .....» 9 |
| D. | 40 » | — | | » sul compenso dell'ulicio di maestro notaro archivario e conservatore di scrittura della corte capitaniale di Nicosia, chiesto da D. Blandano Difalco .....» 16 |
| — | | D. | 174 » | » sul compenso dell' uficio di credenziere della dogana di Marsala, chiesto da D. Filippo Vivona..... .....» 19 |
| — | | — | | » sul compenso dell'uficio di segretario referendario del regno, chiesto da D. Michele Maria Tamajo .....» 22 |
| D. | 54 » | — | | » sulla ricognizione del titolo d'una rendita in compenso |
| Rip.Duc. | 785 » | Rip.Duc. | 174 » | |

| RENDITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERPETUA | | VITALIZIA | | |
| Rip. Duc. 785 » | | Rip. Duc. 174 » | | dell' abolito ufficio di castellano di Monte S. Giuliano, chiesto dal cavaliere D. Bartolomeo Samson.....pag. 25 |
| D. 100 » | | — | | Decisione sul compenso del dazio sull' olio di Tripi, chiesto dalla Principessa di Patti.....» 30 |
| — | | — | | » sul compenso dell'ufficio di maestro notaro del caricatore di Termini, chiesto da D. Vincenzo Martorana..» 38 |
| D. 91 91 | | — | | » sulla ricognizione del titolo di due rendite sulle segrezie di Taormina e di Messina, chiesta dal cav. D. Bartolomeo Samson....» 43 |
| — | | — | | » sul compenso di decime appartenenti alla commenda dei SS. Pietro e Paolo di Forza di Agrò, chiesto dal Direttore generale dei rami e diritti diversi ...» 46 |
| — | | — | | » sul compenso di rendita, chiesto dalla collegiata parrocchiale Chiesa di Comiso» 48 |
| D. 1320 » | | — | | » sul compenso dell'ufficio di maestro notaro del senato e del caricatore di Palermo, chiesto dal Marchese S. Antonino .....» 52 |
| — | | D. 710 61 | | » sul compenso dell'ufficio di procuratore fiscale, e dei lucri annessi agli uffici di deputato e cancelliere della deputazione di salute in Siracusa, chiesto dal cavaliere D. Ignazio Migliaccio.....» 58 |
| D. 80 » | | — | | » sul compenso dell'ufficio di segreto di Nicosia, chiesto dal Barone D. Gabriello Andrea Speciale e Berritella» 66 |
| — | | D. 437 » | | » sul compenso dell'ufficio di vice-portolano del porto e |
| Rip. Duc. 2376 91 | | Rip. Duc. 1321 61 | | |

| RENDITA | | | |
|---|---|---|---|
| PERPETUA | | VITALIZIA | |
| Rip.Duc. | 2376 91 | Rip.Duc. | 1321 61 |
| D. | 348 » | — | |
| — | | — | |
| D. | 42 » | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| D. | 27 » | — | |
| D. | 60 » | — | |
| — | | — | |
| D. | 36 » | — | |
| — | | — | |
| Rip.Duc. | 2886 91 | Rip.Duc. | 1321 61 |


pennata di Palermo, chiesto dal Barone D. Benedetto Vernengo..... .....pag. 70

Decisione sul compenso dell'uficio di maestro portolano di Messina, chiesto dal Marchese della Gran Montagna, e dal Barone Capuzzo.. ..» 78

» sul compenso di diritti ed uficî in Francavilla, chiesto dal Duca di Sperlinga...» 86

» sul compenso di rendita sulla segrezia e dogana di Patti, chiesto dal Monistero di S. Chiara di Patti, e compagni.....» 88

» sul compenso di diritti ed uficî in Francavilla, chiesto dal Duca di Sperlinga» 92

» sul compenso dell'uficio di segreto di Patti, chiesto da D. Salvatore e D. Giuseppe Accordino..... ..... » 96

» sul compenso dell'uficio di maestro notaro della segrezia e dogana di Patti, chiesto da D. Giuseppe Dissidomino e D. Diego Natoli. .....» 9[illegible]

» sul compenso dell'uficio di maestro notaro criminale di Castrogiovanni, chiesto dal Marchese S. Giuliano » 101

» sul compenso del diritto di bilancia sulla vendita della carne in Messina, chiesto dal Barone D. Paolo Colonna Romano, e compagni .....» 103

» sul compenso dell'uficio di maestro notaro delle prime appellazioni, chiesto dallo Ospedale civico di Messina» 111

» sul compenso del dazio sul vino che si vende a minuto

| RENDITA | | |
|---|---|---|
| PERPETUA | VITALIZIA | |
| Rip. Duc. 2886 91 | Rip. Duc. 1321 61 | in Licata, chiesto dal Principe di Palagonia .....pag. 114 |
| — | — | Decisione sul compenso dell'uficio di portolanoto del caricatore di Girgenti, chiesto da D. Pietro la Mantia ...» 116 |
| — | D. 115 50 | » sul compenso dell'uficio di maestro credenziere della segrezia e dogana di Catania, chiesto da D. Carmelo Guglielmini..... » 119 |
| — | D. 124 » | » sul compenso dell'uficio di gran camerlengo, chiesto da D. Francesco Paolo Leone .... ..... .....» 123 |
| — | — | » sul compenso dell'uficio di segreto di Corleone, chiesto da D. Giuseppe Valenti.....» 126 |
| — | D. 168 » | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro del porto e pennata di Palermo, chiesto da Donna Gaetana Vernengo e comp.....» 129 |
| — | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro del caricatore di Licata, chiesto dal cavaliere D. Antonino Moncada e Branciforti.....» 135 |
| D. 474 » | — | » sul compenso di diritti di tratta sullo zucchero su i vini ed altro, che estraevansi da Messina, chiesto dal Duca di Saponara e dal Principe di Villafranca ..» 138 |
| D. 128 50 | — | » sul compenso dell' uficio di segreto di Calascibetta, chiesto dal Marchese D. Antonino Bongiorno.....» 143 |
| D. 65 25 | — | » sul compenso del dazio sull'olio di Caccamo, chiesto da D. Francesco Cascione e compagni .....» 150 |
| — | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro di Girgenti, |
| Rip. Duc. 3554 66 | Rip. Duc. 1729 11 | |

| RENDITA | | |
|---|---|---|
| PERPETUA | VITALIZIA | |
| Rip.Duc. 3554 66 | Rip.Duc. 1729 11 | |
| | | chiesto da D. Giovanni Ficani..... pag. 156 |
| — | — | Decisione sul compenso dell'uficio di maestro notaro del comune di Mazara, chiesto da D. Andrea de Girolami e comp.....» 158 |
| D. 36 » | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro della corte giuratoria di Nicosia, chiesto dal Barone di S. Andrea .....» 163 |
| — | — | » sul compenso di diritti in Modica e Calatafimi, chiesto dagli eredi del Conte di Modica .....» 166 |
| — | — | » sul compenso dell'uficio di segreto di Marsala, chiesto da Donna Giuseppa Cappitelli... .....» 178 |
| — | — | » sul compenso di decime e diritti spettanti alla Mensa archimandritale di Messina, chiesto dal Direttore generale dei rami e diritti diversi .....» 181 |
| — | — | » sul compenso di diritti in Melazzo, chiesto dal Barone di S. Alessi D. Mario Paternò Castelli .....» 190 |
| — | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro della regia udienza generale e casa reale, chiesto da D. Gregorio Anastasi .....» 194 |
| D. 342 » | — | » sul compenso di varî uficî in Aci Reale ed altri comuni, chiesto dal Barone D. Francesco Bonaccorsi.....» 199 |
| D. 135 » | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro del maestro segreto del regno, chiesto da D. Pasquale Basso e compagni.... .....» 202 |
| Rip.Duc. 4067 66 | Rip.Duc. 1729 11 | |

| RENDITA | | | |
|---|---|---|---|
| PERPETUA | | VITALIZIA | |
| Rip.Duc. 4067 66 | | Rip.Duc. 1729 11 | |
| D. 14 14 | | — | Decisione sul compenso di diritti sull'estrazioni per infra regno dal caricatore di Sciacca, chiesto dal Principe di Palagonia.....pag. 208 |
| D. 64 67 | | — | » sul compenso di diritti sull'estrazioni per infra regno da diversi caricatori, chiesto dal Marchese Lungarini.....» 211 |
| D. 683 87 | | — | » sul compenso del dazio sull'olio di Sciacca, chiesto dal cavaliere D. Ignazio Vassallo Paleologo.....» 218 |
| D. 68 » | | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro del comune di Licata, chiesto da D. Giuseppe Salonia.....» 229 |
| — | | — | » sul compenso di vari diritti ed uficî in diversi comuni, chiesto dal Monistero di S. Benedetto di Mineo e compagni.....» 236 |
| D. 193 » | | — | » sul compenso della segrezia di Termini, chiesto dal Barone di S. Giuseppe. » 238 |
| — | | — | » sulla ricognizione del titolo d'una rendita sulla real tesoreria in escambio di diritti di tratta, chiesta dal Duca di Raitano.....» 242 |
| D. 24 75 | | — | » sulla ricognizione del titolo d'un'annua rendita sulla segrezia e dogana di Patti, chiesta da D. Giuseppe e D. Salvatore Accordino.» 245 |
| D. 60 » | | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro criminale di Salemi, chiesto dalla Compagnia di Gesù. ...» 246 |
| — | | — | » sul compenso del diritto di falangaggio nel porto di Catania, chiesto dalla Chiesa di S. Tommaso in S. |
| Rip.Duc. 5178 09 | | Rip.Duc. 1729 11 | |

| RENDITA | | |
|---|---|---|
| PERPETUA | VITALIZIA | |
| Rip.Duc. 5178 09 | Rip.Duc. 1729 11 | |
| | | Gaetano della città di Catania.....pag. 249 |
| — | — | Decisione sul compenso del dazio sull'olio di Martini, chiesto dal Barone D. Giuseppe Piccolo e Piccolo..» 251 |
| — | — | » sul compenso di diritti in Longi, chiesto dal Marchese D. Vincenzo Calcagno e compagni.....» 255 |
| — | — | » sul compenso dell'ufficio di detentore del suggello del gran cancelliere del regno, chiesto da D Luigi Donzelli .....» 258 |
| — | — | » sul compenso dell'ufficio di maestro notaro criminale di Sciacca, chiesto da D. Antonino Lanza.....» 260 |
| — | — | » sul compenso dell'ufficio di regio coadiutore dell'ufficio di protonotaro del regno, chiesto da D. Gaetano Rutè.....» 262 |
| — | — | » sul compenso del diritto di mezzo grano dipendente dalla gabella piccola della salsimotta in Girgenti, chiesto dal Convento del terzo ordine di S. Anna in Girgenti .....» 264 |
| D. 45 » | — | » sul compenso del dazio sull'olio di Cinisi e Terrasini, chiesto dal Principe di Patti e comp.....» 267 |
| — | — | » sul compenso di un'annua rendita dovuta dal comune di Naro, chiesto dal Principe di S. Antimo .....» 273 |
| — | D. 63 » | » sul compenso di uffici in Agosta, chiesto da D. Agatino Iraso e Giorgio.....» 275 |
| D. 27 » | — | » sul compenso degli uffici di maestro notaro delle corti capitaniale e giuratoria di |
| Rip.Duc. 5250 09 | Rip.Duc. 1792 11 | |

| RENDITA | | | |
|---|---|---|---|
| PERPETUA | VITALIZIA | | |
| Rip.Duc. 5250 09 | Rip.Duc. 1792 11 | | |
| | | Monte S. Giuliano, chiesto da D. Salvatore Palazzolo e comp.....pag. | 278 |
| — | — | Decisione sul compenso dell'uficio di maestro notaro civile di Sciacca chiesto dal Barone D. Luigi Maria Santangelo e Lavaggi.....» | 280 |
| D. 69 75 | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro delle corti capitaniale e civile di Mistretta, chiesto dal Barone D. Giuseppe Enrico Gallo » | 283 |
| — | D. 72 » | » sul compenso dell'uficio di credenziere di panni e collettore della dogana di Palermo, chiesto da Donna Concetta Pellegrino .....» | 285 |
| D. 43 50 | — | » sul compenso del dazio sull'olio di Gallidoro, chiesto da D. Gioachino Napoli, e compagni.....» | 289 |
| D. 329 60 | — | » sul compenso del dazio sul vino mosto e resiso che si immette in Girgenti, chiesto dal Barone D. Carmelo Celauro, e compagni....» | 293 |
| — | — | » sul compenso dell'uficio di visore dei peculei e delle università di Valdemone, chiesto da D. Carlo Giovanni d'Amico e Cusacchi .....» | 302 |
| D. 90 » | — | » sul compenso dell'uficio di maestro massaro della dogana di Messina, chiesto da quel grande Ospedale» | 304 |
| — | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro della corte militare di Trapani, chiesto da D. Girolamo Daidone Adragna.....» | 310 |
| — | — | » sul compenso degli uficî di pesatore dei legni e di misuratore del portofranco e | |
| Rip.Duc. 5782 94 | Rip.Duc. 1864 11 | | |

| RENDITA | | | |
|---|---|---|---|
| PERPETUA | | VITALIZIA | |
| Rip. Duc. | 5782 94 | Rip. Duc. | 1864 11 |
| D. | 2 » | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| Rip. Duc. | 5784 94 | Rip. Duc. | 1864 11 |


dogana di Messina, chiesto da quell'Ospedale civico, e comp. .....pag. 312

Decisione sul compenso dell'ufficio di archivario della corte giuratoria e civile di Randazzo, chiesto dal canonico D. Giovanni Orlando.....» 315

» sul compenso del dazio sull'olio di Bonfornello, chiesto dal Principe di Bonfornello.....» 319

» sul compenso di diritti doganali nell'isola di Lipari, chiesto dal Vescovo di Lipari, e dal Direttore generale dei rami e diritti diversi.....» 321

» sul compenso dell'ufficio di maestro notaro segretario dell'azienda di Messina, chiesto da D. Francesco Orazio Visalli.....» 323

» sul compenso del diritto di vendere le polizze d'armi in Avola, chiesto da D. Liberante Mazzone ..» 325

» sul compenso del dazio sull'olio di Alì, chiesto dalla Baronessa di Mandrascate» 328

» sul compenso di decime in Lipari, chiesto dal Vescovo di Lipari e dal Direttore generale dei rami e diritti diversi.....» 332

» sul compenso della gabella del maldenaro in Paternò, chiesto da quel Monistero della SS. Annunziata...» 334

» sul compenso del diritto di pesca delle anguille nel fiume Simeto, chiesto dagli eredi di D. Pietro Battiati » 338

» sul compenso del diritto della quartucciata di Cata-

| RENDITA | | |
|---|---|---|
| PERPETUA | VITALIZIA | |
| Rip.Duc. 5784 94 | Rip.Duc. 1864 11 | |
| | | nia, chiesto dagli eredi del principe di Paternò....pag. 340 |
| — | D. 142 » | Decisione sul compenso dell'ufficio di guardiania del porto di Catania, chiesto da D. Nicolò Aparo.....» 343 |
| — | — | » sul compenso dell'ufficio di datario e collettore dell'abolito tribunale della gran corte, chiesto da D. Salvatore Garofalo.....» 353 |
| — | — | » sul compenso di varî diritti sull'estrazioni da diversi caricatori di Sicilia, chiesto dal Marchese D. Ignazio Giambertone e Filangeri, e compagni.....» 357 |
| — | — | » sul compenso dell'ufficio di vice-portolano di Melazzo, chiesto dal Marchese D. Paolo Proto Filangeri » 359 |
| — | D. 180 » | » sul compenso dell'ufficio di maestro notaro del caricatore di Catania, chiesto da D. Michele Longo.....» 363 |
| D. 139 51 | — | » sulla ricognizione del titolo di annua rendita su le segrezie di Melazzo, chiesta dal cavaliere D. Paolo Cumbo, e compagni.....» 365 |
| — | — | » sul compenso di diritti in Realmonte, chiesto dagli eredi del Principe di Belvedere.....» 372 |
| D. 210 » | — | » sul compenso del dazio su le mandre di Girgenti, chiesto dalla Baronessa Donna Crocifissa Bianchini, e comp..... » 374 |
| D. 30 » | — | » sul compenso del dazio sull'olio del SS. Salvatore, chiesto dal Barone D. Giovanni Grasso e Felice .....» 381 |
| — | — | » sul compenso del dazio sull'olio dei territori di S. An- |
| Rip.Duc. 6164 45 | Rip.Duc. 2186 11 | |

| RENDITA | | | |
|---|---|---|---|
| PERPETUA | | VITALIZIA | |
| Rip.Duc. 6164 45 | | Rip. Duc. 2186 11 | |
| | | | gelo Muxaro e S. Biaggio, chiesto da D. Giovanni e D. Giliberto Spoto.....pag. 388 |
| — | | — | Decisione sul compenso del diritto sul mercato di S. Michele, chiesto dalla Congregazione di S. Michele di Modica» 392 |
| — | | — | » sul compenso di decima sul bestiame pecorino e caprino di Taormina ed altri comuni, chiesto dal canonico D. Litterio Balsamo.....» 395 |
| — | | — | » sul compenso della gabella sul vino in S. Lucia, chiesto dal Principe di Cutò. » 400 |
| D. | 50 » | — | » sul compenso del dazio sull' olio di Kaggi e Mongiuffi, chiesto dal Marchese S. Isidoro .....» 405 |
| D. | 114 » | — | » sul compenso del dazio sull'olio di Novara, chiesto da D. Giuseppe Stancanelli e comp.....» 410 |
| — | | — | » sul compenso del dazio sull' olio di Fraucavilla, chiesto da D. Domenico Cagnone, e comp. .....» 415 |
| — | | — | » sul compenso di diritti in S. Lucia, chiesto dal Barone D. Rainero Galluppi» 418 |
| — | | — | » sul compenso di diritti ed uficî in Monforte e S. Piero Monforte, chiesto dal Barone D. Gioachino Calcagno Pisani .....» 423 |
| — | | — | » sul compenso dei diritto sulla pesca in Licata, chiesto dal Sotto-direttore di ponti e strade.....» 429 |
| — | | D. 360 » | » sul compenso dell'uficio di coadiutore di protonotaro, chiesto da D. Pietro Azzarello Guaggenti .....» 430 |
| — | | D. 312 » | » sul compenso dell'uficio di revisore ed imballatore del- |
| Rip.Duc. 6328 45 | | Rip.Duc. 2858 11 | |

| RENDITA | | |
|---|---|---|
| PERPETUA | VITALIZIA | |
| Rip.Duc. 6328 45 | Rip. Duc. 2858 11 | le merci nella dogana di Palermo, chiesto dagli eredi di D. Antonino Principato .....pag. 435 |
| — | — | Decisione sul compenso di una rendita su i diritti di lanternaggio del porto di Messina, chiesto dalla Baronessa Donna Angelica Lazzari.....» 441 |
| D. 51 60 | — | » sul compenso delle maestre notarie di Cefalù ed altri comuni, chiesto dal Duca di Calvizzano e compagni.....» 444 |
| — | D. 179 98 | » sul compenso dell'uficio di primo credenziere della segrezia e dogana di Messina, chiesto da D. Giuseppe Serra.....» 456 |
| — | — | » sul compenso di diritti su la portolania, chiesto dagli eredi del Conte di Modica » 459 |
| D. 90 » | — | » sul compenso dell'uficio di maestro notaro della corte criminale di Catania, chiesto dal Principe di Manganelli.....» 461 |
| — | — | » sul compenso di diritti ed ufici in Tortorici, chiesto dal Barone D. Gioachino Calcagno Pisani .. .....» 469 |
| — | — | » sul compenso del dazio sulla neve in Girgenti, chiesto da quella Congregazione di S. Anna.....» 474 |
| — | — | » sul compenso di ufici in Belpasso, chiesto da quella Chiesa delle anime sante del Purgatorio ..... .» 476 |
| D. 552 » | — | » sul compenso della gabella della scannaria di Catania, chiesto dal Barone D. Pietro Tedeschi Paternò, e comp.....» 478 |
| Rip.Duc. 7022 05 | Rip.Duc. 3038 09 | |

| RENDITA | | |
|---|---|---|
| PERPETUA | VITALIZIA | |
| Rip.Duc. 7022 05 | Rip.Duc. 3038 09 | Decisione sul compenso di decime, chiesto dalla madre Chiesa di Caccamo ...pag. 488 |
| — | — | |
| D. 60 » | — | » sul compenso di diritti su i comestibili che si vendono in Chiusa, chiesto da quel Monistero della Santissima Annunziata.....» 489 |
| Tot.Duc. 7082 05 | Tot.Duc. 3038 09 | |

Digitized by Google

Google

# 1° Semestre 1843.

## 2 gennajo 1843.

*Sulla domanda di Donna Caterina Frangipane, per compenso dell'uficio di maestro notaro della curia civile di Licata.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Caterina Frangipane di Licata, con supplica presentata al Governo, e dal medesimo trasmessa alla gran Corte dei conti con ministeriale del 1 dicembre 1819 per dir l'occorrente, e da quella passata a questa delegata pei compensamenti, espose di appartenerle in proprietà l'uficio di maestro notaro della curia civile di Licata dalla medesima esercitato per mezzo dei suoi gabelloti, e chiese di esser mantenuta nell'esercizio e possesso di esso uficio, e goderne i lucri e gli emolumenti, con sostituire all'esercizio del medesimo un soggetto idoneo e capace a disimpegnare le incumbenze di cancelliere surrogate a quelle della soppressa maestra notaria, rinunciando, ciò ammesso, ad ogni diritto di compenso, che potesse appartenerle ai termini delle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

Dai documenti alla detta supplica alligati in appoggio alla domanda risultano le cose seguenti:

Che nel 1648 per contratto del 12 dicembre presso l'officio di luogotenente di protonotaro, la regia corte vendette a monsignor D. Francesco Trayna vescovo di Girgenti per capitale di scudi 50000 diversi beni, fra quali la città di Licata per la persona da nominare, che fu nominata Donna Rosalia Tomasi e Caro duchessa di Palma, e per essa il duca di Palma D. Giulio Tomasi e Caro.

Che restituita indi al regio demanio la città di Licata, per atto di transazione del dì 8 novembre 1651 presso il detto officio di luogotenente di protonotaro, la regia corte assegnò in cambio al duca di Palma in perpetuo le segrezie e dogane di Girgenti e Licata, con tutti gli annesi e connessi, e con diversi uficî, compresovi quello di maestro notaro della curia civile di Licata valutato pel prezzo di scudi 750, con facoltà di potere esso duca e suoi in perpetuo vendere, alienare, pignorare, e trasferire ad altri sotto qualunque titolo gli uficî assegnati.

Che nel 1789 possedendo la famiglia Tomasi l'uficio in discorso, e non traendone per mezzo degli affitti che il tenue estaglio di once 6, e talvolta di once 8 annuali, pensò di concederlo a perpetua enfiteusi, e prevî i solenni spediti dal tribunale della regia gran corte il dì 13 novembre del detto anno 1789, per trattarsi d'un uficio inalienabile soggetto a vincoli di fedecommesso; e quindi il duca di Palma col nome proprio, e qual proccuratore generale del principe di Lampedusa di lui genitore, in virtù di alberano del dì 9 dicembre pubblicato dal notaro D. Angelo Carmona di Licata a dì 9 dicembre 1779, concedette in perpetuo il ridetto uficio all'abate D. Arcangelo Frangipane per esso e suoi, con tutti i lucri e gli emolumenti al medesimo annessi, per l'annuo canone di once 12.

Che in virtù di schedola testamentaria presso gli atti del notaro D. Giuseppe Narcissi la Pegna del 4 settembre 1795, il suddetto Frangipane istituì erede universale di tutti i suoi beni, diritti, rendite, ed azioni la di lui sorella Donna Caterina Frangipane e Celestri, dalla quale percepironsi i frutti del mentovato uficio per via di gabellazioni a tutto l'anno 1817.

E che per contratto rogato presso il suddetto luogotenente di

protonotaro il 15 maggio 1802, il duca di Palma concedette alla regia corte le dette segrezie e dogane di Girgenti e Licata, assegnategli nel 1651, con tutti gli annessi, e con tutti gli ufici, tra quali quello della maestra notaria di Licata, per l'annuo censo di once 2006, 26, 12; ed avendo in quell'atto esso duca dichiarato di aver conceduta in perpetuo la maestra notaria suddetta all'abate Frangipane per lo canone di once 12 annuali, fu perciò che questo canone restò appropriato alla regia corte, e fu in effetto alla medesima corrisposto dalla petizionaria a tutto agosto 1817.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica enunciata:

Ritenuti i fatti espressi nei documenti alla medesima alligati:

Ha posto mente alla domanda della ricorrente, diretta ad esser mantenuta nell'esercizio della maestra notaria del comune di Licata;

Ed ha osservato, che è apertamente inammessibile, poichè abolite generalmente nel 1819 tutte le maestre notarie civili per effetto del nuovo sistema giudiziario, e sostituiti agli antichi maestri notari gli impieghi di cancellieri di regia nomina, gli emolumenti che vi sono proprî, non possono assegnarsi, come nella specie si pretenderebbe, perchè destinati in rimunerazione dell'opera personale dei medesimi, e ad altri usi di real servizio.

Ha poi considerato, che ove la richiedente, esclusa dalla fatta domanda, potesse essere in facoltà di invertirla chiedendo in vece un compenso, ai termini delle reali istruzioni del 1819, sarebbe anche in tali sensi inammessibile, ed ecco come:

Costa in fatto, che all'abate Frangipane, rappresentato oggi dalla petizionaria, fu nel 1789, senza veruno intervento della regia corte, conceduto l'uficio suddetto a perpetua enfiteusi dal duca di Palma, che n'era il proprietario, per lo canone di once 12 annuali;

Costa altresì che nel 1802 il duca nominato concedette alla regia corte le segrezie e dogane di Girgenti e Licata, con tutti gli

ufici, fra quali quello del maestro notaro in parola, per l'annuo censo di once 2006, 26, 12; e non rimanendo con ciò alcun diritto al medesimo sull'uficio enunciato, ne venne il canone di once 12 deferito ed appropriato alla regia corte, alla quale fu con effetto corrisposto dalla petizionaria sino ad agosto 1817;

Ritenuti i principî di legge, che rimanendo interamente perita la cosa formante il soggetto dell'obbligazione, resta sul momento l'obbligazione estinta, ha nella specie considerato, che abolito il detto uficio di maestro notaro, essendo mancato alla Frangipane l'obbligo di pagare alla regia corte le once 12 annuali di canone, si è contemporaneamente estinto in questa ultima il diritto di ripeterlo, onde è, che nè all'una nè all'altra può sorgere la menoma ulteriore pretensione;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 gennajo 1843.

---

## 2 gennajo 1843.

*Sulla domanda dei conjugi Principe e Principessa di Furnari, per compenso di varie rendite dovute dal comune di Furnari.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La principessa di Furnari Donna Emmanuela Marziani ed Inveges, con domanda presentata a 16 marzo 1842, ha esposto, che il comune di Furnari le deve l'annua rendita di once 39 per tran-

sazione del 4 febbrajo 1816, quale rendita fu dal comune istesso costituita per tenere a proprio conto le carceri, che alla medesima principessa si appartenevano, e per non essere più quei naturali soggetti al diritto di dogana su la estrazione ed immessione d'alcune derrate: diritto specialmente trasmesso (come dice) dalla regia corte, allorchè le vendè lo stato di Furnari.

Che parimenti debba il comune di Furnari l'annua rendita di once 59, 2, costituita in compenso del netto ricavato sul calcolo decennale dei bajocchi due a tumolo su i frumenti, che si molivano nello stato e terra di detto comune, quali grana quattro a tumolo avevano quei comunisti in epoche diverse imposto e venduto, onde provvedere al pagamento del donativo dovuto alla regia corte, e per liberarsi dalle cauzioni cui erano soggetti; e che questo diritto sia stato per lettere patrimoniali del 20 marzo 1813 ben riconosciuto e liquidato in once 59, 2, con essersene inculcato il pagamento.

Che a 27 novembre 1826 il Consiglio d'intendenza di Messina liquidò con apposita decisione, e riconobbe i titoli creditori di essa esponente per l'annua rendita di once 98, 2, e per gli arretrati in once 690, 15, 18, 3, per le maturazioni arretrate a tutto agosto 1825, con aver disposto che si fosse di tale credito tenuta ragione nello stato discusso.

Che collocati posteriormente i corrispondenti articoli di corrente ed arretrato nello stato discusso comunale sovranamente approvato, furono pagate alquante somme, fin che ne fu sospesa la corrisponsione, sul motivo che le rendite erano dovute in compenso di diritti feudali aboliti nel 1812.

Che quantunque (seguita a dire la esponente) non ragioni di diritti feudali, ma di crediti e pertinenze certe informino le rendite suddette, ciò non pertanto per ovviarsi a qualsiesi contrario evento, e per semplice conservazione dei propri diritti, e sotto le più ampie proteste, si è fatta a domandare che siano ammessi i suoi titoli creditori, e liquidato il corrispondente compenso in once 1961, 10, cioè, per once 220 per le once 11 annuali delle carceri, once 560 per le once 28 annuali per lo diritto di dogana,

ed once 1181, 10 per le once 59 annuali dei bajocchi due a tumolo sul macino.

A giustificare cotale domanda si sono esibiti i seguenti documenti, cioè:

1° Lettere patrimoniali del 20 marzo 1813, con cui attesa la abolizione del dazio sul macino comunale della università di Furnari, sopra di cui percepiva il principe di Furnari grana quattro annuali, fu disposto di corrispondersi dalla università medesima ad esso principe la somma di annue once 59, 2, a contare dal 1 settembre 1812, a titolo di equivalente compenso su la base della coacervazione d'un decennio;

2° Transazione con la università di Furnari del 4 febbrajo 1816, con la quale mettendosi termine alle controversie insorte tra il comune e l'ex-feudatario intorno alla cessazione di molti aboliti diritti feudali, venne l'ex-feudatario medesimo a rinunziare fra gli altri diritti quelli di dogana, con essersi d'altra parte il comune obbligato a corrispondergli once 28 annuali. Inoltre con la stessa transazione venne l'ex-feudatario, rinunziando al diritto delle carcéri, a concedere queste in perpetua enfiteusi alla università per l'annuo canone di once 11, e sotto diversi patti enfiteutici. Si specificarono pure i corpi e le fabbriche in cui consistevano le dette carceri, e che dichiarava il principe di Furnari essere di sua assoluta proprietà. Questa transazione, stipulata tra l'ex-feudatario e il magistrato municipale, passò per lo esame del Tribunale della regia gran corte civile, la quale fece precedere delle istruttorie testimoniali su la utilità di essa;

3° Decisione del Consiglio d'intendenza di Messina del 27 novembre 1826, con cui su la domanda dei rappresentanti del principe di Furnari, ed in vista dei documenti suddetti non impugnati da parte del comune, riconoscendo legale il loro titolo di credito, provvide rimaner liquidato nella somma di once 98, 2 annuali, e in once 690, 15, 18, 3 per arretrati a tutto agosto 1825, secondo le rispettive spettanze dei richiedenti.

È indi pervenuta una sentenza emessa dal Tribunale civile di Messina a 9 agosto 1842 su le domande dei conjugi principe e

principessa di Furnari, istituita con libello del 9 marzo detto anno 1842, e su le contrarie domande ed eccezioni del comune di Furnari, rappresentato anche dal Proccuratore del Re come parte principale; con la quale sentenza su la nullità dei titoli esibiti dai conjugi Furnari, e su la qualità feudale dei diritti da essa originariamente vantati nel comune ex-feudale di Furnari, tanto per la dogana che per lo macino, passò quel collegio a pronunziare nei seguenti termini: « Dà atto d'intervento in causa al « Proccuratore del Re come parte principale, e giudicando diffi- « nitivamente nel merito della stessa, senza arrestarsi alla sen- « tenza del Tribunale del real patrimonio del 20 marzo 1813, alla « transazione del 4 febbrajo 1816, alla decisione di liquidazione « del Consiglio d'intendenza del 27 novembre 1826, ed a tutti « gli altri titoli presentati in giudizio dagli attori conjugi principe « e principessa di Furnari, che dichiara inefficaci nell'interesse « del comune di Furnari, rigetta le domande spiegate da essi « attori con l'atto del 9 marzo 1842, relative tanto alla esazione « del diritto di dogana ed a quello del macino e pretesi attrassi, « quanto alla devoluzione del locale delle carceri, riservando loro « il solo diritto della esazione del canone su lo stesso, ai termini « dell'originario contratto di enfiteusi, rigettando all'uopo la do- « manda di riduzione avanzata per parte del comune. Fa salvo « altresì ai suddetti conjugi Furnari attori il diritto, se pur possa « loro competere, di dirigersi contro chi e come per legge per « lo compenso delle suddette prestazioni abolite. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda:

Veduti i documenti annessi:

Veduto l'articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841:

Ha considerato, che la ricorrente principessa di Furnari ha dichiarato vantare una decisione del Consiglio d'intendenza di Messina del 27 novembre 1826, in virtù di cui fu riconosciuto legit-

timo, e come tale ammesso il titolo delle annue rendite surrogate nel 1813 e 1816 agli aboliti diritti di *dogana* e *molitura*, e dei correlativi arretrati;

Che la legittimità di tali prestazioni trovasi presentemente contestata in apposito giudizio, come rilevasi dalla sentenza profferita dal Tribunale civile di Messina a 9 agosto 1842, per la quale sono state già dichiarate inefficaci nello interesse del comune, la sentenza del Tribunale del real patrimonio del 1813, la transazione del 1816, e la cennata decisione del Consiglio d'intendenza del 1826 (meno la riscossione del canone sul locale delle carceri), che sono appunto i titoli, su cui appoggia la ricorrente il diritto alla riscossione delle annuali prestanze;

Che non trattandosi quindi di liquidazione di compenso per diritti ex-feudali aboliti, che ora fossero per avventura venuti a cessare, ma sì bene di ammessione di due annue rendite surrogate nel 1813 e 1816 ai vantati diritti di dogana e macino, ed altronde trovandosi la legittimità di esse già contestata innanzi ai magistrati ordinarî, per le azioni dedotte contro i titoli che ne formano il fondamento, manca per questa gran Corte delegata ogni materia di esame;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 4 marzo 1843.

---

## 13 gennajo 1843.

*Sulla domanda del Marchese delli Magnisi, per compenso degli ufici di luogotenente del protonotaro, di maestro notaro della regia corte, e di segretario referendario del regno.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese delli Magnisi D. Antonino Giusino e Romeo nel 13 dicembre 1822 chiese alla gran Corte dei conti la liquidazione del compenso degli ufici di luogotenente di protonotaro, di maestro notaro dell'archivio regio, e di segretario referendario del regno, da lui posseduti, ed aboliti nel 1819.

Dai molti documenti presentati si raccolgono i seguenti fatti:

Nel 16 dicembre 1651 Filippo IV Re di Spagna e di Sicilia concedeva a Pietro de Gregorio duca di Tremestieri l'uficio di luogotenente del protonotaro, e quello di maestro notaro, in feudo franco di servizio militare, e con facoltà di alienarli, e sostituirvi una ovvero più persone.

La causa della concessione fu espressa in questi termini.

Dopo una lunga enumerazione di specificati e particolarizzati servizi resi non meno dal de Gregorio, che dai suoi maggiori, si aggiungeva: « Considerantes postremo tua praefata obsequia, et signan-
« ter his diebus practeritis oblationem nobis impensam, (cum ab
« excessivo sumptu belli occasione, quod tempore datur, nostrum
« regium patrimonium urgeri quinquaginta millibus regalibus ar-
« genti duplicis monetae Castellae in hac nostra curia succurret),
« majorumque tuorum vestigia quorum te insequentem, non solum
« similia, sed etiam prestantiora additurum speramus. Acceptantes
« oblationem tuam quinque et viginti millium regalium ejusdem
« monetae argenti Castellae ad nostras necessitates sublevandas nunc
« in praesenti curia solutorum in posse Joannis Petri Imbonati
« regii thesaurarii nostrae Catholicae Majestatis, nostrique supremi
« Italiae consilii, virtute ordinis D. Inici Lopez de Zarate dicti su-
« premi consilii Italiae secretarii die vigesima quarta mensis octo-

« bris praesentis anni 1651 tuae supplicationi (modo quo jacet « praeinserta) duximus annuendum.»

La vendita ebbe luogo a favore di D. Paolo Artali, che nominò D. Ignazio Romeo, per lo prezzo di once 7200. Nell'atto di vendita si vede enunciato non solo l'uficio di luogotenente del protonotaro e di maestro notaro ed archivario della regia corte, ma ancora di segretario del regno e referendario. Il compratore n' ebbe la investitura nel 1684.

Da D. Ignazio Romeo furono ereditati gli ufici dalla signora Donna Caterina Romeo e Miccichè, cui successe il figliuolo D. Giovan Pietro Romeo, del quale fu erede D. Ignazio Romeo Miccichè Vanni marchese delli Magnisi, sostituto poscia di proprio diritto dell'Ignazio fu Orazio, e dell'Orazio Salvatore Giusino e Romeo anche marchese delli Magnisi, che ne prese la investitura nel settembre del 1777.

Il Proccuratore fiscale del Tribunale del real patrimonio istituì allora giudizio contro il signor D. Salvatore Giusino, perchè si dichiarasse la concessione dell'uficio di luogotenente del protonotaro, e notaro archivario della regia corte, una vendita fatta da Filippo IV col patto della ricompra, e quindi fosse obbligato il possessore alla rivendita mercè un prezzo da stabilirsi. Ma il Tribunale del patrimonio, con sentenza in contraddizione della parte del 22 settembre 1806, rigettò una tale domanda.

Morto il marchese D. Salvatore gli successe D. Antonino Giusino Romeo, che nel 20 novembre 1817 ottenne le consuete lettere di manutenzione in possesso dei beni ereditarl; il quale possesso fu anche riconosciuto dalla tesoreria generale, che nel 10 marzo 1819 pagò once 27, 10, 2, per un semestre e 15 giorni del soldo di once 50 annuali dell' uficio di regio luogotenente del protonotaro, corso dal 16 agosto 1817 a febbrajo 1818.

Nel 26 aprile 1826 la gran Corte dei conti pronunziando interlocutoriamente ammise il titolo del marchese D. Antonino Giusino e Romeo, per ottenere, dal giorno che sarebbe designato nella liquidazione diffinitiva, il compenso dell'uficio abolito di luogotenente e maestro notaro del protonotaro di Sicilia; dichiarò di appartenere alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria

vera contemplata dagli articoli 7° e 9° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819; ed ordinò che il Controloro facesse la liquidazione delle otto decime della rendita da assegnarsi a perpetuità.

Nel 15 settembre 1826 fu presentata altra domanda da parte del marchese delli Magnisi, perchè la gran Corte pronunziasse ancora sul compenso dell' uficio di segretario e referendario del regno omesso nella divisata deliberazione.

Quindi con novella deliberazione del 27 settembre 1826 fu ordinato di comprendersi nella liquidazione del compenso i proventi ancora dell'uficio di segretario referendario del regno.

Quattordici anni dopo, cioè nel 20 giugno 1840, la scrivania di razione diè fuori la sua liquidazione pel solo uficio di maestro notaro del protonotaro di Sicilia, il di cui compenso calcolato sul coacervo ventennale dal 1792 al 1811, depurato dal terzo per la risponsabilità, pelle spese, e pel lavoro personale, somma ad once 99, 15, 2.

Intanto varî dubbî si erano mossi dalla scrivania di razione per gli altri due uficî.

E rispetto all'uficio di segretario referendario del regno dubitava lo stesso Scrivano, se dovesse eseguire la liquidazione del compenso sul coacervo a firma del collettore D. Vittorio Pignocco, formato su i libri delle settimanili ripartizioni che facevansi a tutti i segretarî referendarî del regno, e dimostranti le somme giorno per giorno introitate in comune. Ma la gran Corte dei conti con altra deliberazione del 15 maggio 1839 prescriveva, che fosse regolata sulle stesse basi fissate nella liquidazione del 20 luglio 1821 per gli altri segretarî referendarî del regno.

Risulta dallo avviso del 1821, approvato con Sovrano Decreto del 28 febbrajo 1823, che la rendita annuale dell'uficio di segretario referendario del regno ascende ad once 190, 17, 11 annuali, depurate dal terzo per la risponsabilità e lavoro personale.

In quanto poi all'uficio di luogotenente del protonotaro fu presentato il coacervo ventennale dei proventi annuali, il quale somma ad once 4896, 21, 6, da cui tolto il terzo per risponsabilità e lavoro personale, si avrebbe un prodotto annuo di once 163, tt. 20, 7.

Ma la parte richiedente vorrebbe si riducesse la nona parte, poichè assume che la carica di luogotenente di protonotaro non avesse la menoma risponsabilità. Ancora vorrebbe essere compensata dei diversi diritti annessi all'uficio, che furono aboliti per effetto delle disposizioni parlamentarie del 1812 anteriori all'abolizione dell'uficio istesso, che ebbe luogo nel settembre del 1819.

Il coacervo ventennale di questi ultimi diritti si fa sommare, netto della deduzione del nono, ad once 2921, 8, 8, e l'annualità ad once 146, 1, 18, 2.

Essendosi il coacervo dei frutti ricavato dalle giuliane del collettore regio, il quale fu il razionale del Tribunale del patrimonio D. Saverio Abramo, si mosse dubbio dalla scrivania di razione, perchè trovasi alcuna differenza tra il coacervo del protonotaro, e quello del luogotenente. A chiarire ogni equivoco il marchese delli Magnisi presenta alla gran Corte tutte le giuliane originarie riguardanti il ventennio.

In fine a rischiarare il dubbio di non essere l'uficio di segretario referendario del regno compreso specificamente nella concessione del 1651, si adducono questi chiarimenti.

Pria che l'uficio di luogotenente del protonotaro fosse stato concesso da Filippo IV al de Gregorio si possedeva da Giovanni de Media.

Si levò contesa con gli altri sei segretari del regno per lo esercizio dell'uficio di segretario, come era stato praticato dai luogotenenti predecessori.

Si portarono richiami al Re Alfonso, il quale nel 1457 scrisse sue lettere regie prescriventi, che il Media fosse mantenuto nel possesso del diritto di spedir le lettere sì di grazia e sì di giustizia, e di tutte le preeminenze dei diritti e degli introiti, di cui avevano goduto i suoi predecessori come conseguenza dell'uficio di luogotenente del protonotaro. Nel 1580 sotto il regno di Filippo II di Spagna, essendo luogotenente D. Paolo Gisulfo, gli si contendea dal Vicerè il diritto di far la referenda come segretario del regno; ma dietro supplica del Gisulfo fu provveduto con real dispaccio di non farsi novità intorno a ciò.

Nel 30 luglio 1637 si vede un contratto stipulato fra il luogotenente e gli altri segretarî del regno, con cui si stabiliva di riscuotersi in comune i proventi del segretariato per ripartirsi fra tutti.

A questi documenti anteriori alla concessione del de Gregorio rispondono i posteriori.

Nel 1659 essendo infermo il de Gregorio si veggono spedite lettere viceregie, per cui si fa abilità a D. Francesco Romeo di esercitare gli uficî di luogotenente di protonotaro, e di segretario del regno.

Nel 1699 passati gli uficî in casa Romeo si trova un contratto simile al precedente cogli altri segretarî del regno per la ripartizione dei lucri. Nel 1734 una convenzione eguale tra il luogotenente ed il segretario è approvata con biglietto viceregio del 3 febbrajo. Nel 1748 un altro biglietto viceregio impone al marchese delli Magnisi ed agli altri segretarî del regno, d'esercitare ciascuno l'uficio una settimana per volta. Nel 1777 il marchese Magnisi pagò once 120 per una mezza annata dell'uficio di segretario referendario.

Da tutti questi documenti si deduce dal richiedente il compenso, che l'uficio di segretario del regno sia stato sempre un'accessione ed una dipendenza dell'altro di luogotenente del protonotaro, e che per tale sia stato riconosciuto dal Governo prima e dopo la concessione del 1651.

## LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato le quistioni:

1° Se fosse da attribuirsi alcun compenso agli eredi del fu marchese delli Magnisi, e per qual causa;

2° Per quali uficî;

3° In qual somma.

*Sulla prima*

Ha considerato, che gli autori degli eredi Magnisi acquistarono per prezzo gli uficî conceduti nel 1651 da Filippo IV a Pietro de Gregorio, e li han posseduti fino alla loro abolizione;

Che la concessione del 1651 fu per causa rimuneratoria vera, secondo i sensi dell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819, imperocchè quantunque il de Gregorio avesse fornito una somma non lieve al Governo spagnuolo, pure essa non vien mentovata come ragion di prezzo, ma bensì come uno dei servizî prestati alla Monarchia, fra i tanti che sono distintamente onarrati in quell'atto.

*Sulla seconda*

Ha considerato, che nel privilegio del 1681 si leggono conceduti al de Gregorio i soli uficî di luogotenente del protonotaro, e di maestro notaro dell'archivio regio;

Che l'uficio di segretario del regno era distinto e separato da quello di luogotenente del protonotaro, e formava subbietto di speciali concessioni. Si raccoglie in fatto dalla relazione degli uficî vendibili, e dagli altri documenti della storia diplomatica di Sicilia, che i segretarî del regno erano sei, nè venne mai da alcuna legge o sanzione ordinata la istituzione di un settimo segretario, da risedere nella persona del luogotenente del protonotaro;

Che quantunque questo ultimo avesse per avventura potuto godere onori, ovvero esercitare attribuzioni comuni coi segretarî del regno, pure ciò non lo costituiva titolare della carica di segretario, in guisa che avesse diritto a compenso nel caso di abolizione della stessa;

Che i diritti da percepirsi dal luogotenente del protonotaro per gli atti proprî della sua giurisdizione, e dei quali formar si debbe la liquidazione del compenso, erano regolati da particolari pandette, e fra questi non si veggono gli atti del segretario del regno, che sono noverati sotto tutt'altra categoria di diversa carica;

Che l'aver percepito parte dei proventi del segretariato i possessori dell'uficio di luogotenente per transazioni fatte coi segretarî del regno, onde evitarsi le quistioni di spedizione degli atti, non dava al luogotenente un titolo novello ad altra carica, nè poteva ampliare i termini della primitiva concessione;

Che in fine l'attribuzione istessa d'alcuna delle funzioni di segretario al luogotenente di protonotaro non si raccoglie da veruna legge, qual si dovrebbe per accrescerne regolarmente i profitti, ma da ordini provisorî e particolari, che ingiungevano di rispettarsi l'usanza o lo stato di possedere del tempo, lo che, come non avrebbe aperto la via a garenzia in caso di evizione, così non conferisce titolo a compenso.

*Sulla terza*

Ha considerato, che dai documenti tutti del coacervo ventennale esibiti sì alla scrivania di razione, e sì a questa gran Corte delegata, si desume, che gli otto decimi del compenso attribuiti dall'articolo 9° delle istruzioni del 17 marzo 1819 alle concessioni perpetue per causa rimuneratoria vera, sommavano a ducati 691 annuali, depurati del terzo per risponsabilità, spese d'amministrazione, e lavoro personale, giusta l'articolo 3° delle istruzioni medesime, pei due uficî di luogotenente del protonotaro, e di maestro notaro della regia corte, dei quali spetta la rendita ai richiedenti eredi Magnisi dal giorno dell'abolizione degli stessi, che ebbe luogo nel 1 settembre 1819;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alle precedenti deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria, e rigettando tutt'altre domande;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto ai legittimi eredi del marchese delli Magnisi D. Antonino Giusino e Romeo, per gli uficî di luogotenente del protonotaro, e di maestro notaro della regia corte, nell'annua rendita perpetua sulla tesoreria di Sicilia di ducati 691, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni del dì 8 dicembre 1841, salvo a dedurre le quantità ricevute a titolo d'abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 febbrajo 1843.

---

## 13 gennajo 1843.

*Sulla domanda di D. Blandano Difalco, per compenso dell'uficio di maestro notaro archivario, e conservatore di scrittura della corte capitaniale di Nicosia.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Dalla segreteria generale della gran Corte dei conti ordinaria è stata passata a questa gran Corte delegata pei compensamenti una documentata supplica del barone D. Blandano Difalco, alla medesima trasmessa da S. A. R. il Luogotenente generale a 21 ottobre 1819, colla quale il richiedente, esponendo che l'uficio di maestro notaro archivario, e conservatore di scrittura della corte capitaniale di Nicosia sin dal 28 aprile 1628 fu dalla regia corte venduto a D. Giovanni Gussio per se e suoi successori, per lo capitale di once 1050, e che dai discendenti del compratore fu indi venduto al barone D. Bernardo Difalco, e da quest'ultimo donato al ricorrente D. Blandano, doleasi, che dopo un pacifico esercizio dell'uficio suddetto, erane stato spogliato dal giudice del

circondario di Nicosia, ed eletto in sua vece un particolare cancelliere, perdendo così la proprietà dello stesso in un coi lucri, emolumenti, ed onori al medesimo annessi; e trattandosi di un uficio venduto dalla regia corte sotto il verbo regio, e venuto meno per le nuove istituzioni, chiedea di accordarglisi il corrispondente compenso, ed esser mantenuto altresì nel godimento degli onori e titolo di barone all'uficio appartenenti.

Documenti annessi alla domanda:

1° Estratto originale di un contratto del 28 aprile 1628 presso il luogotenente di protonotaro, pel quale fu venduto a D. Giovanni Gussio di Mistretta, per se suoi eredi e successori in perpetuo, a tutti passati, e senza facoltà di ricompra, l'uficio di cui si tratta, con tutti i diritti, lucri, emolumenti, onori, e titolo di barone, con facoltà di sostituire a di lui arbitrio gli esercenti, non che di venderlo, donarlo, ed alienarlo, e sotto la regia garenzia, patti di evizione e difesa, con la promessa di consegnare al compratore infra un anno il privilegio di conferma e ratifica, e ciò per lo prezzo e capitale di once 800, sborsate in contanti, e confessate dal tesoriere generale in seno dell'atto stesso;

2° Estratto originale di un'atto di vendita col verbo regio, e scudo di perpetua salvaguardia, stipulato dal notaro D. Carlo Galasso e Cugino di Palermo a 31 maggio 1783, col quale ad istanza del conte Gravina D. Giuseppe Antonio Monreale fu dal consultore Parisi nella qualità di giudice delegato venduto a D. Giuseppe Fratacchia, per la persona da nominare, e per lo prezzo di once 510, l'uficio suddetto, con tutti i diritti, preeminenze, lucri, emolumenti, e titolo di barone, e con la esclusione di qualsivoglia azione ipotecaria per crediti di qualunque specie, da restare estinti per effetto del verbo regio sul capitale suddetto;

3° Estratto originale di un'atto presso il notaro D. Francesco Paolo Gugliotta di Nicosia a 6 febbrajo 1812, col quale D. Bernardo Difalco, già nominato da D. Giuseppe Fratacchia liberatario come sopra dell'uficio di cui si tratta, per atto di nominazione rogato dal notaro D. Carlo Galasso a 3 giugno 1783, ed investitura presane a 18 agosto 1785, donò il detto uficio al di lui ni-

pote D. Alessandro Blandano Vincenzo Simeone Difalco figlio di D. Francesco Ercolano, con tutti i diritti, titolo di barone, ed ogni altro, e con vincolo di perpetuo agnatizio fidecommesso.

Documenti posteriormente presentati:

4° Deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 14 marzo 1820, colla quale ammise il titolo del richiedente D. Blandano Difalco al compenso dell'uficio in parola, e dichiarò appartenere alla prima delle classi espresse all'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819;

5° Reale Rescritto del 15 maggio 1838, col quale S. M. (D. G.) permise di prendersi per base di liquidazione gli ultimi riveli del detto uficio fatti dal possessore, per la circostanza di essere stati incendiati gli elementi necessarî;

6° Riveli del 1811 e del 1815 per l'imponibile di once 20;

7° Officio del Regio Scrivano di razione del 19 febbrajo 1840, e liquidazione annessavi formata su i detti riveli per la rendita annuale di lordo in once 20.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del richiedente:

Veduti i documenti di sopra enunciati:

Considerando, che sulla base di tali documenti non può contendersi al richiedente la proprietà in causa di prezzo dell'uficio anzidetto, la cui abolizione ebbe luogo da settembre 1819 per effetto del nuovo sistema giudiziario;

Che di fatti la gran Corte ordinaria con deliberazione del 14 marzo 1820 ne ammise il titolo a di lui favore, e dichiarò appartenere alla prima delle classi espresse all'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, a quella, cioè, degli uficî conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo;

Costando dalla liquidazione della regia scrivania, che il prodotto lordo dell'uficio sia in annue once 20, pari a ducati 60;

Ritenuto, che le citate istruzioni del 1819 imperanti su la ma-

teria prescrivono all' articolo 3°, che dal prodotto dei proventi dovrà dedursi la terza parte per ragion di spese d' amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, deduzione, che nella specie corrispondendo ad once 6, 20, pari a ducati 20, ne fa ricadere la rendita perpetua da valutarsi a favore del chiedente in once 13, 10, pari a ducati 40 annuali;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimaner liquidato il compenso dovuto a D. Blandano Difalco, per l'abolito ufficio di maestro notaro archivario e conservatore di scrittura della corte capitaniale di Nicosia, nell'annua rendita perpetua di ducati 40, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità pagate a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 febbrajo 1843.

---

## 15 gennajo 1843.

*Sulla domanda di D. Filippo Vivona, per compenso dell' ufficio di credenziere della dogana di Marsala.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Filippo Vivona del comune di Marsala nel 23 novembre 1829 presentò domanda alla gran Corte dei conti per la liquidazione del compenso dell'ufficio di credenziere della dogana di Marsala, abolito con Real Decreto del 30 novembre 1824.

*

A giustificarla presentò i seguenti documenti, in seguito di decisione preparatoria della gran Corte del 16 gennajo 1832:

1° Copia d'istrumento stipulato per gli atti del protonotaro del 20 novembre 1792, con cui la regia corte, previo le formalità dell'asta, vendè a D. Francesco Paolo Sevaglios per una sola vita per la persona da nominare l'uficio divisato, per lo prezzo di once 700 da depositarsi nella tavola;

2° Copia dell'atto del 21 novembre 1792 innanzi il luogotenento del protonotaro, in cui il Sevaglios nominò per acquirente D. Filippo Vivona;

3° Due estratti di partite della tavola, la prima del 9 ottobre, e la seconda del 20 novembre 1793, di once 350 l'una, del deposito eseguito nel banco di Palermo.

Nel 4 aprile 1832 la gran Corte dei conti ammise il titolo di D. Filippo Vivona per conseguire il compenso, durante la di lui vita naturale, dell'uficio abolito, o dichiarò appartenere alla classe degli uficî conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo, contemplati dagli articoli 7° e 8° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

Rinviato l'esame della liquidazione al Regio Scrivano di razione, si elevò quistione su quale tariffa dovesse eseguirsi; imperciocchè la pertinenza e la qualità dei diritti del credenziere erano in prima determinate da lettere patrimoniali del 1743, ma con nuove istruzioni del dì 8 marzo 1803 vennero ridotte. Se non che il Vivona ricorse allora al Governo, perchè dovesse proseguire la riscossione dei diritti secondo la tariffa in vigore al tempo della compra dell'uficio. Quale risoluzione fossesi presa non è manifesto. Ben vero apparisce una nota nel libro delle istruzioni e pandette disposte dal visitatore, che l'uficio si possedesse dal Vivona coi diritti della pandetta.

La gran Corte dei conti quindi con deliberazione del 24 aprile 1839 dispose, che alla liquidazione del compenso spettante al Vivona si procedesse dalla scrivania di razione colla scorta della tariffa del 1743.

La scrivania di razione ha eseguito la liquidazione nel 16 giugno 1842 sul coacervo decennale a norma del Decreto del 21

giugno 1819, e secondo la tariffa del 1743. Ne ha dedotto due none per lavoro personale e spese d'amministrazione, e non ha creduto di dedurre l'intero terzo, assumendo non esservi risponsabilità pecuniaria.

Risulta perciò la rendita vitalizia dovuta al medesimo in once 67, 23, 14, pari a ducati 203, 37.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione se fosse da attribuirsi al signor Vivona alcun compenso, e quale;

Veduto l'articolo 11° delle istruzioni del 17 marzo 1819:

Considerato, che l'uficio di credenziere della dogana di Marsala fu conceduto nel 1792 al signor D. Filippo Vivona a vita, mercè prezzo sborsato;

Considerato, che egli n'era in possesso al tempo dell'abolizione;

Considerato, che dalla liquidazione dei diritti percepiti legalmente dal Vivona secondo il coacervo ventennale risulta la rendita annuale in ducati 174, fatta deduzione del terzo per ogni ragione, sia di spesa d'amministrazione, sia di risponsabilità, ovvero di lavoro personale, giusta l'articolo 3° delle suddette istruzioni;

Considerato, che tal rendita debbe rendersi vitalizia, e godersi dal Vivona dal giorno dell'abolizione dell'uficio, ch'ebbe luogo nel 1 gennajo 1825;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto a D. Filippo Vivona, durante la sua vita, per l'abolito uficio di credenziere della do-

gana di Marsala nell' annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 174, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 in conformità dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni del dì 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 febbrajo 1843.

---

## 13 gennajo 1843.

*Sulla domanda di D. Michele Maria Tamajo, per compenso dell'uficio di segretario referendario del regno.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Michele Maria Tamajo, con supplica presentata alla gran Corte dei conti il dì 4 aprile 1834, e dalla medesima ora trasmessa a questa delegata pei compensamenti, ha chiesto il compenso dello abolito uficio di segretario referendario del regno, al quale fu nominato nel 1817 in vece del di lui padre D. Francesco Paolo.

Dai documenti alla detta supplica alligati in appoggio alla domanda risultano, sul titolo e sul merito, le cose seguenti.

Sul titolo:

Che D. Francesco Paolo Tamajo già segretario del regno, attesi gli incomodi di sua salute, nel 1816, a proposizione del protonotaro con rapporto del 20 aprile, fu con real permesso abilitato a sostituire in sua vece il richiedente di lui figlio D. Michele nell'esercizio del divisato impiego.

Che avvenuta nello stesso anno 1816 la morte del suddetto D. Francesco Paolo, S. M. dietro il rapporto dello stesso protonotaro del 21 agosto 1816, si compiacque con Real Rescritto del 23 del detto mese accordare al D. Michele la continuazione di funzionare a sostituto nell'uficio; ed indi con Real Decreto del 25 febbrajo 1817 nominollo all'impiego stesso, unitamente a D. Maurizio Ponza,

in vece questo ultimo di altro segretario defunto D. Agostino Gerardi, con dichiarazione espressa nel Real Decreto medesimo della provvisorietà delle di costoro elezioni, e sino a che per la nuova organizzazione dell'ordine giudiziario cesserà il bisogno dei mentovati impieghi, per essere allora compensati con altri impieghi analoghi, o in altro modo che sarà creduto giusto e conveniente; avendo in seguito il Tamajo nel dì 17 marzo prestato il giuramento, onde esercitar bene e legalmente la carica.

Che con Roale Rescritto del 6 maggio 1818 S. M. si compiacque ordinare, che il Ministero di Stato, nelle note e proposizioni da umiliare per la distribuzione dei nuovi impieghi nell'ordine giudiziario, prenda in considerazione le circostanze ed i servizî dei segretarî del regno.

Che essendo stato in seguito il suddetto D. Maurizio Ponza promosso alla carica di cancelliere della corte suprema di giustizia, S. M. con altro Reale Rescritto del 12 luglio 1819 dichiarò, che nel conferire al suddetto di Ponza tale carica, intese compensarlo dei buoni servizî resi da segretario dell'abolita gran corte, non che del predetto impiego di segretario del regno.

E che con ministeriale del 15 marzo 1820 S. E. il Ministro delle finanze, su i ricorsi del detto Tamajo, ordinò in nome di S. M., che questo Real Governo ricordi il diritto del ricorrente per una carica, a cui possa essere adatto in uno dei ripartimenti di giustizia, delle finanze, e dell'interno.

Sul merito:

Che il Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti, con suoi rapporti del 19 febbrajo 1823, 21 ottobre 1826, e 27 novembre 1828, dietro incarichi del Governo con Rescritto del dì 8 dicembre 1821, e ministeriali degli 11 gennajo 1823, 25 settembre 1826, e 16 ottobro 1828, trattando delle domande del ridetto Tamajo, dirette ad ottenere un'annua assegnazione corrispondente al prodotto del perduto uficio di segretario del regno, finchè non fosse altrimenti provveduto, facea osservare, che essendo stata la di lui nomina al ripetuto impiego meramente provvisoria, e durevole sino alla soppressione della segreteria del regno, siffatta

elezione non conveniva, nè poteva appartenere a veruna delle classi degli aboliti ufici conceduti a vita o a perpetuità, contemplate nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819; nè era luogo perciò a deliberarsi dalla gran Corte sul chiesto assegno annuale, dovendo sperare bensì dalla clemenza sovrana la collazione del promessogli novello impiego, come fu conceduto al di lui compagno D. Maurizio Ponza.

Che il Governo di seguito all'ultimo degli enunciati rapporti, con ministeriale degli 8 dicembre dell'anno 1828 dichiarava, che di Tamajo si sarebbe tenuto conto, allorchè veniva a presentarsene la occasione.

Che finalmente sulle reiterate istanze del chiedente, onde ottenere, o un compenso, o un'annua pensione sul fondo degli ufici aboliti, furono dirette al detto magistrato due altre ministeriali a 21 settembre 1829, e 27 luglio 1830, le quali furono dal medesimo riscontrate con rapporto del 31 agosto dell'anno stesso nei sensi espressi nei precedenti suoi rapporti, cioè, che non poteva la gran Corte dar corso alle di lui domande, ma che militando a favor suo le stesse circostanze del Ponza, cui fu conferito in compenso un nuovo impiego, dipendeva dal volere della M. S. compensarlo nello stesso o in altro modo, a seconda della sua reale promessa.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la su riferita domanda:

Ritenuti i fatti di sopra enunciati:

Considerando, che l'elezione provvisoria ad un'impiego già presso a sopprimersi, qual'era quello di segretario del regno conferito temporaneamente a Tamajo nel 1817, non appresta allo eletto verun titolo di proprietà per domandarne il compenso;

Che in fatti volendo S. M. con Real Decreto del 10 marzo 1819 accordare nella sua giustizia i corrispondenti compensi ai possessori degli ufici aboliti, e da abolirsi, nell'approvare le istruzioni che vi fan seguito, non ammise nelle diverse classi dei compensamenti da darsi ai proprietari, secondo le qualità delle rispettive concessioni, quelli accordati a titolo meramente provvisorio;

Che se a D. Maurizio Ponza, nominato al par di Tamajo nello eguale uficio, e con la stessa promessa di un novello impiego, fu accordato quello di cancelliere della suprema corte di giustizia, non sorge da ciò al Tamajo il diritto del preteso compenso pecuniario, ma ai termini del citato Real Decreto del 25 febbrajo 1817 aspettar dovea dalla munificenza sovrana quella ricompensa che potea competergli, o con un novello impiego adatto alle sue circostanze, o in altro modo di suo real piacimento;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 febbrajo 1843.

---

## 15 gennajo 1843.

*Sulla domanda del cavaliere D. Bartolomeo Sampson, per ricognizione del titolo di un'annua rendita di once 36, 18, dovutagli in compenso dell'abolito uficio di castellano di Monte S. Giuliano.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Bartolomeo Sampson, con domanda presentata a 22 novembre 1839, ha esposto aver comprato dal principe di Pandolfina una rendita ad esso lui dovuta dal regio erario di Sicilia in once 36, 18, per causa dell'abolito uficio di castellano di Monte S. Giuliano, assentata a favore dello esponente medesimo in data del 10 maggio 1830, una con gli arretrati in once 123, 29, 10.

Che nel termine utile adì la Commessione dei titoli originari ed

originali, ma che questo collegio, su la considerazione che trattavasi di rendita proveniente da uficio abolito, con deliberazione del 10 gennajo 1837, dichiarò non esservi luogo a deliberare, salvi i diritti per ottenere il compenso ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819.

E quindi producendo diversi documenti, chiese di ammettersi dalla gran Corte il titolo proveniente da sborso effettivo di prezzo, con assognarglisi la suddetta rendita perpetua di once 36, 18 annuali.

I titoli esibiti in appoggio di tale domanda sono i seguenti:

1° Atto del 21 aprile 1547, con cui la regia corte vendè e concesse a D. Luigi de Bononia suoi eredi e successori in perpetuo, maestro portulano del regno, *la castellania del castello di Monte S. Giuliano*, coi diritti, onori, e pertinenze annesso, e coi soliti salarî, cioè: di once 18 annuali per salario della castellania, di once 6 annuali per salario del vice-castellano, e di once 4, 25 annue per ognuno dei cinque custodi e socî di detto castello, e con altre once 3 annuali per le riparazioni del detto castello, secondo che si erano per lo innanzi sempre corrisposti, e con la facoltà al concessionario di poter sostituire in detta castellania; e ciò per lo prezzo di once 480, oltre ad altro once 30 per pronte riparazioni, e sotto il patto della perpetua ricompra a favore della regia corte *pro eodem praetio*, e col beneficio al possessore del rimborso delle migliorie a poter fare nel castello;

2° Atto del 23 agosto 1619, in cui enunciandosi la licenza conceduta dalla regia corte per lo esercizio del *jus luendi*, fu stipulata la ricompra della castellania suddetta coi diritti e salarî annessi a favore di Antonio Palma, da mano di Antonio Leonforte che allora n'era il possessore; quale ricompra ebbe luogo per lo prezzo di once 510, con essersi similmente riservato il *jus luendi* alla regia corte;

3° Assento del 4 aprile 1746, in cui enunciandosi i titoli suddetti, e la serie di tutte le precedenti traslazioni del *jus luendi*, si dichiara ancora, che nel 1620 il suddetto ultimo concessionario Antonio Palma offerì di sborsare once 40 per ripararsi le carceri del

castello, col patto che in caso di ricompra dovesse la regia corte restituirgli, insieme col prezzo preventivo di once 510, le dette once 40, offerta stata accettata dal fisco; che nel 1628 lo stesso Palma offerì di pagare alla regia corte in aumento di prezzo altre once 250, col patto di doverglisi in caso di ricompra restituire il prezzo collettivo di once 800, con essere stata tale offerta similmente accolta; che in varî tempi, attesa la occupazione militare del castello, era stato sospeso il pagamento dei salarî suddetti, lo che diede motivo all'ultimo possessore D. Alonso Monroy Scuderi e Palma marchese di Garigliano (autore del principe di Pandolfina), di chiederne la soddisfazione; che su tale domanda il Tribunale del patrimonio a 23 marzo 1746 provvide nei seguenti termini: « Detur « ordo pro solutione omnium salariorum, juxta formam contractus « venditionis, et hoc a die petitionis, *quatenus custodes seu milites* « *retinuerint*, quoad vero ad interusuria decursa postea provide- « bitur.»

Ed in virtù di tale ordine ebbe luogo a favore di esso marchese di Garigliano lo assento suddetto di annue once 36, 18 a carico del regio erario, mentre le restanti once 14, 12, compimento delle suddette once 51 di salarî, gli si dovevano, come per lo addietro, somministrare dalla università del Monte S. Giuliano; e detta somma di annue once 51, once 18 di esse per suo salario come castellano, once 6 per salario del vice-castellano, once 24 per salario di cinque soldati, ed once 3 per riparazione al castello;

4° Partita di tavola di once 36, 18, pagate dalla real tesoreria di Sicilia allo illustre D. Ferdinando Monroy principe di Pandolfina e Garigliano, autore dell'attuale signor principe di Pandolfina, per due semestri, che val quanto a dire per un'annata, per la egual somma dovutagli in ogni anno per dispaccio patrimoniale del 21 gennajo 1765;

5° Certificato del dì 23 dicembre 1834, e rilasciato dalla controloria generale, comprovante che nel giorno 10 marzo 1830 dal Regio Scrivano di razione fu spedita ordinanza, per assentarsi a favore del detto signor principe di Pandolfina nel carico dei crediti

perpetui dello Stato la suddetta rendita di once 36, 18 annuali, qual possessore dell'abolito uficio di castellano del castello del Monte S. Giuliano; che a tutto aprile 1825 tale rendita era stata soddisfatta dal carico del temporaneo, o sia soldi diversi; come altresì comprovante, che in forza di atto del 1 marzo 1833 erasi detta rendita assentata a favore dello istante;

6° Certificato della detta controloria generale rilasciato li 7 febbrajo 1835, comprovante che fra gli altri creditori perpetui dello Stato a tutto dicembre 1832 si pagava al detto signor principe di Pandolfina la detta rendita di once 36, 18 annuali; e comprovante altresì, che nel libro della cessata conservatoria generale appariva, qualmente nel dì 7 dicembre 1814 eransi pagate al detto signor principe di Pandolfina once 61 per un anno e due terzi da marzo 1813 a tutto ottobre 1814, per causa di suddetta rendita, che prima si pagava al detto fu D. Ferdinando Monroy principe di Pandolfina, ed indi all'attuale signor principe qual di lui figlio ed erede universale, in virtù di lettere patrimoniali del 18 ottobre 1814;

7° Certificato della regia scrivania di razione rilasciato li 7 febbrajo 1834 comprovante, che tra gli altri assegnatarî a carico della real tesoreria generale per conto dei creditori sulle diverse cause, trovavasi assentato il chiedente signor Sampson, qual compratore del detto signor principe di Pandolfina, per once 36, 18 annuali, per causa delle quali a 6 dicembre 1834 gli era stato fatto un ultimo pagamento a conto dell'annata del 1834.

Si è esibita finalmente la suddetta deliberazione della Commessione dei titoli del 10 gennajo 1837.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare per qual somma sia da ritenersi come legittimo il titolo dell'annua rendita reclamata dal ricorrente signor Sampson;

E veduti i titoli e documenti di sopra riferiti:

Veduto l'articolo 3° delle istruzioni sovranamente approvate a 17 marzo 1819:

Ha considerato:

Che all'uficio della castellania del Monte S. Giuliano conceduta dalla regia corte a causa di prezzo, era semplicemente annessa la percezione di annue once 18 per salario del castellano, once 6 per salario del vice-castellano, once 24 per salario di cinque compagni d'arme, ed once 3 per ispese di riparazione al castello;

Che non essendosi giustificata la esistenza di alcun altro emolumento o provento qualunque, che fosse stato per avventura aggregato a cotale uficio, il titolo dell'annua rendita sta unicamente nella ragione dei dinotati salarî; e poichè sole annue once 18 costituivano lo assegno personale del castellano o sia titolare dell'uficio, la rendita da stabilirsi ora per determinazione di compenso non può eccedere la somma anzidetta di once 18 annuali;

Che in effetti le altre once 33 annuali non venivano pagate se non per salario del vice-castellano, e dei compagni d'arme, e per le spese di riparazioni occorrenti nel castello, e da questo peso essendo rimasto disgravato l'antico possessore della castellania per l'abolizione del corrispondente uficio di castellano, non evvi ora in ciò alcun titolo a compenso. E questa condizione della tenuta del castello, e della sua piccola guarnigione, che era nella natura stessa delle assegnazioni diverse di salarî, contenute nei titoli originarî di concessione del 1547 e 1619, fu d'altronde pur anco dichiarata dal Tribunale del patrimonio nell'atto del 23 marzo 1746, allorchè nel prescrivere il pagamento di tutti i salarî *juxta formam contractus venditionis*, soggiunse la clausola, *quatenus custodes seu milites retinuerint;*

Che per tali osservazioni adunque egli è manifesto, che l'annua rendita da assegnarsi al ricorrente Sampson non possa in giustizia eccedere le once 18 annuali (soggette alle ritenute fiscali come di legge), dovute originariamente al concessionario dell'uficio di castellano per ragion di suo salario, da cui egli ha causa. E per questa parte, trattandosi di averi consistenti in soldo fisso, non fa mestieri di alcuna liquidazione;

Per tali motivi;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere riconosciuto il titolo del cavaliere D. Bartolomeo Sampson per l'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 54, e confermarsi per tale somma il corrispondente assento; e ciò una cogli arretrati a contare dal 1 gennajo 1835 in poi.

Così deliberato dai sigg.....

**Approvato con Sovrano Rescritto del 13 febbrajo 1843.**

---

## 13 gennajo 1843.

*Sulla domanda della Principessa di Patti, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio di Tripi.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Eleonora Paratore e Vernagalli principessa di Patti, e D. Francesco Vernagalli di lei marito autorizzante, con domanda presentata a 15 marzo 1841, hanno esposto, che si trovano essi nel pacifico possesso e godimento della percezione del regio dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio, che si estrae a torchio o a piede dalle olive di tutto il territorio di Tripi, imposto nel generale parlamento del 1638, ed acquistato dalla regia corte con giusto titolo.

Che siffatto dazio per le disposizioni parlamentarie del 1815 fu abolito, ma in riguardo a coloro che ne avevano fatto acquisto dalla regia corte fu prescritto, che la cessazione non ne avrebbe dovuto avere effetto, se non fatta prima a loro favore la restituzione del capitale; condizione non stata per anche adempita, e ritenuta ancora in altre posteriori governative disposizioni.

Che la cessazione di tale diritto non possa essere la conseguenza dell'ultimo Decreto degli 11 dicembre 1841, dacchè non è d'annoverarsi nè fra i diritti ex-feudali, nè fra i diritti segreziali, tanto più che non vi ha luogo a liquidazione di compenso, ma in vece a rimborso di capitale.

E non pertanto onde ovviare ad ogni eventualità di decadenza di termine, si son fatti a chiedere, che sia dalla gran Corte dei conti delegata dichiarato, che il detto dazio regio sull'olio, che si estrae a torchio o a piede dalle olive del territorio di Tripi, non sia contemplato nel detto Real Decreto degli 11 dicembre 1841. Subordinatamente ordinare, che ai termini del Reale Rescritto del 4 marzo 1826, e di altri analoghi, venga ai ricorrenti pagato il corrispondente capitale dal comune di Tripi, nei modi e nelle forme disposte dal detto Reale Rescritto; o in ultimo caso liquidare il compenso che loro si appartiene, da pagarglisi, o dal regio erario da cui fu venduto quel diritto, ovvero dal detto comune di Tripi.

I documenti esibiti sono i seguenti:

1° Certificato di alcuni capitoli estratti dall'istrumento del 18 maggio 1643 della vendita di detto dazio fatta dalla regia corte a pro di Girolamo Scribani *pro persona nominanda;*

2° Atto autentico del 30 settembre 1643 di nominazione fatta da Giovanni Girolamo Scribani in persona di Ottavio Pallavicino per cinque none parti, e di Agostino Pallavicino per le restanti quattro parti, di tutte le suddette gabelle comprate, con essersi ivi dichiarato il modo come erasi sborsato rispettivamente il prezzo complessivo di once 20714, 7, 4;

3° Lettere di escorporazione di tale dazio, spedite d'ordine del Tribunale del real patrimonio a 8 marzo 1700 a favore di Giovan Luca Pallavicino;

4° Transunto autenticato di un atto pubblico del 30 giugno 1714 della vendita di detto dazio regio dell'olio del territorio di Tripi, fatta dagli eredi di Giovan Luca Pallavicino a favore di Bernardo Battaglia *pro persona nominanda*, per lo prezzo di once 600;

5° Atto autentico del 15 febbrajo 1715 contenente la nomina-

zione fatta dal detto Battaglia in persona dell'abate D. Antonio Paratore, per la spettanza del suddetto diritto acquistato;

6° Lettera vice-regia spedita a 27 maggio 1715 per la ricognizione e manutenzione in possesso del detto nominatario acquirente Paratore nella percezione del dazio comprato;

7° Decisione del Consiglio d'intendenza di Messina del 9 maggio 1835, profferita nel giudizio di opposizione, ed alcuni atti coattivi per lo pagamento di detta gabella spediti contro alcuni possessori. Con tale decisione fu ritenuta la legalità del titolo della principessa di Patti alla riscossione di detta gabella, ed il di lei possesso di esigere.

La gran Corte dei conti delegata con deliberazione preparatoria del 2 settembre 1842 ordinò, che per parte della richiedente nel termine di due mesi si fossero esibiti:

1° Il titolo originario nel suo testo intero della vendita fatta dalla regia corte a 18 maggio 1643;

2° Che si fosse con legali documenti giustificato di essere la ricorrente l'avente causa di D. Antonio Paratore;

3° Che si fossero presentati i coacervi a norma di legge della fruttificazione del dazio nell'ultimo decennio precedente a dicembre 1841.

Ed in seguito di tale preparatoria deliberazione la ricorrente principessa di Patti con domanda analoga ha prodotto i seguenti documenti:

1° Titolo originario del 1643 della vendita fatta dalla regia corte, e dalla deputazione del regno a favore di Girolamo Scribani *pro personis nominandis*, e con la perpetua riserva della ricompra del dazio oleario imposto nel parlamento del 1638 per varî comuni, e fra essi per lo territorio di Tripi; il prezzo collettivo fu di once 19389, 8, 2, di cui once 736, 10, 18 in quanto al dazio oleario sul territorio di Tripi;

2° Testamento dell'abate D. Antonio Paratore del 12 febbrajo 1739, con cui istituì erede il fratello D. Ludovico Paratore;

3° Testamento di D. Ludovico Paratore del 26 ottobre 1743, con cui istituì erede il nipote D. Ludovico Paratore principe di Patti, e barone di Tripi ed Oliveri;

4° Nominazione fatta a 4 gennajo 1774 da D. Ludovico Paratore principe di Patti, per la successione agli stati di Tripi ed Oliveri in persona di D. Gaetano Paratore;

5° Testamento del detto principe di Patti del 17 maggio 1796 a favore di Gaetano Paratore di lui figliuolo;

6° Investitura presa a 14 gennajo 1802 da Ludovico Paratore principe di Patti relativamente allo stato di Tripi, qual' erede del suddetto Gaetano di lui padre;

7° Testamento fatto a 14 ottobre 1802 da Ludovico Paratore principe di Patti in favore di suo figlio Gaetano;

8° Testamento del principe di Patti Gaetano Paratore (che si contiene in una lettera) del 19 luglio 1828, a favore della sorella Donna Eleonora Paratore attuale ricorrente;

9° Atto di gabellazione di due trappeti, e del dazio oleario fatto a 29 novembre 1834 dall'attuale principessa di Patti, per sei anni di fermo dal 1835 al 1841 e per altri due anni di rispetto, e per l' annua pensione collettiva di once 62.

È indi pervenuta una deliberazione del decurionato di Tripi del 10 luglio 1842, con cui si fa da prima osservare, che avendo gli autori della ricorrente principessa di Patti comprato il dazio dalla regia corte, niun diritto possa la medesima vantare contro il comune. Vuolsi pure far rilevare, che l'atto di compra esibito non sia il titolo originario, e che forse per posteriori alienazioni si aumentò il prezzo. Si soggiunge che anche il prezzo vantato dalla principessa di Patti in once 726, 10, 6, sia in ogni caso da ritenersi come esuberantemente compensato per l'esazioni fatte del dazio oleario in somma eccedente di molto il 5 per 100 sul capitale. E per tali motivi si conchiude dal decurionato di non essere il comune tenuto ad alcun compenso, e che dal 1836 al 1841 la rendita è stata in once 50 annuali, oltre ad altre once 30 che avrebbe potuto ottenere, quante volte l'ex-feudo Campo grande non fosse stato venduto franco.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se sia da riguardarsi come abolito il dazio oleario di terì sei sopra ogni quintale d'olio, che si estrae a torchio o a piedi dalle olive nel territorio di Tripi, e nell'affermativa con quali norme sia da regolarsene il compenso a favore della ricorrente posseditrice principessa di Patti;

Ed ha considerato:

Che ai tempi del Re Filippo IV, dietro il parlamento tenuto nel 1638, ad oggetto di provvedersi alle gravi spese della guerra d'Italia, fu imposto il dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio, che si estraeva dalle olive di tutto il territorio di Sicilia, e secondo i sistemi finanzieri allora vigenti rimase, nella forma usitata dei donativi straordinarî, assegnato alla regia corte con la facoltà di alienarlo in qualsivoglia maniera;

Che migliorata la condizione economica del regno sotto la Dinastia Borbonica, essendosi riconosciuto di essere la gravezza di cotale dazio di ostacolo al progresso delle piantagioni e delle industrie olearie, con real dispaccio del 9 aprile 1796 fu disposto esser permesso alle università di potere con gli avanzi rispettivi del patrimonio comunale ricomprare il dazio medesimo senza perdita del regio erario, mediante la restituzione delle somme originariamente pagate;

Che molte ricompre trovandosi già fatte in seguito di queste disposizioni, sopravvenne la legge del 1812, con cui, al cap. 3° § 3 *dei consigli civici*, furono generalmente abolite tutte le dogane interne della Sicilia di qualunque natura, e le segrezie, con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari che con titolo oneroso ne fossero stati in possesso, e su le norme dettate dalla legge medesima, per le quali prescrivevasi la liquidazione del compenso su la base della percezione decennale, sia in forma di assegnazione d'un'annua rendita corrispondente, sia di rimborso del capitale ragionato al 5 per 100 (cap. 1° § 8 *della feudalità*, e cap. 5° § 2 *del potere esecutivo*);

Che stabiliti di poi nel 1815 i nuovi piani di finanza, in quello al n. 28 nel classificarsi i diritti, dazî, e contribuzioni, di cui venivano depurate le segrezie, se ne deduceva fra gli altri l'abolito dazio oleario *di terì sei a quintale sull'olio che si esce a torchio ed a piedi*; e alla classe terza delle rendite pubbliche, sotto il titolo *d'imposte permanenti*, per quella parte del dazio istesso che trovavasi dalla regia corte venduta, fu disposto di rimaner *salva la percezione* ai proprietarî sino alla reluizione; e posteriormente volendosi sempre più facilitare la reluizione del dazio a favore dei comuni, col Reale Rescritto del 4 marzo 1826 fu ordinato, che i capitali a rimborsarsi ai possessori del diritto si fossero pagati con gli avanzi delle rendite comunali, se vi fossero, o con somme tolte a prestanza, da estinguersi con la continuazione del dazio per un determinato numero di anni necessario al pagamento della sorte, e degli interessi;

Che in questo stato essendo le cose per le diverse sovrane disposizioni emesse su la materia del dazio oleario, fu pubblicato l'ultimo Real Decreto del dì 11 dicembre 1841, con cui fu generalmente ordinata la soppressione sia dei diritti feudali, sia dei diritti *compresi nelle così dette segrezie*, salva la liquidazione del compenso a pro dei possessori, ed a carico dei comuni o della finanza, secondo le materie diverse, nei casi in cui potesse farvisi luogo, ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819.

E certamente essendo il dazio oleario uno dei cespiti annessi alle antiche segrezie, le quali per la costituzione del regno *Inter multas*, e per le altre leggi di Sicilia, hanno ab origine compreso l'amministrazione di tutti i cespiti e diritti fiscali, la cessazione di tal dazio nelle mani di quei privati che ne fossero stati tuttavia in possesso, anche dopo le prescrizioni generali del Real Decreto del 30 novembre 1824, ricade apertamente sotto l'impero delle disposizioni finali emesse col cennato Decreto del dì 11 dicembre 1841;

Che rimanendo adunque presentemente ad assegnarsi il compenso per l'abolito dazio oleario, e per le disposizioni del citato ultimo Real Decreto del 1841 non altrimenti essendo a liquidarsi

che nella forma generale di costituzione d'un'annua rendita desunta dal coacervo della percezione, è a riputarsi affatto priva di fondamento la pretensione spiegata da parte della ricorrente principessa di Patti, per esser conservata nel possesso del dazio medesimo, in sino a che non le venga rimborsato dal comune di Tripi il capitale originario. Ed in effetti la restituzione dei capitali, e per le disposizioni del real dispaccio del 9 aprile 1796, e per la legge del 1815, e Sovrano Rescritto del 1826, non era che la conseguenza dello esercizio della ricompra del dazio a favore dei comuni; il che importa per diritto una condizione puramente facoltativa nello interesse dei comuni medesimi, la quale, allora quando verrà sperimentata col rimborso del prezzo originario, produrrà la estinzione della rendita, che ora viene ad assegnarsi in luogo di compenso;

Che per la liquidazione di siffatto compenso, il coacervo della percezione finora continuata è da stabilirsi su l'ultimo decennio, dal perchè questa si fu la norma generale all'uopo dettata per tutti i diritti segreziali nella legge del 1812. E comunque non si fossero dalla ricorrente presentati tutti i coacervi legali di tale percezione, pure avuto riguardo alla certezza di una rendita annessa al diritto daziario venduto dalla regia corte, e dalla deputazione del regno al 1643, ed a quella che ne ricavava la richiedente stessa per l'ultima locazione del 29 novembre 1834, fatta collettivamente coi due trappeti per l'annua pensione di once 62, si fa prudenzialmente luogo a ritenerla in liquidazione per l'annuo prodotto di once 50, pari a ducati 150: quantità consentita ancora da parte del comune di Tripi, nella deliberazione di quel collegio decurionale del 10 luglio 1842.

Nè la vendita che si enuncia in tale deliberazione di essere stata fatta dell'ex-feudo Campo grande, come franco del dazio oleario, ha nulla di comune con la presente liquidazione del compenso in ragione di rendita, potendo sì bene la circostanza di siffatta franchigia, ove per avventura fosse stata materia di prezzo, avere influenza in una possibile attenuazione del capitale a rimborsarsi, quando verrà dal comune ad esercitarsi la facoltà della reluizione,

esame che è del tutto estraneo alla liquidazione dei compensi, commessa a questa gran Corte delegata;

Che dalla dinotata rendita di annui ducati 150, per quanto vien ritenuto il prodotto del dazio oleario posseduto dalla ricorrente, sia poi da farsi in giustizia una deduzione per le necessarie spese d'amministrazione, e lavoro personale, essenzialmente annesse alla riscossione del dazio medesimo; e questa deduzione trovandosi per tutti i casi, e con norma invariabile stabilita nel terzo della rendita con l'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819, viene perciò a determinarsi il compenso nell'annua rendita di ducati 100, a doversi corrispondere dal comune di Tripi, in sino a che non venga nel suo interesse esercitata la facoltà della reluizione, mediante la restituzione di quel capitale originario che sia dovuto;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Tripi alla principessa di Patti per lo dazio oleario di detto comune, nella rendita di annui ducati 100, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843; salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 18 febbrajo 1843.

## 20 gennajo 1845.

*Sulla domanda di D. Vincenzo Martorana, per compenso dell'uficio di maestro notaro del caricatore di Termini.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Vincenzo Martorana, con supplica presentata a 26 febbrajo 1834 alla gran Corte dei conti, espose, che con reale diploma di S. M. Ferdinando III gli furono conceduti a vita nel 1812 tre uficî di maestre notarie in Termini, cioè, della corte civile, della segrezia e dogana, e del caricatore. Che venuti meno per effetto dei nuovi sistemi finanzieri e giudiziarî i primi due uficî, guidato il ricorrente dallo istruzioni del 17 marzo 1819, ebbe ricorso alla gran Corte, chiedendo il compenso di tutti tre; ma ritenuto che la maestra notaria del caricatoro non era tuttavia abolita, con decisione del 29 dicembro 1819 ammise a favore del petizionario il solo titolo degli altri duo, dichiarando appartenere alla classo delle concessioni per causa rimuneratoria vera, ed in quanto al terzo uficio dichiarò di potere aver diritto al compenso, allorchè verrebbe ordinata l'abolizione dei caricatori.

Nel 1825 invocando le disposizioni del Real Decreto del 30 novembre 1824 sulla riforma dell'amministrazione dei caricatori, replicò le suo istanze alla gran Corte, ma su di esse nessuna disposizione fu data.

Profittando in ultimo del perentorio di duo mesi accordato col Real Decreto del 29 novembre 1833, insistette, ritenute le precedenti domande, perchè la gran Corte, ammettendo a di lui nome il titolo dell'uficio in discorso, ne avesse ordinata la liquidaziono del compenso.

In appoggio della detta domanda produsse gli atti seguenti:.

1° Originale diploma del 23 marzo 1812, col quale S. M. il Re Ferdinando III, in considerazione dei servizî resi, e delle faticho prestate da D. Stefano Martorana nella sessione parlamentaria tenuta in Palermo nel 1810, concedette in compenso al di lui figlio

D. Vincenzo i tre suddetti ufici, da goderli a vita, come meglio rilevasi dal detto real diploma, che qui appresso si trascrive:

« Ferdinando III ec. ec. ec.

« Avendo Noi preso in considerazione i servizi resi da D. Ste-
« fano Martorana, e le non poche fatiche dal medesimo prestate
« nella circostanza dell'ultima sessione parlamentaria tenuta in que-
« sta capitale, ci siamo degnati, in compenso degli addotti servizi
« e fatiche, di concedere a voi D. Vincenzo Martorana figlio del
« sullodato D. Stefano vitalizialmente l'impiego di maestro notaro
« della segrezia e dogana di Termini, l'altro di maestro notaro di
« quel caricatore, e quello di archivario e maestro notaro della
« corte civile della stessa città di Termini, valutati nella relazione
« degli ufici vendibili della reale conservatoria, il primo per annue
« once 12, il secondo per annua oncia 1, ed il terzo per annue
« once 80; e ciò con gli obblighi, incumbenze, facoltà, provvisione,
« e pesi ai detti impieghi annessi, accordandosi insieme la facoltà
« di sostituire fino a che non giungerete all'età di poterli perso-
« nalmente esercitare.—Siamo quindi ben certi, che nell'esercizio
« delle anzidette cariche sarete per diportarvi con quell'attività e
« zelo che si richiede, e che ci darete sufficienti riprove della vo-
« stra integrità ed efficacia pel nostro real servizio.—Comandiamo
« intanto, che debbano rispettarvi e riconoscervi per maestro no-
« taro della segrezia e dogana di Termini, e di quel caricatore,
« e per maestro notaro ed archivario della corte civile della detta
« città.»

2° Copie conformi dei due Reali Decreti del 21 giugno 1819, coi quali, riformata l'amministrazione dei caricatori, e ridotti alla qualità di banchi frumentari, furono soppressi gli arbitri su i diritti variabili che riscuotevansi nella immessione dei grani, dichiarata libera la estrazione e la importazione dei cereali da tutti i porti e le diverse spiagge dell'isola, previo il pagamento dei dazi novellamente stabiliti, e sino alla diffinitiva organizzazione del sistema doganale furono conservati i diversi regolamenti in vigore;

3° Copia conforme dell'articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824, in virtù del quale, essendosi ridotti ad unica tariffa

tutti i diritti d'importazione ed estrazione, rimasero aboliti i diritti e gli ufici di tratta e portulania, ed ogni altro e qualsivoglia diritto appartenente ai possessori d'impieghi regi, o d'impieghi e diritti vendibili, ai quali, previa la liquidazione dei rispettivi titoli, fu prescritto doversi accordare i corrispondenti compensi, ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819;

4° Officio originale del Direttore generale dei dazi indiretti al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti del 21 marzo 1836, col quale, di risposta a diversi quesiti fattigli sulla abolizione dell'uficio di cui Martorana reclamava il compenso, riferiva che costui, al par degli altri maestri notari della portulania, esercitava nel caricatore di Termini le funzioni di maestro notaro per l'amministrazione della tratta, non che le facoltà notariali per gli atti propri della portulania; che aboliti i caricatori coi Reali Decreti del 21 giugno 1819, ed in seguito anche gli ufici di tratta e portulania, giusta l'articolo 21° dell'altro Real Decreto del 30 novembre 1824, l'uficio del richiedente restò interamente abolito, ordinato essendosi di accordarsi ai possessori di tali ufici un corrispondente compenso; che sebbene pei maestri notari degli altri caricatori potesse dubitarsi, se continuassero o no nelle loro funzioni nella sola qualità di notari dei banchi frumentari surrogati agli aboliti caricatori, questo dubbio non può aver luogo rispetto al banco frumentario di Termini, abolito in diritto ed in fatto, atteso il totale deperimento ed abbandono del commercio, in cui è caduto al segno di essersi dal Governo ordinata la dimissione dei magazzini ai rispettivi proprietari, e di non più provvedersi le piazze degli uficiali del detto banco vacanti. Dice poi che Martorana pel detto uficio percepiva e percepisce in continuazione il soldo di once 14, ed una indennità di once 3 annuali, ciò che per altro si attesta dalle lettere patrimoniali del 27 febbrajo 1801, presentate in copia estratta dall'archivio generale: nulla però riscuote, nè può più riscuotere, pei diversi diritti che trovansi specificati in una tariffa acclusa nello stesso officio, e che sono i seguenti:—Piccoli due per ogni salma di frumento che si estrae per infra e fuori regno;—Terì uno per plegeria per fuori regno;—Grana dieci per

plegeria per infra regno;—Terì uno e grana dieci per ogni risponsale per infra regno;—Terì due per ogni risponsale per fuori regno;—Terì uno per ogni presentata di scrittura;—Terì otto per ogni giornata, seu pedaggio quando si carica o scarica fuori caricatore;—Terì uno per apoca;

5° Deliberazione della gran Corte dei conti del 6 aprile 1836 per la quale fu ammesso il titolo del richiedente Martorana, per ottenere durante vita il compenso dal 1 gennajo 1825 in poi degli aboliti diritti, che percepiva come maestro notaro del caricatore di Termini, dichiarando che debba riferirsi alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria vera. In detta deliberazione si tenne proposito, che a 29 dicembre 1819 avea la detta gran Corte ammesso anche il titolo del medesimo per gli altri due ufici di maestro notaro, ed archivario della corte civile della stessa città di Termini, concedutigli, come si è detto al n. 1, unitamente a quello in esame di maestro notaro del caricatore; in compenso dei quali due ufici, valutati nel reale diploma di concessione per once 12 l'uno, e per once 80 l'altro, nel totale per once 92 annuali, costa di essere egli in percezione di due rendite vitalizie nello insieme di once 69, 28, 9, pari a ducati 209, 84, 5 annuali;

6° Collazione degli atti di quietanza stipulati dal regio depositario di Termini dal 30 aprile 1792 al 1 dicembre 1812, per copie conformi agli originali esistenti nell'officio della cessata conservatoria generale, a firma di quell'archivario, e vidimati dalla controloria generale, il di cui totale riportato in un elenco dinotante il coacervo dei proventi del detto uficio di maestro notaro del caricatore, verificatisi nel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811, si fa ascendere ad once 438, 28, 1.

Questi documenti furono con supplica del Martorana presentati a 30 settembre 1841 alla gran Corte ordinaria, implorando che al prodotto netto dei proventi enunciati, unendosi il soldo annesso all'uficio di once 17 annuali, come al n. 4, si possa procedere alla liquidazione del compenso dovutogli.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del richiedente coi documenti annessi:

Veduto particolarmente il real diploma del 12 marzo 1812, col quale fu al medesimo conceduto l'uficio di cui trattasi, unitamente agli altri due di sopra enunciati:

Atteso che nel detto reale diploma fu l'uficio di maestro notaro del caricatore valutato per oncia 1 annuale, dal che risulta di aver S. M. inteso implicitamente dichiarare di essere il valore dei servizi e delle fatiche del padre del Martorana corrispondente al valore d'esso uficio riunito a quello degli altri due ufici, dei quali gli è stato già accordato il compenso con l'assegnazione di due rendite vitalizie in once 69, 28, 9 annuali, pari a ducati 209, 84, 5;

Ritenuto che l'esile valore attribuito all'uficio in esame fu altronde dalla munificenza sovrana economicamente e con generosità ricompensato al richiedente, con addirlo ad altro impiego lucrativo, quello, cioè, di cancelliere della giustizia circondariale di Termini;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla precedente deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 6 aprile 1836;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 febbrajo 1843.

---

## 20 gennajo 1845.

*Sulla domanda del cavaliere D. Bartolomeo Sampson, per ricognizione del titolo di due annue rendite, l'una di once 19, 13, 4 su la segrezia di Taormina, e l'altra di once 11, 5, 18 su la segrezia di Messina.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Bartolomeo Sampson, con domanda presentata a 28 febbrajo 1840, ha esposto di rappresentare sulla tesoreria due annue rendite, l'una di once 19, 13, 4, acquistata dal barone D. Salvatore Pellegrino e Caldarera, proveniente dall'ex-segrezia di Taormina, l'altra di once 11, 5, 18, acquistata dall'abate D. Baldassare Barone monaco cassinese, proveniente dall'ex-segrezia di Messina, per la così detta gabella del ferro ed acciajo.

Che per l'ammessione di tali rendite adl in tempo utile la Commessione dei titoli originarl ed originali, ma questo collegio su la considerazione, che trattavasi di rendite dipendenti da abolite segrezie, dichiarò non trovar luogo a deliberare ; salvo a provvedersi il ricorrente innanzi alla gran Corte dei conti, sia per lo compenso, sia per la dichiarazione della invariabilità delle rendite.

E quindi si è fatto a domandare la corrispondente ammessione del titolo, e conferma degli assenti per le due rendite suddette, riguardandosi come addivenute invariabili dopo la incamerazione con l'assegno del 5 per 100 su i capitali, e la ribassa dal 5 al 4 per 100. Ha chiesto pure gli arretrati dal 1835 in poi.

In giustificazione di tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

In quanto alla prima partita di annue once 19, 13, 4:

1° Atto di vendita delle regie segrezie di Patti, Taormina, e Castroreale, del 15 marzo 1633, fatta dalla regia corte a pro di Antonino Angotta, per lo prezzo collettivo di once 16100;

2° Certificato dei diversi passaggi ed assenti dell'annua rendita assegnata dalla regia corte nel 1655, epoca della incorporazione

fiscale, alla ragione del 5 per 100 sul capitale sborsato, per la parte di prezzo relativa alla segrezia di Taormina, stata indi ridotta al 4 per 100 dietro gli ordini generali di ribassa;

3° Assento dell'annua rendita di once 19, 13, 4 del 1787, in testa del barone D. Salvatore Pellegrino e Crescimauro;

4° Atto di vendita della suddetta rendita a favore del cavaliere D. Bartolomeo Sampson del 24 giugno 1833;

5° Certificato di assento di detta partita di rendita in testa di esso Sampson, e dell'ultimo pagamento a conto fattogli dalla tesoreria sotto il 2 luglio 1834.

Quanto poi all' altra partita di rendita di once 11, 5, 18 su la segrezia di Messina:

1° Atto di vendita del 7 marzo 1633 dalla gabella del ferro ed acciajo della città di Messina, fatta dalla regia corte a pro di Filippo Sergi, per lo prezzo di scudi 12000;

2° Certificato della controloria generale attestante i diversi passaggi ed assenti di detta rendita, dopo la incorporazione della gabella del ferro ed acciajo di Messina con l' assegno del 5 per 100 sul capitale sborsato, e dietro gli ordini generali di ribassa al 4 per 100. In tale certificato si contiene anche lo assento di detta rendita a favore del richiedente Sampson;

3° Istrumento di vendita della partita istessa di rendita a pro di esso Sampson del 18 ottobre 1833;

4° Finalmente varî certificati di pagamenti di detta rendita.

Si sono indi portate alla conoscenza della gran Corte delegata le due decisioni della Commessione dei titoli, con cui fu dichiarato non esservi luogo a deliberare quanto all' ammessione delle rendite suddette, salvo al possessore Sampson di provvedersi come di regola, sia per ottenerne il compenso, sia per farle dichiarare rendite invariabili.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i titoli e documenti di sopra enunciati:

Veduti i piani di finanza del 1815, in cui veggonsi anche riportate le due rendite, di cui chiedesi l'ammessione:

Veduto il Sovrano Rescritto del 22 ottobre 1836, intorno alle rendite invariabili a carico della tesoreria di Sicilia, per le quali fu dichiarato in via di disposizione generale di non esservi bisogno d' alcuna liquidazione, riconosciuta che sarà la legittimità del titolo:

Ha considerato, che per gli atti originarî del 7 e 15 marzo 1633 rimane giustificata la vendita fatta dalla regia corte della segrezia di Taormina, e della gabella del ferro ed acciajo su la segrezia di Messina. E dai diversi mandati di assento spediti in virtù di lettere dell'abolito Tribunale del patrimonio risulta parimenti, che incamerati tali effetti fiscali a favore del regio erario, in conseguenza della prammatica sicula del 1650, venne surrogata l'assegnazione di rendite eguali al 5 per 100 sopra i capitali sborsati dagli acquirenti, con essere state di poi le rendite medesime ridotte al 4 per 100, dietro gli ordini generali della così detta *ribassa;*

Che quindi legittimo essendo il titolo delle due annue rendite rappresentate dal ricorrente come certe ed invariabili, ed essendosene pure comprovata la percezione, si fa giustamente luogo alla correlativa ammessione, come di regola;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Digitized by Google

È di avviso

Riconoscersi legittimo il titolo del cavaliere D. Bartolomeo Sampson, e confermarsi il corrispondente assento per annui ducati 91, 91, importo delle due annue rendite di once 19, 13, 4 su la segrezia di Taormina, e l'altra di once 11, 5, 18 su la gabella del ferro ed acciajo di Messina; soggetta la detta rendita di ducati 91, 91, alle ritenute fiscali come per legge. Mettersi in corrente dal 1 gennajo 1842, dedotto l'abbuonconto per tale anno assegnato; e per gli arretrati sino a dicembre 1841 soddisfarsi con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841.

Così deliberato dai sigg.....

**Approvato con Sovrano Rescritto del 13 febbrajo 1843.**

---

## 20 gennajo 1843.

*Sulla domanda del Direttore generale dei rami e diritti diversi, come amministratore dei beni appartenenti alla commenda dei SS. Pietro e Paolo di Forza di Agrò, per compenso di decime.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Direttore generale dei rami e diritti diversi, nella qualità di amministratore dei beni appartenenti alla commenda o abbadia dei SS. Pietro e Paolo di Forza di Agrò, con domanda presentata da suo proccuratore il 15 giugno 1842, ha esposto, che per antichissime concessioni dei Sovrani di Sicilia in occasione della fondazione dell'abbadia furono assegnate alla stessa in piena proprietà le decime in frumenti, orzi, vini mostali, legumi, canapi, lini, ed altro, che producono i territori dei comuni di Gallodoro, Forza, e Mongiuffi, per ragione di canone enfiteutico, ed once 10 annuali dovuti dal comune di Forza per prestazione enfiteutica dell'erbaggio sul territorio del comune medesimo.

Afferma che sono prove di tali prestazioni prediali l'originaria

concessione, privilegi, e moltiplici sovrane decisioni e dispacci dell'abolito Tribunale del patrimonio, dei quali per altro non se ne esibisce alcuno.

Chiama in appoggio la visita di monsignor De Ciocchis.

Aggiunge che le decime suddette sono state sempre affittate per la somma di once 252, e l'ultimo contratto è del dì 8 marzo 1834, di cui presenta copia.

Conchiude dicendo di aver prodotto domanda innanzi il Tribunale civile di Messina, perchè si dichiarassero prediali e non exfeudali le decime di che è parola. Subordinatamente, nel caso che si dichiarassero abolite, ne chiede il compenso a peso del comune.

Non presenta altri documenti se non il contratto di locazione del 1834, ed un certificato del cancelliere di Messina, con cui si attesta di essersi la causa del Direttore con i singoli e gli eletti dei comuni di Forza di Agrò, Mongiuffi Melia, e Gallodoro messa a ruolo il 1 agosto 1842.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se fosse luogo a deliberare sul domandato compenso;

Ed ha considerato:

Che il richiedente sostiene essere le rendite disputate prediali, ovvero canoni enfiteutici;

Che a tal'uopo si è indirizzato ai Tribunali competenti per far valere i suoi titoli di proprietà eminente pretesa, e proseguire nella riscossione delle rendite stesse;

Che pendente la controversia intorno alla legittimità del titolo questa gran Corte non può, secondo i sensi dell'articolo 2° del Real Decreto del dì 11 dicembre 1841, procedere a liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 18 febbrajo 1843.

---

**20 gennajo 1843.**

*Sulla domanda dei rappresentanti la collegiata parrocchiale Chiesa di Comiso, per compenso di rendita.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I componenti del collegio canonicale della parrocchiale Chiesa di Comiso, con domanda presentata a 20 giugno 1842, hanno esposto, che dovendosi l'anno 1719 nella madrice chiesa di Comiso erigere un mansionato, e non potendo ciò succedere senza costituzione di dote, il principe di Aragona conte del Comiso costituì una rendita di once 40 all'anno, da servire per dote del mansionato di dodici preti assistenti al servizio della chiesa, e recita di divini ufici; e non essendovi in ciò sufficiente congrua per li mansionari, il parroco cesse i suoi diritti certi ed incerti, che in tale epoca giusta lo stato decennale ascendevano ad once 24 e rotti, avendosi riservate once 56, 16, cioè, once 40 per sua congrua, che era la somma che stabiliva il concilio tridentino, ed once 16, 24 per stipendio di cappellani sacramentali, e chierici. Approvati tali capitoli di mansionato dal diocesano, i mansionari si posero in percezione, e ne furono nella pacifica percezione sino al 1740, corrispondendo ai parrochi le once 40, e soddisfacendo le once 16, 24 ai cappellani e ai chierici, e formarono in conseguenza i diritti di decima, dote del fondato mansionato. Nel medesimo anno 1740 si ottenne dalla Santa Sede dal mansionato la bolla d'insigne collegiata, che fu regolarmente esecutoriata, la quale forma

la tutela della dote delle once 40 assegnate dal principe d'Aragona, e dei diritti certi ed incerti cessi dal parroco, a riserva delle once 40 di sua congrua.

È dunque il capitolo cessionario del parroco, a cui spetta per l'abolizione il compenso, poichè non potendo nascere quistione sul diritto, perchè diviene dal diritto divino, ed essendo stata per sovrana volontà abolita la decima, deve ottenere il compenso per pagare le once 40 di congrua al parroco, e lo stipendio dei cappellani e chierici, e formare il dippiù massa capitolare, in conformità del Real Decreto per la liquidazione, e delle istruzioni approvate con Reale Rescritto del 10 marzo 1819.

Per lo che han chiesto il compenso della rendita evitta in altre rendite più sicure a favore del capitolo contro il principe d'Aragona, il comune, o chi sarà di ragione. E sotto le più ampie proteste d'ogni altro diritto, o azione.

In appoggio di tale domanda si sono semplicemente esibiti i seguenti documenti:

1° Bolla pontificia del 21 dicembre 1740 munita delle lettere viceregie di *exequatur*, con cui fu eretta in dignità di collegiata canonicale la chiesa madrice parrocchiale di S. Maria delle Stelle in Comiso, col mansionato già precedentemente istituito;

2° Privilegio della istituzione canonica del mansionato del 14 agosto 1719.

Rilevasi dai capitoli inscriti in questo privilegio, che il principe di Aragona, barone della terra di Comiso, istituì per dote dei dodici mansionarî allora istituiti, e con la riserva del patronato, l'annuo assegno di once 40. E d'altra parte l'arciprete curato di quella terra, con la permissione del Vescovo, assegnò ai detti dodici mansionarî tutti i frutti, introiti, e proventi certi ed incerti, annessi e dovuti al beneficio curato, *per ragione di primizie seu decima*, ed altro, con aversi solo riservato once 40 annuali di sua congrua, ed altre once 16, 24 annuali per cappellani.

Da un calcolo inserito in detti capitoli risulta, che secondo lo stato dell' esazioni di quel tempo, fatte le deduzioni suddette a favore del curato, restavano per dote dei mansionarî annue once 38, 10, 2, 3.

3° Un'officio dell'Intendente di Noto diretto al parroco arciprete di Comiso a 16 aprile 1842, in cui si trascrive una ministeriale di S. E. il Ministro degli affari interni del 2 marzo detto anno del tenore seguente: « Non vi ha dubbio che la decima che si « riscuote fra i conjugati e vedovi dal capitolo della chiesa di « S. Maria delle Stelle in Comiso, sia stata colpita dalle prescri- « zioni del Decreto degli 11 dicembre ultimo. Ciò che solo rimane « a vedere, se emerga da titoli che dieno diritto a compenso, « nel quale caso deve attendersi il termine accordato a presentare « la domanda di liquidazione. Dove sia fra quei diritti non com- « pensabili, va soppresso immediatamente. »

Si trova infine nell'incartamento una copia informe di un'officio del Sottintendente del distretto, in cui s'inserisce un Sovrano Rescritto sulla domanda del parroco di Comiso per assegnamento di congrua.

La gran Corte delegata, prima di provvedere diffinitivamente, con deliberazione preparatoria del 5 agosto 1842 ordinò, che a cura del Ministero Pubblico fosse richiesto l'Intendente della provincia di Noto, perchè faccia conoscere quali disposizioni siano state emesse sulla cessazione del diritto di decima vantato dal collegio canonicale della parrocchiale chiesa di Comiso; in che abbia tale decima consistito; ed in quale epoca ne sia stata proibita la riscossione.

L'Intendente di Noto in data del 25 agosto 1842 ha fatto pervenire un'estratto di avviso di quel Consiglio d'intendenza del 27 settembre 1841, con cui proponevasi che la decima fosse da abolirsi, che il comune ne dovesse assegnare all'arciprete una congrua di annui ducati 120, e che il capitolo della collegiata niun diritto a compenso potesse vantare.

Ha pure trasmesso un Sovrano Rescritto del 20 aprile 1842, con cui S. M. (D. G.) approvò un'avviso della Consulta intorno all'abolizione della decima stessa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se possa esservi luogo ad alcuna assegnazione di compenso per la seguita abolizione del diritto di decima;

E veduti gli atti di sopra riferiti, e gli articoli 1° e 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841:

Ha considerato:

Che dall' avviso del Consiglio d'intendenza di Noto del 27 settembre 1841 si rileva, che l'abolito diritto di decima, ab origine esercitato dall'arciprete curato di Comiso, e indi ceduto per supplimento di dote a quel collegio canonicale con la riserva di una annua prestazione, ricadeva a peso dei soli conjugati e vedovi; e come costituente di sua natura un diritto angarico, ne venne da quel magistrato amministrativo proposta la soppressione, con l'obbligo al comune di assegnare annui ducati 120 all'arciprete a titolo di congrua, e senza diritto a compenso da parte della collegiata, che rimaneva presciolta dal peso dell' annua prestazione, stabilita nell' atto del 1719 a favore dell' arciprete medesimo per ragione di congrua;

Che col Sovrano Rescritto del 20 aprile 1842, approvandosi da S. M. lo avviso emesso dalla Consulta, venne di fatti ordinato di rimanere abolito il diritto di decima riscosso nel comune di Comiso: che la congrua da assegnarsi al parroco del comune medesimo fosse in annui ducati 120, continuando quegli a percepire i ducati 48 assegnatigli dal capitolo, restando a di costui beneficio l' importare dei diritti di stola bianca e nera: *e che per ultimo non sia dovuto alcun compenso alla collegiata per l'abolizione di tale diritto di decima;*

Che cosiffatta decima puramente personale, ed a peso di una speciale classe di persone, trovandosi adunque già sovranamente abolita, sotto la dichiarazione espressa di non essere suscettiva di compenso, nè d' altronde essendovi alcun titolo che potesse in

giustizia costituire un diritto legittimo ad indennizzazione, non evvi perciò luogo alla domanda fattane da parte del collegio canonicale di Comiso;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 18 febbrajo 1843.

---

## 27 gennajo 1843.

*Sulla domanda del Marchese S. Antonino, per compenso dell'uficio di maestro notaro del senato e del caricatore di Palermo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese di S. Antonino D. Lorenzo Celesia Reiner, con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 25 giugno 1819, chiese la liquidazione del compenso dovutogli per l'abolito uficio di maestro notaro del senato e del caricatore di Palermo, di cui si trovava in possesso.

Dai molti titoli presentati, e trasmessi a questa gran Corte delegata, risultano i seguenti fatti:

Per istrumento del 7 luglio 1691 il senato di Palermo vendea a D. Lorenzo Celesia, col patto della ricompra, l'uficio divisato con tutti gli emolumenti annessi allo stesso, tanto per diritto, che per fatto e per consuetudine, il quale avea il senato stesso acquistato dalla regia corte nel 1684 per il prezzo di once 22532, 7, 9. La vendita ebbe luogo per il prezzo di once 9600 contanti, e

la delegazione di un debito di soggiogazione dovuto al marchese Rifese di once 180 annuali, col capitale ragguagliato al 3 per 100 in once 6000.

Quantunque nella concessione fatta al senato non fosse espressa la facoltà di alienare l'uficio stesso, pure la vendita fattane dal medesimo fu sovranamente approvata con dispaccio del 2 giugno 1693. Il prezzo contante apparisce pagato: le soggiogazioni si veggono reluite dal Celesia e suoi cessionarî del diritto di reluizione negli anni 1697 e 1699, per il prezzo nominale al 3 per 100.

Nel 1707 l'uficio istesso fu donato dal compratore al suo figliuolo D. Gaetano Celesia con vincolo di fidecommesso primogeniale mascolino. A questi succedeva Lorenzo il giovane, ed a Lorenzo Gaetano il giovane marito d'Isabella Reiner, di cui è figlio l'ultimo marchese di S. Antonino Lorenzo richiedente il compenso.

La gran Corte dei conti, con deliberazione del 7 agosto 1819, ammise il titolo, e dichiarò appartenersi alle prime delle classi espresse nelle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè, a quelle delle concessioni per causa di prezzo sborsato.

La conservatoria generale, incaricata allora di formare la relazione di liquidazione, compilò nel 1821 il coacervo ventennale dei proventi, ed il divise in due categorie, l'una di diritti certi risultati dai registri dell'uficio, e riconosciuti dalla pandetta del 1759, e l'altra di diritti riguardati come incerti, perchè, o non riconosciuti dalla pandetta, o non ricavati dai registri, ovvero perchè dubbio il montare degli stessi. Sommavano i primi ad once 247, terì 11, 7, e gli ultimi ad once 1295, 18 annuali, netti entrambi della deduzione del terzo per risponsabilità, spese d'amministrazione, e lavoro personale. Il compenso quindi da darsi secondo la conservatoria generale avrebbe dovuto essere in annuali once 1542, terì 29, 7, pari a ducati 4628, 93, ½.

La gran Corte dei conti nella tornata del 26 agosto 1835 considerava, che pei diritti di autentiche e di copie d'intime, privilegî ec., non che delle seconde copie delle deliberazioni e plegerie, quantunque ammessi e riconosciuti dalla pandetta, pure mancavano i corrispondenti registri, quali avea cercato il ricorrente di

supplire coi certificati dei commessi dell'uficio; che non si credea essa autorizzata ad ammettere simili documenti suppletori; e deliberava rassegnarsi il dubbio a S. E. il Luogotenente generale per provocare sovrana risoluzione. S. M., intesa la Consulta di Sicilia, si degnò con Rescritto Sovrano del 18 marzo 1836 dichiarare, che i certificati dei commessi non erano ammessibili nella liquidazione di che è parola, ma che la gran Corte dei conti, in difetto dei mezzi enunciati nelle istruzioni del 17 marzo 1819, avrebbe potuto tener presente ciò che era stato disposto pel cavaliere Gioeni, pel signor Vigo, e pel signor Iraso e Giorgio, con altri Sovrani Rescritti del 18 novembre 1826, 20 agosto, e 31 dicembre 1834.

In esecuzione di tale sovrana risoluzione la gran Corte dei conti deliberava nella tornata del 26 settembre 1838 di richiamarsi dall'Intendente, e dal Presidente della camera notarile di Palermo le opportune notizie, che potessero ricavarsi dagli elementi che conservansi presso loro, affine di conoscersi il novero annuale o mensuale delle autentiche del maestro notaro del senato. Dichiarava altresì non meritare accoglienza le domande fatte dal marchese di S. Antonino di escludersi dal coacervo le once 180 annuali di soggiogazione, che formaron parte del prezzo, e di comprendersi in essa anche i diritti che si riscuotevano dagli uficiali subalterni della sua carica.

Il Presidente della camera notarile con foglio del 22 dicembre 1838 fece conoscere, che le autentiche della camera fatte da ottobre 1820 sino a dicembre 1838 sommavano a 141057. Ma l'Intendente, dietro altra deliberazione del 20 febbrajo 1839 della stessa gran Corte, facea conoscere che le autentiche per gli atti e scrittura della sola città di Palermo, esclusi gli altri comuni della provincia, sommavano a 15600 annuali.

La gran Corte dei conti passò quindi, nella tornata del 5 marzo 1840, ad esaminare e discutere le osservazioni fatte nel piano delle partite annotate come dubbio dalla conservatoria generale. Ed in prima trovò dovuto, e da comprendersi nella liquidazione il diritto delle patenti particolari di sanità dei passeggieri, secondo

la tassa di terì 1 e grana 10, e per il numero che risultasse giustificato. 2° Dichiarò doversi comprendere nel coacervo i diritti sopra memoriali, depositi, atti provvisionali, quindene, e mandati riguardanti la deputazione delle strade, secondo la pandetta del Tribunale della R. G. C. 3° Deliberò che fossero da comprendersi nel coacervo i diritti di registrazione spettanti al cessato maestro notaro per privilegî di cittadinanza e di medici, lettere patenti e di patrimonio, attestati di nobiltà e civiltà, elezioni di uficiali, di maestri, di consolati, di legati, di rassegna, di soldati di marina, di memoriali di prima e seconda provvista, deposito provvidente ec., secondo la tassa della pandetta del 1759, e per gli atti non indicati nella stessa secondo la pandetta del Tribunale della R. G. C. 4° Deliberò altresì che pei diritti di partite di somme incerte, come dipendenti dal consumo di generi, dovesse farsene una classificazione distinta dalla regia scrivania di razione, per indi avvisarsi dalla gran Corte sulla misura del diritto spettante al maestro notaro. 5° Che fossero da comprendersi nella liquidazione i diritti di autentica di scritture per lo numero limitato di 800 annuali, secondo la tassa di terì 1 per ognuno. 6° Che fossero escluse le pretese indennità di torce e toghe. 7° Che fossero considerati nel coacervo i diritti sulle licenze di vender vino da padrone alla ragione di soli terì 2. 8° Che rispetto alle copie di privilegî, plegerie, licenza, e liberazioni, dovesse tenersi ragione nel coacervo delle sole prime copie di tutti gli atti fatti dal maestro notaro, e la istrumentazione dei quali costasse legittimamente dai libri, e che pei diritti di cercatura ne fosse incluso il numero di 300 annuali alla ragione di grana 10 per ognuno. 9° Che non dovessero formar materia del coacervo i diritti che riscuotevansi dagli uficiali subalterni, ma potersene tener ragione nella deduzione del terzo per risponsabilità, spese d'amministrazione, e lavoro personale.

Il Regio Scrivano di razione intanto con foglio del 13 ottobre 1842 ha fatto conoscere a questa gran Corte delegata, che il marchese di S. Antonino, per il coacervo dei diritti di copie d'insinue, privilegî, plegerie, licenze, cercature, e seconde copie di libera-

zione enunciati nell'articolo 8° della precedente deliberazione della gran Corte, non ha esibito in due anni altri documenti se non un certificato a firma dell'archivario centrale del comune di Palermo, che attesta in distinte categorie tutti gli atti fatti dall'uficio di cui è parola nel ventennio dal 1792 al 1811, indicati però tali atti in totalità di anno, meno le sole liberazioni, per le quali si è prodotto altro certificato dello stesso archivario, ove sono distinte una per una con le corrispondenti date ed oggetti; e che perciò non ha trovato accettabile che la sola parziale certificazione delle liberazioni, ed ha rifiutato l'altro certificato. Ha in pari tempo esposto che gli è stato quindi esibito dalla parte altro certificato a firma dell' archivario stesso, nel quale si afferma che preso il volume dell'insinue di donazioni dell'anno 1808, ed eseguite le copie di due degli atti presi a sorte in esso volume, risultò la prima di carte quattro e cinque linee, e la seconda di carte otto, contenenti ciascuna venti linee di cinque parole per cadauna, giusta il foglio 16 della pandetta del 1759, e che l'interessato pretenderebbe, che le dette due copie, perchè risultanti da un saggio su due atti presi a sorte tra tutti quelli del ventennio, servissero di base a fissare la quantità delle carte di ciascuno atto, e sulla totalità degli atti liquidare la spettanza del diritto di copie. Per il che ha il Regio Scrivano domandato novella autorizzazione a giovarsi di simili documenti.

Da ultimo il marchese di S. Antonino ha presentato novella supplica, dolendosi delle precedenti deliberazioni, e rinnovando le sue istanze, perchè non fosse fatta deduzione del terzo, e perchè fosse calcolata fuori coacervo la rendita di once 180 l'anno di soggiogazione rimasta a suo carico.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse da attribuirsi alcun compenso al marchese di S. Antonino, e quale;

Ed ha considerato:

Che l'uficio di maestro notaro del senato e caricatore di Palermo fu conceduto dalla regia corte al senato stesso per causa di prezzo;

Che è stato legittimamente acquistato dagli autori del ricorrente mercè lo sborso effettivo di once 9600 contante, oltre di once 180 annuali di soggiogazione poste a carico dell'acquirente;

Che il coacervo dei proventi dell'uficio medesimo offre due somme, l'una certa e non messa in dubbio di once 157, 11, 7, pari a ducati 742, 13, ½, depurata del terzo per ogni ragione di risponsabilità, spese di uficio, e lavoro personale, e l'altra dubbia;

Che valutando con prudente arbitrio la somma dei diritti certi nel loro principio di legaltà della riscossione, giusta quanto ha osservato la gran Corte dei conti nella deliberazione del 5 marzo 1840, ma incerti o variabili nella quantità annuale, e tenendo presenti le osservazioni della conservatoria generale, non meno che della regia scrivania di razione, e i nuovi documenti esibiti dalla parte istante, si può ridurre con calcolo di approssimazione a ducati 578 annuali netti dal terzo, giusta l'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819;

Che entrambe le somme riunite danno la cifra di ducati 1320 l'anno, a quanto debbe montare il compenso richiesto;

Che l'uficio in parola fu abolito sin dal 1 settembre 1819, e che da quell'epoca debbe una tale rendita corrispondersi dalla tesoreria generale al marchese di S. Antonino;

Che ove per avventura le somme ricevute a titolo di abbuonconto sormontassero quelle spettanti per arretrati, van dedotte dal corrispondente capitale della rendita ragguagliato al 5 per 100;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'uficio di maestro notaro del senato e caricatore di Palermo in testa del marchese S. Antonino D. Lorenzo Celesia Reiner, per l'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 1320, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto, le quali, ove eccedano la somma di detti arretrati, verranno corrispondentemente dedotte dal capitale della rendita liquidata, ragguagliato al pari del 5 per 100.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 febbrajo 1843.

---

## 27 gennajo 1843.

*Sulla domanda del cavaliere D. Ignazio Migliaccio, per compenso dell'uficio di proccuratore fiscale, e dei lucri annessi agli uficî di deputato e cancelliere della deputazione di salute in Siracusa.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Iguazio Migliaccio esercitava gli uficî di deputato, cancelliere, e proccuratore fiscale presso la deputazione di salute di Siracusa.

Nel nuovo ordinamento degli uficî sanitarî, che ebbe luogo nel 1820, fu privato dell'uficio di proccuratore fiscale. Credette menomati i suoi proventi ancora per effetto delle novelle tariffe.

Fu intanto nel 10 febbrajo 1824 eletto consigliere d'intendenza di Siracusa, carica che ha esercitato fino a che la intendenza di quella provincia non fu trasferita nella città di Noto, e si rese perciò incompatibile con l'altra di deputato sanitario.

Ha domandato allora il compenso tanto della perdita dell'uficio di proccuratore fiscale, che della menomazione dei lucri annessi agli uficî di deputato e cancelliere.

La sua supplica fu trasmessa dal Governo alla gran Corte dei conti, perchè desse il suo avviso.

La quale nel 25 luglio 1838 fu di avviso potersi ordinare, che il supremo Magistrato di salute, mettendo a confronto i diritti che nel passato sistema il ricorrente godeva in forza di legali tariffe qual maestro notaro, e qual cancelliere e proccuratore fiscale, con quelli che ora percepisce per effetto delle nuove tariffe qual deputato cancelliere, ne calcoli la risultante annua perdita compensabile, e fissando l'epoca precisa dell'avvenuta novità, ne liquidi preparatoriamente lo ammontare degli arretrati, senza fare entrare a calcolo, nè attivo nè passivo, il tempo intermedio, in cui il ricorrente simultaneamente alla carica di deputato cancelliere, si trovò ad esercitare l'altra di consigliere d'intendenza. Si riserbava deliberare diffinitivamente sull'ammessione e quantità del compenso, e dei suoi arretrati; non trovava luogo a deliberare sulla domanda fatta di un'abbuonconto mensile.

Sopra una novella supplica trasmessa da S. E. il Luogotenente generale, e sopra un certificato lasciato dall'officio sanitario di Siracusa intorno alla minorazione delle tariffe, la gran Corte con altra deliberazione del 7 novembre 1838 era di avviso, che il supremo Magistrato di salute richiamasse dalla deputazione sanitaria di Siracusa, e rimettesse al real Governo medesimo, tutti gli elementi che conducono a far conoscere la qualità dei diritti ed emolumenti che per le antiche tariffe spettavano al maestro notaro, cancelliere, e proccuratore fiscale di quella deputazione, e la quantità anno per anno, e che non abbia il ricorrente dentro quell'epoca legittimamente percepita; come altresì la qualità dei diritti e proventi spettanti per le nuove tariffe al deputato cancelliere, e dal ricorrente, come tale, anno per anno percepita dall'epoca delle avvenute novità, che sarà dalla detta deputazione precisata. Siffatti elementi doveano essere accompagnati da uno stato formato dalla stessa deputazione, in cui messi al confronto i risultati di

ciascuno anno della prima epoca, con quelli di ciascuno anno della seconda, se ne mostri in collettiva la differenza, salvo al giudizio della gran Corte il conto a tenersi degli anni, in cui Migliaccio simultaneamente alla carica di deputato cancelliere si trovò ad esercitare l'altra di consigliere d'intendenza, allorchè pervenuti gli elementi e lo stato anzidetto, piacerà al real Governo di passarli ad essa gran Corte per dar corso alla liquidazione. Che da quel giorno in poi, e sino all'esito ed approvazione dell'anzidetta liquidazione, fosse al Migliaccio accordato e pagato un provisorio abbuonconto di once 14, 17, 10 al mese, esenti di qualunque ritenuta sul fondo sanitario per tali compensi destinato, e ciò senza recarsi alcun pregiudizio al merito della suddetta liquidazione a farsi.

Trasmessi gli stati di coacervo compilati dal Magistrato sanitario, la gran Corte dei conti con altra deliberazione del 14 agosto 1839 era di avviso, che il compenso al cavaliere Migliaccio spettante su i fondi sanitarî all'uopo destinati, qual cancelliere presso la deputazione di salute in Siracusa, fosse di once 253, 23, 6 all'anno vitalizie, da decorrere dal giorno in cui cessò la percezione degli antichi diritti in poi; ben' inteso che si dovessero in tal compenso imputare, e far perciò deduzione dalle suddette once 253, 23, 6, sul pagamento così delle annate correnti, come delle arretrate, le once 175 annuali soldo netto della carica di consigliere d'intendenza conferitagli col Decreto del 10 febbrajo 1824, e ciò dal dì in cui cominciò a percepire tale soldo, e fino che sarà da S. M. nella detta carica di consigliere mantenuto; e ben inteso ancora che il compenso di cui trattasi dovrà cessare, laddove il ricorrente fosse provveduto d'impiego di averi corrispondenti ai diritti da lui goduti.

Con ministeriale del 21 ottobre dello stesso anno S. E. il Luogotenente generale manifestò il suo desiderio, pria che rassegnasse a S. M. l'avviso enunciato, che la gran Corte stessa dilucidasse meglio la clausola apposta, *fino a che sarà da S. M. nella detta carica di consigliere mantenuto.*

La gran Corte quindi con una quarta deliberazione del 13 feb-

brajo 1840 fu di avviso, che il compenso tassato col precedente avviso di quella Corte stessa del 14 agosto 1839 a favore del cavaliere D. Ignazio Migliaccio, qual cancelliere presso la deputazione di salute in Siracusa, sopra i fondi sanitari all'uopo destinati, nella somma di once 253, 23, 6 all'anno vitalizie, e che secondo le basi della calcolazione istituita sopra gli elementi risultanti dagli stati rimessi dalla soprintendenza generale di salute, dovrebbe essere aumentato ad once 300, 19, 6, per l'aggregazione di altre once 46, 26 a farsi in via di mera revisione di calcolo, non debba eccedere la somma annua eguale del soldo netto di consigliere d'intendenza della valle di Noto: da corrispondersi il compenso anzidetto ad esso Migliaccio, a contare dal giorno in cui venne a mancargli la percezione del soldo medesimo a causa della traslocazione del capo luogo della valle istessa da Siracusa, ove egli ritrovavasi ad esercitare cotale magistratura, in Noto. E ben inteso ancora che siffatto compenso debba cessare, laddove il ricorrente Migliaccio fosse provveduto di un'impiego di averi corrispondenti alla somma di esso.

Rimesso l'affare alla Consulta dei reali dominî oltre il faro, opinò questa:

« Che il compenso dovuto al cavaliere Migliaccio sia nella dif-
« ferenza tra quello che percepiva prima del nuovo organico sa-
« nitario in qualità di maestro notaro, cancelliere, e proccuratore
« fiscale, e quello che al presente percepisce nell'altra qualità di
« cancelliere deputato presso la deputazione sanitaria di Siracusa.

« Che ritenendo l'avviso della gran Corte dei conti del 15 feb-
« brajo 1840, in ordine alla differenza in once 300, 19, 6, sia
« tolta la somma che percepisce annualmente come deputato can-
« celliere, e da doversi ciò stabilire su di un coacervo decennale
« che la gran Corte dei conti dovrà formare; fattasi questa de-
« trazione, non che l'altra per i soldi che percepì come consigliere
« d'intendenza, e gli abbuonconti liberati, quel che rimarrà dalle
« once 300, 19, 6 annue, dovrà essere la cifra che fissa il com-
« penso dell'annuo vitalizio in favore del Migliaccio. E da ultimo
« che il pagamento dell'assegnazione che sarà fissata, dovrà farsi a

« rate annuali con quella dilazione che trovasi prescritta da varie « sovrane risoluzioni: da dover cessare una tal percezione, appena « che il nominato individuo sarà provveduto d'un'impiego con averi « corrispondenti, o maggiori alla liquidazione risultante come di « sopra si è espresso .»

S. M. nel consiglio ordinario di stato del 14 marzo 1842 si degnò di approvare l'avviso della Consulta, ed il Sovrano Rescritto a ciò relativo fu trasmesso al Proccuratore generale della gran Corte dei conti per lo adempimento.

La deputazione sanitaria di Siracusa ha formato in seguito dello stesso lo stato dimostrante i lucri percepiti per un decennio, tanto con le antiche tariffe, che con le nuove, dal quale risulta, che i diritti esatti dal cavaliere D. Ignazio Migliaccio nella qualità di deputato per un decennio corso dal 23 febbrajo 1820 al 22 febbrajo 1830, in forza delle nuove tariffe del 1 gennajo 1820, e del 13 maggio 1822, sommano. . . . . once 517 18 3 »

Che i diritti esatti dal detto cavaliere Migliaccio nella qualità suddetta per un decennio corso dal 1808 al 1817, in forza delle antiche tariffe del 1805, e di varie parziali disposizioni, ascendono ad once 531 11 5 »

Il risultato quindi della nuova tariffa in meno pel decennio suddetto è nella somma di . once 13 23 2 »

La gran Corte con deliberazione del dì 11 giugno 1842 ordinò di trasmettersi le carte alla gran Corte dei conti delegata pei compensamenti.

Intanto il cavaliere Migliaccio ha presentato una supplica a S. E. il Luogotenente generale, da cui è stata inviata il 5 settembre alla gran Corte delegata. Chiede egli perchè la cosa sia condotta ai termini di giustizia, in primo, che dalle once 300, 19, 6 non si debba in nessun caso far deduzione dei lucri attuali relativi all'uficio di cancelliere, perchè essendo stati una prima volta dedotti, non si può dar luogo a duplicazione. Secondo, che non si deducano affatto i lucri attuali dell'uficio di deputato, sulla ragione che di que-

sti lucri non si è tenuto conto nella liquidazione fatta dalla gran Corte, tanto per la quantità che si percepiva colle antiche tariffe, quanto per quello che si percepisce con le nuove. Terzo, che se si voglia tener conto dei lucri dell' uficio di deputato, si debba in pria alle once 300, 19, 6, aggiungere la somma coacervata dei lucri che si percepivano dall'uficio di deputato con le antiche tariffe, e poi dalla somma cumulativa dedurre la cifra dei lucri che si percepiscono oggi dallo stesso uficio di deputato. Quarto, che dai quadri di coacervazione decennale dei lucri dell'uficio di deputato risulti che il Migliaccio per questo uficio prima delle nuove tariffe percepiva annue once 53, 4, 2, 3, che è la decima parte delle once 531, 11, 5, e che dopo le nuove tariffe percepisce once 51, 22, 16, 2, decima parte dei lucri di un decennio in once 517, 18, 3. Coi quali risultamenti si debbono aggiungere

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| alle . . . . . | once | 300 | 19 | 6 » |
| Le once 53, 4, 2, 3, antica percezione. | once | 53 | 4 | 2 3 |
| E se ne ricaverà un intero in . . . | once | 353 | 23 | 8 3 |
| Dai quali si devono dedurre le once 51, 22, 16, 2, di attuale percezione . . . . . | once | 51 | 22 | 16 2 |
| E si troverebbe la differenza che rappresenta l'effettivo compenso ascendente ad . . . | once | 302 | » | 12 1 |

Conchiude quindi che la gran Corte delegata a voler fare cosa giusta non dovesse seguire che uno dei due partiti, o che alle once 300, 19, 6 nulla deduzione faccia, nè pei lucri di cancelliere perchè fu fatta, nè per quelli di deputato perchè non si dee fare, senza contrapporvi i lucri che per lo stesso uficio si percepivano per lo innanzi, ed allora dee ritenersi la somma del compenso dovuto al cavaliere Migliaccio esser le once 300, 19, 6; ovvero vorrà tener ragione della liquidazione totale dei lucri dell' uficio di deputato, ed allora si dovrebbero questi conteggiare sì nell'attivo che nel passivo, vale a dire, dovrebbesi prima aggiungere ciò che si percepiva secondo le antiche tariffe, ed indi dedurne

ciò che si percepisce secondo le nuove, e se ne ricaverebbe che la cifra del compenso dovuto al cavaliere Migliaccio debba ascendere ad once 302, », 12, 1.

Con deliberazione del 30 settembre 1842 la gran Corte dei conti delegata incaricò la regia scrivania di razione a presentare in due mesi una dimostrazione dell'attuale percezione degli averi del cavaliere D. Ignazio Migliaccio come deputato e cancelliere della deputazione di salute in Siracusa, e ciò sopra un decennio precedente a dicembre 1841.

Con officio del 30 novembre il Regio Scrivano di razione inviò la dimostrazione suddetta, dalla quale risulta, che gli introiti come deputato sanitario ascendono a ducati 838, 50, e quelli come cancelliere sanitario a ducati 1075, 20; in tutto ducati 1913, 70.

Con due officî della soprintendenza generale di salute pubblica dei giorni 3 novembre, e 29 dicembre furono spedite al Proccuratore generale del Re della gran Corte dei conti due memorie del cavaliere Migliaccio, rimesse da S. E. il Ministro degli affari interni con due ministeriali del 26 ottobre, e 3 dicembre, perchè fossero tenute presenti nel farsi la liquidazione.

Il tenore di tali memorie è di dimostrare che sia corso un error materiale nell'avviso della Consulta approvato da S. M., errore che si può rettificare dalla gran Corte delegata in due modi, cioè: o non facendo deduzione dalle once 300, 19, 6, nè pei lucri di cancelliere perchè fu fatta, nè per quelli di deputato perchè non si dee fare, senza contrapporvi i lucri che per lo stesso uficio si percepivano per lo innanzi, e ritenersi la somma del compenso dovuto al cavaliere Migliaccio per le once 300, 19, 6; o volendo tener ragione della liquidazione totale dei lucri dell'uficio di deputato, ed allora conteggiandolo tanto nell'attivo che nel passivo, cioè, prima aggiungendo ciò che si percepiva secondo le antiche tariffe, ed indi deducendo ciò che si percepisce secondo le nuove, se ne ricaverebbe la cifra del compenso dovuto in once 302, », 12, 1.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione qual fosse il compenso spettante al cavaliere D. Ignazio Migliaccio;

Ed ha considerato:

Che la misura del compenso istesso trovasi specificamente stabilita dal Sovrano Rescritto del 14 marzo 1842, di cui non ne è domandata ad essa gran Corte che la sola esecuzione;

Che dalla liquidazione degli introiti che percepisce il cavaliere Migliaccio, come deputato sanitario, seguita dalla regia scrivania di razione, apparisce sommare a ducati 191 , 32 annuali, i quali dedotti secondo le norme del lodato Rescritto dalle once 300, 19, 6 degli averi che percepiva come maestro notaro, cancelliere, e proccuratore fiscale della deputazione di salute in Siracusa, si ha una differenza di annui ducati 710, 61, che costituir debbono il compenso vitalizio, salvo a dedursi dalle annualità arretrate i soldi percepiti come consigliere d'intendenza;

Che tutto quanto ha esposto nelle novelle sue memorie il richiedente, tende a dimostrare d'esser la Consulta nel suo avviso approvato da S. M. caduta in un errore di duplicazione di somme da dedursi per istabilire la differenza: errore che vorrebbe rettificato da questa gran Corte;

Che essendo l'espressioni del Sovrano Rescritto chiare e precise, e non ammettendo dubbî nella interpetrazione, qualunque modificazione che si facesse dello stesso nell'applicazione, ne sarebbe una manifesta violazione.

E quindi non vi è luogo a seguitare la nuova ragione di calcolo che propone il Migliaccio, ma solo ad applicare letteralmente le sovrane determinazioni;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al cavaliere D. Ignazio Migliaccio in annui ducati 710, 61 vitalizi sulla real tesoreria di Sicilia, soggetti alle ritenute fiscali come per legge. E ciò a contare dal 1 gennajo 1820; pagabili gli arretrati per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e deducendosi le somme ricevute, tanto a titolo di abbuonconto, quanto per soldi percepiti come consigliere d'intendenza. Da cessare in tutto o in parte a misura che il signor Migliaccio passerà ad occupare altro impiego con averi maggiori degli attuali, risultati coacervatamente in annui ducati 191, 32.

Non esservi in fine luogo a deliberare su tutt'altre domande.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 febbrajo 1843.

---

## 3 febbrajo 1843.

*Sulla domanda del barone D. Gabriello Andrea Speciale e Berritella, per compenso dell'uficio di segreto di Nicosia.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda a nome di Gabriello Andrea Speciale e Berritella fu chiesta l'ammessione del titolo al compenso dell'abolito uficio di segreto di Nicosia, e la dichiarazione che esso appartenga alla classe degli uficî conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Il titolo della concessione è un contratto di vendita del 20 maggio 1628, confermato dal Re Filippo IV con dispaccio degli 8 agosto 1642. Per esso la regia corte vendette *in feudum* a Gabriele Speciale, per se e suoi successori in perpetuo, l'uficio di segreto di Nicosia, per lo prezzo di once 800 effettivamente sborsato, e con l'obbligo della prestazione di mezzo cavallo per lo regio servizio militare,

Esiste la giustificazione delle investiture prese dai successori nel detto uficio a contare dal primo concessionario sino al chiedente Gabriello Andrea Speciale, che ne ottenne il godimento sotto il dì 2 luglio 1810.

La gran Corte dei conti nel dì 8 gennajo 1834, considerando che dai documenti prodotti restava legalmente provata la vendizione dell'uficio fatta dalla regia corte al barone D. Gabriele Speciale in perpetuo, mediante lo sborso effettivo del prezzo, che era parimenti giustificata con le investiture prese dal 1645 al 1777 la provenienza del chiedente, ammetteva il titolo del predetto D. Gabriello Andrea Speciale e Berritella, per ottenere il compenso dell'abolito uficio di segreto di Nicosia, e dichiarava appartenere alla classe degli uficî venduti a perpetuità, mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Non si è prodotto verun documento per la liquidazione del chiesto compenso.

In seguito di deliberazione di questa gran Corte delegata del dì 11 marzo 1842, la regia scrivania di razione ha compilato, e trasmesso la corrispondente relazione di liquidazione, nella quale fatto il coacervo da gennajo 1792 a dicembre 1811, si presenta in risultato una somma annuale di once 38, 13, 1, proveniente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dal soldo annesso all'uficio. . . . . | once | 8 | » | » |
| Dal coacervo degli introiti per multe, dedotto il terzo per ispese d'amministrazione, ed altro. . | » | 30 | 13 | 1 |
| In tutto. . . . | once | 38 | 13 | 1 |

Con l'avvertenza in quanto a questo ultimo articolo di non conoscersi se con effetto le multe si appartenevano all'uficio di segreto.

Sono documenti di questa relazione:

1° La indicata deliberazione della gran Corte dei conti;

2° Tre certificati rilasciati dalla controloria generale attestanti, che il soldo goduto dal segreto di Nicosia sotto l'antico regime ascende ad once 8 all'anno, che al detto Speciale venne pagato sino all'anno 15ª indizione 1811 e 1812;

3° Atto di deposito fatto a 17 giugno 1823 d'un bando pubblicato dal 1719 al 1803, in virtù di lettere del Tribunale del real patrimonio date in Palermo a 13 ottobre 1572, che non si presentano, il quale bando contiene la indicazione di ciò che al detto segreto era dovuto;

4° Due certificati del detentore dei libri del nominato segreto D. Gabriello Speciale, indicanti le percezioni avute da gennajo 1792 a tutto dicembre 1811, compreso il soldo.

Gli introiti per multe sono appoggiati al bando, nel quale è detto espressamente spettarne al segreto la terza parte, che nel certificato del detentore si porta ad introito.

Negli introiti suddetti però dalla scrivania portati sotto la denominazione di multe nella somma collettiva per lo intero ventennio in once 913, 1, 10, si comprendono once 79, 21, 10 percepite negli anni seguenti per terza parte di prezzo di generi presi in controvenzione, e venduti, quali il bando prescrive doversi perdere dal controventore, ma non dice se al segreto fosse toccata una qualunque siasi parte del prezzo medesimo.

Essi sono:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nell'anno | 1793. . . . . | once | 10 | 14 | » |
| » | 1794. . . . . | » | 9 | » | » |
| » | 1795. . . . . | » | 16 | 10 | » |
| » | 1796. . . . . | » | 4 | 5 | » |
| » | 1797. . . . . | » | 8 | » | » |
| » | 1798. . . . . | » | 6 | » | » |
| » | 1799. . . . . | » | 9 | » | » |
| » | 1800. . . . . | » | 12 | 22 | 10 |
| » | 1801. . . . . | » | 2 | » | » |
| » | 1803. . . . . | » | 2 | » | » |
| | | once | 79 | 21 | 10 |

Dopo tal'epoca la terza parte del prezzo dei generi venduti non si porta più con distinzione, ma confuso con gli introiti delle multe, e le partite le quali contengono tale confusione di due diverse percezioni ammontano ad once 143, 8, 10, cioè:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nell'anno | 1804. . . . . | once | 26 | 5 | » |
| » | 1805. . . . . | » | 24 | 26 | » |
| » | 1806. . . . . | » | 15 | 5 | » |
| » | 1807. . . . . | » | 13 | 20 | » |
| » | 1808. . . . . | » | 32 | 17 | 10 |
| » | 1811. . . . . | » | 30 | 25 | » |
| | | once | 143 | 8 | 10 |

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Propostasi la quistione se per l'abolizione dell'uficio di segreto di Nicosia competesse al barone D. Gabriello Andrea Speciale alcun compenso, e quale;

Ha considerato:

Che con deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del dì 8 gennajo 1834 fu ammesso il titolo al compenso, essendosi giustificato l'acquisto dell'uficio in parola, mediante lo sborso effettivo del prezzo di once 800;

Che nella coacervazione ventennale eseguita dalla scrivania di razione, e che in risultato offre la somma annuale di once 38, 13, 1, pari a ducati 115, 30, 5, figura tra i proventi e diritti annessi all'uficio, la terza parte del prezzo degli oggetti presi in controvenzione, senza che la pandetta, o alcun regolamento sovranamente approvato, ne attribuisse al segreto l'importo;

Che però dovendosi escludere dal coacervo tutte le partite, che a detto cespite hanno relazione, e tenendo conto delle altre legittime deduzioni, rimanga nella somma di ducati 80 annuali la rendita perpetua dovuta al chiedente per l'abolito uficio, unitamente agli arretrati a contare dal 1825, in cui mercè l'attivazione del novello sistema daziario venne interamente a cessare ogni percezione a causa degli aboliti uficî finanzieri;

Che il pagamento di tali arretrati, dedotte le somme ricevute per abbuonconto, debba aver luogo con le norme dettate dal Sovrano Rescritto del dì 8 dicembre 1841;

Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere agglunto sig. Niutta;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al barone D. Gabriello Andrea Speciale e Berritella per l'uficio di segreto di Nicosia, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 80 soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni del dì 11 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 marzo 1843.

**5 febbrajo 1843.**

*Sulla domanda del barone D. Benedetto Vernengo, per compenso dell'uficio di vice-portulano del porto e pennata della città di Palermo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Benedetto Vernengo domandò nel 1825 l'ammessione del suo titolo di vice-portulano del porto e pennata di questa città, e la dichiarazione della classe a cui si apparteneva il compenso per l'abolizione del medesimo.

E la gran Corte dei conti con sua deliberazione del 10 agosto 1825, considerando che con pubblico strumento agli atti del luogotenente di protonotaro del 26 febbrajo 1792 la regia corte avea concesso a D. Francesco Vernengo l'uficio di cui si tratta, ad effetto d'intestarlo ad un suo figlio, e ciò a riguardo dei servizî dallo stesso resi a S. M. nello scoprimento del furto accaduto nel banco

dello Spirito Santo, e del prezzo di ducati 1000 che era stato il dì 9 novembre 1791 depositato da Vernengo nel pubblico banco; considerando che il detto D. Francesco Vernengo avea nominato il di lui figlio D. Benedetto, il quale fu immesso nel possesso dell'uficio anzidetto con lettere del Tribunale del real patrimonio a 16 dicembre 1798, e che l'uficio istesso venne poi abolito per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824; ammise il titolo del ricorrente per ottenere, durante la di lui vita solamente, il compenso dell'uficio di vice-portulano del porto e pennata di questa capitale, e dichiarò di appartenere alla classe degli uficl conceduti ad una o più vite, per causa mista di prezzo sborsato e di servizi distintamente narrati, contemplati dall'articolo 13° delle istruzioni del 17 marzo 1819.

Indi la stessa gran Corte con deliberazione resa nella seduta del 30 settembre 1835 stabilì, che ove il barone Vernengo raccoglier non potesse per un'intero ventennio i coacervi delle sue percezioni dell'abolito uficio di vice-portulano, fosse dalla scrivania di razione basata la liquidazione del compenso sul coacervo del fruttato degli ultimi dieci anni solamente vicini all'abolizione, giusta l'articolo 2° del Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826.

La scrivania di razione con suo rapporto del 12 aprile 1838 propose due dubbi: 1° se trovandosi alcuni dei diritti che il detto barone riscuoteva poggiati a due disposizioni del cessato Tribunale del real patrimonio dei 15 settembre 1795, e 2 gennajo 1801, potessero qualificarsi come fondati su i regolamenti in vigore a senso delle istruzioni del 17 marzo 1819; 2° se dovesse detrarsi dalla coacervazione dei proventi il terzo riferibile alla risponsabilità, spese di amministrazione, e lavoro personale.

La gran Corte dei conti considerava sul primo dubbio, che la legittimità tanto dei diritti che riscuotevansi dal detto vice-portulano nella immessione dei cercali per infra e fuori regno, quanto dell'altro diritto di salma una di mostre per ogni genere di frumento, orzi, legumi, ed altro, che si contribuiva nella immessione di essi generi dai particolari, e dagli assentisti dei viveri delle reali truppe e della real marina, trovasi esaminata e decisa dal

supremo Tribunale del real patrimonio negli accennati due dispacci spediti con cognizione di causa, e previa la cognizione di quel regio fisco.

Che nel detto supremo Tribunale risiedevano ample facoltà, e tutte le attribuzioni per l'amministrazione della reale finanza, e per lo regolamento di tutti gli ufici dal medesimo dipendenti, come è appunto quello del vice-portulano di Palermo.

Che le disposizioni dello stesso Tribunale erano corroborate dalla firma del Vicerè, e conseguentemente dal medesimo autorizzate, per cui a ragione possono qualificarsi come regolamenti approvati dal Re.

Che nella inesistenza dunque di una speciale pandetta possono servire da supplimento le disposizioni del predetto Tribunale.

Osservato sul secondo dubbio, che col Sovrano Rescritto del 14 febbrajo 1829 era stato da S. M. dichiarato, quale fosse la risponsabilità che formar dovea nella liquidazione dei compensi causa di deduzione.

Che però nel caso in quistione niuna giustificazione si era prodotta a provare, che il vice-portulano non riscuoteva diritti di regio conto, nè riceveva cauzioni di regio interesse, e molto meno che non era tenuto ad alcuna spesa di amministrazione, circostanze che possono unicamente verificarsi dal Direttore generale dei dazî indiretti, da cui oggi sono dipendenti gli archivî degli aboliti ufici di portulanie.

Quindi dichiarò di poter servire di base a giustificare la legittimità dei proventi dell'abolito ufficio di vice-portulano di Palermo e suo territorio, le due disposizioni del cessato Tribunale del real patrimonio dei 15 settembre 1795 e 2 gennajo 1801; ed ordinò di richiamarsi dal Direttore generale dei dazî indiretti gli opportuni chiarimenti sull'articolo, se al detto ufficio di vice-portulano era annessa risponsabilità pecuniaria ai sensi del Real Rescritto del 14 febbrajo 1829, e se lo esercente lo stesso ufficio era esente dalle spese di amministrazione. Ciò con deliberazione del 9 maggio 1838.

La relazione di liquidazione del compenso spettante al barone

D. Benedetto Vernengo per l'abolito ufficio di vice-portulano di Palermo compilata dal Regio Scrivano di razione è fondata sul coacervo di dieci anni di percezione dal 1815 al 1824, ai sensi della deliberazione della gran Corte dei conti del 18 ottobre 1826.

I diritti sono stati liquidati con la scorta della tariffa formata a 13 maggio 1714 dal duca della Grazia maestro portulano del regno, e delle lettere patrimoniali dei 15 settembre 1795 e 2 gennajo 1801, i quali due ultimi documenti fu ordinato dalla gran Corte dei conti con la deliberazione del 9 maggio 1838 dover servire di base a giustificare la legittimità di alcuni diritti; e le operazioni sulle quali i diritti competevano, sono descritte in quattro coacervi a firma del già capo contabile della direzione generale dei dazî indirctti D. Salvatore Donatuti, dai quali risultano le somme seguenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° Diritti sulle immessioni di frumenti, orzi, e legumi, così dal regno che da fuori regno. | once | 2222 | 29 | » |
| 2° Diritti sulle estrazioni degli stessi generi | » | 464 | 8 | 10 |
| 3° Tumolo di mostre sugli stessi . . . . | » | 519 | 23 | 8 |
| 4° Travasi dei generi medesimi . . . . | » | 70 | 4 | » |
| In tutto . . . | once | 3277 | 4 | 18 |

La scrivania osservò intorno ai diritti di giornata compresi nel primo articolo, che nella tassa del duca della Grazia i diritti erano fissati sino a salme 600, e nelle lettere patrimoniali sino alle salme 1300, onde dedusse tutti quei diritti percepiti sopra quantità maggiori delle dette salme 1300, e cotali deduzioni ascesero ad once 31, 23, 2.

Sul diritto di presentata di responsali compreso nello stesso articolo 1°, scemò pure once 22, 26, valutati sopra generi di quantità maggiori di salme 1120, per le quali la tassa del duca della Grazia non parla, fissando soltanto i diritti dovuti sino alle indicate salme 1120.

Pei diritti di licenza e pedaggio sulle immessioni compresi pure in detto articolo 1°, si legge nelle lettere patrimoniali del 1801

spettare al vice-portulano terì sei per licenza, e terì tre per pedaggio. Cotali diritti nel coacervo in ogni partita d'immessione sono reiterati per tante giornate, quante ne faceano di bisogno per eseguire la discarica dei generi che s'immetteano, e la scrivania non trovando questa operazione risultare dalle lettere anzidette, ha valutato unico diritto di terì 9 per ogni partita d'immessione, onde dalle once 811, 27, cui questi diritti si faceano ammontare, ha dedotto once 449, 6, ed ha valutato la spettanza del vice-portulano per once 362, 21.

Il diritto di controrisponsali, corrispondendo alla tassa stabilitane con le indicate lettere patrimoniali del 1801, è stato ammesso dalla scrivania per le intere once 30 portate nel coacervo.

In quanto ai diritti sulle estrazioni sonosi trovati regolari, e conformi alla tassa anzidetta quei conosciuti sotto nome di giornata, revisione, un grano e piccoli quattro per ogni salma presentata di lettere, e risponsali.

I diritti di licenza e pedaggio nella tassa suddetta stando compresi per le sole immessioni, la scrivania non ha fatto buone le once 86, 6, cui ascende il primo, e le once 44, 3, cui ammonta il secondo.

Il diritto di un tumolo per mostra di ogni genere, tanto alla immessione quanto alla estrazione, è stabilito dalle lettere patrimoniali del 1795.

Lo ammontare dei generi del vice-portulano introitati si è valutato al prezzo della meta imposta per l'anno in cui ebbe luogo la immessione o la esportazione, tranne pei legumi negli anni dal 1820 al 1824, i quali per mancanza di elementi nell'archivio comunale sonosi valutati al prezzo medio risultante dalle mete degli anni dal 1815 al 1819, e così calcolato questo diritto ascese ad once 519, 23, 8.

I diritti di travasi nel coacervo si fanno ascendere ad once 70, 4, cioè per licenza e pedaggio once 34, 6; giornata, presentata di lettere, e risponsali once 35, 28. La scrivania, ritenendo che l'operazione del travaso dei generi che si fa per estrarsi, riducesi ad una esportazione, scemò le once 34, 6, perchè i diritti di licenza e pedaggio dalle lettere patrimoniali del 1801 sono ac-

cordati per le sole immessioni, e trovò regolare le restanti once 35, 28 percepite a corrispondenza della tassa del duca della Grazia.

Tutte le deduzioni quindi che la scrivania fece sullo ammontare del coacervo in . . . . . once 3277 4 18

Sono le seguenti:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pel diritto di giornata sulle immessioni. . . . . | once | 31 | 23 | 2 | | |
| Per la presentata di risponsali nelle stesse. . . . . | » | 22 | 26 | » | | |
| Per licenza e pedaggio nelle stesse. . . . . | » | 449 | 6 | » | | |
| Per licenza nelle estrazioni. | » | 88 | 6 | » | | |
| Per pedaggio nelle stesse . | » | 44 | 3 | » | | |
| Per licenze e pedaggio nei travasi . . . . . | » | 34 | 6 | » | | |
| Sommano e si deducono . | once | 670 | 10 | 2 | » | 670 10 2 |
| Rimane il fruttato degli anni dieci in . | once | | | | | 2606 24 16 |

La decima parte di tal somma rappresentante il fruttato di un'anno ammonta ad . . . . . once 260 20 8

Non essendo annessa all'uficio di vice-portulano risponsabilità pecuniaria, nè essendo stato gravato di spese di amministrazione, perchè le stampe ed altro per l'uficio istesso gli si fornivano dalla direzione generale dei dazi indiretti, la scrivania ha dedotto soltanto il terzo d'una terza parte in. once 28 28 19

Onde rimangono . . . once 231 21 9

Giusta l'articolo 13° delle istruzioni si deducono once 33, 10, per interessi al 10 per 100 sulle once 333, 10 effettivamente sborsate . . . . » 33 10 »

Reliquato . . . once 198 11 9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Otto decime parti del quale reliquato ascendono ad . . . . . once | 158 | 20 | 16 |
| Alle quali unite le dette once 33, 10, giusta l'anzidetto articolo delle istruzioni. . . . . » | 33 | 10 | » |
| Formano la rendita vitalizia da assegnarsi al barone D. Benedetto Vernengo dal giorno in cui gli venne meno l'uficio per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824 nella somma annuale di once | 192 | » | 16 |

Pari a ducati 576 08.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Propostasi la quistione, se alcun compenso fosse dovuto, e quale al barone D. Benedetto Vernengo per l'abolizione dell'uficio di vice-portulano di porta e pennata di Palermo:

Ha considerato essersi legalmente giustificato il diritto al compenso, mercè il titolo di acquisto del 26 febbrajo 1792, e che esso appartiene alla classe degli ufici acquistati per causa mista di prezzo effettivamente sborsato, e di servizi distintamente enarrati, poichè l'uficio di vice-portulano fu conceduto mediante il pagamento di ducati 1000, e la considerazione dei segnalati servizi renduti nello scoprimento di un furto commesso al banco dello Spirito Santo;

Che la coacervazione eseguita dalla scrivania di razione con le norme dettate dalla gran Corte nelle deliberazioni dei 10 agosto 1825, 30 settembre 1835, e 9 maggio 1838, offre la somma annuale di once 260, 20, 8;

Che da questa somma, dedotta la terza parte per ragione di spese d'amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, che lo articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819 sempre e indistintamente prescrive, e fatte quindi le operazioni indicate nell'articolo 13° delle istruzioni medesime, si ha in risultato la rendita di annui ducati 437, soggetta alle ritenute fiscali, della quale

deve il chiedente signor Vernengo godere durante la di lui vita solamente, e fintanto che non sarà provveduto d'impiego con soldo;

Che gli arretrati, di cui formano legittima deduzione le somme pagate per abbuonconto, siano dovuti a contare dal 1825, quando ebbe luogo la cessazione dell'uficio, con eseguirsene il pagamento a norma delle sovrane dichiarazioni degli 8 dicembre 1841;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al barone D. Benedetto Vernengo per l'uficio di vice-portulano di porto e pennata della città di Palermo, nell'annua rendita, durante la vita dello stesso signor Vernengo, sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 437, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto. Da cessare detto compenso in tutto o in parte a misura degli averi che potrà ottenere il barone Vernengo per promozione ad impieghi pubblici.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 marzo 1843.

---

**3 febbrajo 1843.**

*Sulla domanda del Marchese della Gran Montagna, e del Barone Capuzzo, per compenso dell'uficio di maestro portulano della città di Messina.*

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Con deliberazione del 19 aprile 1826 dalla gran Corte dei conti fu ammesso il titolo di D. Francesco Paolo Del Castillo marchese della Gran Montagna, e di D. Vincenzo Capuzzo barone della Merca, per ottenere dal 1 gennajo 1825 in poi compenso dell'uficio di portulano di Messina, fino che non sarà dal regio erario esercitato il patto di ricompra contenuto nell'originario contratto di vendita; dichiarandosi appartenere l'uficio suddetto alla prima delle classi espresse nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè a quella degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Dalla deliberazione medesima risultano i seguenti fatti, che restano assicurati da documenti annessi alla produzione.

Che per atto del 24 marzo 1638, e per lo prezzo capitale di scudi 17500, sotto il patto della ricompra, fu venduto dalla regia corte a D. Vincenzo Cavatore l'uficio di portulano di Messina.

Che l'acquistatore in virtù di testamento del dì 11 gennajo 1679 istituì erede universale in tutto il suo patrimonio, e con ispecialità nel predetto uficio, la moglie Donna Caterina Cavatore, sotto condizione, che morendo intestata succeder dovesse nel solo usufrutto Donna Giuseppa Cavatore, con obbligo di disporre in favore dei figli di Bernardo Cavatore nipoti del disponente, cioè D. Mario, Donna Giuseppa, e Donna Antonia.

Che l'uficio anzidetto cadde in confisca per le turbolenze di Messina, e indi per sentenza del Tribunale del real patrimonio del 30 marzo 1708 appare essere stato restituito a Donna Giuseppa Cavatore erede usufruttuaria come sopra si è detto.

In seguito giudizio di rivendica fu promosso da D. Vincenzo Del

Castillo qual successore di proprio diritto, contro Donna Antonia Cavatore allora posseditrice dell'uficio, terminato per transazione del 16 ottobre 1754, con la quale restò convenuto, che D. Vincenzo dovesse succedere nell'uficio due anni dopo la morte della mentovata Donna Antonia; e questa ultima poi d'altronde con suo testamento del 29 luglio 1755 istituì erede universale lo stesso D. Vincenzo di lei nipote.

Divenuto quindi possessore dell'uficio D. Vincenzo Del Castillo per testamento del 14 gennajo 1775 istituiva eredi D. Giuseppe Fedele, D. Francesco Paolo, Donna Giuseppa, e Donna Antonia suoi quattro figli, con che nella intera metà del patrimonio succeder dovesse il solo primogenito D. Giuseppe Fedele, comprendendo nella primogenitura i frutti dell'uficio di portulano di Messina; sotto condizione che in caso di morte senza figli, o di estinzione di linea, in questa metà succeder dovesse il secondo genito D. Francesco Paolo.

Morì senza successione D. Giuseppe Fedele ch'era il primogenito istituito, quindi i tre figli superstiti di D. Vincenzo Del Castillo, cioè D. Francesco Paolo marchese della Gran Montagna, Donna Giuseppa moglie del duca d'Acquaviva, e Donna Antonia moglie del barone della Merca D. Michele Capuzzo, vennero alla divisione della eredità paterna; però in quanto all'uficio di cui si tratta, e proventi annessi, i condividenti non rispettando la legge del fidecommesso primogeniale imposta da D. Vincenzo Cavatore, ma considerandolo piuttosto come soggetto a regolare fidecommesso, ne adottarono una terza parte eguale per cadauno.

Susseguentemente per atto del 2 gennajo 1801 il duca di Acquaviva permutò per una equivalente rendita sul bimestre la quota propria dei proventi dell'uficio col marchese della Gran Montagna, per modo che in questi si riuniva la rappresentanza di due terze parti, e l'altra rimase presso il barone D. Michele Capuzzo come marito e dotatario di Donna Antonia Del Castillo; alla morte della quale successe il chiedente D. Vincenzo Capuzzo, come si comprova per i seguenti atti:

1° Capitolo del testamento nuncupativo di Donna Antonia Del

Castillo e Capuzzo del 7 agosto 1792 agli atti di notar D. Salvatore Lomeo e Salamone, in cui si contiene la istituzione di erede universale in persona dell'unico di lei figlio D. Vincenzo;

2° Inventario fatto dal barone D. Michele Capuzzo come padre e legittimo amministratore del di lui figlio D. Vincenzo erede universale di Donna Antonina Del Castillo per atto del 23 marzo 1797;

3° Quietanza fatta dal barone D. Michele Capuzzo con la qualità di sopra congiuntamente col duca di Acquaviva, in favore di D. Pasquale Santi, per l'amministrazione dell'uficio di portulano da questo ultimo tenuta nell'anno 3ª indizione 1799 e 1800.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 19 dicembre 1825 il duca della Gran Montagna ed il barone Capuzzo domandarono l'ammessione del titolo per l'uficio di cui è parola, onde ottenerne compenso ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819, alla quale domanda corrispose la deliberazione del 19 aprile 1826.

Il Regio Scrivano di razione, cui mancando l'originaria pandetta dei diritti annessi all'uficio, rendeasi malagevole la liquidazione, richiedea la gran Corte dei conti con officio del 18 aprile 1834, affinchè avesse deliberato, se mai la liquidazione praticar si dovesse ritenute le lettere di manutenzione in possesso del 22 giugno 1756 spedite dal Tribunale del patrimonio in favore della autrice dei richiedenti, non disgiunte dall'avviso in istampa, che analogamente ad esse lettere anno per anno pubblicavasi, ove annotati erano distintamente i diritti reclamati, dei quali per altro i ricorrenti eran pronti a giustificare la percezione per tutto il ventennio, dalle quali basi risultava l'annuo compenso di once 200, somma non corrispondente, anzi minore ai frutti del capitale sborsato: ovvero deliberasse la gran Corte, sa le liquidazione si dovesse eseguire sui riveli fatti dai possessori nel 1811, i quali riuniti davano l'annua rendita di once 205, 12, 19, 4.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 1 agosto 1838 prescrisse: « che in mancanza dell'originaria pandetta faccia la « liquidazione in doppio aspetto, fondando l'uno nella percezione « ventennale dei diritti indicati nelle lettere di manutenzione di

« possesso del 22 giugno 1756, e nell'avviso in stampa; e pren-
« dendo nell'altro per base i riveli fatti dai ricorrenti nel 1811,
« con richiamare in questa seconda posizione le quietanze e tutti
« altri documenti citati negli stessi riveli, con tener ragione così
« nell'una come nell'altra liquidazione delle deduzioni legali che
« possono rispettivamente competere. »

La scrivania di razione in luglio 1840 trasmise la relazione di liquidazione, nella quale, premettendo in quanto al primo aspetto di non aver potuto tener presente lo avviso in istampa, poichè restituito alla parte, erasi limitata a coacervare i proventi secondo lo stato fissato nelle lettere patrimoniali del 22 giugno 1756.

Quindi il coacervo ventennale da gennajo 1792 a dicembre 1811 fu calcolato ascendere ad . . . . . once 5123 26 17

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Questo totale di percezione fu assoggettito ad una doppia detrazione: 1° di once 468, 29, 12, stante che gli introiti si erano fatti in ragione di piccoli 4 a salma, quando in vece secondo le lettere patrimoniali i diritti ivi espressati dovevansi riscuotere in proporzione di piccoli 2 a salma *sulla immessione* dei cereali . . . . . once | 468 | 29 | 12 | | | |
| La seconda detrazione ammontante ad once 9, 8, si fu per diverse partite sotto la indicazione di *vitto* e mensa, per le quali non fu presentato alcun documento. . once | 9 | 8 | » | | | |
| Sono. . . once | 478 | 7 | 12 | once 478 | 7 | 12 |
| Rimasero. . once | | | | 4645 | 19 | 5 |

La vigesima parte delle quali per lo stato medio di un anno importa. . . . . once 232 8 9

E dovendosi, ai termini delle reali istruzioni del

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Riporto. . . . . | once | 232 | 8 | 9 |
| 17 marzo 1819, detrarre la terza parte per ispese d'amministrazione, lavoro personale, e risponsabilità, la scrivania si avvisò dedurre solamente due terze di terza, comechè l'uficio di portulano, non ammettendo risponsabilità, non dovea soffrire la deduzione dell'altra terza, quindi il diffalco fu annotato in . . . | once | 51 | 18 | 9 |
| Sì che il compenso sotto questo aspetto sarebbe dovuto in . . . . . | once | 180 | 20 | » |

Pari a ducati 542.

Avverte non di meno la scrivania, che nella chiusura dei conti mensili trovava in tutti una partita di once 2, 3, 4, con la indicazione:—*Diritti di minuto, di frumenti, pasta, farina, semole, legumi*;—e mancando la distinta di questi diritti, non se n'era potuta eseguire, come per gli altri, la liquidazione. Ciò non pertanto la scrivania opinò di non escluderli, sì perchè i diritti di cui è parola erano basati sulle citate lettere patrimoniali del 1756, quanto perchè la percezione, che ne fecero gli amministratori era assicurata dalle quietanze dei conti rilasciate dai proprietarî in numero diciotto apoche.

Sul secondo aspetto, cioè di farsi la liquidazione su i riveli, la scrivania ritenne il prodotto di lordo dell'uficio portato nei riveli medesimi in . . . . . once 2785 3 11

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Del quale la decima parte per lo stato medio di un'anno ammontava ad . . . . . | once | 278 | 15 | 7 |
| Detratte le due terze parti per le ragioni di sopra ascendenti ad. . . . . | once | 61 | 26 | » |
| Resterebbe l'annuo compenso in . . . . | once | 216 | 19 | 7 |

Pari a ducati 649, 93, 5.

Due suppliche sono state indi presentate a questa gran Corte dal barone Capuzzo.

Con la prima intende sostenere, che i due modi di liquidazione ordinati dalla gran Corte dei conti, ed eseguiti dalla regia scrivania di razione, non sono affatto legali, e che in vece a simiglianza di quanto fu stabilito col Sovrano Rescritto del 10 novembre 1830, in occasione del compenso dato al principe di Montevago per i piccoli 8 che godeva sulla estrazione dei cereali dal caricatore di Termini, si ordini da questa gran Corte pagarsi per compenso al richiedente il capitale dell'uficio pagato alla regia corte, o almeno, che sino al rimborso si assegnasse l'annua rendita corrispondente al capitale medesimo.

Con l'altra supplica il richiedente barone Capuzzo ha domandato, che a lui si attribuisse l'intero compenso dell'uficio, come quegli che oggi rappresenta la totalità del diritto, ed in comprova ha presentato:

1° Copia di un capitolo estratto dall'atto stipulato in notar D. Giuseppe Luzzi Falcone il 28 aprile 1835 tra D. Francesco Paolo Del Castillo marchese della Gran Montagna, ed il petizionario D. Vincenzo Capuzzo del tenor seguente:

« Sesto—La proprietà dell' abolito uficio di vice-portulano di « Messina s' intenda venduta in un coi diritti di pretendere il com- « penso per intero, ed ottenerne la perpetua rendita con il cor- « rispondente capitale dal regio erario; a quale oggetto ne investe « il detto signor Capuzzo, sotto la espressa condizione, che caso « mai durante la vita naturale di suddetto signor marchese verrà « liquidata la rendita, o verranno a pagarsi tutti gli arretri, non « solo dell'attuale abbuonconto in once 80, ma ancora della ren- « dita che verrà a liquidarsi, in questo caso la rata appartenente « di detti arretri al detto marchese resta libera ed in piena dis- « posizione del detto signor marchese; se però verranno a li- « quidarsi e soddisfarsi dopo la morte del detto signor marchese, « restano compresi nella presente vendizione a favore del detto « signor barone Capuzzo. »

2° Atto di morte cavato dai registri dello stato civile del comune di Morreale, per attestare che il marchese della Gran Montagna D. Francesco Del Castillo mancò di vita il 28 luglio 1837.

Pendente la istruzione del domandato compenso, si è prodotta istanza a nome di D. Ferdinando Lello, il quale esponendo che per atto stipulato in notar D. Tommaso Girolamo Guarnaschelli il dì 25 maggio 1842 comprò da potere del barone D. Vincenzo Capuzzo ducati 120 annuali di netto, per il capitale di ducati 2400 al ragguaglio del 5 per 100, sulle prime e precipue somme di quella rendita di ducati 337, 61, che si pagano dal regio erario per abbuonconto, ed in compenso dell'uficio di portulano di Messina, da averne il godimento il compratore Lello dal 1 maggio 1842, chiede: 1° Che la gran Corte delegata, nello stabilire diffinitivamente la liquidazione del compenso dovuto al barone Capuzzo per l'uficio di cui si tratta, voglia ordinare lo assento su la real tesoreria in favore del richiedente signor Lello, per l'annua somma di ducati 120 di netto, e col corrispondente capitale di ducati 2400;

2° Che nella distribuzione degli abbuonconti per l'anno 1842 fosse considerato per la somma di ducati 80 per la rata del tempo del di lui godimento da maggio a dicembre 1842;

3° Che sino al diffinitivo, nella divisione di altri abbuonconti venisse considerato per l'annua somma di ducati 120 di netto.

All'uopo ha presentato la copia legale dell' atto di acquisto del 25 maggio 1842 nei sensi di sopra rapportati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato le seguenti quistioni:

Hanno diritto il marchese D. Francesco Paolo Del Castillo, ed il barone D. Vincenzo Capuzzo a compensamento per l'abolito uficio di maestro portulano della città di Messina?

Nell'affermativa a quanto dee esso ascendere, e da qual giorno decorrere?

Ed ha considerato:

Che per atto del 24 marzo 1638 fu venduto dalla regia corte l'uficio di maestro portulano della città di Messina pel prezzo e

capitale di scudi 17500 a D. Vincenzo Cavatore, del quale con documenti i succennati Del Castillo, e Capuzzo hanno provato la rappresentanza;

Che tale acquisto fatto dall'autore dei richiedenti per causa di prezzo pagato alla regia corte, rientra nella prima delle classi compensabili espresse nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, e però i signori Del Castillo e Capuzzo hanno diritto, con le norme stabilite dalle istruzioni medesime per siffatta classe, al corrispondente compenso;

Che dalle due liquidazioni redatte dalla regia scrivania di razione, sebbene una sia eseguita sul coacervo del fruttato dei proventi dei due decenni precedenti a gennajo 1812, cioè da gennajo 1792 a dicembre 1811 secondo le dette reali istruzioni, pure tai proventi non sono stati percepiti in virtù di pandette, bensì giusta le lettere patrimoniali di manutenzione in possesso del 22 giugno 1756, il che non è conforme a quanto prescrivesi nell'articolo 3° delle riferite sovrane istruzioni: l'altra poi poggiata sulla base del rivelo del 1811 fatto dai possessori dell'uficio non è legale. Quindi tutto calcolato e compreso, ed avuti presenti tutti gli elementi, non puossi il risultamento di tale liquidazione stabilire in una cifra maggiore di ducati 517, 50, dai quali deducendo il terzo in ducati 172, 50, a norma delle su mentovate istruzioni per ragion di spesa di amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, rimane ai richiedenti l'annua perpetua rendita di ducati 345;

Che in fine essendo seguita l'abolizione dell'uficio per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824 debbono gli arretrati della rendita, ai termini del Decreto medesimo, corrispondersi dal 1 gennajo 1825 in poi;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Digitized by Google

È di avviso

Rimanere liquidata a favore del marchese D. Francesco Paolo Del Castillo, e del barone D. Vincenzo Capuzzo, non meno che degli aventi causa da essi, per compenso dell' uficio di portulano di Messina, l'annua rendita perpetua di ducati 345 sulla real tesoreria di Sicilia, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 marzo 1843.

---

## 10 febbrajo 1843.

*Sulla domanda del Duca di Sperlinga, per compenso di diritti, uficî, e gabelle nella ex-baronia di Francavilla.*

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il duca di Sperlinga D. Giuseppe Oneto li 20 marzo 1834 presentò domanda alla gran Corte dei conti ordinaria, che trovasi trasmessa a questa gran Corte delegata, concepita nei seguenti sensi: « D. Giuseppe Oneto duca di Sperlinga espone, che i di lui antenati per contratto solenne del 20 dicembre 1679 comprarono « da potere della regia corte lo stato o terra di Francavilla, con « suoi feudi, boschi, beni allodiali, col mero e misto impero e « vassallaggio, e con altri diritti di preeminenze, prerogative, pri« vilegî, dogana, gabelle, uficî, pertinenze, ed altro, le quali cose « tutte singolarmente ed individualmente formano oggetto di prezzo « nella compra, che processe per la somma di once 45600.»

« Buona parte dei suddetti diritti, gabelle, uficî, ed altro, per « le diverse sovrane disposizioni che di tempo in tempo si sono

« succedute, è stata abolita, per cui all' esponente sono ve-
« nute meno talune delle cose vendute. Essendo conforme alla giu-
« stizia che fosse ricompensato di quanto viene di perdere, do-
« manda il ricorrente, che piaccia alla gran Corte ammettere il
« titolo dello stesso al compenso degli uficî, diritti, gabelle ed
« altro già aboliti, e di cui qui annessa si avvolge nota distinta,
« e dichiarare la classe alla quale appartengono ai termini delle
« reali istruzioni del 17 marzo 1819, per indicarsi la liquidazione
« di siffatto compenso.

« E ciò sotto la espressa riserva di potere aggiungere qualunque
« altra domanda e documento, che sarà necessario, e sotto le ri-
« serve di diritto e di fatto che gli appartengono, quali si riserva
« in ampla e generale forma.»

La gran Corte ordinaria con deliberazione del 6 novembre 1839 adottando le conclusioni del Ministero Pubblico, considerava, che per lo articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819 ordinavasi a tutti i possessori di uficî di produrre nel termine di due mesi dal dì della pubblicazione dell'abolizione i titoli di concessione accompagnati alle rispettive domande di ammessione; che la produzione della sola domanda, senz'altro, non adempiva il voto della legge; e però pronunziando sopra varie domande mancanti dei titoli originarî di concessioni, fra le quali comprendeasi quella di cui si tratta del duca di Sperlinga, dichiarò i richiedenti decaduti dal diritto di chiedere la liquidazione del compenso, ai termini del Real Decreto del 29 novembre 1833.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che la trascritta domanda presentata dal duca di Sperlinga a 20 marzo 1834 per la liquidazione del compenso preteso pei diritti, uficî, gabelle, ed altro nella ex-baronia di Francavilla, trovasi diffinitivamente rigettata dalla gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 6 novembre 1834, la quale dichiarò decaduto il ricorrente dal diritto di chiedere la liquidazione medesima per difetto di titolo;

Che sebbene non fosse stata ancora sottomessa all'approvazione sovrana la deliberazione di cui è parola, pur tuttavia non può farsi luogo a novello esame su la petizione medesima già discussa e rigettata; e molto meno vi sarebbe ragione di portare uno avviso diverso dal primo, nel caso si potesse ritornare alla stessa disamina;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a nuova deliberazione.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 marzo 1843.

---

## 10 febbrajo 1845.

*Sulle domande riunite del Monistero di S. Chiara di Patti, e di D. Giuseppe e D. Salvatore Accordino, per compenso di rendita sulla segrezia e dogana di Patti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il monistero di S. Chiara di Patti sotto il titolo di suora Febronia, e D. Salvatore e D. Giuseppe Accordino nelle rispettive qualità, con domanda presentata a 16 marzo 1842, hanno esposto, che a 15 marzo 1633 furono venduti dalla regia corte a D. Antonio Angotta in perpetuo tutti e singoli frutti, introiti, gabelle, lucri, pertinenze, ed altro, spettanti alla regia segrezia e dogana di Patti, Taormina, e Castroreale, e con tutte le prerogative e giurisdizioni annesse, per lo prezzo di once 16100.

Che gli istanti avendo presentato nei termini di legge i loro titoli

alla Commessione liquidatrice dei crediti contro lo stato, la medesima con deliberazione del 9 aprile 1839 si dichiarò incompetente. E che essendosi indi simile domanda prodotta innanzi alla gran Corte dei conti ordinaria, questo collegio in data del 5 gennajo 1842 si dichiarò del pari incompetente, dacchè trattavasi di rendita su le segrezie.

Ricorrono ora gli esponenti alla gran Corte dei conti delegata, e facendo rilevare di trattarsi di una rendita invariabile da prima costituita alla ragione del 5 per 100, e di poi ridotta al 4 per 100, ammessa nei piani delle rendite perpetue sul real tesoro, alligati ai piani di finanza del 1815, domandano dichiararsi legittimo il loro diritto per conseguire dalla real tesoreria, i signori Accordino l'annua rendita di once 8, 7, 10, ed il monistero l'annua rendita di once 14.

A giustificare tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Atto di vendita del 15 marzo 1633, fatta dalla regia corte a pro di Antonio Angotta, « in francum et purum allodium, et cum « pacto redimendi, singulos fructus, introitus, gabellas, officia cum « eorum proprietatibus, et quaecumque alia jura spectantia et per- « tinentia ad regias secretias et dohanas civitatum Pattarum, Tau- « romenis, et Castriregalis, omnia includendo et nihil excluden- « do etc. etc. » Il prezzo stabilito e sborsato fu di once 16100, cioè, once 1566, 18, 11, per le segrezie di Patti, once 8447, 20, 7, per le segrezie di Taormina, ed once 6085, 21, 2, per le segrezie di Castroreale;

2° Lettere patrimoniali spedite a favore di Antonino Accordino ed Angotta qual regio segreto di Patti;

3° Certificato della controloria generale, con cui si attesta, che nella relazione degli uficî vendibili del 1765 si contiene l'uficio di regio segreto di Patti, che amministrava tutti gli effetti regî; che tale uficio era posseduto da D. Vitale Accordino, come avente causa da D. Antonio Angotta, che lo comprò in feudum dalla regia corte unitamente con le segrezie, per la suddetta somma di once 1566, 18, 11, col su riferito titolo; e che per ragione di salario, seu 5 per 100, godeva la somma di once 22, 7, 10 annuali, coi lucri che si consideravano in altre once 8 annuali;

4° Donazione universale fatta da D. Vitale Accordino a favore di D. Giuseppe Antonio Accordino sotto il dì 10 marzo 1780;

5° Atto di consenso prestato a dì 11 aprile 1825 da Donna Marianna Greco qual vedova del barone D. Giuseppe Accordino, per assentarsi a favore del monistero di S. Chiara di Patti annue once 14, dalla rendita di annue once 22, 7, 10, intestata a favore di esso Accordino sulla tesoreria generale per conto della segrezia di Patti, e ciò in virtù d'un titolo di assegnazione che vi si cenna fatta a pro del detto monistero, del 18 dicembre 1794;

6° Deliberazione del Tribunale civile di Palermo, per l'esecuzione dell'assento istesso;

7° Certificato della controloria generale, in cui si cenna il conto del segreto della città di Patti barone Accordino per le once 22, 7, 10 annuali di salario sopra le regie segrezie di Patti, Montagnareale, e Sorrentino, alla ragione del 5 per 100, e si indicano ancora dei pagamenti fatti ad esso Accordino ed al monistero di Patti, in causa del suddetto assento nel 1803 e 1825;

8° Partita di tavola di pagamento di detta annualità a favore del barone Accordino del 13 luglio 1817;

9° Certificato della scrivania di razione, con cui si dichiara che fra gli altri assegnatarî a carico della tesoreria per conto delle segrezie, evvi Donna Marianna Accordino vedova del barone Accordino di Patti, come ritenzionaria delle sue doti, per l'annua rendita di lordo in once 8, 7, 10;

10° Partita di tavola di pagamento del 1817;

11° Dispaccio patrimoniale del 14 maggio 1736, con cui, in considerazione dei servizî prestati dal barone D. Giuseppe Accordino, fu accordata al di lui figliuolo D. Vitale la reintegratoria dell'ufficio di segreto di Patti, con tutti gli emolumenti annessi, nella maniera che prima della escorporazione del medesimo fatta dal suddetto barone si godevano e percepivano;

12° Mandato di pagamento del 1834 a favore del monistero per conto della suddetta rendita assentata;

13° Due deliberazioni emesse dalla Commessione per la verifica dei titoli originali ed originarî, sotto il dì 9 aprile 1839, e 4 feb-

brajo 1840, con cui fu dichiarato non trovarsi luogo a deliberare, dovendosi dirigere alla gran Corte dei conti, sulla domanda del monistero di suora Febronia di Patti, per l'ammessione del titolo della rendita di once 14 sul ramo delle segrezie, e su la simile domanda di Donna Marianna Greco in Accordino, per l'altra rata di rendita in once 8, 7, 10.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 7 giugno 1842, provvedendo su le domande riunite di D. Salvatore e D. Giuseppe Accordino per compenso dell'uficio di segreto, e di una rendita su la segrezia di Patti, e del monistero di S. Chiara di Patti per compenso di rendita su la detta segrezia, ordinò di esibirsi nel termine di quaranta giorni l'atto del 18 dicembre 1794 contenente l'assegnazione delle once 14 annue di rendita a favore del monistero, fra la maggiore rendita di once 22, 7, 10, cennato nell'atto di consenso degli 11 aprile 1825, ed il titolo costitutivo della stessa rendita di once 22, 7, 10 su la tesoreria.

In esecuzione della quale deliberazione sono stati esibiti:

1° L'atto di consenso degli 11 aprile 1825, precedentemente esibito;

2° L'atto del 18 dicembre 1794 contenente l'assegnazione a causa monastica fatta al monistero di annue once 14 su le regie segrezie della città di Patti, della terra di Montagnareale, e Sorrentino, per lo 5 per 100, e per lo salario dovuto al regio segreto di Patti;

3° Atto di costituzione della rendita pel 5 per 100 su le segrezie di Patti, estratto dall'archivio della cessata conservatoria generale, in cui si fa la storia di quanto riguardava tale cespite, e che dovrà essere osservato dalla gran Corte.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la domanda da prima presentata nel termine utile innanzi alla Commessione dei titoli nel 1834, ed indi riprodotta presso la gran Corte dei conti:

Veduti i titoli e documenti di sopra enunciati:

Veduto il Sovrano Rescritto del 22 ottobre 1836, intorno all'ammessione dei titoli di rendite invariabili a carico della real tesoreria di Sicilia, non soggetta a liquidazione:

Ha considerato, che essendosi giustificata la vendita originaria della segrezia di Patti, e la costituzione dell'annua rendita surrogata in seguito della incamerazione della segrezia medesima, è da riconoscersi per legittimo il titolo in quanto alle annue once 14, pari a ducati 42, importo della rata di rendita certa ed invariabile rappresentata dal monistero di S. Chiara sotto il titolo di suora Febronia della città di Patti. E però si fa giustamente luogo a confermarsene il correlativo assento nei modi di regola;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi legittimo il titolo, e confermarsi lo assento a favore del monistero di S. Chiara sotto titolo di suora Febronia della città di Patti, per l'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 42, soggetta alle ritenute fiscali come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 marzo 1843.

---

## 10 febbrajo 1843.

*Sulla domanda del Duca di Sperlinga, per compenso di diritti, uficî, e gabelle nella ex-baronia di Francavilla.*

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il signor D. Giuseppe Oneto e Lanza duca di Sperlinga, rappresentato dal di lui proccuratore speciale D. Francesco Tripiciano, con domanda inoltrata a questa gran Corte dei conti delegata il

dì 11 marzo 1842, ha chiesto la liquidazione del compenso pei seguenti diritti dai di lui autori acquistati con lo stato di Francavilla in forza di atto del 20 dicembre 1679.

1° La gabella della foglia;

2° La gabella delle spoglie e di malafri;

3° La gabella di grana quattro per ogni libra di seta;

4° Il molino di olio chiamato soccorso;

5° La privativa di numero quattro mangani per cavar seta;

6° La gabella delle pubbliche carceri;

7° La gabella della baglia;

8° La gabella del casatico;

9° L'uficio di maestro notaro della corte capitaniale e vice-capitaniale;

10° La gabella delle polizze di armi;

11° I salti d'acqua;

12° La gabella della dogana;

13° La gabella dell'acatapania;

14° La gabella del vino.

Facendosi egli scudo del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ha domandato:

Che si proceda alla liquidazione del detto compenso, e per quella somma che sarà liquidata ne ha chiesto lo indennizzamento dal regio erario, o dal comune di Francavilla.

Ha intanto dichiarato che pei diritti di *casatico, dogana, e gabella del vino* trovasi aver fatto domanda sin dal 17 luglio 1835 presso il Tribunale civile della provincia di Messina contro il comune di Francavilla, per lo indennizzamento dei capitali degli stessi nella somma di once 3014 e frutti, e quindi la detta domanda per compenso dei cennati diritti è stata fatta *per non perimersi, e meglio validare i suoi diritti*, e senza pregiudizio dell'indicato giudizio, che dee restar fermo e nel suo pieno vigore.

Ha altresì soggiunto, che i di lui autori in forza del divisato titolo si comprarono *tutte le acque, i molini, salti d'acqua, gli spandenti, le rendite e gabelle d'acqua* per irrigare le terre in detto stato di Francavilla, per lo che ha esatto teri 4 e teri 6 a tu-

molo per ogni salma di terra che si vuole irrigare con la detta acqua; e che d'alquanti anni a questa parte dai possessori delle dette terre si è preteso di essere angarica tale prestazione, per lo che il detto duca di Sperlinga citò tutti i debitori anzidetti in Tribunale civile di Messina, e ne ottenne sentenza favorevole contro i medesimi, che in seguito dalla gran Corte civile di Messina venne annullata per vizio di forma. Avverso tal decisione portato ricorso in Corte suprema, fu dalla stessa annullata, e rinviato il merito alla gran Corte civile di Palermo. Quindi il ricorrente a solo oggetto di preservare i suoi diritti, ed affinchè nel caso che dalla detta gran Corte fosse pronunziata l'abolizione, si desse al medesimo il compenso alla detta gabella o rendita sulle acque, che andrebbe a perdere alla ragione di terì sei a tumolo su tutte le terre irrigabili nel detto territorio di Francavilla, chiede in tal caso subordinato il relativo indennizzamento, con dichiararsi se debba ricadere a peso del regio erario o del comune di Francavilla.

In appoggio a tale domanda il chiedente produce solo l'atto di compra del 20 dicembre 1679, stipulato presso il luogotenente generale del regno, estratto dall'archivio generale, dal quale atto rilevansi le seguenti principali circostanze:

1° Che lo stato di Francavilla, un tempo posseduto dal signor conte di Francavilla D. Carlo Ruffo, fu devoluto ed incorporato dalla regia corte per motivo di fellonia;

2° Che lo stato medesimo per dispaccio di S. M. il Re Carlo II dato in Madrid il 4 luglio 1679 fu ordinato di vendersi previ gli incanti soliti in quei tempi; che con effetto fu dal Vicerè di quell'epoca all'uopo autorizzato, e con lo intervento del Tribunale del real patrimonio con le debite solennità venduto in massa col verbo regio e sotto lo scudo di perpetua salvaguardia al signor D. Stefano Oneto duca di Sperlinga, nello stesso modo e forma come si apparteneva al conte Ruffo, per lo prezzo di once 45600: prezzo che corrisponde quasi al quinto di quello precedentemente stabilito in once 191506 da un'estimo fatto in dettaglio per ordine del Tribunale anzidetto.

Digitized by Google

Dal proccuratore del duca di Sperlinga si è ora presentato un'estratto di una decisione della gran Corte civile di Palermo emessa il giorno 12 aprile 1842, dalla quale si rileva, che elevatasi dall'Intendente di Messina una quistione pregiudiziale sulla proprietà sulle acque pretesa dal ricorrente, e dal comune di Francavilla contraddetta, la gran Corte dichiarò la sua incompetenza, o rinviò le parti a provvedersi innanti a chi di diritto.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la seguente quistione:

Vi ha luogo a deliberare sul compenso chiesto dal signor duca di Sperlinga, tanto per li quattordici su riferiti diritti ed ufici, quanto per la prestazione sulle acque, che dice essergli dovuta dai possessori di fondi rustici inrigabili nel territorio di Francavilla?

Ha considerato:

Che il richiedente non ha provato di essere in possesso dei su divisati quattordici diritti ed ufici, aboliti assai prima della pubblicazione del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, in conseguenza delle leggi preesistenti al Real Decreto medesimo;

Che il menzionato Real Decreto non estese i compensi per tutti i diritti feudali e segreziali aboliti: non mirò ad aprire novelli termini, ed a far cessare gli effetti del decadimento irrevocabilmente incorso, ma limitò solamente i compensi a quei diritti feudali e segreziali, che non ostante l'abolizione tuttavia sussistono a favore di ex-feudatari, corporazioni, ed aventi causa da essi; e però il ricorrente non può ripetere indennizzamento per la precedente cessazione dei suddetti quattordici diritti ed ufici;

Che per la prestazione sulle acque poi dee definirsi in linea di contenzioso amministrativo la quistione pregiudiziale, se le medesime siano di proprietà privata, o pubblica. Nel primo caso il richiedente potrebbe forse aver diritto di esigere la prestazione dai possessori delle terre irrigabili in Francavilla. Nel secondo è da riflettersi che la vendita del 20 dicembre 1679 fatta dalla regia

corte al di lui autore processe in massa per once 45600, cioè a dire quasi pel quinto del valore risultato dalla perizia precedente inserita nella stessa vendita. Che per una teorica feudale costantissima in quei tempi, allorchè la regia corte vendeva in massa i fondi devoluti, il contratto assumea la natura quasi aleatoria, ed il compratore prendeva la cosa nello stato come la possedeva il venditore, con tutti i vizî, pericoli, comodi, che dalla stessa nascevano, senza potersi a costui rivolgere per garenzia in ogni caso di evizione. Quindi chiaro risulta, che il duca non ha diritto a compenso contro l'erario per la forma della vendita, nè contro il comune se le acque saran dichiarate di proprietà pubblica;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Presidente signor marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 marzo 1843.

---

**10 febbrajo 1843.**

*Sulla domanda di D. Salvatore e D. Giuseppe Accordino, per compenso dell'uficio di segreto della città di Patti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Salvatore, e D. Giuseppe Accordino, con domanda presentata a 16 marzo 1842, riportandosi ad altra domanda inoltrata a nome del monistero di S. Chiara di Patti, insistono nell'ammessione del titolo della rendita di annue once 22, 7, 10, su le segrezie di Patti, contenute in detta domanda del monistero, in cui presero anche essi parte, e chieggono di più il compenso per altre once 8 di lucri annuali.

Domandano inoltre il compenso dell'uficio del regio segreto di Patti, e suoi proventi.

I titoli sono quelli stessi esibiti nell'incartamento del monistero di Patti.

Si aggiungono un dispaccio patrimoniale del 1 marzo 1801, in cui si conferma la elezione a segreto di Patti in persona di D. Salvatore Accordino figlio primogenito del barone D. Giuseppe, durante la ritenzione delle doti di Donna Marianna Greco in Accordino; ed un rivelo presentato da D. Salvatore Accordino a 31 maggio 1811, in cui dichiarò possedere l'uficio perpetuo di segreto di Patti, col salario che gli pagava la regia corte in once 22 annuali, e coi procacci annessi, presso a poco nella somma di altre once 4.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la domanda, la quale, per la parte concernente la rendita di once 22, 7, 10 su la segrezia di Patti, è una ripetizione di quella presentata dagli stessi ricorrenti unitamente al monistero di S. Chiara di Patti, e che ha formato il subbietto di apposita deliberazione:

Ha considerato:

Che per lo compenso preteso dell'uficio di regio segreto di Patti, e dei lucri ed emolumenti annessi, astrazione fatta dal confondersi col titolo dell'anzidetta annua rendita di once 22, 7, 10, la quale non da altro titolo prende capo, è a porsi mente di essere assolutamente inammessibile la domanda, tardivamente proposta non prima del 16 marzo 1842. L'ultima proroga dei termini precedentemente stabiliti ebbe luogo con Real Decreto del 29 novembre 1833, per la durata di soli due mesi, e sotto la clausola espressa della decadenza;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda proposta da D. Salvatore e D. Giuseppe Accordino, per l'uficio di segreto di Patti, lucri, e proventi annessi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 marzo 1843.

---

**10 febbrajo 1843.**

*Sulla domanda di D. Giuseppe Dissidomino e D. Diego Natoli, per compenso dell'uficio di maestro notaro della segrezia e dogana di Patti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Dissidomino a 10 febbrajo 1830, esponendo di essersi dispersa una sua precedente domanda presentata fin dal 1819, altra ne produsse, con cui chiese il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro della segrezia e dogana di Patti.

In giustificazione di tale domanda furono esibiti i seguenti titoli:

1° Atto di vendita in *feudum* del 15 marzo 1633 fatta dalla regia corte a pro di Antonino Angotta delle segrezie e dogane di Patti, Taormina, e Castroreale con gli uficî annessi;

2° Atto di liberazione fiscale e vendita del 21 maggio 1729 a favore di D. Pasquale Dissidomino per lo prezzo di once 120 dell'uficio di maestro notaro della segrezia e dogana di Patti, incorporato alla regia corte da mano dei signori Accordino ed Angotta, aventi causa dal primitivo acquirente Angotta, per delitti commessi nell'amministrazione del corpo segreziale. Il detto prezzo per once 80 fu prontamente pagato, e per le restanti once 40 fu stabilita una prossima scadenza;

3° Dispaccio del Tribunale del patrimonio del 19 agosto 1729, con cui fu tale vendita approvata;

4° Simile dispaccio del 31 marzo 1753, con cui fu aumentato il soldo del maestro notaro da once 6 ad once 8 annuali;

5° Altro dispaccio del 23 ottobre 1766, in cui si fa menzione di una ratifica fatta da tutti gli eredi Accordino, incorporatari fiscali del suddetto uficio di maestro notaro, ed il prezzo di questo si enuncia per once 200. Si ordina inoltre l'assento dell'uficio coi salari ed emolumenti annessi a favore di D. Giuseppe Dissidomino donatario del padre D. Pasquale;

6° Altro dispaccio del 5 settembre 1787, con cui fu ordinato mettersi in possesso di detto uficio D. Antonino Dissidomino figlio di esso D. Giuseppe;

7° Assegnazione *propter nuptias* che di detto uficio fa D. Antonino Dissidomino al figlio D. Giuseppe. Questo atto non è in forma legale.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 17 giugno 1842, provvedendo su le domande riunite del suddetto Dissidomino, e di D. Diego Natoli ultimo acquirente, relative al compenso per lo stesso uficio di maestro notaro segreziale, dispose di trasmettersi dalla scrivania di razione, nel termine finale di un mese, la relazione di liquidazione affermativa o negativa; e che nello stesso termine i richiedenti Dissidomino e D. Diego Natoli e Natoli avessero esibito la copia legale del contratto nozziale interceduto tra D. Giuseppe Dissidomino e Donna Anna Benedetto.

In seguito di tale deliberazione si è prodotta la copia legale del cennato contratto nozziale del 25 luglio 1799, da cui risulta l'assegnazione dell'uficio suddetto fatta da D. Antonino al figliuolo D. Giuseppe. Si enuncia dal producente di essersi presentate al Regio Scrivano di razione alcune apoche per servire alla liquidazione.

In seguito il Regio Scrivano di razione sotto il dì 13 agosto 1842 trasmise la relazione negativa di liquidazione per mancanza di documenti, inviando nel tempo stesso due volumi di carte, che tardivamente gli erano stati presentati dalla parte ricorrente.

Digitized by Google

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 15 settembre 1830, con cui fu ammesso il titolo di D. Giuseppe Dissidomino per lo compenso dell'uficio di maestro notaro della regia segrezia e dogana di Patti, come appartenente alla classe degli ufici conceduti mediante sborso effettivo di prezzo:

Veduti gli atti e documenti di sopra enunciati:

Ha considerato:

Che quantunque non si fossero esibiti i coacervi in forma legale nel ventennio dal 1792 al 1811, nei modi prescritti dall'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819, per potersi giudicare del prodotto dei lucri e proventi dell'uficio, non che della legittimità di cadauno di essi, pure avuto riguardo al prezzo sborsato per la concessione dell'uficio medesimo, al soldo che vi era annesso a quel tempo, e ad una quantità prudenziale per gli emolumenti variabili, e fatta per questi ultimi la debita deduzione del terzo, si fa giustamente luogo a determinare il compenso in un'annua rendita perpetua di ducati 27 soggetta alle corrispondenti ritenzioni, come di legge;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso in favore di D. Giuseppe Dissidomino, e suoi aventi causa, per l'abolito uficio di maestro notaro della segrezia di Patti, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 27, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15°

elle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricevute tanto per soldo, che a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 marzo 1843.

---

**10 febbrajo 1843.**

*Sulla domanda del Marchese S. Giuliano, per compenso dell'uficio di maestro notaro criminale di Castrogiovanni.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello e Petroso, con domanda presentata alla gran Corte dei conti nel dì 26 marzo 1834, chiese la liquidazione del compenso dell'uficio di maestro notaro criminale di Castrogiovanni.

Presentò a fiancheggiare la sua domanda i seguenti titoli e documenti:

1° Copia autentica d'istrumento stipulato nel 1557, per cui la regia corte vendette per mezzo del Tribunale del real patrimonio a Giovan Leandro de Petroso, in perpetuo, e col patto di ricomprare, l'uficio di maestro notaro del magnifico capitano della città mentovata, per lo prezzo di once 500; delle quali once 100 si confessano pagate nell'atto della stipulazione, ed once 400 si obbligò il compratore soddisfarle agli eredi di D. Pier Vincenzo Maltesi;

2° Copia di un'altro istrumento stipulato nel 26 marzo 1558, in cui la regia corte confessa ricevere dal de Petroso altre once 130 per prezzo del diritto di ricompra, cui cede. In esso si dice essere state soddisfatte le once 400 delegate agli eredi Maltesi nel 23 dicembre dell'anno antecedente, e si conviene che il prezzo dell'intero uficio si debba intendere di once 630;

3° Due estratti di donazione e testamento degli anni 1591 e 1596, dai quali si raccoglie, che Elisabetta de Petroso erede di Giovan Leandro dona e lega al suo figliuolo Alessandro de Pe-

troso l'uficio divisato. Si rileva poi da altra disposizione testamentaria del detto Alessandro del 1603, che fu erede dell'uficio medesimo Francesco Giorgio figliuolo di Alessandro, cui successe Donna Rosaria de Petroso baronessa di S. Giuliano; che nel 1671 il portò in dote a D. Giovanni Criscimanno suo sposo. Apparisce dai capitoli matrimoniali del 1726, che Donna Rosaria Criscimanno, andando a nozze con Giuseppe Maria Petroso barone di Pullicarini, l'ebbe anche essa in dote, da cui fu trasmesso al suo figliuolo D. Francesco sposatosi nel 1761 a Giuseppa Maria Grimaldi, dai quali nacque Donna Rosaria Petroso e Grimaldi, che nel 1779 si maritò a Orazio Paternò Castello marchese di S. Giuliano, di cui fu figliuolo il marchese di S. Giuliano D. Antonino richiedente il compenso.

La gran Corte dei conti nel 3 giugno 1840 ammise il titolo al compenso, e dichiarò appartenere alla prima delle classi indicate dalle reali istruzioni del 1819.

Nel 6 ottobre 1840 la regia scrivania di razione diè fuori la sua liquidazione, dalla quale risulta che la rendita annuale derivata dal coacervo ventennale dell'uficio somma ad once 303, da cui ha dedotto la sola nona per risponsabilità e lavoro personale in once 3, 10, 7; quindi il compenso crede doversi stabilire in once 26, 22, 13, pari a ducati 80, 26, 5.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione se fosse dovuto alcun compenso al marchese di S. Giuliano pel divisato uficio, e quale;

Considerato che l'uficio di maestro notaro capitaniale della città di Castrogiovanni fu dalla regia corte concesso per ragion di prezzo agli autori del marchese di S. Giuliano nel 1557, e ch'esso è stato legittimamente trasmesso all'ultimo possessore D. Antonino Paternò Castello;

Considerato che il coacervo ventennale dei proventi del divisato uficio dà la somma di once 30, dalla quale per l'articolo 3°

delle reali istruzioni del 17 marzo 1819 conviene dedurre il terzo a causa della risponsabilità, delle spese di amministrazione, e del lavoro personale, e che il prodotto netto è in ducati 60 annuali;

Considerato che l'abolizione dell'uficio istesso ebbe luogo nel 1 settembre 1819, e che da un tal giorno debbe decorrere l'annualità della rendita perpetua da assegnarsi in compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al marchese S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello, per l'abolito uficio di maestro notaro criminale di Castrogiovanni, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 60, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 marzo 1843.

---

**10 febbrajo 1843.**

*Sulla domanda del barone D. Paolo Colonna Romano, e del superiore del Convento di S. Francesco di Assisi di Messina, per compenso del diritto di bilancia sulla vendita della carne in Messina.*

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il reverendo fra Vincenzo Federico Pognisch reggente e diffinitore perpetuo dell'ordine dei minori conventuali, ed attuale presidente e superiore di tutta la comunità e convento di S. Francesco di Assisi di Messina, i padri religiosi componenti il consiglio di detto con-

vento, ed il signor D. Paolo Colonna Romano barone di Centineo, per istanza presentata il giorno 11 marzo 1842 hanno esposto, che con real privilegio del 1 febbrajo 1401 il Re Martino concesse in perpetuo al signor Ludovico Rayadello regio consigliere e camerlengo del regno, per se suoi eredi e successori, con l'obbligo del servizio militare, ed in cambio del castello e della terra di Caltavuturo, il feudo della gabella della bilancia delle carni di Messina e suo territorio, con tutti i diritti al medesimo annessi.

Che tale privilegio fu indi confermato dallo stesso Re Martino juniore, e dal Re Ferdinando con i reali privilegi dei 3 agosto 1407, e 14 aprile 1413.

Che al signor Rayadello successe la di lui nipote Giovanna, la quale vendette il detto feudo al signor Tommaso Romano per atto del 19 febbrajo 1442, approvato dal Re Alfonso con privilegio dato in Napoli a 15 marzo 1445. Il feudo di cui si tratta, dicono gli esponenti, fu poscia diviso tra Tommaso Romano e Gilio Staiti con approvazione del Re Giovanni.

Che sulla metà di Staiti successe il di lui figlio Giovanni, ed a costui Giliotto suo figlio, il quale si sposò con la signora Cassandra Bonfiglio.

Rimasta vedova questa e senza figli pel suo credito dotale si aggiudicò la metà del detto feudo della bilancia.

La succennata Cassandra Bonfiglio per atto del dì 11 luglio 1512 donò al convento di S. Francesco di Messina la detta metà del feudo della bilancia col peso di celebrare messe quotidiane : donazione che venne ratificata dal Re Ferdinando di Aragona con privilegio del 30 luglio 1512.

Che l'altra metà del feudo della bilancia pervenne a Scipione e Tommaso Matteo Romano, e per successione al barone D. Paolo Colonna Romano ricorrente, da cui congiuntamente al convento di S. Francesco si esige il diritto della gabella della bilancia delle carni di Messina e suo territorio.

Che nell'anno 1285 con diploma del Re Giacomo furono emanate le pandette, nelle quali è fissato il diritto da riscuotersi sulla vendita delle carni in Messina, consistente in terì uno per ogni giorno

Digitized by Google

di giovedì e sabato, ed in grana dieci siciliani per ogni altro giorno della settimana, da esigersi sopra ogni banco o bottega di carne, per la uccisione d'un porco grana sei, d'un genco grana tre, delle capre grana due, dello agnello grano uno.

Per la esecuzione di dette pandette a 26 giugno 1791 fu spedito dalla regia udienza di Messina un'atto provisionale per obbligarsi i debitori del dazio al pagamento.

Che nel 1833 gli esponenti ricorsero all'Intendente, onde adoperarsi il sindaco di Messina a sostenere la esazione di tali diritti.

L'Intendente ne fece rapporto al Governo, da cui con ministeriale del 17 giugno 1833 fu incaricato il Proccuratore generale presso la gran Corte dei conti per riferire col suo parere.

Il Proccuratore generale, soggiungono i ricorrenti, con rapporto del 16 marzo 1834 riferì, che la concessione fatta dal Re Martino a Ludovico de Rayadello fu per causa onerosa; e però tanto la natura della stessa concessione, che per le espressioni contenute nel diploma del 1401, come pure per le massime di diritto in simili occasioni stabilite dal Governo, l'Intendente ed il sindaco di Messina non poter ricusare lo esercizio della loro giurisdizione esecutiva, ove ne saranno richiesti, per mantenere e difendere nella percezione di detta gabella i ricorrenti stessi.

Che S. A. R. con ministeriale del 17 aprile 1834, uniformemente al parere del Proccuratore generale dichiarò, che i ricorrenti per la esazione della detta gabella possano adire la giurisdizione dell'autorità amministrativa, la quale debba prestarsi per la riscossione di tale dazio. Ordinò in fine che, previo il compenso da liquidarsi in diritto, il sindaco di Messina curasse di far cessare il dazio anzidetto.

In vista di tutto ciò domandano che fosse ammesso il di loro titolo, e fatta la corrispondente liquidazione fosse stabilito il compenso che loro si appartiene, da pagarsi dalla finanza.

In appoggio di siffatta domanda i ricorrenti han presentato il privilegio del Re Ferdinando, in cui è inserito il privilegio del Re Martino del 1401 dato in Catania al 1 febbrajo, col quale si concesse a Ludovico de Rayadello suoi eredi e successori, in rimunerazione

dei servizi, ed in iscambio o compenso del castello e terra di Caltavuturo, per mera liberalità, e con la clausola della donazione pura irrevocabile tra vivi, lo stato di Terranova insieme con tutte le pertinenze al medesimo annesse, i diritti della gabella della bilancia di Messina, e i diritti della gabella del pantano di Lentini, di cui precedentemente per sovrana liberalità il signor Rayadello ne godeva la metà; sotto però il peso del consueto servizio militare, con la condizione di non poterglisi togliere i cespiti anzidetti, se prima non gli si fosse dato lo equivalente.

In proposito si fa conoscere che nel su ricordato privilegio, dopo essersi detto che servizi eransi renduti da Ludovico de Rayadello, e principalmente per la ricuperazione del regno di Sicilia, e dopo essersi cennato l'ordine del genitore del su lodato Sovrano di darsi lo stato e la terra di Caltavuturo possesso da Rayadello a Raimondo de Vagis, sta scritto come segue:

« Praesentis paginae et privilegii tenore, notum fieri volumus « universis tam praesentibus quam futuris, in aliqualem remune- « rationem eorum, et excambium, seu recumpensationem dictorum « castri et terrae, ex mera liberalitate nostra, et de certa scientia, « nec non cum deliberatione consilii, totius nobis assistentibus, ac « de expressis, ordinatione, mandato, et provisione ipsius domini « nostri genitoris, per nos et omnes haeredes et successores no- « stros, ne vitium deliberationis ex hiis in nobis possit inpingi cum « juxta antiquorum documenta salubria proximus sit, a negante « qui dubitat dare nullumque sibi iniat gratiae donum, damus, con- « cedimus in perpetuum, donatione pura et irrevocabili inter vivos, « dicto Ludovico de Rayadello, et haeredibus suis utriusque sexus « de suo corpore legitime discendentibus, filiis tamen masculis sive « faeminis ipsius Ludovici et nobilis Euphemiae uxoris suae, prae- « latis et antepositis omnibus aliis filiis ejusdem Ludovici, jura, « redditus, et proventus castri et terrae Terraenovae infra dictum « nostrum Siciliae regnum constitutorum, cum omnibus juribus « aedificiorum, pascuorum, nemorum, venationum, aquaeductum, « piscationum, erbagiorum, et molendinorum, atque juribus, ra- « tionibus, et pertinentiis eorumdem ad nostram curiam quoquo-

« modo pertinentibus; nec non et jura gabellae *del pantano di Lentini* extimata ad uncias annuas quinquaginta, cujus gabellae medietatem idem Ludovicus ex nostra largitate plenius obtinebat, « et jura gabellae verum extimata ad uncias annuas triginta; atque « jura gabellae *de la balanza* civitatis Messanae extimata ad uncias « annuas quatraginta, sub debito tamen et consueto militari servitio per eumdem Ludovicum et ejus haeredes proinde curiao nostrae prestando, in uncias viginti pro servitio cujuslibet militis secundum annuos redditus et proventus dictorum redditiuum, jurium, et proventuum castri terrao et gabellarum praedictarum, « juxta usum et consuetudinem regni nostri Siciliae jamque dicti; « quod servitium idem Ludovicus in nostri praesentia constitutus, « sua grata et spontanea voluntate per se et dictos haeredes suos « nobis, haeredibus et successoribus nostris in eodem regno facere et prestare obtulit et promisit; prestatum proinde fidelitatis « debitum juramentum et homagium, ore et manibus commendatum « juxta sacrarum constitutionum imperialium regni nostri continentias et tenores, non obstanto quod eadem castrum et terram cum « privilegio nostro nuper eduxerimus ad demanium nostrum; imo « non obstante quod dictam gabellam *de la balanza* cum privilegio « nostro concesserimus et donaverimus baroni de Monforti, quoniam « ipsa privilegia, et quodlibet ipsorum, ex certis causis de dicta nostra scientia et potentia absolute cassamus, irritamus, et penitus « annullamus, eaque carere volumus viribus et effectu extrahentes « praedictos redditus castri et terrae, ac gabellam fumi, et jura « ipsorum quaecumque et proventus de jure, dominio, proprietate, « et posse nostri, eademque in ipsius Ludovici, suorumque haeredum praedictorum jus, dominium, et posse ponimus et immittimus pleno jure, sic quod liceat ipsi Ludovico, suisque haeredibus praedictis, ex nunc in anthea perpetuo ponero, statuere, « et ordinare quascumque personas, quae dicta castrum et terram « quoad fructuum perceptionem regant, atque gubernent, juraque « ipsorum castri et terrae, et gabellarum praedictarum universa « et singula exigant, colligant, atque requirant, donec videlicet, « et quousque ipsi Ludovico, vel dictis haeredibus fuerit de equi-

« valenti excambio plenarie satisfactum, quodque nullatenus possint « ab ipsorum redditiuum, castri, et terrae, ac gabellarum possessione, « et jurium perceptione destituti, seu amoti, nisi prius eidem Lu- « dovico, aut dictis suis haeredibus de equivalenti excambio sa- « tisfiat; promittentes etc.»

Inoltre è inserito nel privilegio del 1413 quello del 1407, entrambi confermanti l'altro del 1401.

Con produzione suppletoria gli istanzanti hanno presentato:

Il privilegio della conferma della donazione del suddetto diritto della bilancia del 4 novembre 1512 in favore del convento di S. Francesco proprietario della metà di detto dazio, giusta la donazione di Cassandra Bonfiglio;

Altro privilegio confermativo del 31 luglio 1459 in favore di Tommaso Matteo e Scipione Romano;

E da ultimo l'atto provisionale del 26 gennajo 1791 spedito dalla regia udienza di Messina con la trascrizione delle pandette, con il quale ad istanza del detto convento di S. Francesco e di D. Giuseppe Colonna Romano si ordinarono le coazioni contro coloro che erano renitenti a pagare il dazio di cui si tratta.

Invitato l'Intendente di Messina a manifestare se il dazio di cui si tratta attualmente si esige, e come sia rimasto nelle mani dei ricorrenti, con foglio del 7 gennajo 1843 ha fatto conoscere, che il dazio tuttavia si riscuote per averne i possessori domandato compenso ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841. Che in quanto alla natura del diritto di *bilancia*, desso rassomiglia all'altro detto del *rotolo*, che la gran Corte ha conosciuto in ordine al compenso preteso da D. Salvatore Cannata e le sorelle Vajola. Da ultimo che una sentenza del Tribunale civile di Messina del 22 novembre 1831 mantenne ai possessori l'esercizio della gabella, ma da durare fino a che si sarebbe deciso del compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si è occupata dell'esame, se appartenga o no compenso al barone D. Paolo Colonna Romano, ed al convento di S. Francesco di Assisi di Messina, per lo abolito diritto della bilancia sulla vendita della carne di quella città;

Ha considerato:

Che la concessione feudale fatta a Ludovico Rayadello autore dei richiedenti dal Re Martino nel 1401 comprende non solo il su divisato diritto, ma ben anco lo intero stato di Terranova con tutte le pertinenze annesse, ed il diritto della gabella del pantano di Lentini;

Che tal concessione fu sotto il peso del servizio militare, pel quale si dovea apprestare un numero di militi in proporzione della rendita che si ricavava dall'intero stato di Terranova, dalla gabella del pantano di Lentini, e dal su riferito diritto di bilancia, o si doveano pagare once 20 per ogni milite;

Che fino a che la feudalità non fu soppressa, il peso del militar servizio gravitar dovea sì sullo stato, che sulle gabelle di che si ragiona, in guisa che con l'abolizione della feudalità venne meno anche il peso del contributo dovuto per lo servizio or divisato, ed il possessore del diritto della bilancia venne ad essere esonerato dell'obbligazione a peso siffatto;

Che il diritto della bilancia del quale trattasi, altro non essendo che un tributo percepito sulla macellazione, e su luoghi nei quali si vendeano le carni, va annoverato senza dubbio fra i diritti segreziali allora esistenti, i quali caddero mercè l'abolizione sancita dalle leggi parlamentarie del 1812;

Che queste leggi concedettero un compenso a tutti i possessori, i quali a titolo oneroso avessero di tai diritti fatto acquisto, ma non a coloro che il loro possedimento doveano a titoli gratuiti;

Che sebbene lo stato di Terranova, e le gabelle di che si favella furono concedute in compensamento dello stato di Caltavu-

turo, precedentemente dal Rayadello posseduto, e da Re Martino conferito a Raimondo de Vagis, pure è da riflettersi che lo stato istesso di Caltavuturo non possedeasi da Rayadello a titolo oneroso, bensì per concessione feudale;

Che se allo stato di Caltavuturo fu sostituito da Re Martino lo stato di Terranova in un alle gabelle di sopra cennate, ciò ebbe luogo non già come pagamento del prezzo dello stato di Caltavuturo ad altro conferito, sì bene come una liberalità surrogata ad una liberalità precedente. E di fatti volgendo il guardo al privilegio allora spedito in vantaggio di Rayadello, ancorchè si ragioni dei suoi titoli alla reale benemerenza, cioè dello attaccamento, della purità di fede, e dei servizi con valore prestati, principalmente nella occasione della ricuperazione del regno di Sicilia, pure, ove si viene alla concessione, vi si esprime chiarissima e nitidissima la idea, che quella concessione non era che una liberalità, e più appresso qualificandosi dal Sovrano medesimo l'atto della concessione, donazione mera pura e semplice si addomanda. Dal che emerge che il titolo primitivo dell'acquisto fu di mera liberalità, e non mica oneroso, quale esser dovrebbe onde aversi titolo a compensazione;

Che la legge del 1812 (nel § 3 cap. 3° dei consigli civici) apertamente mostra non doversi indennizzamento che nei soli casi che lo acquisto sia stato mercè prezzo, di fatti nel § 2 del cap. 5° del titolo 2° del potere esecutivo si dichiara per gli uficî o cariche alienate, che il parlamento potrà ricomprarle indennizzando i proprietarî; or la ricompra suppone la compra fatta precedentemente dal possessore o dai suoi autori.

Dalle cose dette risulta che i ricorrenti, per l'abolizione della gabella della bilancia di che è discorso, non hanno diritto a compenso alcuno;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 aprile 1843.

---

**10 febbrajo 1843.**

*Sulla domanda dei Deputati dell'Ospedale civico di Messina, per compenso dell'uficio di maestro notaro delle prime appellazioni.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 26 giugno 1839, provvedendo sulla domanda di compenso presentata per parte dell'Ospedale civico di Messina in data del 20 marzo 1834, ammise a favore dello stabilimento istesso il titolo al compenso dell'abolito uficio di maestro notaro della corte delle prime appellazioni di Messina, e dichiarò appartenere alla classe di quelli conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

In tale deliberazione ritenne la gran Corte di essere stato l'uficio suddetto venduto dalla regia corte con atto del 13 agosto 1685 a D. Antonino Lampo, per se suoi eredi e successori in perpetuo, per lo prezzo di once 232, col patto della perpetua ricompra fiscale; che per successivi passaggi venne l'uficio medesimo ad appartenersi all'Ospedale grande di Messina, in virtù d'istrumento di donazione irrevocabile tra vivi del 22 luglio 1689; e che l'uficio anzidetto rimase abolito per effetto della legge organica giudiziaria del 16 giugno 1819.

La regia scrivania di razione in data del 12 marzo 1842 trasmise la correlativa relazione di liquidazione, basata sul coacervo vigennale della rendita risultante dai contratti di gabellazione dell'uficio dal 1792 a tutto il 1811, la cui rata vigesimale è in on-

ce 44, 3, 3, con essersi da questa cifra dedotto non già il terzo a norma delle istruzioni del 17 marzo 1819, ma semplicemente un terzo di terzo, ai termini del Reale Rescritto del 18 ottobre 1826, trattandosi di rendita ricavata da gabellazione. Da decorrere l'annua rendita corrispondente di once 39, 6, 3, pari a ducati 117, 61, 5, dal 1819, e salvo a detrarsi le somme pagate a titolo di abbuonconto.

A tale relazione sono annessi i seguenti documenti:

1° Contratto di affitto del 28 agosto 1792 presso il notar D. Giuseppe Picciehè di Messina dell'uficio suddetto in persona di D. Stellario de Cola;

2° Certificato del segretario contabile dell'Ospedale di Messina in data del 12 settembre 1840, vistato da quei deputati;

3° Fede del banco di Messina del 22 gennajo 1805, per once 18 depositate da D. Stellario de Cola;

4° Copia conforme della ministeriale del 25 ottobre 1804 diretta alla deputazione del regno, a firma del capo del segretariato della Luogotenenza generale D. Francesco Bracci;

5° Elezione di maestro notaro della corte anzidetta, fatta in persona del D. D. Antonio Moschetta presso le tavole del notaro D. Vincenzo Picciehè, del dì 6 marzo 1811, per l'annuo estaglio di once 100;

6° Fede del banco di Messina del 24 marzo 1812, per lo deposito di once 100 fatto dal suddetto di Moschetta;

7° Altra fede del banco di Messina del 16 marzo 1812 in once 42, 12.

Da parte dell'Ospedale si è posteriormente esibito l'atto di vendita dell'uficio suddetto fatta dalla regia corte a 13 agosto 1685 a pro di Antonino Lampo, per lo prezzo di once 232 in perpetuo, e con la facoltà della ricompra. Il detto prezzo fu detto doversi pagare nell'atto della stipulazione dell'istrumento.

Più l'atto di donazione dello stesso uficio del 22 luglio 1689 fatta dagli eredi di Lampo acquirente a pro dell'Ospedale di Messina.

Digitized by Google

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione di ammessione del titolo della gran Corte dei conti ordinaria del 26 giugno 1839:

Veduti i titoli e documenti di sopra enunciati:

Ha considerato:

Che quantunque non siensi esibiti i coacervi in forma legale dei proventi legittimamente annessi all'uficio nei modi prescritti dall'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819, pure avuto riguardo al prezzo originariamente sborsato di once 232 nell'epoca della concessione, alla rendita di once 18 annuali per quanto era calcolato l'uficio medesimo nell'ultima relazione degli ufici vendibili del 1765, e tenuti d'altronde presenti i contratti di affitto nel ventennio dal 1792 al 1811, in quanto contestano lo stato di percezione in cui trovavasi l'Ospedale al tempo dell'abolizione, si fa giustamente luogo a ritenere la rendita dell'uficio suddetto per la somma annuale di ducati 54. E da questa cifra dedotto il terzo per ispese di amministrazione, lavoro personale, e risponsabilità annessa all'uficio, a norma della disposizione generale del citato articolo 3° delle istruzioni, rimane il compenso determinato nell'annua rendita di ducati 36, soggetta alle legali ritenzioni come di regola;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso a favore dell'Ospedale civico di Messina, per l'abolito uficio di maestro notaro delle prime appellazioni di Messina, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 36, soggetta alle ritenute fiscali come per legge.

E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 aprile 1843.

---

## 24 febbrajo 1843.

*Sulla domanda del Principe di Palagonia, per compenso del diritto di esigere un danaro per ogni quartuccio di vino che si vende a minuto nel comune di Licata.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Palagonia D. Francesco Paolo Ferdinando Gravina, con domanda presentata il 17 marzo 1842, esponeva di possedere il diritto di esigere un danaro sopra ogni quartuccio di vino che si vende a minuto nel comune di Licata e suo borgo.

A far conoscere la legittimità del suo titolo adduceva, che nel 1549 trovandosi il comune di Licata in grave urgenza di danaro, previa deliberazione di quel consiglio civico approvata dal Tribunale del patrimonio con dispaccio del 20 aprile 1550, stabilì costituire una soggiogazione sopra gli introiti del dazio di danaro uno per ogni quartuccio di vino. E siccome il signor Michele Digiovanni offrì e pagò once 300 al comune, così si venne a stipolare in di lui favore una soggiogazione di once 21 all'anno alla ragione del 7 per 100 con facoltà di poterla affrancare.

Che nel 1561 il rappresentante del Digiovanni essendo creditore di once 200 per arretrati di detta soggiogazione, procedè alla distrazione giudiziaria, o sia alla vendita di detto dazio, che per mancanza di offerte all'asta rimase aggiudicato al creditore per once 633, 10.

Che esso chiedente principe di Palagonia rappresenta il Digiovanni, e perciò ha diritto alla percezione del dazio in discorso, nel modo stesso come apparteneva al comune.

Tutto ciò asserito, credeva il ricorrente non essere stato il diritto anzidetto colpito dall'abolizione, e ove per avventura si potesse ritenere il contrario, chiedeva il corrispondente compenso; e riserbandosi di esibire altri documenti, presentava copia informe di una lettera del Tribunale del real patrimonio diretta a 30 marzo 1550 ai giurati e deputati di Licata, con la quale veniva indicato il modo come doversi ripartire a carico di quei cittadini la quota di varî donativi gravata a quel comune.

Nella sessione del 25 novembre 1842 la gran Corte delegata pei compensamenti, cui fu l'affare proposto dal Commessario, ascoltato il Pubblico Ministero, ed uniformemente alla di lui requisitoria, ordinava che il chiedente nel termine di due mesi avesse presentato il titolo giustificativo del diritto preteso, e dimostrata ancora la distrazione avvenuta in danno del comune, non che la rappresentanza di esso chiedente.

Decorso inutilmente il termine prescritto senza che alcun documento si fosse prodotto, il principe di Palagonia in data del 7 febbrajo 1843 rinunziò espressamente alla proposta domanda, senza pregiudizio anzi con riserva di potere sperimentare a carico del comune di Licata, beni, e persone obbligate ogni diritto ed azione nella più ampla forma. E conchiuse chiedendo che stante tale rinunzia non si facesse luogo a deliberare sul domandato compenso.

In tale stato è ritornato l'affare all'esame della gran Corte delegata.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando che il signor principe di Palagonia non ha per modo alcuno giustificata l'imposizione del vantato dazio, e lo stabilimento di un'annua soggiogazione su i proventi di esso, non la distrazione giudiziaria o sia vendita che asserisce di essersi praticata a danno del comune, nè pure l'acquisto che egli ne avesse fatto, e molto meno il possesso, e tutto ciò malgrado che gli si fosse accordato un termine per produrre quei documenti che regolarmente avrebbero dovuto accompagnare la sua domanda;

Considerando, che la rinunzia da lui stata prodotta quando, pel decorrimento di detto termine e per mancanza di ogni giustificazione, erasi già acquistato diritto al rigetto delle sue pretensioni, rende vieppiù manifesta l'insussistenza delle medesime; e che sia contradittoria ed inattendibile l'apposta riserva di agire a carico del comune in altro giudizio, non potendo riprodursi in altra linea o sotto altra forma un esame relativo ad indennità per l'abolizione di diritti di segrezie, come sarebbe quello di che si tratta, il quale esclusivamente appartiene a questa gran Corte delegata pei compensamenti;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 maggio 1843.

---

## 3 marzo 1843.

*Sulla domanda di D. Pietro la Mantia, per compenso dell'uficio di portolanoto del caricatore di Girgenti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Pietro la Mantia, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 18 febbrajo 1825, espose che possedeva lo uficio di portolanoto estrattore dei piccoli tre sopra ogni salma di frumento, orzo, legumi, ed altre vettovaglie, che si estraevano tanto per infra che per fuori regno dal regio caricatore della città di Girgenti; ed asserendo di essere stato cotale diritto abolito per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, chiese la corrispondente indennizzazione.

Digitized by Google

Per sostenere la sua domanda produsse copia informe d'un privilegio del 14 marzo 1420, dal quale risulta che un Francesco Sala nel 1312 percepiva per ragion di provvisione dalla regia corte once 30 annuali d'oro, a cui per munificenza sovrana venne sostituito il diritto di piccoli tre sopra ogni salma di frumento, orzo, legumi, ed altre vettovaglie, che si estraevano dal caricatore di Girgenti. Questo diritto stesso fu graziosamente esteso in favore dei discendenti di detto Sala, con l'obbligo però di militar servizio, ed a misura che successivamente si verificavano i diversi passaggi con privilegio speciale se ne accordava la conferma.

Nel 1420 la concessione in parola venne in fine confermata a favore di Tuzio Umano e suoi eredi, e nel privilegio su mentovato furono ben anco inseriti gli atti relativi alle concessioni e conferme precedenti, nelle quali si leggono ripetute le espressioni *de liberalitate mera et speciali gratia etc. etc. de munificentia gratia regia et pleno favore regio.*

Produsse inoltre il chiedente diversi documenti per dimostrare che il diritto di tre piccoli su di ogni salma di frumento nel 1803 fu esposto in vendita dal monistero del Soccorso di Girgenti in danno dei possessori conjugi Vincenza Girolamo e Giuseppe Russo, per un credito che il monistero vantava contro di essi. La distrazione o sia vendita giudiziaria ebbe luogo in favore di D. Pietro la Mantia, il quale principiò a godere l'uficio di portolanoto dal 6 di agosto 1804.

La gran Corte delegata pei compensamenti prima di conoscere del merito dell'anzidetta domanda, preparatoriamente ordinava nella tornata del dì 11 di novembre 1842, che nel termine di due mesi si fossero dal chiedente esibiti in forma legale il titolo originario, e la giustificazione del prezzo pagato in conseguenza della distrazione giudiziaria, e che si fosse insieme presentata la dimostrazione del coacervo ventennale delle percezioni dal 1792 al 1811.

Niuna esecuzione fu data a siffatta disposizione.

Digitized by Google

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevata la quistione, se avuto riguardo alla mancanza dei documenti giustificativi, e alla natura del titolo per lo quale si è chiesta indennizzazione, vi fosse luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Ed ha considerato, che il signor la Mantia non curò di unire alla sua domanda presentata nel 1825 i documenti legali necessarî a farne conoscere il merito, nè vi ha adempito nel tempo posteriore, e neppure dopo che questa gran Corte delegata con sua deliberazione degli 11 di novembre 1842 gli assegnò il termine di altri due mesi per produrre copia legale del titolo, ed altri documenti opportuni a poter definire se vi fosse diritto a compenso, e nell'affermativa determinarne lo ammontare;

Che sia consentaneo alle regole del diritto comune il respingere una domanda sfornita di giustificazione, come è nella veduta di pubblica utilità, e nella disposizione che assegna un termine alle operazioni della gran Corte delegata pei compensamenti, di non lasciarla ulteriormente in sospeso, massimamente nella specie, in cui la condotta serbata dallo stesso chiedente dimostra lo abbandono e la insussistenza del suo preteso diritto;

Che volendo non pertanto por mente al suo titolo nella copia informe esibita, chiaro emerge, che lo stesso, quando anche fosse nelle forme legali, non darebbe ragione a compenso. Imperocchè la concessione di piccoli tre per ogni salma di frumento ed altre vettovaglie fatta in favore dei successori e discendenti di Francesco Sala fu dell'intutto gratuita. Se per Francesco Sala che vivea nei principî del secolo decimo quarto il diritto accordato poteva dirsi compensativo delle once 30 d'oro vitalizie, delle quali egli godeva per ragion di provisione, questo titolo, di cui per altro nemmeno è dimostrata la causa onerosa, terminava con la vita del concessionario, e non era comune, nè per legge estensibile ai di lui successori. Per il che riguardo ai medesimi la con-

Digitized by Google

cessione del diritto di piccoli tre, e le successive conferme che da tempo in tempo furono fatte sino all'ultima del 1420, cui è relativa la copia su mentovata, e nella quale si leggono essere inserite, procedevano tutte da mera liberalità e munificenza sovrana, come nitidamente risulta dal loro tenore.

Quindi è applicabile nella specie il § 3 capitolo 3° della legge parlamentaria del 1812 sotto il titolo dei consigli civici, che non riconosce compenso per i diritti di segrezie e di dogana, come era quello di che si tratta, che nel solo caso si potesse giustificare lo acquisto con titolo oneroso;

Che altronde vuolsi ancora riflettere, che il diritto in discorso era corrispettivo all'obbligo della prestazione di un milite, da cui il concessionario venne discaricato con la legge abolitiva della feudalità. La qual cosa vieppiù dimostra la deficienza di ogni diritto al preteso compenso;

Per le esposte osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 1 aprile 1843.

---

**3 marzo 1843.**

*Sulla domanda di D. Carmelo Guglielmini, per compenso dell'uficio di maestro credenziere della segrezia e dogana di Catania.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Carmelo Guglielmini con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 25 aprile 1826, chiese il compenso dell'a-

bolito uficio di maestro credenziere della segrezia e dogana di Catania.

I documenti da lui stati prodotti offrono, che nel 20 di agosto 1796 la regia corte vendeva al Guglielmini a tutta passata, e senza diritto di ricompra, per la vita della persona che egli avrebbe nominata, l'uficio di maestro credenziere della regia segrezia e dogana di Catania, mediante il pagamento del prezzo in once 615.

Che la durata del contratto fu dal compratore poggiata su la vita di suo figlio D. Agatino Guglielmini, il quale cominciò ad esercitare l'uficio a 5 settembre 1796, ed indi cessò di vivere nel 1808.

Che avvenuta la morte del detto D. Agatino, sebbene il godimento dell'uficio di credenziere in favore di D. Carmelo Guglielmini avesse dovuto diffinitivamente cessare, pur non di meno il medesimo ottenne per grazia specialissima da non passare in esempio, accordatagli con reale dispaccio del 9 marzo 1808, che ferma rimanendo la sopradetta vendizione come se l'intestatario non fosse morto, restasse surrogato al defunto D. Agatino l'altro figlio di esso D. Carmelo a nome D. Giuseppe, previo il pagamento di once 205, terza parte del prezzo per lo quale il detto uficio era stato venduto.

Che dopo l'abolizione dell'uficio medesimo in conseguenza del Real Decreto del 30 novembre 1824, D. Carmelo Guglielmini rimase tra gli impiegati superanti, e non ebbe altro impiego nel personale del novello sistema finanziero.

La gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 14 aprile 1830, ritenuto il pagamento delle once 820 in due volte eseguito, ed il reale dispaccio del 1818 con cui fu sostituito all'intestatario morto D. Agatino l'altro figlio D. Giuseppe, ammise il titolo di D. Carmelo Guglielmini per ottenere il compenso dell'uficio di maestro credenziere della città di Catania, dal dì 1 di gennajo 1825 fin tanto che sarà in vita il di lui figlio D. Giuseppe, e dichiarò appartenere detto titolo alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Invitata la scrivania di razione con deliberazione di questa gran

Corte delegata del 12 ottobre 1842 a trasmettere la sua relazione intorno alla liquidazione del compenso spettante al ripetuto D. Carmelo Guglielmini, ha fatto osservare che il medesimo avea soltanto prodotto i seguenti elementi:

Un certificato del segretario della direzione provinciale dei dazi indiretti, attestante non essersi potuto rinvenire documenti per formare il coacervo dal 1792 al 1802;

La pandetta dei diritti spettanti agli ufiziali regi;

Un ordine della suprema Giunta delle dogane del 5 agosto 1803 per un assegnamento annuale al maestro credenziere, onde sistemare le scritture di quella dogana, e provvedersi di un ajutante;

Copia di apoca del 15 luglio 1811 estratta dal maestro notaro, per la quale furono pagate al Guglielmini once 3, 15, per la mesata di maggio 1811 delle once 42 assegnategli come credenziere;

Coacervo novennale di tutte le percezioni dal 1803 al 1811;

Supplica del Guglielmini chiedente alquanti provvedimenti.

E poichè i documenti enunciati non contengono il coacervo prescritto dalle istruzioni del 17 marzo 1819, e nè anche quello contemplato dal Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826, ha conchiuso la regia scrivania di razione di non potere eseguire alcuna liquidazione di compenso in favore del Guglielmini.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare qual fosse la natura del titolo, e lo ammontare del compenso;

Ed ha considerato, che il titolo di base al chiesto compenso non possa esser quello del 20 agosto 1796, col quale D. Carmelo Guglielmini comprò l'uficio di maestro credenziere, per la durata della vita che egli avrebbe indicata fra un anno, e che poi indicò nella persona di D. Agatino Guglielmini suo figlio, bensì il reale dispaccio del 9 marzo 1808, col quale per grazia specialissima da non passare in esempio fu a lui conceduto di sostituire a D. Agatino trapassato in quello anno l'altro figlio D. Giuseppe, e di poter

continuare a godere, durante la vita di costui, dello stesso uficio, pagando solamente once 205 terza parte del prezzo. Se la ragion del compenso si volesse ripetere dal titolo del 1796, non ne competerebbe alcuna, perciocchè con la mente dell'intestatario D. Agatino avvenuta nel 1808 ogni diritto al compratore sarebbe rimasto diffinitivamente estinto;

Che ritenendo quindi come titolo compensabile il lodato sovrano dispaccio del 1808, sia chiaro appartenere esso alla classe dei compensi per causa mista, concorrendovi la causa onerosa nella terza parte del prezzo sborsata, e la causa gratuita nel rilascio delle altre due terze parti graziosamente fatto all'acquirente;

Che secondo gli articoli 13° e seguenti delle istruzioni del 17 marzo 1819, il compenso degli uficî per causa mista si compone di due elementi, vale a dire della rendita annuale dell'uficio, e degli interessi sul prezzo sborsato calcolati alla ragione del 10 o dell'8 per 100, secondo che trattasi di uficio per una o più vite. E qualora per esser maggiore gli interessi che la rendita, non possa farsi la deduzione degli uni dall'altra nel modo quivi prescritto, il compenso spettante consiste nei soli interessi;

Che nella specie l'unica rendita dell'uficio, la quale può ritenersi legalmente giustificata, è in once 18, pari a ducati 54, che erano parte del soldo di once 42 assegnato al maestro credenziere, giacchè il dippiù in once 24 si doveva da lui impiegare per le spese dell'uficio, secondo che risulta dai documenti esibiti, e propriamente dall'ordine della suprema Giunta delle dogane, e dall'apoca di pagamento del 15 luglio 1811.

Non esiste veruna giustificazione di altri proventi, non essendosi prodotto il coacervo ventennale prescritto dalle istruzioni, ed essendo affatto inattendibile lo stato per un solo novennio rilasciato dalla direzione provinciale di Catania;

Che perciò non potendosi fare alcuna deduzione, altro non rimane che aggiungere il soldo netto in once 54 agli interessi come sopra ragionati: conseguentemente il compenso spettante al chiedente è in ducati 115, 90 annuali, da percepirsi sino alla morte del su mentovato D. Giuseppe;

Che gli arretrati, fatta prima l'imputazione delle somme ricevute per abbuonconto, siano dovuti dal 1 di gennajo 1825, in cui ebbe luogo la cessazione dell'uficio, con doversi pagare ai termini delle risoluzioni sovrane degli 8 dicembre 1841;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 14 aprile 1830;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto a D. Carmelo Guglielmini, per la vita di D. Giuseppe suo figlio, per l'abolito uficio di maestro credenziere della segrezia e dogana di Catania, nell'annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 115, 50, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 aprile 1843.

---

**10 marzo 1843.**

*Sulla domanda di D. Francesco Paolo Leone, per compenso dell'uficio di gran camarlengo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con istrumento stipulato nel dì 1 luglio 1809 per gli atti del regio luogotenente di protonotaro fu dalla regia corte venduto all'asta al signor D. Francesco Paolo Leone, per una vita sola, l'uficio di gran camarlengo mercè il prezzo di once 570.

Con polizza di banco del dì 1 maggio 1809 fu soddisfatto il convenuto prezzo.

Nel 4 maggio 1810 per dispaccio patrimoniale fu dato al Leone il possesso del divisato uficio, il quale venne abolito pel Decreto del 22 dicembre 1818.

Nel 1819 fu chiesta alla gran Corte dei conti la liquidazione del compenso ; la quale con deliberazione del 26 ottobre dello stesso anno ammise il titolo, e dichiarò di appartenere alla prima delle classi espresse nell'articolo 7° delle istruzioni reali del 1819.

Nel 24 gennajo 1821 la conservatoria generale diede fuori la sua relazione di liquidazione, per la quale si fa sommare la rendita dell'uficio , depurata del terzo a cagione di risponsabilità , spese di amministrazione, e lavoro personale, ad once 69, 16, 7.

Nel 16 settembre 1829 morì il signor Leone.

Nel 30 luglio 1841 il signor D. Giovanni Cloos esibì alla gran Corte dei conti un'istrumento stipulato nel 16 dicembre 1826 per notar Terranova , con cui furono dal Leone a lui vendute once 100 del compenso da riscuotersi dell'uficio medesimo.

Nel 13 aprile 1842 D. Stefano Martorana qual tutore legittimo della nipote di figliuola Donna Francesca Leone , e proccuratore di D. Benedetto Palmisano padre e legittimo tutore di Donna Clementina Palmisano, entrambe discendenti del Leone , chiese aggiudicarsi alle dette Leone e Palmisano il compenso come uniche eredi del defunto D. Francesco Paolo Leone.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse d'attribuirsi agli eredi del defunto D. Francesco Paolo Leone alcun compenso, e quale;

Ed ha considerato:

Che l'uficio di gran camarlengo fu acquistato dal Leone per ragion di prezzo sborsato, e per la sua vita soltanto;

Che il compratore ne fu in possesso fino all'abolizione, ch'ebbe luogo nel dicembre del 1818;

Che per l'articolo 11° delle istruzioni del 17 marzo 1819 gli si addice un compenso in rendita vitalizia;

Che dagli elementi più sicuri di liquidazione, su i quali la real conservatoria formò il coacervo ventennale, si raccoglie che il possessore non percepì una rendita maggiore di once 41, 10 depurate del terzo;

Che il Leone trapassò nel 16 settembre del 1829, nel qual giorno cessò il diritto alla riscossione della rendita da assegnarsi in compenso;

Che il signor Cloos avendo esibito un contratto di cessione di parte del credito di tale rendita, ragion vuole che essa non venga soddisfatta senza che ne sia inteso il cessionario per lo sperimento dei suoi diritti;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto a D. Francesco Paolo Leone, e per esso ai suoi aventi causa, per l'abolito uficio di gran camarlengo, nell'annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 124, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò per gli anni soltanto trascorsi dal 1 settembre 1819 sino al 16 settembre 1829, giorno della morte del suddetto Leone, pagabili con le norme delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto. Ben vero che non si paghino dette somme se non pria inteso D. Giovanni Cloos.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 8 aprile 1843.

---

## 10 marzo 1843.

*Sulla domanda di D. Giuseppe Valenti, per compenso dell'uficio di segreto di Corleone.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per atto del 28 maggio 1626 furono venduti dalla regia corte alla università di Corleone a tutta passata ed in perpetuo dodici gabelle e diversi ufici, tra i quali vi fu quello di segreto, con facoltà espressa di poterli vendere ed alienare. Il prezzo fu stabilito e pagato in once 15200.

Cotesto ufficio di segreto venne poi distratto da potere della università di Corleone ad istanza di Ninfa Rosalia Buscemi persona interposta di Cosmo Firmaturi, il quale per atto del dì 8 novembre 1763 passò a venderlo ad Antonino Valenti per once 300.

Questo ultimo con dispaccio del Tribunale del patrimonio del 22 novembre 1762 fu riconosciuto nel suo acquisto; ed indi a 17 settembre 1795 donava a contemplazione di matrimonio al di lui figlio Giuseppe l'ufficio anzidetto, per doverne avere il possesso dopo la morte del donante con vincolo di fidecommesso primogeniale; ed ai 13 agosto 1813 rinunziava al medesimo l'usufrutto che si aveva riservato durante la di lui vita.

Con istanza presentata nella cancelleria della gran Corte dei conti a 30 giugno 1819 Giuseppe Valenti chiedeva l'ammessione del suo titolo, e dichiararsi la classe a cui si apparteneva l'ufficio abolito di segreto, per riportarne il corrispondente compenso a mente delle istruzioni del 17 marzo 1819.

E la gran Corte dei conti, ritenuti gli enunciati fatti: considerando che la prima concessione dell'ufficio di che si tratta alla università di Corleone processe mediante lo sborso effettivo del prezzo, e con la facoltà espressa di venderlo ed alienarlo: che l'ufficio stesso rimase abolito in conseguenza della legge del 1812 e 1813, tuttochè il possessore Valenti continuato avesse per qualche altro tempo nella percezione dei diritti e lucri annessi: che pel Reale

Rescritto del 9 agosto 1826 il compenso dovea liquidarsi sulle norme stabilite dalla legge medesima, e dagli articoli 20° e 21° del Real Decreto del 21 giugno 1819: rendeva ai 30 di aprile la seguente deliberazione: « Ammette il titolo dello istante D. Giu-
« seppe Valenti al compenso dell'uficio di regio segreto della città
« di Corleone. Dichiara appartenere alla classe degli uficî conce-
« duti mediante lo sborso effettivo del prezzo; ed ordina che si
« faccia la liquidazione del compenso corrispondente, giusta il si-
« stema prescritto dalle leggi del 1812 e 1813, e dagli articoli
« 20° e 21° del Real Decreto del 21 giugno 1819, ai termini del
« Real Decreto del 9 luglio 1826, dovendo bensì il coacervo ese-
« guirsi per lo decennio precedente all' abolizione del suddetto
« uficio, ed il compenso aver luogo dal giorno in cui cessò la
« percezione.»

Proposto l' affare alla gran Corte dei conti delegata pei compensamenti, la medesima nella sessione del 4 marzo 1842, conformemente alle orali conclusioni del Pubblico Ministero, ordinò che trovandosi trascorso il termine per la real tesoreria di formare la relazione di liquidazione, lo Scrivano di razione fosse messo in mora di trasmetterla senza indugio compiuta; ed ove decorressero quindici giorni senza che ciò si trovasse adempito, si riproponesse lo affare alla gran Corte, per adottarsi o provocarsi i provvedimenti opportuni.

La scrivania di razione in data del 18 dello stesso mese di marzo, osservando che nessun documento erasi presentato dalla parte, e che altro non esisteva che la sola deliberazione della gran Corte dei conti del 30 aprile 1828, con la quale era stato ammesso il titolo, riferì di non aver luogo alcuna liquidazione in favore del Valenti, nè secondo le istruzioni del 17 marzo 1819, nè tampoco con le norme dettate dal Real Rescritto del 18 ottobre 1826.

Proposto nuovamente lo affaro alla gran Corte delegata, la medesima nella sessione del 23 settembre 1842 accordò un' ultimo perentorio termine di giorni quaranta, perchè si fosse presentata la coacervazione dei proventi dell' uficio e la pandetta e regolamento su di cui la stessa si fonda.

Questo termine trovasi infruttuosamente decorso fin dal giorno 3 di novembre 1842, e nè anche dopo si è dal chiedente prodotto documento di sorta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se potesse darsi luogo ad alcuna liquidazione di compenso in favore di D. Giuseppe Valenti;

Ed ha considerato, che il signor Valenti non curò di unire alla sua domanda d'indennizzazione i documenti giustificativi, come ne avea il dovere per lo istruzioni del 17 marzo 1819. Non pertanto con la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 30 aprile 1838, e coll'altra di questa gran Corte delegata del 4 marzo 1842, gli fu data abilità di poterli produrre in seguito, ed a questo medesimo fine gli fu pure accordato un ultimo perentorio termine di altri giorni quaranta per la deliberazione del 23 settembre dello scorso anno. Ma egli non vi ha finora adempito, anzi tuttavia persiste nella sua contumacia;

Che quindi non può aver luogo in di lui favore veruna liquidazione di compenso nell'assoluta deficienza degli elementi su cui si dovrebbe basare. Altronde il silenzio del Valenti e la condotta da lui serbata fanno ragionevolmente presumere, che egli non abbia sofferto alcun danno per l'abolizione dell'uficio di segreto, forse perchè questo non dava una rendita superiore ai pesi, ed a quanto era necessario al suo mantenimento, o per altra cagione;

Che in qualunque caso è sempre conforme alla giustizia il respingere una domanda d'indennizzazione che non sia poggiata su la prova della effettiva perdita sofferta, o della privazione d'un guadagno. Nè dopo le ripetute agevolazioni accordate al chiedente, e sempre infruttuosamente, v'ha alcuna ragione per lasciare lo affare ulteriormente in sospeso, nella esistenza sopra tutto della sovrana disposizione, che per vedute di pubblica utilità assegna un termine alla definizione delle domande per compensamenti;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 18 aprile 1843.

---

**10 marzo 1845.**

*Sulla domanda di Donna Gaetana Vernengo e barone D. Giuseppe Antonio Sirchia, per compenso dell'uficio di maestro notaro del porto e pennata della città di Palermo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I conjugi barone D. Giuseppe Antonio Sirchia e Donna Gaetana Vernengo, con domanda presentata alla gran Corte dei conti il dì 28 febbrajo 1825, domandarono compenso per l' uficio di maestro notaro di porto e pennata della città di Palermo, ed esibirono insieme i seguenti documenti:

1° Atto del 28 ottobre 1794, pel quale il Viceré principe di Caramanico, con l'intervento dei componenti il Tribunale del real patrimonio, dietro le consuete subaste, vendè a D. Alessandro Dibella, per la persona da nominare, e per una vita, l'uficio di maestro notaro di vice-portulano del caricatore, porto, e pennata di Palermo, per lo prezzo di once 300, di cui in ventre dell'atto stesso si fa quietanza, e si giustifica di essere state depositate in questo banco;

2° Nominazione fatta a 31 agosto 1795 dal nominato Dibella in persona di Donna Gaetana Vernengo;

3° Atto del 18 novembre 1795, con cui il Presidente e Capitan generale di Sicilia, con l'assistenza dei componenti il Tribunale

del real patrimonio, accordano alla suddetta Vernengo la facoltà di elegere un sostituto nel detto uficio, mediante il pagamento già effettuito di once 15 per prezzo della facoltà accordatale;

4° Capitoli matrimoniali del 4 giugno 1821 tra il barone D. Giuseppe Antonio Sirchia e Donna Gaetana Vernengo, la quale tra le altre cose reca in dote al marito il su indicato uficio.

La gran Corte dei conti in data del 10 agosto 1825 ammise il titolo dei reclamanti per ottenere il compenso, durante la vita della detta Donna Gaetana, dell'uficio in discorso, e dichiarò appartenere alla prima delle classi contemplate nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

Con altra deliberazione del 30 settembre 1835 la gran Corte dei conti, in vista della giustificazione intorno alla mancanza dei libri e di ogni altro elemento atto a far conoscere la giustificazione dell'uficio per un'intero ventennio, ordinò che la scrivania di razione avesse fatta la liquidazione del coacervo degli ultimi anni dieci vicini all'abolizione.

La scrivania di razione ha eseguita siffatta liquidazione, che è basata sopra tre coacervi verificati dal capo contabile della direzione generale dei dazi indiretti D. Salvatore Donatuti, relativi al decennio corso dal 1815 al 1824.

La legittimità dei diritti è fondata sulla tassa fatta dal duca della Grazia a 9 aprile 1815, in esecuzione del capitolo 4° delle costituzioni reali, e regolamento dei caricatori del 13 maggio 1714, e sulle lettere patrimoniali del 2 gennajo 1801.

I mentovati coacervi portano i diritti percepiti nel decennio nella somma di once 1472, 15, cioè:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Per le immessioni dei frumenti, orzi, e legumi in due partite . . . . . | once | 1123 | 13 | 4 |
| Per le estrazioni delle stesse derrate . . . | » | 304 | 27 | 16 |
| Pei travasi degli anzidetti generi. . . . . | » | 44 | 4 | » |
| In tutto . . . | once | 1472 | 15 | » |

La scrivania trovando che i diritti sulle immessioni nella tassa

del duca della Grazia sono portati sino alle salme 600, e da questa quantità sino alle salme 1300 nelle lettere patrimoniali, ha scemato dai diritti di *giornata* compresi nella prima di dette partite quella parte che si riferiva alle quantità maggiori, e li ridusse a quei dovuti sino alle salme 1300, dal che risultò un eccesso di diritti in once 23, 4, 17.

I diritti del registro della polizza di carico compresi pure nelle once 1123, 13, 4, per la somma di once 20, 18, non si sono menati buoni dalla scrivania, perchè di essi non si fa parola nella tassa anzidetta, nè nelle lettere patrimoniali.

Su i diritti per registro di risponsali, contro-risponsali, e pedaggio, comunque non fissati nella tassa del duca della Grazia, la scrivania posta mente alle lettere patrimoniali del 1801, nelle quali è prescritto non farsi novità su di quanto si era precedentemente praticato, non che ad un'apoca di diritti pagati dal senato di Palermo nel 1792 sulla immessione di salme 1100 frumenti, nei quali si vedevano pagati per terì due quello del risponsale, terì uno pel contro-risponsale, o terì tre pel pedaggio al maestro notaro, ha soltanto osservato che di questi diritti è raddoppiato lo ammontare tante volte quante giornate si dovettero consumare per compire la immessione. E sulla considerazione che dall'apoca suddetta rilevasi unico essere stato il diritto pagato, cioè, come se la immessione fosse stata compita in un sol giorno, ha dedotto da queste partite once 162, 22, valutando unico diritto qualunque fosse stato il numero dei giorni impiegati.

Altra deduzione di once 42, 21, si è fatta dalla scrivania su i diritti di revisione o giornata all'estrazione per causa del raddoppiamento fattone come all'articolo precedente, sul motivo che tal raddoppiamento non trovasi autorizzato nè dalla tassa nè dalle lettere patrimoniali.

Ha detratto egualmente l'intero diritto di pedaggio all'estrazione in once 44, 6, perchè le lettere suddette sulle quali s'intendea sostenere, trattano soltanto delle immessioni; ed ha trovato regolari tutti altri diritti compresi nelle once 304, 27, 16, portati all'articolo estrazioni.

Finalmente in quanto ai diritti dei travasi la scrivania, ritenendo che il travaso non è che una estrazione, ha escluso once 14, 12 per pedaggio, la cui legittimità non si prova con le anzidette lettere patrimoniali, perchè riferibili alle sole immessioni, e per la stessa ragione di considerare i travasi come una estrazione, ha ammesso le rimanenti once 29, 22 di diritti compresi nelle once 44, 4, cui si è fatto ascendere il corrispondente coacervo.

Ha ricapitolato quindi tutte le indicate deduzioni, cioè:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Per giornata nelle immessioni. . . . . | once | 23 | 4 | 17 |
| Per registro di polizza di carico nelle stesse . | » | 20 | 18 | » |
| Per registro di risponsali, contro risponsali, e pedaggio come sopra . . . . . | » | 162 | 22 | » |
| Per revisione e giornata nelle estrazioni . . | » | 42 | 21 | » |
| Per pedaggio nelle stesse . . . . . | » | 44 | 6 | » |
| Per pedaggio nei travasi . . . . . | » | 14 | 12 | » |
| Totale delle deduzioni . . . . . | once | 307 | 23 | 17 |
| I quali contropposti all' ammontare dei coacervi presentati in . . . . . , . . . . . | once | 1472 | 15 | » |
| Fanno rimanere i diritti leggittimamente percepiti nella somma di . . . . . | once | 1164 | 21 | 3 |
| La decima parte dei quali, che costituisce la percezione media di un anno, ascendea ad . . | once | 116 | 14 | 2 |
| E deducendosi la terza parte per ispese di amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale in once. | | 38 | 24 | 14 |
| Rimane quindi secondo la scrivania di razione il compensò da accordarsi durante la vita di Donna Gaetana Vernengo in . . . . . | once | 77 | 19 | 8 |

Pari a ducati 232, 94.

È però da avvertire che siffatta liquidazione sia il risultato del coacervo complessivo non meno dei proventi autorizzati dalla

pandetta del 1714, che degli altri che il maestro notaro si credeva in diritto di esigere per effetto delle lettere del Tribunale del patrimonio del 1801 di sopra menzionate. E volendo distinguere la percezione degli uni e degli altri proventi, si trova che i primi ammontano ad once 840, 19, 5 per un decennio, ed i secondi ad once 324, 1, 18.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la liquidazione fatta dalla scrivania di razione, e i documenti su cui è poggiata:

Ha preso ad esaminare qual fosse lo ammontare del compenso dovuto ai conjugi Vernengo e Sirchia, in conseguenza dell'ammessione del titolo fatta con la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 10 agosto 1825;

Ed ha considerato, che per espressa disposizione dell'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819, non si debbono includere nel coacervo i proventi abusivi non sostenuti dalle pandette e dai regolamenti in vigore: intendendosi per regolamenti in vigore, come quivi è detto, quelli soltanto che fossero stati approvati da S. M.

Che quindi siano giuste le deduzioni fatte dalla scrivania di razione, perchè non sostenute dalla tassa del duca della Grazia del 1714, la quale regolava i diritti del maestro notaro. E vi ha egual ragione per escludere dal coacervo i diritti di risponsali, contro risponsali, e pedaggio, che il maestro notaro riscuoteva negli ultimi tempi senza che si trovassero autorizzati dalla pandetta. Le lettere del Tribunale del patrimonio del 1801 non possono stare in luogo di regolamenti approvati da S. M. Oltre a che il Tribunale del patrimonio con avero disposto a supplica del maestro notaro, che non si facesse novità intorno a ciò che erasi riferito praticarsi sul proposito, nulla statuiva di diffinitivo, nè faceva alcuna dichiarazione di norma, ma solamente riteneva doversi provvisoriamente rispettare l'osservanza di fatto, e ciò senza il menomo pregiudizio dei diritti dei terzi, tanto che in termini

espressi facea salve le ragioni, se mai competessero, ai mercadanti nei giudizî competenti;

Che la tolleranza di un fatto non importa prova di legittimità dello stesso; nè si può rivolgere in ragion d'indennizzazione la mancanza di ciò che non si avea diritto a conseguire, che precariamente si possedeva, e che in verun caso avrebbe potuto autorizzare una domanda di garenzia;

Che in conseguenza non possono figurare nel coacervo presentato dai conjugi Vernengo e Sirchia le once 324, 1, 18, relative ai proventi di sopra riferiti. Per il che, fattane la deduzione, rimane il coacervo in once 840, 15, e la quantità media in once 84, 1, 18 all'anno. Dalle quali once 84, 1, 18, diffalcato il terzo per ragione di spese, di risponsabilità, e di lavoro personale, si dà in ultimo risultato la somma di once 56, pari a ducati 168, che è il compenso vitalizio spettante ai chiedenti fino a che sarà in vita la signora Vernengo;

Che gli arretrati di questa somma, pagabili a mente delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, sono dovuti a contare dal 1 di gennajo 1825, epoca della cessazione dell'uficio, dedotte però le somme ricevute per abbuonconto;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto a Donna Gaetana Vernengo moglie del barone D. Giuseppe Antonio Sirchia, durante la vita della stessa Donna Gaetana, per l'abolito uficio di maestro notaro del porto e pennata della città di Palermo, nell'annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 168, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 18 aprile 1843.

---

**10 marzo 1843.**

*Sulla domanda del cavaliere D. Antonino Moncada e Branciforti, per compenso dell'uficio di maestro notaro del caricatore di Licata.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Antonino Moncada e Branciforti, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il 23 febbrajo 1825, chiese il compenso dovutogli, ai termini del Real Decreto del 30 novembre 1824, per l'uficio di maestro notaro del caricatore di Licata.

Acchiuse alla sua domanda gli appresso indicati documenti:

1° Vendita dell'uficio anzidetto fatta dalla regia corte per gli atti del regio luogotenente di protonotaro il 31 dicembre 1772 a D. Giuseppe Bertorotta, per la persona da nominare tra un anno da correre dal 17 novembre 1772, giorno della liberazione, e per la vita della stessa persona a nominarsi. E ciò per lo prezzo e capitale di once 900, delle quali si fa quietanza in ventre dell'atto istesso, per essere state depositate in banco sin dal 20 novembre dell'anno su riferito;

2° Partita di tavola del giorno suddetto comprovante il detto deposito;

3° Nominazione fatta a 7 febbrajo 1773 dal compratore D. Giuseppe Bertorotta per atto di pubblico notaro in persona del cavaliere D. Antonino Moncada per l'uficio anzidetto, che si dichiara comprato per lo stesso Moncada, cui apparteneva pure il danaro depositato;

4° Fede di banco del 2 marzo 1773, attestante il deposito di once 45 eseguito dal detto Moncada per diritto di sostituzione nell'uficio suddetto in ragione del 5 per 100 sul capitale;

5° Ordine viceregio, pel quale dietro il deposito di sopra si dispose doversi riconoscere il Moncada per proprietario, sua vita durante, dell'uficio in discorso, accordandoglisi la facoltà di potere una o più volte sostituire altra persona;

6° Fede di banco del 1 aprile 1773, giustificante il deposito di once 35 per diritto di mezz'annata da lui dovuto come proprietario dell'uficio suddetto.

In vista dei documenti su riferiti la gran Corte dei conti con deliberazione del 27 aprile 1825 ammise il titolo del cavaliere Moncada, per ottenere il compenso vitalizio dell'uficio anzidetto, e dichiarò appartenere alla prima delle classi indicate nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

Il Regio Scrivano di razione con due officî dei 3 marzo e 16 maggio 1831 invia alla gran Corte quattro atti di fitto dell'uficio anzidetto, e dichiarando che a completarsi il ventennio dal 1792 al 1811 mancano le gabelle da settembre 1796 a tutto aprile 1799, domanda se il coacervo possa limitarsi ad un solo decennio giusta il Reale Rescritto del 18 ottobre 1826, qual sia il periodo che il coacervo deve abbracciare, se alcuna somma debba scemarsi per risponsabilità, e nell'affermativa quanto debba essere cotale deduzione.

I quattro contratti di fitto sono i seguenti:

1° Affitto stipulato a 1 aprile 1786 in persona di D. Nicolò Tolentino qual proccuratore di D. Stefano Santamaria, per anni sei da settembre 1787 a tutto agosto 1793, e tre anni seguenti di rispetto, e per la somma di once 150 all'anno, col patto della ratifica, tanto da parte del nominato Santamaria, quanto del barone D. Benedetto Guccione, fidejussore intervenuto nell'atto per mezzo dello stesso Tolentino anche suo proccuratore;

2° Affitto stipulato a 24 aprile 1799 in persona di D. Salvatore Lopes qual proccuratore di D. Angelo Milana e Celestri, per lo periodo da maggio 1799 a tutto agosto 1801, in ragione di once 120 all'anno, e con lo stesso patto di ratifica, tanto da parte del detto Milana, quanto da parte di D. Gaspare Adonnino, fidejussore intervenuto nell'atto por mezzo dello stesso Lopes anche suo proccuratore;

3° Affitto stipulato a 30 aprile 1801 in persona di D. Paolo Scicolone, per lo periodo da settembre 1801 ad agosto 1804 di fermo, e da settembre 1804 ad agosto 1807 di rispetto a scelta del fittuario, per lo estaglio di once 130 all'anno;

4° Ratifica fatta il 29 gennajo 1807 dal nominato cavaliere Moncada, dell'atto di fitto stipulato a di lui nome da D. Antonino Varisano il 12 gennajo suddetto in persona di D. Nicolò Melilli, per lo estaglio di once 130 all'anno, e per gli anni da settembre 1807 ad agosto 1810 di fermo, e da settembre 1810 ad agosto 1813 di rispetto a scelta del fittuario.

La gran Corte dei conti delegata pei compensamenti con deliberazione del 28 ottobre 1842 ordinava, che nel termine di due mesi da quella data dovesse il chiedente presentare la coacervazione legale del fruttato dell'uficio nel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811. Alla quale deliberazione l'interessato non ha dato finora alcun adempimento.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare la quistione, se potesse darsi luogo ad attribuzione di compenso in favore di D. Antonino Moncada e Branciforti possessore dell'uficio di maestro notaro del caricatore di Licata;

Ed ha considerato, che il signor Moncada dopo la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 27 aprile 1825, con la quale venne ammesso il suo titolo, non ha curato di produrre la coacervazione legale della fruttificazione dell' uficio per un ventennio a contare dal 1792. Nè vi ha adempito in seguito della deliberazione di questa gran Corte delegata del 28 ottobre 1842, con la quale gli era stato all'uopo accordato altro termine di due mesi;

Che i quattro contratti di fitto che in epoca precedente al 1830 aveva egli presentati, siano inattendibili per diversi riflessi, onde ragionevolmente la scrivania di razione credette di non poter procedere ad alcuna liquidazione;

Che stante la inefficacia ed inconcludenza dei documenti enunciati, e la mancanza di ogni altro elemento, non possa quindi aver luogo alcuna attribuzione di compenso in favore del signor Moncada, per l'abolizione dell'ufficio di maestro notaro del caricatore di Licata, che egli aveva acquistato per la sua vita solamente fin dal 1772;

Per le esposte osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 18 aprile 1843.

---

**17 marzo 1843.**

*Sulla domanda del Duca di Saponara e del Principe di Villafranca, per compenso del diritto di tratta sullo zucchero, sui vini, salume, ed altro, che dalla città di Messina e suoi casali si estraevano per infra e fuori regno.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con due documentate suppliche ricevute nella cancelleria e segreteria generale della gran Corte dei conti ordinaria sotto li 24 e 28 febbrajo 1825, il duca di Saponara ed il principe di Villafranca chiesero l'ammessione del titolo al compenso per le rispettive quote dell'abolita tratta sullo zucchero, sui vini, salume, ed altro, che dalla città di Messina e suoi casali si estraevano per infra e fuori regno, proveniente ai medesimi dalla vendita fattane dalla regia corte a Pietro Bandino, per contratto agli atti del regio luogotenente di protonotaro il dì 2 maggio 1650.

La gran Corte dei conti ordinaria, veduti i documenti prodotti giustificanti il primo acquisto e le traslazioni della proprietà di essi diritti nella persona dei petizionari, e riconosciutane la percezione giustificata con diversi atti di affitto, nella seduta del 1 aprile 1829, ammise il titolo dei richiedenti duca di Saponara e principe di Villafranca, cioè, del primo in una metà ed una sesta di metà, e del secondo in cinque seste di metà, al compenso dell'abolita tratta dei generi sopra enunciati; dichiarò di appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo; ed ordinò che nella liquidazione della rendita loro spettante per le quote rispettive non si deduca alcuna rata per risponsabilità, lavoro personale, e spese d'amministrazione.

Passata la medesima al Regio Scrivano di razione per disporre la corrispondente liquidazione, costui con officio del 5 luglio 1830 fece presente alla gran Corte, che gli atti di affitto non presentavano la percezione non interrotta del ventennio voluto dalle reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè dal 1792 al 1811; che gli interessati, sostenendo che l'interruzione degli atti di affitto derivava soltanto dalle conduzioni continuate con tacita convenzione, e che i fittajuoli pagavano in tali intervalli la stessa pensione, intendevano doversi procedere alla liquidazione sulle basi di uno degli atti di affitto, sia precedente o posteriore alle interruzioni; e che in ogni evento la liquidazione stessa potrebbe eseguirsi sul coacervo decennale giusta l'articolo 2° del Reale Rescritto del 18 ottobre 1826.

Non intendendosi però il Regio Scrivano autorizzato a consentire alla domanda, chiedeva nuova deliberazione della gran Corte su questo oggetto, e nell'affermativa dichiarare se fosse luogo a deduzione alcuna sulla rendita liquidabile, per ragione di risponsabilità o di altro peso annesso all'abolito diritto di tratta.

La gran Corte dei conti ordinaria, veduta la citata sua precedente deliberazione; veduto l'officio del Regio Scrivano di razione, e tenute in considerazione le difficoltà dal medesimo proposte; veduti i quattro atti di affitto come elementi della liquidazione da eseguirsi pel periodo di anni sedici interrottamente, cioè, per anni

sei da novembre 1790 ad ottobre 1796 per contratto ad once 130 annuali, per anni tre da settembre 1797 ad agosto 1800 per contratto nell'egual somma di once 130 annuali, per anni tre da novembre 1807 ad ottobre 1810 per contratto nella stessa somma di once 130 annuali, per anni quattro da novembre 1810 ad ottobre 1814 per transazione col fittajuolo stesso per once 110 annuali, a riguardo ed in compenso della perdita sofferta nei primi tre anni, nei quali venne meno l'estrazione per l'estero a causa della totale chiusura del commercio; considerando che non potendo ragionevolmente presumersi una minorazione di prodotto negli anni d'interruzione, sorgea di conseguenza la idea che i fittuarî avessero continuato nella tacita conduzione per la pensione stessa di once 130 annuali; considerando che in casi simili della materiale interruzione degli affitti S. M. non ha negata la sua reale dispensa con Reali Rescritti dei 18 ottobre 1826, 11 settembre 1830, e 10 marzo 1832; nella seduta del 14 agosto 1833, fu di avviso, che a coerenza delle citate sovrane determinazioni in casi eguali, la M. S. potrebbe degnarsi permettere, che il coacervo di cui trattasi si faccia su i contratti prodotti, dai quali risultano anni sedici di fitto dei ripetuti diritti di tratta.

Rassegnato a S. M. per mezzo di questo Real Governo il su riferito avviso, la prelodata M. S. con Reale Rescritto del 13 ottobre 1834 comunicato con ministeriale del 30 dello stesso mese, in conformità del parere della Consulta di Stato, si compiacque approvare, che si faccia la liquidazione su i contratti presentati per sedici anni di fitto, sebbene interrotti, dei diritti in discorso, salvo lo esame da aver luogo tanto sul titolo quanto sulla qualità del compenso, allorchè rassegnate a S. M. le due deliberazioni della gran Corte per l'ammessione del titolo e pel compenso, verrà a provocarsi l'approvazione sovrana della diffinitiva liquidazione.

Il Regio Scrivano di razione, cui fu partecipato dal Governo il superiore Sovrano Rescritto del 13 ottobre 1834, con officio del 25 agosto 1836 ha fatto osservare, che gli enunciati quattro atti di fitto sono stati fatti, i primi due dal solo principe di Villafranca, e gli altri due dal solo duca di Saponara, e che comprendendo i

medesimi le sole rate da ciascuno di essi rispettivamente possedute, si pretendea dagli interessati, che il risultato dei contratti in parola servir dovesse per liquidare il compenso spettante tanto all'uno che all'altro, secondo le rate rispettivamente ammesse, supplendo alle scambievoli mancanze sulle tracce dei contratti che per l'altro esistono, e così in ragione di rate proporzionali liquidarsi le somme del compenso che ad ognuno di essi verrebbe a competere. Non credendosi però esso Regio Scrivano facultato ad eseguire in tal modo la liquidazione, chiese alla gran Corte di ordinare le norme di sua regola.

Con altra supplica presentata a questa gran Corte delegata i richiedenti, ripetendo che gli atti di fitto in mancanza della giustificazione degli introiti non riguardano il generale del diritto, ma la parte soltanto del gabellante, hanno prodotto, oltre il duplicato dell'atto di affitto da novembre 1810 ad ottobre 1814, un coacervo ventennale degli introiti della tratta in parola redatto dal segretario della direzione provinciale di Messina per la somma di once 16516, il di cui annuo fruttato monterebbe ad once 825, 24; ed han chiesto di doversi sulle basi dello stesso calcolare l'annuo compenso, o almeno che il coacervo degli anni sedici, riuniti nell'uno e nell'altro gli affitti delle gabellazioni rispettivamente eseguite, si compia sino al ventennio su i dati degli introiti descritti nell'enunciato coacervo.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Vedute le due suppliche dei signori principe di Villafranca e duca di Saponara presentate alla gran Corte dei conti ordinaria·

Veduti i documenti alle medesime alligati, tra i quali l'atto di vendita della tratta in parola fatta dalla regia corte a Pietro Bandino il dì 2 maggio 1650:

Vedute le deliberazioni di essa gran Corte del 1 aprile 1829, e 14 agosto 1833, non che il Reale Rescritto del 13 ottobre 1834:

Veduta la recente supplica dei richiedenti presentata a questa

gran Corte delegata, con la quale si accompagna un coacervo ventennale degli introiti della detta tratta, redatto non prima del 14 dicembre 1842 dal segretario della direzione provinciale di Messina:

Atteso che l'atto di vendita del 1650 ebbe luogo previa relazione del fruttato di essa tratta tenuta in economia per un decennio, con l'indicazione speciale dei generi che vi eran soggetti, e della corrispondente tariffa per ogni genere;

Atteso che gli introiti del detto decennio montarono alla somma di once 2379, la di cui media proporzionale di un anno risultò in once 237, e per l'egual somma furono calcolati in esso contratto i frutti della tratta venduta al Bandino;

Considerando, che il coacervo dei frutti del ventennio presentato con l'ultima supplica, oltre di essersi in dicembre 1842 formato a sola petizione degli interessati, e da un'impiegato che non era a ciò autorizzato, comprende come soggetti alla tratta alcuni articoli non contemplati nell'atto di vendita, e taluni altri fra loro confusi, ed incorrispondenti all'atto suddetto, così nella denominazione che nella misura, e conseguentemente nella rispettiva tariffa;

Atteso che il ripetuto coacervo sotto gli enunciati rapporti non è attendibile, e come tale non ha nè pure luogo, secondo si è chiesto ora, a supplirsi con i dati dello stesso la mancanza degli introiti degli anni vuoti di affitto per chiudere il periodo del ventennale prodotto;

Considerando, ciò premesso, che a troncare ogni ulteriore differenza sulla liquidazione di cui trattasi, non trovasi altro mezzo che quello di stabilirne il compenso sulle basi dell'unico documento legale che si ha, e su cui non può cadervi alcun dubbio, quello cioè del fruttato decennale inserito nell'atto di vendita, dal quale risulta la percezione nella predetta somma di once 237, somma che depurata dal terzo voluto dalle istruzioni del 1819 formanti legge sulla materia, viene a ridursi in once 158, pari a ducati 474;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per gli aboliti diritti di tratta sullo zucchero, sui vini, salume, ed altro, che dalla città di Messina e suoi casali si estraevano per infra e fuori regno, domandato dai signori duca di Saponara e principe di Villafranca per le rate che rispettivamente rappresentano, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 474, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 3 maggio 1843.

---

**17 marzo 1843.**

*Sulla domanda del marchese D. Antonino Bongiorno, per compenso dell'uficio di segreto di Calascibetta.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese D. Antonino Bongiorno, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria, ha chiesto l'ammessione del titolo per conseguire il compenso, unitamente alla di lui sorella Donna Rubina, per l'uficio di segreto di Calascibetta, e la dichiarazione della classe alla quale il di lui titolo si appartiene.

I documenti prodotti sono i seguenti:

1° Contratto stipulato presso il regio luogotenente di protonotaro li 28 settembre 1802, col quale la regia corte vendeva, a tutti passati e senza speranza di ricompra, a D. Michelangelo Ge-

sugrande, per la persona o persone da nominarsi, per esso col detto nome, e suoi eredi e successori in perpetuo, e con l'abonazione di D. Paolino Gesugrande, « l'uficio di segreto della città « di Calascibetta e sua comarca, con tutte le sue pertinenze e « preeminenze, lucri, emolumenti, ed altro a detto uficio spettanti « ed appartenenti, e come l'hanno goduto i possessori della detta « segrezia nello stesso uficio dalla detta regia corte ricomprato da « potere dello spettabile barone D. Matteo Gesualdo Corvaja pas- « sato possessore di detto uficio di segreto della detta città di Ca- « lascibetta, come per rivendizione stipulata in detti atti nel 1802, « alla quale ec. Ad aversi dal giorno in cui saranno depositate « nel banco di Palermo once 2000 a conto del capitale come ap- « presso.»

« E ciò per lo prezzo di once 2600, che il compratore col detto « nome si obbligò depositare nel banco di Palermo a nome della « regia corte, cioè once 2000 subito a prima tavola, e le restanti « once 600 fra lo giro d'un'anno da correre dal giorno del detto « contratto.»

2° Atto del 23 settembre 1802 presso notar D. Domenico La Manna, col quale il liberatario D. Michelangelo Gesugrande nominò per compratore dell'enunciata segrezia il signor D. Michelangelo Bongiorno marchese di Eschifaldo;

3° Una copia illegale di lettere patrimoniali del 7 ottobre 1802, nelle quali si enunciava la suddetta vendita fatta a Gesugrande per la persona da nominare; la nomina da questo ultimo fatta in favore del marchese D. Michelangelo Gregorio Bongiorno; il deposito fatto di once 2000; e la plegeria prestata per le restanti once 600; e quindi si ordinava di mettere il Bongiorno nel possesso della su mentovata segrezia di Calascibetta, con tutte le sue preeminenze, lucri, emolumenti, oneri, e pesi al detto uficio spettanti;

4° Copia di lettere patrimoniali del 7 luglio 1806, con le quali fu ordinato ad istanza di D. Antonino Carmelo Bongiorno, che costui, stante la morte del marchese D. Michelangelo Bongiorno fratello ed erede universale del defunto marchese, fosse ricono-

sciuto come regio segreto proprietario della città di Calascibetta e sua comarca;

5° e 6° Le copie di due sentenze dei 24 aprile 1812, e 30 aprile 1814, dalle quali risulta, che al fu marcheso D. Michelangelo Bongiorno successero D. Antonino Carmelo Bongiorno, e Donna Rubina Allegra Bongiorno;

7° Finalmente l'estratto dai registri della segreteria generale della gran Corte dei conti, da cui si rileva, che ad istanza del cavaliere D. Antonino Bongiorno e Donna Rubina di lui sorella la gran Corte dei conti nella seduta degli 11 agosto 1819 ammise il titolo dei medesimi fratello e sorella per l'uficio di segreto di Calascibetta, e dichiarò appartenere alla prima delle classi espressate nello articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prozzo. La gran Corte in detta deliberazione ritenne la vendita del 28 settembre 1802 per lo prezzo di once 2000, mentre nel contratto si disse per once 2600; le lettere patrimoniali del 7 ottobre 1802 dichiaranti pagato il prezzo, ed il possesso ottenuto; le due sentenze dei 24 aprile 1812, e 30 aprile 1814 per la successione a favore di D. Antonino e Donna Rubina Bongiorno; e l'abolizione dell'uficio per effetto del parlamento.

Con deliberazione di questa gran Corte degli 11 marzo 1842 fu messo in mora il Regio Scrivano di razione per rimettere la relazione di liquidazione pel compenso chiesto dal marchese Eschifaldo per l'uficio di segreto di Calascibetta; e quel funzionario, premettendo di non avere documenti sufficienti per soddisfare l'incarico ricevuto, ha trasmesso la relazione di liquidazione negativa.

Intanto due suppliche sono state presentate dallo eminentissimo Arcivescovo di Palermo.

Con la prima di esse ha esposto, che dietro la morte del suddetto marchese di Eschifaldo venne istituito di lui erede universale l'Arcivescovo di questa città pro tempore; quindi ha il ricorrente con la detta qualità chiesto, che piaccia alla Corte liquidare il compenso dell'uficio di segreto di Calascibetta in di lui favore.

Con l'altra supplica ha fatto presente, che l'uficio di cui si

tratta fu dal marchese Eschifaldo comprato nel 1802, e che perciò l'esponente non sarebbe obbligato a giustificare che il solo fruttato di tale decennio, mentre pel decennio antecedente al 1802 trovavasi l'uficio in potere della regia corte; che intanto il fruttato dello stesso decennio dal 1802 in poi non puote dal ricorrente giustificarsi, a cagione che il libro di scrittura riguardante i diritti, censi, ed emolumenti del detto uficio, era stato sin dal 26 marzo 1827 consegnato dal suddetto marchese all'uficiale allora della regia conservatoria D. Salvatore d'Onofrio, ch'era stato incaricato dalla gran Corte dei conti ordinaria per formare la liquidazione del fruttato dell'uficio istesso; e che invano si è oggi dallo esponente fatta domanda alla regia scrivania di razione per la restituzione del detto libro, non essendosi rinvenuto fra le carte della stessa.

A riparare intanto a tale mancanza di documenti per la giustificazione del fruttato dell'uficio in parola, ha prodotto un notamento in carta invecchiata di carattere di uno dei difensori del marchese Eschifaldo da molti anni estinto, dal quale rilevasi, che il fruttato dell'uficio pel decennio dal 1802 al 1812 ascese ad . . . . . once 3034 21 15 »

Da cui dedotte le spese in . . . . . once 742 2 15 »

Resta l'introito di netto . . . . . once 2292 19 » »

Di modo che il medio annuale di tale coacervo sarebbe in once 228, 21, 18.

A dimostrare in ultimo che il risultato dell'anzidetto notamento non sarebbe lontano dal giusto compenso annuale dovutogli, ha anche fatto presente, che il Tribunale del real patrimonio quando invitò nel 1802 gli attendenti alla compra dell'uficio in discorso, fece ai medesimi presente, che due salari erano annessi all'uficio medesimo nella somma complessiva di annue once 42, 25, 10, e che lo stato del fruttato si era in once 80 annuali, alla quale somma riunendo almeno un altro terzo e più per causa degli onesti guadagni annuali, che dovea il proprietario ricavare dai diritti dell'uficio, si avrebbe un risultato quasi eguale a quello dato dal notamento di sopra indicato.

Digitized by Google

Intanto a meglio appoggiare la domanda del compenso ha prodotto i documenti seguenti:

1° Copia legale dell'atto di vendita del 28 settembre 1802 di sopra riferito;

2° Copia legale delle lettere patrimoniali del 7 ottobre 1802 di sopra cennate;

3° Fede di banco del 25 ottobre 1803 pel deposito di once 600 fatto dal marchese Eschifaldo a compimento di once 2600, prezzo dell'uficio in parola;

4° Testamento di D. Antonino Bongiorno marchese di Eschifaldo, in un'articolo del quale è istituito erede universale pro tempore l'Arcivescovo di Palermo, dietro però la morte dei legatarî usufruttuarî D. Ignazio Cannata, e Donna Rubina e Donna Caterina Bongiorno. Ed in fine del detto testamento si legge anche la ratifica fattane dalla detta Donna Rubina, mediante la istituzione di erede usufruttuaria di taluni feudi in di costei favore ordinata nel testamento medesimo;

5° Notamento privato del fruttato dell'uficio del decennio dal 1802 al 1812;

6° Ricevo a firma di D. Salvatore d'Onofrio, in cui confessa ricevere sotto il giorno 26 marzo 1827 dal marchese Eschifaldo il libro dei diritti e censi dell'uficio di cui si tratta;

7° Lettere patrimoniali dei 28 luglio 1803, e 3 febbrajo 1805, con cui fu ordinato pagarsi al marchese Eschifaldo qual segreto di Calascibetta due soldi annuali nella somma complessiva di once 42, 25, 10.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione di ammessione di titolo degli 11 agosto 1819:

Vedute le istruzioni per la liquidazione dei compensi del 17 marzo 1819:

Considerando, che dal contratto del 28 settembre 1802 risulta



Digitized by Google

di essere stato venduto dalla regia corte a tutti passati, e senza speranza di ricompra, a D. Michelangelo Gesugrande, per la persona o persone da nominarsi, l'uficio di segreto della città di Calascibetta e sua comarca, con tutte le sue pertinenze e preeminenze, lucri, emolumenti, ed altro al detto uficio spettanti, pel capitale di once 2600, che il compratore col detto nome si obbligò depositare nel banco di Palermo a nome della regia corte, cioè once 2000 subito a prima tavola, e le restanti once 600 fra lo giro di un anno da correre dal giorno del contratto;

Considerando, che il liberatario Gesugrande per atto pubblico notarile nominò per compratore della enunciata segrezia D. Michelangelo Bongiorno marchese di Eschifaldo;

Considerando, che dalla fede di banco del 25 ottobre 1803 risulta di essere state depositate in questo banco dal su nominato marchese di Eschifaldo once 600 a compimento delle once 2600, intero capitale del sopra indicato uficio di segreto dalla regia corte vendutogli;

Considerando, che dalle lettere patrimoniali dei 28 luglio 1803, e 3 febbrajo 1805 risulta, che al segreto di Calascibetta spettavano due soldi, uno di once 4, 3 annuali, e l'altro di once 38, 22, 10 annuali, in totale di once 42, 25, 10 annuali, delle quali il Tribunale del real patrimonio ordinò con dette lettere il pagamento a favore di esso segreto Bongiorno, giacchè l'altra oncia 1 di cui si tratta in esse lettere, apparteneva al maestro notaro segreziale;

Considerando, che ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819 i compensi pei soldi non sono soggetti a liquidazione, e devono liquidarsi come si trovano stabiliti, e facendosi la liquidazione pei proventi si deduce il terzo, ed ai due terzi netti si aggiunge il soldo nel caso che vi sia, lo che importa che su i soldi non si deduce il terzo;

Considerando, che pei proventi dell'uficio di cui si tratta non è stato prodotto alcun documento legale, e quindi manca la base per potersi eseguire liquidazione di sorta, come risulta dal rapporto fatto a 23 agosto 1842 dal Regio Scrivano di razione, il

quale, rispondendo alla comunicatagli deliberazione degli 11 marzo 1842 di questa gran Corte, scrisse di non avere documenti sufficienti per soddisfare lo incarico ricevuto, e perciò trasmise la relazione di liquidazione negativa;

Considerando, che il marchese D. Antonino Bongiorno nel di lui testamento pubblicato a 22 aprile 1828 dispose molti legati, e verificata la morte dei legatari ordinò, che nella di lui intera eredità vi succeda lo eminentissimo Arcivescovo di Palermo che pro tempore sarà, all'oggetto che dei frutti di netto di detta eredità ne dovesse in ogni anno fare tanti legati di maritaggio di donzelle povere orfane, e figlie di galantuomini esercenti professione, e nate palermitane, a ragione di once 50 per ognuna, da doversi sortire a bussolo il giorno di S. Antonio di Padova;

Considerando infine, che lo Arcivescovo di Palermo con la qualità di erede universale fidecommissario del sopra nominato marchese Bongiorno con due suppliche ha chiesto l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso, che al medesimo con detto nome spetta per l'uficio di cui si tratta, e quindi a favore dello Arcivescovo dovrà liquidarsi il compenso suddetto;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato a favore dello Arcivescovo di Palermo, nella qualità di fidecommissario della eredità del marchese Bongiorno, il compenso dovuto per l'abolito uficio di segreto di Calascibetta, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 128, 50, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 3 maggio 1843.

---

**17 marzo 1843.**

*Sulla domanda di D. Francesco, D. Giovan Battista, e D. Giovanni Cascione, per compenso di terì due sul dazio di terì sei da essi rappresentato sopra ogni quintale d'olio del territorio di Caccamo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per atto del 28 ottobre 1766 la regia corte vendette a D. Giuseppe Malvastra, per la persona o persone da nominare, la gabella di terì sei per ogni quintale d'olio che si estrae dalle olive nel comune di Caccamo, per lo prezzo di once 1305, col patto espresso della reluizione. Quale gabella erasi per la regia corte ricomprata dai signori Spinola e Doria di Genova, a cui era stata precedentemente venduta col patto della ricompra.

Il Malvastra dichiarò appartenere la terza parte del dazio a se stesso, l'altra terza parte a D. Giuseppe Agosto, e l'altra terza a D. Giovan Battista Cascione; e con essi fu direttamente stipulato il contratto di vendita sotto il dì 27 aprile 1767.

D. Giovan Battista Cascione dispose dei suoi beni per testamento in favore di suo fratello D. Simone Cascione e lo Bue, di cui sono figli ed eredi i ricorrenti D. Giovan Battista, D. Francesco, e D. Giovanni Cascione.

Costoro con istanza presentata nella segreteria della gran Corte dei conti il dì 2 marzo 1842 assumono, che il dazio in parola ridotto a terì due per ogni quintale d'olio, giacchè nel dippiù fu dal comune di Caccamo reluito in diversi tempi, non sia compreso nelle disposizioni del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e che esso debba continuare fintanto che non sarà restituito il capitale sborsato, come venne sempre riconosciuto anche in epoca posteriore alla legge del 1815, e sopra tutto col Sovrano Rescritto del 4 marzo 1826.

Digitized by Google

Questo Rescritto offre, che essendosi i proprietarî di oliveti del comune di Gallidoro dopo il 1818 sottratti per la via di fatto, e senza la precedente reluizione, al pagamento del dazio di terl sei agli eredi del fu D. Giovanni Napoli proprietarî dello stesso, la gran Corte dei conti avea in forma di avviso deliberato, che si facesse eseguire la disposizione dell'ex-direttore generale del demanio del 16 dicembre 1824 per la riscossione del detto dazio dall'epoca corrente alla data suddetta in poi, e fino che non si fosse eseguita la ricompra del dazio stesso, e che riguardo agli arretrati adiscano gli anzidetti eredi l'autorità giudiziaria. Sua Maestà nello approvare detto avviso, e volendo facilitare la reluizione del detto dazio nel comune di Gallidoro, rilasciava le once 100 che erano solite pagarsi al fisco pel jus luendi, e volle che nel tratto successivo la cessione del jus luendi si fosse fatta senza la retribuzione allo erario delle once 100. « Quanto al capitale da ren-
« dersi al possessore del diritto (sono parole della sovrana deter-
« minazione) sia nel caso del comune di Gallidoro, sia in casi
« simili, è volere della M. S. che debba essere pagato dallo avanzo
« delle rendite comunali se vi siano, o con danaro preso a mutuo,
« da estinguersi con la continuazione del dazio per dato numero
« di anni, che sarà necessario al pagamento della sorte e degli
« interessi. »

Chiedono quindi i ricorrenti, che piaccia alla gran Corte dichiarare, che il diritto di terl due a quintale di olio che si estrae dalle olive che produce il territorio di Caccamo, sia dazio regio, e non baronale o angarico, e che non sia compreso nel suddetto Real Decreto degli 11 dicembre 1841, dovendo esso cessare dopo il rimborso effettivo del capitale, secondo la legge del 1815, ed il Rescritto su mentovato.

Subordinatamente poi domandano, che sia liquidato il compenso a carico del regio erario, o del comune, o in fine dei possessori di oliveti, con prescriversi che in caso di ricompra, trovandosi il frutto delle olive pendente, il dazio di quell'anno sia dei ricorrenti a tenore del patto del contratto, come S. M. ordinò eseguirsi nel riscatto fatto per Palermo, che andava soggetto ad un consimile dazio.

Con deliberazione del 2 settembre 1842 fu ordinato presentarsi da parte dei richiedenti nel termine di due mesi i coacervi a norma di legge della fruttificazione avuta nell'ultimo decennio precedente a dicembre 1841.

In seguito di che i signori Cascione, dopo aver fatto osservare che da parte del comune di Caccamo erano stati intimati con atto del 1838 a presentare all'Intendente della provincia il loro titolo, onde, esaminato il tenore di esso, potesse indi farsene l'affrancazione col rimborso della somma pagata, chiesero che la gran Corte delegata pei compensamenti avesse rivocata la deliberazione anzidetta, e rinviato all'Intendente l'esame dello affare. E nel caso che siffatta inchiesta non venisse accolta, implorarono la proroga del termine assegnato per la presentazione dei coacervi.

Ottenuta la domandata proroga del termine, presentarono in seguito i coacervi della rispettiva percezione nel decennio corso dal 1831 al 1841, asserendo che nel detto periodo gli alberi erano stati affetti dal male detto *chiasimo*, sì che aveano dato un prodotto minore per la metà del consueto.

I coacervi presentati sono i seguenti, cioè:

Da D. Francesco Cascione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Produzione 1831, e raccolto 1832 . | | | | once | 16 | » | » | » |
| 2° Produzione 1832, e raccolto 1833 . . | | | | » | 50 | » | » | » |
| 3° Produzione 1833, o raccolto 1834 . . | | | | » | 50 | » | » | » |
| 4° Produzione 1834, e raccolto 1835 . . | | | | » | 50 | » | » | » |
| 5° Produzione 1835, e raccolto 1836. . . . . | once | 57 | 21 | » | | | | |
| 6° Produzione 1836, e raccolto 1837. . . . . | » | 176 | 16 | 6 | | | | |
| 7° Produzione 1837, e raccolto 1838. . . . . | » | 81 | » | 10 | | | | |
| 8° Produzione 1838, e raccolto 1839. . . . . | » | 89 | 8 | 2 | | | | |
| Da riportarsi once | | 404 | 15 | 18 | once | 166 | » | » |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riporto. . . | once | 404 | 15 | 18 | once | 166 | » | » » |
| 9° Produzione 1839, e raccolto 1840 . . . . . | » | 103 | 14 | 16 | | | | |
| 10° Produzione 1840, e raccolto 1841. . . . . | » | 81 | 4 | 6 | | | | |
| | once | 589 | 5 | » | | | | |

Dei quali la terza parte spettante al nominato D. Francesco Cascione ascende ad. . . . once 196 11 13 2

Totale once 362 11 13 2

La decima parte dei quali, rappresentante il fruttato di un anno importa once 36, 7, 3, 2.

Il primo quatriennio si giustifica con un contratto di affitto in iscrittura privata del 30 ottobre 1831. Gli altri sei anni di percezione si giustificano per mezzo di un estratto del collettore D. Bernardo Garifo, la cui destinazione si dice approvata dall'Intendente a 13 settembre 1838.

D. Giovanni Cascione ha fatto il seguente coacervo:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produzione 1831, e raccolto 1832 . . . | once | 36 | » | » » |
| Produzione 1832, e raccolto 1833 . . . . | » | 45 | » | » » |
| Produzione 1833, e raccolto 1834 . . . . | » | 36 | » | » » |
| Produzione 1834, e raccolto 1835 . . . . | » | 36 | » | » » |

La percezione del primo di detti quattro anni si dice dal Cascione risultare da un'atto di affitto del 29 ottobre 1831, cennato in una ordinanza di quel sindaco, che si acchiude, nella quale però non si accenna l'estaglio convenuto; e per gli altri tre anni acchiude un atto di fitto in carta privata, registrato a 27 ottobre 1832.

Produzioni dal 1835 al 1840, e raccolti dal 1836 al 1841, giusta lo estratto del collettore Garifo presentato da D. Francesco Cascione . . . . . » 196 11 13 2

Totale once 349 11 13 2

La di cui decima parte che costituisce il fruttato di un anno ascende ad once 34, 28, 3, 2,

D. Giovan Battista Cascione chiese che pei primi quattro anni si fosse ritenuta per prodotto della sua quota del dazio la somma di once 166, per come risulta dai documenti presentati da D. Francesco Cascione. . . . . once 166 » » »

E per gli altri anni sei l'estratto a firma del collettore Garifo in once 589, 5, dei quali la terza parte a lui spettante è in . . . . . once 196 11 13 2

Totale once 362 11 13 2

La cui decima parte rappresentante il fruttato di un anno ascende alla somma di once 36, 7, 3, 2.

Di guisa che lo ammontare dei terl duo a quintale, terza parte del dazio di terl sei a quintale, della quale sono proprietarî i tre fratelli Cascione, si fa ascendere per ciascun'anno alla somma di once 107, 12, 10, cioè:

Per D. Francesco Cascione . . . . . once 36 7 3 2
Per D. Giovanni Cascione . . . . . » 34 28 3 2
Per D. Giovan Battista Cascione . . . . » 36 7 3 2

Sono le once 107 12 10 »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduto lo avviso del 13 gennajo ultimo sulla domanda inoltrata dalla principessa di Patti per compenso del dazio oleario che esercitava nel comune di Tripi, nel quale avviso fu largamente considerato essersi fatto luogo all'abolizione del dazio in parola col diritto al compenso, consistente in un' annua rendita da liquidarsi sulla coacervazione del fruttato del decennio precedente a dicembre 1841, e da durare fintanto che al comune non fosse piaciuto di restituire l'originario prezzo ricevuto ai termini del contratto:

Veduto il Rescritto del 18 febbrajo 1843, con cui S. M. (D.G.) si degnò approvare lo avviso anzidetto:

Considerato, che il dazio di terì due sopra ogni quintale di olio che si estrae dalle olive del comune di Caccamo, sia perfettamente simile a quello di cui si è fatta parola, essendo comuni l'origine, le condizioni, e le diverse disposizioni governative sul proposito emanate; che se differisce nella somma, ciò è avvenuto per essersi reluite due terze parti;

È passata ad esaminare qual fosse la rendita effettiva spettante ai signori Cascione per l'abolizione del dazio anzidetto;

Ed ha osservato, che a giustificare la percezione nell'ultimo decennio precedente a dicembre 1841 hanno essi prodotti taluni contratti di affitto in iscrittura privata per anni quattro, ed un certificato del collettore del dazio da essi stessi prescelto per altri anni sei;

Che siffatti documenti, sì per la forma e pel tempo, che per le persone da cui partono, sono poco sicuri, ed abbastanza sospetti ed illegali per poter meritare piena fede;

Che nella mancanza di legale giustificazione, messi non pertanto a calcolo, e considerati nel loro complesso gli elementi che concorrono nella specie, posta anche mente al prezzo originario sborsato, e tutto esaminato prudenzialmente, non può ritenersi in somma maggiore di annui ducati 65, 25, la rendita certa, di cui i signori Cascione rimasero privi per l'abolizione del dazio;

Che perciò questa somma hanno essi diritto di godere a carico del comune di Caccamo, fintanto che non sarà dal medesimo loro restituito il correlativo prezzo sborsato ai termini del contratto;

Che il godimento dee incominciare da gennajo 1843, in cui si verificò la cessazione del diritto che prima riscuotevano sull'olio;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Caccamo a D. Francesco, D. Giovan Battista, e D. Giovanni Cascione, per lo dazio oleario di detto comune, nella rendita di annui ducati 65, 25, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 giugno 1843.

---

**31 marzo 1843.**

*Sulla domanda di D. Giovanni Ficani, per compenso dell'uficio di maestro notaro di Girgenti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per istrumento stipulato per gli atti del luogotenente del protonotaro nel 21 gennajo 1762, fu ceduto dalla regia corte per il prezzo di once 100 a D. Antonino Lauria per persona da nominare il diritto di ricomprare l'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Girgenti da Onofrio di Scalia, cui era stato venduto col patto di ricompra.

Nel 31 marzo 1762 il Lauria ricompra per once 600 dallo Scalia l'uficio istesso per persona da nominare, depositando il prezzo al banco.

Nel 31 marzo istesso il Lauria nomina per compratore dell'uficio D. Giovanni Ficani.

Nel 17 agosto 1819 il Ficani cede per atto pubblico al barone D. Carmelo Celauro tutti i suoi diritti, a fine di potere ottenere la cancelleria della gran corte criminale di Girgenti, col peso però di corrispondergli due terzi del soldo.

Nello stesso anno 1819 il Ficani fa istanza per il compenso,

non avendo avuto luogo la nomina del cessionario barone Celauro a cancelliere della gran corte criminale; la stessa domanda però fa il barone Celauro come cessionario del diritto.

Nel 27 aprile 1825 la gran Corte dei conti ammise il titolo a favore del Ficani, e dichiarò di appartenere alla prima delle classi espresse nelle istruzioni del 17 marzo 1819, salvo al barone Celauro a provvedersi come di diritto innanzi ai magistrati competenti.

Con deliberazione della gran Corte dei conti delegata fu nel 14 ottobre 1842 prescritto, che il richiedente fra il termine di due mesi presentasse lo strumento della vendita fatta dalla regia corte a favore di Onofrio di Scalia a 6 febbrajo 1652, e l'altro dello acquisto del *jus luendi* fatto da Antonio Lauria a 21 gennajo 1762, e che la regia scrivania di razione trasmettesse la relazione di liquidazione affermativa o negativa dei proventi dell'uficio.

Nel 14 dicembre 1842 la regia scrivania di razione spedì la sua relazione negativa, mancandole ogni elemento di liquidazione.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se possa darsi luogo ad attribuzione di compenso a favore del signor Ficani;

Ed ha considerato:

Che il richiedente non ha presentato i titoli della originaria concessione dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Girgenti;

Che del pari non ha presentato, nè a questa gran Corte, nè alla regia scrivania di razione verun elemento di prova della rendita dell'uficio istesso;

Che con deliberazione del 14 ottobre 1842 gli fu assegnato un novello termine di due mesi per compire la istruzione della sua domanda pendente fin dal 1819;

Che non solo è corso invano un siffatto termine, ma sono consumati meglio che altri mesi tre, senza che si fossero adempite,

e le prescrizioni delle sovrane istruzioni del 17 marzo 1819, e gli ordini di questa gran Corte delegata, la quale perciò non trovasi in istato di poter liquidare alcun compenso a pro del Ficani;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 maggio 1843.

---

**31 marzo 1843.**

*Sulla domanda di D. Andrea de Girolami, e D. Vito Fileccia, per compenso dell'uficio di maestro notaro del comune di Mazara.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Andrea de Girolami e D. Vito Fileccia con domanda presentata a 29 giugno 1818 chiesero l'ammessione del titolo, e la liquidazione del corrispondente compenso per l'abolito uficio di maestro notaro del comune di Mazara.

La gran Corte dei conti in data del 28 agosto 1819 emise la seguente deliberazione:

« Atteso che giustificano con pubblico strumento stipulato agli « atti del regio luogotenente del protonotaro a 6 gennajo 1806, « essere stato venduto l'uficio anzidetto dalla regia corte a Donna « Antonia de Girolami qual tutrice dei di lei figli minori, per la vita « della persona da nominare, per lo prezzo di once 300;

« Atteso che la detta Donna Antonia per atto di nominazione « stipulato agli atti di notar D. Francesco Paolo Generale sotto « li 11 gennajo 1806 nominò in detto uficio il ricorrente D. An-

« drea, e dichiarò essere stato comprato per la vita dello stesso « D. Andrea;

« Atteso che dimostrano con alberano soscritto dalla detta de Gi- « rolami, e dai fratelli D. Vito e D. Pietro Fileccia in data del 29 « dicembre 1807, pubblicato per gli atti di notar Grano li 4 agosto « 1820, essersi tra loro convenuto dovere appartenere la proprietà « del detto uficio in metà ad essa de Girolami, e nell'altra metà « ai detti Fileccia;

« Atteso che si vede, che per due fedi di banco di questa ca- « pitale dei 2 gennajo e 10 marzo 1807, il pagamento del prezzo « di detto uficio sia stato fatto in metà da D. Pietro Fileccia, e « nell'altra metà dalla detta de Girolami;

« Atteso che per atto pubblico stipulato per notar D. Cesare « Mattana di Mazara sotto li 29 dicembre 1807 D. Pietro Fileccia « dichiarò di appartenere la intera metà del detto uficio al di lui « fratello D. Vito;

« Atteso che si enuncia in un atto di gabella del 12 settembre « 1814 del detto uficio fatto dal soppresso tribunale della regia « gran corte a D. Ignazio Gall, di appartenere lo stesso in metà « alla detta de Girolami, e nell'altra metà al Fileccia, comecchè an- « che viene contestato con la gabella che fa la detta de Girolami « al suddetto D. Vito della metà dell'uficio di cui si tratta;

« Atteso che l'uficio di cui si tratta resta abolito per effetto dei « nuovi statuti di amministrazione civile;

« Ammette il titolo dei ricorrenti D. Andrea de Girolami e « D. Vito Fileccia, per ottenere il compenso dell'uficio di maestro « notaro sanitario del comune di Mazara, durante la vita dello stesso « D. Andrea; e dichiara appartenere alla prima delle classi espresse « nell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819, con farsi la « liquidazione per il detto di Fileccia ai termini dell'articolo 8° delle « dette istruzioni.»

I titoli annessi a tale domanda sono i seguenti:

1° Istrumento del 6 gennajo 1806, con cui la regia corte, dietro le subaste fiscali solennizzate innanzi il Tribunale del patrimonio, vendè l'uficio di maestro notaro della corte giuratoria della città

Digitized by Google

di Mazara, della classe dei vendibili, a favore della vedova Donna Antonina de Girolami, qual madre e tutrice e curatrice dei suoi figliuoli minori, per la persona da nominare, e per la vita naturale soltanto della persona nominanda, per lo prezzo di once 300;

2° Atto di nominazione della data degli 11 gennajo 1806, fatta dalla vedova e tutrice Antonia de Girolami, della proprietà della compra del detto uficio a favore del di lei figliuolo minore Andrea do Girolami per la di lui vita;

3° Lettere patrimoniali spedito a 20 giugno 1807 per darsi il possesso dell'uficio al detto nominatario D. Andrea do Girolami;

4° Fede di dichiarazione per atto autentico, stipulato a 29 dicembre 1807, con cui il sacerdote D. Pietro Fileccia dichiarò, che l'uficio suddetto comprato per la vita di D. Andrea do Girolami minore, in società tra esso D. Pietro e la vedova Donna Antonia de Girolami, per la metà che formava la sua spettanza si appartenea nella realtà delle cose al di lui fratello D. Vito Fileccia, *al presente uno dei senatori* della città di Mazara, essendo stata la detta metà dell' uficio fin dal principio comprata per conto di detto dichiaratario D. Vito, e col di costui danaro ne fu sborsato il prezzo, avendone esso dichiarante D. Pietro prestato il semplice e puro nome;

5° Alberano del 29 settembre 1805 pubblicato a 20 agosto 1812, con cui in pendenza delle offerte presentate da D. Pietro e D. Vito Fileccia, e dalla vedova Donna Antonia do Girolami per la compra del suddetto uficio, fu convenuto che qualora fosse rimasto aggiudicato ad essa vedova e tutrice de Girolami per la vita naturale del di lei figliuolo minore D. Andrea, in questo caso la liberataria de Girolami dichiarava di appartenersene la metà ad essi fratelli D. Pietro e D. Vito Fileccia;

6° Partite di banco contenenti il pagamento dello once 300 di prezzo dell'uficio venduto dalla regia corte a favore della vedova Donna Antonia de Girolami come sopra. Nella prima di detto partite di tavola si cenna, che once 150 eran danaro dell'abate D. Pietro Fileccia;

7° Atto del 13 agosto 1812, in cui si pubblica un alberano del

29 dicembre 1807, col quale fu dichiarato che l'uficio come sopra comprato dalla vedova Donna Antonia de Girolami si apparteneva per metà a D. Pietro e D. Vito Fileccia, giusta il citato precedente alberano del 29 settembre 1805, e fu stabilita la rata dei frutti dell'uficio a doversi ogni anno rispettivamente percepire, fino a che il minore nominatario D. Andrea de Girolami non fosse pervenuto all'età di anni diciotto, con essersi D. Vito Fileccia obbligato di corrispondere annue once 20 a favore di essa Donna Antonia de Girolami per conto dei frutti della sua metà dell'uficio a cominciare dal 1 gennajo 1808;

8° Atto di gabellazione del 1814 del suddetto uficio di maestro notaro, spettante come sopra per metà a D. Vito Fileccia, e per altra metà a Donna Antonia de Girolami qual madre e tutrice dei suoi figli minori, per la durata di anni quattro da settembre 1814 ad agosto 1818, e per l'annua pensione di once 90;

9° Lettere patrimoniali del 5 aprile 1813, con cui fu ordinato, che essendo divenuto maggiore D. Andrea de Girolami gli si fosse conferito l'esercizio dell'uficio.

Esistono in processo due officî del Regio Scrivano di razione della data dei 27 ottobre e 21 novembre 1836, con cui si riferiva alla gran Corte, che non potendosi stabilire il coacervo di un decennio continuo, il ricorrente D. Andrea de Girolami contentavasi che il calcolo del suo compenso si fosse fatto per la decima parte della percezione di otto anni. Si cenna in detti officî essersi al ricorrente de Girolami ed al comproprietario Fileccia corrisposto un' abbuonconto annuale di once 21, 11 dal 1824 al 1830, stato di poi sospeso. Si propose altro abbuonconto di ducati 30 per una sola volta; e si cenna ancora che D. Francesco Saverio Doca era un' altro condomino dell'abolito uficio.

Questa gran Corte con deliberazione del 25 novembre 1842 ordinò, che nel termine di un mese si presentasse dai chiedenti il coacervo ventennale della fruttificazione dell'uficio da gennajo 1792 a dicembre 1811, e la giustificazione se fosse tuttora in vita D. Andrea de Girolami, o l'epoca della di lui morte. Tuttavia niuno adempimento si è dato alla deliberazione suddetta da parte dei ri-

chiedenti, non essendo pervenuti presso il Commissario, e molto meno presentati nella segreteria generale i documenti relativi alla ordinata giustificazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Propostasi la quistione, se potesse darsi luogo a liquidazione di compenso in favore dei signori de Girolami e Fileccia,

Ha considerato, che trattandosi di compenso di una rendita vitalizia la dimostrazione della vita, cui ne era annesso il godimento, costituisce la base da cui partir deve ogni esame;

Che questa dimostrazione non è stata fatta, malgrado che questa gran Corte delegata l'avesse espressamente prescritta con la sua deliberazione del 25 novembre 1842;

Che nè pure è stata prodotta la coacervazione ventennale della fruttificazione dell' ufficio da gennajo 1792 a dicembre 1811, ai sensi delle istruzioni del 17 marzo 1819, della deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 28 agosto dello stesso anno, e dell'altra della gran Corte delegata di sopra citata;

Che gli elementi di liquidazione prodotti unitamente alla domanda consistono in due contratti di affitto, i quali non che giustificare la effettiva percezione per un ventennio, nemmeno abbracciano la durata di anni dieci, poichè non comprendono che soli anni sette; laonde la scrivania di razione non fu nel caso di potere eseguire alcuna relazione affermativa;

Che altronde forti motivi di sospetto si elevano contro i contratti anzidetti;

Che in fine il silenzio degli interessati continuato, non ostante l'ordinata sospensione degli abbuonconti, e le disposizioni state emesse dalla gran Corte, fa fondatamente supporre di non essersi sofferta alcuna perdita, per la quale competesse ulteriore diritto ad indennizzamento;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente allo di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 maggio 1843.

---

**31 marzo 1843.**

*Sulla domanda del Barone di S. Andrea, per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte giuratoria di Nicosia.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giovanni Antonio Speciale barone di S. Andrea, con domanda presentata a 29 dicembre 1819, chiese il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro dei giurati della città di Nicosia.

I titoli e documenti esibiti in appoggio di tale domanda sono i seguenti:

1° Atto di vendita del 20 dicembre 1638 (in estratto) dell'uficio di maestro notaro della curia dei giurati di Nicosia, fatta dalla regia corte a favore di D. Carlo Basilotta, durante la di lui vita, per lo prezzo di once 450;

2° Altro atto di vendita dell'uficio suddetto del 28 luglio 1649, fatta dalla regia corte a favore del mentovato D. Carlo Basilotta per se e suoi successori in perpetuo, col patto della perpetua ricompra fiscale, per lo prezzo di once 1000, oltre allo suddette once 450 da prima sborsate: pagabili dette once 1000 nel termine di giorni quindici dalla stipulazione del contratto;

3° Atto di pagamento del detto prezzo di once 1000, del 31 luglio 1649;

4° Simile atto di pagamento delle once 450 del prezzo primitivo, del 22 gennajo 1639;

5° Istrumento di capitoli matrimoniali tra Donna Orsola Gaetana Basilotta figlia di esso D. Carlo e D. Pietro Speciale, del 24 ottobre 1686, col quale atto il padre della sposa le costituì in dote il suddetto uficio;

6° Testamento della detta Donna Orsola Basilotta, del 14 novembre 1702, col quale nello istituire eredi i suoi tre figliuoli D. Giuseppe, D. Antonio, e D. Giovanni Speciale, legò al primo di essi il suddetto uficio col titolo di barone, con dividersene però il prodotto tra tutti essi coeredi;

7° Certificato estratto dalla relazione degli ufici vendibili, del 30 aprile 1765, donde risulta che l'uficio suddetto era posseduto da D. Giovanni Speciale barone di S. Carlo, *avente jus et causam* da D. Carlo Basilotta, e che trovavasi gabellato per once 18 annuali;

8° Investitura della baronia di S. Andrea in persona del principe di Rammacca D. Ottavio Gravina, del 1 ottobre 1697;

9° Investitura feudale della baronia di S. Andrea in persona di D. Giovanni Speciale, *maritali nomine*, del 21 gennajo 1736;

10° Simile investitura del 16 gennajo 1765 in persona del barone D. Giovan Pietro Speciale;

11° Simile investitura del 13 ottobre 1792 in persona del barone D. Giovanni Antonio Speciale;

12° Apoca del dì 11 agosto 1796, di once 799, 19, 5, consegnate presso D. Giovanni Antonio Speciale, qual possessore dell' uficio suddetto, dagli amministratori della università di Nicosia;

13° Altre due apoche del 7 maggio 1797 a favore dello stesso barone D. Giovanni Antonio Speciale, qual proprietario dell'uficio suddetto;

14° Finalmente certificato del rivelo fatto dallo stesso barone D. Giovanni Antonio Speciale dell'uficio suddetto, per l'annua rendita di once 18.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 13 gennajo 1843 ordinò, che nel termine di quaranta giorni a contarsi da quella data si fosse presentata dal richiedente la dimostrazione legale dei proventi dell'uficio, per lo ventennio da gen-

najo 1792 a dicembre 1811. Ma niuna produzione è stata dalla parte richiedente finora adempita.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la domanda originaria del 29 dicembre 1819, e l'altra posteriore del 2 dicembre 1841, coi documenti esibiti:

Ha considerato:

Che per l'atto di vendita del 28 luglio 1649 è legittimamente giustificata la concessione perpetua dell'uficio di maestro notaro della curia dei giurati di Nicosia, fatta dalla regia corte per lo prezzo di once 1000 a pro di D. Carlo Basilotta, da cui ha causa l'ultimo possessore dell'uficio medesimo barone D. Giovanni Antonio Speciale. E però l'ammessione di siffatto titolo viene a rientrare nella prima delle classi contemplate nell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè delle concessioni perpetue per isborso effettivo di prezzo;

Che ritenuto il diritto al compenso, non essendosi per parte del richiedente presentata alcuna dimostrazione dei proventi annessi all'abolito uficio, e del correlativo prodotto di essi, ai termini delle disposizioni generali contenute nelle citate istruzioni del 1819, non puossi altrimenti istituirne la liquidazione che sopra quei soli elementi che sono stati esibiti. E fatta la debita deduzione del terzo a causa di spese d'amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, la somma della rendita perpetua da assegnarsi per compenso, risulta in annui ducati 36, soggetta alle legali ritenzioni come di regola;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Digitized by Google

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto al barone S. Andrea D. Giovanni Speciale, per l'abolito uficio di maestro notaro della corte giuratoria di Nicosia, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 36, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, e salvo a dedursi le quantità forse ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 giugno 1843.

---

**7 aprile 1843.**

*Sulla domanda degli eredi del Conte di Modica, per compenso di diritti segreziali, doganali, e giurisdizionali nei comuni appartenenti alla contea di Modica, e nell'ex-baronia di Calatafimi.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La signora Donna Rosalia Ventimiglia in Stuart vedova contessa di Modica nella qualità di tutrice dei signori D. Giacomo e D. Enrico Stuart, figli minori ed eredi di D. Carlo Michele Stuart conte di Modica, sotto il dì 11 marzo 1842 ha presentato domanda, con la quale ha esposto:

Che per i segnalati servizî prestati al Real Trono da Bernardo Caprera autore originario del defunto conte di Modica, e per le fatiche ed ingenti somme dal medesimo erogate nello acquisto dei regni di Sicilia e di Aragona, con avere a sue spese approntato alla real corte molta quantità d'uomini armati e galere, il Re Martino con diploma del 10 giugno 1392 gli concesse in puro e franco allodio la contea di Modica, il caricatore del Pozzallo, le

portulanie e vice-portulanie, con tutti i diritti ed emolumenti annessi a detti ufici, e che la real corte esigea nelle estrazioni ed immessioni di generi tanto per mare che per terra, unitamente a tutti i diritti, dazî, gabelle, e tutto ciò che al Re appartenea sotto qualunquo titolo su i fondi concessi; ed altresì gli concesse la facoltà di potere in ogni anno estrarre per fuori regno da detto caricatore la quantità di salme 12000 di cereali franche da qualunque dazio imposto ed imponendo.

Che questa concessione venne poi confermata dal Re Alfonso con reale diploma del dì 2 maggio 1445; ed essendosi in seguito evitate alcune contese tra Giovan Bernardo Caprera figlio di detto primo concessionario ed il regio fisco, intorno alle anzidette concessioni e sul godimento dei diritti in esse contenuti, in data del 25 febbrajo 1451 si divenne tra la regia corte ed il suddetto di Caprera ad una solenne transazione, nella quale, previo il pagamento di ducati 60000, e la prestazione di altri rilevanti servizî, dopo un maturo esame, venne il Re a confermare le dette concessioni, rigettando le pretensioni del fisco, ed interpose su le stesse il perpetuo silenzio.

Che cotali concessioni furono di poi confermate dall'Imperatore Carlo V con diploma del 7 dicembre 1542, e dai posteriori Sovrani con reali privilegî dei 30 giugno 1601, 15 aprile 1606, 17 dicembre 1615, 3 aprile 1633, e 14 giugno 1644.

Che lo stesso conte Giovan Bernardo Caprera marito di Violante de Prades con real diploma del 14 giugno 1445 ebbe confermata dal Re Alfonso in linea di transazione la concessione delle ex-baronie di Alcamo, Caccamo, e Calatafimi, che il Re Martino avea già fatto precedentemente a Giacomo de Prades padre di lei; e per ottenere tale conferma il suddetto di Caprera soddisfeco alla regia corte la somma di ducati 30000.

Che per effetto di tali concessioni i conti di Modica si ebbero il giusto titolo di riscuotere nei sei comuni di detta contea, cioè, in Modica, Ragusa, Scicli, Chiaramonte, Vittoria, e Monterosso, e nella ex-baronia di Calatafimi, i corrispondenti diritti segreziali, doganali, e giurisdizionali, a tenore delle leggi di Sicilia, come

la regia corte li riscuotea nelle sue città demaniali; e nel 1811 se ne fece il corrispondente rivelo con la rispettiva distinta percezione, risultante dal coacervo decennale, cioè:

*Comune di Modica*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio di maestro notaro civile e criminale rivelato per . . . . . | once | 131 | 22 | » | » |
| Diritto di culta, sciurto, e baglia . . . . | » | 10 | 3 | 8 | » |
| Diritto di sugello e segreteria . . . . . | » | 8 | 5 | » | » |
| Dogana territoriale interna . . . . . | » | 150 | » | » | » |
| Dazio sul vino . . . . . | » | 458 | » | » | » |
| Dazio del merco . . . . . | » | 13 | » | » | » |
| Gabella di criveria . . . . . | » | 7 | 4 | 2 | » |
| Diritto di cassa e quinquagesima . . . . | » | 19 | 1 | 1 | » |

*Comune di Ragusa*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio di maestro notaro civile e criminale | once | 54 | » | » | » |
| Dazio sul vino . . . . . | » | 251 | » | » | » |
| Diritto di erbageria . . . . . | » | 111 | » | » | » |
| Diritto di sciurto, baglia, e acatapania . . | » | 100 | » | » | » |
| Dazio sulla carne, e dogana territoriale . . | » | 75 | 11 | 10 | » |
| Gabella della carta e criveria . . . . . | » | 45 | » | » | » |
| Diritto di cassa e quinquagesima . . . . | » | 8 | 28 | 2 | » |

*Comune di Chiaramonte*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio di maestro notaro civile e criminale | once | 55 | » | » | » |
| Dogana interna territoriale . . . . . | » | 117 | » | » | » |
| Diritto di criveria . . . . . | » | 4 | » | » | » |
| Dazio sul vino . . . . . | » | 90 | » | » | » |
| Dazio sulla carne . . . . . | » | 18 | » | » | » |
| Gabella dell'erbaggio . . . . . | » | 40 | » | » | » |
| Diritto di culta, sciurto, e baglia . . . . | » | 1 | 19 | 10 | » |
| Diritto di cassa e quinquagesima . . . . | » | 1 | 10 | 10 | » |

Digitized by Google

*Comune di Monterosso*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uficio di maestro notaro, gabella sul vino e sulla carne . . . . . | once | 59 | 3 | » | » |

*Comune di Scicli*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uficio di maestro notaro civile e criminale | once | 151 | 7 | 10 | » |
| Gabella sul vino. . . . . | » | 375 | » | » | » |
| Cassa e dogana . . . . . | » | 121 | » | » | » |
| Diritto di criveria . . . . . | » | 6 | » | » | » |
| Diritto di culta, baglia, e acatapania . . . . | » | 60 | » | » | » |
| Dazio sulla carne minuta. . . . . | » | 16 | » | » | » |
| Diritto di cassa e quinquagesima . . . . | » | 52 | 11 | 19 | » |

*Comune di Vittoria*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uficio di maestro notaro . . . . . | once | 100 | » | » | » |
| Dogana territoriale, dazio sulla carne, e acatapania . . . . . | » | 258 | 18 | 19 | » |

*Comune di Alcamo*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uficio di maestro notaro civile e criminale | once | 76 | » | » | » |
| Diritto di cassa . . . . . | » | 20 | 24 | » | » |

*Comune di Calatafimi*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uficio di maestro notaro civile e criminale | once | 100 | » | » | » |
| Dazio sul vino e dogana territoriale . . . | » | 130 | » | » | » |
| Dazio sulla carne . . . . . | » | 13 | 16 | 10 | » |
| Diritto di cassa . . . . . | » | 38 | 4 | 6 | » |
| Uficio del maestro di piazza . . . . . | » | 8 | 24 | » | » |

Digitized by Google

Che il conto di Modica con atto stipulato sotto li 2 settembre 1542, ratificato in Calatafimi dai locali giurati a 15 del meso istesso, vendette al comune di Calatafimi porzione del bosco della Foresta per lo prezzo di once 5000; in soddisfo delle quali quei giurati costituirongli una soggiogaziono di once 350 annue ragionate al 7 per 100, per le quali assegnarono al divisato signor conte alcuno gabelle, cho quegli abitanti pagavano alla università, e da quel periodo in poi si riscossero dai conti di Modica.

Che (al dire della esponente) la legge parlamentaria del 1813, al capitolo 1° § 4 della feudalità, abolì gli uficî dipendenti dalla giurisdizione baronale, previo il compenso del capitale al 5 per 100 sul coacervo dell'ultimo decennio, e di fissarsi l'annua rendita. Al capitolo 3° § 3 poi del titolo dei civici consigli, furono aboliti tutti i diritti di dogana interna, ed i diritti segreziali, con doversene però compensare il valoro o la rendita a quei proprietarî che li possedevano.

Cho infine la stessa legge parlamentaria abolì tutti i diritti proibitivi, e diversi altri dazî, che nei comuni si pagavano, con l'obbligo però di essere indennizzato il proprietario che per convenzione o per giudicato li riscuotea.

Che adunque per effetto di questa legge parlamentaria il conte di Modica venne a perdere la percezione dei sopradetti diritti doganali, segreziali, e giurisdizionali, che percepiva nei cennati comuni; come altresì dal 1814 in poi la riscossione delle gabelle, che l'università di Calatafimi avevagli assegnato nel 1642 in prezzo delle terre del bosco della Foresta.

Che con altro Real Decreto del 30 novembre 1824 furono aboliti tutti i diritti di dogana esterna e quelli di tratta, che si riscuotevano sulla estrazione dei cereali, e le portulanie, con esserne dell'egual modo di sopra ordinato il compenso corrispondente ai possessori, a norma delle reali istruzioni del 17 marzo 1819 per gli uficî aboliti.

Che il defunto conto di Modica D. Carlo Michele Stuart, nel termine legale, a dì 11 aprile 1826 produsse domanda innanzi la gran Corte dei conti ordinaria, onde avere ammesso il titolo di detti uficî e diritti aboliti, e liquidarsene il compenso.

Che altre domande additative egli ancora produsse a 6 agosto e 29 ottobre 1830, e presentava le copie di tutti i privilegi, dei documenti, e dei riveli in appoggio alle medesime.

Che la gran Corte dei conti in seguito a tali domande, restringendosi allora a pronunziare sulla sola domanda del diritto di estrarre in franchigia le 12000 salme di cereali, a 23 dicembre 1839 ammetteva il titolo del ricorrente a chiedere il compenso corrispondente dal regio erario; dichiarava di appartenere esso alla classe rimuneratoria vera contemplata nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819; ed ordinava che la regia scrivania di razione liquidato avesse siffatto compenso.

Cotale decisione fu concepita nei seguenti termini:

« Ammette il titolo del conte di Modica per ottenere dal regio « erario un corrispondente compenso allo introito perduto per la « cessazione solamente del diritto di vendere le tratte delle salme « 12000 vettovaglie in ogni anno concesso ai di lui autori. Dichiara « che il titolo anzidetto appartiene alla classe delle concessioni per « causa rimuneratoria vera. Ed ordina che la regia scrivania di « razione con le norme dettate dalle reali istruzioni del 17 marzo « 1819 faccia la liquidazione degli introiti ricavati dal conte di « Modica nel ventennio stabilito, e la presenti alla gran Corte « per la liquidazione diffinitiva. »

Ed essendosi in seguito di siffatta decisione proceduto dalla regia scrivania di razione alla correlativa liquidazione del compenso, trovasi di già sottoposto alla sovrana approvazione lo avviso diffinitivo emesso dalla gran Corte dei conti ordinaria in data del 15 febbrajo 1837 su l'assegnazione corrispondente di rendita.

Indi la gran Corte dei conti passando ad occuparsi della domanda relativa ai diritti aboliti delle dogane esterne ed interne di mare e di terra nella contea di Modica, e nelle baronie di Alcamo e Calatafimi, con altra deliberazione del 14 settembre 1831, adottando le lunghe e ragionate conclusioni del Proccuratore generale della Rovere circa l'invalidità ed insussistenza del titolo al domandato compenso, dichiarò: « Non esser luogo ad ammessione di ti- « tolo, e liquidazione pel chiesto compenso in favore del conte di

« Modica per l'abolita dogana di terra e di mare per fuori o per « infra regno, senza pregiudizio dei diritti del conte di Modica « per tutte altre azioni, che indipendentemente del merito del pre- « sente giudizio sperimentar possa innanzi chi e come di diritto. »

In seguito la gran Corte dei conti pronunziando sul compenso degli aboliti diritti di portulania e vice-portulania della contea di Modica, con deliberazione del 1 febbrajo 1832 ammise il titolo del conte di Modica per ottenere dal regio erario un corrispondente compenso agli introiti perduti per la cessazione del diritto concedutogli di eleggere portulani e vice-portulani, col godimento dei diritti fiscali corrispondenti a quelli che godevano i portulani e vice-portulani regi; e ciò limitatamente alla estrazione delle salme 12000 di vettovaglie, di cui godeva la franchigia. E dichiarò che il titolo anzidetto apparteneva alla classe delle concessioni per causa rimuneratoria vera; ed ordinò che la scrivania di razione avesse eseguita la liquidazione del compenso con le norme delle istruzioni del 1819.

Le considerazioni ritenute dalla gran Corte furono le seguenti:

« Considerando in fatto, che dai documenti presentati risulta che « avendo il Re Martino con diploma del 30 giugno 1392 concesso « a Bernardo Caprera per esso e suoi successori la contea di Mo- « dica in puro e franco allodio, tra gli altri diritti e prerogative « concedette anche quello di potere estrarre dal caricatore del Poz- « zallo e di Cammarana in ogni anno senza pagamento di dazio la « quantità di salme 12000 di frumento, d'orzo, e d'altre vettova- « glie, e di eleggere i portulani ed i vice-portulani, con potere « costoro esigere tutti quei diritti ed emolumenti soliti riscuotersi « dai regi portulani;

« Che siffatta concessione fu confermata dal Re Alfonso con di- « ploma del 2 maggio 1445, e con la transazione del 25 febbrajo « 1451, come pure fu confermata dal Re Giovanni con diploma « del 4 gennajo 1460, e dallo Imperatore Carlo V con diploma « del 4 aprile 1542;

« Che a datare dalla prima concessione del Re Martino del 20 « giugno 1392 sino alla pubblicazione dei detti Reali Decreti abo-

« litivi delle tratte, e delle portulanie e vice-portulanie, i conti di « Modica esercitarono costantemente la distinta prerogativa di « estrarre franche del diritto di tratta 12000 salme di cereali « dell'abolita misura in ogni anno, con poterle anche fare estrarre « ad altri; come pure elessero i portulani e vice-portulani, con « riscuotere i soli diritti ed emolumenti, gabellando anche in « alcuni anni simili uficî;

« Considerando in diritto, che essendo stati con detto Real De- « creto del 30 novembre 1824 aboliti siffatti uficî di portulani e « vice-portulani, è venuto meno ai conti di Modica quanto in ogni « anno da tali uficî percepivano, e quindi deve sul proposito aver « luogo il compenso accordato nell'articolo 21° del detto Real De- « creto;

« Considerando in fatto, che in tutte le anzidette concessioni fatte « ai conti di Modica non si trova mai detto ch'essi abbiano fatto « sborso di danaro a titolo di compra, e come prezzo di quei di- « ritti che furono loro accordati; conciosiacchè le spese fatte da « Bernardo Caprera sebbene celebrate per grandissime nel real « diploma del 20 giugno 1392, pure, come dicesi nel medesimo « diploma, non furono fatte da Bernardo Caprera come prezzo di « compra, ma per servizio militare ch'egli prestò con sommo zelo « e generosità al Sovrano: nè i ducati 60000 che Giovanni Ca- « prera figlio di Bernardo pagò al Re Alfonso, siccome porta il « diploma del 25 febbrajo 1445, possono riguardarsi come prezzo « di compra, ma bensì prezzo di una transazione che fece estin- « guere l'azione fiscale per le molte accuse, che avverso il detto « conte eransi prodotte;

« Considerando in diritto, che ai termini dell' articolo 7° delle « istruzioni reali del 17 marzo 1819 la distinta enarrazione dei « servizî e delle altre cause onerose o compensative, che hanno me- « ritato la concessione, ben conduce a stabilire per lo compenso « la classe prescritta nelle istruzioni medesime di rimuneratoria « vera. »

Quindi per parte della esponente con la suddetta ultima domanda del dì 11 marzo 1842, dichiarandosi di volersi giovare

del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ed insistendosi nelle domande già presentate presso la gran Corte dei conti ordinaria, si è chiesto pronunziarsi sull'ammessione del titolo pei suddetti diritti doganali, segreziali, e giurisdizionali aboliti, con liquidarsene il compenso, sia a carico del regio erario, sia a carico dei comuni di Modica, Ragusa, Scicli, Monterosso, Chiaramonte, Vittoria, e Calatafimi.

Si è chiesta inoltre l'ammessione del titolo per causa onerosa per lo compenso contro il comune di Calatafimi, delle gabelle assegnate al conte di Modica col riferito atto del 2 settembre 1642, ordinandosi che il comune istesso fosse obbligato pagare alla eredità di Modica la somma di once 350 annuali in compenso di dette gabelle abolite, di unita alle annualità arretrate dal 1825 fino alla effettiva percezione di detto compenso.

Unitamente a tale nuova domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Atto di ratifica della vendita di porzione del bosco della Foresta fatta dal conte di Modica (*Prosex in hoc regno*, come vi si legge) al comune feudale di Calatafimi, del 14 settembre 1642. In solutum di parte del prezzo il comune dietro il consiglio civico che dicesi approvato dal Tribunale del patrimonio, assegnò al suo barone alcune gabelle per la somma annuale di once 350, ragionate al 7 per 100, onde impiegarle il detto barone pro *cautela venditionis* nella ricompra dei feudi di Rosignolo e Rincione, che erano i migliori e più utili e comodi agli *arbitriati* della baronia. Le suddette gabelle che si dissero libere della università, furono in tale atto nominatamente indicate;

2° Privilegio del Re Alfonso del 14 giugno 1445 per la baronia di Calatafimi;

3° Privilegio dell'Imperatore Carlo V del 4 aprile 1542, in cui si riportano tutti i precedenti privilegi di concessione e donazione a favore di Bernardo Caprera, del contado di Modica e feudi annessi, e della tratta delle salme 12000 di granaglie. Si cenna pure la transazione intervenuta con la regia corte. I passi principali di siffatti privilegi trovansi riferiti nelle precedenti deliberazioni della gran Corte dei conti;

4° Estratto di rivelo del 1811, in cui dall'amministrazione della contea incamerata di Modica si rivelano le gabelle come sopra assegnate dal comune di Calatafimi in prezzo della metà del bosco della Foresta;

5° Altro rivelo, in cui si riportano tutti i diritti baronali, segreziali, e doganali nelle diverse baronie del contado di Modica.

É stato quindi riunito all'incartamento come sopra presentato dalla parte ricorrente innanzi a questa gran Corte delegata, anche quello trasmesso dalla Corte ordinaria, in cui si contengono le domande di compenso prodotte sotto i dì 11 aprile 1826, 22 maggio 1830, e 27 gennajo 1832.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Vedute le domande originariamente proposte innanzi alla gran Corte dei conti ordinaria, non che l'altra collettiva prodotta in questa gran Corte delegata sotto il dì 11 di marzo 1842 coi documenti annessi:

Senza intrattenersi su la domanda relativa al compenso per la estrazione in franchigia di tratta delle salme 12000 di vettovaglie in ogni anno, per la quale pendono le sovrane risoluzioni sull'avviso diffinitivo di liquidazione emesso dalla gran Corte dei conti ordinaria in data del 15 febbrajo 1837;

Si ha proposto ad esaminare:

1° Se possa esservi luogo ad attribuzione di compenso per le abolite segrezie e dogane di terra e di mare, non che per gli antichi ufici giurisdizionali e diritti signorili dei comuni del contado di Modica, e delle baronie di Alcamo e Calatafimi;

2° Se sia ammessibile l'altra domanda relativa al preteso compenso delle gabelle a carico del comune di Calatafimi;

E sul primo obbietto ha considerato:

Che nel privilegio originario della concessione del contado di Modica del 1392 fatta dal Re Martino a pro di Bernardo Caprera non si legge alcuna menzione espressa sia di dogane esterne sia

interne, nè veruna clausola che avesse per avventura nel linguaggio diplomatico dei tempi potuto importare la traslazione nel concessionario di quei diritti, che andavano annoverati sotto la categoria di dogane di terra e di mare. Le semplici parole *cum omnibus maritimis et caricatoriis* non dinotavano che la pienezza della concessione feudale, ma non mai potevano valere a comprendere i diritti di dogane maritime e territoriali, i quali erano generalmente riservati al regio fisco sotto la giurisdizione del segreto di Siracusa. E col capitolo 13° dello stesso Re Martino pubblicato posteriormente nel 1398 venne pur dichiarato per legge generale, di rimanere i diritti di dogane esterne, di tratta, e di estrazione riservati *solo principi, aliis inde penitus exclusis;*

Che a supplire alla mancanza della concessione originaria invano si tiene ricorso all'espressioni più speciali, *nec non jura quintarum omnium et singularum rerum extractarum de caricatoriis et maritimis praedictis*, sparse nel privilegio del Re Alfonso del 1451, spedito *in vim transactionis*. Astrazione fatta dal leggersi cotali espressioni nella narrativa, e non nella parte dispositiva del cennato privilegio, è a porsi mente, che la transazione in esso contenuta si riferiva precipuamente alla falsità del privilegio originario del 1392 dedotta dal fisco, che venne confermato nello stesso suo letterale tenore mediante lo sborso di ducati 60000 pagati alla regia corte. E quanto ai diritti di estrazione delle marine e caricatori preesisteva già la sentenza del sacro consiglio emessa fin dal 1445, con cui il conte di Modica era stato condannato a render conto dei diritti di tratta e di dogane sotto il nome di *cantaratarum*, da lui indebitamente percepiti per non essere stati compresi nella concessione primitiva del 1392. In ciò nulla venne a concedersi di più con la cennata transazione del 1451, nella quale si leggono quelle sole espressioni *cum omnibus maritimis et caricatoriis si quae sint*, che si racchiudevano similmente nel privilegio primitivo del 1392, e che a senso delle cose osservate non erano tali da includere la concessione dei diritti di dogana, sia di terra, sia di mare. Onde è che nella deficienza di una espressa concessione delle dogane e segrezie, il cui possesso fu

da parte del fisco ripetutamente contradetto ai conti di Modica nell'ultimo giudizio incoato al 1788, manca assolutamente per questa parte qualunque ragione di compenso;

Che rispetto al diritto di cassa è d' altronde da osservarsi di rimontare l' origine di esso al capitolo 494 del Re Alfonso pubblicato nel 1457, val quanto dire in epoca posteriore alla concessione del contado di Modica. Siffatto capitolo conteneva una concessione generale e meramente gratuita a favore dei baroni di un diritto riconosciuto esclusivamente come regio nel diritto pubblico preesistento della Sicilia. E però venne a cessarne la pertinenza e percezione negli ex-baroni in conseguenza della legge eversiva della feudalità del 1812, senza lasciar adito a compenso del pari che tutti gli altri diritti gratuitamente goduti, e dipendenti dalla signoria e dalla qualità di feudatario;

Che intorno poi ai diritti ed ufici giurisdizionali, che al tempo della feudalità esercitavansi nei comuni ex-feudali della contea di Modica cioè, Modica, Ragusa, Scicli, Chiaramonte, Vittoria, e Monterosso, e nell'ex-baronie aggregate di Alcamo e Calatafimi, come i diritti dipendenti dalla prerogativa del mero e misto impero, e dagli ufici di maestro notaro civile e criminale, di bajulo, di acatapano, ed altri simili, vennero essi a cessare per effetto della citata legge abolitiva del sistema e giurisdizione feudale, cui erano essenzialmente inerenti, e sotto la dichiarazione espressa di non competerne alcun compenso agli ex-feudatari, che rimasero d'altra parte disgravati di tutti i pesi annessi all'esercizio della giurisdizione, alla custodia del territorio, mantenimento delle carceri, ed altro (§ 2, 3, e 4 del capitolo 1° della feudalità).

Manca parimenti ogni ragione di compenso per tutti gli altri diritti signorili, sia privativi, sia proibitivi, compresi quelli detti di *sciurto e baglia*, per essere stati ancora cotali diritti aboliti senza compenso con la stessa legge eversiva della feudalità del 1812.

Sul secondo articolo concernente la gabella a carico del comune di Calatafimi, ha inoltre considerato :

Che senza entrarsi in altro esame la domanda del preteso compenso per siffatte gabelle assegnate dal comune di Calatafimi ai

conte di Modica con l'atto del 2 settembre 1642, e che diconsi cessate fin dal 1814, non vedesi compresa nelle petizioni originarie presentate nella gran Corte dei conti ordinaria, ed è stata per la prima volta tardivamente dedotta innanzi alla gran Corte delegata sotto il dì 11 marzo 1842, alloraquando trovavansi già irrevocabilmento perenti tutti i termini di liquidazione prefissi dalle leggi precedenti, sotto pena espressa di decadenza (art. 71 e seguenti delle istruzioni sovrane del 10 novembre 1819, e Real Decreto del 29 novembre 1833);

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso per le abolite dogane e segrezie di terra e di mare del contado di Modica, e delle baronie di Alcamo e di Calatafimi, del pari che per gli antichi uficî giurisdizionali, e diritti signorili.

Dichiararsi inoltre inammessibile la domanda relativa al preteso compenso per le gabelle a carico del comune di Calatafimi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 maggio 1843.

---

**7 Aprile 1843.**

*Sulla domanda di Donna Giuseppa Cappitelli, per compenso dell'ufficio di segreto di Marsala.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Giuseppa Cappitelli vedova di D. Giuseppe Vaccari, e nella qualità di tutrice dei suoi figli minori ed eredi del medesimo, con domanda presentata a 10 marzo 1834 alla gran Corte dei

conti ordinaria, esponendo che il defunto di lei marito possedeva gli uficî di segreto e di capitano del porto di Marsala, mediante lo sborso effettivo del prezzo fattone dai di lui autori, ha chiesto che piaccia alla Corte liquidarne il compenso a norma delle istruzioni di marzo 1819.

In sostegno di tale domanda sono stati prodotti i seguenti documenti :

1° Contratto di vendita del 18 novembre 1774, dal quale ricavasi, che la regia corte vendè a D. Giuseppe Travali, per le persone da nominare, e per una vita solamente, gli uficî di segreto e di capitano del porto di Marsala, con tutti gli emolumenti legittimamente spettanti, purchè non fossero abusi, e col salario corrispondente, e pel capitale di once 1330, che in seno dell'atto confessa la regia corte ricevere dal compratore Travali;

2° Dispaccio patrimoniale del 20 dicembre 1774, col quale fu ordinato di darsi il possesso dei detti uficî a D. Giacomo Vaccari nominatario di D. Giuseppe Travali, e con la facoltà di potere nominare altri nel corso di un anno;

3° Dispaccio patrimoniale del 17 settembre 1775, con cui si ordina di darsi il possesso dell'uficio di segreto a D. Ignazio Vaccari, e di quello di capitano del porto al chierico D. Giuseppe Vaccari, figli entrambi di D. Giacomo, e di lui nominatarî;

4° Dispaccio patrimoniale del 28 gennajo 1777, da cui rilevasi, che morto D. Ignazio Vaccari, e ritornato quindi l'uficio di segreto in potere della regia corte, lo avea la stessa con atto del 19 gennajo 1777 venduto a D. Michele Grifone per la persona da nominare, e per una vita solamente, e pel capitale di once 1220; che il Grifone, avendo di già fatto il pagamento del prezzo, avea quindi dichiarato appartenersi l'uficio a D. Giacomo Vaccari, in favore del quale ne fu col detto dispaccio ordinato il possesso, con la facoltà di potere nominare altri nel corso di un anno;

5° Dispaccio patrimoniale del 5 febbrajo 1778, col quale fu ordinato darsi il possesso dell'uficio di segreto a D. Giuseppe Vaccari figlio di D. Giacomo, e di lui nominatario;

6° Fede di morte di D. Giuseppe Vaccari avvenuta nel giorno 23 agosto 1826;

Digitized by Google

7° Capitoli del testamento di D. Giuseppe Vaccari, col quale il testatore nomina la di lui moglie per tutrice dei suoi figli minori, e per contutore il reverendo D. Girolamo Pellegrino.

La gran Corte dei conti ordinaria non avea per anco pronunziato su tale domanda, quando Donna Giuseppa Cappitelli nella sua qualità di tutrice dei figli minori del defunto D. Giuseppe Vaccari, e D. Antonino figlio ed erede del detto D. Giuseppe, con nuova domanda presentata a questa gran Corte sotto il giorno 17 marzo 1842, avendo esposto quanto si è ricavato dai documenti di sopra descritti, han chiesto la liquidazione del compenso per gli ufici su indicati.

I documenti prodotti in sostegno a questa nuova domanda sono i seguenti:

1° La fede di morte di D. Giuseppe Vaccari;

2° Estratto notarile dei capitoli matrimoniali di novembre 1777 tra D. Giuseppe Vaccari figlio di D. Giacomo, e Donna Antonia Ramos, da cui risulta, che il padre dello sposo gli donò propter nuptias gli ufici di cui è parola, con tutti gli emolumenti ed altro;

3° Copia legalizzata di un'officio del 13 gennajo 1814, con il quale D. Antonino Fardella segreto di Trapani comunica a D. Ignazio Vaccari, che con dispaccio del 1 gennajo suddetto era stato eletto esso Vaccari pro-segreto di Marsala col soldo di once 8 al mese;

4° Procura in brevetto fatta dai ricorrenti in persona di D. Giovan Battista Pinelli.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche coi documenti prodotti in appoggio:

Considerando, che sebbene il titolo risultasse da vendita fatta dalla regia corte mediante lo sborso effettivo del prezzo, tuttavia tale vendita fu espressamente convenuta per la vita in ultimo luogo di D. Giuseppe Vaccari morto a 23 agosto 1826, e D. Ignazio Vaccari;

Considerando, che nella relazione degli ufici vendibili il salario ed i lucri del segreto di Marsala sono notati con il salario in once 4 annuali, ed i lucri in once 20 annuali, in totale di once 24 annuali;

Considerando, che D. Ignazio Vaccari, dopo l'abolizione delle segrezie pronunziata dalla legge parlamentaria del 1812, fu eletto dal Governo per pro-segreto di Marsala col soldo di once 8 mensili, che a ragion di anno corrisponde ad once 96 annuali, somma niente paragonabile col soldo e lucri del segreto di Marsala espressati nella relazione degli ufici vendibili in once 26 annue;

Considerando, che in sostanza i petenti hanno avuto un compenso assai maggiore di quello che avessero potuto pretendere;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto degli 11 maggio 1843.

---

**7 aprile 1843.**

*Sulla domanda del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso di decime e diritti appartenenti alla Mensa archimandritale di Messina sopra i territori di Savoca, Casalvecchio, Leucade, Pagliara, Antillo, ed altri.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Direttore generale dei rami e diritti diversi, con domanda presentata a 15 giugno 1842, tanto nello interesse del regio pa-

tronato, quanto come amministratore per conto del regio erario della mensa archimandritale di Messina in sede vacante, ha esposto che per antichissimi titoli, e precisamente per concessione sovrana di Ruggiero del 1134, confermata da non pochi posteriori Monarchi della Sicilia, furono alla mensa archimandritale di Messina attribuiti diversi diritti di proprietà, preeminenze, decime, ed altre prestazioni, le quali vennero estese in diversi luoghi della Sicilia, e Calabria, e con particolarità nei territorî di Savoca e suoi casali, Casalvecchio, Pagliara, Leucade, Antillo, Missario, ed altri, come viene rilevato da tutti i scrittori, e segnatamente da Rocco Pirro.

Che siffatti titoli assicurano e consolidano la pertinenza di cotali diritti a favore della mensa archimandritale di Messina, come proprietaria diretta di quei territorî e fondi, su i quali i diritti stessi gravitano e si corrispondono.

Che in quanto al territorio di Savoca e suoi casali le cennate ragioni della mensa trovansi registrate nel così detto *libro del segreto di Savoca*, in cui è contestato essere l'Archimandrita il domino e padrone di tutto il territorio di Savoca, consistente in numero quarantotto tenute, delle quali ventiquattro chiamansi boschi, e ventiquattro *zafare*; nelle quali *zafare* i così detti cittadini archimandritali potevano pascere il loro bestiame in tutto l'anno, corrispondendo la decima di pecore, capre, e porci a favore dello Archimandrita. Lo che, a dire dell'esponente, comprova, che siffatte riscossioni provvengano dal diritto di proprietà, non da abuso baronale.

Che nel 1726 l'Archimandrita Consaga domandò innanzi al Tribunale del real patrimonio contro tutte le università del territorio archimandritale, e contro tutti i possessori dei fondi rustici esistenti nel territorio medesimo, che tutti i territorî anzidetti fossero stati dichiarati soggetti ed obbligati di pagare, oltre delle decime del vino, mosto, frumento, e cereali, quelle delle fronde, olio, e tutt'altra sorta di frutti naturali ed industriali, senza tenersi alcun conto del così detto privilegio di esenzione dei *marinari*, che si allegava da alcuni proprietarî. E sulle contrarie eccezioni

delle università e dei proprietarî, il Tribunale del patrimonio, a parità di voti, in data del 16 gennajo 1727 profferì sentenza diffinitiva, con la quale aggiudicò tutte le domande dell'Archimandrita, e per li fondi *marinari* ordinò di non eseguirsi la sentenza, se non dopo il termine improrogabile di sei mesi, durante il quale potevano i possessori giustificare il preteso privilegio di *marinari*. La parità rimase per lo voto del giudice delegato definita a favore della mensa archimandritale, come dalla sentenza del 17 novembre 1727.

Che di tale sentenza appellarono le università innanzi il Tribunale del concistoro, in pendenza del quale gravame ebbe luogo una transazione mediante le private scritture del 1729 e 1730, con essersi convenuto che le suddette università dovessero cedere, come cessero, diverse *zafare* di loro pertinenza al detto Archimandritato, per le quali questo prelato passò a rinunziare a favore delle dette università e proprietarî il diritto di decima sopra tutti i frutti naturali ed industriali, a favore del medesimo con le dette sentenze aggiudicato; essendo egli rimasto nel diritto di esigere nello intero suddetto territorio le decime dei vini, mosti, frumenti, e cereali come per lo passato.

Tante altre convenzioni negli enunciati alberani di transazione si contengono, fra le quali quella dei fondi *marinari*, essendosi stabilito, che per siffatti fondi ogni proprietario fosse tenuto fra sei mesi di provare il privilegio, e l'immemorabile quasi possesso dello stesso, lo che non giustificato, l'Archimandrita sarebbe rimasto nella pienezza dei di lui diritti per la scossione delle dette decime. Finalmente si pattuì, che delle dette private minute di transazione dovessero stipularsi atti autentici con ottenersi il regio assenso.

Che posteriormente nel 1747 venne tale transazione ridotta a pubblico istrumento, con essersi in quanto ai fondi così detti *marinari* stabilita un'altra proroga di mesi sei per la giustificazione del cennato privilegio. Quale transazione venne approvata dal Real Governo nel 1753.

Che a prescindere da siffatta transazione, il dominio diretto di

quel territorio a vantaggio della mensa era pur contestato dallo autentico documento della regia visita di de Ciocchis, ridotta a forza di legge dagli Augusti Sovrani Carlo III, e Ferdinando I, trovandosi ivi le espressioni, *spectant ad mensam archimandritalem*, parole che involgono il dominio sulla cosa, e come dall' intero testo della detta visita così concepito:

« Possidet in primis Archimandrita viginti quatuor feuda, sive « nemora in territorio Savocae, et alia uti dicunt *zafare* viginti « quatuor, contermina praedictis feudis.

« Item possidet Archimandrita infrascriptas *zafaras* ei concessas « a juratis et sindacis Savocae, Casalis veteris, Pagliarae, Leo- « cadis, aliisque personis, vigore transactionis initae inter eosdem « et Archimandritam die 25 octobris anno 1729, in causa et lite « circa decimas frondium, olivarum, etc.

« Spectant ad mensam archimandritalem decimae frumenti, hor- « dei, germanorum, et fabarum, quae seruntur in nemoribus, et « *zafaris* praedictis, exceptis terrenis nuncupatis *marinari*.

« Spectant ad eamdem mensam decimae vini musti ex vineis « marinarae.

« Spectant ad eamdem mensam decimae ex ovibus, et capris « naturalium Savocae et casalium, videlicet, ex centum praedictis « animalibus spectant quinque ejusdem speciei ad mensam.....

« Spectant ad eamdem mensam decimae porcorum, quos pos- « sident naturales Savocae et casalium, ratione nempe decem pro « centenario.....

« Spectant ad mensam archimandritalem bajuliva Savocae, quae « comprehendit decimam olei trappetorum, lini, carcerem anima- « lium, doganam terrae et maris, censum trappetorum, taber- « narum, molendinorum, paratorum, trazzeriarum, fidam anima- « lium.....

« Spectant ad mensam archimandritalem grana duo et parvuli « tres super qualibet libra serici in Savoca.....

« Spectant ad praedictam mensam decimae calcis, et canalium « ex fornacibus naturalium praedicti oppidi, et casalium ad usum « vendictionis. Item decimae ex lignis vendendis, quae ceduntur

« ex nemoribus et *zafaris* praedicti torritorii. Item rationes ro-
« tulorum ex bobis, et aliis pecudibus et piscibus, quae venduntur
« in territorio praedicto.....

« Spectat decima frondium mororum nigrorum etc. etc. »

Soggiunge inoltre l'esponente, che comunque nella regia visita di de Ciocchis si fosse detto *exceptis terrenis nuncupatis marinari*, ciò fu solo perchè pendeva allora tuttavia il termine prefisso nei primitivi alberani di transazione, onde giustificarsi il vantato privilegio di esenzione, giustificazione che non fu mai fatta.

Che con due giudicati del Tribunale civile, e della gran Corte civile di Messina, degli 11 marzo 1826, e 22 dicembre 1827, fu pure, ad occasione di alcune controversie insorte intorno alla piantagione di alcuni alberi, riconosciuto il diritto di proprietà competente alla mensa archimandritale su quel territorio, lo stesso dimostrandosi per le locazioni di ogni epoca fatte per tutti i detti cespiti e decime.

Passa indi l'esponente a descrivere così i diversi diritti che vanta:

*Pagliara*

« 1° Diritto di antapoca.

« L'Archimandrita nei due boschi Prioli e Mancusa territorio di
« Pagliara esigeva il diritto di erbaggio su tutti gli animali che
« negli stessi s'introducevano, e siccome vi esistevano molti ter-
« reni beneficati clandestinamente nei medesimi boschi, così gli
« animali pascolando arrecavano qualche danno alle piantagioni.

« Per ovviare tale inconveniente si fece un transatto tra il comune
« e l'Archimandrita in forza di pubblica scrittura, di contestarsi
« il prebendato della somma di once 10 annuali, risultata da un
« coacervo decennale dell'introito del detto erbaggio, e lasciar li-
« beri i detti boschi della immessione di detti animali. La suddetta
« somma si paga dal comune direttamente all'Archimandritato, come
« quello che assunse espressamente siffatto obbligo, e lo stesso
« ripartitamente la riscuote dai particolari. Nè si avvera che si
« paga all'Archimandritato un doppio censo, mentre la decima che

« egli esige, si versa sopra le terre beneficate in vigneti e semi-
« nati, e per conseguenza in queste terre sempre vi resta metà
« di erbaggio negli anni che non si semina; erbaggio che rimane
« a vantaggio di quei particolari, su dei quali l'Archimandritato
« dovrebbe esigere l'erbaggio, che equivale alle once 10 annuali,
« che gli si pagano per ragion di detta antapoca. Per tale diritto
« vi esiste la sentenza di liquido pronunziata dal Consiglio d'in-
« tendenza, giusta le reali prescrizioni del dl 28 gennajo 1826,
« il di cui credito si trova inserito nella conservazione delle ipo-
« teche contro il detto comune.

« 2° Diritto di ricattito.

« Prende origine questo diritto dall'antico libro del segreto di
« Savoca, in cui dichiarasi, che si riscuote dall'Archimandrita per
« ragion di pascolo nelle *zafare* archimandritali, nelle quali i na-
« turali del territorio erano facoltati di far entrare i loro animali
« in tutto l'anno senza pagar diritto alcuno. Di questo diritto fa
« mensione monsignor de Ciocchis come sopra.

« 3° Diritto di rotolato sulla carne e pesca, ricordato dal detto
« libro del segreto, e contestato nella cennata regia visita.

*Casalvecchio*

« 4° Diritto di rotoli, cioè di rotoli due di carne per ogni ani-
« male bovino e vaccino, e rotolo uno sugli animali porcini, ca-
« prini, e pecorini, che si macellano nel territorio. Si trova nel
« libro del segreto, e nella regia visita.

*Roccella*

« 5° Diritto di guardia.

« È nel territorio di Pallara, che consiste nel pagamento di tu-
« mólo uno siciliano mondelli tre e carozzi due sopra ogni salma
« di generi che si seminano. Diritto di beveraggio nel territorio
« stesso, che corrisponde a tumoli due e mondelli due di generi
« sopra ogni salma di seminerio. Ne parlano il libro di Savoca,
« e la regia visita come al n. 3.

*Savoca*

« 6° Diritto di rotolo come al n. 3.

« 7° Decime su tutte le produzioni del territorio di Pagliara, non « che sulle tegole, e sulla calce. Se nei fondi archimandritali si rac- « coglieva la creta a costruire le tegole, o le pietre a calcinare, « prestavasi in retribuzione la decima.

« Per le decime su tutte le produzioni del territorio, valga « quanto estesamente sopra si è allegato di titoli a contestarne « la pertinenza.

*Casalvecchio*

« 8° Decime sul frumento, orzo, granone, legumi, vino, mosto, « lino, canape, calce, e tegole. Valgano le superiori osserva- « zioni.

« 9° Decima sugli animali pecorini, caprini, e porcini, ricattito. « Se ne è parlato al n. 2.

« 10° Decima su i cereali che si producono nel territorio di « Savoca e dipendenza di Limina.

« 11° Decime sul prodotto di tutt'altri cereali nel territorio Lo- « cadi, e sul vino mostale, e sulle frondi di celsi neri.

« Decima sugli animali pecorini e caprini.

« Pella decima dei cereali, vino, ed animali, valga quanto sopra « si è detto. In riguardo alle fronde dei celsi neri esiste a dippiù « una sentenza del Consiglio d'intendenza del 28 gennajo 1826, « che liquidò la somma dovuta in ducati nove annuali all'Archi- « mandrita per questa decima; e questo peso forma parte nello « stato discusso di quel comune.

*Savoca*

« 12° Decime sul prodotto della calce, e delle tegole; decima « sugli animali pecorini, caprini, e porcini; e decime sui fru- « menti, orzi, fave, e vino mostale. Valgano le osservazioni di « sopra. »

Digitized by Google

E sostenendo l'esponente di non essere tali diritti o prestazioni attaccabili, sia che volessero riguardarsi come canoni enfiteutici, sia come prestazioni prediali, anche attesa la pertinenza del regio patronato, per lo quale sono assolutamente sottratti alle disposizioni del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ha conchiuso domandando, che nel caso dai possessori contribuenti per effetto del Decreto istesso si venisse a pretendere la cessazione, in questo caso venga dalla gran Corte dei conti delegata dichiarata la propria incompetenza, dovendo rimanere conservati i cennati diritti e decime a favore della mensa archimandritale.

Subordinatamente qualora si potessero ritenere come non canoni enfiteutici alcuni di tali diritti e prestazioni, e ritenersi ancora come compresi sotto le disposizioni del citato Real Decreto i beni di regio patronato, le prestazioni istesse non potrebbero in ogni caso altrimenti caratterizzarsi, che come vere decime ecclesiastiche dominicali e sacramentali, di quelle propriamente dette levitiche nel linguaggio dei canonisti. Ed ai termini dell'articolo 8° dello stesso Real Decreto degli 11 dicembre 1841 restano escluse dalla commutazione in canoni in danaro redemibili, e dal riscatto, meno che non vi concorresse l'annuenza del titolare, e tutt'altri requisiti dallo stesso articolo richiesti. Quindi in questo caso subordinato si è chiesto dichiararsi anche l'incompetenza della gran Corte delegata.

Anche più subordinatamente si è dichiarato, che a solo fine di abbondarsi in cautela nello interesse della regia amministrazione, e della mensa in sede vacante, non avendo l'Intendente di Messina emessa peranche alcuna disposizione sul proposito, e nel caso ipotetico venissero tali diritti soppressi, e che la gran Corte dei conti potesse riguardarli come compresi nel citato Real Decreto, si è con formale domanda adito il Tribunale civile di Messina, per dichiararsi legittimi e non abusivi i diritti anzidetti. E per tale pendenza di giudizio si è chiesto sospendersi ogni esame di liquidazione di compenso.

Più subordinatamente si è chiesto in linea di pura ipotesi, di ordinarsi dalla gran Corte dei conti delegata la commutazione dei

diritti, decime, e prestazioni suddette, in canoni in danaro enfiteutici redimibili, ovvero ordinarne il riscatto con le norme dei Reali Decreti dei 20 giugno 1818, e 17 gennajo 1810, sullo stato delle percezioni, a carico di chi di diritto.

In appoggio di tal domanda si sono per ora esibiti i seguenti titoli:

1° Transazione solenne tra l'eminentissimo cardinale D. Silvio Valenti Consaga Archimandrita di Messina, e le università tutte, e possessori tutti esistenti nel territorio archimandritale, in cui si rapportano i giudizi del 1726, la sentenza del Tribunale del real patrimonio, e tutt'altre sentenze in seguito, e gli alberani di acconto del 1729 e 1730;

2° Ministeriale circa i fondi così detti *marinari* del 25 dicembre 1834;

3° Sentenza del Tribunale civile di Messina degli 11 marzo 1826 tra l'eminentissimo cardinale Di Gregorio Archimandrita di Messina contro i singoli del territorio archimandritale;

4° Decisione della gran Corte civile di Messina del 22 dicembre 1826 tra gli stessi;

5° Certificato del 12 luglio 1834 della direzione della conservatoria dei registri relativi ai beni di ogni natura, rendite, decime, e prestazioni appartenenti alla mensa archimandritale di Messina.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta quindi la domanda nel modo ipotetico e subordinato come è stata prodotta:

Ha considerato:

Che da parte dell'esponente si sostiene essere le decime o diritti rappresentati dalla mensa archimandritale di Messina in sede vacante, da riguardarsi come canoni enfiteutici, o prestazioni prediali dovute in virtù di titoli legittimi di concessione;

Che si è pur fatto nella domanda rilevare, di non essersi peranco emesso alcun provvedimento dall'Intendente della provincia

su la cessazione dei diritti anzidetti; e che a maggior garentia degli interessi del regio patronato, e del corpo ecclesiastico trovasi con formale domanda adito il Tribunale civile di Messina, per dichiararsi legittimi e non abusivi i diritti e le prestazioni suddette, con essersi perciò chiesto di sospendersi intanto qualunque esame di liquidazione di compenso;

Che in questo stato di cose adunque, e nella pendenza del divisato giudizio su la legittimità dei titoli alla riscossione dei diritti e delle decime in parola, manca il subbietto d'ogni liquidazione di compenso. E però ai termini degli articoli 2° e 7° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non può farsi luogo a deliberare presentemente su le domande subordinate proposte innanzi a questa gran Corte delegata;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 giugno 1843.

---

**21 aprile 1843.**

*Sulla domanda del Barone di S. Alessi D. Mario Paternò Castelli, per compenso dei diritti di baglia, scannaria, ed ancoraggio della città e porto di Melazzo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone di S. Alessi D. Mario Paternò Castelli, con domanda prodotta innanzi la gran Corte dei conti ordinaria il giorno 31 dicembre 1819 ha esposto, che sin dal 1418 erano state dal Re

Alfonso concedute ai suoi autori le dogane di Melazzo, Castroreale, Pozzodigotto, ed altri paesi, con tutti i diritti alle medesime annessi, fra i quali era compreso quello dell'ancoraggio del porto di Melazzo, e sua giurisdizione.

Che quando nel 1802 furono per sovrano volere riunite nella mano fiscale tutte le dogane del regno, il supplicante nell'atto di concedere alla regia corte quella di Melazzo, ne ottenne in compenso una rendita annuale di once 150, e furono rilasciati in suo favore tutti i diritti che insieme alla dogana erano stati concessi, fra i quali quello dell'ancoraggio.

Che tal diritto fu da lui riscosso sino ad agosto 1818, e che essendo stato quindi abolito, si rivolse alla Corte pregandola le piacesse ammettere il suo titolo, e liquidargli il corrispondente compenso.

Nei giorni 12 marzo e 1 aprile 1834, e 21 dicembre 1836, furono nuove domande prodotte da Donna Lucrezia Paternò Castelli in Doumontier, e dal barone di S. Giacomo D. Giuseppe Impellizzeri col nome, quali aventi causa dal suddetto barone di S. Alessi. Con le stesse, riassumendo le istanze del S. Alessi, chiedevano anche il compenso della baglia e della scannaria della città di Melazzo, Pozzodigotto, S. Pietro di Spatafora, e loro dipendenze, che erano state da tempi remoti sovranamente concedute agli autori del riferito barone di S. Alessi.

A francheggiare tale domanda sono stati prodotti i seguenti documenti:

1° Privilegio del 26 giugno 1459, con cui in considerazione dei servizî prestati da D. Giovanni Benedetto Romano, venne in suo favore, e dei suoi eredi da lui legittimamente discendenti, confermata la concessione della baglia di Melazzo, che sin dal 1418 era stata dal Re Alfonso conceduta a Giovanni Protonotaro, quindi al suo nipote D. Benedetto Romano, e ciò col patto del consueto militar servizio, ovvero di once 20 *pro quolibet equo armato;*

2° Lettere patrimoniali del 1700 spedite in favore di D. Francesco Gioeni maritali nomine di Donna Antonia Paternò Castelli, con le quali fu ordinato, che anche gli abitanti dell'isola di Lipari

dovessero al detto Gioeni pagare i diritti di dogana e di ancoraggio, siccome proprietario della baglia di Melazzo, e ciò giusta quanto era disposto con privilegio del 7 giugno 1804 inserito nelle lettere istesse, e col quale il Re Ferdinando avea conceduto a D. Tommaso Romano la suddetta baglia con tutti i diritti, fra i quali quelli di dogana e di ancoraggio, da doversi anche soddisfare dai Liparoti;

3° Lettere osservatoriali del 1735 spedite ad istanza di D. Mario Paternò Castelli, per eseguirsi in suo favore altre lettere osservatoriali, che erano state spedite nel 1720 ad istanza di Donna Antonia Paternò e Gioeni, per la manutenzione della baglia di Melazzo e Pozzodigotto;

4° Lettere osservatoriali del 1747 per eseguirsi quelle spedite nel 1735, a favore di D. Mario Paternò Castelli barone di S. Alessi, per il possesso della baglia suddetta, e del diritto privativo della cognizione e decisione delle cause per i danni cagionati da ogni sorte di animali nelle possessioni di alieni territori;

5° Lettere osservatoriali del 1750 spedite per la causa suddetta in favore del medesimo barone S. Alessi;

6° Certificato informe del maestro notaro del regio luogotenente di protonotaro dichiarante, che sotto il giorno 15 maggio 1802 fu stipulato atto, in forza del quale il barone di S. Alessi concedè alla regia corte le dogane di Melazzo, Pozzodigotto, e S. Pietro di Spatafora, con tutti i diritti, tutto includendo e niente escludendo, riserbandosi solamente tutti i cespiti che non erano doganali, e gli fu invece assegnata una rendita di once 150 annuali;

7° Certificato del 2 febbrajo 1820 del maestro notaro dell'abolita corte del baglio di Melazzo, con cui fa fede che sino al 31 agosto 1819 esercitò il suddetto impiego di pertinenza del barone di S. Alessi;

8° Due certificati del sindaco di Melazzo rilasciati a 25 febbrajo 1837, con cui fa fede che i diritti di ancoraggio, della scannatura, e della baglia furono riscossi dal barone di S. Alessi per ragione di proprietà, sino all'epoca della loro rispettiva abolizione;

9° Certificato notarile di una schedola testamentaria del 1762,

con cui il barone S. Alessi costituisce il suo figliuolo primogenito D. Diego, suo erede universale;

10° Atto provvisionale del 12 marzo 1767 dichiarante, che la giurisdizione dei danni degli animali si apparteneva a D. Diego Paternò Castelli qual proprietario della baglia di Melazzo;

11° Certificato notarile di schedola testamentaria del 1798, con cui D. Diego Paternò istituisce suo erede universale il di lui figlio D. Mario;

12° Fede di morte del detto D. Mario Paternò barone di S. Alessi avvenuta il giorno 3 febbrajo 1831;

13° Accettazione dell'eredità del detto barone di S. Alessi fatta in luglio 1831 da Donna Lucrezia Paternò in Doumontier, con l'autorizzazione del di lei marito, siccome una delle due figlie del medesimo barone S. Alessi;

14° Rinuncia dell'eredità suddetta fatta in giugno 1833 dall'altra figlia del barone S. Alessi Donna Anna baronessa di S. Giacomo;

15° Fede di morte di Donna Lucrezia Doumontier avvenuta a 13 gennajo 1838;

16° Accettazione della eredità di detta Donna Lucrezia fatta sotto il 28 gennajo 1836 da D. Giuseppe Impellizzeri barone di S. Giacomo, nella qualità di padre e legittimo amministratore della sua figlia minore Donna Lucrezia.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Considerando, che non si esibisce l'atto della primitiva concessione in feudo delle dogane di Melazzo, Castroreale, e Pozzodigotto, fatta a Giovanni Protonotaro, perchè smarrito, ma solo l'atto di riconferma che ne ottenne Benedetto Romano donatario del Protonotaro nel 1418 dal Re Alfonso d'Aragona, e la successiva investitura che n'ebbe nel 1459 Giovan Benedetto Romano;

Che da tali atti non apparisce veruna causa onerosa della concessione istessa;

Considerando, che dal certificato estratto dall'istrumento del 15 maggio 1802, presentato dal ricorrente, si raccoglie che le dogane divisate furono reintegrate alla regia corte, e n'ebbe il barone di S. Alessi possessore in compenso un'annuo canone di once 150 annuali, ritenendo per se i soli cespiti che non erano doganali, e non inclusi nel coacervo della concessione;

Considerando, che i diritti ritenuti nell'atto del 1802, come la baglia, la scannaria, e l'ancoraggio, o erano compresi nella concessione doganale, o furono reintegrati al demanio nel 1804 e compensati, ovvero erano abusivi, e non possono dar diritto ad alcun compenso;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 giugno 1843.

---

## 21 aprile 1843.

*Sulla domanda di D. Gregorio Anastasi, per compenso dell'uficio di maestro notaro della regia udienza generale, e casa reale.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti il giorno 30 giugno 1819, D. Gregorio Anastasi chiedeva il compenso dell'uficio di maestro notaro della regia udienza generale, e casa reale, posseduto pria dallo estinto suo genitore, ed a lui in seguito concesso con regio biglietto del 18 novembre 1841, quale documento produceva egli in appoggio alla domanda.

Con deliberazione degli 11 agosto 1819 quella gran Corte dei conti ne ammetteva il titolo, e lo dichiarava appartenere alla terza delle classi espresse nelle istruzioni del 17 marzo 1819, a quella cioè degli ufici conceduti per causa gratuita.

A 20 marzo 1829 una nuova supplica produceva il d'Anastasi. Esponea con la stessa, che trovandosi egli in Napoli alla pubblicazione delle istruzioni di marzo 1819, era stato obbligato d'incaricare altri onde produrre in termine la domanda per la liquidazione del compenso di cui trattasi; che il suo commessionato, trasandando di presentare in appoggio alla istanza la real cedola di concessione, avea solamente prodotto il real dispaccio del 18 novembre 1811, ove niun motto faccasi dei servizî da lui prestati, ed in compenso dei quali erasi S. M. degnata di concedergli l'uficio di cui è parola; e che la gran Corte dei conti, poggiandosi in questo solo documento, avea con grave danno dello istante dichiarato nella tornata degli 11 agosto 1819 di appartenersi il titolo alla classe degli ufici conceduti per causa gratuita; e quindi chiedea che, in esecuzione del Real Decreto del 14 febbrajo 1819, fosse piaciuto alla gran Corte di correggere l'equivoco preso nel primo stadio, dichiarando appartenere invece il suo titolo alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria vera.

Ed a tal fine, onde giustificare la causa onerosa della concessione, produceva il d'Anastasi i seguenti documenti:

1° Real dispaccio del 19 aprile 1800, con cui S. M., attendendo ai buoni e lodevoli servizî prestati da D. Domenico Anastasi per lo spazio di venticinque anni, ed a quelli che allora proseguiva a prestare da proccuratore generale e proccuratore causidico del pio monte delle vedove militari di marina ed artiglieria senza alcun soldo o emolumento, si degnò concedergli l'uficio di maestro notaro della regia udienza generale;

2° Decreto provvisionale del 17 maggio 1804 emesso in seguito di biglietto viceregio, con cui in assenza del predetto D. Domenico fu facoltato il suo figlio D. Gregorio ad esercitare l'uficio;

3° Certificato del fu principe di Belmonte del 22 luglio 1807, con cui si fa fede, che D. Gregorio Anastasi coadiuvò con le sue fatiche

il mentovato principe nell'allistamento delle milizie fatto nel 1806;

4° Biglietto del comandante generale principe di Butera del 16 agosto 1809, diretto al maresciallo principe di Cattolica maggior generale, dal quale risulta, che l'istante d'Anastasi era stato il dì 11 settembre 1806 nominato capitano dal principe di Belmonte;

5° Biglietto del capitan generale de Bouccard del 2 ottobre 1809, dal quale rilevasi, che essendo ricorso il d'Anastasi a S. M. per ottenere il grado di capitano, in considerazione dei servizî dal medesimo prestati, la M. S. rescrisse che nelle opportune occasioni avrebbe tenuta presente la domanda del supplicante;

6° Certificato del maggior generale dell'armata dei volontarî siciliani del 2 ottobre 1811, con cui si fa fede di essere stato realmente proposto per capitano nel 1806 il detto d'Anastasi;

7° Un rapporto dell'uditore generale dell'esercito e casa reale del 7 novembre 1811, col quale dando conto a S. M. della seguita morte di D. Domenico Anastasi, supplicò perchè in considerazione dei lunghi ed onorati servizî prestati tanto dal defunto D. Domenico Anastasi, quanto dal suo figliuolo D. Gregorio, che da sette anni lo sostituiva, si fosse compiaciuta conferire a quest'ultimo l'uficio già dal padre posseduto;

8° Real diploma del 12 aprile 1812, con cui S. M. soddisfatta dei servizî prestati tanto dal padre che dal figlio Anastasi, si degnò per grazia speciale, ed a riguardo delle particolari circostanze in cui era rimasta la famiglia del defunto D. Domenico, concedere all'istante D. Gregorio l'uficio di maestro notaro della udienza di guerra e casa reale, con l'obbligo di pagare un'annua assegnazione di once 80 al principe della Catena;

9° Atto di procura del 1 agosto 1812, con cui il direttore e i governatori del pio monte delle vedove militari della real marina elessero per procuratore di quello stabilimento D. Gregorio Anastasi in luogo del defunto suo padre.

La gran Corte dei conti ordinaria, veduti i suddetti documenti, non che le istruzioni del 17 marzo 1819, ed il Real Decreto del 14 febbrajo 1829, col quale fu disposto, che un'equivoco preso nel primo stadio, cioè nella classificazione dell'uficio, dovesse pron-

tamente riformarsi, nella tornata del 27 aprile 1836, correggendo la prima deliberazione degli 11 agosto 1819 per la parte che riguardava la dichiarazione della classe, deliberò doversi riferire il titolo di D. Gregorio Anastasi alla classe degli uficî conceduti per causa rimuneratoria vera.

Passata una tale deliberazione al Regio Scrivano di razione per la liquidazione corrispondente, quel funzionario con officio del 3 ottobre 1838 faceva tenere al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte suddetta una supplica dello istante Anastasi, con la quale esponendo la difficoltà incontrata a giustificare il prodotto dell' uficio di cui trattasi col coacervo ventennale voluto dalle leggi, chiedeva che fosse piaciuto alla Corte ordinare, poter servire di base alla liquidazione del compenso a lui spettante per l'uficio in parola il rivelo fattone sin dal 1811, che a tal' uopo in seno alla supplica producea.

E quella gran Corte, considerando che lo stato del rivelo fatto in tempo innocente dovea riputarsi come il dato meno sospetto, e considerando che S. M. si era in casi simili degnata prescrivere, che la liquidazione del compenso per uficî aboliti si eseguisse sulla base dei riveli, siccome rilevasi dal Reale Rescritto del 28 settembre 1831, fu di avviso nella tornata del 14 novembre 1838, d'implorarsi da S. M. il sovrano permesso, perchè la liquidazione del compenso spettante a D. Gregorio Anastasi si fosse eseguita sulla base del rivelo del 1811.

Il suddetto rivelo per l'epoca da settembre 1800 ad agosto 1810 presenta un risultato complessivo di . . once 3030 » » »

Da cui il rivelante fa le seguenti deduzioni, cioè:

| | | |
|---|---|---|
| Per l'assistenza personale di esso rivelante, e per ispese di generi di scrittojo e di registri . . . . . | once 1515 » » » | |
| Per soldi di due impiegati | » 480 » » » | |
| Sono . . . . | once 1995 » » » | once 1995 » » » |
| Restano di netto . . . . . | | once 1035 » » » |

La cui decima parte darebbe una rendita annuale di once 103, 15.

Su questa rendita doveva il d'Anastasi pagare once 80 annuali al principo della Catena, e ciò durante la vita dello stesso siccome dichiara il rivelante, mentre dal real diploma del 1812 non rilevasi se tale annua prestazione fosse stata vitalizia o perpetua.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se vi fosse luogo ad attribuzione di compenso;

E considerato, che l'uficio di maestro notaro della udienza generale e casa reale fu conceduto al signor D. Gregorio Anastasi nel 1 aprile 1812, per la sua vita soltanto, *per grazia speciale da non passare in esempio, ed a riguardo delle particolari circostanze in cui era rimasta la famiglia del defunto D. Domenico Anastasi;*

Considerato, che largo compenso ha il d'Anastasi del divisato uficio nell'altro che in atto esercita di cancelliere della gran corte civile di Palermo, i cui proventi sono assai maggiori di quelli dell'abolito, per il che non vi può esser luogo a liquidazione di sorta, a seconda dell'articolo 17° delle istruzioni del 17 marzo 1819;

Per tali ragioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 giugno 1843.

---

**21 aprile 1843.**

*Sulla domanda del Barone D. Francesco Bonaccorsi, per compenso degli ufici di maestro notaro delle corti capitaniale, civile, patriziale, cause delegate, e di appellazione di Acireale, Aci SS. Antonio e Filippo, Aci Bonaccorsi, ed Aci Trezza, e maestro notaro della corte giuratoria di Acireale.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Dr. D. Francesco Bonaccorsi presentò nel 5 ottobre 1819 domanda alla gran Corte dei conti, con che chiese il compenso degli aboliti ufici di maestro notaro ed archivario delle corti capitaniale, civile, patriziale, cause delegate, ed appellazione delle città di Acireale, Aci SS. Antonio e Filippo, Aci Bonaccorsi, Aci Trezza e suoi quartieri.

In sostegno della sua domanda esibiva copia di un'istrumento stipulato per il luogotenente del protonotaro nel 12 agosto 1794, dal quale si raccoglie, che la regia corte vendè con le solennità del verbo regio a D. Luigi Ingrassotto, per persona da nominare, gli ufici di maestro notaro ed archivario della corte capitaniale, civile, patriziale, e di appellazione delle città di Acireale, Aci SS. Antonio e Filippo, e suoi quartieri, per il prezzo di once 1750 da depositarsi in banco fra due mesi. Apparisce poi d'altro atto del 16 dello stesso mese ed anno, che l'Ingrassotto abbia nominato per compratore il signor D. Francesco Bonaccorsi. Esibiva ancora le lettere di salvaguardia spedite nel 3 settembre 1794.

Inoltre un'atto di transazione stipulato nel 14 dicembre 1801, dal quale si rileva, che l'università di Acireale pretendendo rivendicare l'uficio di maestro notaro ed archivario delle prime appellazioni, il compratore Bonaccorsi chiamò in garentia la regia corte; la quale venne ad accordo di vendere ancora al medesimo Bonaccorsi il diritto di ricompra dei due ufici di maestro notaro ed archivario della corte giuratoria o delle prime appellazioni, per lo prezzo di once 100, oltre i frutti degli ufici venduti maturati e non riscossi.

Offeriva ancora un secondo atto di transazione stipulato col Vicerè nel 3 aprile 1803, dal quale si rileva, che impugnati i due contratti precedenti di erroneità ed insussistenza, dalla regia corte si liticedea riconoscendone la validità; a condizione di alcuni rilasci di frutti, e rinunzie a pretensioni del Bonaccorsi di aver consegnata la intera giuliana degli ufici divisati, e di depositare nel banco altre once 200, tosto che avesse conseguito il possesso di maestro notaro ed archivario giuratorio. Questa transazione fu approvata con dispaccio del 1806, ma con novelle condizioni di pagare altre once 500, le quali si veggono estinte per apoca a compimento del dì 11 agosto 1812.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 25 luglio 1827 ammise il titolo di D. Francesco Bonaccorsi, per ottenere dal 1 settembre 1819 in poi il compenso degli ufici di maestro notaro ed archivario delle corti capitaniale, civile, patriziale, cause delegate, ed appellazioni delle città di Acireale, Aci SS. Antonio e Filippo, Aci Bonaccorsi, Aci Trezza, e suoi quartieri, e dichiarò appartenere alla classe degli ufici conceduti mercè lo sborso effettivo del prezzo.

Sopra novella supplica poi del ricorrente la gran Corte dei conti con altra deliberazione del 20 marzo 1839 dichiarò egualmente ammesso il titolo per l'uficio di maestro notaro ed archivario della corte giuratoria di Acireale, e di appartenere alla stessa classe degli altri già indicati.

La scrivania di razione con suo officio del 29 maggio 1841 al Proccuratore generale presso la gran Corte dei conti ha esposto, che i documenti presentati per la liquidazione del Bonaccorsi consistevano in alcuni atti di gabelle e dichiarazioni di ricezione, che per gli ufici di maestro notaro ed archivario delle corti capitaniale, civile, patriziale cominciano da settembre 1795, e procedono senza interruzione sino ad agosto 1815; contengono quindi la dimostrazione dei proventi per un ventennio diverso da quello prescritto dalle istruzioni, che dovrebbe aver cominciamento al 1792. Che per l'uficio di maestro notaro ed archivario della corte giuratoria di Acireale il ricorrente ha esposto, che per essere egli entrato

Digitized by Google

nel possesso nel 1806, non potè percepire i frutti dal 1791 al 1805; e però fa presente gli atti di gabella che riguardan l'epoca dal 1807 a tutto agosto 1820: mancano quindi i periodi da giugno 1811 a tutto maggio 1812, e da giugno 1815 a tutto agosto 1818; e perciò ha chiesto di farsi la liquidazione sopra un decennio.

Lo Scrivano di razione domanda adunque di essere autorizzato a procedere per i primi sul coacervo di anni sedici, e pel secondo su quello di un decennio.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al barone Bonaccorsi, e quale;

Considerato, che tanto gli ufici di maestro notaro ed archivario delle corti capitaniale, civile, patriziale, cause delegate, ed appellazioni delle città di Acireale, Aci SS. Antonio e Filippo, Aci Bonaccorsi, Aci Trezza, e suoi quartieri, quanto l'altro di maestro notaro della corte giuratoria di Acireale, furono il subbietto di concessione perpetua per causa di prezzo, il quale apparisce sborsato;

Considerato, che dai varî elementi di liquidazione, presentati non meno alla regia scrivania di razione, che a questa gran Corte, raccogliesi che i divisati ufici non potevano dare una rendita annuale maggiore di ducati 342, dedotto il terzo per ogni ragione di risponsabilità, spese di amministrazione, e lavoro personale;

Che l'abolizione degli ufici stessi ebbe luogo nel 1819, e che da tal'epoca è d'assegnarsi il corrispondente compenso al possessore;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemonte alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso in favore del barone D. Francesco Bonaccorsi, per gli ufici di maestro notaro delle corti capitaniale, civile, patriziale, cause delegate, e di appellazione di Acireale, Aci SS. Antonio e Filippo, Aci Bonaccorsi, ed Aci Trezza, e maestro notaro della corte giuratoria di Acireale, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 342, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 giugno 1843.

---

**21 aprile 1843.**

*Sulla domanda di D. Pasquale Basso e consorti, per compenso dell'uficio di maestro notaro del maestro segreto del regno.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Pasquale, D. Francesco, Donna Teresa, D. Gaetano, Donna Maria Antonia Basso, e Donna Rosalia e D. Michele Basso e Pernice, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 22 giugno 1819 hanno esposto, che nel 1688 fu dalla regia corte, mediante l'effettivo sborso del prezzo, conceduto in perpetuità a D. Stefano Basso l'uficio di maestro notaro dell'abolita corte di maestro segreto; ed essendo oggi i ricorrenti i rappresentanti del detto D. Stefano han chiesto, che piaccia alla Corte liquidare il corrispondente compenso loro dovuto a norma delle istruzioni del 17 marzo 1819.

A sostegno di tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti:

Digitized by Google

1° Atto di vendita del 19 maggio 1688, dal quale rilevasi, che fu dalla regia corte venduto a D. Stefano Basso pel prezzo di once 515 l'uficio di maestro notaro del maestro segreto, col patto della ricompra, *cum omnibus et singulis emolumentis, salario, lucris etc*; e che per detto salario furono allo stesso assegnate once 15 all'anno, oltre la preeminenza dei carnaggi, ed once 2 annuali per generi di scrittojo;

2° Certificato del notaro Antonino Fede, col quale si attesta, che con testamento del 22 luglio 1711 fu da D. Stefano Basso disposto, che l'uficio di cui si tratta dovesse essere amministrato da D. Antonino Basso di lui figlio, *et cum fidecommisso favore suorum haeredum et successorum in perpetuum*;

3° Estratto dell'inventario dell'eredità di D. Stefano Basso fatto in giugno 1753 da D. Pasquale Basso dopo la morte del di lui genitore D. Antonino, nel quale è in primo luogo notato l'uficio suddetto;

4° Dichiarazione fatta nel 1763 da D. Pasquale Basso, con la quale manifesta, che le lettere di manutenzione e di possesso del detto uficio spedite a di lui sola istanza sotto il giorno 14 agosto 1762, s'intendano anche fatte a favore dei di lui fratelli D. Vincenzo, D. Gaetano, D. Giuseppe, D. Giovanni, e D. Francesco;

5° Certificato notarile col quale si attesta, che in marzo 1793 fu fatto l'inventario dell'eredità di D. Vincenzo Basso ad istanza del di lui figlio D. Domenico, e con animo di farne la divisione coi suoi fratelli e sorelle D. Pasquale, D. Francesco, Donna Maria Antonia, e Donna Teresa;

6° Certificato del notaro Albertini, dal quale risulta che in luglio 1818 fu presso i di lui atti stipulata soggiogazione, con la quale Donna Antonia Pernice vendè e soggiogò once 21, 21 annuali a D. Salvatore Gusimano qual tutore di Donna Rosalia e D. Michele Basso figli minori del fu D. Domenico;

7° Copia di atto provvisionale spedito dall'abolita gran corte civile l'anno 1789, con cui fu concessa facoltà di esigere a Donna Vincenza Basso e Rini come madre e legittima amministratrice di Donna Maria Antonia e di D. Antonino Basso figli ed eredi del fu D. Giovanni;

8° Copia di un'apoca per oncia 1 di censo pagata nel 1793 al conventino di S. Maria dell' Idria da D. Pasquale Basso e consorti, e da Donna Vincenza Basso e Rini, qual madre e legittima amministratrice di Donna Maria Antonia Basso figlia ed erede universale del fu D. Giovanni;

9° Quattro apoche del 1815, 1817, 1818, e 1819, fatte a favore di D. Pasquale Basso dagli aventi diritto all'uficio di cui si tratta, per le rate loro pagate di alcune somme, che per ordine del Governo erano state liberate al detto D. Pasquale, con la condizione di dividerle a tutti gli interessati e quotatari dello abolito uficio di maestro notaro di maestro segreto;

10° Albero della discendenza di D. Stefano Basso compratore del detto uficio, fondato sui sopra citati documenti;

11° Copia di un rapporto riguardo ad un dubbio elevato dal Regio Scrivano di razione con foglio del 14 novembre 1834, se possano o no servire di base alla liquidazione del compenso pel detto uficio i documenti dalle parti prodotti pel coacervo ventennale, cioè la tariffa regolatoria per tutte le maestre notarie autorizzata dalla prammatica del 28 settembre 1759, ed il dispaccio patrimoniale del 12 aprile 1791, portanti la tariffa dei diritti sopra l'estrazioni.

Con supplica hanno ora i condomini del detto uficio esposto, che sin dal 1820 fu il loro titolo ammesso dalla gran Corte dei conti ordinaria, con la dichiarazione di appartenere alla classe degli ufici acquistati mercè lo sborso effettivo del prezzo, e che dietro aver eglino esibito in seguito gli elementi della liquidazione, fu fissato a loro favore un'abbuonconto di once 185, 10, 4 annuali di netto, di cui con ministeriale degli 8 novembre 1836 fu ordinata la continuazione sino alla diffinitiva liquidazione. Hanno in fine soggiunto che formando essi condomini tre famiglie povere, con donzelle nubili orfane e prive di ogni umano ajuto, è stato loro per tale considerazione il detto abbuonconto pagato in rate eguali mensilmente, ed a titolo di alimenti, in virtù di tre ministeriali del 1 maggio 1828, 21 aprile 1831, ed 8 novembre 1836. Per cui pregano oggi la Corte, che le piaccia prescrivere

e confermare a pro degli esponenti la continuazione dell'abbuonconto sino alla finale liquidazione, e che voglia anche, ove creda doversi necessariamente fare dagli uficiali della regia scrivania la detta liquidazione, fissare loro un termine per il compimento della stessa.

In seguito D. Pasquale Basso, e D. Giovan Battista de Contreras hanno presentato una supplica dai medesimi firmata, dentro la quale furono alligati gli infrascritti documenti:

1° Un'apoca del 25 maggio 1688, con la quale il Presidente della gran corte civile regio delegato eletto da S. R. M. con lettere reali date in Madrid a 24 luglio 1685 confessò di avere ricevuto da D. Stefano Basso once 15, che il Basso si obbligò pagargli pel prezzo dell'uficio di maestro notaro del maestro segreto, a compimento di once 515 intero prezzo e capitale di detto uficio, stante che le altre once 500 furono pagate a Salvatore Giunta in forza di apoca del dì 20 di detto mese, in ventre del contratto di rivendizione del detto uficio presso gli atti del regio luogotenente di protonotaro;

2° Numero tre ministeriali del 1 maggio 1828, 21 aprile 1831, ed 8 novembre 1836, con le quali fu ordinato di pagarsi once 5, 21 di mese in mese a D. Giovan Battista de Contreras, che corrispondono ad once 74 annuali, once 61, 23, 14 annuali a Donna Carmela e Donna Rosaria Basso a rate mensuali, e con la ministeriale del 1836 fu ordinato pagarsi a D. Giovan Battista de Contreras, D. Michelangelo Civiletti, D. Giuseppe Ciantria, e D. Pasquale Basso, come comproprietari dell'abolito uficio di maestro notaro della corte del maestro segreto del regno, l'abbuonconto loro precedentemente ordinato;

3° L'estratto conforme della deliberazione della gran Corte dei conti, con la quale nella seduta del 14 settembre 1819 fu ammesso a favore dei componenti la famiglia Basso il titolo, per ottenere il compenso dell'uficio di maestro notaro del maestro segreto, e fu dichiarato di appartenere alla prima delle classi espresse nelle istruzioni del 1819, cioè alla classe degli uficî conceduti in perpetuità, mediante lo sborso effettivo del prezzo;

4° Fede di morte di D. Antonino Basso seguita a 6 settembre 1791;

5° Atto provvisionale di ordine di un giudice della gran corte civile del 10 marzo 1789, co quale fu ordinato, che tutte le somme dovute a D. Antonino e Donna Antonia Basso e Rini, figli minori ed eredi universali del fu D. Giovanni Basso, si potessero riscuotere dalla vedova Donna Vincenza Rini in Basso, come madre e legittima amministratrice di detti D. Antonino e Donna Maria Antonia Basso e Rini;

6° Atto notarile del 25 febbrajo 1807, col quale per la morte seguita di D. Pasquale Basso, da tutti gli interessati nell'uficio di maestro notaro di cui si tratta fu eletto amministratore D. Giovan Battista de Contreras;

7° Numero tre fedi di morte di D. Giuseppe Basso seguita a 11 maggio 1764, di D. Pasquale Basso a 7 gennajo 1806, e di Donna Antonia Gojangos e Basso a 5 maggio 1804.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione del 14 settembre 1819 per l'ammessione del titolo a favore dei componenti la famiglia Basso:

Vedute le istruzioni per le liquidazioni dei compensi del 17 marzo 1819:

Considerando, che dai documenti prodotti risulta giustificato il titolo dei richiedenti, il di cui autore comprò dalla regia corte l'uficio di maestro notaro del maestro segreto pel capitale di once 515 con effetto versato;

Considerando, che la gran Corte dei conti ordinaria nella seduta del 14 settembre 1819 ammise il titolo a favore dei componenti la famiglia Basso, per ottenere dalla real tesoreria il compenso dell'enunciato uficio, e dichiarò di appartenere alla prima delle classi espresse nelle istruzioni del 1819, cioè alla classe degli ufici conceduti in perpetuo mediante lo sborso effettivo del prezzo;

Considerando, che non sono stati prodotti documenti giustifi-

cativi la percezione dei lucri legittimi nel ventennio prescritto dalle citate istruzioni del 1819;

Considerando, che ritenuto il diritto al compenso, non essendosi per parte dei richiedenti presentata dimostrazione compiuta del fruttato dell'uficio ai termini delle citate istruzioni, non puossi altrimenti divenire alla liquidazione che sopra quei soli elementi che sono stati esibiti, e fatta la debita deduzione del terzo a causa di spese d'amministrazione, lavoro personale, e risponsabilità, la somma della rendita perpetua da assegnarsi per compenso risulta in annui ducati 135, soggetta alle legali ritenzioni come di regola;

Considerando, che gli abbuonconti liberati ai componenti la famiglia Basso sono stati molto vistosi, e che nella liquidazione degli arretrati dal 1814, epoca in cui fu abolito l'uficio suddetto, potranno forse risultare in somma molto maggiore di quella che potrà spettare, nel quale caso lo ammontare dell' eccesso deve scomputarsi corrispondentemente dal capitale della rendita;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso a favore dei ricorrenti Basso come eredi di D. Vincenzo, per l' uficio di maestro notaro del maestro segreto del regno, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 135, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati a contare dal 1814 in poi, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, con dedursi tutte le somme ricevute in conto, o a titolo di abbuonconto a contare da detta epoca: le quali, ove eccedano la somma degli arretrati, verranno corrispondontemente dedotte dal capitale della rendita liquidata, ragguagliato al pari del 5 per 100.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 giugno 1843.

---

**21 aprile 1843.**

*Sulla domanda del Principe di Palagonia, per compenso del diritto di grani due e piccoli due sull'estrazioni per infra regno dal caricatore di Sciacca.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il signor D. Francesco Paolo Ferdinando Gravina e Gravina principe di Palagonia e di Lercara, con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 24 febbrajo 1834 espose, di possedere il diritto a percepire grani due e piccoli due sopra ogni salma di generi, che si estraevano per lo interno del regno dal caricatore di Sciacca, acquistato dai suoi autori per un credito di once 684 dal signor D. Paolo Ferro; di essere il diritto stesso abolito, e quindi attribuita a lui una ragione di compenso dello stesso. Per il che si facea a chiedere la liquidazione.

A confortare la sua domanda esibiva innanzi tratto una fede di passaggio estratta dall'archivio della cessata conservatoria generale, dalla quale si raccoglie:

Che nel 1704 furono comprati da Giovanni Rufino, per persona da nominare, diversi diritti dalla regia corte per il prezzo di once 38490, 11, 10, i quali si percepivano sopra la estrazione dei frumenti nell'interno del regno, cioè terì uno per salma sulla estrazione da Girgenti e Sciacca, grani dieci e piccoli due sull'estrazioni di Licata, grani quindici sull'estrazioni di Termini, e grani sette dallo stesso caricatore per l'isola di Lipari.

Che nello stesso anno il Rufino dichiarò di spettare a Paolo Ferro grani cinque sul terì uno a salma sulla estrazione di Sciacca, grani quattro sul terì uno da Girgenti, grani due sulli grani dieci e piccoli due da Licata.

Che nel 1710 furono assentate a nome del signor D. Francesco Gastone qual giudice deputato diverse partite degli enunciati diritti spettanti al Ferro, fra le quali li grani cinque sul caricatore di Sciacca.

Che in forza di sentenza interlocutoria del giudice deputato medesimo del 18 dicembre 1717, e di atto provvisionale del 25 giugno 1715 furono assentati a favore di Donna Raffaela Baglio marchesa della Bifara grani due e piccoli due su i grani cinque dell'estrazioni di Sciacca per un suo credito contro il Ferro.

Che nel 1729 li stessi grani due e piccoli due furono assentati a favore di D. Vitale Celesti marchese di Santa Croce in nome di marito della signora Donna Raffaela Celesti Baglio e Platamone, dovuti dalla marchesa della Bifara a suo figlio D. Mario Baglio principe di Casalmonaco con atto del 12 novembre 1728, e da questi dotati alla marchesa di Santa Croce per capitoli del dì 8 settembre 1729.

Che nel 1730 morto senza figli il marchese, ritornarono al nome della vedova marchesa Donna Raffaela Baglio e Platamone.

Che nel 29 aprile 1743 furono dotati in proprietà a Donna Maria Gioacchina Gravina e Gaetani principessa di Palagonia con ritenzione di usufrutto, e quindi nel 1770 per la morte della donante Baglio e Platamone assentati a favore del marito della donataria principe di Palagonia.

Che nel 1796 furono assentati a favore del cavaliere D. Pietro Ascenso principe di Lercara qual marito di Donna Gioacchina Gravina e Gaetani, per capitoli nel 13 agosto 1789.

Che nel 1804 per atto provvisionale del maestro razionale del Tribunale del patrimonio furono assentati in nome di D. Salvatore Gravina e Cottone principe di Palagonia, qual marito di Donna Provvidenza Gaetani e Gravina, figliuola e donataria della defunta Donna Maria Gioacchina Gaetani.

Che nel 1807 il detto assento fu trasportato in nome del principe di Palagonia D. Salvatore, nella qualità di padre legittimo amministratore di D. Francesco Paolo Ferdinando Gravina primogenito e successore della signora Donna Maria Provvidenza Gaetani e Gravina principessa di Palagonia defunta.

Esibiva ancora il richiedento un mandato di assento del 13 luglio 1819, per il quale, divenuto egli maggiore, era stato ordinato di trasportarsi a suo nome la partita in discorso, qual successore ed erede testamentario di sua madre.

Presentava in fine un certificato dell'archivio generale, dal quale rilevasi, che il giorno 5 maggio 1819 spedito mandato di pagamento a favore di diversi così detti granatari dall'officio del maestro portolano, vi fu compreso il principe D. Salvatore Gravina per la somma di oncia 1, 21, 1, e per causa dei divisati grani due e piccoli due sopra l'estrazione di frumento dal caricatore di Sciacca.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 18 dicembre 1839 ammetteva il titolo del signor D. Francesco Paolo Ferdinando Gravina principe di Palagonia e di Lercara, per ottenere in perpetuo il compenso degli aboliti diritti, che in quantità di grani duo e piccoli due dal medesimo si possedevano sulla estrazione dei frumenti dal caricatore di Sciacca per infra regno; e dichiarava di appartenere alla prima delle classi contemplate nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe di quei diritti acquistati previo lo sborso effettivo e reale del prezzo, con doversi però liquidare il compenso sul coacervo del decennio precedentemente al dì 1 gennajo 1819, secondo le regole prescritte nell'articolo 21° del Real Decreto del 21 giugno 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al principe di Palagonia, e quale;

Ed ha considerato:

Che il diritto a percepire grani cinque sopra ogni salma di generi, che si estraevano per l'interno del regno dal caricatore di Sciacca, fu comprato nel 1704 da Giovanni Rufino, e per esso dal signor Paolo Ferro, dal quale ebbero causa gli autori del principe di Palagonia, la cui successione è provata dai documenti esibiti;

Che dal coacervo dei proventi risulta, che li grani due e piccoli due spettanti al principe stesso per lo acquisto fattone dalla marchesa di Bifara nel 1717, dedotte le sole spese di amministrazione a seconda del Decreto del 21 giugno 1819, davano una

rendita annuale di ducati 14, 14, di cui debbesi il compenso al richiedente dal 1 luglio 1819;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanero liquidato il compenso dovuto al principe di Palagonia, pei diritti che godea sull'estrazioni dal caricatore di Sciacca, nell'annua rendita perpetua sulla reale tesoreria di Sicilia di ducati 14, e grani 14, soggetta allo ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati a contare dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevuto a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 giugno 1843.

---

**21 aprile 1843.**

*Sulla domanda del Marchese Lungarini, per compenso de' diritti sull'estrazioni per infra regno da diversi caricatori.*

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

D. Ignazio Abbate o Branciforti marchese Lungarini, con supplica presentata a 31 aprile 1819, domandava alla gran Corte dei conti l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso pei diritti che sulla estrazione de' cereali per infra regno percepiva, cioè:

Di grano uno e metà di un piccolo, dipendente dal terl uno sopra ogni salma di frumento, che si estraeva per via di mare, e per infra regno;

Di grani cinque e piccoli tre di que' grani quindici sopra ogni salma di frumento che si estraeva dal caricatore di Termini;

Di grani due e piccoli tre per ogni salma di frumento che dallo stesso caricatore di Termini estraevasi per l'isola di Lipari;

In fine di una terza parte di piccoli due e metà di un piccolo di quei grani dieci e piccoli due per ogni salma di frumento che estraevasi dal caricatore di Licata.

A sostenere la domanda presentava:

1° L'originario atto d'acquisto fatto da Antonino Abbate da potere della regia corte, stipulato agli atti del luogotenente di protonotaro li 28 aprile 1704;

2° Transazione del 15 ottobre 1729 tra la regia corte e D. Vincenzo Abbate marchese Lungarini.

L'atto del 28 aprile 1704 presta, che dalla regia corte, in perpetuo senza speranza di ricompra, sotto il verbo regio e scudo di perpetua salvaguardia, furono venduti a D. Giovanni Rufino per la persona da nominare, con facoltà di poter vendere ed alienare, e per lo prezzo di once 38490, 11, 10, risultato a ragione del 4 e ½ per 100 sopra once 1732, 3, 2, rendita annua coacervata, i diritti come appresso spettanti alla regia corte sopra l'estrazione dei frumenti da diversi caricatori per infra regno, e per le isole di Malta, Lipari, Pantelleria, Favignana, Maretimo, ed altre adiacenti: terì uno per ogni salma da' caricatori di Girgenti e Sciacca; grani dieci e piccoli due per ogni salma dal caricatore di Licata; grani quindici per ogni salma dal caricatore di Termini; e grani sette per ogni salma di que' frumenti che dal medesimo caricatore di Termini tassativamente si estraevano per l'isola di Lipari. Con patto espresso che la regia corte potesse estrarre in franchiggia da' caricatori su indicati quanti frumenti le bisognassero a propri usi, sia per fabbrica di biscotto, pane di munizione, e per lo approvigionamento de' militari nell'isola di Pantelleria.

Dalla transazione del 15 ottobre 1729 si raccoglie:

Che il compratore D. Giovanni Rufino sotto il giorno 24 settembre 1704 avea depositato in banco le once 38490, 11, 10, prezzo capitale della vendita de' su cennati diritti.

Che da costui il 27 dello stesso mese ed anno eransi fatte più nominazioni di parte de' diritti comprati, ed in favore di diverse persone, fra le quali di D. Antonino Abbate di grani otto col capitale di once 1781, 22, 8, 4, dipendenti: grani cinque e piccoli tre da quelli grani quindici per ogni salma di frumento che dal caricatore di Termini si estraevano per infra regno, ed isole adiacenti; e grani due e piccoli tre da quelli grani sette a salma che dallo stesso caricatore determinatamente si spedivano per l'isola di Lipari.

Che del pari dallo stesso Rufino altra nominazione si era fatta in persona di D. Paolo Ferro e Giusino di altri grani undici col corrispondente capitale di once 6944, 9, 0, 4, dipendenti cioè: grani cinque dal terì uno per ogni salma di frumento estraibile dal caricatore di Sciacca; grani quattro da quel terì uno per ogni salma di frumento che si spediva dal caricatore di Girgenti; e grani due da quelli grani dieci e piccoli due per ogni salma che si estraeva dal caricatore di Licata.

Restituito il regno di Sicilia al Re Carlo III, per bando pubblicato a 6 luglio 1720 rimasero annullate le alienazioni di qualunque natura di beni e rendite pertinenti al real patrimonio avvenute dopo la morte del re Carlo II; quindi caddero in sequestro i diritti de' quali si è fatta menzione.

E dopo reiterate istanze degli interessati, precipuamente di D. Vincenzo Abbate marchese Lungarini, in conseguenza di varî reali ordini, e mercè l'offerto pagamento di altre once 8000 a favore della regia corte, in fine rimase ratificata ed approvata la vendita dei diritti in parola, con patto di non potersi in avvenire inferire molestia per causa ancorchè privilegiata; ed a maggiore sicurtà degli interessati fu stipulata nuova vendizione con lo scudo di perpetua salvaguardia e privilegî del regio fisco, ed interposto indefinito e perpetuo silenzio a qualsiasi pretensione della regia corte. Da ultimo e conseguentemente alle convenzioni contenute nello stesso atto di transazione del 15 ottobre 1729, tolto il sequestro, fu ordinata la libera percezione dei frutti venduti.

Presentava ancora il marchese Lungarini, unitamente alla domanda di compenso, i seguenti documenti:

3° Sentenza resa li 29 luglio 1730 da D. Francesco Gastone giudice deputato amministratore degli effetti e beni di D. Paolo Ferro, dalla quale risulta la graduatoria nel concorso dei di costui creditori, e l'assegnazione fatta a D. Ignazio Vincenzo Abbate marchese Lungarini, tanto col nome di erede di D. Antonino Abbate, quanto come traslatario dei diritti di Donna Fara Abbate ritenzionaria di sue doti costituite al di lei marito D. Matteo Abbate, di piccoli sei e due quarti di un piccolo per capitale di once 906, tt. 1, 9, 3, dipendenti dal terì uno sulla estrazione del caricatore di Girgenti; e ciò per quanto in risultato dei negozî sociali precedentemente passati, dopo giuridica liquidazione di conti, restò dovuto dal menzionato D. Paolo Ferro ai fratelli D. Antonino, e D. Matteo Abbate;

4° Lettere patrimoniali del 14 agosto 1730, con le quali fu ordinato ed eseguito lo assento nella conservatoria generale, e nell'officio della portolania, dei piccoli sei e due quarti di piccolo in favore di D. Ignazio Vincenzo Abbate marchese Lungarini, gli stessi assegnati per sentenza del giudice deputato Gastone, poco prima rapportata;

5° Altre lettere patrimoniali del 6 luglio 1761, per le quali si dimostra lo assento delli stessi piccoli sei e due quarti di piccolo in favore di D. Mariano Abbate come figlio ed erede di D. Ignazio Vincenzo;

6° Simili lettere patrimoniali emanate a 3 settembre 1779, in vigor delle quali rimasero assentati nei libri della conservatoria generale in persona dello stesso D. Mariano Abbate e Rivalora quelli grani cinque e piccoli tre sopra l'estrazione d'ogni salma di frumento dal caricatore di Termini per infra regno, e li grani due e piccoli tre su la estrazione dallo stesso caricatore per l'isola di Lipari, gli stessi acquistati da D. Antonino Abbate mercè la nominazione del compratore Rufino, indi pervenuti a D. Vincenzo Abbate, e passati dopo per successione nell'assentista D. Mariano Abbate e Rivalora;

7° Mandato di assento del 15 dicembre 1809 spedito dal mae-

stro portolano marchese S. Ippolito, per lo quale si dimostra, che tanto i piccoli sei e due quarti di piccolo, quanto gli altri grani cinque e piccoli tre sopra l'estrazione dal caricatore di Termini, come del pari li grani due e piccoli tre sull'estrazione dallo stesso caricatore per l'isola di Lipari, furono assentati in favore del richiedente marchese D. Ignazio Abbate e Branciforti, come figlio primogenito e successore di proprio diritto del marchese D. Mariano Abbate di lui padre, a di cui nome, in virtù dello mentovate lettere patrimoniali del 1779, trovavansi assentati.

Così viene a stabilirsi, che tanto gli interi grani otto sopra la estrazione del caricatore di Termini, dipendenti dalla nominazione fatta da Rufino in persona di D. Antonino Abbate direttamente, quanto li piccoli sei e due quarti di piccolo sopra l'estrazioni dal caricatore di Girgenti, dipendenti dalla nominazione fatta dallo stesso Rufino in persona di D. Paolo Ferro, e passati per l'assegnazione del giudice deputato Gastone nel patrimonio di D. Ignazio Vincenzo Abbate, pervennero da ultimo nel richiedente, come crede ed avente diritto da D. Mariano Abbate, che in virtù delle lettere patrimoniali di assento dei 6 luglio 1761, e 3 settembre 1779 presso di se ne avea riunite le rappresentanze.

Presentavansi in fine dal richiedente due certificati, rilasciato l'uno dall'archivio del banco, l'altro estratto dall'archivio generale, comprovanti i pagamenti fattiglisi a mandati del maestro portolano, dei 15 dicembre 1815, 23 dicembre 1818, 7 maggio e 12 ottobre 1819, in causa delli grani cinque e piccoli tre sopra la estrazione dal caricatore di Termini, delli grani due e piccoli tre sulla estrazione dallo stesso caricatore per Lipari, e dei piccoli sei e due quarti di piccolo sopra l'estrazione del caricatore di Girgenti per infra regno.

La gran Corte dei conti, tenuti presenti cotali documenti, in parte relativi a giustificare la pertinenza, altri a comprovare le traslazioni ed il possesso; avuto riguardo che dai titoli prodotti la proprietà rappresentata dal richiedente rimaneva determinata in soli nove grani e mezzo piccolo, non già in grani nove piccolo uno e terza parte di piccolo, per quanto se ne comprendono nel

di lui esposto, in data del 17 dicembre 1834 emise la seguente deliberazione:

« Ammette il titolo di D. Ignazio Abbate e Branciforti mar-
« chese Lungarini, per ottenere in perpetuità il compenso degli
« aboliti diritti, che in quantità di grani nove e piccolo mezzo
« dal medesimo si possedevano sulla estrazione dei frumenti per
« infra regno, cioè grani cinque e piccoli tre sull'estrazione del
« caricatore di Termini, altri grani due e piccoli tre per quelli
« dall'istesso caricatore per l'isola di Lipari solamente, ed altro
« grano uno e piccolo mezzo per quelle dal caricatore di Gir-
« genti; e dichiara di appartenere alla prima delle classi contem-
« plate nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819,
« cioè alla classe di quei diritti acquistati previo lo sborso effet-
« tivo e reale del prezzo; con doversi però liquidare il detto com-
« penso sul coacervo del decennio precedente al dì 1 gennajo 1819,
« secondo le regole prescritte nell'articolo 21° del Real Decreto
« del 21 giugno del detto anno 1819. »

La regia scrivania di razione in data del 3 gennajo 1839 rimise la relazione di liquidazione stabilita sopra una fede di banco del 22 dicembre 1809, riguardante la percezione dell'anno 1809 di lordo per once 37, 22, 4, 2; ed altresì sopra un certificato a firma dell'archivario Majo, che presenta dimostrativamente la percezione per gli anni dal 1810 al 1818, ammontante di lordo ad once 206, 10, 1, 2.

Così l'intero ammontare delle percezioni di lordo si stabilisce

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| in . . . . . | once | 244 | 2 | 5 | 4 |
| Dedotte per ispese di amministrazione. . | » | 28 | 14 | 12 | » |
| Risulta il totale decennio di netto . . | once | 215 | 17 | 13 | 4 |

La cui decima parte, che è il fruttato medio proporzionale di un' anno corrispondente al compenso annuo perpetuo, importa once 21, 16, 15, 2.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato le seguenti quistioni:

Pertiene al signor D. Ignazio Abbate e Branciforti compenso pei diritti che godea sull'estrazioni per infra regno dai caricatori di Girgenti, e Termini, e di Termini per Lipari?

Nell'affermativa in quanta somma debba stabilirsi, e da qual giorno decorrere?

Ha considerato:

Che il richiedente D. Ignazio coi documenti prodotti ha provato pei succennati diritti la rappresentanza di D. Antonino Abbate, e di D. Paolo Ferro e Giusino, nominatari di D. Giovanni Rufino compratore con la facoltà di alienare da potere della regia corte, in forza del citato atto del 28 aprile 1704, degli interi dazi gravitanti sulla estrazione dei frumenti dai caricatori per infra regno, e per le isole di Malta, Lipari, Pantelleria, Favignana, Maretimo, ed altre adiacenti;

Che ha giustificato il pagamento fatto alla regia corte medesima non solo delle once 38490, 11, 10, prezzo di tutti i diritti venduti al Rufino ai termini della su divisata compra-vendita, ma ben anco quello delle once 8000 stabilite pagarsi nella transazione del 15 ottobre 1729 fatta tra la regia corte e gli aventi causa dallo stesso;

Che ha mostrato di essere stato nel possesso delle percezioni dei diritti di che è discorso sino al 1819, epoca dell'abolizione;

Che quindi il ricorrente pei diritti di che si favella rientra nella prima delle classi compensabili espresse nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, e però gli è dovuto il compenso ai termini dell'articolo 8° delle istruzioni medesime;

Che il risultamento della liquidazione fatta dalla regia scrivania di razione in annui ducati 64, 67, è poggiato sul coacervo della percezione avvenuta nel decennio che precede il dì 1 di gennajo 1819, dedotte le sole spese di amministrazione ai termini

dell'articolo 21° del Real Decreto del 21 giugno 1819, che contiene l'unica modifica alle su riferite sovrane istruzioni;

Che finalmente giusta l'articolo 19° del su divisato Real Decreto la rendita dovuta al chiedente debba correre dal 1 luglio 1819, giorno sin dal quale ebbe luogo l'abolizione dei diritti di che si tratta;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del sig. Presidente marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso in favore del marchese Lungarini, pei diritti che godea sull'estrazioni per infra regno dai caricatori di Girgenti, e Termini, e di Termini per Lipari, nella annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 64, e grani 67, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 luglio 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 giugno 1843.

---

**28 aprile 1845.**

*Sulla domanda del cavaliere D. Ignazio Vassallo Paleologo, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale di olio del territorio di Sciacca.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cavaliere D. Ignazio Vassallo Paleologo, con supplica diretta alla gran Corte dei conti delegata, e presentata sotto il dì 27

febbrajo 1842 ha esposto, che egli trovasi possessore del diritto di esigere la tassa del terì sei sopra ogni quintale di olio che si estrae a torchio o a piedi dalle olive del territorio di Sciacca, oggi commutata a terì quattro a salma di olive, imposta nel generale parlamento del 1638, e dai suoi autori per giusto titolo acquistata mercè il pagamento di un capitale di once 4997, 15.

Che questo dazio per la legge del 1815 fu abolito in diritto, ma sotto la condizione espressa di doverne continuare la percezione a favore dei possessori che ne avessero fatta compra dalla regia corte, insino a quando non fosse stato loro rimborsato il capitale; condizione stata di poi confermata e riconosciuta in altri atti governativi posteriormente emessi, con essersi anche nel 1834 pubblicate le nuove istruzioni per regolare il modo della riscossione del dazio anzidetto.

Che per la pubblicazione del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 si era nato il dubbio, se qualche novità si fosse prescritta intorno al diritto di esigere il dazio suddetto; dubbio (seguita a dire l'esponente) che non ha alcun fondamento, dacchè cotale dazio non rientra nè nella classe dei diritti ex-feudali, nè in quella dei diritti compresi nelle antiche segrezie, per essersi sin dal 1815 in quanto al dazio medesimo ordinato, di non doverne cessare la riscossione se non previo il rimborso del capitale originariamente sborsato.

Ritenendo quindi l'esponente di non essere il diritto da lui posseduto compreso nelle prescrizioni del citato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, per non trattarsi di liquidazione di compenso, sì bene di restituzione di capitale, nel solo fine di ovviare a qualsiesi eventuale decadenza in riguardo al termine trimestrale statuito nel Decreto istesso, si è fatto a chiedere in via di domanda condizionale ed ipotetica, che fosse dalla gran Corte dei conti delegata dichiarato non essere l'enunciato diritto di terì quattro sopra ogni salma di olive che produce il territorio di Sciacca, contemplato nel ripetuto Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e di non aver questo derogato la legge del 1815, e le posteriori disposizioni, in virtù di cui deve il detto dazio cessare dopo il rimborso del capitale.

Ed in ogni caso subordinato ordinare, che ai termini del Reale Rescritto del 4 marzo 1826, e di altri analoghi, venga ad esso ricorrente pagato il corrispondente capitale dal comune di Sciacca nei modi e forme statuiti dallo stesso Sovrano Rescritto, ovvero liquidare il compenso che gli si appartiene, da pagarglisi dal regio erario, il quale fece vendita di tale diritto daziario.

In appoggio di siffatta domanda ha il ricorrente esibito i seguenti atti e documenti:

1° Copia dell'atto di transazione e concordia intervenuta a 24 novembre 1797 tra la regia corte, e i fedecommissarî della eredità di Vassallo, d'onde rilevasi, che essendosi dato termine ad un giudizio pendente circa la integrità del deposito fatto per la reluizione del dazio di terì sei a quintale di olio che si estraeva nel territorio di Sciacca, venne a riconfermarsi in perpetuo a pro della eredità di Vassallo la concessione del diritto medesimo, oggi ridotto a terì quattro a salma, mediante lo sborso di altre once 1800, che unite al prezzo originariamente sborsato, componevano il capitale di once 4997, 15, e ciò sotto la espressa facoltà della reluizione da potersi esercitare dalla regia corte, mediante la restituzione di detta somma di once 4997, 15, *intero prezzo di tale dazio;*

2° Estratto di partita di banco del 24 dicembre 1804, contenente la soddisfazione fatta al regio erario delle rimanenti once 600, a compimento delle once 1800 promesse nella transazione suddetta, e pagate per once 1200 nell'atto della stipulazione;

3° Reale Rescritto del 4 marzo 1826, con cui S. M., volendo facilitare la reluizione del dazio di terì sei nel comune di Gallidoro, ordinò rilasciarsi le once 100 che erano solite pagarsi al fisco per lo jus luendi, e prescrisse che nel tratto successivo la cessione del jus luendi sia fatta senza la retribuzione all'erario delle once 100; e quanto al capitale da rendersi al possessore del diritto, sia nel caso in discorso del comune di Gallidoro, sia in casi simili, fu disposto, che debba esser pagato dallo avanzo delle rendite comunali se vi sieno, o con danaro preso a mutuo, da estinguersi con la continuazione del dazio per dato numero di anni, che sarà necessario al pagamento della sorte e degli interessi;

4° Ministeriale del 2 marzo 1829, con cui si dichiara appartenere all'ordine amministrativo la conoscenza intorno alla percezione dei cespiti venduti dal regio erario, aboliti in diritto e non in fatto, e che debbono i proprietari considerarsi come rivestiti delle ragioni della regia corte fino alla restituzione del capitale;

5° Reale Rescritto del 16 ottobre 1830, con cui S. M. si degnò dichiarare, che circa l'abolizione dei diritti angarici e pesi angarici, e delle decime per gli animali e pei prodotti, non siavi luogo ad alcuna disposizione governativa, e che debbasi anzi strettamente seguire le norme prescritte dalla legge del 10 agosto 1812;

6° Ordinanza approvata a 6 giugno 1834 da S. A. R. il Conte di Siracusa allora Luogotenente generale, intorno al modo come regolarsi la riscossione del dazio sulle olive, con cui fra l'altro si dice: « Finalmente per la legge del 1815 fu tutto il detto dazio « abolito, e al tempo stesso fu comandato, che per quella parte « di esso che si trovava venduta dalla regia corte, l'abolizione « non avesse luogo se non quando fosse eseguita la reluizione da « potere dei compratori. »

La gran Corte dei conti delegata con provvedimento preparatorio del 1 aprile 1842 ordinò, che dal richiedente si fosse in dieci giorni giustificata con legali documenti la pertinenza del dazio in di lui persona. Ed in seguito di tale deliberazione il cavaliere Vassallo ha prodotto i seguenti altri documenti:

1° Testamento di D. Bartolomeo Vassallo del 10 febbrajo 1796, con cui istituì erede il suo figliuolo primogenito D. Giuseppe, cum onere fideicommissi nella linea discendentale, e da primogenito in primogenito, con aver disposto fra l'altro di dover cessare la fedecommessaria tosto che vi fosse stato nella successione uno chiamato abile ad amministrare;

2° Atto autentico del 30 maggio 1833, in cui l'esponente cavaliere D. Ignazio Vassallo assume la qualità di erede chiamato e sostituto del cavaliere D. Bartolomeo, a norma del citato di costui testamento;

3° Fede di battesimo del giorno 17 aprile 1785, per la quale

si conosce di essere l'esponente figlio legittimo e naturale del cavaliere D. Giuseppe Vassallo;

4° Dispaccio patrimoniale del giorno 3 agosto 1809, col quale dietro istanza del cavaliere D. Ignazio Vassallo possessore del diritto di esigere il terl quattro per ogni salma di olive nel territorio di Sciacca, fu ordinato al segreto di detta città di Sciacca di eseguire le istruzioni e bando del 30 luglio 1789 relativamente al detto dazio;

5° Apoca del giorno 22 settembre 1818, per la quale maestro Giuseppe Intermaggio della detta città riceve dal signor D. Salvatore Gravanti proccuratore del cavaliere Vassallo once 2, 8, le stesse pagategli per eseguire alcune pegnorazioni a carico dei debitori del diritto di terl quattro a salma sulle olive proprio del signor cavaliere Vassallo;

6° Risoluzione data dall'Amministratore generale dello stralcio signor La Rovere del 7 aprile 1825, dietro istanza del signor cavaliere D. Ignazio Vassallo, diretta al ricevitore del distretto di Sciacca per iscuotere il medesimo quanto gli era dovuto per tale diritto;

7° Avviso dato dal marchese S. Giacomo sindaco del comune di Sciacca del giorno 26 ottobre 1829, per lo quale si prevengono tutti i proprietarî di oliveti del territorio di Sciacca, che per il giorno 17 ottobre del detto anno andavano i periti del signor cavaliere Vassallo proprietario del dazio di terl sei a quintale sopra l'olio, per fare la loro perizia circa il quantitativo del salmeggio delle olive per valutare il dazio in discorso;

8° Altro avviso pubblicato di ordine del sindaco di Sciacca del giorno 16 febbrajo 1835, che contiene la disposizione presa da S. A. R. di adottarsi per il cavaliere D. Ignazio Vassallo la misura di esigersi i terì quattro a salma in vece del terì sei a quintale, e ciò per agevolarsi la riscossione del detto diritto;

9° Certificato a firma del ricevitore del registro di Sciacca del giorno 17 settembre 1835, rilasciato a richiesta del signor D. Salvatore Gravanti proccuratore del cavaliere D. Ignazio Vassallo di Palermo proprietario del dazio di terl quattro a salma, nel

Digitized by Google

quale vengono annotati gli individui, che in esecuzione della ordinanza del 6 giugno 1834 rivelarono avere dei torchi in città ed in campagna nel territorio di Sciacca;

10° Atto di accordo del 22 novembre 1835, per lo quale il cavaliere Vassallo concedè dilazione a D. Michelangelo Stella per lo pagamento delle somme da questo ultimo dovutegli per causa di gabella;

11° Quietanza pubblica del giorno 3 settembre 1841, in forza della quale il cavaliere Vassallo loda ed approva a D. Salvatore Gravanti di lui proccuratore in Sciacca l'amministrazione del dazio del terì quattro dall'anno 1817 a tutto il 1840.

La gran Corte dei conti delegata con deliberazione del 2 settembre 1842 ordinò, che nel termine di due mesi si fossero per parte del richiedente presentati i coacervi a norma di legge della fruttificazione del dazio nell'ultimo decennio precedente a dicembre 1841. Ed in esecuzione di siffatta deliberazione il richiedente, insistendo sempre nelle domande da prima spiegate, ha presentato in data del 2 novembre 1842 gli estimi dell'ultimo decennio a contare dal 1832 a tutto il 1841 del prodotto delle olive, a firma dei periti eletti rispettivamente per parte sua, e per parte del comune di Sciacca nello interesse dei singoli, con averne formato il corrispondente coacervo decennale su la base del dazio di terì quattro per ogni salma di olive, nel totale di once 3404, 0, 15, la cui rata decimale è in once 340, 12, 1.

È indi pervenuta una deliberazione del decurionato di Sciacca del 7 agosto 1842, nella quale enunciandosi il contratto originario del 13 aprile 1646 della vendita di quel dazio oleario fatta dalla regia corte a pro di D. Francesco Pinzetti, per lo prezzo di sole once 1100, e con la facoltà espressa della ricompra a favore dell'erario, o del comune, si fa osservare di non potersi dal comune riconoscere la transazione del 1797 portante il prezzo collettivo di once 4997, 15, dovendo il maggior prezzo ritenersi non come accessione della vendita, ma per compensazione del debito per escorporazione del dazio, e per valore del jus luendi regio, che mai avrebbe potuto ammontare ad once 3897, 15, eccedenti il

doppio del prezzo primitivo. Si è fatto inoltre osservare, che non avendo il signor Vassallo, asserto proprietario del dazio, curato di presentare i suoi titoli in seguito del real dispaccio del 27 maggio 1813, e nè tampoco del Decreto del 30 novembre 1824, non vi è perciò ulteriormente luogo a compenso, dovendo in vece essere astretto alla restituzione della indebita esazione dal 1813, o per lo meno dal 1 gennajo 1825. E che in ogni caso il compenso debba essere a carico del regio erario che introitò il prezzo, non mai del comune, giusta la sanzione parlamentaria del 1812, il Decreto del 30 novembre 1824, e l'altro degli 11 dicembre 1841.

Unitamente a tale deliberazione si è trasmessa una copia del suddetto dispaccio del 1813, e una decisione della gran Corte civile di Palermo del 12 marzo 1832, emessa sopra oggetto diverso e tra diverse parti, relativamente ad alcune controversie insorte per l'abolizione di alcuni dazî segreziali di diversa natura, che si esigevano nel comune di Castronuovo.

La gran Corte delegata con deliberazione del 2 dicembre 1842 dispose, che la regia scrivania di razione, tenute presenti le notizie apprestate dal comune di Sciacca nella deliberazione di quel collegio decurionale del 7 agosto 1842, intorno alla quantità della fruttificazione nell'ultimo sessennio, avesse formata su tutte le carte rimesse, relative al decennio precedente a dicembre 1841, la relazione di liquidazione del fruttato del dazio sull'olio nel detto territorio di Sciacca, a norma delle istruzioni del 17 marzo 1819.

E la regia scrivania di razione, consultati tutti gli opportuni elementi, con foglio del 2 febbrajo 1843 ha trasmessa la sua relazione di liquidazione, che basata sul coacervo di percezione del dazio oleario commutato in ragione di terì quattro sopra ogni salma di olive, nel decennio dal 1832 a tutto il 1841, presenta la rata decimale in once 341, 28, 2 di lordo, soggetta a quelle deduzioni che la gran Corte giudicherà. Ha soggiunto lo Scrivano di razione, che da parte del comune di Sciacca si erano prodotti due certificati debitamente legalizzati, attestanti il primo la tassa fondiaria che si paga dal cavaliere Vassallo sul dazio oleario, e l'altro le spese occorrenti per la esazione del medesimo nella somma

annuale collettiva di once 165, 9; di modo che se vi fosse luogo a dedurre tale somma dalla suddetta rata decimale, resterebbe la rendita da assegnarsi al Vassallo in once 176, 19, 2, non soggette ad ulteriori deduzioni.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposta ad esaminare, se sia da riguardarsi come compreso nelle disposizioni generali del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 il dazio oleario di terì sei sopra ogni quintale nel territorio di Sciacca, commutato in ragione di terì quattro a salma di olive. E nell'affermativa con quali norme sia da regolarsene il compenso a favore del richiedente signor Vassallo Paleologo;

E veduto lo avviso emesso da questa gran Corte delegata per la identica domanda della principessa di Patti sotto il dì 13 gennajo 1843, approvato sovranamente con Reale Rescritto del 18 febbrajo 1843:

Ritenuti i fatti e documenti di sopra enunciati:

Ha considerato:

Che ai tempi del Re Filippo IV, dietro il parlamento tenuto nel 1638 ad oggetto di provvedersi alle gravi spese delle guerre d'Italia, fu imposto il dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio, che si estraeva dalle olive di tutto il territorio di Sicilia, e secondo i sistemi finanzieri allora vigenti rimase, nella forma usitata dei donativi straordinarî, assegnato alla regia corte con la facoltà di alienarlo in qualsivoglia maniera;

Che migliorata la condizione economica del regno sotto la Dinastia Borbonica, essendosi riconosciuto di essere la gravezza di cotale dazio di ostacolo al progresso delle piantagioni e delle industrie olearie, con real dispaccio del 9 aprile 1796 fu disposto esser permesso alle università di potere con gli avanzi rispettivi del patrimonio comunale ricomprare il dazio medesimo senza perdita del regio erario, mediante la restituzione delle somme originariamente pagate;

che molte riempre trovandosi già fatte in seguito di queste disposizioni, sopravvenne la legge del 1812, con cui, al cap. 3° § 3 dei consigli civici, furono generalmente abolite tutte le dogane interne della Sicilia di qualunque natura, e le segrezie, con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso ne fossero stati in possesso, e su le norme dettate dalla legge medesima, per le quali prescrivevasi la liquidazione del compenso su la base della percezione decennale, sia in forma di assegnazione d'un'annua rendita corrispondente, sia di rimborso del capitale ragionato al 5 per 100 (cap. 1° § 8 *della feudalità*, e cap. 5° § 2 *del potere esecutivo*);

Che stabiliti di poi nel 1815 i nuovi piani di finanza, in quello al n. 28 nel classificarsi i diritti, dazî, e contribuzioni, di cui venivano depurate le segrezie, se ne deduceva fra gli altri l'abolito dazio oleario *di terì sei a quintale sull'olio che si esce a torchio ed a piedi;* e alla classe terza delle rendite pubbliche, sotto il titolo *d'imposte permanenti*, per quella parte del dazio istesso che trovavasi dalla regia corte venduta, fu disposto di rimaner *salva la percezione* ai proprietarî sino alla reluizione; e posteriormente volendosi sempre più facilitare la reluizione del dazio a favore dei comuni, col Reale Rescritto del 4 marzo 1826 fu ordinato, che i capitali a rimborsarsi ai possessori del diritto si fossero pagati con gli avanzi delle rendite comunali, se vi fossero, o con somme tolte a prestanza, da estinguersi con la continuazione del dazio per un determinato numero di anni necessario al pagamento della sorte, e degli interessi;

Che in questo stato essendo le cose per le diverse sovrane disposizioni emesse su la materia del dazio oleario, fu pubblicato l'ultimo Real Decreto del dì 11 dicembre 1841, con cui fu generalmente ordinata la soppressione sia dei diritti feudali, sia dei diritti *compresi nelle così dette segrezie*, salva la liquidazione del compenso a pro dei possessori, ed a carico dei comuni o della finanza, secondo le materie diverse, nei casi in cui potesse farvisi luogo, ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819.

E certamente essendo il dazio oleario uno dei cespiti annessi

alle antiche segrezie, le quali per la costituzione del regno *Inter multas*, e per le altre leggi di Sicilia, hanno ab origine compreso l'amministrazione di tutti i cespiti e diritti fiscali, la cessazione di tal dazio nelle mani di quei privati che ne fossero stati tuttavia in possesso, anche dopo le prescrizioni generali del Real Decreto del 30 novembre 1824, ricade apertamente sotto l'impero delle disposizioni finali emesse col cennato Decreto del dì 11 dicembre 1841;

Che rimanendo adunque presentemente ad assegnarsi il compenso per l'abolito dazio oleario, compenso che non a carico di altri può ricadere se non del comune, per essere stato il dazio medesimo assegnato alla regia corte in causa del donativo straordinario imposto nel 1638, e per le disposizioni del citato ultimo Real Decreto del 1841 non altrimenti essendo a liquidarsi, che nella forma generale di costituzione di un'annua rendita desunta dal coacervo della percezione, è a riputarsi affatto priva di fondamento la pretensione spiegata da parte del ricorrente signor Vassallo Paleologo, per essere conservato nel possesso del dazio medesimo, in sino a che non gli venga rimborsato dal comune di Sciacca il capitale originario. Ed in effetti la restituzione dei capitali, e per le disposizioni del real dispaccio del 9 aprile 1796, e per la legge del 1815, e Sovrano Rescritto del 1826, non era che la conseguenza dello esercizio della ricompra del dazio a favore dei comuni, il che importa per diritto una condizione puramente facoltativa nello interesse dei comuni medesimi, la quale allora quando verrà sperimentata col rimborso del prezzo, produrrà la estinzione della rendita, che ora viene ad assegnarsi in luogo di compenso;

Che per la liquidazione di siffatto compenso il coacervo della percezione è da stabilirsi sull'ultimo decennio fino a tutto il 1841, dal perchè questa si fu la norma generale all'uopo dettata per tutti i diritti segreziali nella legge del 1812. E però avuto riguardo agli elementi di coacervo decennale esibiti, e ritenuti nell'apposita relazione della regia scrivania di razione del 2 febbrajo 1843, si fa luogo a determinare la rata decimale in once 341, 28,

e gr. 2, pari a ducati 1025, 81 di lordo, da cui dedotto il terzo a norma delle disposizioni generali dell'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819, viene a risultare la rendita da attribuirsi in compenso nella somma di annue onco 227, 28, 14, pari a ducati 683, 87. Nella quale deduzione rimangono assorbite tutte altre sottrazioni, che ha preteso il comuno doversi fare per ispese d'amministrazione;

Che da ultimo ogni altra osservazione presentata da parte del comune, intorno all'effettivo importare del capitale del dazio medesimo, non rientra nello esame della liquidazione del compenso, determinato in ragione del prodotto annuale della rendita, potendo unicamente farsi valere per quanto convenga in giustizia, allorchè verrà il comuno istesso ad esercitare la facoltà della reluiziono mediante la restituziono del capitale sborsato;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemento alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Sciacca al cavaliere D. Ignazio Vassallo Paleologo, per lo dazio oleario di detto comune, nella rendita di annui ducati 683, 87, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale sborsato. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 10 giugno 1843.

---

## 28 aprile 1843.

*Sulla domanda di D. Giuseppe Salonia, per compenso dell'uficio di maestro notaro del comune di Licata.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con ministeriale del 13 settembre 1819 fu trasmessa al Proccuratore generale della gran Corte dei conti, per provvedere uniformemente ai reali stabilimenti, una supplica documentata del barone D. Giuseppe Salonia e consorti, per essere indennizzati del prezzo pagato come proprietarî dell'uficio di maestro notaro del comune di Licata. In margine della quale ministeriale in data del 5 ottobre 1819 fu scritto—Si accetti in cancelleria.—

In tale supplica enunciandosi un Sovrano Rescritto del 15 aprile 1819, con cui prescrivevasi di farsi dai decurionati la proposta dei nuovi cancellieri archivarî in persona degli antichi maestri notari, quante volte concorrevano in essi i requisiti d'idoneità ed onestà, ed avessero rinunziato alle azioni di compenso, si esponeva di avere il ricorrente dichiarato di contentarsi di tale disposizione, qualora però gli fosse conservato il diritto esclusivo, non solo per se, ma anche pei suoi posteri in perpetuo, di esercitare la nuova carica anche per sostituti, a norma della originaria concessione. Ed in questo senso chiedeva il ricorrente una esplicita sovrana dichiarazione. Cennavasi in detta supplica di essersi presentato presso la gran Corte dei conti il titolo della concessione dell'uficio.

La gran Corte dei conti in data del 26 ottobre 1819 emise la seguente deliberazione:

« Atteso che giustifica il detto di Salonia essere stato dalla regia « corte venduto l'uficio suddetto di maestro notaro di Licata a « Francesco Gatto come padre e legittimo amministratore di Gio- « van Battista Gatto di lui figlio, per il capitale di once 550, cioè « once 200 per la sola vita del detto Giovan Battista, ed once 350

« per la vita di tutti i discendenti del medesimo sotto il patto « di ricompra da potersi esercitare dopo la morte del detto Gio- « van Battista, come per contratto agli atti del luogotenente di « protonotaro in data del 12 aprile 1647;

« Stante che il detto Francesco Gatto passò in seguito a con- « cedere l'uficio istesso a Francesca Gatto per lo stesso prezzo « di sopra, e con la promessa di far ratificare tale vendizione « dal di lui figlio Giovan Battista subito che fosse pervenuto ad « età maggiore, come dall'istrumento di vendizione del 18 luglio « 1647 agli atti di notar D. Antonino Mustill;

« Atteso che da un capitolo del testamento della detta France- « sca Gatto agli atti di notar D. Girolamo Scicolone di Licata a « 9 marzo 1654, si vede essere stato lasciato il detto uficio da « essa Francesca dopo la di lei morte al di lei fratello D. Paolo « Gatto, per eseguire la volontà horetenus comunicatagli;

« Poichè il detto D. Paolo Gatto per atto pubblico stipulato da « notar D. Agostino Mugnos di Licata a 21 settembre 1693, ese- « guendo la volontà comunicatagli dalla defunta di lui sorella, di- « chiarò appartenere l'uficio anzidetto a Bartolomeo Sillati, come « uno dei figli e coeredi universali della fu Donna Agata Sillati « e Gatto, e dopo la di costui morte ai di lui figli ed eredi, con « che i maschi fossero sempre preferiti alle femine;

« Stante che il cennato Bartolomeo Gatto nel suo testamento « agli atti di notar Mugnos a 16 febbrajo 1697 istituì erede uni- « versale dei suoi beni Agata Sillati e Traviglia unica di lui figlia;

« Stante che costei nel suo testamento presso gli atti di notar « Mugnos a 21 dicembre 1743 istituì erede universale il di lui « figlio D. Antonino Allotti;

« Atteso che si giustifica con altro capitolo del testamento dello « stesso D. Antonino Allotti agli atti di notar D. Biaggio Dajna « di Licata a 25 marzo 1757, che istituì erede universale dei suoi « beni Donna Isabella Allotti moglie del Dr. D. Giuseppe Salonia;

« Stante che si giustifica col capitolo di testamente della detta « Donna Isabella Salonia Allotti agli atti di notar D. Giacomo « Capritti a 10 maggio 1792, di avere istituito eredi universali

« dei suoi beni i di lei figli sacerdote D. Michele, D. Guglielmo, « D. Antonio, e Donna Aloisia Salonia;

« Stante che col testamento di D. Guglielmo Salonia pubblicato « per gli atti di notar D. Gaetano Capritta di Licata a 19 agosto « 1778, si vede essere stati istituiti eredi dal detto D. Guglielmo « i di lui fratelli e sorella D. Michele, D. Antonio, e Donna « Aloisia;

« Atteso che si giustifica col capitolo del testamento di D. An- « tonio Salonia agli atti di detto notar Capritti a 26 maggio 1780, « di avere istituito eredi i suoi figli D. Giuseppe, e D. Francesco « Salonia, e la postuma che fu Donna Antonia;

« Poichè la detta Donna Aloisia Salonia istituì suo erede il fra- « tello D. Michele per testamento pubblicato per gli atti di notar « D. Giuseppe Narciso La Regne di Licata;

« Stante che il sacerdote D. Michele Salonia istituì suoi eredi « i di lui nipoti barone D. Giuseppe, e D. Michele Salonia attuali « possessori del detto uficio di maestro notaro, quali pure furono « istituiti eredi universali dalla loro madre Donna Antonia per « testamento agli atti di notar D. Camillo Signora a 8 maggio 1815;

« Atteso che finalmente da una divisione ereditaria fatta agli atti « di notar D. Angelo Sassi li 18 novembre 1814 tra i detti ba- « rone D. Giuseppe e D. Michele fratelli Salonia, con il barone « D. Giuseppe, D. Salvatore, e Donna Dorotea fratelli e sorella « Impellizzeri, si vede che l'uficio anzidetto resta in comune ed « indiviso tra detti dividenti;

« Stante l'abolizione dello stesso uficio per la legge organica « delle magistrature;

« Uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero;

« Ammette il titolo del barone D. Giuseppe, e D. Michele Sa- « lonia, e del barone D. Giuseppe, e Donna Dorotea Impellizzeri, « per ottenere il compenso dell'uficio di maestro notaro del co- « mune di Licata; e dichiara di appartenere alla prima delle classi « espresse nello articolo 7° delle citate istruzioni del 17 marzo « 1819. »

I documenti annessi allo incartamento passato dalla gran Corte dei conti ordinaria sono i seguenti :

1° Un certificato dei senatori di Licata, attestante avere il Salonia presentato loro l'atto di vendita del detto uficio fatta dalla regia corte a D. Giovan Battista Gatto;

2° Rivendita a favore di Donna Francesca Gatto per once 550 fatta dall'acquirente dell'uficio Francesco Gatto, con la promessa della ratifica per parte del minore D. Giovan Battista Gatto, subito che sarebbe pervenuto alla maggiore età, mediante istrumento del 18 luglio 1647. In questo titolo si trascrive l'atto originario del 13 aprile 1647 della vendita fatta dalla regia corte a pro di esso Francesco Gatto, quale amministratore del suo figliuolo minore D. Giovan Battista, dell'uficio di maestro notaro della curia dei giurati di Licata, coi proventi e preeminenze annessi, per lo prezzo suddetto di once 550 effettivamente sborsato, e con la piena facoltà di alienarlo;

3° Dichiarazione fatta da D. Paolo Gatto ad istanza di D. Bartolomeo Sillati del 28 settembre 1693, intorno alla spettanza dell'uficio a favore di esso Sillati;

4° Capitoli del testamento del detto Sillati;

5° Capitoli del testamento di detta Francesca Gatto;

6° Idem di Donna Luigia Alotti e Sillati;

7° Idem di D. Antonio Alotti e Sillati;

8° Idem di Donna Elisabetta Alotti;

9° Idem di D. Guglielmo Salonia Alotti;

10° Idem di Donna Luigia Salonia;

11° Idem di D. Antonio Salonia;

12° Idem di Donna Antonia Salonia;

13° Testamento di D. Michele Salonia;

14° Divisione della eredità del detto D. Michele Salonia;

15° Ed in fine un contratto di locazione del 9 novembre 1818, della metà dell'uficio suddetto di maestro notaro della corte senatoria di Licata, per la durata di un'anno dal 1 settembre 1818 a tutto il 31 agosto 1819, e per l'annua pensione di once 25, 12.

Indi i ricorrenti con domanda aggiunta, producendo varî altri contratti di affittanza dell'uficio, han chiesto di liquidarsi il compenso giusta lo stato delle gabellazioni dal 1800 al 1819, che hanno accompagnato con diverse osservazioni.

I documenti anzidetti sono i seguenti:

1° Atto di affitto dell'uficio del 30 ottobre 1800, per la durata di anni sei fino al 1806, e per l'annua pensione di once 40, con l'obbligo al fittuario di lasciare al locatore i diritti sugli atti di proprio di lui interesse;

2° Simile contratto di locazione del 29 maggio 1808, per la durata di anni quattro dal 1 settembre indizione 1808 e 1809, e per l'annua pensione di once 30, con la dichiarazione di essersi diminuite once 10 dallo estaglio precedente, sul motivo che i fittuarî assumevano l'obbligo di servire il locatore da scrivani e registranti delle lettere ed atti d'interesse del locatore medesimo Salonia. In tale contratto si cenna anche il pagamento della pensione per la indizione 1806 e 1807 a compimento della gabellazione suddetta del 30 ottobre 1800;

3° Altro atto di gabellazione del 18 novembre 1814 della metà di detto uficio, per la durata di anni tre dal 1 settembre detto anno a tutto il 1 settembre 1817, e per l'annua mercede di once 20;

4° Simile contratto per metà dell'uficio del 2 dicembre 1814, per la durata di anni due, e per annue once 25;

5° Altro contratto di gabellazione del 24 agosto 1816 per metà dell'uficio, della durata di anni due, e per annue once 25, 12;

6° Simile contratto del 7 novembre 1818 anche per metà dell'uficio, per la durata di un'anno, e per annue once 25, 12.

Con deliberazione preparatoria del 3 febbrajo 1843 la gran Corte delegata ordinò, che nel termine di giorni quaranta si fosse presentato l'atto originario della vendita del 12 aprile 1647, non che i coacervi legali dei proventi dell'uficio istesso nel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811.

Ed in seguito di ciò per parte del ricorrente nei nomi assunti, nel prodursi il titolo primitivo del 12 aprile 1647 in forma legale, i due contratti di gabellazione dell'uficio dei 30 ottobre 1800, e 29 maggio 1808 (di cui di sopra si tiene parola), con alcuni documenti per comprovare il soldo dovuto al maestro notaro, si accennano i proventi diversi annessi all'uficio medesimo, oltre al

soldo di once 8, 15, e ad altro soldo di once 12 annuali, e si conchiude perchè venga liquidato il compenso nell' annua somma di once 60, 15, cioè once 40 per rata decimale della rendita locativa coacervata in un solo decennio, ed once 20, 15 per ragione di soldi.

A giustificare la legittimità dei proventi annessi all'uficio si sono ancora esibite le lettere viceregie degli 11 febbrajo 1737, e la tariffa del magistrato di salute del 20 dicembre 1783. E tra i documenti esibiti per dimostrare la pertinenza dei soldi, si rinvengono le lettere osservatoriali del Tribunale del patrimonio del 27 novembre 1750, con cui fu confermato il salario di annue once 8, come quello che trovasi comprato col titolo originario della vendita dell'uficio fatta in feudum dalla regia corte.

Più un certificato del cancelliere comunale di Licata, con cui si attesta, che nello stato discusso superiormente approvato pel 1817 erano riportate annue once 10 per salario a favore del segreto del senato, annue once 8, 15 a favore del maestro notaro, ed altre once 2 annuali a favore di questo ultimo per formazione di scrittura.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti quindi i titoli e documenti di sopra enunciati:

Ritenuta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 26 ottobre 1819, con cui fu ammesso il titolo dei ricorrenti Salonia, per ottenere il compenso dell' uficio di maestro notaro della corte dei giurati di Licata, con essere stato dichiarato appartenere alla prima delle classi contemplate nelle istruzioni del 1819:

Si ha proposto ad esaminare in qual somma sia da determinarsi in giustizia il compenso;

Ed ha considerato:

Che nella inesistenza della dimostrazione legale dei proventi dell'abolito uficio, secondo i modi prescritti nell' articolo 3° delle istruzioni del 1819, avuto riguardo da una parte alla certezza di

un prodotto, che era indubitatamente annesso all'uficio medesimo conceduto per titolo di prezzo sborsato, e d'altra parte ai documenti esibiti per dimostrarsi in via suppletoria la somma che annualmente ritraevasene dai possessori, è da stabilirsi il compenso in un'annua rendita di ducati 68, inclusi in essa gli annui ducati 24 dovuti a titolo di soldo, e depurata dalla deduzione del terzo per le spese di amministrazione, *jus laboris*, e risponsabilità, in quanto alla sola rata corrispondente ai proventi variabili, non essendo per legge suscettiva di alcuna riduzione la spettanza dovuta a titolo di soldo;

Che niun diritto a compenso può mai competere per le pretese annue once 10, che solevansi a norma dello stato discusso comunale del 1817 corrispondere al segretario del senato per suo salario, e per le once 2 che pagavansi similmente al maestro notaro per l'ordinamento della scrittura municipale. Imperocchè così il primo, come il secondo assegnamento, non facendo parte dei diritti annessi all'uficio ai termini dell'atto di concessione del 1647, ed essendo stati invece stabiliti nell'amministrazione del comune, come una rimunerazione puramente personale estraordinaria, non sono perciò tali da costituire il subbietto di compenso;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'uficio di maestro notaro del comune di Licata, in favore del barone D. Giuseppe Salonia, ed altri aventi diritto, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 68, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Digitized by Google

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 giugno 1843.

---

**28 aprile 1845.**

*Sulle seguenti domande:*

*1. Del Monistero di S. Benedetto di Mineo, per compenso dello uficio di acatapano del comune istesso.*

*2. Della Principessa di Butera, per compenso di ufici aboliti negli stati ex-feudali di sua pertinenza.*

*3. Di D. Andrea Trigona e Nicolini, per compenso dell'uficio di maestro credenziere della regia segrezia e dogana di Termini.*

*4. Degli Amministratori della contea di Mascali, per compenso degli ufici di maestro notaro civile e criminale della contea medesima.*

*5. Dei Rettori della Chiesa di S. Angelo Carmelitano, per compenso del diritto di grano uno su tutti i generi, che si pesavano con stadera, e si estraevano dal caricatore di Licata.*

*6. Del Marchese Rudinì, per compenso dell'uficio di maestro notaro dello stato di Pachino.*

*7. Del Principe di Maletto, per compenso delle dogane interne e degli ufici di maestro notaro nell'ex-baronie di Maletto, Roccella, Mazzarino, ed altre.*

*8. Del Duca di Misterbianco, per compenso delle maestre notarie, segrezie, diritti, e privative, che esercitava in Misterbianco.*

*9. Del Duca di Cesarò, per compenso degli ufici doganali nelle ex-baronie di Joppolo, Cesarò, e Fiumedinisi.*

*10. Degli eredi successibili del Principe di Paternò D. Giovan Luigi Moncada, per compenso di ufici, dogane, e del così detto* taliato *nell'ex-baronie di Paternò, Adernò, Centorbi, ed altre.*

*11. Del Principe di Aragona, per compenso dei diritti di ancoraggio, falangaggio, e lanternaggio nello stato di Castellammare.*

*12. Della Chiesa di Piedigrotta, per compenso dei diritti su*

*i legni corsari ed altre barche particolari, che approdavano nel locale di Piedigrotta.*

*13 Del cavaliere D. Antonio Mastropaolo, per compenso dei diritti di vendere le polizze d'armi, e riscuotere le multe contro gli asportatori senza licenza nel comune di Montalbano.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I richiedenti pei diritti sopra notati presentarono le rispettive domande alla gran Corte dei conti ordinaria, per ottenerne il corrispondente compenso. Prodotte infra i termini prescritti dalle leggi, erano però sfornite di ogni documento.

La gran Corte, adottando le conclusioni del Pubblico Ministero, considerava: che per lo articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819 ordinavasi a tutti i possessori di diritti ed uficî aboliti, di produrre nel termine di due mesi dal dì dell'abolizione i titoli di concessione accompagnati alle rispettive domande di ammessione; che la produzione della sola domanda senz'altro non adempiva il voto della legge; e però con deliberazione complessiva del 6 novembre 1839, pronunziando sulle rispettive domande dei richiedenti sfornite dei titoli di concessione, dichiarò i medesimi decaduti dal diritto di chiedere la liquidazione del compenso ai termini del Real Decreto del 29 novembre 1833.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che le domande di compenso pei diritti, uficî, ed altro di sopra enunciati, per difetto dei rispettivi titoli di concessione, trovansi diffinitivamente rigettate con la deliberazione del 6 novembre 1839 resa dalla gran Corte dei conti ordinaria;

Che dopo quello avviso diffinitivo non può rivenirsi ad un secondo esame sulle petizioni medesime, discusse, e rigettate; e che se pur vi si potesse discendere, mentre quella deliberazione non fu sottomessa alla sovrana approvazione, non vi sarebbero nemmeno adesso ragioni per portare un' avviso differente dal primo;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad altra deliberazione.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

**5 maggio 1843.**

*Sulla domanda del Barone di S. Giuseppe, per compenso della segrezia di Termini.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco di Michele barone di S. Giuseppe, con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 28 ottobre 1819, chiese il compenso dell' abolita segrezia di Termini, e presentò in sostegno della stessa gli appresso indicati documenti:

1° Atto di ratifica fatto a 7 ottobre 1649 da D. Francesco di Michele dell'acquisto dell'uficio di segreto e maestro proccuratore della città di Termini, a di lui nome stipulato per mezzo di proccuratore il 28 settembre dell'anno stesso.

Nel detto atto di ratifica è trascritto questo ultimo strumento, pel quale la regia corte vendè al nominato di Michele l'uficio su riferito per se e suoi successori in perpetuo, per lo prezzo di once 2100, che fu promesso pagarsi in seguito, e col patto della ricompra;

2° Fede del pagamento di detto prezzo rilasciata a 6 giugno 1675, dalla quale risulta, che le once 2100 furono introitate in tesoreria generale a 6 ottobre 1649.

3° Tre fedi di banco comprovanti i depositi del diritto di mezz'annata eseguiti pei seguenti segreti:

A 11 settembre 1686 per D. Francesco di Michele seniore, e per D. Francesco di Michele juniore;

A 4 febbrajo 1751 per D. Francesco di Michele Caracciolo;

A 28 aprile 1798 per D. Francesco di Michele e di Michele.

In virtù di siffatti documenti la gran Corte de' conti con deliberazione del 2 luglio 1822 ammise il titolo del reclamante D. Francesco di Michele e di Michele, per ottenere il compenso di una rendita perpetua, e dichiarò di appartenere alla prima delle classi contemplate nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli uficî conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

La gran Corte dei conti delegata pei compensamenti nella tornata del 25 novembre 1842 ordinava, che la regia scrivania di razione nel termine di un mese dovesse trasmettere la relazione di liquidazione compiuta, sia affermativa, sia negativa.

La scrivania di razione in data del 24 dicembre dello stesso anno riferiva, che il barone di S. Giuseppe fin dal 1832 avea prodotto i seguenti documenti:

1° Deliberazione della gran Corte dei conti del 2 luglio 1822, con la quale era stato ammesso il titolo;

2° Coacervo del fruttato dell' abolito uficio di segreto di Termini per l'epoca da gennajo 1792 ad agosto 1801, e da settembre 1801 ad agosto 1811;

3° Dispaccio patrimoniale, col quale fu assegnato il soldo di once 20 annuali a D. Francesco di Michele, da pagarglisi sopra gli introiti della segrezia e dogana di Termini.

Che l'enunciato coacervo era stato trasmesso sotto il dì 2 aprile 1832 al controloro distrettuale di Termini, perchè lo avesse verificato. Che costui lo avea trasmesso, ma siccome non fu trovato in regola, così gli venne respinto dalla scrivania di razione onde lo avesse rettificato. Che trapassato in seguito quel funzionario senza che si trovasse aver ciò adempito, non avea mancato essa scrivania di razione di sollecitare il supplente del controloro distrettuale di Termini per la restituzione degli analoghi documenti, senza dei quali non si poteva eseguire la richiesta liquidazione.

Digitized by Google

La gran Corte delegata con deliberazione del giorno 13 gennajo 1843 accordò alla scrivania di razione il termine di altri giorni trenta, per richiamare dalla controloria distrettuale di Termini i documenti che asseriva avere alla stessa rimessi, e per formare e trasmettere con effetto la relazione di liquidazione ordinata con la precedente deliberazione del 25 novembre.

Quel nuovo termine essendo scorso infruttuosamente, la stessa gran Corte delegata ordinava nella sessione del 17 febbrajo 1843, che il Regio Scrivano di razione senza indugio rimettesse tutte le carte qualunque si fossero, e come si trovassero, per gli ulteriori provvedimenti sul compenso domandato dal barone S. Giuseppe.

In seguito di che sono stati passati al Consigliere relatore:

1° La deliberazione per l'ammessione del titolo;

2° Altra deliberazione del 18 gennajo 1837, con cui la gran Corte dei conti dispose, che nell'eseguire la liquidazione del compenso di che si tratta, lo Scrivano di razione si fosse in tutto e per tutto regolato ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819;

3° Copia del dispaccio patrimoniale per assentare e pagare le once 20 di cui si è fatta parola;

4° Ratifica del contratto di compra dell'uficio in persona di D. Francesco di Michele.

Sono questi gli atti contenuti in un' incartamento coll'epigrafe: *Elenco dei documenti esistenti nella scrivania di razione per conto dell'abolito uficio di segreto di Termini, presentati dal titolare barone di S. Giuseppe.*

Finalmente dalla scrivania di razione con officio del 1 dell'andante maggio è stato trasmesso alla gran Corte delegata un' elenco dei libri, registri, ed altre carte riguardanti l'abolita segrezia di Termini, ed un' informe coacervo dei diritti riscossi da gennajo 1792 a dicembre 1811, presentato dal barone di S. Giuseppe per la liquidazione del chiesto compenso.

Il chiedente ha pure prodotto due altri documenti nel fine di giustificare, che oltre al soldo e lucri annessi all'uficio di segreto, godeva di varie prerogative, e specialmente della esenzione dei dazi regi e civici.

Digitized by Google

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposta la quistione, se fosse dovuto al barone di S. Giuseppe alcun compenso, e quale, per l'abolizione della segrezia di Termini;

E ritenuta l' ammessione del titolo fatta dalla gran Corte dei conti ordinaria con sua deliberazione del 2 luglio 1822:

Analizzati i documenti prodotti:

Ha considerato, di non potersi ritenere nella sua integrità il coacervo presentato dal richiedente, perchè in parte mancante della necessaria giustificazione, ed in parte non a corrispondenza dei documenti;

Che dal complesso degli elementi tutti che concorrono nella specie, posta anche mente alla di loro coincidenza, e messa a calcolo ogni circostanza, sorge il fondato concetto, che i proventi dell'abolito uficio non fossero maggiori di ducati 202, 50, dai quali dovendosi dedurre il terzo per le spese di amministrazione, risponsabilità pecuniaria, e lavoro personale, rimane la somma di ducati 135, a cui unendo i ducati 60 di soldo, risulta in ducati 195 perpetui il compenso spettante al barone di S. Giuseppe;

Che questa rendita deve decorrere a carico della real tesoreria di Sicilia dal 1 gennajo 1825, tempo in cui cessò di fatto l'uficio precedentemente abolito;

Che le somme dal chiedente ricevute a titolo di abbuonconto formano legittima deduzione del compenso cui ha diritto;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolita segrezia di Ter-

mini in favore di D. Francesco di Michele e di Michele, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 195, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una cogli arretrati a contare dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 4 luglio 1843.

---

## 5 maggio 1843.

*Sulla domanda del Duca di Raitano, per ricognizione del titolo di annue once 45 sulla real tesoreria in escambio del diritto di tratta del canape, biscotto, e sego, che si estraevano per fuori regno.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il duca di Raitano D. Mario Colonna e Gravina, con domanda presentata a 24 dicembre 1825 espose, che in cambio del diritto da lui posseduto della tratta di canape, biscotto, e sego, che si estraevano per fuori regno, gli fu col real dispaccio degli 11 agosto 1798 assegnata l'annua somma di once 45, che gli era stata sempre dal regio erario corrisposta dietro il correlativo assento. Ed essendo stato tale diritto abolito col Real Decreto del 30 novembre 1824, veniva perciò a chiederne il compenso corrispondente.

In appoggio di tale domanda furono esibiti i seguenti documenti:

1° Copia conforme del real dispaccio degli 11 agosto 1798 del tenor seguente:

« Fatta presente al Re la vertenza tra il duca di Raitano D. « Mario Colonna, ed il fondo dei lucri di Palermo, per la fissa- « zione dell'annuo canone da pagarsi da detto fondo per la cessione « dei proventi e rendite della gabella nella estrazione del molo di « Palermo del biscotto, canape, e sego: tanto le ragioni del primo « per pretenderlo in once 48 annue, che quelle che ha esposte

« cotesta soprintendenza per volerlo fissare ad once 40, come da « due anni sta pagando, ha determinato S. M., che tal canone annuo « da pagarsi dal fondo dei lucri di Palermo per la cessione anzi- « detta al duca di Raitano, si fissi ad once 45. — Nel Real Nome « lo comunico a V. S. Ill. per la di lei intelligenza e di cotesta so- « printendenza, e per l'adempimento corrispondente. »

2° Copia conforme di altro dispaccio del 26 ottobre 1815, con cui si ordina al tesoriere generale il pagamento delle dette once 45 a peso del regio erario per la dinotata causa;

3° Mandato di assento delle dette once 45 sul fondo dei lucri, del 1800;

4° Copia di altro real dispaccio degli 8 maggio 1816, con cui si ordinò al gran camerario di pagare le once 45 annue dovute al duca di Raitano sul fondo dei lucri da settembre 1815 in poi su gli introiti dello arrendamento dei diritti ceduti da esso Duca;

5° Copia informe di una decisione emessa dalla gran Corte dei conti a 15 settembre 1824, relativa alla controversia insorta per una cessione fatta sulle dette annue once 45, con essersi ordinato di pagarsi al duca di Raitano le somme dovute dal gabelloto fino alla estinzione del di lui credito contro il regio fondo dei lucri.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 25 novembre 1842 ordinò, che la regia scrivania di razione nel termine di due mesi, verificato l'occorrente sulla estinzione del credito, nel caso avesse avuto luogo, ove rimanga nei termini di legge fondato il diritto del ricorrente, formi la relazione delle deduzioni che il canone soffrir deve, prima di dichiararsi rendita invariabile sulla tesoreria.

Ed il Regio Scrivano di razione con officio del 24 marzo 1843 ha riferito di non essersi dalla scrivania pagato, nè pagarsi somma alcuna al duca di Raitano, per rendita dovutagli in cambio della tratta di canape, biscotto, e sego, che si estraevano per fuori regno.

Digitized by Google

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se possa esservi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che quanto alla pertinenza del diritto originario di tratta sulle estrazioni di canape, biscotto, e sego, niun titolo si è presentato per giustificarsene la legittima concessione, e potersi conoscere della natura di essa;

Che rispetto all'annua rendita di once 45 assegnata sotto titolo di *canone* in compenso della cessione del cennato diritto di tratta giusta il reale dispaccio degli 11 agosto 1798, non se n'è da parte del ricorrente in alcun modo giustificata la effettiva percezione, nè tampoco si è fatto conoscere come, e per quale causa ne sia venuto meno il pagamento;

Che d'altronde la regia scrivania di razione all'uopo interrogata col riferito officio del 24 marzo 1843 ha rilevato di non pagarsi attualmente, nè di essersi mai pagata somma alcuna al duca di Raitano, in cambio del suddetto diritto di tratta; e nei piani di finanza del 1815 neppure vedesi annoverata la suddetta partita di annua rendita;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 4 luglio 1843.

---

**5 maggio 1845.**

*Sulla domanda di D. Giuseppe e D. Salvatore Accordino, per ricognizione del titolo di un'annua rendita in once 8, 7, 10 sopra la segrezia e dogana di Patti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte delegata con la deliberazione del 10 febbrajo 1843, nell'ammettere il titolo per le annue once 14 di rendita invariabile a favore del Monistero di S. Chiara di Patti, ordinò preparatoriamente, che per la rimanente rata di rendita in once 8, 7, 10, rappresentata da D. Giuseppe e D. Salvatore Accordino, si fosse nel termine di un mese giustificata la percezione effettiva dopo il 1793.

In seguito di ciò i richiedenti han prodotto un certificato della real controloria, contestante i diversi passaggi della rendita collettiva di once 22, 7, 10, non che i pagamenti della suddetta rata di once 8, 7, 10.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ritenuti i titoli e documenti che servirono di fondamento all'ammessione della precedente rata di rendita in annue once 14, come dall'avviso di questa gran Corte del 10 febbrajo 1843, sovranamente approvato col Reale Rescritto del 13 marzo detto anno;

Considerando di essersi dai richiedenti adompite le ulteriori giustificazioni prescritte per l'ammessione della restante rata di rendita in annue once 8, 7, 10;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi legittimo il titolo, e confermarsi l'assento in favore di D. Giuseppe e D. Salvatore Accordino, per l'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di once 8, 7, 10, pari a ducati 24, 75, dipendenti da somma maggiore, soggetta alle ritenute fiscali come per legge; e pagabili per gli arretrati sino a dicembre 1841 con le norme d ell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 4 luglio 1843.

---

**5 maggio 1843.**

*Sulla domanda della Compagnia di Gesù, per compenso dell'uficio di maestro notaro criminale del comune di Salemi.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il padre Antonino Insinna nella qualità di proccuratore generale di provincia della Compagnia di Gesù, con supplica prodotta innanzi la gran Corte dei conti ordinaria a 15 aprile 1833, onde ottenere il compenso dell' uficio di maestro notaro criminale di Salemi, rinnovava la domanda che a tale oggetto era stata fatta dalla Compagnia suddetta sotto il giorno 21 aprile 1820, quale domanda, giusta un certificato del Segretario generale di quella gran Corte, era rimasta incendiata nel saccheggio dato alla casa del consigliere Ferreri nelle vicende di luglio 1820.

Dai documenti presentati in appoggio all'istanza ricavasi quanto segue:

Per privilegio del 7 ottobre 1434, inserito in un' atto di vendita del 31 gennajo 1455, il Re Alfonso in compenso dei grati ed utili servizî prestati, ampliava a perpetuità in favore di Giacomo Gravina la concessione degli uficî di notaro capitaniale delle terre di

Trapani, Corleone, e Salemi, che pria gli era stata fatta per la sua vita, e per quella di uno dei suoi eredi solamente.

Carlo Gravina, figlio ed erede di Giacomo, in gennajo 1455 vendeva l'uficio di maestro notaro capitanialo di Salemi a Giovanni de Muccio pel prezzo di once 55, e sotto la riserva d'implorarsene l'approvazione del Governo.

Tale vendita approvata in seguito dal Vicerè, veniva anche a 29 giugno 1457 confermata dallo stesso Ro Alfonso.

Al 1 aprile 1651 stipulavasi atto di rivendita del detto uficio in favore del Collegio gesuitico di Salemi, nel quale atto veniva enunciato, che lo stesso era dopo il 1457 venuto in potere dei conjugi Vincenzo e Filiana de Muccio; dai quali nel 1559 dotavasi alla loro figliuola Melchiora per la somma di once 400 col patto della ricompra; e che finalmente nel 1635 perveniva al monistero dell'Assunta per dote monastica di Melchiora Federico e Muccio; dal quale monistero in forza del suddetto atto del 1 aprile 1651 era pel prezzo stesso di once 400 rivenduto al Collegio gesuitico su indicato, cui appartenevasi il diritto della ricompra.

Nel 1805 al ritorno dei Gesuiti in Sicilia, loro si restituiva lo uficio di cui trattasi, il quale dietro la loro espulsione era stato dalla regia corte incorporato.

A dì 28 marzo 1817 il rettore del Collegio gesuitico di Salemi dava in affitto l'uficio di maestro notaro criminale per anni tre da correre da settembre 1818 in poi, e per l'annua prestazione di once 108 di netto.

La gran Corte dei conti ordinaria, ritenuto tutto lo anzidetto, nella tornata del 14 maggio 1836 ammetteva il titolo della Compagnia di Gesù al compenso, lo dichiarava appartenere alla classe delle concessioni per causa rimuneratoria mista senza facoltà espressa di vendere ed alienare, ed in quanto alla liquidazione ordinava implorarsi pria da S. M. la dichiarazione sovrana, come stabilirsi la vita del corpo morale nel caso contemplato dal n. 2 articolo 18° delle istruzioni di marzo 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse da attribuirsi compenso alla Compagnia di Gesù, ed in qual somma;

E veduto l'articolo 18° delle sovrane istruzioni del 17 marzo 1819:

Considerando, che comunque la concessione vitalizia dell' uficio di maestro notaro capitaniale delle terre di Trapani, Corleone, e Salemi, fatta dal Re Alfonso a Giacomo Gravina e ad uno dei suoi discendenti, avesse avuto una ragion di prezzo, pure la novella concessione a perpetuità dell' uficio istesso non ebbe altra causa che rimuneratoria di servizi prestati;

Che a questa seconda poggiasi la trasmissione agli aventi causa dai primi concessionari, ai quali fu sborsato il prezzo di once 400;

Considerato, che nell'atto di concessione non era accordata la facoltà di alienare il divisato uficio;

Considerato, che gli ultimi possessori non possono, per il § 1 dell'articolo 18° delle sovrane istruzioni del 17 marzo 1819, essere considerati nella liquidazione del compenso secondo il coacervo della fruttificazione, se non nel solo caso che sia minore della rendita corrispondente al prezzo da essi effettivamente sborsato ai concessionari del Governo, e che in ogni altro caso non han diritto che ad una rendita equivalente al prezzo pagato senza tenersi conto del maggior frutto dell'uficio;

Considerato, che al capitale di once 400 pagate dal Collegio gesuitico corrisponde alla ragione del 5 per 100 una rendita annuale perpetua di ducati 60;

Considerato, che l'uficio in disamina fu abolito nel 1819, e però da tal'epoca è da decorrere la rendita medesima a pro della ricorrente Compagnia;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 14 maggio 1836;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'ufficio di maestro notaro criminale del comune di Salemi in favore della Compagnia di Gesù, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 60, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 4 luglio 1843.

---

**5 maggio 1843.**

*Sulla domanda del Parroco della chiesa di S. Tommaso in S. Gaetano della città di Catania, per compenso del diritto di falangaggio nel porto e marina di Catania.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sacerdote D. Giovanni La Jacona curato della parrocchiale chiesa di S. Tommaso di Catania a 30 dicembre 1819 domandava innanzi la gran Corte dei conti ordinaria la liquidazione del compenso a quella chiesa dovuto pel diritto abolito di falangaggio nel porto e nella marina della detta città.

Rilevasi dai documenti, che in copie informi furono prodotti in appoggio alla domanda, che Ruggiero Conte di Sicilia con privilegio del 1092 concedeva all'abadia da lui eretta in Catania in onore di Gesù Cristo e di Maria Vergine, e per essa all'abate Augerio e suoi successori, *totam ipsam civitatem Catlanensium*,

con tutte le pertinenze e possessioni, fra le quali erano comprese *omnes consuetudines in portibus et lictoralibus maris.*

A 10 settembre 1267 padre Rodolfo vescovo albanese, e delegato dall'apostolica sede in Sicilia per la restituzione dei beni ecclesiastici, che erano stati invasi ai tempi dell'Imperatore Federico, e dei suoi figli Corrado e Manfredi, pronunziava sentenza per restituirsi alla chiesa di Catania, e per essa ai suoi vescovi, fra le altre cose, il possesso o quasi custodia del porto di quella città; e tale sentenza veniva sanzionata dal Re Carlo sotto il giorno 8 agosto 1268.

Quindi nel 1677 si vede il diritto di falangaggio, per concessione fattane dai vescovi di Catania, e da tempo inveterato, appartenersi alla chiesa sagramentale dei SS. Apostoli Andrea e Tommaso di quella città; ed essendo stato nel 1741 sequestrato un tal diritto da quel regio segreto, venne ad istanza del curato della chiesa medesima restituito alla stessa per ordine patrimoniale dell'anno medesimo.

In quanto poi ai proventi annuali di tal diritto, il richiedente, rassegnando di non poterli giustificare, per non avere mai avuto registri ove notarvi le barche che approdavano in quella marina, crede, per quanto può rilevare dai suoi conti privati, doversi calcolare per once 80 annuali.

Intanto da una sacra visita fatta nel 1759 da monsignor Ventimiglia ricavasi, che il diritto di cui è parola affittavasi dalla chiesa parrocchiale dei SS. Andrea e Tommaso per once 16 l'anno circa.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso a favore del Parroco di s. Tommaso di Catania;

Considerando, che il richiedente ripete il suo titolo dalla concessione che dicesi fatta dal Conte Ruggiero alla chiesa di Catania nel 1092;

Che mettendo da banda il non leggersi in essa particolarizzato il preteso diritto di falangaggio, ossia di approdo, nel porto e marina di quella città, l'atto d'acquisto non presenta veruna causa onerosa, ma sì bene una del tutto gratuita;

Considerando, che i diritti doganali e segreziali non sono, per la disposizione dello articolo 3° capitolo 3° delle leggi parlamentarie del 1813 intorno ai consigli civici, meritevoli di compenso, se non quando il possesso degli stessi sia fondato sopra un titolo oneroso;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 4 luglio 1843.

---

**5 maggio 1843.**

*Sulla domanda del Barone D. Giuseppe Piccolo e Piccolo, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio dei territorî di Ficarra e Martini.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata nella segreteria generale della gran Corte dei conti delegata pei compensamenti il dì 25 agosto 1842 D. Giuseppe Piccolo e Piccolo da Ficarra, provincia di Messina, espose d'aver comprato a 21 dicembre 1833 dal barone D. Pietro Maneri il diritto di esigere terì sei sopra ogni quintale di olio, che si estrasse nei comuni di Ficarra e di Martini, per lo prezzo

di once 770, 5, 6; e che mentre possedeva pacificamente tal diritto, n' era stato inaspettatamente privato per effetto di officio dell'Intendente di Messina del 9 maggio 1842, col quale ordinavasi al Sottintendente del distretto di Patti, che dal sindaco si bandisse l'assoluta cessazione del diritto medesimo nel territorio di Martini, dapoichè gli eredi del barone Maneri non aveano curato entro il termine stabilito nel Real Decreto degli 11 dicembre 1841 richiedere la liquidazione del compenso.

L'esponente dopo avere ricordato l'origine del dazio in parola nella Sicilia, e le diverse disposizioni date dal Governo sul medesimo, e narrata la pervenienza del diritto da lui acquistato nei comuni di Martini e di Ficarra, e la reluizione fattane da questo ultimo, per cui il diritto stesso rimase esistente nel solo Martini, imprese a sostenere, che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 nulla avesse di comune col diritto di che si ragiona: e quindi chiedeva, che la gran Corte delegata dovesse ordinare di non farsi alcuna novità sul medesimo, e restituirglisi il pacifico godimento della sua rendita, fintanto che non avrà luogo la reluizione, o altrimenti dichiarare il compenso che gli spetta giusta gli ordini dal Governo emanati dal passato fin' oggi, ed ordinare che resti in possesso del dazio fin che gli sarà dato il suddetto compenso dal comune.

Alla domanda del ricorrente furono annessi i seguenti documenti:

1° Contratto di vendizione del 21 aprile 1639 fatto dalla regia corte in favore di Donna Vittoria de Taxis sino alla concorrenza di scudi 100000, del dazio su l'olio nei comuni che avrebbe essa indicati, come in seguito indicò;

2° Contratto del 27 gennajo 1642, che giustifica l'acquisto del dazio su l'olio dei comuni di Sinagra, Ficarra, e Martini, fattosi dal signor Giandomenico Maneri;

3° Contratto di vendita del dazio su l'olio nei comuni di Martini e di Ficarra fatto agli 11 dicembre 1833 dal barone D. Domenico Maneri in favore di D. Giuseppe Piccolo e Piccolo pel prezzo di once 770, 5, 6;

4° Copia in istampa di un'ordinanza del 6 giugno 1834 approvata da S. A. R. il Conte di Siracusa allora Luogotenente generale in Sicilia, con la quale si davano diversi provvedimenti riguardo all'esazione del diritto in discorso.

La gran Corte delegata nella sessione del 7 ottobre 1842, riserbando lo esame di tutte le quistioni che la domanda può presentare, prima di altra deliberazione ordinava, che nel termine di due mesi si fosse presentato dal chiedente il coacervo legale della fruttificazione del dazio nel decennio precedente a dicembre 1841.

D. Giuseppe Piccolo e Piccolo con supplica del 10 novembre dello stesso anno da lui sottoscritta ha esposto, di non essere in circostanza di poter giustificare con titoli l'annuale percezione del dazio di terl sei a quintale su l'olio che si estrae in Martini, per averlo economicamente riscosso senza far libri esatti e permanenti dell'ottenuto introito, e per non averlo mai gabellato.

Assicurando però di aver goduto presso a poco once 18 annuali, ha chiesto che fosse il comune obbligato a restituire il capitale sborsato per l'acquisto del dazio, ove il volesse ricomprare, o che per lo meno gli fosse accordato l' interesse del 7 ½ per 100 sul prezzo, fin che sarà effettuita la ricompra, con dover decorrere gli interessi dal dì in cui gli fu tolto il godimento del dazio in esecuzione della circolare dell'Intendente di Messina.

Intanto l'Intendente di Messina ha trasmesso il provvedimento da lui dato fuori su la cessazione del dazio di grani 60 ad ogni quintale di olio riscosso in Martini dal barone Piccolo, unitamente alla deliberazione presa da quel decurionato.

Col provvedimento in parola portante la data del 21 dicembre 1842, l'Intendente:

Veduto lo stato delle domande esibite alla gran Corte delegata ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 per liquidazione dei compensi per diritti feudali e segreziali:

Considerato il principio che mal si regge in mani private l'esercizio di pubbliche gravezze;

Considerato, che i possessori del dazio di grani 60 su la pro-

duzione degli oli hanno nella più parte riconosciuto da loro stessi, che altro diritto loro non rimaneva indi alla pubblicazione del mentovato Real Decreto, che chiedere il compenso entro i termini assegnati;

Veduta la ministeriale della Real Segreteria degli affari interni data li 4 maggio di questo anno, 2° ripartimento, n. 341, per la quale era dichiarato, che la Corte dei conti fosse anche competente a liquidare il dazio su gli oli posseduto da privati, e che lo dovesse cessare, ove entro i termini assegnati dal Decreto non si fosse chiesto il compenso;

Atteso che il barone D. Giuseppe Piccolo e Piccolo possessore di tal dazio nel comune di Martini non presentò domanda alla gran Corte suddetta;

Ordinò, che cessasse in tutto il territorio di Martini il dazio di grani 60 a quintale finora riscosso dal barone D. Giuseppe Piccolo e Piccolo.

Il decurionato di Martini poi con la deliberazione anzidetta datata a 16 febbrajo 1843 eccepisce la inammessibilità della domanda di compenso inoltrata dal barone Piccolo e Piccolo, per essere stata prodotta fuori il termine perentorio accordato col Real Decreto degli 11 dicembre 1841. Ed osserva subordinatamente che nella ipotesi la domanda fosse stata fatta nel termine, il compenso sarebbe dovuto dalla finanza, non già dal comune, mentre il dazio fu venduto dalla regia corte, ed essendo stato abolito con la legge del 1815, i comuni tutti di Sicilia per quei diritti aboliti soffrono il peso del 2 ½ per 100 su la fondiaria.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Promossa la quistione, se potesse esservi luogo ad attribuzione di compenso in favore del signor Piccolo;

Ha considerato, che il chiedente ha lasciato inutilmente decorrere i termini improrogabili stabiliti nell'articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, non avendo presentata la sua domanda di compenso prima del 25 agosto ultimo;

Che la gran Corte delegata, siccome dispone l'articolo medesimo, non può occuparsi della liquidazione dei compensi, che qualora le domande siano state prodotte in tempo utile;

Che il provvedimento col quale l'Intendente di Messina ordinava la cessazione dell'abolito dazio, quando anche non fosse la conseguenza legale del termine infruttuosamente decorso, sarebbe sottratto alla giurisdizione di essa gran Corte;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

**5 maggio 1843.**

*Sulla domanda del Marchese D. Vincenzo Calcagno e compagni, per compenso di diritti aboliti nella terra di Longi.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese D. Vincenzo Calcagno, e Donna Rosina d'Amico conjugi, ed il marchese D. Ignazio Agras curatore della signora Donna Rosalia Agras vedova del marchese D. Bernardo della Melia, nella qualità di eredi di esso marchese D. Bernardo, han chiesto con domanda presentata nella segreteria di questa gran Corte sotto il giorno 11 marzo 1842, che piaccia alla Corte liquidare il compenso loro dovuto per varî diritti che godevano nella terra di Longi.

I diritti in tale domanda espressi sono i seguenti:

La privativa dei molini,

Il paratore,
Il forno pubblico,
La baglia,
Il diritto del fumo,
Il diritto d'una gallina per ogni casa,
Le decime sul bestiame pecorino,
Il diritto d'una giornata di frutto per ogni mandra,
Quello d'un carico di paglia per ogni somaro o bestia grossa,
Il diritto del rivelo sopra le vacche e sopra i neri che pascolavano nel territorio di Longi,
E la decima sulle fornaci.

A sostenere la suddetta domanda hanno gli istanti presentato varî documenti, da cui risulta ciò che segue:

Con privilegio del 3 luglio 1453 il Re Alfonso, in considerazione dei servizî prestati, confermava in favore di Corrado Lanza e suoi legittimi discendenti, la concessione che il Re Martino avea nel 1404 fatta a Blasco Lanza della terra di Longi, *cum ejus fortilitiis, vassallis, cabellis, juribus, feudis, aquis, aquarum decursibus, molendinis, molendinorum saltibus, pascuis, et pertinentiis universis, sub debito et consueto militari servitio.*

In settembre 1570 stipulavasi atto di transazione tra D. Francesco Lanza e la università di Longi, in forza del quale la detta università riconosceva varî diritti del barone, fra i quali quello delle decime sul bestiame pecorino, consistente in esigere terì dieci o due *bistioli mediocri* per ogni centinajo, e quello del pascolo delle vacche in tempo di ghianda, portante l' obbligo di pagare terì due per ogni vacca al barone.

Nel 1811 D. Bernardo di Napoli marchese della Melia e barone di Longi rivelava, fra gli altri suoi effetti, tutti i diritti nella esposta domanda descritti, per l'annuale rendita di once 168.

Con testamento del 10 febbrajo 1822 il detto marchese della Melia istituiva suo erede universale il di lui figlio D. Giuseppe, e dichiarava, che ove questi morisse senza figli pria dell' età di anni diciotto, fossero da succedere quali suoi eredi universali in egual parte la di lui moglie Donna Rosalia Agras, ed il di lui fratello D. Salvatore Napoli.

Questi sotto il giorno 30 dicembre 1824 dichiaravano nella cancelleria del tribunale civile di Palermo, che essendo morto in età pupillare il suddetto D. Giuseppe Napoli figlio del marchese della Melia, volevano essi adire alla eredità del citato marchese, come eredi sostituti in metà per uno.

Finalmente nel contratto matrimoniale stipulato nell'anno 1839 tra la signora Donna Rosina d'Amico e D. Vincenzo Calcagno, del quale non si è prodotto che un semplice certificato, D. Salvatore di Napoli dotò alla detta sposa, e per essa al di lei consorte, fra le altre cose, tutta la intera parte dell'eredità del di lui fratello marchese della Melia, che gli spettava in forza del citato testamento del 10 febbrajo 1822.

L'Intendente di Messina intanto con uficiale del 4 giugno 1842 ha fatto presente le istanze del comune di Longi, onde non sia ammessa la domanda del marchese D. Vincenzo Calcagno, perchè trattandosi di soppresse angherie non più esercitate da grandissimo tempo, nè riscosse, vien negato ogni compensamento dal Sovrano Rescritto del 29 marzo 1842.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che i diritti asserti nella domanda dei petenti sono angarici, e provenienti dagli abusi feudali espressamente aboliti dalla legge del 1812, a segno che nè pure si giustifica la riscossione degli stessi negli anni posteriori;

Che non si è prodotto alcun documento giustificativo la percezione dei frutti nel ventennio stabilito nelle istruzioni del 1819;

Considerando, che il comune di Longi fece all'Intendente di Messina le istanze, onde non fosse ammessa la domanda del marchese D. Vincenzo Calcagno, perchè trattandosi di soppresse angherie non più esercitate da grandissimo tempo, nè riscosse, ai termini del Real Rescritto del 29 marzo 1842 è negata ogni sorta di compensamento, le quali circostanze furono dall'Intendente di Messina con apposito officio del 4 giugno 1842 manifestate al Pub-

blico Ministero di questa gran Corte dei conti delegata pei compensamenti;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 agosto 1843.

---

**12 maggio 1843.**

*Sulla domanda di D. Luigi Donzelli, per compenso dell' uficio di detentore del suggello del gran cancelliere del regno.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Luigi Donzelli a 6 ottobre 1819 produceva domanda innanti la gran Corte dei conti ordinaria, per ottenere il compenso dell'uficio di detentore del suggello del gran cancelliere del regno di Sicilia.

A fiancheggiare tale domanda l'istante presentava solamente un real dispaccio del 4 novembre 1815, col quale, in considerazione delle cariche perdute, gli era stato conferito l'uficio di cui trattasi.

Quella gran Corte nella tornata del 21 agosto 1821 ammetteva il titolo del Donzelli per ottenere durante vita il compenso chiesto, e lo dichiarava appartenere alla classe degli ufici conceduti per causa meramente gratuita.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Luigi Donzelli:

Vedute le istruzioni del 1819:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti del 21 agosto 1821:

Considerando, che l'uficio di cui si tratta fu col real dispaccio del 4 novembre 1815 conceduto al petente in considerazione delle cariche perdute; e perciò per causa meramente gratuita, non già per causa rimuneratoria mista, nè a perpetuità nè a più vite, e quindi ai termini degli articoli 16° e 17° delle mentovate istruzioni del 1819 non vi ha diritto ad alcun compenso;

Considerando, che non può essere di ostacolo la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 21 agosto 1821, che ha pronunciata l'ammessione del titolo, e la dichiarazione di classe per ufici conceduti per causa meramente gratuita, imperochè secondo le istruzioni del 1819, e l'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, consistendo in questa parte le attribuzioni della gran Corte come commessione a ciò delegata in uno esame puramente economico e governativo, i di cui atti non sono che dei semplici lavori di preparazione e di avviso, a dover essere rassegnati alla sovrana approvazione, non è dubbio che si debba, prima che si ponga termine alla liquidazione diffinitiva del compenso, riesaminare, ed all'uopo correggere un'equivoco, in cui siasi incorso nel primo stadio dell'ammessione del titolo: principio che venne pure annunciato col Sovrano Rescritto del 14 febbrajo 1829;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 21 agosto 1821;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 9 luglio 1843.

---

**12 maggio 1843.**

*Sulla domanda di D. Antonino Lanza, per compenso dell' uficio di maestro notaro criminale di Sciacca.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con dispaccio del 5 marzo 1812 S. M. conferì al cavaliere D. Antonino Lanza a vita l'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Sciacca, che era della classe dei vendibili, il quale fu abolito in forza del Real Decreto del 22 dicembre 1818.

Nel 1819 presentò il Lanza la sua domanda di liquidazione alla gran Corte dei conti, la quale con deliberazione del 7 luglio 1819 ammise il titolo del richiedente, e dichiarò che apparteneva alla terza delle classi espresse nelle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè alla classe degli ufici conceduti per causa meramente gratuita.

Inviata la deliberazione alla tesoreria generale per la liquidazione, questa certificò nel 4 giugno 1820 a firma del soprintendente della contabilitá della controloria generale, che il coacervo prescritto dalle lodate istruzioni dovesse formarsi sul ventennio della percezione dei lucri da gennajo 1792 a dicembre 1811; che non potendosi dal cavaliere Lanza esibire alcun documento, dovette ricorrersi alla scrittura della real conservatoria; che l'uficio in parola apparve ricaduto a favore della regia corte in settembre dell'anno 1797, avendolo per tutto agosto posseduto il marchese Solinas per concessione reale del 1758; che da settembre 1797 sino a dicembre 1811 si tenne alle volte in economia ed alle volte

in affitto per conto della regia corte; che il risultato degli anni di economia dava un prodotto di once 140, 12 lordo, e quello dell'affitto depurato dei quinti once 373, 27, 12, i quali uniti insieme formavano per quattordici anni e quattro mesi un coacervo di once 342, 26, 8, diffalcandosi once 171, 13, 4 per la terza parte: da che si ha un prodotto annuo di once 23, 27, 12, delle quali potrebbe appartenere al cavaliere Lanza la metà in once 11, tt. 28, 16, corrispondente alla terza delle classi indicate; che rimaneva intanto a determinarsi, se mai le somme dell'affitto potessero aver luogo nel coacervo, e se dovessero in tutto o in parte essere soggette alla detrazione del terzo per ispese d'amministrazione, lavoro personale, e risponsabilità.

Con deliberazione del 12 ottobre 1842 la gran Corte dei conti delegata ordinava, che fra il termine di due mesi si esibisse dal richiedente la giustificazione del coacervo ventennale precedente a gennajo 1819, e la dimostrazione di non aver egli ricevuto altra destinazione d'impiego dopo tal'epoca.

Nulla sin'oggi si è praticato per compiere la istruzione divisata.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo ad attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che il richiedente non solo non ha esibito copia autentica del dispaccio di sua nomina all'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Sciacca, ma non ha nè punto nè poco adempito le disposizioni preparatorie di questa gran Corte date fin dal 12 ottobre scorso, per giustificare ed il coacervo del fruttato annuale, e di non aver avuto altro impiego in compenso di quello conferitogli a vita;

Che ignorasi per fino se egli sia vivente o trapassato, ed in qual tempo, non avendo alcuno in suo nome fatto ulteriori istanze per la liquidazione;

Che mancando gli opportuni documenti a definire il compenso per avventura dovutogli, non vi può esser luogo a liquidazione di sorta;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 luglio 1843.

---

**12 maggio 1843.**

*Sulla domanda di D. Gaetano Rutè, per compenso dell'uficio di regio coadiutore dell'uficio di protonotaro del regno.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Gaetano Rutè avendo esposto, che quantunque l'uficio di coadiutore di protonotaro del regno fosse stato abolito nel 1819, pure varî diritti a detto uficio inerenti erano sin dal 1813 mancati per le novità in quella epoca accadute, chiedeva sotto il giorno 20 ottobre 1819 innanzi la gran Corte dei conti ordinaria la liquidazione del compenso non solo pel detto uficio abolito sin dal 1 settembre 1819, ma ben anco dei lucri sin dal 1813 perduti a causa dei diritti diminuiti.

Dai documenti, che in copia ed in istampa produceva l'istante a fiancheggiare la sua domanda, ricavasi quanto segue:

Con real dispaccio del 20 dicembre 1807 il Re Ferdinando III, in considerazione dei servizî prestati, concedeva a D. Gaetano Rutè l'uficio di cui trattasi, con tutti i diritti ed emolumenti, col patto di dovere il Rutè pagare once 150 annue al regio fisco: ma si riserbava la M. S. nel tempo stesso la facoltà di poter rivo-

care una tale concessione, e vendere quindi o concedere ad altri l'uficio suddetto.

Nel 1810 erano da S. M. ridotte a soli due terzi le once 150 annue che dovea il Rutè pagare al regio fisco, e queste stesse erano nel 1811 discalate a sole once 50 annuali.

A dì 11 febbrajo 1814 veniva il Rutè per la sua esattezza e zelo nel real servizio eletto archivario generale col soldo mensile di once 25.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Gaetano Rutè:

Vedute le istruzioni del 1819:

Considerando, che fu conceduto al signor Rutè l'uficio di coadiutore di protonotaro a riguardo di servizî prestati, con l'obbligo di contribuire al regio erario once 150 annuali, con la facoltà di potere S. M. rivocare tale concessione, e concedere o vendere ad altri l'uficio suddetto, le quali once 150 furono prima ridotte a due terzi, ed indi ad once 50 annuali;

Che nel 1814 il signor Rutè per la sua esattezza nel real servizio fu eletto archivario generale col soldo di once 25 mensili;

Che giusta l'articolo 17° delle istruzioni di marzo 1819, « ai possessori limitatamente di quelli ufici che erano della classe dei « vendibili, conceduti per una sola vita, per causa meramente « gratuita, ove non possono essere destinati ad altro impiego nella « nuova organizzazione, debba essere assegnata la metà della rendita vitalizia liquidata secondo le norme dell'articolo 3°. »

Ritenuto che il signor Rutè nel 1814 ebbe un' altro impiego col soldo di once 300 annuali, e che perciò ebbe un compenso di gran lunga maggiore di quello di coadiutore di protonotaro, poichè nessun documento è stato prodotto per giustificare i lucri maggiori di questo uficio, e quindi non può egli avere diritto alcuno per compensamento;

Per tali ragioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 9 luglio 1843.

---

**12 maggio 1843.**

*Sulla domanda del Convento del terzo ordine di S. Anna in Girgenti, per compenso del diritto di mezzo grano dipendente dalla gabella piccola della salsimotta in Girgenti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Convento del terzo ordine di S. Anna di Girgenti sotto titolo della Consolazione con domanda presentata a 24 maggio 1842 ha esposto, di possedere il dazio del mezzo grano che si esige in Girgenti dai venditori di salume, cacio, ed olio a ragione di terì 2, 10 per ogni quintale di cacio, e terì 2 per ogni quintale d'olio, detto la gabella piccola della *salsimotta*, come da dispaccio viceregio del 26 gennajo 1575, ed altri titoli.

Che da quell'epoca sinora ha pacificamente goduto tale dazio come tuttora lo riscuote. E poichè (dice lo esponente) rimane giustificato essere il dazio comunale, per essere stato imposto dalla legittima autorità, e di non essere nè angarico nè feudale, essendo stato acquistato con titoli legittimi, e per causa onerosa convalidata da prescrizione immemorabile di tre secoli, ha domandato dichiararsi il dazio suddetto non colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, con restare il Convento nel pacifico godimento. Subordinatamente ha chiesto di liquidarsene il capitale senza farsi novità alcuna fino alla indennizzazione.

A giustificare tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Consiglio civico generale tenuto in Girgenti a 2 febbrajo 1574, in cui leggesi come segue: « Che sia lo detto mezzo danaro per « quanto durerà la fabbrica di detta ecclesia; »

2° Un'atto di approvazione del detto consiglio del 5 febbrajo 1574 del capitano della città (per quanto può rilevarsene), per l'assegnazione della gabella del mezzo danaro della fabbrica vulgo chiamata della Consolazione;

3° Dispaccio patrimoniale del 10 agosto 1775, con cui fu ordinato mantenersi il Convento di S. Anna nella percezione della porzione della gabella della *salsimotta* della città di Girgenti, nello stesso modo che per lo passato l'avea goduto;

4° Altro dispaccio patrimoniale del 30 luglio 1811, con cui fu ordinato di procedersi alle coazioni contro i bottegai renitenti al pagamento della suddetta gabella della *salsimotta* a favore del Convento di S. Anna, e che assumevano avere dell'eccezioni ad opporre. Nella rappresentanza del segreto dicesi, che la detta gabella piccola della *salsimotta* consistente in terì 2, 10 sul cacio, e in terì 2 sull'olio, risultava dagli antichi registri del Convento di essersi da questo goduto fin dal 1613. Si cennano anche altri atti di possessorio;

5° Atto di affitto del detto dazio fatto dal Convento sotto il dì 19 settembre 1837 per la durata di anni sei, e per l'annuo estaglio di once 30.

È in seguito pervenuto un' officio dell' Intendente di Girgenti del 7 agosto 1842, con cui si fa conoscere di avere approvato una deliberazione del decurionato di Girgenti intorno alla scelta dei difensori del comune con l'incarico di opporsi ad ogni domanda di compenso, e di avere nel tempo stesso dichiarati con appositi provvedimenti *abusivi senza compenso* i diritti che esercitavansi dal Convento del terzo ordine di S. Anna con la esazione del mezzo grano dai singoli venditori, in carlini due e grani cinque per ogni quintale di cacio, e carlini due per ogni quintale di olio.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti quindi i titoli e documenti di sopra enunciati:

Veduta la deliberazione del decurionato di Girgenti del 31 luglio 1842, in cui si è fatto rilevare di essere stata la gabella suddetta della *salsimotta* assegnata al Convento a titolo gratuito e di beneficenza, e di essere venuto meno l'oggetto di tale assegnazione trovandosi il convento e la chiesa già fabbricati:

Ritenuto il suddetto officio dell'Intendente di Girgenti del 7 agosto 1842 , con cui si è fatto conoscere di essersi con apposito provvedimento ordinata la cessazione della dinotata gabella, che tuttavia riscuotevasi dal Convento richiedente a malgrado delle disposizioni generali di abolizione:

Si ha proposto ad esaminare, se possa esservi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

E veduto il Real Decreto degli 11 dicembre 1841, non che le istruzioni sovrane del 17 marzo 1819:

Ha considerato:

Che la concessione dell'antica gabella così detta della piccola *salsimotta* a favore del Convento del terzo ordine di S. Anna di Girgenti ebbe luogo per la sola durata di tempo della fabbrica di quella chiesa;

Che però senza discendersi ad altro esame su la legittimità di tale concessione, che apparisce fatta dal consiglio civico del comune nel 1574, essendo il titolo di essa per atto di pia beneficenza, e per limitato periodo di tempo, e trovandosi ormai compiuta la fabbrica della chiesa, è venuta a mancare la causa dell'assegnazione: e sotto questo rapporto trattandosi di una concessione temporanea e precaria, non evvi conseguentemente alcun diritto a compenso;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 9 agosto 1843.

---

## 12 maggio 1843.

*Sulla domanda del Principe di Patti, e cavaliere D. Gaetano d'Angelo Vernagalli, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio dei territori di Cinisi e Terrasini.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Calogero Violante qual proccuratore dei signori D. Francesco Vernagalli principe di Patti, e del cavaliere D. Gaetano d'Angelo e Vernagalli, rappresentanti entrambi l'estinto barone D. Francesco Paolo Vernagalli, con supplica presentata a questa gran Corte delegata il 14 marzo 1842 ha fatto presente, che il dazio di terì sei a quintale su l'olio fu imposto e concesso dal parlamento del 1638 al Re Filippo IV con facoltà di poterlo alienare; che nel 1639 quello su l'olio di Cinisi e parte di Terrasini fu dalla regia corte venduto a Vittoria de Taxis per lo prezzo di once 900; che incorporato quindi dalla regia corte nel 1650, fu nel 1698 escorporato, e restituito a D. Pietro Calcagni, e a D. Placido Marchese possessori in quell'epoca del dazio suddetto; che comprato nel 1780 dal sacerdote D. Nunzio Minasi, fu nel 1782 dal medesimo venduto col privilegio delle strade Toledo e Macqueda, pel prezzo di once 300, a D. Francesco Chinigò per la persona da nominare; che questi nel 1783 nominò nella compra del dazio in parola la signora Donna Giuseppa Franciamore, la quale con atto del 1784 dichiarò appartenere al barone D. Francesco Paolo Ver-

nagalli, di cui sono oggi i rappresentanti i sopra nominati principe di Patti e cavaliere d'Angelo. Per cui appartenendo ai medesimi per causa onerosa ed in piena proprietà il dazio di cui trattasi per l'olio di Cinisi e parte di Terrasini, con tutti i diritti spettanti alla regia corte, ha il loro proccuratore chiesto, che piaccia alla gran Corte dichiarare, non essere il detto dazio della classe dei diritti feudali colpiti dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841; e subordinatamente che laddove opinasse la gran Corte considerare un tal dazio abolito, le piaccia liquidarne il dovuto compenso, ed obbligare chi spetta al pagamento dello stesso, tanto per la parte capitale, che pei decorsi dal giorno dell'abolizione sin' oggi, salvo a pretendere contro chi di diritto i decorsi anteriori.

In appoggio a tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti:

1° Copia di una transazione del 28 agosto 1698 tra i signori D. Pietro Calcagno e D. Placido Marchese, e la regia corte, stipulata presso gli atti dell' officio del luogotenente di protonotaro, dalla quale si rileva : che per atto del 21 aprile 1639 fu dalla regia corte istessa venduto pel prezzo di once 900 a Donna Vittoria de Taxis, *pro persona semper et quandocumque nominanda*, il dazio di terl sei a quintale su l'olio di Cinisi a parte di Terrasini; che un tal prezzo fu in varie volte pagato al regio erario, come rilevasi da un'apoca a compimento dello intero del 16 aprile 1644 citata in seno alla transazione; che per atto del 18 aprile 1640 presso notaro Antonio de Mari in Messina fu dalla compratrice dichiarato appartenersi un tal dazio alla di lei figlia Laura Marziano de Taxis; che dopo diversi passaggi pervenne finalmente in potere di D. Carlo Calcagni per una metà, e per l'altra metà dei signori D. Pietro, D. Francesco, e Donna Violante Calcagni quali eredi del loro genitore D. Girolamo; che nel 1650 fu pubblicata una prammatica in forza della quale venne dalla regia corte incorporato un tal dazio, di unita ad altri, con far godere ai possessori la rendita del 5 per 100 calcolata sul capitale; e che finalmente dietro un real dispaccio del 18 aprile 1696 fu nel 1698 stipulata transazione tra la regia corte ed i signori D. Pietro Calcagni, e D. Placido Mar-

chese proccuratore speciale dei signori D. Carlo, D. Francesco, e Donna Anna Violante Calcagni, in forza della quale escorporatosi il dazio, fu con tutti i diritti e privilegi espressi nella prima vendita restituito in potere dei detti possessori, col patto però di dovere essi rilasciare in favore della regia corte non solo i decorsi della rendita del 5 per 100 sul capitale, che dal dì della incorporazione sino a tutto l'anno della 3ª indizione 1694 e 1695 non erano stati loro pagati, ma ben'anche tutti i frutti maturati e da maturarsi dall'anno della 4ª indizione sino a tutto l'anno della 8ª indizione;

2° Copia di un'atto del 28 agosto 1782 per notaro D. Giuseppe Lafonte, dal quale rilevasi, che il sacerdote D. Nunzio Minasi vendè pel prezzo di once 300 a D. Francesco Chinigò *pro persona nominanda* il detto dazio, che con atto del 10 dicembre 1780 era stato venduto da D. Carlo e D. Diego Calcagni padre e figlio alla signora Donna Flavia de Francisco, e da questa col privilegio delle strade Toledo e Macqueda rivenduto a Donna Angela Minasi, da cui fu dichiarato appartenere al detto sacerdote Minasi;

3° Copia dell'atto di nomina del 9 aprile 1783 per notaro D. Antonio Domenico Puglisi di Messina, fatta da D. Francesco Chinigò in favore di Donna Giuseppa Franciamore;

4° Atto debitamente registrato della nomina del 18 settembre 1784, fatta da Donna Giuseppa Franciamore in favore del barone D. Francesco Paolo Vernagalli;

5° Raziocinio d'introito ed esito a firma del sacerdote D. Benedetto Guttadauria, quale amministratore del barone D. Francesco Paolo Vernagalli, del torchio di Cinisi per l'anno 1812 e 1813, da cui rilevasi un'introito di once 37, 14, 18, ed un'esito per varie cause di once 39, 29, 10.

6° Sei apoche legalizzate, estratte dagli atti di notar Vito Maria Orso di Cinisi, contestanti varî pagamenti fatti per diverse cause nello anno 1812 e 1813 dal sacerdote Guttadauria come amministratore del barone Vernagalli;

7° Alberano originale del 27 agosto 1813 tra il barone D. Francesco Paolo Vernagalli ed il signor D. Pietro Mondello, col quale

il Vernagalli cedo al signor Mondello gli utili da ricavarsi dal dazio di terì sei a quintale su l'olio di Cinisi, per sino a quando si sarebbe per tal modo rimborsato il detto di Mondello di un suo credito di once 250 coi frutti;

8° Atto del 21 settembre 1814 in notar D. Francesco Ragusa e Potenza, con cui il signor D. Pietro Mondello nomina per collettore del suddetto dazio il sacerdote Guttadauria;

9° Atto del 31 gennajo 1815 in notar Marchese e Lo Re, con cui il Mondello fa quietanza al Guttadauria dei conti pel dazio su l'olio per l'anno 1813 e 1814, quali conti presentano un' introito di once 22, 12, 10, ed un' esito di once 8, 0, 5;

10° Altro atto di elezione di collettore del detto dazio fatto dal Mondello in persona del Guttadauria in data degli 11 settembre 1816 presso notaro Marchese e Lo Re;

11° Atto di quietanza fatto dal Mondello dei conti del dazio su l'olio in favore di Guttadauria per l'anno 1816 presso notar Marchese e Lo Re, quali conti danno un' introito di once 20, 2, 8, ed un' esito di once 8, 16;

12° Testamento nuncupativo degli 11 agosto 1821, fatto dal barone D. Francesco Paolo Vernagalli, con cui costituisce suoi eredi universali i suoi figli D. Benedetto Vernagalli, e Donna Angela Vernagalli in d'Angelo;

13° Testamento olografo legalizzato del dì 8 luglio 1837 del barone D. Benedetto Vernagalli, con cui costituisce suo erede universale il di lui figlio D. Francesco Paolo;

14° Testamento olografo del 28 maggio 1833 della signora Donna Angela Vernagalli in d'Angelo in favore di cinque di lei figli;

15° Ordinanza emessa dal Presidente del tribunale civile di Palermo il giorno 12 febbrajo 1841, con cui fu eletto amministratore generale della eredità di Donna Angela Vernagalli in d'Angelo il cavaliere d'Angelo e Vernagalli;

16° Procura in brevetto degli 11 marzo 1842 presso notar D. Girolamo Guarnaschelli di Palermo fatta dai signori cavaliere D. Gaetano d'Angelo, e da D. Francesco Vernagalli principe di Patti in persona di D. Calogero Violante.

La gran Corte dei conti delegata con deliberazione preparatoria del 5 ottobre 1842 ordinò, che per parte del richiedente fra il termine di due mesi si giustificasse la percezione dell'ultimo decennio, e come nella persona del fu D. Carlo Calcagni si fosse riunita la altra metà del dazio, che prima del 1780 si possedeva dai figli del fu D. Girolamo Calcagni.

Il signor D. Calogero Violante proccuratore dei richiedenti con supplica presentata il 28 novembre espose, che non aveano altri documenti da presentare, poichè i loro autori non formavano scrittura della percezione di un tale cespite. Quindi chiese che fosse restituito il capitale, il quale era minore della fruttificazione.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso agli eredi del fu barone Vernagalli pel dazio dell'olio su i territori di Cinisi e Terrasini, ed in qual somma;

Ed ha considerato:

Che il dazio in parola trovasi abolito;

Che fu acquistato dagli autori dei ricorrenti per causa di prezzo effettivamente sborsato;

Che dai documenti esibiti risulta la trasmissione legittima dello stesso, ed il possesso in persona degli eredi del fu barone D. Francesco Paolo Vernagalli;

Che dalle scritture tutte presentate per giustificare il coacervo della percezione raccogliesi, che esso non potea dare un frutto maggiore di ducati 45 annuali;

Che il diritto al compenso debbe consistere in un'annua rendita contro il comune di Cinisi, da liquidarsi sul coacervo del fruttato precedente a dicembre 1841, e da durare fino a tanto che al comune non piaccia di restituire l'originario prezzo ricevuto ai termini del contratto, come è stato da questa gran Corte avvisato per simili domande, e da S. M. con più Sovrani Rescritti sanzionato;

Che debbe farsi salvo allo stesso comune di Cinisi il diritto di ripetere dall'altro di Terrasini la quota corrispondente alla rata, cui potea per avventura esser soggetto il territorio di Terrasini, la quale non rilevasi dagli atti esibiti in qual proporzione fosse con la totalità del dazio stesso;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Cinisi al principe di Patti e cavaliere D. Gaetano d'Angelo Vernagalli, per lo dazio oleario di detto comune, e parte del territorio di Terrasini, nell'annua rendita di ducati 45, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal giorno 1 gennajo 1843, soggetta la detta rendita alla ritenzione fondiaria come per legge. Salvo al comune di Cinisi il diritto di poter ripetere dal comune di Terrasini la rata proporzionale e corrispondente alla parte del territorio di Terrasini anche sottoposta al dazio.

Così deliberato dai sigg.....

**Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.**

---

Digitized by Google

## 12 maggio 1843.

*Sulla domanda del Principe di S. Antimo, per compenso di annua rendita di once 416 surrogata all'antico diritto di decima e castello nel comune di Naro.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di S. Antimo D. Vincenzo Ruffo e Filangeri quale erede universale della fu sua madre Donna Nicoletta Filangeri principessa di Mottabagnara ha esposto, che possiede sopra il comune di Naro una rendita annuale di once 416 sul dazio surrogato all' antico diritto di decima e castello per effetto di una decisione della gran Corte dei conti del 17 novembre 1824, approvata dal Real Governo con ministeriale di S. E. il Luogotenente generale del 30 maggio 1825; che il sindaco del comune enunciato pretenda esimersi dal pagamento di tal rendita; che a ciò resista la cosa giudicata; che non possa riguardarsi la rendita stessa come feudale, perciocchè il comune di Naro non fu mai feudo, ma sempre demaniale, e quindi non vi esercitavano diritti gli autori dell' esponente; ma che a cautela quando se ne ordinasse la cessazione, egli ne chiede il compenso risultante dal giudicato della gran Corte.

A conferma di quanto espone esibisce i seguenti titoli:

1° Spedizione esecutiva della decisione della gran Corte dei conti del 17 novembre 1824, dalla quale si raccoglie l'avviso:

« Che il comune di Naro sia tenuto pagare in ogni anno alla « principessa di Mottabagnara once 416 sul dazio surrogato all'an- « tico diritto di decima e castello con la ritenzione legale del « 7 ½ per 100.

« Che il credito degli arretrati sino ad agosto 1821 sia liqui- « dato in favore di detta signora principessa, secondo la liqui- « dazione di accordo formata tra i procuratori delle parti, nella « somma di once 1227, 6, netta di ritenuta.

« Che per la soddisfazione degli arretrati a tutto agosto 1821

« si accordi al comune di Naro di pagarli alla ragione di on-
« ce 334, 24 all'anno, oltre le annualità maturate e da maturarsi
« da settembre 1821 in poi, con fare il primo pagamento in set-
« tembre 1825.

« Che le spese sieno compensate.

« Che la sentenza del Consiglio d'intendenza di Girgenti del 5
« febbrajo 1823 in ciò in cui non è uniforme ad una tal deci-
« sione sia rivocata. »

Questa decisione si vede seguita dall'approvazione ministeriale nel 30 maggio 1825, ed intimata al sindaco di Naro il 10 agosto 1825, ed all'Intendente della provincia di Girgenti il 16 marzo 1826;

2° Copia di due testamenti mistici della principessa di Mottabagnara, con uno dei quali si lascia erede nella quota disponibile il principe di S. Antimo, e con l'altro la rendita sul comune di Naro allo erede nella disponibile;

3° Estratto dell'atto di adizione della divisata eredità fatta dal principe di S. Antimo il 28 luglio 1834 nella cancelleria del tribunale civile di Palermo.

Il sindaco intanto di Naro con suo officio diretto al Pubblico Ministero appresso alla gran Corte dei conti delegata si fa a dimostrare, che il dazio surrogato all'antico diritto della decima e castello, e che si tiene in amministrazione dallo stesso comune, non sia un diritto angarico, e però non abolito.

Chiede quindi che la gran Corte dichiari non esservi luogo a deliberare.

Subordinatamente deduce, che se alcuna azione potesse competere al principe, sarebbe contro lo stato, e non contro il comune.

Rimette copia della ministeriale del 3 gennajo 1833, e dell'articolo dello stato discusso del 1818 relativo al dazio surrogato all'antico della decima e castello, ed approvato dal Governo.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se dovesse esser luogo ad altra deliberazione;

Ed ha considerato:

Che l'antico dazio detto della decima e castello fu abolito, ed in vece il possessore dello stesso è stato dichiarato, per decisione della gran Corte dei conti superiormente approvata, creditore di una rendita annuale avverso il comune di Naro;

Che la nuova imposta del comune, e tenuta dallo stesso in amministrazione per garentire il pagamento di una tal rendita, non può considerarsi se non come un dazio comunale soggetto alle leggi e regolamenti dell'amministrazione pubblica, e quindi non colpita dal Decreto degli 11 dicembre 1841;

Che non si contrasta dal comune istesso di Naro, nè dall'Intendente della provincia la soddisfazione della rendita divisata, nè si pretende rimettere in dubbio una controversia già diffinita, e per la quale vi è la cosa giudicata;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad altra deliberazione.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 19 maggio 1843.

*Sulla domanda di D. Agatino Iraso e Giorgio, per compenso degli ufici di vice-portolano, portolanoto, maestro notaro, e piombiero della città di Agosta.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 9 novembre 1829 ammise il titolo di D. Agatino Iraso e Giorgio al compenso de-

gli ufici di vice-portolano, portolanoto, maestro notaro, e piombiero della città di Agosta, da conseguirlo per tutto il tempo che sarà in vita D. Domenico Iraso, e dichiarò appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

I titoli esibiti in appoggio della correlativa domanda, e ritenuti nella cennata deliberazione, sono i seguenti:

1° Atto di vendita del 7 aprile 1798 degli ufici di portolano, vice-portolano, maestro notaro, e piombiero della città di Agosta fatta dalla regia corte a pro di Antonino la Mesa vitalizialmente, per la persona da nominare infra anni due, per lo prezzo di once 300 effettivamente sborsato;

2° Lettere di possesso dei detti ufici spedite a favore di D. Domenico Iraso, per una vita solamente, a 26 marzo 1799, qual nominatario dell'acquirente suddetto in virtù di atto di dichiarazione e nomina che si enuncia nelle lettere medesime;

3° Donazione fatta da D. Domenico Iraso al fratello D. Agatino, degli ufici suddetti con istrumento del 19 gennajo 1809;

4° Certificato del sindaco di Agosta del 1 settembre 1828, con cui si attestava la esistenza del suddetto D. Domenico Iraso.

È indi pervenuta la relazione negativa della regia scrivania di razione in data del 23 marzo 1843, nella quale si accenna il Sovrano Rescritto del 31 dicembre 1834, con cui fu da S. M. ordinato per grazia particolare, di procedersi alla liquidazione del compenso dovuto al ricorrente sulla base del rivelo di rendita fatto nel 1811. E facendosi conoscere di non essere stato tale rivelo esibito, si conchiude dal Regio Scrivano di razione di non potere perciò divenire alla corrispondente liquidazione.

È anche pervenuto lo estratto di morte di D. Domenico Iraso del 27 settembre 1828; e si è pure esibito il rivelo dell' ufficio fatto al 1811, per l'annua rendita di once 31, 15, pari a ducati 94, 50.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti quindi gli atti, e documenti di sopra enunciati:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 9 novembre 1829, con cui fu ammesso il titolo al compenso per la vita dell'intestatario dell'uficio D. Domenico Iraso:

Veduto lo articolo 3° delle istruzioni sovrane del 17 marzo 1819, in cui si prescrive per tutti i casi la deduzione invariabile del terzo per ispese di amministrazione, lavoro personale, e risponsabilità annessa all'uficio:

Veduto il Real Decreto del 30 novembre 1824:

Veduto l'estratto di morte del titolare dell'uficio D. Domenico Iraso, chiamato d'officio, d'onde risulta di essere lo stesso trapassato a 27 settembre 1828:

Considerando, che avuto riguardo agli elementi proposti per la liquidazione, è da ritenersi la rendita dell' uficio in somma non maggiore di ducati 94, 50, da cui dedotto il terzo, rimane il compenso nell'annua somma di ducati 63, a decorrere dal 1 gennajo 1825 per tutto il 27 settembre 1828, epoca della morte del titolare dell'uficio, vitalizialmente conceduto;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Corformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per gli ufici di vice-portolano, portolanoto, maestro notaro, e piombiero della città di Agosta, a favore di D. Agatino Iraso e Giorgio, nell'annua somma sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 63, per l' epoca decorsa dal 1 gennajo 1825 sino al 28 settembre 1828, giorno della morte del titolare dell'uficio D. Domenico Iraso. Salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 4 luglio 1843.

---

**19 maggio 1843.**

*Sulla domanda di D. Salvatore Palazzolo, per compenso degli ufici di maestro notaro delle corti capitaniale e giuratoria di Monte S. Giuliano.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Salvatore Palazzolo a 30 giugno 1819 produceva domanda innanzi la gran Corte de' conti ordinaria, per ottenere il compenso dell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Monte S. Giuliano.

In appoggio a tale domanda fu presentato un' istrumento del 1616, in virtù del quale fu da D. Pietro del Nobile venduto a D. Leonardo Palazzolo, pel prezzo di once 180, l'uficio di cui si tratta: il quale, posseduto da tempo inveterato dalla famiglia S. Clemente, era per varî passaggi pervenuto in potere del detto del Nobile.

Sono stati inoltre prodotti due certificati del 1819, con uno de' quali il notaro D. Rosario Spagnuolo di Monte S. Giuliano fa fede, che negli atti suoi leggonsi varie apoche di pagamento per conto di tassa civile fatti da D. Salvatore Palazzolo per l' uficio di cui è sopra parola; e con l'altro quel prosegreto attesta, che il Palazzolo esercitò il detto uficio sino alla 7ª indizione 1818.

Nell'incartamento istesso trovasi alligata una domanda presentata sotto il giorno 30 dicembre 1819 dagli eredi della fu Donna Vincenza Palazzolo, per ottenere il compenso della metà dell'uficio di maestro notaro della corte giuratoria di Monte S. Giuliano.

In appoggio a tale domanda trovasi presentato un' atto di assegnazione. Dal complesso di questo atto risulta, che la Madre Chiesa del comune su indicato, quale donataria di Donna Scolastica Tardia, sotto il patto espresso di dovere continuare a sue spese un giudizio pendente tra esse sorelle Tardia e D. Ferdinando Palazzolo qual padre ed amministratore de' suoi figli minori D. Giuseppe e Donna Vincenza, volendo porre termine bonaria-

mente alla lite, divenne a stipulare atto di transazione, in virtù del quale la Madre Chiesa sopra detta assegnò a D. Ferdinando Palazzolo col nome l' uficio di maestro notaro giuratorio del comune di Monte S. Giuliano con tutti i diritti ed emolumenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Vedute le domande prodotte, una a nome di D. Salvatore Palazzolo, e l'altra a nome degli eredi della fu Donna Vincenza Palazzolo:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Ha elevato le quistioni seguenti, cioè:

1° Se ha diritto D. Salvatore Palazzolo al compenso per l'uficio di maestro notaro della corte capitaniale del Monte S. Giuliano, ed in qual somma;

2° Se gli eredi della fu Donna Vincenza Palazzolo hanno diritto all' ammessione del titolo, e liquidazione di compenso per l' uficio di maestro notaro della corte giuratoria dello stesso comune;

Considerando sulla prima quistione, che il detto uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Monte S. Giuliano fu venduto al petente sin dal 1616, pel prezzo capitalo di onco 180, che furono pagato in ventre dello stesso contratto;

Che tenuto presente il detto capitale, il rivelo, le apoche di percezione, e tutt'altro relativo all'oggetto, il compenso di cui si tratta non può eccedere la somma di ducati 27 annui, che devono gravitar sulla real tesoreria da settembre 1819, epoca dell'abolizione delle maestre notarie, stante il nuovo sistema giudiziario messo in esecuzione dal 1 settembre 1819 in poi;

Considerando sulla seconda quistione, che non è stato prodotto alcun documento giustificativo il titolo dello acquisto dell'uficio di maestro notaro della corte giuratoria dello stesso comune, nè il prezzo, nè tampoco la fruttificazione;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso per l'uficio di maestro notaro della corte giuratoria di Monte S. Giuliano.

Rimanere liquidato il compenso per l'uficio di maestro notaro della corte capitaniale dello stesso comune a favore di D. Salvatore Palazzolo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 27, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 luglio 1843.

---

## 19 maggio 1843.

*Sulla domanda del barone D. Luigi Maria Santangelo e Lavaggi, per compenso dell' uficio di maestro notaro civile di Sciacca.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Luigi Santangelo e Lavaggi con supplica presentata sotto il giorno 5 ottobre 1819 alla gran Corte dei conti ordinaria avea chiesto, che trovandosi egli proprietario dell' uficio di maestro notaro civile di Sciacca, e desiderando che tale carica venisse in di lui assenza amministrata da D. Calogero Capriata sotto nome di cancelliere giusta la nuova legge organica, fosse dalla gran Corte dei conti ammesso il di lui titolo, onde avere il

Digitized by Google

possesso della carica suddetta, rinunciando sotto tale condizione ad ogni diritto di compenso giusta le istruzioni del 17 marzo 1819.

In sostegno di tale domanda avea il ricorrente presentato i seguenti documenti:

1° Copia di un' atto di vendita del 28 aprile 1707, dal quale rilevasi, che fu dalla regia corte venduto per la persona da nominare l'uficio di maestro notaro civile di Sciacca per due vite soltanto a D. Giuseppe Santangelo ed Orlando, con tutti i diritti e gli emolumenti, e ciò pel capitale di once 262, 15, ragguagliato cioè, in quanto ad once 135 pel prezzo della prima vita, ed in quanto ad once 67, 15 in prezzo della seconda; ma della somma, che si obbligò il compratore soddisfare otto giorni dopo il reale possesso dell' uficio, non rilevasi lo eseguito pagamento;

2° Lettere patrimoniali in copia informe del 15 ottobre 1796, con le quali rigettandosi una offerta fatta da D. Michelangelo Ficarrotta per la ricompra dell' uficio di cui si tratta, fu ordinato di lasciarsi nel pacifico possesso dell'uficio medesimo per il godimento della seconda vita il barone D. Luigi Santangelo, che ne era allora proprietario.

Essendo stato discusso il superiore rapporto nella seduta del 26 ottobre 1842, la gran Corte dei conti delegata pei compensamenti preparatoriamente ordinò, che il petente barone D. Luigi Santangelo e Lavaggi nel termine di due mesi dovesse presentare il documento giustificativo il pagamento del prezzo in once 202, 15 di sopra espressato, ed altresì i documenti giustificativi la fruttificazione dell'uficio di cui si tratta nel ventennio prescritto nelle istruzioni.

Sono già scorsi più di sei mesi dal giorno in cui fu fatta la suddetta preparatoria, e non è stato prodotto alcun documento di contratti prescritti nella stessa.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del barone D. Luigi Santangelo e Lavaggi:
Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Considerando, che malgrado la vendita del 1707 per l'uficio di maestro notaro civile di Sciacca, non fu prodotto il documento giustificativo del prezzo in once 202, 15, espressato nel contratto per due vite solamente;

Che la gran Corte sin dal 26 ottobre 1842 preparatoriamente ordinava, che in due mesi a decorrere dal detto giorno il petente avesse dovuto presentare i documenti legali per giustificare il pagamento delle dette once 202, 15, e la fruttificazione dell'uficio suddetto;

Che scorsi più di sei mesi nè il Santangelo, nè alcun altro per lui ha prodotto documento di sorta per giustificare il pagamento del prezzo, e la fruttificazione;

Ritenuto, che dopo il corso di 136 anni certamente morirono da più tempo D. Giuseppe Santangelo compratore dell'uficio nel 1707, ed il successore D. Luigi Santangelo per la seconda vita, per cui fu comprato l'uficio suddetto, molto più che nessuno si è presentato anche in seguito della preparatoria del 26 ottobre 1842;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 luglio 1843.

---

Digitized by Google

**19 maggio 1843.**

*Sulla domanda del barone D. Giuseppe Enrico Gallo, per compenso dell'uficio di maestro notaro delle corti capitaniale e civile di Mistretta.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 7 marzo 1834 il barone D. Giuseppe Enrico Gallo presentava domanda alla gran Corte dei conti, per ottenere il compenso degli aboliti ufici di maestro notaro della corte capitaniale, della corte civile, e della segrezia di Mistretta, tranne per questa ultima il ripartimento doganale, per cui avea anteriormente prodotta altra domanda, in seguito della quale con deliberazione del 30 settembre 1825 avea quella gran Corte stessa ammesso il suo titolo per conseguirne il corrispondente compenso, dichiarandolo appartenere alla classe degli ufici conceduti a causa di prezzo, il che rilevasi dalla copia legale della deliberazione medesima esibita.

Da tutti gli altri documenti prodotti raccolgonsi questi fatti.

Con atto del 12 aprile 1633 la regia corte, pel capitale di once 33000, comprese once 1000 pel prezzo del diritto di ricompra, e che in seno dell'atto stesso appajono pagate, vendeva alla università di Mistretta tutto il demanio di quel comune, con la giurisdizione civile e criminale, con le dogane, e con tutti gli ufici perpetui e vendibili, e particolarmente con quelli di segreto e di credenziere.

Quella università passava a vendere col patto della ricompra il 26 gennajo 1634 gli ufici di maestro notaro delle corti civile e capitaniale, della segrezia, e del carceriere, a D. Bartolomeo Agnello, tanto col nome proprio, che col titolo della moglie e dei suoi figli, pel prezzo di once 540, 10, delle quali il compratore pagò tosto once 192, 15, assegnò alcune terre alla università pel capitale di once 295, 7, 10, e si obbligò soddisfare le rimanenti once 52, 17, 10 in unica volta, ed appena terminato l'estimo delle terre assegnate.

A 27 ottobre 1646 D. Bartolomeo Agnello di unita alla moglie e figliuoli stipulava atto di vendita degli ufici medesimi in favore del barone D. Epifanio Gallo, pel prezzo di once 465, riserbando al comune di Mistretta il diritto della ricompra; quale diritto era quindi venduto a 26 aprile 1648 da quel comune al barone suddetto pel capitale di once 60, di cui il compratore si obbligò pagare in contanti la metà, compensando l'altra metà con altrettanta somma dal comune dovutagli.

Il barone Gallo con testamento del 14 ottobre 1655 prelegava gli ufici suddetti, meno quello di carceriere, al suo figliuolo D. Enrico Gallo; a questi succedeva nel 1670 D. Epifanio Cristalliano Gallo, il quale a 26 gennajo 1707 nominava suo erede universale il figlio D. Giovanni.

A 22 settembre 1755 il detto D. Giovanni donava gli ufici istessi al suo figlio D. Epifanio in occasione delle nozze con Donna Angela di Marzo; e D. Epifanio con testamento del 3 aprile 1782 prelegava gli ufici stessi all'istante suo primogenito, il quale il 31 maggio 1811 li rivelava per la rendita annuale di once 42.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse dovuto alcun compenso al barone D. Giuseppe Enrico Gallo per gli ufici di maestro notaro delle corti capitaniale, e civile, e della segrezia di Mistretta, ed in qual somma;

Considerato, che gli ufici dei quali è parola furono venduti dalla regia corte per prezzo effettivamente sborsato dalla università di Mistretta nel 1633;

Considerato, che nell'atto di primitiva concessione non ebbe quella università facoltà espressa di alienarli;

Considerato, che il barone Agnello, da cui han causa gli autori del richiedente signor Gallo, li vendette loro pel prezzo di once 465;

Considerato, che per lo articolo 18° § 1 delle istruzioni del

17 marzo 1819 gli attuali possessori deggiono esser considerati pel prezzo da essi effettivamente sborsato ai cessionari del Governo, senza tenersi conto del maggior fruttato degli uficî;

Considerato, che la rendita corrispondente al capitale sborsato alla ragione del 5 per 100 somma a ducati 69 , 75 annuali , e che essa debba decorrere a favore del richiedente dal 1 settembre 1819, epoca dell'abolizione degli uficî divisati;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per gli aboliti uficî di maestro notaro delle corti capitaniale e civile di Mistretta, in favore del barone D. Giuseppe Enrico Gallo , nell' annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 69, 75, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell' articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841 , salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 luglio 1843.

---

## 19 maggio 1843.

*Sulla domanda di Donna Concetta Pellegrino, per compenso dello uficio di credenziere di panni e collettore della cantarata della dogana di Palermo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica ricevuta dalla gran Corte ordinaria il dì 4 set-

tembre 1829 da parte di Donna Concetta Pellegrino si espose, di esserle stato con real dispaccio del 1754 conceduto in proprietà, durante vita, con la facoltà di sostituire, l'uficio di credenziere di panni e collettore della cantarata della dogana di Palermo, col godimento del soldo, lucri, ed emolumenti al medesimo annessi.

Che in virtù di siffatta concessione, oltre ai diritti e proventi eventuali dell'uficio, percepiva il soldo di once 24 annuali, ed una gratificazione di once 13, 15, pagabili cioè. once 5, 15 dall' amministrazione doganale, ed once 8 dal senato di Palermo.

Che in virtù del Real Decreto del 30 novembre 1824, e delle nuove organizzazioni doganali, vennero meno alla stessa tutti gli anzidetti introiti, rimasto essendole il solo soldo di once 24 annue.

Ed invocando l'articolo 21° del citato Real Decreto del 1824, chiese alla gran Corte l'ammessione del titolo al compenso dello anzidetto uficio, con dichiarar la classe alla quale il medesimo appartenesse, e la liquidazione della rendita dovutale ai termini delle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

All'incartamento cui è allegata la domanda, trovansi riunite le infrascritte carte, cioè:

1° Due copie per traduzione dell'originale dispaccio spagnuolo del 9 marzo 1754, col quale S. M. Carlo III, in considerazione dei buoni servizî resi da D. Ignazio Pellegrino nel 1730 in qualità di ajutante reale del principe di Calvaruso vicario generale in Sicilia, concedette a titolo di grazia alla di lui nipote Donna Concetta Pellegrino in proprietà, durante vita, con facoltà di sostituire, il predetto uficio di credenziere di panni e collettore della cantarata di questa dogana, col soldo, lucri, diritti, ed emolumenti annessi, e goduti dagli antecessori nel detto uficio;

2° Attestato originale dello stato civile del dì 5 ottobre 1827, giustificante la morte di Donna Concetta Calderone vedova di D. Ignazio figlia del fu D. Antonino Pellegrino;

3° Estratto originale del testamento di Donna Concetta Pellegrino in Calderone figlia del fu D. Antonino, e vedova di D. Ignazio Calderone, rogato dal notaro D. Gaetano Gulotta e Lupo a dì 4

ottobre 1827, col quale istituì erede universale in tutti i suoi beni, azioni, e domande l'unica di lei figlia Donna Rosalia Calderone e Pellegrino;

4° Certificato del capo-contabile della direzione provinciale dei dazi indiretti in Palermo rilasciato a 7 novembre 1829, con cui si fa fede che Donna Concetta Pellegrino concessionaria dell'uficio anzidetto percepì per via dell'appoderazione il soldo di once 2 mensili a tutto il 10 luglio 1829, dal quale giorno in poi essendo rimessa tra gli esuperanti dovea conseguirlo dalla real tesoreria;

5° Ministeriale originale di questo Real Governo diretta al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti a 19 luglio 1830 con supplica della vedova Donna Rosalia Pellegrino figlia della detta Donna Concetta, chiedente la pronta liquidazione del compenso, ed una promodale sovvenzione ai bisogni della sua famiglia.

In fronte dell'incartamento stesso avverte il Segretario generale, che a 20 ottobre 1830 la gran Corte ammise il titolo di Donna Rosalia Pellegrino figlia di Donna Concetta, per ottenere il compenso implorato per lo periodo corso da gennajo 1825 a tutto il 4 ottobre 1827, con dichiarazione di appartenere alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria vera.

La gran Corte delegata con deliberazione del 5 ottobre 1842 ordinò, che la richiedente nel termine di due mesi presenti la copia legale del dispaccio di concessione del 9 marzo 1754, dimostri sino a qual tempo abbia percepito le once 24 annuali di soldo, inoltre presenti gli elementi della fruttificazione ventennale; e spirato il termine assegnato la gran Corte si riservò pronunziare presentate o non presentate le giustificazioni; intanto ordinò di sospendersi gli abbuonconti.

In esecuzione della detta preparatoria del 5 ottobre 1842 non si è ricevuto alcun documento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica della ricorrente Donna Rosalia Pellegrino:

Veduto l'atto di concessione a favore della di lei madre Donna Concetta Pellegrino dell'uficio in parola, cui era annesso un soldo di once 24 annue, pari a ducati 72, a carico della tesoreria generale:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 29 settembre 1830, con la quale ne ammise il titolo al compenso per l'epoca da gennajo 1825 a tutto il dì 4 di ottobre 1827, data della morte di Donna Concetta, dichiarando appartenere alla classe degli uficl conceduti per causa rimuneratoria vera:

Veduto il certificato del capo-contabile della gran dogana di Palermo , col quale si attesta che la Pellegrino pei ducati 72 annuali fu pagata sino al 10 luglio 1829:

Considerando, che malgrado di aver questa gran Corte con preparatoria del 5 ottobre 1842 ordinato tra le altre cose, che fra il termine di due mesi si fossero presentati dalla richiedente gli elementi della fruttificazione ventennale del detto uficio a mente delle reali istruzioni del 17 marzo 1819 , non ha la medesima dopo il lasso di sette mesi e più prodotto alcun documento sulla materia, in guisa che mancano i mezzi a liquidare il compenso relativo ai frutti dell'uficio;

Considerando , che pei ducati 72 annuali di soldo non vi può essere alcun dubbio che sian dessi corrisposti per lo periodo da gennajo 1825 a 4 ottobre 1827, giorno della morte della concessionaria;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di credenziere di panni e collettore della cantarata della dogana di Palermo a favore dei legittimi eredi di Donna Concetta Pellegrino, nell'annua somma di ducati 72 sulla real tesoreria di Sicilia, per la epoca decorsa dal 1 gennajo 1825 sino al 5 ottobre 1827 giorno della morte: salvo a tenersi ragione come di diritto delle somme forse indebitamente pagate.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

**19 maggio 1843.**

*Sulla domanda di D. Gioachino, D. Federico Napoli, e compagni, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio di Gallidoro.*

Il Consigliero commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Gioachino, D. Federico, D. Antonino, Donna Giuseppa, e Donna Rosalia Napoli con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte dei conti delegata pei compensamenti a 16 marzo 1842 espongono, che essi quali rappresentanti in parte la eredità del fu D. Gioachino Napoli trovansi di unita agli altri coeredi possessori del diritto di esigere il dazio di terì sei per ogni quintale di olio, che si estrae nel comune e territorio di Gallidoro; che tal diritto fu dal detto D. Gioachino Napoli comprato da potere della regia corte il giorno 11 maggio 1766 per lo capitale di onco 364, 25; che questo diritto fu abolito per la legge del 1815, ma per quei particolari che lo aveano dalla regia corte comprato fu disposto, che l'abolizione in fatto possa aver luogo allorquando fosse loro restituito il capitale erogato; onde è che i ricorrenti,non avendo ancor conseguito il prezzo pagato,proseguono senza contrasto a far uso del detto diritto.

Or sebbene i chiedenti insistono per la non abolizione del diritto, a norma della legge del 1815, e dei posteriori Reali Decreti, fintanto che non sarà loro restituito il capitale, pur nondimeno nel timore che si possa attribuire di ostacolo il Real Decreto degli 11 dicembre 1841, domandano che piaccia alla gran Corte dichiarare il dazio in parola non contemplato nel detto Real Decreto, e subordinatamente ordinare che venisse ai ricorrenti pagato il corrispondente capitale dal comune di Gallidoro nei modi ordinati col Reale Rescritto del 4 marzo 1826, o liquidare il compenso che loro appartiene, sia a carico dell'erario, sia del comune.

In appoggio si producono i seguenti documenti:

1° Originale atto di compra degli 11 marzo 1766, dal quale si rileva, che il Dr. D. Gioachino Napoli nella qualità di proccuratore con la facoltà a vendere ed alienare della signora Donna Anna Napoli e Tagliarini, domandò mettersi in vendita il diritto che possedea di esigere terl sei per ogni quintale d'olio che si estrae a piedi e coi torchi nel comune e territorio di Gallidoro; quello stesso dalla medesima possesso per reluizione fattane da potere di Giuseppe Luca Pallavicino in virtù di rivendizione agli atti del luogotenente di protonotaro a 26 febbrajo 1755. Adempite le solite e legali formalità fu destinato dal presidente della regia gran corte il giudice Cardillo per deputato a detta vendita. Pubblicati i bandi si presentò Donna Giovanna Roccheri offrendo per le persone da nominare once 364, 25, somma stabilita dalla detta gran corte, da depositarsi nel banco di Palermo a nome del giudice deputato, onde soddisfarne gli aventi diritto. Così in fatti praticato nessun altro oblatore essendosi presentato, fu in favore della detta di Roccheri stipulato l'atto di vendita di cui è parola, degli 11 marzo 1766;

2° Copia originale di un atto di deposito del 25 giugno 1841 presso notaro Averna, dal quale si rileva, che D. Giovanni Napoli depositò nelle minute del detto notaro un'atto di dichiarazione e nominazione in carta privata fatto da Donna Giovanna Roccheri. In detto atto si dichiara dalla medesima, che nella compra stipulata dal giudice deputato signor marchese Cardillo a di lei favore

per le persone da nominare, non vi ebbe essa altra parte che il solo e semplice nome, e tutto l'interesse essere del signor D. Gioachino Napoli e Lionti;

3° Officio del Direttore generale del pubblico demanio diretto al segreto di Castroreale, nel quale su di una domanda dei proprietarî di olive del comune di Gallidoro, che non intendevano pagare il dazio di terì sei per ogni quintale d'olio che si estrae nel detto comune e territorio, dovuto alla eredità del fu D. Gioachino Napoli e Lionti, ritenendosi per diverse considerazioni come legittimo e dovuto un tal diritto, ordina di apprestarsi agli eredi anzidetti il braccio forte per la riscossione del detto dazio contro gli obbligati renitenti, i quali ove abbiano delle eccezioni a produrre, le producano avanti i competenti magistrati;

4° Han prodotto in quanto al titolo un certificato estratto dall'archivio generale a 20 ottobre 1842, col quale si attesta, che per atto del 18 maggio 1643 la regia corte previa offerta fattale da Giovanni Geronimo Scribani vendette al medesimo per la persona o persone da nominare la gabella o sia dazio di terì sei per ogni quintale d'olio da estraersi in diversi comuni e territorî della Sicilia, per lo prezzo e capitale complessivamente di once 19389, tt. 8, 4, tra quali comuni va compreso quello di Gallidoro per lo prezzo di once 364, 25.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda dei signori D. Antonino, D. Gioachino, D. Federico, Donna Rosalia, e Donna Giuseppa Napoli, chiedenti il compenso dell'abolito dazio di terì sei per ogni quintale d'olio, cho si estrae dai torchi ed a piedi nel comune e territorio di Gallidoro:

Veduti i documenti prodotti in giustificazione del primitivo acquisto, e del titolo attuale dei chiedenti:

Ha considerato, che la domanda dei medesimi è garantita da titoli legittimi, che danno loro il diritto alla percezione del dazio

in parola : titoli che promanano dal primitivo acquisto che ne fece dalla regia corte Giovan Geronimo Scribani per contratto del 18 maggio 1643, non che dall'atto di vendita degli 11 marzo 1766 in persona di D. Gioachino Napoli e Lionti autore dei richiedenti;

Ritenuto che per le sovrane disposizioni, abolito generalmente per la Sicilia il detto dazio, ne compete ai possessori il compenso a carico dei comuni in un'annua rendita risultante dal coacervo della fruttificazione del decennio precedente al 1841, da continuare fino a che sarà loro restituito l'originario prezzo ai termini dei rispettivi contratti;

Atteso che nella specie dagli elementi di liquidazione che dai ricorrenti si offrono, sorge non poter essi esigere dal comune di Gallidoro una rendita maggiore di annui ducati 43, 50, da durare sino alla restituzione del capitale sborsato di once 364, 25, pari a ducati 1094, 50;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Gallidoro in favore di D. Gioachino, D. Federico, D. Antonino, Donna Giuseppa, e Donna Rosalia Napoli, per lo dazio oleario in detto comune, nell'annua rendita di ducati 43, 50 sino alla reluizione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

**Approvato con Sovrano Rescritto del 9 agosto 1843.**

---

**19 maggio 1843.**

*Sulla domanda del Barone D. Carmelo Celauro, D. Gerlando Bianchini, e consorti, e del Barone D. Melchiore Carnovale, per compenso del diritto di terì sei a botte sul vino mosto e resiso che si immette nel comune di Girgenti.*

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti delegata con deliberazione preparatoria del 12 maggio 1843 ordinò, per diffinirsi con unico avviso, la riunione delle domande dei signori Celauro, Bianchini, e consorti, e del barone D. Melchiore Carnovale, ed in conseguenza si viene ad esporre quanto segue.

Il cavaliere D. Gerlando Bianchini, D. Gerlando Prestileo, il barone D. Carmelo Celauro qual marito di Donna Marianna Ficani figlia ed erede del fu D. Giovanni, come dichiaratario del su cennato Prestileo, il Dr. D. Nicolò Dara, Donna Silvia Sala nella qualità di proccuratrice di Donna Teresa Bianchini, e del colonnello D. Pasquale Blanco, per mezzo del di loro proccuratore speciale D. Giovanni Rumbolo Bonanno, il 15 marzo 1842 presentarono a questa gran Corte dei conti delegata loro supplica ove esposero, che per atto del 27 marzo 1626 stipulato presso notar D. Francesco Cachià di Girgenti acquistarono i di loro autori dal detto comune di Girgenti la rendita di terl sei a botte, che il medesimo comune era in diritto di esigere su la immessione del vino mosto e resiso, per il prezzo di ducati 12180 che si pagarono in contanti; che il titolo di detta rendita fu liquidato contro il comune di Girgenti con decisione di quel Consiglio d'intendenza del 5 agosto 1828; che prima e dopo siffatta epoca hanno sempre esatto la rendita di che è discorso, a segno che riputandola come rendita perpetua ed immobiliare hanno sempre pagato la fondiaria, come si rileva da un certificato estratto dalla esattoria comunale del 17 febbrajo 1842.

Chiesero quindi, che ai termini del Real Decreto degli 11 di-

cembre 1841 si dichiari non andar compresa nei diritti feudali aboliti la detta annua prestazione, e perciò esser eglino nel diritto di continuare a percepirla, e doversi confermare la decisione del Consiglio d'intendenza del 5 agosto 1828.

Subordinatamente quante volte si opinerà che la rendita fosse stata colpita dal su divisato Real Decreto, siano indennizzati del detto capitale, e fino che non lo saranno, restassero in percezione della detta rendita.

Subordinatamente quante volte dovesse aver luogo il compenso non in capitale, ma in rendita annuale, allora liquidar se ne dovesse la quantità conformemente alle reali istruzioni, con dichiararsi da chi debba tal compenso corrispondersi.

In sostegno di tale domanda si sono presentati gli infrascritti documenti:

1° Il contratto del 27 marzo 1626.

Scorgonsi dalla narrativa dello stesso le seguenti circostanze:

Nell'anno 1625 infieriva la peste in Girgenti, e nei paesi convicini.

Il cardinale Giannettino d'Oria allora Vicerè in questa isola, ed il Tribunale del real patrimonio con apposite lettere patrimoniali spedite il 14 novembre dello stesso anno incaricarono D. Gaspare del Porto barone del Sommatino capitano d'armi, per dare tutti i rimedî opportuni onde il male si fosse estirpato, di procurare i mezzi onde fosse eseguita la seminagione, di far portare al caricatore i frumenti necessarî, e di curare la bisognevole provigione della città, con farne pagare il prezzo in contanti, o *sfacendo pagando*; si accordarono in fine al detto incaricato tutte le facoltà necessarie in proposito.

In esecuzione di tali lettere l'incaricato si recò in Girgenti, e scorgendo i bisogni della città e degli infermi, intimò i giurati ad approntare la somma di scudi 5000.

I giurati mancando dei mezzi di apprestare tale somma convocarono il solito consiglio, nel quale fu risoluto d'imporsi terì sei a botte sulla immessione del vino mosto e resiso, e che coi proventi di tale gabella si pagassero gli interessi e le somme che si sarebbero sborsate dalle persone facoltose della città.

Tale consiglio fu approvato dal Tribunale del real patrimonio con dispaccio del 3 dicembre 1825.

Dopo ciò fu destinato il locale per il lazzaretto, e furono sborsate da diverse persone once 1667, ma non essendo state queste sufficienti, furono di nuovo intimati i giurati onde apprestare le somme necessarie.

Per siffatta urgenza fu di nuovo convocato il consiglio il 24 gennajo 1626, nel quale si propose e si conchiuse d'imporsi e confermarsi la gabella di terì sei a botte di tutti i vini mosti che si conservavano nella città e territorio, e di tutti i vini necessarî che entravano nella città e territorio, e di tutti i vini mosti che si portavano fuori territorio.

Venne stabilito darsi tale dazio in pegno, e vendersi, con la facoltà di reluirlo sempre e quando si voglia, con tutte le facoltà, privilegî, autorità, giurisdizioni, e preeminenze, e cautele, del pari che erasi pignorata la gabella del vino chiamata di Caputo.

Il Tribunale del patrimonio il 12 febbrajo 1626 autorizzò il consiglio con le seguenti parole:

« Philippus Locumtenens generalis in hoc Siciliae regno spec-
« tabilibus juratis civitatis Agrigenti fid. reg. dil. salutem. — Aven-
« dosi riconosciuto il consiglio tenuto in cotesta città a 24 del
« suddetto, e nel quale si conchiuse la imposizione e pignorazione
« della gabella delli terì sei per botte di vino e mosto, per la
« restituzione del danaro prestato per le spese del contagio , e
« per quello che di più è necessario fare, e giusta la istanza che
« fato per la conferma con la lettera del 25 dello stesso mese,
« e quello anche che al 26 del medesimo scrive lo spettabile barone
« del Sommatino capitan d'armi, è stato a 4 del presente provisto:
« Respondeatur approbare. — Per esecuzione della quale provista
« vi ordiniamo, che eseguiate, e facciate eseguire il suddetto con-
« siglio per quel che tocca la imposizione della gabella, che noi
« la confermiamo, ac nostro Locumtenentis munimine validamo,
« non che abbiate di fare diligenza, o di gabellarla per quel
« tempo che potrete con l'imborso anticipato, o con trovare da-

« nari ad interesse, purchè non eccedano a ragione di 8 per 100 a « ragion di anno; e potendo con questo spediente provvedere al bi- « sogno non occorre trattare di pignorazione, però quando ciò non « potesse seguire, in tale caso ci contentiamo che lo possiate pigno- « rare, con che il danaro che si deve sborsare sia almeno quello che « potrà importare il capitale ragionando la gabella a 7 e mezzo per « 100, così dunque l'eseguirete, e non potendo trovar danari all'in- « teresse alla ragione di 8 per 100, li piglierete a 10 per 100. — « Datum Panormi die 12 februarj 9ª ind. 1626. »

In seguito di siffatte lettere patrimoniali pubblicati gli avvisi corrispondenti nei giorni 16, 17, 18, e 19 febbrajo dello stesso anno, fu presentata il dì 23 febbrajo una offerta da' fratelli Francesco e Pietro di Domenico Mallia per once 4060, cioè once 4000 per prezzo e capitale di detto dazio, ed once 60 per la rata del tempo di detto anno, dovendo possedere gli offerenti in luogo di pegno per essi, e loro eredi e successori la detta gabella di terì sei, con la facoltà nel comune di poterla sempre ricomprare per lo stesso capitale di once 4000, e con tutte le clausole, patti e condizioni, giurisdizioni e franchezze contenute nel contratto di vendizione della gabella del vino a minuto fatta dalla regia corte a Salvatore Caputo agli atti di notar Cataldo Corsino li 6 maggio 1555.

Il 23 febbrajo 1626 l'offerta fu accettata, e fatte le subastazioni in diversi giorni consecutivi, non essendo comparso alcun altro offerente, i giurati con l'intervento del signor del Porto fecero la liberazione della vendita di detta gabella ai fratelli Mallia, col patto della ricompra ai termini della offerta, come in essa liberazione si enuncia.

Indi ebbe luogo il contratto della detta vendizione fatta ai suddetti fratelli Mallia per lo prezzo di once 4000, che furono pagate in contanti, oltre la rata del tempo in once 60, col patto della ricompra ed altri patti, tra i quali havvi quello di farsi pubblicare dai giurati in ogni anno nel mese di settembre il bando per suddetta gabella a richiesta dei compratori, loro successori, o gabelloti. È in esso trascritto il su cennato contratto del 6

maggio 1555 fatto dalla regia corte a Salvatore Caputo, ai di cui patti e condizioni interamente si riferisce ed uniforma la detta vendita fatta ai fratelli Mallia. Indi termina l'atto coi patti di evizione e difesa;

2° Una decisione del Consiglio d'intendenza di Girgenti del 5 agosto 1828 tra D. Gerlando Prestileo avente causa del cavaliere D. Giovanni Ficani, il cavaliere D. Gerlando Bianchini, D. Giuseppe Ippolito Caruso col nome maritale di Donna Crocifissa Bianchini, D. Antonino Lopresti col nome maritale di Donna Teresa Bianchini, ed il primo eletto del comune di Girgenti.

In tale decisione si legge, che fu a favore dei detti signori Bianchini e consorti dichiarato buono e valido il titolo della gabella del vino mosto e resiso, che si immette in Girgenti e nel territorio a mente della domanda, e del contratto di compra del 27 marzo 1626 in notar Cachià di Girgenti, e che in caso di ricompra sia obbligato il comune al pagamento di once 4000 capitale di suddetta gabella;

3° Un' atto di deposito in notar Formica di Girgenti del 19 dicembre 1840 di una carta privata datata il 20 febbrajo 1828, in vigor della quale il signor Prestileo dichiarò confidenziale e non vera la vendizione che compariva fatta in suo favore dal cavaliere D. Giovanni Ficani della porzione a lui spettante su la gabella di terl sei a botte, in terl 1, 10;

4° Un' atto di vendita del 10 gennajo 1838 in detto notar Formica, in vigor del quale D. Raimondo Montaperto, come erede della di lui zia paterna Donna Vincenza Montaperto ai termini del di costei testamento del 26 aprile 1817, vendette al Dr. D. Nicolò Dara la proprietà del dazio sul così detto vino mosto e resiso, che s'immette in Girgenti e suoi sobborghi, nella rata di terl uno a botte, dipendente da terl sei intero dazio, stante il dippiù spetta ad altri comproprietarî. L' usufrutto di detta rata di gabella, e di altri cespiti con lo stesso atto venduti fu riservato in favore del venditore durante la sua vita. La vendita fu fatta per once 60;

5° Un' atto del 5 maggio 1838 in detto notar Formica tra i signori Dara, e Montaperto, in cui questo ultimo rinunziò l'usufrutto riservatosi nell'atto precedente del 10 gennajo 1838;

6° Un certificato estratto dall'esattoria comunale di Girgenti, provante le rate della fondiaria che si paga dagli interessati su la detta gabella del terì sei;

7° Una supplica presentata dai ricorrenti nella cancelleria comunale di Girgenti il 9 febbrajo 1842, con la quale domandarono la restituzione del capitale sborsato in conformità degli articoli 2° e 3° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

8° Un certificato estratto dal contabile della casa Bianchini, portante l'introito di detto dazio a contare dal 1792 a tutto l'anno 1811 nella rata spettante al signor D. Sebastiano Bianchini in terì 1, 15, dipendenti dai terì sei a botte.

La gran Corte con deliberazione del 19 ottobre 1842 dispose: richiedersi l'Intendente a far conoscere se la decisione del 5 agosto 1828 sia stata notificata al comune, e nell'affermativa impugnata; e del pari se continuassero tuttavia i possessori nella percezione del dazio.

L'Intendente di Girgenti con foglio del 16 novembre 1842 manifestò non aver potuto rilevare, se la decisione del 5 agosto sia stata intimata, ed impugnata.

Con altro foglio del 5 dicembre 1842 fece rilevare, che il cavaliere Bianchini continuava tuttavia nella percezione del dazio di cui si tratta.

Interpellato per ultimo l'Intendente medesimo a far conoscere qual'è il metodo tenuto dal signor cavaliere Bianchini per la riscossione del dazio, e quali elementi avesse potuto apprestare circa la fruttificazione di esso anche per lo periodo relativo all'ultimo quinquennio, rispose in data del 31 dicembre trascorso: 1° che il dazio si è esatto sempre in economia per mancanza di arrendamento, per cui sono stabiliti due collettori alle porte, garentiti dal comune: 2° che il suddetto cespite fu rivelato per once 240 all'anno, e quindi il fruttato di un quinquennio, valutandosi col su indicato rivelo, ammonta ad once 1200.

Si fa intanto conoscere, che dal certificato estratto dall'esattoria comunale di Girgenti annesso alla produzione risulta, che l'imponibile su cui pagano la fondiaria i possessori della suddetta

gabella di terì sei sul vino, è nella somma di once 234, 20; che da un certificato del contabile della casa Bianchini annesso anche alla produzione (che dicesi estratto dai libri) si ricava, che la fruttificazione nel ventennio dal 1792 al 1811 del terì 1, 15, dovuti a D Sebastiano Bianchini dipendenti dai terì 6 a botte, ascende ad once 956, 21, 12, la di cui ventesima corrisponde ad once 47, 25, 1.

Con deliberazione preparatoria del 3 febbrajo 1843 fu ordinato, di presentarsi in due mesi il coacervo dei proventi del dazio pel decennio precedente a dicembre 1841, e tutti i documenti giustificativi la di loro rappresentanza dai fratelli Vincenzo e Pietro di Domenico Mallia.

Niuno adempimento vi si è dato dalle parti.

Il barone D. Melchiore Carnovale espone di trovarsi a possedere il diritto di terì uno dipendente dal diritto di terì sei che si esige per ogni botte di vino mosto resiso, che si entra nella città e territorio di Girgenti, lo stesso diritto mediante un capitale corrispondente venduto ed imposto dai giurati di detto comune previe le ordinative del Governo per atto del 27 marzo 1626. E nel dubbio che potesse tal diritto riputarsi compreso nella disposizione del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, chiede, che piaccia alla gran Corte liquidare il compenso corrispondente.

In appoggio della domanda produce i seguenti atti:

1° Atto di vendita fatto dai giurati del comune di Girgenti del detto diritto di terì sei per ogni botte di vino mosto e resiso in favore di Pietro e Francesco Mallia, sotto il dì 27 marzo 1626, per lo prezzo di once 4000;

2° Capitoli matrimoniali tra Donna Anna Antonia Mallia ed il barone D. Felice Carnovale, del 18 novembre 1677, in virtù dei quali si dotano al detto barone Carnovale terì tre dipendenti dai terì sei dovuti come sopra per ogni botte di vino mosto e resiso;

3° Capitoli matrimoniali del 28 gennajo 1732 tra il barone D. Melchiore Carnovale e Donna Nunzia Pati, in virtù dei quali si dota la terza parte di terì tre;

4° Atto recognitorio stipulato in favore del barone D. Felice

Carnovale dal sacerdote D. Salvatore Boli enfiteuta del detto terl uno;

5° Ed una citazione, ed un'atto di offerta reale fatta nel corso del giudizio di devoluzione promosso dall'attuale barone D. Melchiore Carnovale contro l'attuale enfiteuta.

Messa a conoscenza del comune di Girgenti la domanda del barone Carnovale, quel decurionato con deliberazione del 31 luglio 1842 non ne impugna il titolo, ma sostiene riguardo alla domanda medesima, e ad altre simili: » che fosse dell' intutto « vietata ai privati la facoltà di farne la esazione, con pagarsi « però ai creditori, il di cui capitale *sarà provato di essersi ver-* « *sato in utile* del comune, gli interessi regolari fissati nei con- « tratti originarl, fintanto che le circostanze del comune non per- « mettessero restituirsi il capitale, fatta la liquidazione se sia « accaduto eccesso nella percezione dei frutti, per imputarsi nel « capitale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha impreso l'esame, se spetti compenso per l'abolito dazio di terl sei a botte sulla immessione del vino mosto e resiso in Girgenti e suo territorio, ai signori cavaliere D. Gerlando Bianchini, D. Gerlando Prestileo, barone D. Carmelo Celauro, D. Nicolò Dara, Donna Silvia Sala, Donna Teresa Bianchini, colonnello D. Pasquale Blanco, barone D. Melchiore Carnovale, ed altri aventi diritto; e nell' affermativa in quanta somma debba stabilirsi, da qual giorno decorrere, ed a carico di chi gravitare;

Ed ha considerato:

Che il dazio in discorso fu venduto dal comune di Girgenti ai fratelli Francesco e Pietro Mallia, autori dei ricorrenti, per lo prezzo di once 4000, in forza del sovra indicato atto del 27 marzo 1626;

Che con effetto si scorge dal cennato atto le once 4000 essere state pagate al comune medesimo;

Che dall'officio del dl 5 dicembre 1842 dell'Intendente di quella

provincia si rileva aver continuato i chiedenti sino a quel giorno nella percezione di cotal dazio;

Che dalle premesse, avendo eglino già presentate le analoghe domande d'indennizzamento nel termine stabilito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ad evidenza risulta di essere in diritto di ottenere il compenso giusta lo articolo 8° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819;

Che sebbene i ricorrenti non abbiano adempito alla istruzione dalla gran Corte ordinata, cioè a dire di presentare il coacervo dei proventi del dazio pel decennio precedente dicembre 1841, pure esistono nelle loro produzioni degli elementi tali da potersi nitidamente ricavare, fatte le debite deduzioni, la quantità della rendita perpetua da assegnarsi, la quale non può eccedere la somma di annui ducati 329, 60;

Che scorgendosi dal su divisato officio dell'Intendente di essere stati costoro nel possesso di esigere il dazio sino allo scorso anno, non possono aver diritto alla consecuzione della rendita che da gennajo 1843 in poi;

Che il dazio in parola essendo stato imposto da quel comune, ed indi venduto per maggiormente occorrere alle crescenti calamità della peste, che ivi in quel tempo infieriva, ne consegue che il compenso spettante ai compratori del dazio istesso debba gravitare a carico di chi ne ritrasse, e ne impiegò il prezzo a proprio vantaggio;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito dazio di terl sei a botte su la immessione del vino mosto e resiso in Girgenti e suo territorio, in favore del cavaliere D. Gerlando Bianchini, D. Gerlando Prestileo, barone D. Carmelo Celauro, D. Nicolò Dara,

Donna Silvia Sala, Donna Teresa Bianchini, colonnello D. Pasquale Blanco, barone D. Melchiore Carnovale, ed altri forse aventi diritto, per le rate rispettivamente rappresentate, nell'annua rendita perpetua di ducati 329, 60, dovuta dal comune di Girgenti, soggetta alla ritenzione fondiaria come per legge. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843 in poi.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

**26 maggio 1843.**

*Sulla domanda di D. Carlo Giovanni d'Amico Cusacchi, per compenso dell'uficio di visore dei peculei e delle università di Valdemone.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 16 giugno 1819 D. Carlo Giovanni d'Amico e Cusacchi chiedeva innanzi la gran Corte dei conti ordinaria la liquidazione del compenso dovutogli per l'abolito uficio di visore dei peculei e delle università di Valdemone, al quale uficio, per quanto espose lo istante, oltre a varî lucri era annesso il soldo di once 211, 23, e gr. 10 annuali.

Siccome risulta dai documenti prodotti in appoggio alla domanda, il Re Carlo, in considerazione dei meriti e dei servizî prestati dal marchese D. Carlo Cusacchi, conferiva nel 1750 durante vita al di lui genero D. Giuseppe Maria d'Amico l'uficio di visore delle università e dei peculei di Valdemone, e specialmente di Lipari, Giojusa, Guardia, Librizzi, Tortorici, S. Angelo di Brolo, Castroreale, Naso, Castiglione, ed Alcara, quale uficio era stato concesso a titolo di dote a Donna Caterina Cusacchi figlia del detto marchese, e moglie di d'Amico.

Essendo nel 1774 morto il marchese Mauro, che era visore delle università di Ucria, Galati, Santissimo Salvatore, Patti, Alì,

Itala, e Casalvecchio, furono queste con real dispaccio del 1 aprile di quell'anno aggregate per grazia sovrana all'uficio di visore posseduto da D. Giuseppe Maria d'Amico; dopo la morte del quale l'uficio istesso veniva sotto il giorno 16 gennajo 1790 conceduto ai tre di lui figli D. Riccardo, D. Carlo Giovanni, e D. Leopoldo d'Amico, durante la loro vita solamente.

La gran Corte dei conti ritenuto l'anzidetto nella seduta degli 11 agosto 1819 ammise il titolo dell'istante D. Carlo Giovanni d'Amico o fratelli, per ottenere il compenso dell'uficio di visore dei peculei e delle università di sopra descritte; e lo dichiarò appartenere alla classe degli ufici conceduti per causa meramente gratuita.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda presentata da D. Carlo Giovanni d'Amico e Cusacchi, pel compenso dell'uficio di visore dei peculei del Valdemone, presentata al dì 11 agosto 1819:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Considerando, che l'uficio di cui si tratta fu concesso al marchese D. Carlo Cusacchi durante la vita del di lui genero D. Giuseppe Maria d'Amico, e perciò per causa meramente gratuita;

Che a 16 gennajo 1790 dopo la morte del detto d'Amico con real dispaccio fu l'uficio suddetto conceduto ai tre di lui figli D. Riccardo, D. Carlo Giovanni, e D. Leopoldo d'Amico, durante la loro vita solamente;

Considerando, che nei reali dispacci di concessione non vi è alcun motto di salario per detto uficio;

Considerando, che giusta l'articolo 17° delle citate istruzioni i possessori di ufici della classe dei vendibili, conceduti per una vita per causa meramente gratuita, potranno ottenere un altro impiego nella nuova organizzazione, ed ove non potranno esservi destinati, verranno loro assegnati cinque decimi, ossia la metà della rendita vitalizia liquidata giusta il modo stabilito nell'articolo 3° delle citate istruzioni;

Ritenuto che il petente non ha giustificato il coacervo dei lucri dell'uficio di cui si tratta pel ventennio dal 1792 al 1811, e quindi non può farsi la liquidazione prescritta nell'articolo 3° di dette istruzioni;

Ritenuto che nè pure è stato prodotto il documento giustificativo la morte del vitaliziante, lo che fa presumere che il petente conoscendo di non aver diritto, non ha assistito nè fatto assistere persona per presentare i documenti necessarî all'uopo;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del dì 11 agosto 1819;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 luglio 1843.

---

**26 maggio 1843.**

*Sulla domanda del grande Ospedale di Messina, per compenso dell'uficio di maestro massaro di quella regia dogana.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 26 giugno 1839 ammise a favore dell'Ospedale di Messina il titolo al compenso dell'abolito uficio di maestro massaro della regia segrezia e dogana di Messina, dichiarando appartenere alla classe di quelli conceduti mediante lo sborso effettivo di prezzo, e ne ordinò la liquidazione a norma delle istruzioni del 17 marzo 1819.

I fatti e le considerazioni adottate dalla Corte furono i seguenti:

Google

« Che dal complesso di suddetti documenti resta in fatto com-
« provato, che dalla regia corte per contratto stipulato per gli
« atti dell'allora vigente luogotenente di protonotaro sotto li 23
« novembre 1648 fu venduto l'enunciato uficio di maestro massaro
« a Natale Rasca per la persona da nominare, per lo prezzo e
« capitale di once 1700 con effetto depositate in contanti, e con
« la facoltà al detto compratore e suoi eredi di poterlo vendere, alie-
« nare, donare;

« Che per il testamento fatto dal su riferito compratore Rasca
« a 12 luglio 1657 venne da costui istituito suo erede universale
« il di lui figlio Antonino, cui anche espressamente nominò suo
« erede nella successione del divisato uficio, ed in tutti i diritti,
« salario, lucri, emolumenti, onori, giurisdizioni, ed altro al me-
« desimo annessi;

« Che a causa degli avvenimenti indi occorsi in detta città di
« Messina fu il precitato uficio da potere del su mentovato D.
« Antonino incorporato alla regia corte, e da questa poi vitali-
« zialmente venduto ad un certo D. Stellario Rinaldi;

« Che successivamente e a meglio dire nel 1703, per effetto
« del generale indulto concesso ai Messinesi, venne l'uficio di cui
« trattasi escorporato in favore dell'allora vivente Michele Rasca
« con la proprietà dal giorno della seguita escorporazione, e con
« l'usufrutto dal giorno della morte del testè nominato compratore
« Rinaldi;

« Che quindi per il testamento fatto dal ridetto Michele Rasca
« a 27 febbrajo 1732 da potere del medesimo passò l'enunciato
« uficio in legato perpetuo a favore del di costui nipote chierico
« Michele Rasca Seniore e suoi, con la condizione che morendo
« costui senza discendenti doveva succedere il di lui fratello An-
« tonino e suoi, ed in difetto di discendenza di questo ultimo il
« petente Ospedale di Messina;

« Che avveratosi il caso della estinzione della linea mascolina degli
« anzi nominati fratelli Michele ed Antonino Rasca, fu fatta dai fede-
« commessari esecutori della testamentaria disposizione dell'autore
« Michele Rasca Seniore per atto del 30 settembre del 1738 ras-

« segna della detta eredità ai rappresentanti del ridetto Ospedale,
« cioè ai rettori ed al tesoriere;

« Che nel 1746 esercitando il ripetuto Ospedale gli atti del suo
« dominio, ne fece di detto uficio per atto degli 8 novembre di
« esso anno una concessione enfiteutica in favore del sacerdote
« D. Francesco Polidoro Carrozza pro persona nominanda, per
« l'annuo canone di once 70, da cui fu quindi nominato D. Pietro
« Luigi Donato, e dopo costui ne divenne enfiteuta il barone D.
« Paolo Marino nella qualità di marito di Donna Flavia Donato;

« Che nel 1791 per atto del 31 agosto il detto canone a petizione
« di esso Marino, ed a causa di avero al medesimo mancato in quella
« dogana per gli avvenimenti del tremuoto dell'anno 1783 il locale
« della di lui abitazione, ed i lucri delle officine subalterne, venne
« il su cennato canone minorato dalle annue once 70 a sole on-
« ce 30, e furono del pari rilasciati gli arretri non pagati;

« Che del detto canone ne furono dal Marino in continuazione
« soddisfatte all' Ospedale le annate corrispondenti sino a quella
« del 1818, ed all' incontro egli percepì dal ramo dei dazi indiretti
« il soldo di once 2, 5, 14 mensuali, annesso al detto impiego
« di maestro massaro, sino alla mesata di novembre 1820;

« E che il detto soldo finalmente, attesa la morte di esso Ma-
« rino avvenuta in gennajo 1821, fu poi, previa l'annuenza del
« ridetto Ospedale, in continuazione pagato sino a dicembre del
« 1825 in favore di un certo D. Tommaso Fucile, che era l'eser-
« cente;

« Considerando, che per tutti i documenti e fatti di sopra ri-
« tenuti resta comprovato, che dell'uficio di cui si parla fu fatta
« dalla regia corte vendizione in perpetuo a Natale Rasca, mercè
« lo sborso effettivo del prezzo, e con la espressa facoltà di po-
« terlo alienare, vendere, e donare: che indi per effetto della
« di costui testamentaria disposizione passò presso il di lui figlio
« Antonino nella qualità di suo erede universale: che da potere
« di questo ultimo per gli avvenimenti in Messina venne incor-
« porato alla stessa regia corte, e dalla medesima indi venduto
« durante vita ad un certo Rinaldi: che successivamente per ef-

« fetto del generale indulto fu nuovamente escorporato, e restituito « a Michele Rasca : che poi passò per successione al di costui « nipote Michele Rasca Seniore; e che finalmente attesa l'estin- « zione della linea del detto Michele, e del di lui fratello Anto- « nino, pervenne in potere dell'Ospedale;

« Che resta del pari comprovato, che il detto Ospedale ne è « stato il proprietario, e ne ha esercitato i diritti di dominio;

« Che l'uficio di cui è ragionamento rimase abolito dal 1 gen- « najo 1825 in poi, per effetto del Real Decreto sull'approvazione « delle tariffe doganali in Sicilia, emanato a 30 novembre dell'an- « no 1824. »

In esecuzione di tale deliberazione la regia scrivania di razione in data del 5 marzo 1842 trasmise la correlativa liquidazione formata sotto il dì 7 settembre 1841, con cui è stato liquidato il compenso a favore dell'Ospedale di Messina nella somma di annue once 30, eguale al canone ridotto con lo strumento del 31 agosto 1791, compenetrato in detta somma il soldo delle once 26, 8, 8 annuo annesso all'uficio, senza che si fosse fatta alcuna deduzione nè per lavoro personale, nè per risponsabilità, e spese di amministrazione, per non esserne suscettiva la prestazione medesima di once 30, e con decorrere il compenso a favore dell'Ospedale a contare dal 1 gennajo 1825, epoca dell'abolizione dell'uficio, in poi.

Siffatta liquidazione è stata appoggiata ai seguenti annessi documenti, cioè:

1° Concessione enfiteutica del cennato uficio fatta dall'Ospedale al sacerdote D. Francesco Polidoro Carrozza per l'annuo canone di once 70, per gli atti del notaro D. Domenico Majolino di Messina nel dì 8 novembre 1746;

2° Atto di riduzione e discalo del censo suddetto di once 70 ad once 30, presso quel notaro D. Giuseppe Piscichi nel 31 agosto 1791. Da valere detta riduzione di canone insino a che non si fossero rifabbricati i locali annessi all'uficio, con essersi in detto istrumento dichiarato, che per la distruzione dei locali medesimi a causa dei tremuoti di Messina, non altro venivasi a ritrarre

dall'uficio se non il soldo annuale di once 26, 8, 8, ed alcune franchigie non specificate, che si calcolavano per circa altre once 10 annuali;

3° Certificazione della controloria generale del 20 gennajo 1840 dei pagamenti fatti dall'erario per mezzo della dogana di Messina al barone D. Paolo Marino, per le annue once 26, 8, 8 di soldo dovuto all'uficio suddetto di maestro massaro, cioè da settembre 1792 a tutto aprile 1806, ad once 2, 5, 14 al mese;

4° Certificazione della direzione provinciale de' dazi indiretti di Messina del 7 gennajo 1840, in cui si attesta di essere stato soddisfatto al grande Ospedale di Messina il mentovato soldo ad once 2, 5, 14 al mese da maggio 1806 a tutto dicembre 1824;

5° Fede del banco di Messina di essere state depositate per conto dell'Ospedale once 30 nel dì 9 ottobre 1811, per l'annata maturata a 31 agosto 1811 di altrettanta somma annuale di censo ridotto dalle once 70 annuali.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 9 dicembre 1842 dispose di richiedersi il Direttore generale dei dazi indiretti, ed il Regio Scrivano di razione a far conoscere, se al barone D. Paolo Marino esercente l'uficio di maestro massaro, sia stato accordato alcuno impiego per equivalente di compenso di detto abolito uficio: e che per parte dell'Ospedale civico nel termine di un mese si fosse dimostrato fino a quale epoca abbia esatto l'annuo canone di once 30 dal suo enfiteuta Marino.

Il Regio Scrivano di razione con officio del 24 marzo 1843 ha riferito, che il mentovato barone D. Paolo Marino non esercita alcuno impiego regio, non essendo notato negli assenti della scrivania.

Il Direttore generale dei dazi indiretti con officio del 22 aprile 1843 ha riferito similmente non essere stato il barone D. Paolo Marino in attività di servizio fra gl'impiegati dei dazi indiretti, e che però sembrava non aver ricevuto alcun compenso da parte della Direzione generale.

E finalmente da parte dello stabilimento ricorrente si è esibita una partita di tavola di once 30 del 27 gennajo 1813, contenente

l'ultimo pagamento fatto dal barone D. Paolo Marino, per l'annata scaduta in agosto 1812, del censo ridotto ad once 30 dalle once 70, fino alla ricostruzione delle officine per l'uficio di maestro massaro della città di Messina.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione di ammessione del titolo emessa dalla gran Corte dei conti ordinaria sotto il dì 26 giugno 1839:

Veduta la relazione suddetta di liquidazione della regia scrivania di razione, in cui si è proposto il compenso di annui ducati 90:

Vedute le istruzioni sovrane del 17 marzo 1819:

Si ha proposto ad esaminare, quale sia il compenso da doversi attribuire per l'abolito uficio di maestro massaro della regia segrezia e dogana di Messina;

Ed ha considerato:

Che comunque non si fossero per parte del corpo morale richiedente esibiti tutti gli elementi legali di percezione, necessarî a costituire il coacervo della percezione dei proventi annessi all'antico uficio, a senso dell'articolo 3° delle istruzioni del 1819, pure avuto riguardo al soldo che annualmente pagavasi al maestro massaro in once 26, 8, 8, ed all'annua rendita di once 30 che l'Ospedale ricavava dall'uficio medesimo per effetto del titolo di particolare stipulazione del 31 agosto 1791, nella fissazione della quale rendita si comprendeva anche il soldo istesso, si trova giusto attribuire un compenso corrispondente;

Che nella liquidazione di siffatto compenso, tenuto presente l'importare del soldo anzidetto di annue once 26, 8, 8, non soggetto per legge ad alcuna deduzione, e calcolandosi prudenzialmente una tenue somma pei proventi rimasti nell'uficio, che nel citato istrumento del 1791 si considerava come quasi del tutto privo di rendita, in conseguenza del diroccamento dei locali cagionato dai tremuoti di Messina, può ritenersi in attribuzione di compenso la cifra suddetta di annui ducati 90, ammessa dalla

regia scrivania di razione: e ciò una con le annualità arretrate a contare dal 1 gennajo 1825, epoca dell'abolizione dell'uficio;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro massaro della regia dogana e segrezia di Messina in favore del grande Ospedale di detto comune, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 90, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 gennajo 1825, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 luglio 1843.

---

## 26 maggio 1843.

*Sulla domanda di D. Girolamo Daidone Adragna, per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte militare della real piazza di Trapani.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Girolamo Daidone Adragna, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 26 giugno 1819, esponendo di essergli stata con dispaccio del 16 agosto 1806 concessa la proprietà dell'uficio di maestro notaro della corte militare di Trapani, e ciò in considerazione dei servizi prestati dal di lui zio D. Bartolomeo Daidone, ha chiesto, che piaccia alla Corte ammettere il di lui titolo, e liquidargli il compenso dovuto giusta le istruzioni del 17 marzo 1819.

A sostenere tale domanda ha l'istante prodotto il real dispaccio del 16 agosto 1806, transuntato agli atti di notar D. Ignazio Marceca a 8 gennajo 1816, da cui rilevasi di essere stato, in riguardo de' buoni servizi, e dell'avanzata età di D. Bartolomeo Daidone, conferito al di lui nipote D. Girolamo Daidone ed Adragna l'uficio di maestro notaro della corte militare di Trapani, dal detto D. Bartolomeo per lunghi anni onestamente disimpegnato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Girolamo Daidone Adragna:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Considerando, che la domanda fu presentata a 26 giugno 1819;

Considerando, che l'uficio di maestro notaro della corte militare di Trapani fu con real dispaccio del 16 agosto 1806 conferito al chiedente a riguardo de' buoni servizi e dell'avanzata età di D. Bartolomeo Daidone di lui zio, da costui per lunghi anni esercitato, e perciò per causa meramente gratuita;

Considerando, che ai termini dell'articolo 17° delle citate istruzioni: « ai possessori limitatamente di quelli ufici, che erano della « classe de' vendibili, conceduti per una sola vita per causa me- « ramente gratuita, sarà loro dato un'altro impiego nella nuova « organizzazione, e dove non potranno esservi destinati verranno « loro assegnati durante la loro vita cinque decimi, ossia la metà « della rendita vitalizia liquidata nel modo detto nell'articolo 3°.»

Considerando, che il chiedente non ha prodotto alcun documento giustificativo il coacervo de' lucri dell'uficio di cui si tratta pel ventennio dal 1792 al 1811, e quindi non può farsi la liquidazione prescritta nell'articolo 3° delle citate istruzioni;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 28 luglio 1843.

---

**26 maggio 1843.**

*Sulla domanda dell'Ospedale civico di Messina, Marchese D. Francesco de Gregorio, e Barone D. Carlo Colonna Romano, per compenso degli ufici di pesatore dei legni, e di misuratore del portofranco e dogana di Messina.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli amministratori dell'Ospedale civico di Messina, e gli eredi del marchese D. Litterio de Gregorio con domanda presentata a 17 giugno 1842 hanno esposto, che nel 1708 la regia corte vendè due impieghi, l'uno di misuratore o sia del tomolo di portofranco e dogana di Messina, l'altro di regio peso dei legni che s'immettevano dalla Calabria nel porto di Messina. Quale vendita ebbe luogo a favore di Giacomo Terzo, cui ultimamente successe D. Diego Gregorio.

Che nel 1722 D. Placido Gingari venne immesso nella libera percezione del detto uficio di pesatore, e posteriormente la proprietà di una quarta parte del detto uficio fu trasferita all'Ospedale civico, e tre quarte parti al fu marchese de Gregorio, che ne aveva l'intera amministrazione, pagando solo once 7 annuali per detta quarta parte all'Ospedale.

Che in ultimo luogo la proprietà delle tre quarte parti di detto uficio pervenne agli eredi di D. Litterio de Gregorio, che amministrando l'intero pagarono fino al 1819 le dette once 7 annuali per la quarta parte d'introiti all'Ospedale.

E poichè (seguitano a dire gli esponenti) il detto uficio è stato

soppresso col Decreto degli 11 dicembre 1841, chiedono il corrispondente compenso sia a carico della finanza, sia del comune di Messina.

Unitamente a tale domanda si sono semplicemente esibite le seguenti carte:

1° Lettere osservatoriali della regia giunta del 19 febbrajo 1722, con cui in esecuzione del dispaccio viceregio del 19 gennajo 1721 fu immesso D. Placido Gingari nel possesso dell'uficio di pesatore di legna della città di Messina, cui era stato conferito in rimunerazione dei servizî prestati alla Real Corona. Dicesi in questo documento che l'uficio trovavasi allora affittato per conto della regia corte;

2° Certificato del contabile dell'Ospedale civico di Messina, in cui si notano alcune partite di pagamento in once 7 fatte allo Ospedale istesso dagli eredi del marchese D. Francesco de Gregorio, per la quarta parte del peso dei legni;

3° Certificato del rivelo fatto dal cavaliere D. Diego Gregorio, dell'uficio del regio peso dei legni, per la rendita di once 21.

Con deliberazione preparatoria del 5 agosto 1842 fu disposto, che si fosse richiesto l'Intendente di Messina per far conoscere in qual'epoca ebbe luogo la cessazione degli uficî di misuratore o sia del tomolo del portofranco e dogana di Messina, e del regio peso sui legni che s'immettevano dalle Calabrie; e che per parte dei ricorrenti si fosse esibito il titolo originario della vendita, che di tali uficî dicevasi essere stata fatta dalla regia corte nel 1708 a favore di Giacomo Terzo, giustificandosi nel tempo stesso la legittima provvenienza della quarta parte di detti uficî a pro dell'Ospedale.

L'Intendente di Messina ha quindi riferito, che i suddetti uficî cessarono dietro la pubblicazione del Decreto del 30 novembre 1824 su le nuove tariffe doganali.

E da parte degli amministratori dell'Ospedale, e dei signori de Gregorio si sono esibiti i seguenti altri documenti:

1° Transazione tra i deputati dell'Ospedale ed il signor Visconti Tizio del 9 luglio 1591, per lo pagamento di once 7 annuali, quarta parte dell'uficio;

2° Certificato degli introiti nel 1616 a favore dell'Ospedale;

3° Obbligazione di pagamento delle suddette annue once 7, del 1703;

4° Certificato degli introiti dal 1722 al 1730;

5° Certificato estratto dalla relazione degli ufici regi vendibili del 1765, della concessione dell'ufficio di pesatore delle legna fatta nel 1712 al marchese D. Francesco de Gregorio sua vita durante col peso delle suddette once 7 all'Ospedale. Si cenna in detta relazione il privilegio di ampliazione per due vite, dato nel detto anno 1712 a pro del defunto marchese D. Giovanni de Gregorio;

6° Apoca di once 7 per la maturazione del 1774;

7° Simile apoca del 1819 per l'annualità 1817;

8° Lettere esecutoriali del 1712 per la concessione dell' ufficio di pesatore delle legna al marchese D. Giovanni de Gregorio per due vite anche, in persone nominande.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti gli atti e documenti di sopra enunciati:

Vedute le istruzioni sovrane del 17 marzo 1819, l'articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824, e l'altro Real Decreto del 29 novembre 1833:

Si ha proposto ad esaminare, se possa farsi luogo alla domanda di compenso;

Ed ha considerato, che dall'officiale dell'Intendente di Messina del 28 aprile 1843 risulta di essere i due ufici di pesatore delle legna, e misuratore di portofranco o dogana cessati dietro la pubblicazione del Real Decreto del 30 novembre 1824, con cui furono approvate le nuove tariffe doganali;

Che l'ultimo termine per potersi utilmente presentare le domande di compenso di ufici e diritti aboliti, fu quello di due mesi statuito nel Real Decreto del 29 novembre 1833, sotto la sanzione espressa della decadenza da ogni diritto;

Che quindi non trattandosi di un ufficio, la cui cessazione si

fosse per avventura verificata dietro il Real Decreto degli 11 dicembre 1841, nè con la pubblicazione di questo essendosi riaperti i termini perentori già precedentemente stabiliti, si trova perciò inammessibile la presente domanda di compenso, tardivamente prodotta non prima del 17 giugno 1842;

Che d'altronde se pure non ostasse la decadenza incorsa per la perenzione del termine, sarebbe nel fatto da osservarsi, che la concessione dell'uficio di pesatore delle legna della città di Messina fu con real dispaccio del 28 marzo 1712 ampliata per sole due vite, senza che se ne fosse per parte dei richiedenti giustificata presentemente la conferma o proroga ulteriore;

Par tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la presente domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 luglio 1843.

---

**26 maggio 1843.**

*Sulla domanda del canonico D. Giovanni Orlando, per compenso dell'uficio di archivario della corte giuratoria e civile di Randazzo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il canonico D. Giovanni Orlando, con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 30 giugno 1819, e passata indi a questa delegata pei compensamenti, espose possedere l'uficio di archivista delle corti giuratoria e civile di Randazzo pervenutogli dai suoi autori, che lo comprarono nel 1711 per lo prezzo

di once 28; e dichiarando che il detto uficio non è stato giammai affittato, ma sempre tenuto in amministrazione da persone di sua fiducia, chiese che ne venisse ammesso il titolo, e se ne ordinasse la liquidazione, e l'assegnazione in compenso dei perduti diritti.

In appoggio alla supplica furono presentati diversi documenti, che si trascrivono qui appresso:

1° Atto stipulato dal notaro D. Luigi Palermo di Randazzo a 7 giugno 1819, pel quale D. Nicolò Agalbato è eletto dal richiedente proccuratore ad hoc;

2° Atto stipulato dal notaro D. Paolo Librizzi di Randazzo a 6 ottobre 1711, in forza del quale il Dr. D. Cristofaro Amico e Massa, nella qualità di commessario generale superiormente eletto, vendette sotto il verbo regio e scudo di perpetua salvaguardia, in perpetuo, e col patto della ricompra, l'uficio di archivario di quelle corti civile e giuratoria a D. Domenico Catania per lo prezzo di once 28;

3° Vendita fatta dalla regia corte a D. Benedetto Venturelli, per la persona o persone da nominare infra l'anno, del diritto di ricomprare l'uficio suddetto, per la somma di once 4, 20, previa tutte le solennità espresse negli atti stipulati dal regio luogotenente di protonotaro a 14 settembre 1772, e 20 aprile 1775, che si presenta in copia estratta dall'archivio comunale di Randazzo;

4° Fede del banco di Palermo attestante il deposito che D. Benedetto Venturelli, pro persona o persone da nominare, fece in esso a 6 dicembre 1774 in once 28, come appartenenti agli aventi jus et causam dell'uficio suddetto, venduto a nome della regia corte nel 1711 a Domenico Catania col patto della ricompra. La detta fede si presenta in copia estratta come sopra;

5° Nominazione che fa D. Benedetto Venturelli del detto uficio in persona di D. Gaetano Orlando di Randazzo per atto stipulato dal notaro D. Onofrio Ferdinando Vasta a 26 aprile 1775, che si presenta in copia come sopra;

6° Atto stipulato dal luogotenente di protonotaro a 29 agosto 1775, pel quale D. Gaetano Orlando è dichiarato esclusivamente

possessore dell'uficio in parola, ritenuto che fu da parte sua depositata a nome della regia corte la somma di once 4, 20, per diritto di ricomprarlo a nome degli aventi jus et causam di Domenico Catania, e il prezzo da questo ultimo sborsato in once 28 per lo acquisto fattone nel 1711. L'atto suddetto si presenta in copia estratta come sopra;

7° Possesso dell'uficio suddetto che d'ordine del Tribunale del real patrimonio si conferisce a D. Gaetano Orlando per mandato del regio prosegreto di Randazzo il dì 10 maggio 1775;

8° Capitolo probatorio per testimoni che l'uficio suddetto, morto D. Gaetano Orlando, è stato esercitato come successore di diritto dal cavaliero D. Giovanni Orlando di lui fratello;

9° Capitolo dell'inventario ereditario del fu D. Gaetano Orlando, fatto per gli atti della corte civile di Randazzo a 4 giugno 1777 ad istanza di D. Vincenzo Orlando di lui padre erede universale successo ab intestato. In esso trovasi fra gli altri beni trascritto l'uficio in parola;

10° Istituzione di erede universale del fu D. Vincenzo Orlando nella persona del di lui figlio canonico D. Giovanni, per testamento nuncupativo stipulato dal notaro D. Mariano Palermo a 29 settembre 1780;

11° Capitolo di testamento del canonico D. Giuseppe Orlando agli atti del notaro D. Francesco Fallone a 19 settembre 1780, in cui dichiarasi, che morto il di lui padre D. Vincenzo istituito suo erede universale, dovesse succedere alla sua eredità il canonico D. Giovanni Orlando suo fratello;

12° Capitolo dell'inventario ereditario dei beni di D. Vincenzo Orlando, e del canonico D. Giuseppe, padre e figlio, col quale si attesta di essere in esso trascritto l'uficio in parola: manca però di data, e si presenta in copia estratta dell'archivio comunale;

13° Elezione di pro-archivario degli atti suddetti fatta in persona di D. Giuseppe Varotta dal canonico D. Giovanni Orlando il dì 8 marzo 1788, e quindi a 12 gennajo 1789 trasfusa in persona di D. Gioachino Guidotto. I documenti citati si presentano in copia estratti come sopra.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del richiedente:

Veduti i documenti alla stessa alligati:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 28 aprile 1819, con la quale fu ammesso a nome del medesimo il titolo al compenso:

Considerando, che essendo indispensabile la dimostrazione del coacervo dei proventi del detto uficio per lo ventennio dal 1792 al 1811, la gran Corte con preparatoria del 9 dicembre 1842 accordò al chiedente per questo adempimento il termine di due mesi;

Considerando, che dopo il lasso di mesi sei circa non è stata tuttavia prodotta la dimostrazione richiesta, e che per difetto dello interessato verrebbero a mancare i mezzi alla liquidazione dello implorato compenso;

Considerando ciò non di meno, che un prodotto qualunque avrebbe dovuto ritrarsi dallo esercizio dell'uficio di cui si tratta, e che questo dalle notizie che si sono potute raccorre non poteva eccedere i ducati 2 annuali;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l' abolito uficio di archivario della corte giuratoria di Randazzo in favore del canonico D. Giovanni Orlando, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 2, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841, con le norme dell'ar-

ticolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 luglio 1843.

---

**26 maggio 1843.**

*Sulla domanda del Principe di Bonfornello, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio di Bonfornello.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Bonfornello D. Francesco Paolo di Napoli ed Adamo ha esposto, di trovarsi possessore del diritto di terì sei sopra ogni quintale d'olio, che si estrae dagli oliveti dell' intero territorio di Bonfornello.

Che di tale dazio ne fu stanziata l'abolizione ne' parlamenti del 1810, 1812, e 1815, con la condizione però che per quelle parti di che si trovava dalla regia corte già venduta o alienata la proprietà, non avesse luogo se non quando fosse eseguita la reluizione con restituirne ai possessori il corrispondente capitale.

Che indi col Real Decreto del 1826 fu prescritto, che non trovandosi i comuni pronto il capitale, erano facoltati a prender danaro a mutuo per ricomprare un tal dazio.

Che ciò non si è ancora eseguito dal comune di Bonfornello.

Che quantunque simil cespite non sia da riguardare come segreziale, pure a maggior cautela si fa egli a domandarne la liquidazione.

A giustificare la sua domanda esibisce egli unico titolo, quale è il contratto stipulato il dì 11 aprile 1779, in cui la regia corte con tutti i solenni vende il dazio divisato per once 140, 15, al signor D. Federico Bellacera e Napoli principe di Bonfornello, le quali furono soddisfatte mercè il prezzo di libre ventotto once quattro e trappesi diciassette di argento, consegnate in esecuzione

dei sovrani dispacci alla gran dogana, e valutate per la somma istessa.

Non vi ha documento di possesso presente della percezione del dazio, nè della qualità ereditaria dell'attuale principe di Bonfornello D. Francesco di Napoli ed Adamo.

Con deliberazione del 2 settembre 1842 la gran Corte de' conti delegata prescrisse, che nel termine di due mesi si esibissero i coacervi della percezione, e nel tempo stesso si giustificasse la qualità del richiedente.

Verun documento non è stato presentato per adempire la preparatoria disposizione della gran Corte.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se possa darsi luogo ad attribuzione di compenso a favore del principe di Bonfornello;

Ed ha considerato, che verun documento non si è presentato dal ricorrente per giustificare di essere egli in possesso della percezione del dazio sull'olio nel territorio di Bonfornello;

Che a tal'uopo gli fu accordato un termine di due mesi con la decisione preparatoria del 2 settembre 1842, il qual termine è scorso invano, senza che si fosse adempita la sua disposizione;

Che mancando ogni giustificazione del possesso in persona del richiedente, non potrebbe attribuirglisi compenso di sorta;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 29 luglio 1843.

---

## 26 maggio 1843.

*Sulla domanda del Vescovo di Lipari, e del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso dei diritti di ancoraggio, falangaggio, e dogana, che riscuotevansi nell'isola di Lipari, ed altre adiacenti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Monsignor D. Visconte Maria Proto Vescovo di Lipari, ed il Direttore generale dei rami e diritti diversi, con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti il giorno 16 giugno 1842 espongono, che la chiesa di Lipari godea per concessione del Re Ruggiero il diritto di ancoraggio, falangaggio, e dogana di quella isola, e sue adiacenze; che ad ottenere il compenso di tal diritto il Vescovo predecessore monsignor D. Giovanni Portalli a 19 gennajo 1834 si diresse alla gran Corte dei conti ordinaria, la quale nel giorno 24 settembre del detto anno, ritenendo che non leggeasi chiaramente nelle reali istruzioni del 1819 la classe, cui riferirsi il titolo del Vescovo, pronunziò il suo avviso di rassegnarsi a S. M. il dubbio, onde sapersi sul proposito le sue sovrane risoluzioni. E non essendosi queste tuttavia ricevute chiedono, che piaccia alla gran Corte di attendere, se lo crede, i sovrani provvedimenti, e se no, che ne sia al Vescovo liquidato il compenso contro chi di ragione.

In appoggio a questa domanda presentano un certificato del decimiere collettore dei cespiti della mensa suddetta, con il quale si attesta, e dimostrasi, che il diritto di ancoraggio abolito nel 1818 pel decennio dal 1808 al 1817 ammontò ad once 100, 4, e quello di dogana abolito nel 1825 pel decennio dal 1815 al 1824 diè il prodotto di once 1009, 3, 8.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica dei richiedenti:

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 24 settembre 1834 sopra simile domanda del Vescovo predecessore monsignor D. Giovanni Portalli, con la quale attesa la qualità della concessione dei mentovati diritti non contemplata nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819, dichiarò di provocarsi le sovrane determinazioni rispetto alla classe cui possa riferirsi il titolo del Vescovo:

Ritenuto, che non essendosi emanato sull'oggetto alcun sovrano provvedimento abbia la gran Corte con preparatoria del 22 settembre 1842 ordinato, che tra due mesi esibiti si fossero dalle parti i regolamenti e le pandette da S. M. approvate per l'esercizio dei diritti dei quali si domanda il compenso;

Considerando, che scorsi già mesi otto e più non si sono nè anco presentati i documenti richiesti, onde è che la domanda rimase sfornita di tutti gli elementi necessarî su la materia;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

## 26 maggio 1845.

*Sulla domanda di D. Francesco Orazio Visalli, per compenso dell'uficio di maestro notaro segretario dell'azienda di Messina.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Orazio Visalli con domanda sfornita di documenti presentata alla gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 28 febbrajo 1825, esponendo di essergli stata dalla sovrana clemenza concessa la proprietà dell'uficio di maestro notaro segretario del ministero di azienda in Messina in vigor di real cedola del 28 maggio 1791, e ciò pei considerevoli servizî prestati dal defunto di lui genitore D. Sebastiano, ha implorato che, essendo stato già soppresso un tale uficio, piaccia alla gran Corte di ammettere il di lui titolo, e dichiarando di appartenere l'uficio di cui trattasi alla classe di quelli concessi per causa rimuneratoria vera, liquidarne il corrispondente compenso.

Con altra domanda presentata a 4 aprile 1834 profittando della proroga accordata col Real Decreto del 29 novembre 1833, produsse l'istante in appoggio alle di lui pretese i seguenti documenti:

1° Copia legalizzata di un real dispaccio del 14 giugno 1791, da cui si rileva, che dalla sovrana clemenza fu estesa per la vita di D. Francesco Orazio Visalli la proprietà dell'uficio di maestro notaro segretario del ministero di azienda di Messina, che godeva il di lui padre D. Sebastiano, e ciò in considerazione dei particolari meriti e servizî di questo ultimo;

2° Copia legalizzata di un real dispaccio del 23 febbrajo 1814, con cui fu disposto che D. Francesco Chinigò ministro di azienda di Messina fosse continuato nello esercizio di tutte le funzioni, fintanto che dal parlamento si fossero organizzate le magistrature;

3° Certificato del cancelliere archivario della città di Messina, con cui si attesta, che il Real Decreto del 29 novembre 1833 per la proroga accordata ai possessori di uficî già aboliti, fu in quella città pubblicato sotto il giorno 11 febbrajo 1834.

In esecuzione della preparatoria pronunziata dalla gran Corte nella seduta del 26 ottobre 1842, con la quale fu ordinato, che il petente D. Orazio Visalli dovesse in due mesi presentare la certificazione della percezione dei frutti nel ventennio prescritto dalle istruzioni, e giustificare se avesse avuto altro impiego, non è stato fin' oggi presentato alcun documento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Francesco Orazio Visalli presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 28 febbrajo 1825, con la quale domandò la liquidazione del compenso per lo abolito uficio di maestro notaro segretario del ministero di azienda in Messina:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Considerando, che l'uficio di cui si tratta fu con real cedola del 28 maggio 1791 concesso per causa meramente gratuita al petente, a riguardo dei servizî prestati dal defunto di lui genitore D. Sebastiano;

Considerando, che non essendo stato prodotto alcun documento per giustificare la percezione dei lucri pel ventennio dal 1792 al 1811, la gran Corte sin dal 26 ottobre 1842 ordinò, che in due mesi a contarsi da detto giorno dovesse esibirsi la certificazione della percezione dei frutti pel ventennio dal 1792 al 1811, e giustificare se avesse ottenuto altro impiego;

Considerando, che sono scorsi più di sette mesi dal giorno della preparatoria, e non è stato prodotto documento di sorta alcuna, nè si è presentato il petente nè altri per lui, lo che fa presumere che lo stesso ricorrente conoscendo di non aver diritto, ha abbandonato anco il pensiero del compenso suddetto;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

**26 maggio 1843.**

*Sulla domanda di D. Liberante Mazzone, per compenso del diritto di vendere le polizze d'armi in Avola, e suo territorio.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Una supplica documentata fu da D. Liberante Mazzone presentata a 28 febbrajo 1834 alla gran Corte dei conti ordinaria.

In detta supplica facendosi menzione di un'altra precedente rimessa dal Governo alla detta gran Corte, si espone dal Mazzone di possedere per intermedie persone sin dal 1646 il diritto delle patenti d'armi nel comune e territorio di Avola, in virtù di compra fattane dalla regia corte; ed invocando il Real Decreto del 29 novembre 1833 sul compenso da darsi ai compratori di diritti ed uficî aboliti, chiede la liquidazione del detto diritto, consistente giusta l'atto di compra nella percezione di terì sedici per ogni patente di detenere ed asportare per lo corso di un anno lo schioppo e la scarcina, oltre al diritto delle controvvenzioni, ascendenti in tutto al di là di once 200 annuali.

Alla enunciata supplica trovansi unite tre memorie, con cui il petizionario, facendosi carico del difetto dei titoli di provvenienza di questo diritto dal primo acquirente sino alla di lui persona, fa presente, che nel 1646 la regia corte vendette coi soliti patti di evizione e difosa a Giovanni Ambrogio Scribani il diritto di vendere le patenti d'armi in tutti i comuni di Sicilia, alla ragione di terì sedici per ogni patente valitura per un anno; che tale diritto per la popolazione di Avola fu dallo Scribani alienato in per-

sona di D. Stefano Loreto e suoi; che nel 1742 la contessa Ventimiglia quale erede di Scribani chiese dal Governo lettere di manutenzione e possesso nella percezione del diritto in discorso, e nel descrivere distintamente le popolazioni su le quali lo esercitava, omise il comune di Avola, perchè sapeva che il diritto su quella popolazione era stato dal suo autore alienato; che in seguito la regia corte ricomprò questo diritto pei comuni di Noto, Siracusa, Caltagirone, ed altri, ma non mai quello di Avola, essendo rimasto presso il Loreto, da potere del quale lo acquistò Mazzone; che questo ultimo nel 1811 rivelò di possederlo, e ne pagò le corrispondenti tasse fiscali, sino a che per effetto della nuova legge ne fu privato; che essendo tale diritto un mobile per determinazione della legge (articolo 452, codice p. 1, leggi civili), ed il possesso inveterato dovendo valere per titolo (articolo 2185 delle stesse leggi), domanda che in di lui favore ne venisse realizzato il ristoro con l'effettivo pagamento dei frutti corsi sin dal dì della domanda, ammontanti ad once 500 circa.

I documenti che si producono sono i seguenti:

1° Estratto dall'archivio generale di un contratto stipulato a 15 settembre 1646 per gli atti del regio luogotenente di protonotaro, in virtù del quale la regia corte vendette con i soliti patti di evizione e difesa, e salvo il diritto di ricompra in qualunque tempo, a Giovanni Ambrogio Scribani, suoi eredi, successori, e persone sempre ed in qualunque tempo da nominare, per lo prezzo di scudi 300000, il diritto delle polizze, ossia permessi d'arme, da esercitarsi in tutti i paesi della Sicilia, valutabile questo diritto per ogni permesso di detenzione ed asportazione, sia di schioppo, sia di scarcina, a ragione di terì sedici per un anno, e di terì otto per sei mesi;

2° Atto di vendita stipulato dal notaro D. Salvatore Giuseppe Buscemi di Avola a 27 marzo 1805, pel quale i conjugi D. Francesco Lomonaco e Donna Agata Loreto, nella qualità questa ultima di erede del di lei padre D. Stefano Loreto, vendono al Dr. D. Liberante Mazzone, a tutti passati, e senza speranza alcuna di ricompra, la quinta parte del diritto di vendere le po-

Digitized by Google

lizze d'armi nel comune o territorio di Avola, per lo prezzo di once 66, 12, che confessano ricevere dal Mazzone in contanti: da questo atto rimane per patto espresso convenuto, che i venditori restino obbligati ottenere dal tribunale della regia gran corte civile i solenni, ed ottenutili ratificarli per atto pubblico;

3° Altro atto di vendita in notaro D. Rosario Fiore di Avola del 15 maggio 1805, in forza del quale D. Francesco Lomonaco qual proccuratore di Donna Anna Loreto, nella qualità di erede in quinta parte del di lei padre D. Stefano Loreto, col consenso del marito D. Michele Campo, vendette al Dr. D. Liberante Mazzone a tutti passati, senza speranza di ricompra, la detta quinta parte del diritto esercitabile nella città e territorio di Avola, per lo prezzo di once 66, 12, che dal venditore Lomonaco si confessano ricevere in seno dello stesso atto, nel quale il venditore rimane obbligato ottenere i solenni dal tribunale della regia gran corte civile, ed ottenutili ratificarli per atto pubblico;

4° Altro atto di vendita stipulato in notar D. Sebastiano Grande di Avola del 25 settembre 1806, pel quale D. Giuseppe Sortino nella qualità di marito dotatario e proccuratore della di lui moglie Donna Eutichia Loreto erede del di lei padre D. Stefano, vendette al Dr. D. Liberante Mazzone la quinta parte del diritto di vendere le polizze nel comune e territorio di Avola, per lo prezzo di once 66, 12, che il venditore confessa ricevere di contanti, nella intelligenza che per la maggior convalidazione del presente atto il venditore Sortino si obbliga ottenere dal tribunale della regia gran corte civile i solenni, ed ottenutili ratificarli per atto pubblico, come si è detto per le anteriori vendite;

5° Certificato del percettore comunale di Avola del 9 dicembre 1835, il quale attesta, che osservato il ruolo dei contribuenti la fondiaria in esso comune, si trova aver rivelato il Dr. D. Liberante Mazzone possedere il diritto della distribuzione delle polizze ossia permessi d'armi per la rendita di once 12 annue, di cui no pagò la fondiaria sino a dicembre 1819.

Digitized by Google

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del Mazzone:

Veduti i documenti alla medesima alligati:

Veduta la deliberazione preparatoria di questa gran Corte del 5 ottobre 1842, con la quale fu accordato al richiedente il termine di due mesi a presentare l'atto di vendita del diritto in discorso fatta da D. Giovanni Ambrogio Scribani a Stefano Loreto, ed i passaggi come hanno avuto luogo dal 1646 in poi, non che il permesso sugli atti di alienazione di sopra espressi:

Atteso che scorsi già da circa sette mesi niuno dei richiesti documenti è stato prodotto;

Considerando, che in difetto di tali giustificazioni manca ogni elemento in appoggio al di lui titolo per ottenere il compenso del diritto di cui si tratta;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

**26 maggio 1843.**

*Sulla domanda della Baronessa di Mandrascate, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio di Alì.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La signora Donna Orietta Stella Moncada in Trigona baronessa

di Mandrascate, quale erede universale beneficiata del signor D. Francesco Moncada Natoli principe di Montecateno, ha esposto di aver posseduto il suo autore il dazio di terl sei sopra ogni quintale di olio che si producea nel territorio di All: dazio imposto dal parlamento di Sicilia nel 1638.

Il possesso riconoscea questo titolo.

Nel 1674 a cagione delle rivolture politiche che ebbero luogo in Messina fu confiscata un'annua rendita di once 125 della signora Donna Maria Natoli Aloisia vedova del principe di Sperlinga, dovuta su la estrazione della seta da Castroreale. Provata la innocenza della Natoli fu tolta la confisca, ma trovossi la rendita divisata alienata. Quindi con sovrana determinazione del 1704 fu ordinato di assegnarsi tanta quantità di rendita dallo erario, quanta corrispondesse a quella delle once 125, e suoi frutti decorsi. E però per istrumento del 18 agosto 1707 stipulato per gli atti della regia segrezia di Taormina furono assegnate alla vedova Sperlinga fra gli altri cespiti once 19, 26, 3, su la gabella di terl sei per ogni quintale di olio che si estraeva dai torchi del comune di All. Intanto essendo venute meno alcune delle rendite assegnate, ne furono per istrumento del 19 agosto 1709 surrogate altre, e fra queste la intera gabella su l'olio di All spettante alla regia corte per conto della bassa del 5 per 100, e ciò per la somma di once 40, 12, 11 annuali.

Di un tal dazio pretendesi essere stato in possesso il principe di Montecateno fino al 1834, lo che vorrebbesi provare con una ordinanza del sindaco del comune di All del 3 novembre dello stesso anno.

Domanda perciò la signora di Mandrascate la liquidazione del compenso dello stesso a peso del tesoro, che crede essere il suo diretto debitore; e subordinatamente anche contro il comune di All.

Esibisco i due citati istrumenti del 1707 e 1709, ed un atto di locazione fatta dalla principessa di Sperlinga nel 5 settembre 1818; e chiede, che su questa base sia eseguita la liquidazione istessa, a seconda di quanto in casi simili fu praticato, come per

Digitized by Google

monsignor Trigona, D. Agatino Iraso, ed altri, pei quali deduce i corrispondenti Sovrani Rescritti, che autorizzano varî modi suppletorî di liquidazione.

A giustificare poi la sua qualità presenta il testamento del defunto principe di Montecateno.

Nella sessione del 9 settembre 1842 la gran Corte dei conti delegata deliberava preparatoriamente, che nel termine di due mesi a contarsi da quel giorno si giustificasse:

1° Qual'è il titolo al godimento della primitiva gabella su la seta, di cui come surrogato venne delegata la rendita su l'olio di All.

2° Quando finivano presso la signora Natoli e Galifia, per lo adempimento dell'assegnazione del 19 agosto 1709, gli effetti di quello atto.

3° Qual'è stato nell'ultimo decennio precedente a dicembre 1841 il prodotto della gabella, con le limitazioni spiegate nella ordinanza del 3 novembre 1834.

4° Che si giustifichi finalmente il passaggio della signora Natoli e Galifia nel principe di Montecateno.

Niuno adempimento si è dato sin'oggi alle disposizioni della gran Corte.

Il decurionato intanto di All con due deliberazioni dei 28 giugno ed 11 settembre 1842 fa presente, che sin dall'abolizione della gabella dell'olio per tutto il regno, i proprietarî e consumatori niun diritto non han mai corrisposto alla famiglia Trigona Mandrascate e loro autori, sia alla estrazione dell'olio dai torchi, sia sul consumo alle botteghe; che solamente per relazioni particolari conosce, che sopra beni confiscati a taluni Messinesi che posseggono in quel territorio, esigeasi un certo diritto su l'olio che produceano, ma che il comune alla detta esazione non fu mai nè direttamente nè indirettamente interessato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha messo la quistione, se possa darsi luogo ad attribuzione di compenso;

Ed ha considerato :

Che il dazio su l'olio fu temporaneamente assegnato agli autori della richiedente in compenso del diritto su la seta, di cui erano in possesso;

Che non conoscendosi il titolo della primitiva concessione, non potrebbe divisarsi qual fosse la vera causa originaria di un tal possesso;

Che non si è dimostrato di esser continuata la percezione del dazio su l'olio in Alì a favore del principe di Montecateno ; imperocchè la ordinanza del sindaco di Alì del 1834 altro non dimostra , se non che la gabella dell'olio pretesa dal Montecateno non era dovuta in tutto il territorio, ma sopra i soli beni dei Messinesi incorporati, per il che se ne impediva la esazione;

Che verun'atto di possesso posteriore non si è esibito;

Ch'essendo la gabella stessa limitata ad alcuni fondi doveano esibirsi particolari elementi di coacervo del prodotto di essa su i frutti dei fondi soggetti;

Che a chiarire tutti questi elementi indispensabili per la liquidazione, fu indiritta la decisione preparatoria del 9 settembre 1842;

Che sono scorsi invano non solo i due mesi prescritti dalla cennata decisione, ma molti altri ancora senza che nulla siasi praticato dalla ricorrente per adempiere le sue disposizioni;

Che perciò mancano i documenti più essenziali per l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso, ordinati dalle istruzioni del 17 marzo 1819;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni ;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Digitized by Google

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

**26 maggio 1843.**

*Sulla domanda del Vescovo di Lipari, e del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso di decime sul territorio di Lipari, ed isole adiacenti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

A 16 giugno 1842 è stata nella segreteria di questa gran Corte prodotta una domanda, con cui il Vescovo di Lipari, ed il Direttore generale dei rami e diritti diversi hanno esposto, che per donazione di Urbano II, confermata ed ampliata quindi dal Conte e dal Re Ruggiero, la mensa di Lipari possiede le isole Eolie; che i canoni enfiteutici ed i censi che le si pagano dai singoli non sono prestazioni signorili, ma pensioni che dai possessori dei fondi si corrispondono al domino civile, e che le decime su le produzioni agrarie, su le mandre, su gli armenti, e su la pesca, che gode quella mensa, sono decime sagramentali somministrate volontariamente dai singoli, come mezzi per occorrere quel Vescovo al mantenimento della cura delle anime; ma che intanto dopo il Decreto degli 11 dicembre 1841 il sindaco di Lipari, avvisandosi che fossero tanto i canoni, che i censi e le decime, diritti feudali, ne ha chiesto all'Intendente di Messina la cessazione, per cui il Vescovo ha chiamato già il sindaco in Tribunale civile, onde dichiararsi essere i suddetti diritti della mensa di padronanza puramente civile.

In tale stato di cose essendo possibile che tanto l'Intendente, che il Tribunale civile deliberino non favorevolmente su i diritti

di cui si tratta, hanno gli istanti a maggior cautela chiesto, che piaccia alla Corte liquidare alla mensa di Lipari il compenso dei diritti in discorso, giusta le norme date nel Sovrano Rescritto del 27 agosto 1835 pel compenso dovuto al principe di Pantelleria pei diritti che godeva nel comune di Marsala.

A francheggiare tale domanda sono stati presentati i seguenti documenti:

1° Privilegio del 1134, con cui il Re Ruggiero conferma in favore del Vescovo di Lipari o suoi successori la donazione fattagli dal Conte Ruggiero delle isole Eolie, e della città di Patti, con le decime delle terre, e con tutte le pertinenze;

2° Lettere osservatoriali del 1789, per pubblicarsi la sentenza, con la quale venne dichiarata la chiesa di Lipari di regio patronato;

3° Ordine di quell'anno istesso per pubblicarsi la suddetta sentenza con le rispettive lettere osservatoriali;

4° Atto di avviso, col quale fu pubblicata la su indicata sentenza;

5° Avviso onde tutti coloro che avessero dell'interesse su la chiesa di Lipari, lo dichiarassero fra otto giorni;

6° Due certificati del detentore e del decimiere della mensa di Lipari, in cui si fa fede che a quel Vescovo qual domino diretto sono dovuti dai domini utili tanto gli annuali canoni che le decime su qualunque sorta di frutti, sì per Lipari, che per le isole adiacenti, e che questi si sono esatti sempre sin dai tempi i più remoti.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha preso la quistione, se potesse esser luogo a deliberare su la domanda del Vescovo di Lipari, e del Direttore generale dei rami e diritti diversi;

Ed ha considerato.

Che i diritti dei quali si chiede il compenso, sono dagli stessi ricorrenti qualificati, non come feudali o segreziali, ma enfiteutici, ovvero decime sagramentali;

Digitized by Google

Che ad ottenere la continuazione del possesso degli stessi, sonosi essi diretti alle autorità giudiziarie ed amministrative;

Che essendosi elevata quistione su la legittimità del titolo della mensa, ne spetta la deffinizione ai competenti magistrati a tenore degli articoli 4° e 7° del Sovrano Decreto degli 11 dicembre 1841, per il che niuno esame può farsi da questa gran Corte delegata intorno al preteso compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda del Monistero della Santissima Annunziata di Paternò, per compenso della gabella così detta del maldenaro.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Monistero della Santissima Annunziata di Paternò era creditore di quel comune in un'annua soggiogazione di once 61, 4, 1.

Il comune altronde era nel diritto di esigere a carico del Monistero le seguenti gabelle:

Terì 15 sopra ogni salma di terre seminate a frumenti;

Terì 7, 10 per ogni salma di terre a legumi;

Terì 6 per ogni salma di terre seminate ad orzo;

E finalmente la gabella di due grani a terì sul prezzo dei frutti che il Monistero vendeva nel comune.

Nel 19 settembre 1763 dietro l' adempimento delle formalità

richieste dalle leggi del tempo, ebbe luogo tra il comune ed il Monistero una transazione, mercè la quale il primo in pagamento della soggiogazione anzidetta assegnava e compensava col Monistero le mentovate gabelle, che furono valutate per once 55, 21, 8 all' anno. E poichè rimaneva un avanzo della soggiogazione in favore del Monistero stesso, ne fece rilascio al comune oltre un cumulo di arretrati di once 1300 circa, imputandolo quanto ad once 150 in aumento di prezzo di una difesa di taluni censi minuti, e della gabella detta del *maldenaro*, che precedentemente erano state distratte da parte del Monistero in danno del comune per altre annualità non pagate.

Consiste la gabella del *maldenaro* in un diritto che si esige dai macellai del comune di Paternò sulle pelli delle bestie morte, e che si macellano in quel comune.

Questa gabella nel 1830 fu data in affitto per once 16 all'anno sino al 1833, ma negli anni posteriori fu la pensione aumentata, come risulta dai contratti esibiti, l'ultimo dei quali del 1839 che va a spirare in agosto del corrente anno.

Fra i patti apposti in detta transazione vi fu, che se mai in avvenire il Monistero soffrisse molestia nel possesso di tutte o di parte delle dette gabelle, ovvero le medesime cessassero di essere dovute, o fossero commutate in altre gabelle di diversa specie, potesse in tal caso il Monistero fare ritorno agli antichi suoi diritti.

Or il Monistero suddetto ha dedotto, che l'Intendente della provincia di Catania con ordinanza del 16 febbrajo 1842 abbia disposto in conseguenza del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 la cessazione della indicata gabella del *maldenaro*. Ed invocando la transazione di cui si è fatto cenno, asserisce che per patto della medesima fosse il comune tenuto d'indennizzarlo di tutti i danni spese ed interessi provenienti dalla mancanza delle gabelle ivi alienate, tra le quali dicesi compresa quella del *maldenaro*. Chiede perciò, che ove la gran Corte ritenesse come non più esistente la gabella medesima, voglia liquidarne il compenso tanto per lo capitale che per i frutti spese ed interessi.

Digitized by Google

La domanda del Monistero fu presentata nella segreteria della gran Corte dei conti delegata a dì 7 marzo 1842.

Il decurionato del comuno di Paternò con sua deliberazione del 16 aprile 1842 ha osservato, che il credito del Monistero della Santissima Annunziata si era in un'annua soggiogaziono di once 61, tt. 4, 1: il comune gli assegnò giusta la transazione diverse gabelle liquidate in once 5521, 8, ed once 3 di censi minuti, che in tutto formano once 58, 21, 8; e poichè il Monistero rimaneva tuttavia creditore in altre once 2, 12, 13 a compimento dello dette once 61, 4, 1, il comuno, e per questa somma residualo, e per un preteso cumulo di arretrati, gli assegnò pure il latifondo così detto della Difesa, e la gabella del *maldenaro*, la quale venne allora calcolata per once 9, 10.

Che abolite poi nel 1812 lo gabelle ceduto por once 55, 21, 8, il Monistero esigè dal comune once 61, 4, 1, valo a dire once 2, 12, 13 di più delle dette once 58, 21, 8, e ciò dal detto anno 1812 sino al 1832, epoca in cui per sentenza del giudice deputato per le assegnazioni ai creditori soggiogatarî ottenne una assegnazione per l'intera soggiogazione di once 61, 4, 1.

Ciò premesso il decurionato considera, che il fondo della Difesa e la gabella del *maldenaro* furono ceduti per le once 2, 12, 13, mancanti per completare le once 61, 4, 1 di soggiogazione, e per lo gratuito rilascio di once 1500 pretese dal Monistero per arretrati non giustificati; che nella transazione si convenne espressamente che in caso di cessazione di dette gabelle o di molestia, ciascuna delle parti dovesso ritornare nei primarî diritti, il che sommo vantaggio recherebbe al comune per essersi dati in compenso di un credito non legittimato fondi di vistose rendite, e cho in allora si fecero figurare di poco valore; che il Monistero altronde dal 1812 sino a tutto il 1841 esigette indebitamente once 72, 19, 10, a causa delle once 2, 12, 13 annuali di cui si è fatta parola. Conchiude quindi il decurionato che il Monistero non abbia diritto a compenso alcuno per la cessazione della gabella del *maldenaro*, e che anzi il comune ha ragione di ripetere le suddette once 72, 19, 10 indebitamente pagate, e far ridurre

ad once 58, 21, 8 l' assegnazione forzosa stata fatta per once 61, 4, 1.

A giustificare lo anzidetto il decurionato invoca il trattato del 1763, la decisione del Consiglio d' intendenza di Catania del 20 febbrajo 1824, ed un estratto della sentenza resa dal giudice deputato per le assegnazioni sotto il dì 29 marzo 1832, di cui sono state prodotte le copie.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Elevata la quistione, se attesa la impugnazione del titolo fatta dal decurionato di Paternò vi fosse luogo a deliberare su la domanda di compenso inoltrata dal Monistero;

E considerato:

Che le osservazioni del decurionato di Paternò contro la domanda di quel Monistero della Santissima Annunziata tendono ad escludere ogni diritto a compenso impugnando il titolo a conseguirlo;

Che dovendosi perciò ritenere controverso il titolo a senso dell'articolo 7° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, debbono le parti provvedersi davanti le autorità competenti per la risoluzione delle quistioni, cui è subordinato l'esame del chiesto compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 19 luglio 1843.

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda degli eredi di D. Pietro Battiati, per compenso del diritto di pesca delle anguille nel fiume Simeto.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli eredi del defunto D. Pietro Battiati, cioè, Donna Rosa Battiati, D. Francesco, D. Domenico, D. Salvatore, e Donna Grazia, espongono, che con atto di aggiudicazione diffinitiva munito di tutte le debite legali formalità, e con sovrana approvazione, il detto D. Pietro acquistò dal regio erario pel prezzo di once 401, 20, il diritto di pesca delle anguille nel fiume Simeto. E siccome in forza del Decreto degli 11 dicembre 1841 fu abolito un tale diritto, gli esponenti domandano che venga ammesso il titolo, e liquidato il compenso.

Il titolo di cui è stata prodotta copia informe, offre la vendita munita di assenso regio fatta dalla Commenda della Magione al detto Battiati della tenuta detta di Navarro, unitamente al *taruso* alla medesima aggregato.

Si appella volgarmente *taruso* il luogo ove si fa la pesca delle anguille.

Richiesto l'Intendente di Catania a dare analoghi chiarimenti per l'affare in disamina, ha trascritto un officio del sindaco di Paternò, in un suo foglio del 16 maggio 1843, dal quale risulta, che gli eredi di Battiati in tempo della pubblicazione del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 trovavansi in possesso del diritto di poter costruire nel fiume Simeto il loro *taruso*, attesa la facoltà dalla Regia Commenda accordatagli nell'atto di vendita della tenuta Navarro. Soggiunge non pertanto il sindaco, che siffatto diritto puote sempre essere accordato agli stessi eredi quando lo vogliono, e che perciò nessuna jattura vengono essi a riportarne dall'abolizione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha esaminata la quistione, se possa attribuirsi alcun compenso agli eredi di D. Pietro Battiati per la causa espressa nella loro domanda;

Ed ha considerato, che la facoltà di fare la pesca delle anguille nel fiume Simeto, accordata a D. Pietro Battiati nel contratto di compra-vendita della tenuta denominata Navarro, non costituiva un diritto privativo e proibitivo, in modo che egli solo potesse esercitarlo, e percepirne esclusivamente gli utili;

Che essendo il fiume di pubblica ragione possono i chiedenti continuare l'uso della pesca come per lo passato, in concorrenza degli altri, uniformandosi però ai regolamenti dell'amministrazione;

Che perciò nessun danno si è verificato in di loro pregiudizio per le ultime disposizioni sovrane concernenti la cessazione degli abusi feudali, e dei diritti feudali aboliti. Altronde nè pure si è dimostrato che alcun utile nel fatto essi ritraevano dal diritto in parola;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 29 luglio 1843.

---

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda degli eredi del Principe di Paternò, per compenso del diritto della quartucciata nel territorio di Catania.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La principessa di Satriano, la Duchessa Bauffremont, la Contessa Villalta, e Donna Marianna Moncada Rocchrsen, con l'autorizzazione dei rispettivi consorti, la vedova Principessa di Paternò, D. Giuseppe, D. Giovanni, D. Luigi, e Donna Teresa Alliata e Moncada, il Principe di Cattolica, D. Settimo Scalia, e il cavaliere D. Emmanuele Bonanno rappresentato dal suo curatore D. Luigi Campora, tutti nella qualità di eredi beneficiati di Giovanni Luigi Moncada principe di Paternò, con domanda presentata nella segreteria di questa gran Corte il giorno 17 marzo 1842 hanno esposto, che per privilegio del Re Alfonso del 1443 confermato quindi nel 1460 dal Re Giovanni, possedeva la famiglia Moncada il diritto così detto della quartucciata sul vino in tutto il territorio del bosco e della città di Catania dalle porte in fuori; che a por fine a talune controversie insorte tra il principe di Paternò ed i vari comuni nei quali riscuoteva un tal diritto, e dietro due sentenze profferite nel 1770 e nel 1771 a favore del Paternò, furono dietro autorizzazione del Tribunale del real patrimonio stipulate tre transazioni, l'una a 30 marzo 1774 con i comuni di Pedara, Trecastagne, e Viagrande, l'altra a 13 ottobre 1779 con i comuni di S. Giovanni la Punta, Massa Annunziata, Tremestieri, Trappeto, S. Gregorio, e S. Agata, e l'ultima a 9 ottobre 1792 con i comuni di S. Pietro, Gravina, S. Giovanni di Galerno, Camporotondo, e Mascalucia; che in forza di tali transazioni il principe di Paternò cedette ai comuni divisati tutti i suoi diritti, e questi si obbligarono in vece corrispondergli un'annua rendita, cioè, i primi comuni in once 180, i secondi in once 80, e gli ultimi in once 41; che da quella epoca in poi i comuni non riscossero più il diritto loro ceduto dal principe di Paternò; che

dietro l'abolizione dei diritti signorili fatta nel 1812 i comuni transigenti non vollero più pagare le rispettive rendite, per cui fattasi istanza nel 1820 dal principe di Paternò innanzi il Consiglio d'intendenza di Catania, portò avviso quel Consiglio di essere i comuni sciolti del loro obbligo in forza della legge parlamentaria del 1812, che abolì le segrezie; che di questo avviso fu portato appello innanzi la gran Corte dei conti, la quale dichiarando la incompetenza del contenzioso amministrativo, rivocò la decisione del Consiglio d'intendenza di Catania, lasciando salve le ragioni innanzi i magistrati competenti; che in seguito avendo i comuni citati gli eredi del principe di Paternò innanzi il Tribunale civile di Palermo, questo avendo considerato che la transazione del 1774 contiene una alienazione assoluta del diritto a favore dei comuni, e che nelle altre due del 1779 e del 1792 il principe di Paternò non trasferì il diritto ai comuni, ma mantenendolo nel proprio possesso obbligò solamente le università a pagare una somma stabilita *jure transacti*, a 21 agosto 1839 rigettò le domande dei tre comuni Pedara, Viagrande, e Trecastagne, e nell'interesse delle altre università dichiarò abolito il dazio per la legge del 1810, e quindi risoluta la loro obbligazione contratta con le transazioni del 1779 e del 1792; e che in fine essendosi portato appello di questa sentenza innanzi la gran Corte civile tanto da parte degli eredi di Paternò, quanto da parte dei tre comuni succombenti, fu con decisione del 15 febbrajo 1841 respinto l'appello degli eredi di Paternò, e confermata la sentenza appellata nell'interesse dei comuni che avean transatto nel 1779 e 1792, e nello interesse degli altri tre comuni di Pedara, Viagrande, e Trecastagne fu ordinato preparatoriamente, che si facessero pervenire gli incartamenti decisi dallo abolito autorità al 1771.

Quindi gli eredi suddetti previe le più ampie proteste pei competenti rimedi contro la suddetta decisione della gran Corte civile di Palermo, e per esuberanza di cautela, hanno domandato che piaccia alla Corte, pria di procedere alla liquidazione del compenso di cui trattasi, attendere l'esito sino alla cosa giudicata del

giudizio pendente, non che dei rimedi da proporsi per la parte diffinitiva della decisione su indicata; e subordinatamente intanto hanno chiesto la liquidazione del compenso pel diritto di cui è parola, con tenersi per base le rendite stabilite nelle transazioni, mancando gli elementi per formare un coacervo, a causa che i comuni dietro le transazioni suddette non esigettero più il dazio; o in caso contrario aspettarsi le sovrane disposizioni speciali che nello interesse degli esponenti si degnerà la Corte provocare dalla M. S.

A sostegno di tale domanda hanno presentato le tre transazioni di sopra indicate.

L'Intendente di Catania ha intanto con suo foglio officiale rimessa una deliberazione del 20 gennajo 1843 del decurionato di Catania, con la quale si nega ogni compenso agli istanti, riputandosi il diritto di cui si tratta assolutamente angarico, e cessato quindi dal 1812.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo a deliberare sul domandato compenso;

Ed ha considerato:

Che i titoli su cui fondasi la domanda degli eredi Paternò sono le transazioni del 1779 e 1792, le quali si trovano impugnate dai comuni della provincia di Catania presso le autorità giudiziarie, e ne pende tuttavia l'esame;

Che per l'articolo 7° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 debbe rimaner sospesa la liquidazione fino alla definizione della controversia insorta su i titoli;

Che a tal'uopo i richiedenti medesimi fanno istanza per la sospensione d'ogni esame, avendo presentato la loro domanda di compenso a solo oggetto di prevenire le future eventualità del giudizio, che si agita appresso le autorità competenti;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Digitized by Google

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 29 luglio 1843.

---

**22 giugno 1843.**

*Sulla domanda di D. Nicolò Aparo, per compenso dell'uficio di guardiania del porto della città di Catania.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La commessione principale di navigazione, in continuazione di altro officio inviato dalla direzione di navigazione al Proccuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti a 29 luglio 1819 (che non è annesso allo incartamento), ed a richiesta di D. Nicolò Aparo di Catania, con foglio del 1 aprile 1829 fece giungere allo stesso Proccuratore generale del Re alquanti stati dimostranti gli arrivi di legni in quel porto da settembre 1813 a tutto dicembre 1818.

Lo stesso Aparo con domanda presentata a 28 luglio dello enunciato anno 1829 espose, che per effetto della legge di navigazione del 30 luglio 1818 restarono aboliti gli antichi lucri ed emolumenti, che apparteneano ai guardiani e capitani dei porti, e che tali uficî essendo stati comprati da potere della regia corte, S. M. ordinò doverne riportare i proprietarî la corrispondente indennizzazione; che il nominato D. Nicolò Aparo per effetto della legge su riferita restò privo dei lucri ed emolumenti annessi alla carica di capitano del porto di Catania, che la regia corte aveva venduto ad uno dei suoi antenati per lo capitale di once 1000; che nel termine di quattro mesi prescritto dalla legge stessa giu-

stificò i suoi titoli, ed ottenne dal Governo ordine diretto alla direzione di navigazione, perchè formato si fosse un coacervo quinquennale per istabilire il corrispondente compenso; che la indicata direzione eseguì lo incarico ricevuto, ma non trasmise alla gran Corte dei conti alcune carte necessarie per portare lo affare al suo compimento; che avendo lo Aparo conosciuto esser necessario farsi nuova domanda alla commessione principale di navigazione per inviarsi gli anzidetti documenti, non mancò di produrla, e la commessione ne fece con effetto la rimessa alla gran Corte; e chiese in fine il ricorrente che fosse ammesso il titolo con dichiararsi la classe alla quale appartenesse, alligando in sostegno della sua domanda i seguenti documenti:

1° Dispaccio del 13 giugno 1693 del Vicerè di quel tempo.

Si legge in esso: « Informati del zelo ed attenzione, con la « quale si diportò Giovan Battista Aparo nello accidente del tras- « corso terremoto (della città di Catania), si ha stimato in ri- « guardo ai servizî prestati fargli mercè dell'uficio di guardiano « del porto per due vite. Per causa dei pochi lucri che dona detto « uficio, ed essendo i servizî di qualche considerazione si ha sti- « mato farne mercè a D. Agatino Aparo figlio di detto D. Giovan « Battista guardiano di cotesto porto e marina, pro persona no- « minanda, e per una vita tantum, e questo da conseguirlo dopo « la morte di detto Giovan Battista Aparo padre, dopo la quale « statim si deve mettere in possessione di detto uficio, o il detto « Agatino Aparo, o suo erede, o altra persona nominanda e so- « stituta in detto uficio. »

2° Dispaccio patrimoniale del 27 aprile 1694, che ordina mettere in possesso del su enunciato uficio il detto D. Giovan Battista Aparo;

3° Ordine viceregio del 9 giugno 1695, col quale si permette che questi per due mesi potesse sostituire il figlio D. Agatino nello esercizio dell'impiego anzidetto;

4° Rappresentanza del Tribunale del patrimonio del 26 giugno 1754. In questo documento si fa osservare, che dalle carte presentate da D. Pietro Aparo risulta, che la concessione dell'uficio

di guardiano del porto e della marina di Catania ebbe luogo tanto in vista dei servizî alla regia corte prestati dal fu suo padre D. Giovan Battista Aparo in tempo del tremuoto accaduto nell'anno 1693, ed in sollievo ancora della stessa città demaniale somministrando once 1000 per prezzo di legname per la erezione di molte capanne e barracche ad altri usi, ed anche avendone avuto la concessione per causa onerosa mediante lo sborso del prezzo ai padroni della legname, e che i frutti dell'uficio essendo tenui gli si accordò la futura per suo figlio D. Agatino, o per la persona da esso nominanda, *giacchè l'impiego non era di regia provvisione, nè vendibile*. E soggiungendo nella stessa rimostranza che a favore dell'erede nominato si vedono altri dispacci emanati a 11 settembre 1725, 22 marzo 1730, e 19 marzo 1742, conchiude il Tribunale non doversi turbare il possesso e lo esercizio dello impiego suddetto, che ne avea con giusto titolo il nominato D. Pietro Aparo;

5° Ordine viceregio diretto a 2 marzo 1787 al Tribunale del real patrimonio per informare su di un ricorso del sacerdote D. Pietro Aparo chiedente in perpetuo l'uficio di guardiano del porto che possedea;

6° Biglietto reale del 19 settembre 1789, pel quale su la domandata perpetuità dell'uficio, S. M. non aderendo alla domanda ordina, che lo impiego rimanga in persona del suddetto D. Pietro Aparo col titolo di seconda vita, come gli era stato precedentemente conceduto, e che questa cessata resti agli eredi e successori dello Aparo, i quali non dovranno spogliarsi dello accennato impiego se prima non venga loro restituito l'intero capitale di once 1000, di cui essi eredi trovansi liquidi creditori della regia corte;

7° Altro biglietto reale del 31 ottobre 1801. Con questo reale ordine su di una seconda domanda di D. Pietro Aparo, chiedente che l'uficio resti ai suoi eredi e successori finchè non fossero restituite le once 1000, S. M. restando al disposto nelle grazie concesse alla famiglia Aparo, allorchè a norma delle medesime ricada alla regia nomina lo impiego, lascia alla disposizione di giustizia se sarà dovuta la restituzione delle once 1000;

8° Altro reale ordine del 26 febbrajo 1802, pel quale è disposto che alla morte di D. Pietro Aparo, il quale avea un diritto assoluto al godimento dell'uficio come la seconda vita alla quale fu conceduto, il Tribunale del real patrimonio desse conto della mancanza, onde S. M. avesse potuto determinarsi, o di lasciarlo continuare nel di lui erede, o di pagare lo once 1000 e richiamarlo alla sovrana collazione;

9° Altro reale ordine del 22 aprile 1802, pel quale attesa la morte del nominato D. Pietro Aparo, e la domanda del Tribunale del real patrimonio, se l'uficio dovesse continuare nel di lui erede, o pagar si dovessero le once 1000, S. M. prescrive al Tribunale d'informare su le qualità dello erede con verificare la rendita dello impiego;

10° Altro reale ordine del 2 marzo 1803, con cui dietro le informazioni del Tribunale del real patrimonio S. M., sono le parole che ivi si leggono, « è venuta in accordare per ora che « il ricorrente D. Nicolò Spoto Aparo eserciti la cennata carica « . . . . . , riservandosi però ogni volta che lo crede opportuno, « anche vivente il medesimo, di rimuoverlo pagando le once 1000. « In caso poi della di lui morte nell'esercizio dello impiego, con- « ferma la M. S. la risoluzione del 26 febbrajo 1802, cioè di « darsene conto per determinarsi se dovesse continuarsi nel di « lui erede, o restituirsi le once 1000. »

11° Altro reale ordine del 27 maggio 1805, pel quale S. M. accorda a D. Carmelo Aparo figlio ed erede di D. Nicolò Aparo la continuazione nello impiego suddetto esercitato come sostituto del padre, con le condizioni indicate in quello del 2 marzo 1803, e conferma pel caso della di costui morte la risoluzione del 26 febbrajo 1802;

12° Certificato del ricevitore della dogana di Catania, attestante che D. Nicolò Aparo, dopo la morte del di lui padre D. Carmelo avvenuta in giugno 1810, ebbe conferito l'uficio in discorso, nel quale perdurò sino all'anno 1818, epoca in cui furono aboliti tutti gli antichi impieghi col novello regolamento marittimo.

Un'altra domanda dal nominato D. Nicolò Aparo rassegnata a

S. M. pervenne alla gran Corte in data del 12 settembre 1829, per mezzo di un foglio della commessione principale di commercio, la quale manifesta averla ricevuta dal Ministro Segretario di Stato marchese Ferreri in data del 5 dicembre 1818.

Il ricorrente ricordando i servizî resi in occasione del tremuoto del 1693 di sopra indicati con la erogazione di once 1000, non che l'impiego conferito al di lui autore D. Giovan Battista Aparo, e successivamente ai di costui discendenti sino a D. Carmelo Aparo, con la condizione nei riportati reali ordini espressa, a motivo della soppressione verificatasene fin dal mese di settembre 1818 con la promessa d'indennizzare i possessori nel termine di mesi quattro, chiese per mezzo di detta supplica il compenso dei proventi perduti, la restituzione delle once 1000, non che il soddisfo del prezzo e valore delle case erette dai suoi autori nella marina di Catania per custodire gli interessi doganali, e per ripostar le derrate che s'immetteano o estraevano .

Ed in seguito a richiesta della gran Corte dei conti il Controloro generale con officio di giugno 1830 manifestò, non trovarsi spedito alcun ordine per restituirsi a D. Carmelo Aparo o ai di lui eredi le once 1000, per le quali riteneva il possesso dell'uficio di guardiano del porto e della dogana di Catania, ed assicura altresì che il regio erario non avea richiamato alla sovrana collazione l'uficio medesimo.

La gran Corte dei conti in vista di tali documenti, non che di altri con precedenza giuntile in seno ad un officio della direzione di navigazione del 19 luglio 1819 (che non sono uniti alla produzione), non che per effetto della legge di navigazione del 30 luglio 1818, prescrivente di prelevarsi su i diritti nella stessa fissati i compensi spettanti ai possessori degli antichi diritti aboliti, come ancora ritenuta la ministeriale del 21 aprile 1819, con la quale da S. E. il Ministro delle finanze fu risoluto, tali compensi doversi liquidare secondo le regole prescritte dalle istruzioni del 17 marzo 1819; con deliberazione del 16 giugno 1830, considerando che la concessione dell'uficio ebbe luogo per causa onerosa, e che la restituzione del prezzo non avea avuto luogo, e quindi

continuava nel nominato D. Nicolò Aparo il diritto a ritenere lo uficio, e per esso stante l'abolizione ottenerne il compenso; ammise il titolo dello istante al compenso di cui si tratta, e dichiarò appartenere alla classe degli ufici acquistati mediante lo sborso effettivo del prezzo, bene inteso che la rendita da assegnarsi fosse sempre risolubile, quante volte venissero restituite le once 1000 sborsate.

In seguito di siffatta deliberazione lo istante si rivolse alla regia scrivania affin di ottenere la corrispondente relazione di liquidazione, producendo oltre a talune delle carte su le quali la deliberazione fu emessa, un certificato del cancelliere della deputazione di salute di Catania, attestante non esistere registri di arrivi e partenze di legni dal 1804 in avanti, una tariffa nella quale venivano indicati i diritti all' uficio appartenenti, non che un secondo certificato dello stesso cancelliere rilasciato a 28 novembre 1836, col quale correggendo lo equivoco corso nel primo, attesta esistere in quella cancelleria i registri di arrivi e partenze di legni per l'epoca da febbrajo 1804 a tutto gennajo 1824.

Il Regio Scrivano di razione con officio del dì 11 dicembre 1834 trasmise alla gran Corte tutte le carte anzidette per dare il suo avviso. Questo collegio in data del 3 aprile 1839 considerò, che con dispaccio patrimoniale del 2 febbrajo 1785 venne prescritto, che il custode proprietario del porto di Catania come semplice guardiano della regia dogana e segrezia dovea esigere i suoi diritti ai termini dello istruzioni del 1725, e riguardo ai diritti diversi spettanti allo stesso come guardiano del porto riscuoter dovea insieme con gli interessati i diritti dello ancoraggio e falangaggio come per lo addietro, giusta talune fedi di consoli esteri, e del custode della sanità, dal Tribunale del patrimonio inviate al senato, e che con tali elementi ben poteasi conoscere, se la tariffa del 16 febbrajo era in regola; considerò inoltre essersi legalmente giustificato non rinvenirsi altri registri che quelli dal 1804 al 1824, nel quale periodo rientra il decennio prescritto dal Real Decreto del 21 giugno 1819, per quei casi in cui non potesse ottenersi il coacervo del ventennio, e che questo coacervo esser dee fatto dal can-

celliere della deputazione sanitaria, come colui presso il quale esistono i registri; ed opinò la gran Corte nella indicata seduta del 3 aprile 1839, che si fossero presentate le copie legali delle istruzioni del 1725, e delle fedi dei consoli esteri, e del custode sanitario, indicate nel dispaccio patrimoniale del 2 febbrajo 1785, affinchè dalla scrivania se ne fosse fatto il confronto con la tariffa esibita, per conoscere l'uniformità o le differenze: che il coacervo si fosse stabilito sul decennio da gennajo 1809 a dicembre 1818: e che la certificazione su gli approdi e su le partenze dei legni in tal periodo di tempo si fosse fatta dal cancelliere della deputazione sanitaria.

La gran Corte delegata con deliberazione preparatoria del 3 febbrajo 1843 ordinò, che la regia scrivania di razione nel termine di un mese avesse trasmessa la relazione di liquidazione sia affermativa, sia negativa con tutte le carte. E il Regio Scrivano di razione in data del 6 maggio 1843 ha di fatti trasmessa la sua relazione di liquidazione, nella quale dopo essersi premesse alcune osservazioni generali sul confronto delle istruzioni del 1725 per diritti come regio guardiano del porto, si fanno su i coacervi decennali esibiti dalla parte richiedente tre deduzioni: l'una di once 208, 10, per lo approdo dei *sciabucotti*, l'altra in once 106, 16, per lo approdo di altri legni, e l'ultima di once 6, 8, 10, per altra categoria di navili; salvo che la gran Corte delegata non stimi ritenere il certificato di uno dei componenti della commessione marittima di Catania su l'assimilazione dei bastimenti. E' quindi fatte tali deduzioni la rata decimale del coacervo si è fissata in once 88, 24, 10, da cui tolto il terzo rimangono once 59, 6, 7, pari a ducati 177, 63.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i titoli, e documenti di sopra enunciati:

Veduto l'articolo 1° della legge di navigazione del 30 luglio 1818, intorno all'abolizione di tutti gli antichi ufici e diritti marittimi, ed al compenso a darsi ai possessori di essi:

Digitized by Google

Si ha quindi proposto ad esaminare;

1° Qual sia la definizione a darsi all'atto di concessione dello abolito uficio, ed a quale classe sia da riportarsi;

2° Quale sia in giustizia il compenso a doversi attribuire;

E sul primo articolo ha considerato:

Che ai termini del dispaccio viceregio del 13 giugno 1693 la concessione dell'uficio di guardiano del porto di Catania a favore di Giovan Battista Aparo, per la durata di due vite, ebbe luogo in considerazione dei servizî prestati nel calamitoso accidente del tremuoto allora avvenuto in quella città;

Che lo sborso delle once 1000 di cui è parola nella consulta del Tribunale del patrimonio del 26 giugno 1754, e nei posteriori dispacci reali del 1789, 1801, 1802, 1803, e 1805, e che fu preso parimenti in considerazione al tempo della concessione dello uficio, non ebbe effetto a titolo di prezzo dell'uficio medesimo, sì bene per avere il concessionario Aparo erogata tal somma nello acquisto del legname occorso alla costruzione dei ricoveri temporanei nella emergenza istessa del tremuoto del 1693 nella città demaniale di Catania. Ed in effetti non poteva cotal somma essere considerata come in causa di prezzo, tra perchè l'uficio non era della classe degli ufici regî vendibili, tra perchè nel fatto non venne versata al regio fisco;

Che nella inesistenza di titolo costitutivo di vendita e di sborso di alcuna somma in causa di prezzo, la concessione dell'uficio riveste essenzialmente la natura di una *rimuneratoria vera*, concorrendovi per lo appunto dei servizî e delle cause onerose e compensative (come quella della erogazione della cennata somma di ducati 3000), distintamente enarrati, ed approssimativamente corrispondenti al valore dell'uficio medesimo, ai termini del disposto nello articolo 7° delle istruzioni del 1819. Di sorte che si fa necessariamente luogo a rettificare l'ammessione del titolo fatta dalla gran Corte dei conti ordinaria nella deliberazione del 16 giugno 1830, con cui fu dichiarato in vece di appartenere alla classe degli ufici acquistati mediante sborso effettivo del prezzo;

Che la concessione dell'uficio nè tampoco fu a perpetuità come

erroneamente si era caratterizzata. Il primitivo dispaccio viceregio del 1693 prefiggeva al godimento dell'uficio la durata di sole due vite, prorogata successivamente con i cennati reali dispacci nei discendenti del concessionario Giovan Battista Aparo, ma di vita in vita non mai a perpetuità : condizione letteralmente prescritta nell'ordine reale del 26 febbrajo 1802, confermato con l'ultimo dispaccio del 27 maggio 1805, ove non di eredi, ma di *erede* fassi cenno;

Che il carattere di perpetuità non esistente nell'atto della concessione dell'uficio, invano vorrebbe desumersi indirettamente dalla clausola apposta in alcuni dispacci reali, di non potersi togliere ai successori del concessionario Aparo il godimento dello uficio, se prima non fosse stato loro restituito il capitale di ducati 3000. Astrazion fatta che ai termini del dispaccio real del 21 ottobre 1801 era lasciato alla disposizione di giustizia il vedersi se fosse stata dovuta la restituzione di tal somma, è a porsi mente, che siffatta condizione di preventivo rimborso teneva al caso in cui fosse piaciuto al Governo, nello antico sistema, d'incamerare l'uficio togliendolo del potere dei privati. Ora che per la introduzione dei nuovi sistemi organici di amministrazione tutti gli antichi uficî trovansi generalmente aboliti dietro una legge di ordine pubblico, la circostanza della somma sborsata nelle occorrenze lacrimevoli del tremuoto del 1693 non può ulteriormente valere a conservare gli effetti di tal condizione, applicata ben anche nella cennata deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria in forma di clausola risolutiva dell'assegnazione di rendita. La erogazione della somma istessa che formò oggetto di considerazione nella concessione dell'uficio a favore di Aparo, costituisce presentemente la definizione propria della classe di *rimuneratoria vera*, il cui principio conoscitivo, ai termini del citato articolo 7° delle istruzioni del 1819, sta principalmente nella esistenza di cause *onerose e compensative*, che comprendono certamente delle somministrazioni pecuniarie. E poichè la liquidazione dei compensi ha luogo su la base della rendita dell'abolito uficio, non già su i capitali o

somme qualunque sborsate al tempo della concessione, si rende perciò frustraneo il trattare della restituzione eventuale dei cennati ducati 3000;

Sul secondo articolo ha inoltre considerato:

Che stabilita la definizione della concessione dell'uficio per causa rimuneratoria vera a più vite, giusta il disposto nell' ultimo comma dell'articolo 13° delle istruzioni del 1819, il compenso da attribuirsi debbe essere eguale ad otto decimi della rendita risultante dalla liquidazione;

Ritenuta quindi la calcolazione istituita nella relazione del Regio Scrivano di razione, che fa ascendere la somma del compenso ad annui ducati 177, 63, netti della deduzione del terzo per ispese d'amministrazione, lavoro personale, e risponsabilità, gli otto decimi di tale cifra vengono a costituire il compenso in un'annua rendita temporanea di ducati 142. E questa a contare dal 1 gennajo 1819, epoca della cessazione dell' uficio, per la durata della vita del ricorrente D. Nicolò Aparo ultimo possessore vitalizio dell'uficio medesimo;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio della guardiania del porto della città di Catania, in favore del ricorrente D. Nicolò Aparo, nell'annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 142, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 gennajo 1819, e sino a che sarà in vita il detto D. Nicolò Aparo, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1845.

*Sulla domanda di D. Salvatore Garofalo, per compenso dell'uficio di datario e collettore dell'abolito tribunale della gran corte.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Sulla domanda di D. Salvatore Garofalo per compenso dell'uficio di regio datario e collettore dell'abolito tribunale della gran corte, la gran Corte dei conti in data del 19 gennajo 1820 emise la seguente deliberazione:

« Stante che il detto di Garofalo giustifica d'essere stato l'uficio « anzidetto di regio datario e collettore delle provisioni del tribu- « nale della gran corte venduto dalla regia corte a D. Girolamo « Lercara, per averlo dopo la morte del possessore d'allora del detto « uficio, per la vita della persona da nominarsi dal detto di Ler- « cara, o da quello a di cui favore lo stesso di Lercara dichia- « rerà il diritto di nominare, per lo capitale di once 200, e con « facoltà espressa di darlo, venderlo, ed alienarlo, come dal con- « tratto di vendizione stipulato presso gli atti del luogotenente di « protonotaro a 5 novembre 1711;

« Poichè in seguito fu fatta dal suddetto di Lercara nominazione « per l'uficio suddetto in persona del di lui figlio D. Ignazio du- « rante la di lui vita, come per atto di nominazione agli atti di « notar Filippone a 20 giugno 1795;

« Atteso che l'uficio anzidetto fu venduto da D. Ignazio Lercara « al Dr. D. Onofrio Melazzo per la vita di D. Ignazio venditore « per lo prezzo di once 620, come per contratto di vendizione per « gli atti di notar D. Paolo Lo Vaso a 17 maggio 1752, e dal « detto di Melazzo con atto pubblico del 5 dicembre 1752 dichia- « rato appartenere l'uficio stesso al principe di Torremuzza;

« Stante che dal detto principe di Torremuzza fu fatta dona- « zione dell'uficio anzidetto a D. Girolamo Garofalo per la vita « però di D. Ignazio Lercara per gli atti di notar Marino di Pa- « lermo a 4 aprile 1753;

« Atteso che con real dispaccio del 2 maggio 1772 fu da S. M. « a supplica della vedova Donna Teresa Garofalo, e dietro una « consulta del Tribunale del real patrimonio, ordinato che l'uficio « anzidetto intestato a D. Ignazio Lercara debba intendersi in vece « intestato al ricorrente D. Salvatore Garofalo, nella considera- « zione di non esservi gran differenza tra la vita del detto di Ler- « cara con quella di Garofalo;

« Stante che l'uficio di cui si tratta rimase abolito in conseguenza « della legge organica delle magistrature;

« Ammette il titolo di D. Salvatore Garofalo per ottenere, du- « rante la di lui vita, il compenso per l'uficio di regio datario e « collettore delle provisioni dell'abolito tribunale della gran corte, « e dichiara di appartenere vitalizialmente alla prima delle classi « espresse nell'articolo 7° delle citate istruzioni del 17 marzo 1819. »

Allo incartamento passato dalla gran Corte dei conti ordinaria sono annessi i seguenti documenti:

1° Vendita del detto uficio per futura fatta dalla regia corte a D. Girolamo Lercara a 5 novembre 1711, per la vita tantum di esso Lercara o della persona da lui nominanda, per lo prezzo di once 200; e ciò dopo la morte del possessore di detto uficio, e con la facoltà di vendere ed alienare;

2° Nominazione fatta in favore di D. Ignazio Lercara a 20 giugno 1735;

3° Vendita del detto uficio fatta da Lercara a D. Domenico Saccone proccuratore di D. Onofrio Melazzo, con atto del 17 maggio 1752, per lo prezzo di once 610;

4° Dichiarazione della spettanza dell'uficio fatta dal Melazzo in favore del principe di Torremuzza con atto del 5 dicembre 1752;

5° Atto autentico del 24 aprile 1753, con cui il principe di Torremuzza costituì in amplissimi termini a suo proccuratore D. Girolamo Garofalo, con la facoltà espressa di poter vendere, ed anche donare a chicchesia l'uficio suddetto;

6° Dispaccio reale del 15 maggio 1772, con cui fu da S. M. conceduta la grazia implorata dalla vedova Garofalo, che il detto uficio fosse posseduto vitalizialmente da D. Salvatore Garofalo, con

intestarsi a suo favore. In detto dispaccio si enuncia, che non intercedeva gran differenza tra l'età del concessionario vitalizio Ignazio Lercara, ed esso D. Salvatore Garofalo figlio del suddetto D. Girolamo;

7° Esecutoria di detto dispaccio reale di commutazione di vita per lo godimento del mentovato uficio;

8° Testamento di D. Salvatore Garofalo;

9° Inventario dell'eredità di detto Garofalo;

10° Rivelo di rettifica del detto uficio fatto da D. Salvatore Garofalo nel 1816, in cui si descrivono i proventi dell'uficio medesimo, per l'annuo prodotto di once 228, 12, netti di pesi;

11° E finalmente un'officio del conservatore generale circa a taluni dubbi per il coacervo da servire alla liquidazione, della data del 4 aprile 1820. Con questo officio s'invita la gran Corte dei conti a deliberare sul modo come calcolarsi il diritto su le *petizioni* in ogni causa di cui non si conosceva il numero.

La gran Corte delegata nella sessione del 16 dicembre 1842 ordinò, di richiamarsi dalla controloria generale tutte le carte che servirono di base al rapporto del conservatore generale del 4 aprile 1820. E il Controloro generale con officio in data del 24 gennajo 1843 ha riferito, di non esistere carte attinenti all'uficio presso l'archivio della cessata conservatoria.

Ed essendosi in seguito dalla gran Corte ordinato di farsi conoscere dalla regia scrivania di razione quali somme abbia ricevuto D. Salvatore Garofalo, e i suoi eredi dal 1819 sino all'ultima distribuzione degli abbuonconti; in forza di tale disposizione lo Scrivano di razione con officio in data del 31 marzo 1843 ha riferito, di essere le somme pagate allo stesso Garofalo dal 1820 al 1829 nel totale di once 1474, 3, 10.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se sia da farsi luogo ad ulteriore attribuzione di compenso;

Ed ha considerato.

Che non si è esibita la dimostrazione legale in forma di coacervo dei proventi dell'abolito uficio nel ventennio dal 1792 al 1811, ai termini del disposto nell'articolo 3° delle istruzioni del 17 marzo 1819;

Che qualunque liquidazione voglia istituirsi su la base degli elementi esistenti, per altro non conformi alla legge, il compenso annuale a contare dal 1 gennajo 1819, epoca della cessazione dell'uficio, fino ad aprile 1828, allorchè morì D. Salvatore Garofalo possessore vitalizio di esso, risulterebbe in somma certamente minore delle quantitá annualmente pagategli dalla tesoreria in conto del compenso medesimo dal 1820 al 1829 nella cifra totale di once 1474, 3, 10, pari a ducati 4422, 35; e quindi senza che faccia mestieri entrare in altra disamina è da tenersi, per opera dei vistosi pagamenti finora ricevuti, come estinto ogni diritto ad ulteriore attribuzione di compenso;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad altra attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

**22 giugno 1843.**

*Sulle seguenti domande:*

*1. Del Marchese D. Ignazio Giambertone e Filangeri, per compenso del diritto di piccolo uno e mezzo per ogni salma di cereali, che si estraevano tanto per infra quanto per fuori regno dal caricatore di Sciacca.*

*2. Del Duca di Villafiorita D. Giuseppe Burgio ed Oneto, per compenso del diritto di piccolo uno sopra ogni salma di frumento, e sopra ogni due salme d'orzo, ch'estraevansi per fuori regno, dipendente tale piccolo dai grani tre comprati da Carlo d'Accascina.*

*3. Del comune di Sciacca, per compenso del diritto di grano uno per ogni salma di frumento, ch'estraevasi dal porto del comune medesimo.*

*4. Del Barone D. Ignazio Tramontana, per compenso del diritto di grano uno e mezzo per ogni salma di vettovaglie, che dal caricatore di Sciacca si estraevano tanto per infra che per fuori regno.*

*5. Del Monistero della Immacolata Concezione di Palermo, per conseguire la somma di once 59, 17, 8, 2, sulla rendita di oncia 1, 4, 7, che gli eredi del principe di Cattolica possedevano sul ramo dell'estrazioni dei cereali per l'estero.*

*6. Del Barone D. Pietro Colonna Romano, per compenso di piccoli sette sopra ogni salma di frumento ed altri generi, che si estraevano per fuori regno dai caricatori di Girgenti, Siculiana, e Montechiaro, come pure della baronia dei diritti di puntaggio della città di Termini, cioè piccoli quattro dipendenti da piccoli sei sopra ogni salma di generi che estraevansi da questa città.*

*7. Di D. Antonino Cincione, per compenso di piccoli tre sopra ogni salma di frumento, orzo, ed altre vettovaglie, che si estraevano dalla Sicilia per fuori regno.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Digitized by Google

I richiedenti pei diritti di sopra enunciati infra i termini prescritti dalle leggi presentarono le rispettive domande per compenso, non accompagnate però da alcun documento.

La gran Corte dei conti ordinaria, a cui tali domande furono avanzate, adottando le conclusioni del Ministero Pubblico, considerava: che per lo articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819 ordinavasi a tutti i possessori di diritti ed ufici aboliti di produrre nel termine di due mesi dal dì dell' abolizione i titoli di concessione accompagnati alle rispettive domande di ammessione; che la sola petizione senz' altro documento che l'avvalorasse, non adempiva il voto della legge; e però con deliberazione complessiva del 6 novembre 1839 pronunziando sulle individuali domande dei richiedenti sfornite dei titoli originarî di concessione, dichiarò i medesimi decaduti dal diritto di chiedere la liquidazione del compenso ai termini del Real Decreto del 29 novembre 1833.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che le domande di compenso dei diritti sopra enunciati per difetto dei rispettivi titoli di concessione trovansi diffinitivamente rigettate con la deliberazione del 6 novembre 1839, pronunziata dalla gran Corte dei conti ordinaria;

Che dopo quell' avviso diffinitivo non può tornarsi ad un secondo esame sulle petizioni medesime, discusse e rigettate, e che se pur vi si potesse discendere, mentre quella deliberazione non fu sottomessa alla sovrana approvazione, non vi sarebbero nemmeno al presente ragioni per portare un' avviso differente dal primo;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Digitized by Google

È di avviso

Non esservi luogo ad altra deliberazione.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

**22 giugno 1843.**

*Sulla domanda del Marchese D. Paolo Proto Filangeri, per compenso dell'uficio di vice-portolano della città di Melazzo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per mezzo di domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a 27 febbrajo 1825 il marchese D. Paolo Proto Filangeri chiese compenso dell'abolito uficio di vice-portolano della città di Melazzo, ed in sostegno di tal domanda presentò i seguenti documenti:

1° Atto di rinunzia fatto da D. Domenico Proto a favore della regia corte il 13 aprile 1713 di once 69 dovute dalla stessa. Nel quale atto sono inserite lettere patrimoniali del 27 marzo dell'anno stesso, ove si premette che il detto uficio fu venduto a 15 febbrajo 1713 al nominato D. Domenico Proto per la somma di once 310, in quanto ad once 160 da depositarsi, ed in quanto alle rimanenti once 150 da compensarsi con altrettanta somma, di cui andava creditore contro la regia corte, quante volte tra sei mesi avesse giustificato doverle con effetto conseguire; si soggiunge che le once 310 furono depositate, ed once 69 di credito contro la regia corte furono rinunziate; e si ordina in fine di riconoscersi per vice-portolano della detta città di Melazzo il riferito D. Domenico Proto, con metternelo in possesso dietro la morte di D. Giuseppe Carrozza, che allora l'occupava;

2° Apoca di once 150, che a 13 aprile 1713 riceve D. Domenico Proto per mandato del segreto di detta città, per prezzo di

vino e tonnina somministrati all'armata reale, pagate sulle once 310 depositate da D. Domenico Proto per prezzo e capitale dell'indicato uficio di vice-portolano;

3° Lettere di manutenzione e di possesso di detto uficio in persona di D. Paolo Proto emesse dalla gran corte civile a 17 febbrajo 1777;

4° Ordine dato dal maestro portolano a 31 dicembre 1790, perchè attesa la rinunzia di D. Paolo Proto si fosse dato il possesso del su riferito uficio al di lui nipote D. Paolo Proto e Proto marchese di Santa Dorotea;

5° Lettera del gran camerario D. Gaspare Leone del 18 settembre 1817, che dichiara spettare il detto uficio alla persona cui la lettera è diretta, senza che si conoscesse chi essa sia;

6° Certificato rilasciato a 28 settembre 1829 dal razionale della cessata portolania, attestante che il marchese D. Paolo Proto Filangeri esercitò le funzioni di vice-portolano di Melazzo a tutto dicembre 1824.

La gran Corte dei conti a 2 dicembre 1829, in vista dei documenti sopra enunciati, non che dell'atto di compra, ammise il titolo dell'uficio di cui si tratta a favore del nominato marchese D. Paolo Proto Filangeri, per ottenere il compenso dal 1 gennajo 1825, e dichiarò appartenere alle concessioni fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo, senza pregiudizio dei diritti di D. Francesco Paolo Proto Gemelli sul detto uficio, e per conseguenza sul compenso da assegnarsi.

Dalla scrivania di razione è stata compilata la relazione di liquidazione, che è basata sopra due coacervi a firma dello interessato, concernenti le immessioni, e l'estrazioni dal 1792 al 1811, le prime si fanno ammontare ad once 671, 1, e le altre ad once 114, 19.

La legittimità dei diritti si fonda su la tassa del duca della Grazia, formata nel 1715 in esecuzione del capitolo 4° delle costituzioni reali, e nuovo regolamento dei regi caricatori del 13 maggio 1714.

La scrivania ha escluso i diritti su l'estrazioni, perchè non chiaramente risultanti dalla tassa anzidetta.

In quanto alle immessioni la scrivania trovò ben liquidati i diritti, ad eccezione di talune partite, che, come appresso si vede, dedusse dalle suddette once 671, 1; e regolare trovò ancora il diritto portato in terl 24 *per accesso e recesso, e mangia condecente, franco con tutte le altre spese di mangiare*, fissato nella tassa anzidetta senza somma stabilita; e regolari riputò eziandio le partite per mostre di frumento alla ragione di mondelli due per ogni immessione, portate in detta tassa, e valutate nel coacervo alla ragione di teri 4 per partita.

Ha dedotto la scrivania once 3, 20, per mostre su i legumi, delle quali non si tiene ragione nella tassa anzidetta, ed once 11 tt. 14, per varie partite portate nel coacervo al di là delle immessioni realmente avvenute, e per diritti valutati con eccedenze, secondo uno stato compilatone dal controloro provinciale di Messina; onde ha ridotto le once 671, 1 alla somma

| | | | |
|---|---|---|---|
| di . . . . . | once 655 | 27 | » » |
| Ha soggiunto poi alla stessa once 52 per partite omesse nel coacervo presentato, giusta altro stato del controloro provinciale . . . . . » | 52 | » | » » |
| E ne ha formato il totale di . . once | 707 | 27 | » » |
| La vigesima parte delle quali rappresentante la percezione media di un'anno importa . . . . . once | 35 | 11 | 17 » |
| Ed ha dedotto per due terze parti di una terza della detta somma, stante non essere annessa risponsabilità pecuniaria all'uficio di vice-portolano » | 7 | 25 | 19 » |
| Onde ne ha fatto rimanere il compenso dovuto al Proto nell'annua somma di . . . . . once | 27 | 15 | 18 » |

Pari a ducati 82, 59.

È intanto da osservare, che il marchese Proto nel 1811 faceva il suo rivelo, che poscia confermò e riprodusse nel 1816. In esso dichiarava di possedere l'uficio di vice-portolano, il quale non dava alcuna rendita, salvo i piccioli diritti di giornata così detti, che gli si pagavano per l'intervento suo personale nei disbarchi

dei generi soggetti alla vice-portolania, che accadevano di rado non essendovene in quel caricatore. Soggiungeva che i diritti di giornata si riducevano a terì tre al giorno per li pochi giorni del disbarco in città, e terì sei quando seguivano le disbarcazioni nella spiaggia. Quindi conchiudeva ripetendo con giuramento che l'uficio non dava alcuna rendita.

È da osservarsi pure, che invitata la controloria generale a fare le sue osservazioni su la relazione della regia scrivania di razione, tenendo presenti i libri dai quali risultano le operazioni che diedero luogo alla riscossione dei diritti percepiti dall'uficio anzidetto, dichiarò di non potervi adempiere, per non esistere in quell'officio i necessarî elementi.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Presa ad esaminare la quistione, se fosse d'attribuirsi alcun compenso al marchese D. Paolo Proto Filangeri per l'abolito uficio di vice-portolano di Melazzo;

Ha osservato:

Che la liquidazione fatta dalla regia scrivania di razione è unicamente poggiata sopra due coacervi a firma dell'interessato, i quali non sono sostenuti da alcun documento;

Che anzi il contenuto in tali coacervi non solo è mancante di prova, ma trovasi inoltre smentito da solenni dichiarazioni contrarie fatte dallo stesso marchese Proto; imperocchè nel rivelo da lui presentato nel 1811, ed indi confermato nel 1816, dichiarava egli che il detto uficio non dava alcuna rendita, avvalorando col giuramento siffatta dichiarazione;

Che in effetto non si è rinvenuto nella controloria generale alcun elemento delle asserite percezioni;

Per tali riflessi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Digitized by Google

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda di D. Michele Longo, per compenso dell'uficio di maestro notaro del caricatore di Catania.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 28 febbrajo 1825 D. Michele Longo chiese il compenso dell' uficio di maestro notaro del caricatore di Catania abolito nel mese di dicembre 1824, e presentò gli appresso indicati documenti:

1° Dispaccio reale del 1 ottobre 1810, pel quale fu conferito al detto Longo l' uficio di maestro notaro del vice-portolano di Catania, con l'obbligo di pagare in contanti once 600, che avea offerto, e di spedirsi la real cedola senza la quale la grazia sovrana non potea avere effetto;

2° Ordine diretto al percettore della valle di Noto il 20 novembre 1810 dal Tribunale del real patrimonio, perchè avesse incassato le suddette once 600;

3° Certificato rilasciato dalla real conservatoria generale, dal quale risulta che in quattro partite dal 6 dicembre 1810 al 1 ottobre 1816 fu pagata al regio depositario della segrezia di Catania la somma su riferita.

La gran Corte delegata pei compensamenti nella sessione del 25 novembre 1842 preparatoriamente ordinava, che nel termine di due mesi si fosse presentata la cedola di nomina all'uficio di maestro notaro del caricatore di Catania, unitamente alla coacervazione dei proventi dell'uficio pel ventennio da gennajo 1792 a dicembre 1811.

È intanto d'avvertire che l'Intendente di Catania con suo officio del 21 maggio 1843 assicura, che D. Michele Longo esercitò sino a tutto il 1824 l' uficio di maestro notaro, che per effetto del Real Decreto del 30 novembre di quell'anno rimase poi abolito nel 1 di gennajo 1825; ed aggiunge che il Longo cessò di vivere negli ultimi di agosto 1826, senza aver esercitato in tal frattempo veruno impiego.

Anche il Regio Scrivano di razione attesta, che il Longo non godè alcun soldo a peso della tesoreria generale.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto la quistione, se agli eredi di D. Michele Longo fosse dovuto alcun compenso, e quale, per l'abolizione dell' uficio di che si tratta;

Ed ha considerato, che l'uficio di maestro notaro del caricatore di Catania da D. Michele Longo erasi acquistato per la di lui vita, mediante lo sborso del prezzo di once 600;

Che egli ne fu in possesso, e ne percepì gli utili sino al 1 di gennajo 1825, tempo in cui l'uficio rimase abolito per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824;

Che il Longo cessò poi di vivere col finire di agosto 1826, senza che frattanto avesse goduto altro impiego;

Che avuto quindi riguardo alla natura di detto uficio, e ben considerati gli opportuni elementi, si può prudenzialmente ritenere in ducati 180 lo ammontare degli annui proventi, che il possessore ne ritraeva: laonde il compenso cui possono aver diritto gli eredi di lui pel tempo corso dall'abolizione dell'uficio alla morte del loro autore, ascende in tutto a ducati 300;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Digitized by Google

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro del caricatore di Catania in favore degli eredi legittimi di D. Michele Longo, in tutto nella somma di ducati 300 sulla real tesoreria di Sicilia, per l'epoca decorsa dal 1 gennajo 1825 sino a tutto agosto 1826, su la base della rendita vitalizia di ducati 180 annuali, soggetta la detta somma alle ritenute fiscali come per legge, e pagabile con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

**22 giugno 1843.**

*Sulla domanda del cavaliere D. Paolo Cumbo e consorti, per ricognizione del titolo di annua rendita su le segrezie di Melazzo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I signori cavaliere D. Paolo Cumbo, D. Diego, Donna Isabella, e Donna Caterina Cumbo, quali eredi del di loro padre D. Antonino, e questo ultimo qual salvianista e cessionario universale dei beni del fu cavaliere D. Scipione Proto, e i signori marchese D. Paolo Proto, cavaliere D. Stefano Proto, e barone D. Giovan Battista Lucifero, con domanda presentata il dì 11 marzo 1842 a questa gran Corte delegata hanno esposto, possedere una rendita di once 58, 13, 1 annuali sul ramo delle segrezie, comprata dalla regia corte, e ridotta a tal somma per la nota ribassa.

E poichè la Commessione incaricata della liquidazione dei titoli di credito contro lo erario rinviò le parti innanti la gran Corte dei conti, domandano che sia ammesso diffinitivamente il di loro

titolo nelle rate che rispettivamente gli appartengono, ed ove occorresse, farne la liquidazione con ordinarsene il pagamento insieme ai decorsi.

Presentano in appoggio alla domanda i seguenti documenti:

1° Vendita fatta dai componenti la deputazione del regno per parte della regia corte il 9 agosto 1640 a D. Giuseppe Proto, per la persona o persone da nominare, dei diritti dell'estrazioni per infra e fuori regno dalle terre di Tusa, S. Fratello, e Naso, non che dalle città di Mistretta e Melazzo, sul vino, cacio, zucchero, ed altro, per lo prezzo di scudi 14133, 5, 10, cioè, scudi 9628, 2, 10, per quanto riguardava l'estrazioni dalle terre di S. Fratello, e Naso, e dalla città di Mistretta, e scudi 4505, 3, per l'estrazioni dalla città di Melazzo, la qual somma dovea depositarsi dopo la stipulazione dell'atto, col patto della ricompra da parte della regia corte. Segue a tale atto la ratifica fattane dal Vicerè con l'intervento e consenso dei componenti il Tribunale del real patrimonio;

2° Dichiarazione fatta a 2 gennajo 1641 dal nominato Proto, per la quale confessa, che la compra delle tratte o estrazioni dalla città di Melazzo si appartiene a D. Giovan Battista Schettini;

3° Nominazione fatta da questo ultimo a 24 marzo 1642 per l'acquisto delle tratte di Melazzo in persona di D. Onofrio Baeli;

4° Ordine del Tribunale del real patrimonio del 19 novembre 1691 per pagarsi a Donna Clara, D. Emiliano Francesco, e Donna Margherita Baeli, figli ed eredi del nominato D. Onofrio, una rendita di annue once 58, 3, 17 per importare al 5 per 100 sul capitale di once 1162, 18, 5, a tal somma ridotto dalle once 1802, 3, valore di scudi 4505, 3, per la deduzione dei diritti di esenzione perpetua del terì di possessione, del prezzo del titolo di barone, non che per somme pagategli al di là di quanto gli spettava sino all'epoca della costituzione di detta rendita;

5° Capitoli matrimoniali del 18 marzo 1728 tra D. Paolo Proto e Mustaccio, e Donna Francesca Patti e Baeli, con i quali D. Visconte Patti padre della sposa dà in dote alla stessa metà di quella rendita di once 58 all'anno dovutagli dalla regia corte;

Digitized by Google

6° Capitoli matrimoniali del 10 settembre 1746 tra D. Francesco Maria Proto e Patti, e Donna Laura Antonia Proto e Pisani, pei quali i conjugi D. Paolo Proto, e Donna Francesca Proto e Patti genitori dello sposo donarono a costui quella rendita annuale di once 29, 23, 10, loro dovuta dalla regia corte sopra l'estrazione dei viveri per fuori regno;

7° Testamento pubblico del 29 gennajo 1790 fatto dal suddetto D. Francesco Maria Proto, nel quale istituisce suo erede universale D. Paolo Proto e Proto suo figlio primogenito, e forma in pro dello stesso e dei suoi discendenti primogeniti maschi un fedecommesso di varie rendite, tra le quali le once 29 e rotti, che esigea sopra le tratte del vino della città di Melazzo, quelle stesse donategli dai suoi genitori;

8° Pubblicazione di alberano fatta a 16 ottobre 1768, per mezzo del quale Donna Francesca d'Amico figlia del Dr. D. Cesare Mariano, in occasione del matrimonio contratto col barone D. Paolo Proto figlio di D. Francesco Maria, si dota once 29, 1, 18, 3, di rendita annuale, che dicesi diritto di tratta col corrispondente capitale di once 585 dovutegli insieme ai suoi fratelli e sorelle, e col di loro consenso, quella stessa da potere della regia corte comprata dal quondam D. Onofrio Baeli per atto del 9 agosto 1640, e vendutagli dal barone D. Francesco Lucifero per atto in notar Giuseppe Majolino a 20 marzo 1757;

9° Pubblicazione eseguita a 7 maggio 1804 di schedola testamentaria di Donna Francesca Proto e d'Amico, con la quale istituisce suo erede universale il di lei figlio primogenito D. Francesco Proto e d'Amico, lasciando soggetti al fedecommesso disposto dal fu D. Francesco Maria Proto vari beni, tra i quali la rendita annuale delle once 29 delle tratte dovute dalla regia corte, dichiarando usufruttuario durante vita di cotali beni e rendite il di lei marito D. Paolo Proto;

10° Ordine del gran camerario D. Felice Ferraloro del 19 maggio 1814 diretto al prosegreto di Melazzo, per assentarsi a nome del suddetto D. Paolo Proto le once 46, 15, 1, 3 annui al medesimo dovuti su le tratte di Melazzo, e precedentemente paga-

tigli tanto per suo nome proprio, quanto come marito della fu Donna Francesca d'Amico;

11° Capitolo del testamento pubblico fatto dal marchese di Santa Dorotea D. Paolo Proto a 22 maggio 1817, nel quale istituisce suo erede universale il di lui nipote D. Paolo Proto e Proto, figlio del defunto D. Francesco Maria Proto, figlio del testatore, in tutti i suoi beni, crediti, rendite, e diritti;

12° Fede di banco del 6 dicembre 1834 attestante il pagamento di once 4, 17, 9 al marchese di Santa Dorotea a conto del 1834;

13° Ordinanza resa a 2 giugno 1834 dal Presidente del tribunale civile di Messina, affinchè le due rendite dovute dalla tesoreria al fu cavaliere D. Cesare Scipione Proto, una in once 59, tt. 24, 13 dipendente dal canone di once 300 dovuto ai condomini della segrezia di Melazzo, e l'altra di once 6, 26, 3, dipendente da altra rendita di maggior somma dovuta agli stessi condomini sul ramo delle dogane, si fossero assentate a nome del signor D. Antonino Cumbo qual creditore salvianista del nominato cavaliere D. Cesare Scipione Proto;

14° Certificato della regia scrivania di razione rilasciato a 17 dicembre 1834, attestante che tra gli altri assegnatari a carico della tesoreria generale per conto delle segrezie trovasi il cavaliere D. Cesare Scipione Proto, e per esso D. Antonino Cumbo salvianista, per l'annua rendita di lordo in once 6, 26, 3.

15° Ordinanza del Presidente del tribunale civile della valle di Messina data a 1 dicembre 1825, per la quale si ordina assentarsi a nome del cavaliere D. Stefano Proto tanto nel suo nome proprio, quanto come donatario universale di sua sorella Donna Isabella Proto, due rendite dovute dalla real tesoreria generale, una cioè di once 19, 19, 15, dipendenti dalle once 46, 12, 18, 3, assentati a nome del marchese di Santa Dorotea D. Paolo Proto e Proto su le dogane di Melazzo, e l'altra in once 6, 26, 3, dipendenti da once 46, 15, assentati a nome del riferito D. Paolo Proto su le segrezie della stessa città di Melazzo;

16° Intima della detta ordinanza alle uficine della tesoreria generale;

17° Fede di banco del pagamento fatto dalla real tesoreria a 6 dicembre 1834 in terl 28, 17, a favore del cavaliere D. Stefano Proto coi nomi di sopra a conto del 1834.

Nella sessione del 25 novembre 1842 la gran Corte dei conti delegata pei compensamenti preparatoriamente ordinò, che la scrivania di razione avesse formato fra due mesi la relazione della rendita dovuta dopo l'assento del 19 maggio 1814 disposto dal gran camerario D. Felice Ferraloro sul prosegreto di Melazzo; e che dai chiedenti si fosse giustificato di aver adita la Commessione dei titoli originali ed originari nei termini di legge.

In adempimento di siffatta deliberazione sono stati prodotti dagli interessati i seguenti documenti:

1° Certificato di domanda fatta alla detta Commessione a 31 dicembre 1834 da parte di D. Antonino Cumbo, per una rendita di once 6, 26, 3 su le segrezie;

2° Altro certificato di domanda fatta nella Commessione medesima a nome del cavaliere D. Stefano Proto a 27 dicembre 1834, per once 6, 26, 3 annuali su le segrezie;

3° Altro certificato di consimile domanda fatta a 27 dicembre 1834 dal marchese di Santa Dorotea D. Paolo Proto per un credito di once 32, 22, 14 su le segrezie;

4° Certificato della controloria della tesoreria generale del 2 gennajo 1843 attestante, che dalla relazione annuale di tutti gli effetti o fondi regî amministrati dalla regia segrezia della città di Melazzo, rimessa all'officio della cessata conservatoria generale a firma del maestro notaro segreziale D. Giuseppe lo Miglio, risulta il seguente: « Più agli eredi del quondam D. Onofrio Baeli « once 58, 3, 17 l'anno sopra l'estrazione di vettovaglie che da « questo per fuori regno si fanno. E questo in esecuzione di or« dine di S. E. e Tribunale del real patrimonio dato in Palermo « sotto li 6 luglio 1736, presentato ai 17 detto, copia del quale « si compiega nella relazione dell'anno 6ª indizione. » Quali once 58, 3, 17, per la prammatica del 9 maggio 1785 vennero discalate dal 5 al 4 per 100, e ridotte ad once 46, 15 annuali;

5° Apoca di esazione fatta a 17 settembre 1804 dal marchese D. Paolo Proto.

In conseguenza della deliberazione del 3 marzo 1843, con la quale fu invitato il Regio Scrivano di razione a trasmettere senza indugio la relazione di liquidazione disposta con la deliberazione del 25 novembre 1842, lo stesso Regio Scrivano di razione ha fatto conoscere, che esaminati i registri e le scritture del suo officio, non che quelli della cessata tesoreria, si è rilevato: che la rendita assegnata nel maggio 1814 alla marchesa di Santa Dorotea su la segrezia di Melazzo era in once 46, 15, e non già in once 58, 13; che le suddette once 46, 15, erano di lordo; che per ordinanza del Tribunale civile di Messina sotto il 1 dicembre 1825 dalle suddette annue once 46, 13, ne furono assegnate a nome del cavaliere D. Stefano Proto once 6, 26, 3 di lordo, tanto col di lui nome proprio, quanto come donatario di sua sorella Donna Isabella Proto; che con altra ordinanza del regio giudice del circondario tribunali sotto il 16 dicembre 1828 le altre once 39, 18, 17 restarono divise come appresso: al cavaliere D. Cesare Scipione Proto once 6, 26, 3 annuali, le altre once 32, 22, 14 al marchese di Santa Dorotea.

Avverte poi lo Scrivano di razione, che le suddette partite trovansi sospese per dichiarazione della Commessione liquidatrice, per la stessa non aver trovato luogo a deliberare su tale rendita, salvi i diritti agli interessati per ottenere il compenso ai termini delle istruzioni del 17 marzo 1819.

E finalmente fa osservare che le once 6, 26, 3 annuali assegnati a nome di D. Cesare Scipione Proto, si devono a D. Antonino Cumbo creditore salvianista.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Posta la quistione, se fosse da confermarsi a carico della real tesoreria generale l'assento di once 46, 15, 1, 3, spedito nel 1814 su le tratte di Melazzo in favore dei conjugi D. Paolo Proto e Donna Francesca d'Amico;

Ha considerato:

Che dai documenti prodotti dai chiedenti rimane giustificato, che gli eredi del fu D. Onofrio Baeli godevano su le segrezie di Melazzo l'annua rendita di once 58, 3, 17, che venne poscia ridotta ad once 46, 15, 1, 3, per effetto della prammatica del 9 maggio 1785, con la quale gli interessi furono diminuiti dal 5 al 4 per 100;

Che è del pari dimostrato essere tale rendita pervenuta a D. Paolo Proto tanto nel nome proprio, che come marito della signora Donna Francesca d'Amico, per il che in pro del medesimo nello espresso qualità fu spedito nel 1814 d'ordine del gran camerario il competente assento su le tratte di Melazzo per once 46, 15, 1, 3;

Che i chiedenti nella qualità di eredi dei nominati, e di aventi diritto a detta rendita avanzarono in tempo utile alla Commessione dei titoli originali ed originarî le loro domande di ricognizione, che indi hanno riprodotte davanti questa gran Corte, stante la deliberazione renduta dalla detta Commessione;

Che in conseguenza è giusto nello interesse della real tesoreria di confermarsi il sopraddetto assento spedito in favore dei conjugi D. Paolo Proto e Donna Francesca d'Amico, essendo poi del particolare interesse degli eredi di costoro e degli altri aventi diritto il ripartirsi le su indicate once 46, 15, 1, 3, pari a ducati 139, 51, secondo i rispettivi titoli, e la particolare loro rappresentanza;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Riconoscersi legittimo il titolo, e confermarsi lo assento in favore dei conjugi marchese di Santa Dorotea D. Paolo Proto, tanto nel nome proprio, che come marito di Donna Francesca d'Amico, e loro aventi causa, per le rate rispettivamente dovute, per l'annua somma di once 46, 15, 1, 3, pari a ducati 139, 51, soggetta

alle ritenute fiscali come per legge. E pagabili gli arretrati per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1845.

*Sulla domanda degli eredi del Principe di Belvedere, per compenso di diritti aboliti nel comune di Realmonte.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Caterina Delbosco e Morreale principessa di Belvedere, e Donna Teresa Martines vedova principessa di Belvedere tutrice della sua figlia minore Donna Ignazia Delbosco, nella qualità di eredi di D. Calogero Enrico Delbosco principe di Belvedere, han presentato domanda il giorno 16 marzo 1842 esponendo, che il loro autore D. Domenico Morreale duca di Castrofilippo, avendo ottenuta nel 1681 la facoltà di popolare un suo fondo detto Mendola presso Girgenti, e di dargli il suo nome oggi corrottamente Montereale, esigeva dai coloni che vi fabbricarono delle case il censo enfiteutico detto diritto di suolo, il quale oggi si appartiene alle istanti.

Quindi quantunque non temano che possa un tal diritto rientrare nella classe di quei aboliti col Real Decreto degli 11 dicembre 1841, pure a maggior cautela hanno chiesto, che piaccia alla Corte liquidare loro il dovuto compenso.

Dai documenti prodotti in appoggio a tale domanda risulta ciò che segue:

In giugno 1680 erano spedite lettere osservatoriali a favore di D. Domenico Morreale duca di Castrofilippo per il mero e misto impero, che mediante il pagamento di once 68 gli avea la regia corte con contratto del 1680 concesso sopra il territorio chiamato della Mendola vicino Girgenti.

In agosto 1681 otteneva il Morrealo un real privilegio, con cui gli era permesso, previo il pagamento di once 150, ed in considerazione dei suoi servizi, di poter popolare il suddetto territorio della Mendola, di cui era possessore, e ciò con tutti i diritti e preeminenze, e con le dogane, gabelle, baglia, zagato, ed altro.

Per ordinanza del Presidente del tribunale civile di Girgenti del 26 luglio 1824 veniva intitolato un ruolo censuario presentato da D. Calogero Enrico Delbosco principe di Belvedere, per i censi che riscuoteva nel territorio di Realmonte, tanto in generi che in danari, fra i quali trovavasi anche compreso quello per diritto di suolo di case.

Nell'anno 1839 le istanti dichiaravano nella cancelleria del tribunale civile di Palermo di volere accettare col beneficio dell'inventario la eredità del suddetto principe di Belvedere.

L'Intendente di Girgenti intanto con suo foglio officiale ha fatto conoscere, che con sua ordinanza del 26 agosto 1842, dietro avviso di quel Consiglio d'intendenza, ha di già dichiarato abolito e soppresso il diritto di suolo, che riscuotevasi sulle case del comune di Realmonte dalla signora Donna Caterina Delbosco principessa di Belvedere.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo a deliberare sul domandato compenso;

Ed ha considerato:

Che i diritti dei quali le eredi del principe di Belvedere han chiesto compenso, sono da esse stesse qualificati come enfiteutici;

Che a tal'uopo sonosi indirizzate alle autorità giudiziarie, ottenendo la intitolazione dei ruoli censuari, ond'essere mantenute nel possesso della percezione dei canoni;

Che se han ragione di diretto dominio su i fondi concessi ai singoli del comune, possono farlo valere anche nel petitorio innanzi ai magistrati competenti;

Digitized by Google

Che se poi il loro dominio eminente su i fondi degli enfiteuti non trovasi francheggiato dall' autenticità delle concessioni, niun diritto a compenso potrebbe sorgere sia verso lo erario, sia verso il comune di Realmonte in forza delle concessioni di giurisdizione feudale, e prerogativa signorile sul territorio, ottenute negli anni 1780 e 1781 dal duca di Castrofilippo;

Per tali cosiderazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda della Baronessa Donna Crocifissa Bianchini e del Barone D. Giuseppe Ippolito Caruso, per compenso del dazio su le mandre di Girgenti.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata il 1 marzo 1842 la baronessa Donna Crocifissa Bianchini ed il barone D. Giuseppe Ippolito Caruso hanno esposto:

Che il dazio comunale su le mandre di Girgenti in terì tre per ogni quintale di caciocavalli e caci, e in terì due per oncia su le lane, per un credito di once 150 di arretrati di un' annua soggiogazione di once 80 dovuta dal comune ad un certo D. Antonio Boccalandro in virtù di atto presso il notaro D. Nicolò Giardina a 22 luglio 1588, D. Giovanni Luigi Lopresti nella qualità di

legittimo amministratore di Donna Giovanna sua figlia minore, avente causa e rappresentanza del Boccalandro, distrasse nel 1636 da potere del comune, con l'accollo delle dette once 80 di soggiogazione.

Che essendosi per la legge parlamentaria del 1812 abolita la feudalità ed i diritti angarici feudali nascenti da rapporti di barone a vassallo senza compenso, fu sancito, che quei promananti da titolo oneroso e da convenzioni o sentenze debbano abolirsi previo compenso, senza farsi intanto novità alcuna sino alla indennizzazione.

Che nel 1812 negatisi i possessori di mandre alla prestazione del dazio supposto abolito, fu istituito giudizio innanzi al Tribunale civile di Girgenti, e con sentenza del 14 gennajo 1822 passata in cosa giudicata, fu dichiarato il ripetuto dazio non angarico, comechè imposto dall'autorità legittima, e posseduto con titolo oneroso dalla baronessa Donna Gaetana Pandolfo, e quindi ne fu ordinata la continuazione del pagamento in favore della medesima, con tutti i privilegî a norma della imposizione.

Che in esecuzione del Real Decreto prescrivente la liquidazione dei titoli di credito a peso dei comuni, la ricorrente baronessa Bianchini nel 1828 qual donataria della baronessa Pandolfo, ed avente causa per intermedie persone, adì il Consiglio d'intendenza di Girgenti, il quale in veduta dei titoli prodotti su la imposizione del dazio, e su la seguitane distrazione, con decisione del 16 febbrajo 1828 in contraddizione del sindaco, dichiarò buona e valida la soggiogazione di once 80 annuali, ordinò la continuazione del godimento del dazio in surrogato della soggiogazione, ed ove il dazio volesse restituirsi al comune debba il medesimo pagare alla nominata baronessa le once 150, per le quali ebbe luogo la distrazione in un con le spese del giudizio, ed assentarsi a nome della stessa nello stato discusso comunale la rendita di once 80.

Poste le cose anzidette, sostenendo gli istanti che il dazio di cui trattasi non sia di natura feudale, nè angarico, ma legittimamente ad essi dovuto in vece delle once 80 loro pagabili dal comune di Girgenti, han chiesto, che piaccia alla gran Corte dichia-

Digitized by Google

rare di non essere il medesimo colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e subordinatamente validi e buoni i loro titoli possessori del dazio in discorso in surrogato della soggiogazione di once 80 annuali con gli arretrati in somma di once 150, e che in qualunque evento di abolizione, o restituzione del dazio al comune, non possa l'una o l'altra avere effetto, se non previo il pagamento del credito di once 150 per cui seguì la distrazione, con altre once 28 di spese giudiziarie, e previo altresì l'assento della rendita di once 80 nello stato discusso comunale, ai termini della decisione del Consiglio d'intendenza.

In giustificazione della domanda i ricorrenti han prodotto le carte seguenti:

1° Atto rogato nel 1588, in forza del quale furono soggiogate a favore di D. Antonio Boccalandro per esso e suoi in perpetuo once 80 annuali, franche e libere di ogni peso e detrazione, per capitale all' 8 per 100 di once 1000, che si confessavano come ricevute in contanti, essendosi a cautela del creditore ipotecate le intere rendite del comune, e specialmente i dazî imposti d'ordine del Governo per via del Tribunale del real patrimonio a 24 ottobre 1587 a proposizione di quel consiglio civico, onde ripianare quel patrimonio comunale gravato di forti debiti.

I dazî imposti, e specialmente ipotecati furono i seguenti:

Terì uno a dippiù dei terì tre per oncia soliti esigersi sul valore delle merci da immettersi nel comune, compresi i cuoj conciati, così dentro, che fuori del paese;

Terì quattro per oncia su i panni e la seta da introdursi nel comune;

Terì uno addizionale al dazio sul vino mosto;

Grani dieci per oncia in aumento all'antico dazio sul pelo;

Terì tre ad oncia su le lane da vendersi nel comune, ed estraersi dallo stesso;

Piccoli quattro addizionali sopra ogni rotolo di carne.

Tutto ciò sotto i patti di evizione e difesa, facoltà di variare, ed altre cautele;

2° Estratto di un capitolo del consiglio civico convocato in Gir-

genti per ordine del Tribunale del real patrimonio a 17 giugno 1623, dal quale si rileva, che fra gli altri dazî comunali imposti dal detto consiglio furon compresi quelli di terì tre per ogni quintale di caci di qualunque specie da prodursi nelle mandre del territorio di Girgenti, e di terì due per oncia sul prezzo delle lane degli animali pecorini, agnini, e di castrati pascolanti nel detto territorio;

3° Atto di aggiudicazione giudiziaria del 1636, dal quale rilevasi, che avendo D. Giovanni Luigi Lopresti qual legittimo amministratore della di lui figlia minore Donna Giovanna, causata esecuzione innanzi al tribunale della gran corte avverso il comune di Girgenti per un credito di once 150, e fatto pignoramento di diversi dazî civici di conto del detto comune, il giudice delegato, pubblicati i bandi per la vendita delle gabelle e dazî già messi sotto il potere giudiziario, liberò, previe le debite formalità, al detto Lopresti il solo dazio di terì tre su le mandre, per la somma stessa del suo credito arretrato di once 150, con l' obbligo però di soddisfare le once 80 annuali a lui stesso dovute in virtù dell'atto soggiogatorio per lo capitale di once 1000, rimanendo autorizzato a prendere legittimo possesso, e percepire il dazio già distratto da potere del comune;

4° Lettere del Tribunale del real patrimonio spedite ad istanza del barone D. Calogero Pandolfo del 12 giugno 1752, ed atto provisionale di seguito sciolto dal detto Tribunale a 15 dello stesso, con i quali, premesso che ad istanza di un certo Vincenzo Russo eransi orrettizialmente ottenute precedenti lettere patrimoniali, limitanti la facoltà del Pandolfo possessore del dazio su le mandre ad esigere il solo diritto di terì due per ogni oncia su le lane, dichiarasi precisamente il modo di esazione da farsi dal Pandolfo, cioè, che giusta la imposizione del dazio esiger debba terì due per oncia sul prezzo delle lane di agnelli, pecore, e castrati, che pascolano e si tosano nel territorio di Girgenti, e terì tre sopra ogni quintale di caci che produconsi nelle mandre del territorio istesso: bene inteso sempre che ove i suddetti dazî si fossero pagati pei luoghi fuori dell'abitato, non debbano soffrire altro peso nè le lane, nè i caci al punto d'introdursi nel comune;

Digitized by Google

5° Lettere del Tribunale della gran corte civile di prima aula spedite ad istanza di Donna Gaetana Pandolfo figlia del su nominato barone D. Calogero, a 26 marzo 1817, con le quali stante la soppressione del Tribunale del real patrimonio, si commette al giudice civile di Girgenti la esecuzione delle lettere patrimoniali dirette ai giurati del detto comune il dì 5 maggio 1772, circa la esazione del diritto o gabelle su le mandre;

6° Sentenza del Tribunale civile di Girgenti del 14 gennajo 1822, notificata a diversi proprietarî di mandre convenuti ad istanza della suddetta Donna Gaetana baronessa Pandolfo, con la quale i rei convenuti proprietarî di gregge di mandra non domiciliati in Girgenti furono condannati pagare in beneficio dell'attrice nel mese di aprile di ogni anno, e prima di farsi la tosa delle pecore, ducati 3 per ogni centinajo di pecore e capre lattare, che pascolano nel territorio suddetto, o ducato 1, 50 per ogni centinajo di pecore e capre strippe, ed i pecoraj domiciliati in Girgenti a pagare ducato 1, 60 indistintamente, tanto su le pecore lattare, che strippe;

7° Finalmente decisione del Consiglio d'intendenza di Girgenti sotto il dì 16 febbrajo 1828 a domanda della baronessa Donna Crocifissa Bianchini, e barone D. Giuseppe Ippolito Caruso conjugi, citato il sindaco del comune di Girgenti non comparente, con la quale il Consiglio, premesse le narrative spiegate da parte degli attori, vedute le carte e i documenti dai medesimi prodotti in giudizio sul titolo possessorio del diritto o gabelle su le mandre del territorio di Girgenti, dichiarò buono e valido il titolo della soggiogazione di once 80 annuali a mente della domanda, e decise che in qualunque modo ritornassero in potere del comune i beni distratti per causa dell'anzidetta soggiogazione, sia tenuto esso comune a pagarle annualmente unitamente alle once 150 per una sola volta dovute, per le quali processe la distrazione dei suddetti beni.

La gran Corte nella seduta del 15 aprile 1842, sul dubbio se siasi inoltrato reclamo avverso la decisione del Consiglio d'intendenza di quella provincia del 16 febbrajo 1828, con la quale ne

fu a favore dei conjugi Bianchini e Caruso riconosciuto il titolo possessorio, e dichiarato valido il diritto alla soggiogazione di once 80 annuali a peso del comune, e se per effetto di reluizione, o altri mezzi siasi il dazio restituito al comune, con preparatoria deliberò interrogarsi l'Intendente di Girgenti per avvisare: 1° se la decisione anzidetta sia stata portata in reclamo; 2° se esistano atti relativi allo esercizio del diritto di ricompra.

Il detto funzionario con officio del 7 agosto 1842 trascrisse sul proposito un avviso di quel Consiglio d'intendenza relativo alla deliberazione emessa da quel decurionato a 31 luglio 1842, dalla quale si hanno i seguenti dati:

Che il dazio suddetto trae origine da imposizione nell'interesse del comune; che desso dazio fu imposto per capitale di once 1000 sborsate da Antonio Boccalandro, per cui a 22 luglio 1588 fu costituita soggiogazione all'8 per 100 con l'ipoteca dello stesso dazio; che su la domanda dei conjugi D. Giuseppe Caruso e Donna Crocifissa Bianchini quel Consiglio d'intendenza con decisione del 16 febbrajo 1828 facendo menzione della distrazione del dazio seguita a 15 giugno 1656, ne dichiarò buono e valido il titolo della soggiogazione; che il dazio di cui trattasi debba cessare, essendone vietata ai privati la facoltà di farne la esazione, e ciò con pagarsi ai creditori, quante volte i loro capitali sarà provato di essersi versati in utile del comune, gli interessi regolari fissati nei contratti originarl; il pagamento di tali interessi sarà continuato fino a che le circostanze del comune non permettano la restituzione del capitale, riconosciuto prima che nella percezione dei frutti non sia accaduto eccesso: eccesso che nell'affermativa dovrà imputarsi al capitale da restituirsi.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda dei chiedenti:

Veduti i documenti in appoggio alla medesima, fra quali precisamente la decisione del Consiglio d'intendenza di Girgenti del 16 febbrajo 1828:

Digitized by Google

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 15 aprilo 1842, per la quale pria di decidere sul merito fu ordinato, che a cura e diligenza del Pubblico Ministero fosse interrogato quell'Intendente a far conoscere, se vi fosse stato reclamo avverso la citata decisione di quel Consiglio, e se vi sieno atti relativi allo esercizio del diritto di ricompra del dazio in parola:

Considerando, che l'Intendente con officio del 7 agosto 1842 analogamente alla decisione di quella decuria ha manifestato, che il dazio su le mandre di cui trattasi trae origine da imposizione nell'interesse del comune: che fu imposto nel 1588 per lo capitale di once 1000, per cui fu costituita a carico del medesimo soggiogazione all'8 per 100 con l'ipoteca del detto dazio: e che per lo attrassato pagamento di once 150 ebbe luogo la distrazione in favore degli autori dei ricorrenti;

Considerando, che per le leggi vigenti è vietata ai privati la facoltà di tenere ed esigere i dazî comunali;

Ritenuto, che la causa per cui è stato il dazio suddetto in mano dei richiedenti, procedendo da prezzo impiegato a vantaggio del comune, debbe il medesimo soffrirne il peso sino alla restituzione del capitale;

Atteso che dagli elementi raccolti risulta, che la somma annuale provveniente dal dazio enunciato non può essere maggiore di ducati 210;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Girgenti alla baronessa Donna Crocifissa Bianchini, e barone D. Giuseppe Ippolito Caruso, per lo dazio su le mandre di detto comune, nell'annua rendita di ducati 210, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E

ciò a contare dal 1 gennajo 1843 in poi, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 9 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1845.

*Sulla domanda del Barone D. Giovanni Grasso e Felice, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio del SS. Salvatore.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Giovanni Grasso e Felice nel giorno 4 marzo 1842 presentò supplica, in cui espose di possedere la gabella di terì sei per ogni quintale di olio che si estrae dai trappeti del comune del SS. Salvatore, e di terì tre sopra ogni quintale d'olio che si estrae dai gorghi in detto comune.

Che tale gabella unitamente a quella in altri comuni fu dalla regia corte venduta a Donna Vittoria de Taxis, per la persona o persone da nominare, e per quei comuni che la medesima avrebbo scelto e dichiarato, come dal contratto stipulato agli atti del luogotenente di protonotaro a dl 21 aprile 1639.

A 10 giugno dello stesso anno la detta de Taxis per atto presso lo stesso luogotenente di protonotaro dichiarò i luoghi che scelse, dove dovea riscuotere le gabelle suddette, e fra questi nominò la terra del SS. Salvatore, ove venne stabilita la gabella di once 40 annuali.

Indi la detta de Taxis a 27 agosto 1639 con atto in notar D. Giuseppe Zamparrone di Palermo dichiarò, che la gabella dell'olio della terra del SS. Salvatore spettava ed apparteneva a D. Domenico di Alessandro.

Costui e quindi i di lui eredi possedettero la gabella suddetta, ed in occasione di essere stata la stessa incorporata dal regio erario, a 30 novembre 1697 la regia corte fece un pagamento

a D. Antonio, D. Adriano, D. Domenico, e Donna Rosa di Alessandro, quali discendenti e rappresentanti suddetto D. Domenico; e poscia a 29 ottobre 1700 fu diretto ordine al regio segreto di Patti per escorporare la suddetta gabella dal regio erario, e lasciar libera la percezione della stessa ai suddetti di Alessandro.

La detta gabella pervenne alla Compagnia di Gesù come fedecommessaria del fu reverendo padre Antonio Panitteri.

A 28 giugno 1761 il padre provinciale di detta Compagnia fedecommessario del fu reverendo Panitteri per atto in notar Fontana vendette la detta gabella al Dr. D. Giovanni Grasso, il quale a dì 8 marzo 1790 ottenne lettere patrimoniali per non essere molestato nel godimento della stessa.

Il detto Grasso nel di lui testamento del 12 marzo 1802 dichiarò di appartenere la detta gabella alla di lui moglie Donna Giuseppa Palmeri, per essere stata comprata coi di lei danari.

La detta Donna Giuseppa nel di lei testamento del 13 luglio 1820 istituì erede universale il petente, il quale quindi domanda, che laddove questa gabella si credesse compresa nell' abolizione contenuta nel Real Decreto del dì 11 dicembre 1841, piaccia alla gran Corte liquidare il compenso dovutogli in surrogato della gabella suddetta.

In appoggio della detta domanda sono stati prodotti i seguenti documenti:

1° Una copia legale estratta dall' archivio generale di un' atto di vendita fatta dalla regia corte e deputazione del regno a 21 aprile 1639 a favore di Donna Vittoria de Taxis delle gabelle d' olio da scegliersi da detta de Taxis su le terre e città di questo regno, entranti nella somma capitale di scudi 100000 ragionati all' 8 per 100, che si convenne doversi depositare in banco in diversi catameni;

2° Atto del 10 giugno 1639 presso il luogotenente di protonotaro, con cui la detta de Taxis scelse alcune città e terre, ove si dovesse esigere la detta gabella di terl sei sopra ogni quintale d' olio, e fra le altre si legge la terra del SS. Salvatore per once 40 annuali;

3° Atto del 27 agosto 1639, col quale la detta de Taxis nominò per compratore di detta gabella del SS. Salvatore D. Domenico di Alessandro;

4° Lettere patrimoniali del 30 novembre 1697, con le quali si ordina che le once 25 sopra il capitale della gabella di terì sei per ogni quintale di olio che si esce nella terra del SS. Salvatore, venduta dalla regia corte a Donna Vittoria de Taxis per capitale di once 500 a ragione di 8 per 100 per contratto presso il luogotenente di protonotaro a 21 aprile 1639, e dalla medesima dichiarato spettare a D. Antonio, D. Adriano, D. Domenico, e Donna Rosa di Alessandro per atto del 27 agosto 1639, ai quali spettano stante la morte di fra Giovanni, D. Tommaso, e D. Filippo di Alessandro, che istituirono eredi universali li detti D. Antonio, D. Adriano, D. Domenico, e Donna Rosa, si assentassero ai detti D. Antonio, D. Adriano, D. Domenico, e Donna Rosa di Alessandro.

Al margine di dette lettere si legge quanto segue:

« A 29 ottobre 1700, ordine al segreto di Patti, che dovesse « escorporare la gabella delli terì sei per cantaro di olio del SS. « Salvatore e Frazzanò dall'anno presente 9ª indizione 1700 in- « nanti a favore delli di contro, come nel registro di escorpora- « zioni a foglio 223.—Firmato—Alagna Uffiziale.»

5° Atto del 28 giugno 1761, con cui la Compagnia di Gesù come fedecommessaria della eredità del padre Antonino Panitteri vendette al Dr. D. Giovanni Grasso la gabella di terì tre sopra ogni quintale di olio, che si estrae dai gorghi delle terre del SS. Salvatore, e di terì sei sopra ogni quintale di olio, che si estrae dai trappeti di detta terra, quella stessa dalla regia corte venduta a Donna Vittoria de Taxis per capitale di once 500, giusta il contratto del 21 aprile 1639, e dalla de Taxis dichiarata a favore di D. Giovanni, D. Tommaso, e D. Filippo di Alessandro, giusta il contratto del 27 agosto 1639, ed in ultimo luogo da D. Domenico di Alessandro venduta al reverendo padre Antonino Coffo provinciale ed amministratore della eredità del padre Antonino Panitteri in forza di transazione e vendizione del 25 luglio 1715, ratifica del 4 agosto 1715, e lettere di manutenzione e

possesso a favore del padre Coffo col detto nome a 1 agosto 1715. Si comprese la gabella di grani dieci sopra ogni libra di seta, che si estrae dai mangani di detta terra del SS. Salvatore, che nel presente non ha luogo, ma s'indica, poichè il capitale riguarda l'una e l'altra gabella « pel capitale di once 2200 » delle quali furono confessate once 1600 in contanti, e per le restanti once 600 fu accordata dilazione di pagarsi fra quattro anni, e con tutte le cautele di evizione, difesa, ed ipoteca;

6° Lettere patrimoniali degli 8 maggio 1790, con le quali ad istanza del suddetto compratore Grasso fu ordinato al segreto di Patti di non molestarlo, stante di aver giustificato il titolo pei detti terì sei sopra ogni quintale d'olio, che si estrae dai trappeti della terra del SS. Salvatore;

7° Testamento del su nominato Grasso del 12 marzo 1802, col quale dichiarò, che la gabella d'olio del SS. Salvatore fu comprata con proprio danaro della di lui moglie Donna Giuseppa Palmeri;

8° Capitolo del testamento di detta Donna Giuseppa Grasso e Palmeri del 13 luglio 1820, in cui si legge che la medesima istituì erede universale il di lei nipote D. Giovanni Grasso e Felice.

Indi il barone Grasso presentò la transazione e vendizione del 25 luglio 1815, estratta dagli atti di questo notaro Damiata conservati nell'archivio generale degli atti dei notari defunti, e firmata dal notaro Laudicina regio conservatore generale, ed inoltre la copia legale del rivelo fatto nel 1811 da Donna Giuseppa Grasso, in cui si legge di avere rivelato la rendita civile di terì sei sopra ogni quintale di olio, che si estrae nei trappeti del comune del SS. Salvatore e territorio, per la rendita imponibile di once 50.

La gran Corte dei conti delegata nella seduta del 23 settembre 1842 su la domanda del barone D. Giovanni Grasso e Felice deliberò, che nel termine di due mesi a contarsi dal detto giorno fosse dal petente presentato il coacervo decennale della fruttificazione precedente a dicembre 1841, e la giustificazione della legittimità dei diritti dei quali si dice in possesso.

Digitized by Google

In esecuzione della enunciata deliberazione il barone Grasso presentò nella segreteria generale una di lui supplica, alla quale alligò due certificati del di lui contabile, dei quali il primo comincia dal 1832 sino al 1841, ed il secondo dal 1831 sino al 1840. Si descrivono le singole partite riscosse in ciascuno anno, ed il secondo perchè comprende il 1831 porta la fruttificazione in dieci anni nella somma di once 75, 2, 2, la di cui decima risulta in once 7, 15, gr. 4, 1; ed altresì negli anni dieci suddetti si dice di essere stati riscossi in genere quintali 191, 46, 5, la di cui decima risulta in quintali 19, 15, che, ragionato il dazio a terì sei quintale, porta il prezzo di once 3, 24, 18, i quali uniti alle once 7, 15, 4, si fa ammontare la fruttificazione in once 11, 10, 2, pari a ducati 34.

Nell'altro certificato si descrivono gli introiti dal 1832 al 1841, e la decima parte si fa ammontare ad once 11, 19, 19, 4, che sono pari a ducati 34, 99.

È pervenuto intanto un foglio dell'Intendente di Messina datato li 27 aprile 1843, col quale inviò al signor Avvocato generale gl'infrascritti documenti; e faceva osservare che il signor Grasso è il più dovizioso proprietario di oliveti, e che quasi sono tutti suoi gli alberi di questa specie in quelle terre, e che il dazio, il quale è azione reale e non personale, per certo gli avrà fruttato ben poca percezione, sì che dovendosi il compenso, chiarito pria qual diritto abbia ad ottenerlo, questo non potrebbe non esser minimo calcolato sul coacervo. Faceva inoltre l'Intendente osservare, che il possessore, come dicesi, ha ritratto terì dieci non già terì sei su la produzione di ogni quintale di olio, il perchè dovrebbe dedursi quanto abusivamente e soverchiamente ha riscosso; e che non varrebbe il dire che quintale in quel comune costava di rotoli di quarantacinque once, poichè la imposizione fu senza distinzione stabilita a terì sei per quintale.

I documenti acchiusi dallo Intendente in detto suo foglio sono i seguenti:

1° Un atto di vendita del 13 novembre 1713, in vigor del quale D. Domenico di Alessandro vendette a D. Rosario Musarra per

la persona da nominare la gabella di terì sei sopra ogni quintale di olio, che si estrae nei trappeti della terra del SS. Salvatore e di tutto il territorio, ed altresì di terì tre per ogni quintale di olio che si estrae nei gorghi dai trappeti di detta terra e territorio, scu che si esce dal nozzolo di dette olive, pel prezzo capitale di once 250, pagabile in contanti, col patto della ricompra;

2° Atto del 9 settembre 1712, in cui D. Domenico di Alessandro nominò per compratore del suddetto dazio su l'olio del SS. Salvatore il medico D. Rosario Musarra;

3° Altro atto del 30 maggio 1715, in cui il sopra nominato di Alessandro elesse per depositario Palmerino Parrinelli, per ricevere presso di se le once 250 per causa di riscattito e ricompra della gabella dell' olio;

4° Finalmente un' atto del decurionato del SS. Salvatore, nel quale fu deliberato: 1° che il dazio imposto si dichiari di essere stato di terì sei a quintale di olio che si estrae dai trappeti, ossia grani 60, e grani 30 quello dei gorghi, benchè di questo non se n' è pagato mai, sul motivo che il prodotto dei gorghi è restato e resta in beneficio dei trappeti, fra i quali quello dello stesso barone Grasso, anche nei tempi presenti; 2° che per effetto di errore il barone Grasso ha percepito indistintamente e con abuso una imposizione di terì 10 a quintale su l'olio che si estrae dai trappeti: ciò si prova col fatto; 3° in quanto però a quello che dicesi, che il compenso si chiede del dazio che si percepisce in ducati sei su quello dei torchi, e ducati tro su quello dei gorghi a quintale, sembra un equivoco al decurionato, e il comune nel caso chiede in linea di compenso il dippiù che avesse pagato per questo articolo, se però è un' errore, il presente articolo sia depennato; 4° circa allo avanzo dell'articolo 2° si chiede la rifazione dello interesse dei terì quattro a quintale pagati di più. Quindi il decurionato chiede, che la gran Corte dei conti delegata decida sul merito di quanto rendette il dazio per un coacervo degli anni su divisati: più la rifazione dei terì quattro a quintale esatti di più: e finalmente che il barone Grasso sia obbligato concorrere al ratizzo da farsi al compenso chiesto a suo pro come uno dei

principali proprietari, che possiede massima quantità di olive in quel territorio, essendo stata la imposizione su la realtà dei fondi, e circoscrizione territoriale, e non su l'azione personale.

In fine da parte del barone Grasso è stata presentata una supplica, dentro la quale trovasi alligato un certificato formato da D. Salvatore Mauro proccuratore di esso barone Grasso nel comune del SS. Salvatore, in cui si contesta, che nell'anno 1842 a tutto aprile 1843 l'olio estratto pei trappeti di detto comune ammontò a quintali 189, 85, ed il dazio, ossia lo importare della gabella, risultò once 63, 8, 10. Ciò importa che il dazio è stato riscosso a terì dieci per ogni quintale, non già a terì sei, che avrebbe importato once 32, 2, 10.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del barone D. Giovanni Grasso Felice tendente al compenso chiesto per la gabella di terì sei per ogni quintale di olio che si estrae nei trappeti del comune del SS. Salvatore, e terì tre per ogni quintale di olio che si estrae dai gorghi in detto comune:

Considerando, che il petente barone Grasso rappresenta per mezzo di persone intermedie la regia corte, la quale vendette il dazio suddetto per un prezzo effettivamente versato;

Considerando, che il coacervo della fruttificazione è appoggiato a certificati del proccuratore del petente;

Ritenuti tutti gli elementi di valutazione, che la gran Corte ha potuto raccogliere, dai quali risulta evidentemente, che essa non è maggiore di ducati 30 annuali, i quali devono gravitare sul comune fino alla reluizione;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune del SS. Salvatore al barone D. Giovanni Grasso e Felice, per lo dazio oleario sul territorio di detto comune, nell'annua rendita di ducati 30, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda di D. Giovanni e D. Giliberto Spoto, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio dei territorî di S. Angelo Muxaro, e S. Biaggio.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giovanni e D. Giliberto Spoto rappresentanti la eredità del fu canonico D. Giovanni Spoto, con di loro supplica presentata a 17 marzo 1842, esponendo di trovarsi possessori del diritto di esigere il dazio di terì sei per ogni quintale d'olio che si estrae nei comuni di S. Angelo Muxaro, e S. Biaggio, e suoi territorî, hanno domandato, che piaccia alla gran Corte dei conti delegata in vista dell'atto di acquisto dichiarare, che il detto dazio non è contemplato nel Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e che il detto Decreto non derogò nè la legge del 1815, nè i posteriori Decreti, che stabilirono che il dazio stesso dovrà cessare dopo il rimborso effettivo del capitale. In ogni caso subordinatamente ordinare, che venisse ai ricorrenti pagato il corrispondente capitale dai comuni di S. Angelo Muxaro, e S. Biaggio, e suoi territorî; o pure in ultima risorsa liquidare il compenso che ai medesimi si appartiene, ed ordinare che sia ad essi pagato o dal

regio erario, dal quale fu il detto diritto venduto, ovvero dal suddetto comune, come stimerà opportuno la gran Corte.

In appoggio alla suddetta domanda sono stati prodotti i seguenti documenti:

1° La copia legale di un atto del 18 marzo 1767, in vigor del quale il Tribunale del real patrimonio, dopo di avere venduto a D. Vincenzo Speciale, per la persona o persone da nominare, il diritto di ricattare e ricomprare il dazio di terì sci sopra ogni quintale di olio, che si estrae dai trappeti o a piedi nei territorî di S. Angelo Muxaro, e S. Biaggio, che dalla regia corte col patto di ricomprare era stato venduto a Giovanni Girolamo Scribani in vigor di contratto del 30 settembre 1643, da potere del quale era pervenuto presso i fedecommessarî della eredità di D. Stefano Pallavicino, stante il deposito del capitale in once 177, tt. 8, 4, dovuto alla detta eredità, e di altre once 219, 11, 16, depositate a favore della regia corte tanto per soprappiù di capitale, quanto per il vendutogli diritto di ricompraro, fece con effetto al detto Speciale col detto nome l'atto formale della rivendizione del diritto suddetto di esigere terì sci per ogni quintale di olio como sopra;

2° Altra copia legale di un atto del 7 aprile 1767, in vigor del quale D. Vincenzo Speciale nominò per ricompratore del sopradetto dazio il canonico D. Giovanni Spoto;

3° Altra copia legale del testamento del detto canonico Spoto fatto a 8 maggio 1793, nel quale furono istituiti di lui eredi universali i di lui fratelli arciprete D. Pompeo Spoto, barone D. Giacomo, e Dr. D. Francesco Spoto, in egual parte e porzione per cadauno;

4° Altra copia del testamento del barone D. Giacomo Spoto fatto a 2 giugno 1802, nel quale fu istituito erede universale il di lui fratello arcipreto D. Pompeo Spoto, ed eredi particolari D. Stanislao, D. Giovanni, e D. Giliberto Spoto di lui figli;

5° Un' altra copia legale di un atto stipulato a 20 marzo 1807 presso questo notar Tomasino, da cui risulta, che l' ar-

Digitized by Google

ciprete D. Pompeo Spoto fece una donazione irrevocabile di metà del di lui patrimonio universale a favore del di lui nipote D. Giovanni, e dell' altra metà a favore del di lui fratello D. Giliberto.

Intanto a 13 maggio 1842 il secondo eletto di S. Biaggio pel sindaco in congedo ha scritto al signor Avvocato generale, che il Sottintendente del distretto di Bivona con officio del 16 aprile gli scrisse d' ordine dell'Intendente, di permettere e coadiuvare ai fratelli D. Giovanni e D. Giliberto Spoto la continuazione dello esercizio di esigere terì sei a quintale su l'olio che si estrae in quel territorio; e trascrisse la risposta che egli fece al Sottintendente, cioè, che la disposizione dell'Intendente appoggiata all'articolo 3° del Real Decreto del dì 11 dicembre 1841 non ha luogo in questo affare, che i fratelli Spoto sono decaduti per non aver prodotto domanda a tutto il 1833, e che non essendo i medesimi in possesso di tale diritto, è contraddittoria la idea della continuazione di una cosa, che non ha nè cominciamento nè corso attuale.

La gran Corte dei conti nella seduta del 23 settembre 1842 su la domanda di D. Giovanni e D. Giliberto Spoto deliberò, che nel termine di due mesi a contarsi da quel dì si presentasse il coacervo della fruttificazione del dazio pel decennio precedente a dicembre 1841.

In esecuzione della detta deliberazione i su nominati Spoto per mezzo del loro proccuratore D. Bernardino Ferro presentarono una supplica con la procura, e con un' atto di locazione del 10 novembre 1835, in vigor del quale i medesimi gabellarono a D. Nicolò Monteleone e consorti il diritto di esazione del terì sei a quintale d'olio che si estrae nel comune di S. Biaggio e suo territorio, da detto giorno 10 novembre 1835 a tutto dicembre 1837, per la pigione di once 4 per lo spirante anno 1835 pagabile alla fine di dicembre 1835, e di once 5 annuali pei due anni susseguenti.

Intanto pervennero due deliberazioni decurionali dei comuni di S. Angelo Muxaro a 24 giugno 1842, e di S. Biaggio a 3 luglio

1842, nelle quali si legge espressamente, che i signori Spoto non hanno esercitato dal 1820 a questa parte il vantato diritto: che la locazione del 1835 non ebbe effetto: che per tutto il 1833 ultimo termine perentorio nulla praticarono innanzi la gran Corte ordinaria, e si svegliarono dopo che fu eretta la gran Corte delegata; e perciò sostengono di accordo i due decurionati di non essere i comuni suddetti tenuti ad alcuno indennizzamento.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Giovanni e D. Giliberto Spoto, con la quale hanno chiesto il compenso pel diritto che hanno asserito di possedere, per la riscossione del dazio di terì sei per ogni quintale d'olio, che si estrae nei comuni di S. Biaggio, e S. Angelo Muxaro, e suoi territori:

Considerando, che malgrado la preparatoria emessa da questa gran Corte nella seduta del 23 settembre 1842, con la quale fu ordinato di doversi presentare dai petenti nel termine di due mesi il coacervo della fruttificazione del dazio pel decennio precedente a dicembre 1841, non fu prodotto altro documento se non un contratto di fitto del 10 novembre 1835 per la pigione di once 4 per l'anno 1835, e di once 5 annuali pei due anni susseguenti 1836 e 1837, senza giustificare la riscossione di dette somme;

Ritenuta la risposta del sindaco di S. Biaggio, il quale sostiene di essere i petenti Spoto decaduti, per non aver prodotto domanda a tutto il 1833, e che non essendo i medesimi in possesso di tal diritto è contraddittoria la idea di continuare la esazione di un diritto, che non ha nè cominciamento nè corso attuale;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

**22 giugno 1843.**

*Sulla domanda della Congregazione di S. Michele di Modica, per compenso del diritto sul mercato di S. Michele.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I rettori della Congregazione di S. Michele di Modica hanno esposto, che posseggono il diritto di esigere la pigione delle logge del mercato di S. Michele, che dagli stessi si costruiscono in legno, e la privativa di locarle essi soli: il quale diritto riconosciuto dal Tribunale civile di Noto per due sentenze, è stato negato dall'Intendente di quella provincia, che ne ha ordinato la cessazione dopo il Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Domandano perciò la rivocazione della ordinanza dell' Intendente, ovvero la liquidazione del compenso dell'abolita privativa.

A documentare la loro domanda presentano questi titoli:

1° Copia d'un istrumento del 3 agosto 1553, per lo quale i proccuratori del conte e della contessa di Modica concedono alla Congregazione mentovata, per lo prezzo di once 50, giorni otto di franchigie, immunità, ed esenzione per la fiera di S. Michele, con disegnazione dei luoghi dove dovesse esser franca, perchè potesse far vendere nei *petigi*, case, luoghi della fiera, a lucro della chiesa, senza che nel termine e nei luoghi designati potessero i padroni delle botteghe, case, e luoghi vendere robe nè *scari*, nè *franchi*, senza licenza dei maestri di fiera che servono alla festa di S. Michele;

2° Una sentenza contumaciale del Tribunale civile di Noto del

1 dicembre 1837, con cui si dichiara di proprietà della Congregazione il diritto di percepire i lucri del mercato di S. Michele, e si condanna il comune a rilasciare il possesso e l'esercizio di tal diritto, non che a pagare le somme indebitamente percepite dal 1825 fino al 1836, da liquidarsi sopra i libri d'introito del comune, ed in difetto once 200 con interesse al 5 per 100 dal giorno della domanda;

3° Altra sentenza dello stesso Tribunale civile del dì 11 settembre 1839, con cui sono rigettate le opposizioni. Questa sentenza si vede intimata al patrocinatore del comune e non alla parte;

4° Un certificato dell'esattore comunale di Modica del 6 aprile 1842, con cui si attesta che la Congregazione rivelò tal diritto di fiera per la rendita annuale di once 19, 10, 16, e ne ha pagato l'imposta fondiaria;

5° Due copie informi di una deliberazione del Consiglio dell'intendenza di Siracusa, e di un officio dell'Intendente nel 1827, con cui si vuol contestare, che ai padri Mercedarî di Siracusa, che avevano un simile diritto di fiera non riconosciuto da quel Consiglio, fu intanto accordato un assegnamento provisorio su lo stato discusso del comune.

Con deliberazione della gran Corte dei conti delegata del giorno 29 luglio 1842 fu determinato, scriversi all'Intendente di Noto per conoscersi, che esecuzione abbia avuta la sentenza del Tribunale civile del dì 11 settembre 1839, se sia stata intimata, ed appellata, e quale ordinanza abbia egli emessa per la cessazione del diritto divisato.

L'Intendente della provincia di Noto con suo foglio del 26 agosto 1842 indiritto all'Avvocato generale presso la gran Corte delegata ha manifestato, che la sentenza del Tribunale civile degli 11 settembre 1839 fu notificata al sindaco il 28 dello stesso mese ed anno, e quindi fu intimato precetto per lo pagamento delle somme percepite per conto dei pagamenti della fiera; che con ordinanza del dì 11 febbrajo 1842 avea egli dichiarato, che il diritto di percepire gli utili del pubblico mercato di S. Michele

Digitized by Google

esercitato dalla Confraternità di S. Michele era colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ed in conseguenza ai termini dello stesso ne avea prescritto la cessazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse luogo ad attribuzione di compenso a favore della Confraternità di S. Michele di Modica;

Ed ha considerato:

Che la franchigia della fiera accordata dai conti di Modica ai confrati di S. Michele, non è se non l'esercizio della loro giurisdizione feudale e prerogativa signorile sulla città, abolite per la legge parlamentaria del 1812 senza compenso;

Che avendo la richiedente causa dai feudatari, avrebbe dovuto giustificare il diritto dei concedenti per titolo speciale, lo che non ha fatto;

Che qualunque fosse la legalità del possesso della percezione dei lucri della fiera stessa riconosciuta dal Tribunale civile di quella provincia con le sentenze del 1837 e 1839, prima che l'Intendente ne avesse ordinato la cessazione per effetto del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, essa non costituisce una ragione di compenso nei termini dello articolo 4° capitolo 2° della divisata legge del 1812;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda del canonico D. Litterio Balsamo e compagni, per compenso della decima sul bestiame pecorino e caprino di Taormina, ed altri comuni.*

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il canonico D. Litterio Balsamo dei principi di Castellaci il giorno 11 marzo 1842 domandò innanzi questa gran Corte dei conti delegata, per mezzo del suo proccuratore D. Giuseppe Santoro Scardillo:

1° Ammettersi il titolo per la decima che dicea essersi concessa dal Re Federico nel 1309 a Giovanni de Procida regio milite su le pecore e capre, che pascolavano nel territorio di Taormina e suoi casali, cioè, Mola, Mongiuffi Melia, Gallidoro, Gaggi, Graniti, e feudo di Mangiovacca, alla ragione di quattro per ogni centinajo.

2° Liquidarsi il compenso allo stesso dovuto dal giorno dell'abolizione della decima in discorso a peso sia della real tesoreria, sia del comune, o contro chi di diritto.

In appoggio a questa domanda presentò:

1° Una copia di transunto fatto nel 1397 di regie lettere, dalle quali si rileva, che Giovanni de Procida godente la indicata decima sul detto gregge, chiedeva di esservi conservato, ed in effetto lo fu contro tutti gli individui che pascolavano pecore e capre nel territorio di Taormina e sue adiacenze, ad eccezione di talune persone ivi enunciate, per le quali fu stabilito un modo diverso di contribuzione;

2° Altra copia di lettere spedite l'anno 1426 su le istanze di Donna Eleonora Armissa borgesa e padrona di gregge, con le quali si abilita la stessa a far pascere il suo gregge previo il pagamento della decima;

3° Altra copia di lettere spedite parte incitata al 1486 d'ordine della corte straticoziale di Messina in favore di Tommaso di Gre-

gorio, per essere mantenuto nel diritto di esigere la detta decima;

4° Investitura feudale fatta nel 1488 a favore del su cennato Tommaso di Gregorio, del diritto della decima di cui si tratta;

5° Investitura feudale presa al 1508 da Filippo Bonfiglio barone di Condrò della detta decima;

6° Altra investitura feudale presa da Ottavio Balsamo nel 1582 della decima in discorso;

7° Simile investitura feudale presa nel 1601 in favore di Ferdinando Romano;

8° Vendita fatta nel 1603 da Ferdinando Furnari a D. Pietro Andrea Furnari, del feudo (sono le parole) ossia del diritto feudale di esigere la detta decima su le pecore e capre che pascolano nel territorio di Taormina ec;

9° Investitura feudale della detta decima presa nel 1645 da Vincenzo Marullo;

10° Transazione fatta nel 1754 tra il signor D. Andrea Avarna duca di Belviso e li signori Balsamo, con cui il duca di Belviso cede per once 1159, 12, 1, in capitale ai nominati signori Balsamo il diritto della detta decima su le pecore e capre nel territorio di Taormina e sue adiacenze;

11° Investitura presa l'anno 1754 da Donna Francesca Balsamo della menzionata decima;

12° Significatoria spedita il 4 agosto 1766 dalla deputazione del regno, per pagarsi dal signor D. Francesco Balsamo la imposta su la detta decima delle pecore e capre ec.

Con questo atto termina la prima produzione in nome del canonico D. Litterio Balsamo.

Però a 27 luglio 1842 l'istesso D. Giuseppe Santoro Scardillo, tanto in nome e parte del detto signor canonico D. Litterio Balsamo, quanto in nome di altri cointeressati e comproprietari della detta decima, di cui è anco proccuratore, cioè Donna Anna Jacona in Balsamo vedova principessa di Castellaci qual tutrice dei signori D. Paolo, Donna Litteria, Donna Concetta Balsamo e Jacona figli minori, del signor D. Francesco Balsamo attuale principe di Castellaci, della signora Donna Maria Antonia, e di Donna Ca-

terina Balsamo, del marchese D. Raimondo Palermo, del reverendo sacerdote D. Salvatore Palermo, della signora Donna Alfonsina Palermo autorizzata dal signor D. Giovanni Stirizar marito della medesima, ha prodotto nuova domanda, in cui riassume la precedente fatta in nome del detto signor canonico D. Litterio Balsamo, ed insistendo nella stessa ha presentato:

1° Una legale copia di transazione del 1397;

2° Altra simile copia delle lettere del 1426;

3° Investitura feudale della detta decima presa da Tommaso Tortorito, nella quale sono inseriti i due diplomi del Re Alfonso, il primo del 10 dicembre 1445 a favore di Giacomo Tortorito, e l'altro del 5 settembro 1453 a pro dello stesso Tommaso. In tali diplomi si enunciano servizî resi dai suddetti Tortorito e dai loro autori, pei quali si fa dal su divisato Sovrano la conferma, e la riconcessione della detta decima, con l'obbligo della prestazione del servizio militare;

4° Lettere di manutenzione e possesso spedito sotto il regno di Ferdinando II di Aragona l'anno 1514 ad istanza del signor Tommaso Precorio per la su menzionata decima feudale;

5° Lettere di manutenzione e possesso della detta decima spedite li 20 giugno 1722 in favore di Paolo Sergi d'ordine del Tribunale della gran corte, parte incitata;

6° Sentenza del Tribunale del patrimonio in data del 31 ottobre 1765, che mantiene nel possesso della detta decima il principe di Castellaci D. Francesco Balsamo;

7° Lettere osservatoriali della detta sentenza spedite l'anno 1766;

8° Schedola testamentaria del 6 dicembre 1805 di Donna Caterina Balsamo principessa di Castellaci, che istituisce eredi universali i suoi figli D. Calcedonio, D. Paolo, e il sacerdote D. Litterio Balsamo nati da D. Francesco Balsamo;

9° Testamento di D. Paolo Balsamo in data del 18 febbrajo 1830, che istituisce eredi i su divisati di Palermo e Castellaci;

10° Altro testamento olografo dello stesso D. Paolo Balsamo scritto li 20 febbrajo 1830, che istituisce erede usufruttuario il fratello signor D. Calcedonio Balsamo;

11° Testamento di D. Calcedonio Balsamo dato li 2 agosto 1830, che istituisce erede universale il nipote D. Francesco Balsamo principe di Castellaci;

12° Altro testamento dato lo stesso giorno 2 agosto 1830 del detto signor Calcedonio Balsamo, che istituisce erede usufruttuario il fratello canonico D. Litterio;

13° Certificato a firma del signor D. Rosario Caracciolo razionale del canonico D. Litterio Balsamo, dal quale si rileva, che il medesimo esasse sino agli 8 novembre 1811 la detta decima da diverse persone.

Finalmente dal signor D. Giuseppe Santoro proccuratore dei ricorrenti si sono presentati degli atti, che provano di essere stati gli stessi in percezione della decima di che si tratta sino al 1824.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare, se spetti compenso al canonico D. Litterio Balsamo e consorti per l'abolita decima su le pecore e capre che pascolavano nel territorio di Taormina, e dei suoi casali;

Ed ha considerato:

Che i richiedenti per mezzo degli atti prodotti hanno giustificato di essere stati in percezione della decima in discorso sino al 1824;

Che giusta il Real Decreto del 29 novembre 1833 avrebbero costoro dovuto presentare i titoli e l'analoga domanda di liquidazione alla gran Corte dei conti ordinaria nel termine perentorio di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 diretto a compensare i diritti feudali aboliti, i quali non ostante l'abolizione tuttavia sussistevano, non intese mai riaprire novelli termini per quei che più non si riscuoteano, e pei quali il possessore per le leggi preesistenti era decaduto da qualunque siasi diritto;

Che quindi ad evidenza risulta, essere i chiedenti incorsi irreparabilmente nella perenzione ordinata dal su mentovato Real Decreto del 29 novembre 1833;

Che, astrazion fatta di tutto ciò, chiaramente si rileva dai documenti presentati, che la decima di che è cenno costituiva un diritto meramente feudale, il cui possessore ne prendeva l'investitura dal principe, al quale pagava il rilevo, e prometteva il militare servizio;

Che un tale diritto di decima su le pecore e capre che pascolavano nel territorio di Taormina e dei suoi casali, non fu concesso agli autori dei chiedenti per prezzo sborsato, ma per servizî vagamente enunciati, il che era la formola adoperata in quei tempi per simili concessioni;

Che è conseguenza delle premesse cose essere la decima di cui si tratta annoverata fra i diritti signoriali colpiti dall'abolizione sancita dalla legge del 1813;

Che la stessa legge pei diritti su divisati non accorda compenso a riguardo di servizî resi, ma lo limita nei casi, o che fossero stati tali diritti venduti dal Re, o derivassero da convenzione corrispettiva tra l'ex-barone ed il comune, o i singoli, o provvenissero da un giudicato (della feudalità cap. 2° § 4 e 10);

Che nella specie non si avvera niuna delle tre condizioni contemplate dalla detta legge, e però non può appartenere ai ricorrenti compenso alcuno;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda del principe di Cutò, per compenso della gabella sul vino nel comune di S. Lucia.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a 17 marzo 1842 il principe di Cutò nella qualità di erede universale beneficiato dell'estinto di lui genitore ha esposto: che per aviti titoli si è posseduta dai di lui autori la gabella del vino in S. Lucia, casale di Messina; che in virtù di atto celebrato presso notar Lo Bianco e Lumia di Palermo a 6 febbrajo 1831 il defunto padre dell'esponente concedette ad enfiteusi a D. Antonino Cassata diversi cespiti, fra i quali la enunciata gabella tale quale a lui appartenevasi senza alcun obbligo di garenzia, avendone con susseguente atto del 28 febbrajo suddetto presso lo stesso notaro assegnato il canone ai fedecommessarî della eredità di Vito Passiggi; che l'enfiteuta Cassata trasferì l'utile dominio dei cespiti concessigli al marchese D. Litterio di Gregorio, e che supponendo gli eredi di questo ultimo di essere l'enunciata gabella uno dei diritti feudali aboliti, e perciò compresa nelle disposizioni del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, con atto rilasciato a 26 gennajo 1842 han fatto intimare l'esponente a produrre innanzi la Corte delegata i titoli necessarî alla liquidazione del compenso.

Premessi questi fatti l'esponente protesta preliminarmente:

1° Che la gabella del vino di cui trattasi non è un diritto feudale colpito dall'abolizione.

2° Che quando anche ciò fosse, l'abolizione sarebbe a carico degli eredi del marchese di Gregorio, tanto nella qualità di enfiteuta rappresentando Cassata, cui fu conceduta la detta gabella con altri effetti tal quale apparteneva al concedente, quanto come proprietario già divenuto della gabella medesima per avere ricomprato in gran parte il canone su la stessa dovuto.

3° Che ove possa giudicarsi di non aver diritto al compenso

l'enfiteuta, ma il proprietario concedente, in questo altro caso essendo divenuta proprietaria l'eredità di Passiggi per l'assegnazione del canone, alla medesima si appartiene e non all'esponente domandarne il compenso, come traslataria dei diritti del principe di Cutò defunto.

Ciò non pertanto affin di non scorrere il termine alla presentazione della domanda, nell'interesse piuttosto degli eredi del subenfiteuta di Gregorio, o della eredità Passiggi, ha chiesto, che piaccia alla gran Corte dichiarare, che la gabella di cui trattasi non sia un diritto feudale abolito, e subordinatamente nel caso che altrimenti si opinasse, liquidare a peso della real tesoreria, o del comune di S. Lucia il compenso dovuto all'esponente, e per esso ai fedecommessari della eredità di Passiggi assegnatari del canone, e per costoro agli eredi del succoncessionario marchese di Gregorio.

Annessi alla supplica il chiedente ha presentato le sole due carte seguenti:

1° Un'atto di procura in persona dell'avvocato D. Giuseppe Randazzo;

2° Un'atto originale stipulato presso notaro Alberti di S. Lucia del 28 marzo 1745, col quale il signor D. Giacomo Giuseppe Melazzo qual proccuratore della signora Donna Marianna Alliata principessa di Villafranca gabellò a D. Ferdinando di Gregorio la gabella del vino che consumavasi nella città di S. Lucia, e suo territorio, dovuto alla detta principessa in ragione di quartucci otto per ogni barile, e ciò per anni quattro a contare dal 1 settembre 1744 in poi, e per l'annuo estaglio di once 16, 15.

In appendice all'atto suddetto si attesta, che a 3 novembre 1748 fu la detta gabella data in fitto per altri anni quattro da settembre 1748 in poi ad Angelo Fiorello per la somma annuale di once 21, 7, 10.

L'Intendente di Messina invitato ad apprestare delle notizie su tale domanda, con officio del 24 ottobre 1842 trasmette una deliberazione decurionale del detto comune, dalla quale dice di rilevarsi chiaramente l'insussistenza della domanda, per non essere

stato mai esercitato, anzi vietato dalle autorità giudiziarie il diritto di esigere tale prestazione, e per siffatta osservazione, e per l'assoluta mancanza dei titoli originari e legali in persona del chiedente, conchiude doversi la enunciata domanda rigettare.

Nell'enunciata deliberazione data a 2 agosto 1842 così si esprime quel decurionato:

Veduto l'officio dell'Intendente di Messina su l'oggetto, non che il rapporto del Consigliere commissario su la domanda del nominato principe, osserva primieramente:

Che quel comune è ben diverso dall'altro dell'egual nome compreso tra i casali di Messina, nel quale si suppone esser dovuta la percezione in discorso.

Nella ipotesi poi che a peso di quel comune volesse pretendersi imposta la prestazione suddetta, osserva il decurionato:

Che nessun titolo può vantare il richiedente principe per parte dei suoi autori su le Imposizioni del dazio di cui trattasi, poichè non vi è alcun atto, che giusta le antiche forme amministrative possa indicarne la origine, e quindi debbono considerarsi prettamente abusivi e di niuno effetto il preteso esercizio del mentovato diritto, e gli atti traslativi fatti dal defunto principe di Cutò in persona del marchese di Gregorio, e di altre persone;

Che infatti essendosi talvolta abusivamente preteso dal di Gregorio di esigere forzosamente da alcune botteghe tal dazio, la di lui domanda fu dall'autorità giudiziaria rigettata, e l'appello introdotto dal di Gregorio non ebbe alcun corso.

Che altronde il comune di S. Lucia è stato sempre soggetto al regio demanio, nè poteva perciò esser soggetto alla capricciosa ed arbitraria disposizione del dispotismo baronale;

Che le leggi parlamentarie del 1810, 1812, 1813 sebbene nell'abolizione di tutti i dazi, ancorchè posseduti da privati, abbia a costoro fatta abilitazione di giustificarne lo acquisto con titolo oneroso per ottenerne il compenso, il marchese di Gregorio non ha giustificato con alcun documento il titolo proprio, e dei di lui autori alla proprietà del preteso dazio;

Che ai termini del Real Decreto degli 11 ottobre 1817 non si

conoscono più in questa parte del regno altre imposte oltre a quelle dovute al regio erario, ai comuni, ed alle provincie, autorizzati dal Governo con apposite istruzioni e regolamenti;

Che l'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841 analogamente alle precedenti sovrane statuizioni ha dichiarato aboliti tutti i dazi abusivi;

E per siffatte considerazioni il decurionato deliberò dichiararsi:

1° Che la domanda del principe di Cutò, e suoi rappresentanti non militi contro quel comune, ma bensì contro il comune di Messina, nel cui perimetro esiste il casale di S. Lucia.

2° Subordinatamente che la domanda manca affatto di ogni titolo, ed il preteso diritto era chiaramente angarico, abusivo, ed insuscettivo di compenso.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del richiedente principe:

Veduto l'atto di affitto del 28 marzo 1745, che si è l'unico documento prodotto:

Veduta la deliberazione decurionale del comune di S. Lucia di Melazzo trasmessa dall'Intendente di Messina, come interpellato dal Pubblico Ministero a dar delle notizie su la qualità e legittimità della gabella in parola:

Atteso che a dir di quella decuria un altro comune di tal nome esiste tra i casali di Messina, dal quale si suppone che era forse dovuta la chiesta prestazione, come dipendente dagli abusi feudali già aboliti;

Considerando, che il comune di S. Lucia di Melazzo è stato sempre sotto il regio demanio, ed il principe di Cutò non può sul medesimo vantare alcun titolo per parte dei suoi autori, non esistendo alcun atto che ne indichi la origine;

Che di nessun vigore quindi debbono riputarsi il vantato esercizio sul detto comune, e gli atti traslativi del dazio fatti dal defunto principe in favore del marchese di Gregorio o di altre per-

Digitized by Google

sone, nel cui interesse si domanda il compenso, molto più che avendo questo ultimo, come assicura il decurionato suddetto, preteso talvolta di esigere forzosamente tale prestazione sopra alcune botteghe ivi esistenti, le di lui domande furono dalle competenti autorità giudiziarie rigettate;

Considerando altronde, che l'atto di gabella di cui trattasi in qualunque modo voglia considerarsi, non costituisco di certo dei titoli di proprietà e di possesso legittimo nella persona della gabellante allora principessa di Villafranca, della quale per altro nè pur si giustifica la rappresentanza nella persona del ricorrente principe;

Considerando in ultimo, che per le cose premesse la presente domanda, sia che riguardi il comune di S. Lucia di Melazzo, sia che voglia riferirsi a quell'altro di egual nome tra i casali di Messina, è sfornita di tutti gli appoggi, e non può in conseguenza meritare veruna accoglienza;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1845.

*Sulla domanda del Marchese S. Isidoro, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio dei territori di Kaggi e Mongiuffi.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il marchese S. Isidoro D. Pietro del Castillo e Caracciolo, rappresentato dal patrocinatore D. Filippo Romano qual di lui proccuratore speciale, con supplica presentata nella segreteria di questa gran Corte dei conti delegata pei compensamenti il giorno 12 marzo 1842 espose, di essere possessore della gabella ossia diritto di esigere terì sei per ogni quintale d'olio che si estrae nelle due terre di Kaggi e Mongiuffì, per acquisto fattone nel 1836 da potere della eredità del fu D. Giulio Cesare Molinelli e Reggio principe di S. Rosalia; che per effetto del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 dovendo cessare la riscossione di qualunque diritto ed abuso feudale con doversene liquidare il compenso, comunque il diritto di cui trattasi non possa annoverarsi fra gli abusi feudali, poichè di proprietà della suprema regalia, da cui nel 1639 pei noti bisogni dello Stato fu per la somma complessivamente di once 702, 15 venduto dal Vicerè di allora, col consenso della giunta detta delle *dande* espressamente delegata da S. M. C., a Donna Vittoria de Taxis, pur nondimeno volendo cautelarsi in tutti gli eventi, che possa un tal diritto annoverarsi fra gli aboliti, domanda che piaccia alla gran Corte liquidare a di lui favore il compenso ai termini del citato Real Decreto.

In appoggio si presentano tre documenti come appresso:

1° Procura in carta privata a firma del richiedente in persona del patrocinatore D. Filippo Romano, ad oggetto di comparire innanti la gran Corte delegata per far liquidare il compenso del diritto di cui è parola;

2° Atto di transazione stipulato a 28 giugno 1698 presso l'of-

ficio di protonotaro tra D. Francesco Molinelli principe di S. Rosalia e il Vicerè di allora, col consenso e consiglio dei ministri della detta giunta di *dande*, col quale enarrandosi, che il diritto ossia gabella di terì sei per ogni quintale d'olio, che si estrae nelle terre di Kaggi e Mongiuffi, fu dalla regia corte venduto nel 1639 a Donna Vittoria de Taxis, per la somma di once 375 quello di Kaggi, e per once 327, 15 l'altro di Mongiuffi, e che per varî passaggi pervenne presso il detto D. Francesco Molinelli, si dichiara, che di seguito alla prammatica del 1650 prescrivente, che tutti i diritti e gli uficî dalla regia corte venduti, doveano regolarsi col capitale alla ragione del 5 per 100, fu il diritto in parola incorporato alla regia corte, affinchè coi frutti da ritirarsi venisse la medesima a soddisfarsi del dippiù del capitale non pagato, onde eguagliarne la vendita alla ragionata prescritta dalla detta prammatica. Di tale risoluzione ed incorporazione portando querela il Molinelli al Real Trono, con reali lettere date in Madrid a 14 dicembre 1695 ne fu ordinata la escorporazione, e restituzione, per cui si divenne alla citata transazione, in forza della quale il Molinelli cede e rilascia al Vicerè, ed alla regia giunta delle *dande*, i frutti del detto diritto dal giorno della incorporazione sino al 1700, cioè sino a quando veniva a cessare l'ultima gabella fatta dalla regia corte, ed il Vicerè in nome di S. M. C. cede e rilascia al Molinelli in infinito ed in perpetuo il diritto enunciato, promettendogli garanzia e difesa in perpetuo;

3° Certificato originale di un atto di vendita stipulato dal fu notaro D. Domenico Guarnaschelli e Mento a 26 aprile 1836, pel quale i fedecommessarî della eredità di D. Giulio Cesare Molinelli e Reggio principe di S. Rosalia vendono al marchese di S. Isidoro il diritto di esigere in ogni anno la gabella di terì sei sopra ogni quintale d'olio estraibile in qualunque modo nei territorî di Kaggi e Mongiuffi, con avere effetto tale vendita in quanto alla proprietà dalla stipulazione dell'atto, ed in quanto all'usufrutto dal 1837 in poi, ritenuto che sino alla ricollezione del 1836 trovavasi da quei fedecommessarî gabellato.

Google

Ritenuto che la gran Corte su la domanda del marchese di S. Isidoro D. Pietro del Castillo e Caracciolo pel compenso del diritto di terì sei a quintale dell'olio, che si estrae nei comuni e territori di Kaggi e Mongiuffi, con deliberazione preparatoria del 9 settembre 1842 abbia ordinato di prodursi dal richiedente in due mesi l'intero atto di acquisto del menzionato diritto in di lui persona, ed il coacervo decennale della fruttificazione antecedente al 1841; lo stesso signor marchese con nuova supplica ha presentato alla gran Corte il quì appresso documento, in esecuzione della prima parte della cennata deliberazione:

Atto originale di vendita rogato dal notaro D. Diego Maria lo Bianco e Zito di Palermo a 26 aprile 1836, col quale i fedecommessari della eredità del fu D. Giuseppe Cesare Molinelli e Reggio principe di S. Rosalia, previa le narrative del primitivo acquisto del detto diritto in persona di Donna Vittoria de Taxis venduto dalla regia corte per capitale di once 702, 15, dei consecutivi passaggi del medesimo, della incorporazione fattane dalla regia corte nel 1660 affin di scontare il suo credito per frutti percepiti oltre alla ragionata del 5 per 100, della escorporazione ordinatane nel 1695, e della transazione conchiusa nel 1698 tra la regia corte e il possessore allora D. Francesco Molinelli, vendettero al nominato richiedente marchese di S. Isidoro il diritto in parola, da averlo in quanto alla proprietà dal giorno della stipulazione, ed in quanto all'usufrutto da gennajo 1837 in poi, attesa la gabellazione antecedente fattane dai fedecommessari venditori per tutto dicembre 1836: e questo per lo capitale di once 440, che al ragguaglio del 5 per 100 corrisponde alla rendita annuale di once 22 costituita dal compratore suddetto in favore dei fedecommessari venditori sotto la ipoteca speciale di diversi immobili.

Per la seconda parte della deliberazione relativa al coacervo dei prodotti del decennio antecedente al 1841, il suddetto marchese dimostra la impossibilità di eseguirlo, avendone avuto l'usufrutto dal 1837 in poi, nè poterne dar conto nei pochi anni dal 1837 al 1841 attesa la percezione fattane economicamente senza

documento alcuno pubblico, o privato. Dice in ultimo che a fissare il compenso non è punto necessario il coacervo, essendosi dimostrato di aver la regia corte in prezzo del diritto suddetto incassata la somma di once 700 e più, oltre alla percezione del dazio pel corso di anni quaranta durante la incorporazione.

L'Intendente di Messina intanto con officio del dì 8 novembre 1842 trasmise le deliberazioni decurionali dei comuni di Mongiuffi e di Kaggi.

Con la prima del 25 settembre 1842 il decurionato di Mongiuffi asserisce, che il predetto dazio in quel comune fu nel 1836 arrendato per ducati 6, e negli anni dal 1837 al 1841 inclusivamente per ducati 12 all'anno.

Con l'altra poi del 21 ottobre 1842 il decurionato di Kaggi, dichiarando di non poter dare a punto fisso un parere sul fruttato annuale del dazio di esso comune, calcolando le annate sterili e quelle ubertose, arbitra approssimativamente poter dare il prodotto di trenta quintali d'olio in ogni anno, e su tal quantità risulterebbe il dazio in ragione di ducati 18 annuali.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del richiedente marchese di S. Isidoro una ai documenti alla medesima alligati:

Veduta la deliberazione di questa gran Corte del 9 settembre 1842, per la quale fu ordinato di prodursi in due mesi l'intero atto di acquisto del diritto in parola, non che il coacervo decennale della fruttificazione antecedente al 1841:

Considerando, che in esecuzione di questa deliberazione non si è altro dal petizionario presentato, che l'atto originale di vendita del detto dazio fattagli nel 1836 per lo prezzo di once 440 dalla eredità del principe di S. Rosalia D. Giuseppe Cesare Molinelli e Reggio, avente causa del primo acquisto che da mano della regia corte ne fece Donna Vittoria de Taxis nel 1639 per once 702, 15, e che riguardo alla richiesta fruttificazione del decennio nulla disse di saperne;

Digitized by Google

Considerando, che per le deliberazioni decurionali dei due comuni di Mongiuffi e Kaggi ricevute in proposito per mezzo dell'Intendente di Messina si dichiara, che l'ultimo arrendamento del dazio si fu per Mongiuffi in ducati 12 annuali, e che il prodotto per Kaggi non potrebbe valutarsi che in ragione di annui ducati 18;

Ritenuto, che per le sovrane disposizioni il compenso in pro dei possessori dell'abolito dazio dell'olio correr debbe a carico dei comuni in un'annua rendita risultante dal coacervo decennale, e ciò fino a che sarà loro restituito l'originario prezzo ai termini dei rispettivi contratti;

Atteso che nella specie dagli elementi di liquidazione che si son potuti raccorre, non sorge di potere il richiedente esigere nel tutto una rendita maggiore di ducati 50, sino alla restituzione delle once 440 di capitale sborsato;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso spettante al marchese di S. Isidoro D. Pietro del Castillo e Caracciolo, per lo dazio oleario nei territori di Kaggi e Mongiuffi, nell'annua rendita di ducati 50, cioè, ducati 20 a carico del comune di Mongiuffi, e ducati 30 a carico del comune di Kaggi, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda di D. Giuseppe, D. Rosario, e D. Antonino Stancanelli, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale d'olio del territorio di Novara.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe, D. Rosario, e D. Antonino Stancanelli con domanda presentata a questa gran Corte sotto il giorno 14 marzo 1842 hanno esposto, che il parlamento del 1638 impose il dazio di terì sei a quintale su l'estrazione dell'olio in Sicilia; che un real dispaccio del 1796 dichiarò reluibile tal dazio, e ne concesse facoltà ai comuni; che il parlamento del 1815 sancì l'abolizione del detto dazio, ed ordinò che i proprietarî ne restassero in possesso sino alla reluizione; che un Real Rescritto del 4 marzo 1826 prescrisse il modo come ricomprarsi il dazio dai comuni, rinunziandosi in pari tempo dalla parte del regio erario alla percezione dovutagli pel *jus luendi;* che una ministeriale del 4 gennajo 1836 ordinava l'esecuzione delle suddette sovrane disposizioni, dalle quali vien prescritto che il capitale da restituirsi dai comuni ai proprietarî del dazio dovesse esser quello originariamente dall'erario percepito, con l'aggiunzione di tutt'altre somme che si fossero pagate in *causam praetii;* che non a diritto l'Intendente di Messina, con una circolare diretta ai sindaci di sua dipendenza, dichiarò il detto dazio colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, perchè era già stato abolito dal parlamento del 1815 col patto della reluizione; perchè il Decreto di dicembre 1841 non deroga alle precedenti sovrane prescrizioni riguardanti ognora i mezzi e le forme della ricompra; perchè il compenso dei diritti aboliti giusta il citato Real Decreto deve essere calcolato sul coacervo, quale misura con la ministeriale del 4 gennajo 1836 fu dal Governo riprovata nella quistione di ricompra del dazio su l'olio tra il principe di Maletto ed i comuni di Venetico, Sammartino, e Roccella; perchè finalmente trattandosi nella specie di cosa venduta dalla

regia corte non potrebbe altrimenti privarsene il proprietario, che mediante la restituzione del prezzo capitale.

Pure per maggior cautela hanno i predetti signori Stancanelli chiesto, che piaccia alla gran Corte dichiarare, se possa o no comprendersi il detto dazio fra i diritti feudali aboliti, e nell'affermativa liquidarne contro chi di diritto il compenso agli istanti dovuto per quello che essi godono su l'olio del comune di Novara.

A sostenere tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti:

1° Un certificato dell'archivio dell'abolito Tribunale del real patrimonio, dal quale rilevasi, che per atto del 18 maggio 1643 presso l'officio del luogotenente di protonotaro comprò D. Giovanni Girolamo Scribani dalla regia corte fra le altre cose il dazio di terì sei a quintale su l'olio della terra di Novara pel prezzo di once 683, 19, 2; che per atto dichiaratorio accertò il detto Scribani appartenersi il dazio ai signori Ottavio Pallavicino; che per atto di provisione del 7 giugno 1652 passò in potere di D. Stefano Pallavicino e di Donna Teresa Mellino in Pallavicino fedecommessarî tutori e curatori dei figli minori del fu Ansaldo Pallavicino; e dei signori D. Cristofaro Spinola, e D. Carlo Pallavicino; che nel 1660 fu il dazio medesimo incorporato, ed assegnata ai proprietarî una rendita al 5 per 100 sul capitale in once 31, 20, 9 l'anno; che morto nel 1674 D. Cristofaro Spinola no istituì eredi per la sua parte i di lui figli D. Domenico e D. Giuseppe; che passato a miglior vita questo ultimo nel 1687 lasciò suoi eredi suo fratello D. Domenico Spinola, e D. Ludovico Pallavicino, con lo usufrutto però a sua madre Donna Maria Spinola; che nel 1691 stante la morte della Spinola, ed una divisione che era stata fatta nel 1686 tra i signori D. Agostino Pallavicino figlio del fu Ansaldo, e D. Luca Pallavicino erede del fu D. Carlo Pallavicino, ed i signori D. Domenico e D. Giuseppe Spinola figli di D. Cristofaro, pervenne il dazio di cui trattasi in potere per tre quarte parti di D. Domenico Spinola, e per una quarta parte di D. Ludovico Pallavicino, perocchè nel 1700 era stata stipulata transazione con la regia corte, in forza della quale era stato il dazio escorporato e restituito ai proprietarî, col patto di dovere questi rilasciare alla

regia corte i frutti maturati e non pagati dal giorno della incorporazione sino all'anno della 3ª indizione 1694 e 1695, non che tutti quelli maturati e da maturarsi dall'anno della 4ª indizione sino a tutta la 8ª indizione;

2° Fede legalizzata e tratta dall'archivio dell'abolito Tribunale del real patrimonio, dalla quale risulta, che il dazio su l'olio di Novara fu nel 1754 venduto al sacerdote D. Andrea Stancanelli dal Tribunale suddetto in nome dei proprietari del dazio istesso signori D. Domenico Spinola del fu Cristofaro, Donna Maria Barbara e D. Vincenzo Spinola, ed il di loro figlio D. Domenico, e che fu dallo Stancanelli pagato per due partite di tavola il prezzo di once 683, 19, 2;

3° Memoriale del sacerdote D. Andrea Stancanelli estratto dall'archivio del Tribunale del real patrimonio, con cui chiese di rilasciarsi le lettere di assento in di lui favore per il dazio su l'olio di Novara, ed in piede del quale si legge la seguente provista del Tribunale suddetto: « Detur ordo pro assentu cum legitimis cautelis.»

4° Nominazione fatta dal detto Stancanelli, con cui dichiara appartenere il dazio in parola per tre parti al di lui fratello D. Giuseppe, e per una quarta parte all'altro di lui fratello D. Girolamo, il dì 11 settembre 1769;

5° Fede del notaro D. Pietro Campo da Novara, da cui si rileva, che D. Giuseppe Stancanelli con testamento del 28 ottobre 1797 nominò erede suo fratello D. Gioachino;

6° Fede del notaro D. Dionisio Lombardo da Novara contestante, che con testamento del 26 dicembre 1834 D. Gioachino Stancanelli istituì suo erede il figlio D. Giuseppe;

7° Fede dello stesso notaro Lombardo da cui rilevasi, che per testamento del 23 luglio 1801 furono da Girolamo Stancanelli nominati suoi eredi la moglie Lucrezia Lo Re, ed alla morte di lei i suoi due figliuoli in egual porzione D. Antonino e D. Rosario;

8° Fede di morte di Donna Lucrezia Lo Re contestante, di essere questa passata a miglior vita in luglio 1832;

9° Procura in brevetto fatta dai ricorrenti Stancanelli in persona di D. Michele Bertolami,

Con deliberazione della gran Corte delegata del 14 ottobre 1842 fu disposto: « Che i chiedenti nel termine di due mesi presentino « l'atto di acquisto fatto da Giovanni Ambrogio Scribani del dazio « in parola del 1643, la transazione del 1700 tra la regia corte « ed i signori Spinola e Pallavicino, l'atto di acquisto del 19 marzo « 1754 fatto da D. Andrea Stancanelli per mezzo del Tribunale « del real patrimonio, e finalmente la legale dimostrazione del « dazio nel decennio precedente a dicembre 1841.

In seguito di che i Stancanelli han prodotto i seguenti documenti:

1° L'atto di compra delle gabelle dell'olio fatta da Giovan Girolamo Scribani nel 18 maggio 1643 per gli atti del luogotenente del protonotaro;

2° La transazione fatta nel dì 8 settembre 1700 tra D. Domenico Spinola e Ludovico Pallavicino, e la regia corte;

3° Un atto decurionale del 12 luglio 1842, dal quale si raccoglie, che giusta i libri della percezione che si tengono dal comune il fruttato del dazio per anni sei dal 1836 al 1841 è stato in once 233, 20, 9;

4° Un certificato dell'esattore del dazio sacerdote D. Bartolo Lombardo, da cui si rileva che negli anni quattro precedenti al 1836 il fruttato del dazio fu in once 185, 19, 11;

5° Il contratto di vendita del 1754 a favore del sacerdote Stancanelli richiesto dalla gran Corte.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse luogo a liquidazione di compenso per l'abolito dazio su l'olio nel territorio di Novara a favore dei signori Stancanelli;

Ed ha considerato:

Che la concessione primitiva del dazio ebbe luogo nel 1643 a favore del signor D. Giovanni Girolamo Scribani per causa di prezzo effettivamente sborsato alla regia corte, il quale fu anche aumentato con la transazione posteriore del 1700;

Che gli autori dei signori Stancanelli l'hanno egualmente comprato nel 1754 dagli aventi causa dal primo acquirente.

Che dagli altri documenti esibiti rilevasi la legittima trasmissione del titolo, e le qualità ereditarie dei richiedenti;

Che dagli elementi tutti del coacervo decennale dei proventi del dazio raccolti dalla gran Corte risulta, che esso non può dare una rendita minore di annui ducati 114, fatta deduzione del terzo per ispese di amministrazione, e lavoro personale;

Che essendosi abolito il dazio divisato si debbe dal comune il compenso ai possessori a norma della sovrana disposizione su la materia, salvo il diritto alla reluizione del capitale originario;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Novara a D. Giuseppe, D. Rosario, e D. Antonino Stancanelli, per lo dazio oleario sul territorio di detto comune, nell'annua rendita di ducati 114, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, soggetta alla ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 agosto 1843.

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda di D. Domenico e D. Leopoldo Cagnone, per compenso del diritto di grani quindici sopra ogni cato d'olio del comune e territorio di Francavilla.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Domenico e D. Leopoldo Cagnone con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti il giorno 14 marzo 1842 espongono, che fra gli altri beni che D. Michele Cagnone di loro autore comprò da potere del barone D. Bartolomeo Natoli fu compresa pure la gabella di grani 15 sopra ogni cato d'olio, che si produce nel territorio e comune di Francavilla; e siccome abolito un tal diritto è luogo a domandare il compenso, perciò è che chiedono dalla gran Corte di far diritto al loro titolo come eredi ed aventi causa dal compratore, e quindi liquidare e stabilire a loro favore il corrispondente compenso.

In appoggio producono i seguenti documenti:

1° Certificato originale a firma del notaro D. Gaetano Carbone di Francavilla qual conservatore degli atti dei notari defunti, di un' atto di vendita del dì 8 dicembre 1781, in virtù del quale il barone D. Michele Cagnone comprò dal barone D. Bartolomeo Natoli fra gli altri beni la gabella di grani 15 sopra ogni cato d' olio, che producesi nella città e territorio di Francavilla, soggetta detta gabella ad alcuni pesi annuali dovuti a diverse persone, e ciò per lo prezzo in tutto di once 122, 20, che si pagarono in contanti.

La gran Corte delegata pei compensamenti con preparatoria del 9 settembre 1842 ordinò, che tra due mesi i richiedenti presentassero il titolo primitivo della vendita fatta dalla regia corte, e dei passaggi successivi sino all' ultimo possessore, ed insieme il coacervo della fruttificazione del dazio dell' ultimo decennio precedente a dicembre 1841.

In risultamento di tale disposizione trovansi soltanto prodotti gli appresso documenti, come trasmessi dall' Intendente di Messina con officio del 7 novembre 1842:

1° Atto originale della vendita stipulato il dì 8 dicembre 1781 dal notaro D. Giuseppe Guarrione di Francavilla, col quale il barone D. Bartolomeo Natoli, abbisognando di danari per miglioramenti da fare in taluni fondi di sua proprietà, vendette tra gli altri beni e rendite a D. Michele Cagnone il diritto di grani 15 sopra ogni cato d'olio da prodursi ed estrarsi dai torchi di quel comune e territorio, a lui appartenente in virtù di contratti e scritture, di regie ordinazioni e capitoli di essa gabella, per lo prezzo di once 122, 20, sotto la ipoteca di diversi beni;

2° Una deliberazione del corpo decurionale di Francavilla trasmessa dall' Intendente di Messina a 7 novembre 1842, con la quale in veduta degli officî del Sottintendente del distretto dei 4 luglio e 12 settembre 1842, trattando quella decuria della domanda dei richiedenti, dice frà le altre cose, che l'atto presentato dai Cagnone non è che un contratto di compra e vendita tra privati e privati incapace a giustificare il titolo di acquisto, mentre il solo ed unico strumento da dover presentare, sarebbe l' originale vendita o concessione fattane dalla regia corte; che mancando tal documento il decurionato non è nel caso di valutare il valore della prestazione; che tale dazio pagavasi angaricamente da pochi senza ragionata certa proporzionata alla quantità prodotta, per cui niun coacervo è facile stabilirsi; che mancando tutti i dati necessarî a dimostrare il titolo possessorio dei richiedenti, è da conchiudersi, che la pretesa gabella esigevasi per un sopruso feudale dalla legge abolito; considerando che essendosi con decurionale del 2 settembre 1842 accordato ai Cagnone il termine di giorni venti per presentare i loro titoli legali, nessun' atto a giustificazione han prodotto sull' oggetto; deliberò a voti unanimi di essere strana e priva di appoggio la pretesa dei fratelli Cagnone su la gabella di cui trattasi già abolita.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda dei petizionari fratelli Cagnone:

Veduto l'atto di acquisto del 18 dicembre 1781, che si è l'unico documento alla medesima alligato:

Veduta la deliberazione della decuria di Francavilla, per la quale fra le altre cose si rileva, che a 2 settembre 1842 fu accordato ai chiedenti il termine di venti giorni per far conoscere i loro titoli legali:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 9 settembre suddetto anno, per presentarsi in due mesi i documenti necessarî ad ottenere il compenso, cioè il documento del primo acquisto da mano della regia corte con i passaggi successivi, ed il coacervo della fruttificazione del decennio precedente al 1841:

Considerando, che il contratto del 1781 non è che un atto di compra e vendita tra privato e privato, su cui non può fissarsi una qualunque idea di compenso, perchè non rilevasi dallo stesso nè la originaria provenienza del dazio, nè il prezzo che da parte della regia corte o del comune ebbe luogo nella primitiva concessione;

Considerando, che malgrado un termine dato agli interessati dalla decuria, e da questa gran Corte, non siasi dopo il lasso di otto mesi e più presentato alcun discarico·

Ritenuto, che mancando ogni giustificazione sul prodotto, mancherebbe per questo unico difetto la base alla liquidazione del chiesto compenso, quando anche fosse dovuto;

Atteso che la decuria considerò altronde nella sua deliberazione il diritto in parola come angarico, e che se da pochi contribuivasi, ciò avveniva senza niun dato certo alla quantità prodottasi, per cui dichiarò essere mal fondata la pretesa e strana;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 agosto 1843.

---

## 22 giugno 1843.

*Sulla domanda del Barone D. Rainero Galluppi e compagni, per compenso di diritti aboliti nel comune di Santa Lucia.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Rainero Galluppi con domanda presentata a questa gran Corte sotto il giorno 17 marzo 1842 ha esposto, che l'ex-feudo di Pancaldo sito nel territorio di Santa Lucia, e posseduto una volta da D. Giuseppe Bonanno Branciforti principe di Cattolica, pervenne nel 1803 in potere del barone D. Rainero Raineri, dal quale fu al ricorrente concesso in febbrajo 1839, con il diritto fra gli altri di conseguire mezzo cafiso d'olio da quelli enfiteuti del detto ex-feudo, che avrebbero molito le ulive nei trappeti di esso barone, ed un quarto da quelli, che le avrebbero molito in trappeti altrui; che una tale prestazione, la quale non è dovuta dai singoli come universi, ma dai singoli particolari individui che hanno il dominio utile di taluni fondi in detto ex-feudo, viene canonizzata dalla inveterata consuetudine delle sovrane statuizioni, di quelle dei Tribunali, e dalle convenzioni fra le parti; e che quantunque dietro varî ricorsi degli enfiteuti fosse stato negli anni 1789 e 1790 sovranamente ordinato, di accordarsi loro il diritto libero della molitura, con dovere bensì la giunta dei presidenti e consultore liquidare l'annua equivalente prestazione, che

doveano in vece corrispondere al barone gli enfiteuti suddetti, pure non essendosi una tale liquidazione eseguita dalla giunta, venne col fatto liquidato il diritto di cui si tratta dalle parti stesse in ventre agli atti di ricognizione e di vendita, che sono stati dopo quella epoca stipulati.

Il ricorrente Galluppi quindi, con l'intervento per la sola verità dello acquisto di Donna Vincenza Raineri figlia ed erede del suddetto barone Raineri, e di D. Francesco Galluppi marito ed autorizzante detta Donna Vincenza, ritenendo che il diritto in parola non fosse da comprendersi fra quelli aboliti, ha chiesto subordinatamente, che piaccia alla Corte ammettere il di lui titolo, e liquidargli il dovuto compenso.

In appoggio a tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti, con la riserva di presentarne degli altri ove il bisogno lo richiedesse:

1° Real diploma del 1803, con cui S. M. il Re Ferdinando I si degnò confermare ed approvare la vendita del feudo di Pancaldo, e delle terre dette Camioli, che in aprile dello stesso anno era stata fatta sotto il verbo regio dal principe di Cattolica a D. Felice Pagano per la persona da nominare;

2° Certificato con cui si contesta, che in maggio 1803 D. Felice Pagano nominò il barone D. Rainero Raineri come compratore del feudo di Pancaldo;

3° Lettere di perpetua salvaguardia di maggio 1803 per la vendita del feudo in parola in favore di D. Felice Pagano, e delle persone da nominare;

4° Consulta al Real Governo del consultore D. Saverio Maria d'Andrea, con la quale fu riferito di doversi accordare agli enfiteuti del feudo di Pancaldo, giusta la sovrana determinazione del 26 dicembre 1789, il libero diritto della molitura, con dovere però eglino accudire presso la giunta dei presidenti e consultore, per istabilirsi la equivalente prestazione da doversi da loro corrispondere al barone in compenso dell'abolito diritto privativo di cui si tratta;

5° Atto provisionale del 16 marzo 1791 con l'inserzione di due

bigliet reali, con cui si dà la libertà agli enfiteuti del feudo di Pancaldo di molire le ulive ove loro torni più comodo, e si dispone nel tempo stesso il disbrigo della liquidazione dell' equivalente da pagarsi in compenso al barone;

6° Bando d'ordine del giudice di Santa Lucia del 23 marzo 1791, con cui si proclama il libero diritto di molitura a favore degli enfiteuti del feudo di Pancaldo, dovendo pagare al barone lo equivalente giusta la liquidazione da farsi dalla giunta dei presidenti e consultore, senza poter più pretendere il detto barone, che fossero molite le ulive del feudo nei di lui trappeti;

7° Atto provisionale della gran corte del 17 dicembre 1807, con cui fu prescritto di dovere gli enfiteuti di Pancaldo pagare al barone mezzo cafiso d'olio ad ogni macina di ulive che si molivano nei di lui trappeti, ed un quarto di cafiso per le ulive che molivansi altrove, e ciò sino a quando si sarebbe fatta la liquidazione dell'equivalente dalla giunta incaricata;

8° Sentenza emessa dalla regia udienza di Messina in luglio 1817 tra il barone Raineri, e D. Tommaso e D. Felice Pulejo, con cui fu ordinata la devoluzione dei fondi che i detti Pulejo possedevano nel feudo di Pancaldo, e ciò per non essersi da loro adempito ai patti stabiliti nell'atto recognitorio dagli stessi stipulato in luglio 1810, e precisamente al soddisfo di una prestazione in olio;

9° Altra sentenza della gran corte delle appellazioni di Messina del 20 agosto 1817, con cui confermasi la sentenza sopra indicata;

10° Atto del 15 febbrajo 1839, col quale il barone Raineri cede ed assegna al baronello D. Rainero Galluppi il feudo di Pancaldo con metà del diritto sulla molitura delle ulive, ed altro, da doverne però conseguire l'usufrutto dopo la morte del barone Raineri, non che del di lui fratello canonico D. Filippo;

11° Officio dell'Intendente di Messina del 22 gennajo 1842, con cui dichiara al sindaco di Santa Lucia, che il diritto sulla molitura delle ulive che si esige dal barone Raineri nel feudo di Pancaldo, non è che l'esercizio di un patto di concessioni enfiteutiche, o di atti recognitori, canonizzato per tale da sentenze,

e per tale riguardato da quel decurionato in una deliberazione del 29 gennajo 1840, e da S. E. il Ministro degli affari interni giusta una ministeriale del 24 luglio 1841;

12° Copia legalizzata della suddetta ministeriale di S. E. il Ministro degli affari interni, con la quale manifesta di restare inteso di quanto gli avea scritto l'Intendente di Messina con rapporto del 12 luglio 1841 su di un ricorso del barone Raineri, per la riscossione del diritto sulla molitura delle ulive;

13° Copia legalizzata della sopra citata deliberazione del decurionato di Santa Lucia, con cui viene dichiarato legittimo e non angarico il diritto di cui si tratta;

14° Certificato dell'archivario del comune di Santa Lucia del 17 agosto 1817 contestante, che tutte le cause avute sin da un secolo dagli individui di quel comune per i loro rispettivi beni ivi esistenti, si sono sempre agitate innanzi le corti civile, criminale, e giuratoria del comune medesimo;

15° Certificato dell'esattore comunale di Santa Lucia del 28 giugno 1842, da cui si rileva, che il barone Raineri avea rivelato il diritto sulla molitura delle ulive di Pancaldo per la rendita annuale di once 18, 12;

16° Estratto di capitolo di ottantotto concessioni enfiteutiche nel feudo di Pancaldo, fatte nell'anno 1594 col patto di dovere il domino utile molire le ulive nei trappeti del barone, con pagarne il diritto consueto;

17° Estratto di capitolo di novanta atti recognitori fatti nel 1702 e 1703, da cui risulta essersi stipulata la convenzione di dovere gli enfiteuti del feudo di Pancaldo molire le ulive nei trappeti del feudo stesso, con pagare gli emolumenti giusta il costume;

18° Certificato notarile contestante, che in venticinque atti recognitori fatti nel 1801 dagli enfiteuti di Pancaldo fu convenuto il patto, che volendo molire le ulive nei trappeti del barone, si dovesse pagare mezzo cafiso d'olio sopra ogni macina, e volendo molire altrove un quarto d'olio sopra ogni macina;

19° Copia d'atto recognitorio stipulato in luglio 1805 con lo stesso patto di sopra descritto, pel pagamento del diritto di molitura delle ulive;

20° Certificati notarili, con cui si contesta di essersi stipulati con lo stesso patto varî atti, cioè: in dicembre 1808 una concessione di un fondo nel feudo di Pancaldo, nel 1810 un'atto recognitorio, altri due simili nel 1823 e nel 1839, e negli anni 1838, 1840, e 1841 le vendite di tre fondi enfiteutici del feudo di Pancaldo con l'intervento del padrone del feudo stesso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del barone D. Rainero Galluppi:

Ritenute le disposizioni sovrane dei 26 dicembre 1789, e 9 gennajo 1790:

Visto il bando pubblicato a 23 marzo 1791, col quale ai possessori dei beni nel feudo di Pancaldo fu permesso di estrarsi dal feudo tutte quelle ulive che produrranno i loro fondi per molirle ovunque vorranno, e tornerà loro più comodo, con dover corrispondere al barone e suoi affittatori lo equivalente del diritto proibitivo nella quantità che sarà per liquidarsi dalla giunta dei presidenti e consultore, senza che il barone o i di lui affittatori si potessero opporre, o pretendere di molire le dette ulive nei trappeti del sopra cennato feudo di Pancaldo:

Visto l'articolo 8° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, con cui si permette ai possessori di fondi, che tali gravezze soffrono, la commutazione in canoni in danaro redemibili, o con contratti volontarî, o con le norme dell'articolo 6° del Decreto del 17 gennajo 1810:

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sulla domanda di compenso del barone Galluppi; salvo alle parti a provvedersi per la commu-

tazione della prestazione in genere ai termini dell'articolo 6° del Decreto del 17 gennajo 1810.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

**22 giugno 1843.**

*Sulla domanda del Barone D. Gioachino Calcagno Pisani, per compenso di diritti, uficî, ed altro nei comuni di Monforte, e S. Piero Monforte.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Gioachino Riccobono qual proccuratore del barone D. Gioachino Calcagno Pisani, con domanda presentata a questa gran Corte sotto il giorno 11 marzo 1842 ha esposto, che il detto Calcagno qual rappresentante D. Giovanni Moncada principe di Monforte ha per transazione del 1816, e per sentenze del 1753, il diritto della gabella del vino contro i comuni di Monforte e S. Piero Monforte, non che quello della gabella della gallina, in forza della citata transazione, e di un'atto provisionale del 1789 in seguito di tre uniformi sentenze; che questa ultima gabella fu per S. Piero Monforte liquidata nel 1821 dal Consiglio d'intendenza di Messina per once 8 annuali, e pagata dal comune giusta un'apoca di giugno 1822; che in fine come rappresentante il principe di sopra nominato ha anche contro il comune di Monforte i diritti di baglia, acatapania, sfacendo pagando, segrezia e foresta del bosco, segrezia in gallina, e diritto d'acqua; e però il di lui proccuratore ha chiesto, che piaccia alla gran Corte liquidargli il compenso che per legge gli spetta per tutti gli anzidetti diritti.

In sostegno di tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti:

1° Sentenza dell'abolita gran corte del 25 giugno 1753, da cui rilevansi numerosi capi di gravezze feudali dedotti dai comuni di Monforte e S. Piero Monforte contro D. Giovanni Antonio Mon-

Digitized by Google

cada principe di Monforte, fra i quali sono compresi la più parte dei diritti nella domanda di sopra enunciati, e su cui con tre uniformi sentenze, l'ultima delle quali fu sotto il giorno 19 giugno 1755 emessa dall'abolita gran corte criminale e delle cause delegate, e che trovasi trascritta in un'atto provisionale per l'esecuzione della stessa del 6 agosto 1789, venne pronunziato come segue: « Tollantur abusus et gravamina de quibus agitur, nempe pro jure « pascendi et incidendi ligna mortua in nemore et forestis a ba- « rone actuatim possessis, paetitio istorum naturalium Montis for- « tis et S. Petri non procedat jure civico, sed jure burgensatico; « et servantur capitula 4 6 et ultimum istrumentorum anni 1515, « 1616, 1631, et 1650, contra formam quorum nil innovatur. Be- « neverum in tertia parte nemoris, quae per barones fuit assi- « gnata universitati Montis fortis et S. Petri in transactionibus « anni 1515 et 1616, fruantur naturales praedicti jure pascendi « et lignandi, et eo utantur jure civico ad mentem capituli 3 dic- « tae transactionis 1515, et primi alterius de anno 1616; et casu « quo dicta tertia pars hodie non possideatur ab universitate prae- « dicta, sive in totum, sive in partim, sint ei salva jura eam re- « cuperandi. — Respectu diversionis et extractionis aquarum flu- « minis perennis non procedat paetitio, sed quatenus naturales et « habitatores dictarum terrarum divertere et extrahere velint dic- « tas aquas, teneantur obtinere concessiones a barone sub juxto « canone secundum extimationem currentis temporis, statuendo « per expertos comunes eligendos, quas concessiones dictus baro « denegare non possit. — Pro jure gallinae unius super qualibet « domo seu familia anno quolibet, servatur conventio praestationis « unciarum 8 annualiter pro terra S. Petri, et pro alia Montis « fortis praestatur gallina in specie, vel in pecunia ad libitum na- « turalium. — Universitates respectivae teneantur solvere principi « pro jure dicto *sfacendo pagando* ultra tarenos quinque supra « qualibet salma frumentorum obligationis pro servitio universi- « tatis, alias etiam expensas vecturae terrestris et maritimae dic- « torum frumentorum, et conservationis eorumdem, ac juxtam « horrei baronis pensionem. — Tollantur abusus et gravamina il-

« lata bovariis pro solutione tarenorum sex pro quolibet bove, et « pro praestatione aliorum tarenorum trium pro jure bajulationis, « quam pro alio jure sibi competente, et valeant naturales et ha- « bitatores praedicti detinere animalia pro usu proprio absque ulla « solutione, servatis tamen instructionibus quatenus adhessent. — « Ad venditionem meri servatur capitulum 18 transactionis anni « 1616 respective burgentium, tantum quoad productos proprios « suarum vinearum: relique vero naturales et habitatores valeant « emere et vendere ad salmam pro servitio eorum domorum et « familiae tantum. »

2° Transazione del 29 maggio 1816 tra il comune di Monforte e D. Carmelo Moncada principe di Monforte , con la quale fra le altre cose fu di patto stabilito, che in quanto al diritto d'acqua fosse lecito ai naturali d'irrigare le loro terre per lo spazio di ore ventiquattro la settimana, con pagare al principe il solito canone di terì 2, 10 per ogni tomolo di terra irrigata, e di potere anche servirsi i detti naturali delle acque che scorrono fuori dell'acquidotto del molino, purchè tali deviamenti d'acqua non fossero ad arte procacciati; che pel diritto della gallina, per cui era solito pagarsi al principe la somma di terì 2, 10 da ogni famiglia, si fossero d'allora in poi pagati soli terì 2; che pel diritto del vino, ossia quartara per ogni salma che si vende a minuto, si fosse continuato ad esigere dal principe nelle sole botteghe, cioè dai pubblici venditori di pane vino ed altro, ma che i naturali avessero potuto vendere vino a minuto liberamente ed in qualunque casa, purchè fosse nelle botti e non nei barili; e che in fine pel diritto della foresta fossero tanto il principe che il comune rimasti nella piena libertà di potere espedire i proprî diritti;

3° Decisione del 25 settembre 1821 pronunziata dal Consiglio d'intendenza di Messina, e notificata al sindaco di S. Piero Monforte, con la quale fu riconosciuto il diritto della gallina in favore del suddetto principe D. Carmelo Moncada, e liquidato per ducati 24 annui;

4° Apoca in favore del comune di S. Piero Monforte del giorno 25 giugno 1822, da cui risulta il pagamento di ducati 48 fatto

dal detto comune al principe D. Carmelo Moncada per due annualità del diritto di gallina maturate ad agosto 1820 e 1821;

5° Cessione debitamente legalizzata fatta sotto il giorno 30 agosto 1839 da D. Giovanni Antonio Moncada principe di Monforte a favore del barone D. Gioachino Calcagno Pisani per la persona da nominare, dalla quale rilevasi, che il detto principe cede ed assegna in causa di prezzo al nominato Calcagno fra le altre cose, una soggiogazione di once 8 annue dovuta dal comune di S. Piero Monforte pel diritto della gallina; altra di once 22 dovuta per la causa stessa dal comune di Monforte, e ciò di unita agli arretrati sì dell'una, che dell'altra; la gabella del vino di quartara una per ogni salma abolita, che corrisponde alla ottava parte del vino che si consuma nei detti comuni e loro territorî, e ciò con tutti i diritti ed azioni, che esso principe ha e può avere in forza di qualunque atto e titolo. Risulta inoltre dall'atto stesso, che pei diritti di gallina e del vino pretesi contro il comune di Monforte pende l'esame in grado di opposizione avanti la gran Corte civile di Palermo.

Essendosi dal Pubblico Ministero di questa gran Corte invitato l'Intendente della provincia di Messina a far conoscere, se la decisione di quel Consiglio d'intendenza del 25 settembre 1821 fosse passata in giudicato, ed a riferire in pari tempo quanto gli potesse occorrere nell'interesse d'ambi i suddetti comuni; quel funzionario di riscontro prendendo ad esaminare i primi quattro documenti descritti nel presente rapporto, ha fatto le seguenti osservazioni, cioè: che la sentenza della gran corte civile del 23 giugno 1753, essendo stata pronunziata ai dì che vigea il regime feudale, è per conseguenza fondata sulla ragione dei tempi, e non puote quindi legittimare dei diritti, che leggi posteriori hanno dichiarato abusivi ed angarici; che la transazione del 1816 tra il comune di Monforte, e l'ex-feudatario è sfornita di causa, perchè riconosce nel barone diritti eminentemente feudali ed angarici senza vantaggio alcuno per il comune, e non puote quindi sussistere nè anco coi principî comuni del diritto, essendo essenziale per la validità di qualunque contratto la causa lecita per

obbligarsi; che la decisione del Consiglio d'intendenza non tolse a disamina la legittimità del diritto di gallina, su di che non fuvvi quistione fra le parti, che d'altronde sarebbe sfuggita alla competenza del Consiglio, e quindi non puote tale decisione essere invocata come cosa giudicata intorno alla indole della prestazione, perocchè non essendo lecito di estendere gli effetti dei giudicati a cose, che non furono materia di contestazione, la decisione anzidetta non puote essere che prova soltanto del possesso, ed il possesso non ha mai forza di legittimare gli abusi; e che le apoche di pagamento in fine non essendo che titoli a giustificare il possesso medesimo, non possono aver virtù di far cambiare natura ai diritti feudali ed angarici.

Nel tempo stesso ha l'Intendente suddetto trasmesso due deliberazioni dei decurionati di Monforte e di S. Piero Monforte, la prima del 20 novembre, e l'altra del 4 dicembre 1842, con le quali hanno considerato, che la transazione del 1816 è stata dichiarata nulla dal Tribunale civile di Messina con sentenza del 16 febbrajo 1828; che tutti gli altri diritti, meno quelli del vino e della gallina, non furono più esercitati sin dall'abolizione del feudalismo; che quello della gallina fu riscosso dal barone in Monforte sino al 1822, e quello del vino in S. Piero Monforte sino al 1826, e quindi abbandonati; che per questi stessi diritti pende giudizio in grado di appello innanzi la gran Corte civile, onde ad istanza del comune di Monforte fossero dichiarati entrambi indovuti, e fosse quindi obbligato il barone alla restituzione delle somme indebitamente percepite per diritto di gallina dall'abolizione sino al 1822; e per tutte queste considerazioni hanno dichiarato appartenere i diritti dedotti dall'ex-barone alla classe dei soprusi ed angherie feudali, e quindi aboliti senza compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda presentata dal proccuratore del barone D. Gioachino Calcagno:

Considerando, che la transazione del 1816 è stata dichiarata nulla dal Tribunale civile di Messina con sentenza del 16 febbrajo 1828: che tutti gli altri diritti non furono esercitati sin dall'abolizione del feudalismo: che la prestazione della gallina fu riscossa dal barone in Monforte sino al 1822, ed il dazio sul vino nel comune di S. Piero Monforte sino al 1826, e quindi abbandonati;

Considerando, che per questi stessi pretesi diritti pende giudizio in grado di appello innanzi la gran Corte civile, onde ad istanza del comune di Monforte fossero tali diritti dichiarati indovuti, e fosse anche il barone obbligato alla restituzione delle somme indebitamente percepite per diritto di gallina dall'abolizione sino al 1822;

Considerando, che gli abusi ed angherie ex-feudali furono aboliti senza compenso;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non trovar luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.

---

Digitized by Google

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda del Sottodirettore di ponti e strade, per compenso del diritto sulla pesca, così detto barca del castello di Licata.*

Il Consigliero commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Sottodirettore di ponti strade acque e foreste con domanda presentata il giorno 8 giugno 1842 ha esposto, che il ricevitore dei rami e diritti diversi di Licata è stato citato dal sindaco di Licata a presentare nella cancelleria comunale il titolo pel diritto di pesca nominato *la barca di pescare* in quel castello; che un tal diritto è uno dei cespiti dell'abolito real fondo dei lucri, e che è stato dalla M. S. aggregato all'amministrazione della sottodirezione di ponti e strade, e che perciò non è di natura feudale, per cui ha già disposto d'istituirsi domanda a carico del sindaco del comune suddetto innanzi il Tribunale civile di Girgenti.

Intanto in linea subordinata ha chiesto, che piaccia alla Corte liquidare il dovuto compenso, ove si credesse un tal diritto colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

In sostegno di tale domanda è stato prodotto un atto di gabella del diritto in parola fatto nel 1835 dal ricevitore dei rami e diritti diversi di Licata in favore di Francesco Grillo per la somma annuale di onco 2, 12.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se sievi luogo a deliberare sul compenso chiesto dall'abolita sottodirezione dei ponti e delle strade;

Ed ha considerato:

Che il titolo del diritto di pesca di cui pretendeva il possesso la richiedente è controverso;

Che esso è stato recato innanzi ai magistrati civili di Girgenti per deffinirsene l'indole e la natura;

Che essendosi elevata controversia sullo stesso, ne spetta la decisione alle competenti autorità nei termini dell'articolo 4° del Sovrano Decreto degli 11 dicembre 1841 e dell'articolo 2° dell'altro Real Decreto del 19 dicembre 1838;

Che per l'articolo 7° del lodato Real Decreto del 1841, insorgendo quistione sul titolo, debbe esser sospeso ogni esame sulla liquidazione del compenso;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 agosto 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda di D. Pietro Azzarello Guaggenti, per compenso dell'uficio di coadiutore di protonotaro.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Pietro Azzarello Guaggenti con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 11 settembre 1819 ha esposto, che egli trovavasi possessore di uno dei due uficî di coadiutore di protonotaro, in virtù di compra fattane dalla regia corte pel capitale di once 1460 dal di lui zio D. Giuseppe Barbici in favore di esso ricorrente sin dal 1796; che un tale uficio quantunque fosse stato abolito col Decreto del 20 luglio 1819, pure sin dal 1813 in forza di reali sanzioni di quell'anno avea perduto i principali introiti per l'abolizione di varî diritti e proventi; e che per tale perdita non avea ottenuto compenso alcuno, non ostante

che a 13 dicembre 1817 si fosse unanimamente votato dal consiglio delle finanze per accordarglisi.

E quindi ha chiesto, che piaccia alla Corte liquidargli il dovuto compenso, non solo per l'uficio abolito sin da luglio 1819, ma ben anco per i lucri e proventi che erano stati sin dal 1813 al medesimo uficio diminuiti.

A sostenere una tale domanda sono stati prodotti i seguenti documenti:

1° Atto di vendita del 7 marzo 1796. Da questo strumento ricavasi, che la regia corte vendè a D. Giuseppe Barbici per la vita di suo nipote D. Pietro Azzarello Guaggenti uno dei due uficî di coadiutore di protonotaro, con tutti i diritti e pertinenze universe, e pel prezzo di once 1460, che il Barbici si obbligò depositare a nome della regia corte nel banco di Palermo alla ragione di once 200 all'anno sino alla estinzione;

2° Fede di banco del dì 8 ottobre 1801 per un deposito di once 60 a favore della regia corte fatto da D. Giuseppe Barbici a compimento delle once 1460 prezzo dell'uficio dallo stesso come sopra comprato;

3° Estratto del Real Decreto del 20 luglio 1819, con cui fu abolito l'uficio di protonotaro del regno dal 1 settembre 1819;

4° Copia di un Real Rescritto del 24 agosto 1819, col quale fu dichiarato, che con l'uficio di protonotaro restavano anche aboliti quelli di luogotenente di protonotaro e di coadiutori, dallo stesso 1 settembre 1819 in poi;

5° Copia legale d'una deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 28 settembre 1819, con la quale, ritenuto di essere stato dai documenti di sopra descritti giustificato, tanto la compra dell'uficio per la vita del ricorrente, quanto il pagamento del prezzo e l'abolizione dell'uficio stesso, venne ammesso il titolo di D. Pietro Azzarello Guaggenti per ottenere, durante la di lui vita, il compenso dell'uficio suddetto, e fu dichiarato appartenere alla prima delle classi espresse nell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819;

6° Officio del Regio Scrivano di razione del 25 agosto 1836,

col quale nel trasmettere al Proccuratore generale del Re della gran Corte dei conti un'estratto della pandetta inserita nei capitoli di questo regno, tomo 2, pag. 491, circa ai diritti dell'uficio di protonotaro, che gli era stata presentata dal ricorrente Azzarello, fa nel tempo stesso presente, che fra gli ufici dipendenti da quello di protonotaro, e nella stessa pandetta notati, non leggonsi quelli di coadiutori, ma quelli bensì di notari, e che per la promiscuità dei diritti risultanti dalla pandetta medesima, non potevansi discernere quali fossero rispettivamente annessi ai varî ufici dipendenti da quello di protonotaro: e però chiede delle dilucidazioni;

7° Estratto della pandetta di cui trattasi con un foglio di dilucidazioni di D. Pietro Azzarello, per comprovare che i notari dell'uficio di protonotaro non erano altrimenti che i coadiutori, ed a tal fine si leggono in esso foglio trascritte le seguenti parole tratte dalla su indicata pandetta, cioè dalla pag. 460:

« Pro sigillo concessionis officii magistrorum rationalium et con-
« servatoris regii patrimonii et eius locumtenentis, judicis, et
« magistri notarii ipsorum rationalium, *coadiutorum sive notarii*, et
« porterii dictorum officiorum etc. »

E dalla pag. 487: « Jura officii conservatoris, *notarii sive coa-*
« *diutoris* officii conservatoris etc. »

9° Officio del Regio Scrivano di razione del 21 febbrajo 1840, con cui si dirigge al Proccuratore generale del Re della gran Corte dei conti, onde apprestarglisi le dilucidazioni da lui chieste col suo primo officio del 25 agosto 1836 circa all'applicazione della pandetta, senza di che non puote egli procedere alla liquidazione del compenso chiesto da Azzarello, quantunque gli fosse stato dalla parte esibito il coacervo delle percezioni del ventennio voluto dalle istruzioni di marzo 1819;

10° Testamento di D. Pietro Azzarello del 3 agosto 1840, con cui costituisce suoi eredi la di lui moglie Donna Gaetana Cutrera, le due figlie Donna Rosalia e Donna Maria, ed un suo nipote di età minore nominato D. Pietro Azzarello;

11° Fede di morte di detto testatore avvenuta il dì 7 agosto 1840;

12° Supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 23 settembre 1840 dai signori Donna Gaetana Cutrera vedova di D. Pietro Azzarello, da Donna Rosalia e Donna Maria Azzarello in Carreca figlie del detto D. Pietro, e da D. Francesco Carreca marito ed autorizzante della suddetta Donna Maria. Con la stessa gli istanti quali eredi di D. Pietro Azzarello riassunsero in loro nome le istanze che erano state avanzate da D. Pietro Azzarello pel compenso dell'uficio di cui si tratta;

13° Copia informe dell'accettazione della eredità di D. Pietro Azzarello fatta sotto il giorno 14 settembre 1840 nella cancelleria del tribunale civile di Palermo dai su indicati ricorrenti Cutrera, Azzarello, e Carreca.

La gran Corte dei conti nella seduta del 7 aprile 1843 preparatoriamente ordinò, che la regia scrivania di razione trasmettesse senza indugio tutte le carte relative a questo obbietto.

In esecuzione della detta preparatoria è stato trasmesso un volume contenente il coacervo ventennale per uno dei due ufici di coadiutore di protonotaro rappresentato da D. Pietro Azzarello Guaggenti.

Essendosi esaminato, si è veduto di essere mancante di ogni legalità perchè a firma soltanto della parte stessa.

Veduti non pertanto gli introiti in esso volume annotati pel ventennio dal 1792 al 1811 si è rilevato, che tali introiti ammonterebbero ad . . . . . once 9204 27 8 »

Più per venti anni di salario . . . . . » 240 » » »

Totale . . . once 9444 27 8 »

La quale somma darebbe un risultato medio annuale di once 472, 7, 7.

Si vedono inoltre annotati nel volume istesso alcuni diritti che erano stati aboliti sin dal 1813, per cui si chiede anche il compenso, e questi diritti sino ad agosto 1819, epoca della totale abolizione dell'uficio, darebbero un totale di once 5882, 7, 15, 5, il di cui medio ventennale darebbe un risultato di once 294, 3, gr. 7, 4, annuali.

Si fa in ultimo osservare, che dai suddetti due coacervi è stata dedotta una terza di terza, su la ragione che l' uficio di cui si tratta non avea risponsabilità.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di D. Pietro Azzarello Guaggenti presentata alla gran Corte dei conti ordinaria, tendente all'ammessione del titolo ed alla liquidazione del compenso per l'uficio di coadiutore di protonotaro abolito:

Considerando, che dall' atto del 7 marzo 1796 risulta di avere la regia corte venduto l' uficio suddetto a D. Giuseppe Barbici per la vita del petente, pel capitale di once 1460, le quali furono interamente versate nel banco di Palermo;

Considerando, che l' uficio ripetuto fu abolito dal 1 settembre 1819 ai termini del Reale Rescritto del 24 agosto 1819;

Considerando, che per tale abolizione spetta al ricorrente un compenso per tutto il tempo della di lui vita, poichè trattasi di un uficio appartenente alla prima delle classi espresse nello articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819;

Considerando, che non sono stati prodotti documenti legali per giustificare la percezione degli introiti verificati nel ventennio prescritto nelle sopra citate istruzioni;

Considerando, che i documenti contenuti nel volume trasmesso dalla regia scrivania di razione sono privi di ogni legalità per essere a firma dello stesso petente, e quindi non vi è base per appoggiare una liquidazione secondo le istruzioni suddette;

Considerando, che il richiedente D. Pietro Azzarello Guaggenti cessò di vivere a 7 agosto 1840, e che perciò non può negarsi ai di lui eredi un corrispondente compenso dal 1 settembre 1819 a tutto il di 7 agosto 1840, giorno della di lui morte;

Considerato, che da tutti gli elementi di valutazione che la gran Corte ha potuto raccogliere risulta evidentemente, che essa non è maggiore di ducati 360 annuali, e che perciò sono da attri-

buirsi agli eredi di Azzarello le annualità vitalizie decorse dal 1 settembre 1819 sino a 7 agosto 1840, epoca della morte di Azzarello;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di coadiutore di protonotaro in favore degli eredi di D. Pietro Azzarello Guaggenti, nell'annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 360, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, e sino al 7 agosto 1840, epoca della morte del titolare, e pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda degli eredi di D. Antonino Principato, per compenso dell'uficio di revisore ed imballatore delle merci nella dogana di Palermo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti a 17 marzo 1842 gli eredi di D. Antonino Principato hanno esposto, che sotto il dì 8 di ottobre 1794 il di loro autore comprò per la sua vita naturale, e per lo capitale di once 1465 l'uficio di revisore ed imballatore di merci della segrezia e dogana di Palermo: uficio che era soggetto al

contributo fondiario, e che restò abolito per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824. Han soggiunto, che l'acquirente D. Antonino Principato entro il termine prescritto dalle reali istruzioni del 17 marzo 1819 chiese dalla gran Corte ordinaria l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso vitalizio dovutogli, la quale sotto il 23 settembre 1829, facendo diritto alla domanda, ne ammise il titolo, e dichiarando di appartenere alla classe di quei conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo contemplati all'articolo 7° delle citate reali istruzioni, ordinò farsi la liquidazione della rendita vitalizia da assegnarglisi a contare dal 1 gennajo 1825, data della effettiva cessazione.

Sul dubbio intanto, che per le disposizioni espresse nel Real Decreto degli 11 dicembre 1841 lo esame del cennato compenso possa appartenere a questa gran Corte delegata, domandarono, che piaccia alla medesima stabilirne la liquidazione del compenso.

Contemporaneamente dalla segreteria generale della gran Corte ordinaria fu passata a quella di questa gran Corte delegata la supplica di cui è parola, presentata alla medesima dal ridetto D. Antonino Principato a 31 luglio 1829.

In appoggio alla stessa si trovano alligati i seguenti documenti:

1° Copia registrata di un'atto di vendita rogato presso l'officio del regio luogotenente di protonotaro il dì 8 ottobre 1794, in forza del quale il Vicerè del tempo con l'intervento del consiglio patrimoniale, previe tutte le formalità degli incanti, vendette a nome di S. M. e sua regia corte a D. Antonino Principato per la sola vita naturale della persona da nominare infra un'anno, e con tutti i patti di evizione, ristoro di danni ed interessi, ed ogni altro, in ogni e qualsivoglia caso di molestia, l'uficio suddetto per lo prezzo di once 1465, giusta il verbale di aggiudicazione inserito nello stesso atto, in conto della quale somma fu dalla regia corte confessato in contanti il pagamento di once 1000 depositate in questo banco a 10 settembre 1794, giusta la fede inserita nell'atto medesimo, e per le altre once 465 obbligossi il compratore farne pagamento coi frutti al 5 per 100 nel corso di un anno, ciò che adempì a 20 ottobre 1795 in once 489, 15, per la fede di banco;

2° Certificato dell'ispettor sedentaneo di questa gran dogana rilasciato a 22 agosto 1829, col quale si attesta dal medesimo, che veduto il Real Decreto di nomina degli impiegati nell'amministrazione dei dazî indiretti sotto il dì 4 maggio 1829 non trovasi compreso D. Antonino Principato, comechè nel vecchio servizio era proprietario dell'uficio suddetto;

3° Certificato nelle forme rilasciato dal contabile della ricevitoria generale di Palermo per lo ramo dello stralcio, il giorno 2 settembro 1829, e vidimato dall'allora ricevitore generale marchese Sessa. Si attesta con esso, che D. Antonino Principato per la tassa fondiaria su l'uficio in parola è gravato di once 13, 27, 15 annuali; che a 6 settembre 1825 furono dal medesimo pagate once 6, 6, in conto degli arretrati non pagati a tutto dicembre 1823; e che per officio del ricevitore generale del 25 settembre 1826 ne fu ordinata la sospensione di tal pagamento a contare dal 1 gennajo 1825, data della cessazione dell'impiego.

Messo in discussione l'affare, questa gran Corte nella seduta del 13 gennajo 1843 ordinò preparatoriamente, che la regia scrivania nel termine di due mesi rimetter dovesse la relazione di liquidazione sul chiesto compenso, tenendo conto di qualunque introito avesse potuto fare l'intestatario di tale uficio nel tempo del di lui esercizio dopo l'abolizione; e che i richiedenti nel termine stesso presentar dovessero l'atto di acquisto in forma legale, ed il certificato della regia scrivania di razione, che attesti di non aver D. Antonino Principato ricevuto pagamento di soldo, o altri averi personali dal 1 gennajo 1825 sino alla di lui morte.

Il Regio Scrivano con officio del 7 aprile 1843 ha trasmesso alla gran Corte la sua relazione, dalla quale rilevasi:

Che la gran Corte dei conti ordinaria a 23 settembre 1829 ammise il titolo del Principato al chiesto compenso dal 1 gennajo 1825 in poi durante la di lui vita solamente, dichiarando di appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Che dal defunto possessore dell'uficio era stato presentato il coacervo del fruttato di esso nel ventennio dal 1792 al 1811, di

cui fu sospeso allora lo esame e la liquidazione, aspettando altri documenti.

Che tale coacervo trovasi redatto da un commesso doganale, e vistato dal capo-contabile della gran dogana di Palermo, e dal direttore provinciale.

Che i proventi sono distribuiti in sei categorie con la indicazione dei nomi e cognomi dei negozianti: esse pel periodo di anni quattordici da gennajo 1792 a 13 aprile 1800, e dal 14 aprile 1805 a dicembre 1811, comprendono il prodotto di once 1447, 14, e per gli altri anni sei dal 14 aprile 1800 a 13 aprile 1805 la somma degli affitti in once 1104, in ragione di once 170 annuali pei primi quattro anni, e di once 212 annuali per gli altri due, in guisa che il prodotto intero del ventennio si fa ammontare ad once 2579, 14, alle quali aggiungendovi once 16 per ragione di soldo, ed once 2 per gratificazione nella fiera di Santa Cristina, l'annata media del coacervo si fa risultare in once 146, 29, 4.

Che in quanto agli introiti forse avvenuti al Principato dopo l'abolizione dell'uficio, non avendo la regia scrivania alcuu elemento non è al caso di darne notizia; avverte però, che essendo stati col Real Decreto del 30 novembre 1824 aboliti da gennajo 1825 tutti i diritti e gli uficî di tratta e portolania, e quelli di qualsivoglia immessione ed estrazione doganale, nessuno introito poteva fare il Principato dal detto uficio compreso nella generale abolizione.

I richiedenti per la loro parte han presentati i qui appresso documenti:

Estratto originale dell'atto rogato presso l'officio del luogotenente di protonotaro il dì 7 ottobre 1794, col quale il Vicerè di quel tempo con l'intervento del consiglio patrimoniale vendette a D. Antonino Principato, previe le solennità dell'incanto, e le reiterate licitazioni, l'uficio di cui è parola, con tutti i lucri, emolumenti, soldo, ed ogni altro provento al medesimo annesso, per la di lui vita solamente, per lo prezzo di once 1465, pagabili cioè, once 1000 alla stipulazione dell'atto, in seno del quale se ne confessa la ricevuta, e le altre once 465 nel termine di un anno

coi frutti a ragione del 5 per 100, di che se ne giustifica anche il pagamento per fede di banco del 20 ottobre 1795 in once 489, 15.

Copia conforme del rivelo del ripetuto uficio presentato da D. Antonino Principato nel 1811 per l'imponibile di once 111, 12 annuali, risultanti dal prodotto del decennio dal 1801 al 1810 in once 1114, provenienti cioè, once 850 da cinque anni di affitto in once 170 annuali, e da once 264 di fruttificazione economica di altri anni cinque.

Certificato della regia scrivania di razione, verificato dalla controloria generale, dal quale risulta, che D. Antonino Principato da gennajo 1825 non figura in verun ramo di assenti e di averi personali, tranne il soldo annesso all' abolito uficio di cui si tratta in once 16 annuali, e la gratificazione in altre once 2 annuali, essendo stati l'uno e l'altra al medesimo corrisposti da gennajo a marzo 1826, e da novembre 1828 a maggio 1830.

Certificato della cancelleria della sezione S. Agata del 1 agosto 1837, pel quale si attesta, che D. Antonino Principato morì nel giorno 31 luglio del detto anno 1837.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche dei richiedenti:

Veduti i documenti annessi alle medesime:

Veduta la decisione della gran Corte dei conti ordinaria del 23 settembre 1829:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 13 gennajo 1843:

Considerato, che l'uficio di cui è parola di revisore ed imballatore di merci nella dogana di Palermo fu nel 1794 dalla regia corte conceduto a vita a D. Antonino Principato per lo capitale di once 1465, e che costui esercitollo sino al giorno dell'abolizione avvenuta per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824;

Considerato, che dall'epoca dell'abolizione sino al 31 luglio 1837, data di sua morte, si è riconosciuto di officio che al medesimo non fu conferito altro impiego;

Ritenuto che l'uficio in parola si appartiene alla classe di quei conceduti mediante sborso effettivo di prezzo contemplati nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, secondo che venne anche pronunziato dalla gran Corte dei conti ordinaria a 23 settembre 1829;

Atteso che dalle carte prodotte in esecuzione dalla preparatoria del 13 gennajo 1843 risulta legalmente, che la rendita vitalizia in compenso all'uficio suddetto non può, fatte le deduzioni di diritto, eccedere la somma di ducati 312;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di revisore ed imballatore delle merci nella dogana di Palermo, in favore degli eredi di D. Antonino Principato, nell'annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 312, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 gennajo 1825 sino al 31 luglio 1837, epoca della morte del titolare, e pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi tutte le somme in conto, o in qualunque altro modo percepite per dipendenza dell'uficio.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda della Baronessa Donna Angelica Lazzari e compagni, per compenso di una rendita di once 44, 6, 14, su i diritti di lanternaggio del porto di Messina.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La baronessa Donna Angelica Lazzari vedova del barone D. Giuseppe, e gli eredi di D. Domenico Minaldi, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria nel giorno 5 dicembre 1819 hanno esposto, che trovasi assentata a loro favore su i diritti di lanternaggio del porto di Messina un'annua rendita di once 44, 6, 14 su le rispettive rate, cioè, la baronessa Lazzari once 24, 6, 14, e gli eredi Minaldi once 20.

Hanno quindi chiesto, che piaccia alla Corte ammettere il loro titolo, ed ordinare a loro favore il corrispondente pagamento delle rispettive quote.

In sostegno di tale domanda hanno gli istanti prodotto i seguenti documenti:

1° Certificato notarile attestante, che in settembre 1713 fu stipulato atto, con il quale il regio luogotenente delle regie fiscalie in esecuzione di lettere patrimoniali assegnò a Donna Domenica Celi e Stagno una rendita annuale di once 44, 6, 14, pel capitale di once 884, 14, 14, su gli introiti dei diritti di lanternaggio ancoraggio e falangaggio del porto di Messina;

2° Copia informe di un mandato di assento del 1760, da cui risulta, che furono assentate a favore di Donna Angelica Celi e Stagno once 24, 6, 14 annuali dipendenti dalle once 44, 6, 14, stante che le altre once 20 si trovavano assentate a favore di D. Salvatore Spadaro pro persona nominanda:

3° Certificato del detentore dei libri del patrimonio urbano di Messina, attestante di trovarsi assentata la suddetta rendita di once 24, 6, 14, col capitale di once 484, 24, 4, a favore di Donna Angelica Celi vedova del fu D. Giuseppe Lazzari;

4° Fede del banco di Messina per un pagamento di once 8, 2, 5, fatto alla baronessa Donna Angelica Lazzari pel terzo maturato in settembre 1818 della rendita annuale dovutale su i diritti di lanternaggio;

5° Certificato del conservatore di Messina in copia informe attestante, che in dicembre 1747 D. Lorenzo Cartella giudice deputato vendè sotto il verbo regio a D. Salvatore Spadaro pro persona nominanda once 20 annuali su i diritti di lanternaggio del porto di Messina, e pel capitale di once 333, 11, che il compratore si obbligò pagar tosto;

6° Certificato del detentore dei libri del patrimonio urbano di Messina, attestante di trovarsi assentata a favore di D. Domenico Minaldi una rendita di once 20 annuali dipendente dalle once 44, 6, 14, assegnata su i diritti di lanternaggio del porto di quella città pel capitale di once 884, 14, 14.

Nella sessione del 3 marzo 1843 la gran Corte ordinò, che nel termine di due mesi a contarsi d'allora si presenti copia legale dell'istrumento del 2 settembre 1713, e nel tempo istesso si presenti documento che contesti il pagamento delle once 333, 11, che il signor D. Salvatore Spadaro si obbligò di fare per le once 20 rappresentate dal signor D. Domenico Minaldi, e l'atto di nomina in persona di esso Minaldi.

Verun documento è stato presentato dai richiedenti per adempiere la disposizione preparatoria della gran Corte.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se sia luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che non si è esibito il titolo primitivo dell'assegnazione della rendita fatta alla signora Celi e Stagno nel 1713, ma solo un certificato dello stesso;

Che manca la giustificazione dell'assegnazione fatta dal giudice

deputato nel 1747 al signor D. Salvatore Spadaro di once 20, non che del seguito pagamento del capitale corrispondente in once 333, 11;

Che manca altresì il titolo di trasmissione che si dice fatta dallo Spadaro a favore del signor D. Domenico Minaldi;

Che a colmare siffatte lacune fu indiritta la decisione preparatoria di questa gran Corte del 3 marzo 1843;

Che non solo è scorso il termine di due mesi assegnato dalla gran Corte, ma circa due altri mesi senza che veruno adompimento siesi dato dalle parti alla decisione medesima;

Che mancando quindi i più essenziali documenti per l'ammessione del titolo, non vi può esser luogo ad attribuzione di compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulle domande riunite del Duca di Calvizzano, degli eredi del Conte e Marchese di Geraci D. Francesco Ruggiero Ventimiglia, e del Principe di Villafranca, per compenso delle maestre notarie di Cefalù, Termini, Troina, Trecastagne, Pedara, e Viagrande.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti provvedendo su la domanda presentata a nome di D. Giuseppe Maria Pescara di Diana e Ventimiglia duca di Calvizzano, per lo compenso di una quarta parte dell'uficio di maestro notaro della curia criminale di Cefalù, e di una metà degli ufici di maestro notaro della curia criminale di Termini e Troina, emise la seguente deliberazione:

« Considerando, che gli ufici di cui si tratta siano stati da « principe concessi a Filippo Abate, e suoi successori in perpe- « tuum per servizi vagamente enunciati, come da regio diploma « del Re Alfonso del 14 luglio 1432, che fu ratificato con altro « real diploma del 14 ottobre 1479;

« Atteso che viene giustificata la successione dal primo conces- « sionario nel ricorrente come sotto:

« A Filippello Abate successe Giovanna Abate moglie di Giuseppe « di Giovanni, la quale a 10 settembre 1448 narrando il titolo « dell'avvenizione in lei di dette maestre notarie, passò a donare « le stesse a Nicolò di Giovanni.

« A Nicolò successero i di lui figli sacerdote D. Antonino e « Mariano di Giovanni, dai quali fu stipulato atto di convenzione « agli atti di notar D. Antonino Tremarchi di Messina a 15 gen- « naio 1534, per cui si dichiarò che tutti i sopradetti ufici dopo « la morte del suddetto sacerdote D. Antonino dovessero restare « per conto del riferito Mariano di Giovanni suo fratello, e suoi.

« A Mariano di Giovanni successero i di lui figli Mario e Sci- « pione di Giovanni; Mario fu sacerdote, per cui dopo la morte

« di Scipione nei detti uficî successe il di lui figlio Domenico di « Giovanni.

« Morto Domenico cadde la successione nel di lui figlio Mario « di Giovanni in vigor di testamento agli atti di notar D. Pa- « squale Russo di Messina a 15 maggio 1666, il quale prese la « investitura dei detti uficî a 16 settembre 1666.

« Al detto Mario di Giovanni successe Girolama di lui figlia, « per cui essendo minore prese la investitura la madre Donna « Anna di Giovanni ed Ardoinò a 30 luglio 1675 come tutrice e « curatrice.

« La suddetta Donna Girolama passò a marito a D. Francesco « Ventimiglia Corvino principe di Belmontino, e morta lei successe « il figlio D. Domenico Antonio Ventimiglia come per testamento « a 10 marzo 1744 agli atti di notar D. Pompilio di Napoli della « città di Napoli.

« Dopo la morte di D. Domenico Antonio Ventimiglia successe « la di lui figlia Donna Maria Litteria Ventimiglia maritata con « D. Giovan Battista Pescara duca di Calvizzano.

« Morta Donna Maria Litteria Ventimiglia successe in detti « uficî il ricorrente Giuseppe Maria Pescara di Diana e Venti- « miglia, come per testamento agli atti di notar D. Giovanni Pa- « squale Rocco di Napoli a 20 marzo 1768.

« Atteso che finalmente viene giustificato di appartenere al detto « signor Giuseppe Maria Pescara duca di Calvizzano una quarta « parte dell'uficio di maestro notaro della corte criminale di Ce- « falù, ed una metà degli uficî di maestro notaro della corte di « Termini e Troina;

« Stante che sono stati gli uficî dei quali si tratta aboliti per « effetto del nuovo ordine giudiziario;

« Uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero;

« Ammette il titolo del citato signor duca di Calvizzano per « ottenere il compenso in una quarta parte degli uficî di maestro « notaro della corte criminale di Cefalù, e di una metà degli « uficî di maestro notaro della corte criminale di Termini e Troina, « e dichiara appartenere alla classe degli uficî conceduti per causa « rimuneratoria mista. »

Digitized by Google

A questa domanda furono alligati i seguenti documenti:

1° Privilegio del Re Alfonso del 14 luglio 1432 dato in Siracusa, col quale fu accordata la legittimazione per rescriptum Principis coi pieni effetti legali ai figliuoli naturali del nobile Filippo Abate, in considerazione dei servizî *multipliciter* prestati alla Corona da esso Filippo. In detto privilegio si cenna, che per regia concessione (di cui non s'indica la data) trovavansi conceduti agli antenati di esso Filippo, e a favore di costui confermati gli uficî notariali delle curie criminali di Cefalù, Termini e Troina;

2° Privilegio del 14 ottobre 1479, con cui fu omologato un atto di accordo passato tra Gasparello de Abate et Thomaen quondam Tucii, intorno a beni ereditarî del suddetto Filippo Abate. In detto privilegio spedito per via del maestro giustiziere si parla anche delle cennate maestre notarie criminali;

3° Albero geneologico, che incomincia dal concessionario Filippo Abate sino al ricorrente duca di Calvizzano in modo informe;

4° Capitolo di testamento di Filippo Abate;

5° Donazione irrevocabile tra vivi fatta da Donna Giovanna vedova del fu Tuccio di Giovanni in favore del loro figlio Nicoletto di Giovanni;

6° Dichiarazione fatta dal sacerdote D. Antonino di Giovanni ed Abate in favore di D. Mariano di Giovanni suo fratello;

7° Procura fatta da Donna Maria di Giovanni in persona di Donna Brigida di Giovanni;

8° Fede di capitoli matrimoniali tra D. Domenico di Giovanni e Donna Girolama Salvaressa;

9° Altra del testamento del fu Domenico di Giovanni;

10° Investitura presa da D. Mario di Giovanni per la morte del di lui padre D. Domenico di Giovanni;

11° Fede di capitoli matrimoniali tra Donna Anna Ardapio e di Giovanni e D. Girolamo Ventimiglia;

12° Investitura presa da Donna Anna di Giovanni ed Ardapio vedova del fu D. Mario di Giovanni, tutrice e curatrice di Donna Girolama di Giovanni sua figlia per la morte del di costei genitore fu D. Mario di Giovanni;

13° Fede di capitoli matrimoniali tra Donna Girolama di Giovanni e D. Francesco Ventimiglia e Corvino principe di Belmontino;

14° Altra di testamento della fu Donna Girolama Ventimiglia;

15° Altra di capitoli matrimoniali tra Donna Francesca Spinola e D. Domenico Antonio Ventimiglia principe di Belmontino;

16° Altra di capitoli matrimoniali tra Donna Maria Litteria Ventimiglia, e D. Giovan Battista Pescara di Diana duca di Calvizzano;

17° Altra di testamento di detta fu Donna Litteria Ventimiglia e Pescara duchessa di Calvizzano;

18° Decreto di preambolo della eredità di detta fu Donna Maria Litteria Ventimiglia e Pescara duchessa di Calvizzano, spedito dalla Regia Vicaria di Napoli in beneficio del di lui figlio ed erede D. Giuseppe Maria Pescara di Diana e Ventimiglia duca di Bovolino;

19° E finalmente mandato di assento degli ufici delle tre maestre notarie delle curie criminali di Cefalù, Termini, e Troina, spedito d'ordine della gran corte civile a 25 maggio 1805 ad istanza di detto illustre duca D. Giuseppe Maria Pescara di Diana e Ventimiglia.

Questa gran Corte delegata in data del 3 febbrajo 1843 ordinava, che si fossero riuniti gli altri processi relativi agli ufici dei quali si tratta, per pronunziare su gli stessi con unica deliberazione.

Si sono indi riuniti altri due processi relativi agli ufici suddetti, dai quali risulta quanto appresso.

In data del dì 23 febbrajo 1834 gli eredi del marchese di Geraci D. Giovanni, Donna Rosina, Donna Giovannina, e Donna Corradina Ventimiglia esponeano, aver perduto per effetto della nuova organizzazione giudiziaria una quarta parte della maestra notaria criminale di Cefalù, e metà di quella di Termini e Troina, da loro possedute come rappresentanti e successori del nobile Filippo Abate, cui furono concesse per esso, e suoi eredi, e successori in infinito, per privilegio del serenissimo Re Alfonso dato

in Siracusa a 14 luglio 1432, e confermato per via del maestro giustiziere a 21 ottobre 1479.

Domandavano quindi gli eredi anzidetti, che ai termini delle istruzioni del 1819 si fosse ammesso il di loro titolo, e liquidato il compenso dovutogli; dichiarando che in giustificazione della domanda si avvalevano delle scritture e giustificazioni presentate da parte del duca di Calvizzano per la quota allo stesso spettante, e di altre che all'uopo sarebbero state presentate.

Altra domanda perveniva alla gran Corte sotto li 28 febbrajo dello stesso anno 1834 a nome del principe di Villafranca D. Giuseppe Alliata e Moncada, il quale esponea possedere nella qualità di successore di proprio diritto le maestre notarie della ex-baronia di Trecastagne, Pedara, e Viagrande, e l'uficio di maestro notaro della corte civile e criminale di Cefalù, e domandava in quanto a questo ultimo, che nel di lui interesse si fosse pronunziata la stessa ammessione di titolo già profferita pel duca di Calvizzano, con farsene la corrispondente liquidazione, e dichiarava avvalersi dei documenti da costui presentati, riserbandosi a produrre gli altri che fossero stati necessarl.

Domandava altresl ammettersi il titolo di possidenza degli anzidetti uficl di Trecastagne, Pedara, e Viagrande, con farsene la liquidazione, riserbandosi a presentare le scritture giustificanti la possidenza degli stessi.

Nella seduta del 23 dicembre 1840 la gran Corte dei conti per diverse considerazioni ammise il titolo del principe di Villafranca per ottenere il compenso in una intera metà dell'uficio di maestro notaro della corte criminale di Cefalù, e dichiarò appartenere lo stesso alla classe degli uficl accordati per causa rimuneratoria mista. Rigettò poi la domanda del compenso inoltrata dallo stesso principe per le maestre notarie abolite dal parlamento del 1812 di Trecastagne, Viagrande, e Pedara.

In data del 22 dicembre 1841 la stessa gran Corte sopra una requisitoria del Proccuratore generale pronunziò la seguente altra deliberazione.

Dichiara che l'ammessione del titolo, e la dichiarazione della

classe ordinata da questa gran Corte con la deliberazione del 23 dicembre 1840 per l'uficio di maestro notaro della corte criminale di Cefalù a favore del signor principe di Villafranca, intender si debba per esso a favore delle donatarie sue figlie Donna Felice e Donna Clementina Alliata e Valguarnera, e nel modo medesimo procedersi alla liquidazione del corrispondente compenso, ed al pagamento delle somme liberate dal Governo per abbuonconto del detto compenso.

I documenti alligati alla produzione anzidetta del principe di Villafranca sono i seguenti:

1° Certificato rilasciato dall'archivio generale della vendita fatta dalla regia corte il 30 agosto 1639 a Giovanni Ambrogio Scribani, per la persona da nominare, in perpetuo, della città di Castronovo con tutto il suo territorio, vassallaggio, mero e misto impero, con i benefici ed uficî, e col diritto di creare gli uficiali annuali e perpetui, per lo prezzo di once 25000;

2° Lettere osservatoriali del dì 11 ottobre 1639 della vendita suddetta, dalle quali risulta, che il prezzo su riferito dovea pagarsi entro un mese dal giorno del possesso, che s'intendea preso fra dieci giorni cursuri dal 30 agosto dello stesso anno, ad effetto di pagarsi allo stesso di Scribani a conto del cambio di scudi 800000 fatto da lui;

3° Nominazione da costui fatta a 13 ottobre 1639, per la quale dichiarò che lo acquisto suddetto spettava a D. Domenico di Giovanni di Messina;

4° Fede di banco del 5 gennajo 1640 comprovante il deposito delle once 10000, prezzo della città di Castronovo, fatto dal nominato di Giovanni;

5° Altra dello stesso giorno attestante il pagamento di once 9862, 11, 1, fatto al suddetto Scribani a compimento di once 153134, 6, 16, in conto delle once 320000 valuta di scudi 800000 di cambio fatto alla regia corte;

6° Altra dello stesso giorno delle residuali once 137, 18, 18, pagate a Donna Potenzaria Bonamenti e Conte per reluizione e riscatto del castello di Castronovo venduto dalla regia corte a detto Scribani insieme alla città istessa;

7° Atto del dì 11 luglio 1640. Per questo strumento la città di Castronovo avendo voluto ritornare al demanio, ed offerto il pagamento dei 25000 scudi pei quali era stata venduta, la regia corte dà in pegno al suddetto di Giovanni i casali di Trecastagne, e Viagrande per la somma di scudi 30000, cioè, in quanto a 25000 quelli stessi pagati per prezzo della città di Castronovo, e 5000 da pagarsi dal di Giovanni. È apposta in questo contratto la condizione, che quante volte nel termine di mesi sei non fosse seguita la vendita dei detti casali, e la restituzione allo Scribani dei scudi 30000, i casali restassero al medesimo venduti, con tutti i diritti e pertinenze, mero e misto imperò, e le facoltà di creare gli uficiali, e con tutti i patti, esenzioni, e franchigie convenute nella vendita della città di Castronovo;

8° Fede della vendita del casale di Pedara fatta dalla regia corte il 6 febbrajo 1641 a D. Domenico di Giovanni, ove non vengono indicati nè il prezzo nè le condizioni della vendita;

9° Lettere viceregie del 6 febbrajo 1641, per le quali s' inculca a tutti gli uficiali di eseguire e fare eseguire la vendita anzidetta, che si dichiara avere avuto effetto per lo prezzo di scudi 12500, dei quali se ne doveano depositare in contanti scudi 10000 ad effetto di pagarsi a Giovanni Andrea Massa in conto di quanto la regia corte gli dovea;

10° Atto del 9 gennajo 1652, pel quale D. Scipione di Giovanni riceve da suo padre D. Domenico a titolo di donazione per causa di nozze, e per tutto ciò che avrebbe potuto competergli, i tre casali di Trecastagne, Pedara, e Viagrande;

11° Testamento fatto da D. Domenico di Giovanni a 15 maggio 1666, pel quale istituisce suo erede particolare dei tre suddetti casali il suo figlio D. Scipione;

12° Inventario ereditario formato a 21 giugno 1666 dei beni ereditarî del suddetto D. Domenico di Giovanni, tra i quali viene indicata una metà dell'uficio di maestro notaro della città di Cefalù;

13° Atto di divisione dei beni del suddetto D. Domenico di Giovanni. Per questo strumento stipulato a 17 agosto 1666 la

Digitized by Google

metà dell' uficio di maestro notaro della città di Cefalù col suo salario e lucri fu compresa nella porzione adottata dal di lui figlio D. Placido;

14° Testamento nuncupativo del 13 settembre 1694 fatto da D. Placido di Giovanni archimandrita di Messina, con cui si istituiscono eredi universali in egual porzione il fratello D. Scipione, e il nipote D. Domenico di Giovanni e Zappata;

15° Testamento fatto a 16 gennajo 1700 da D. Scipione di Giovanni principe di Trecastagne , per mezzo del quale istituì sua erede universale Donna Maria Anna di Giovanni figlia del quondam D. Domenico di lui figlio in tutti i beni feudali vincolati e fedecommessi, cui jure proprio essa veniva a succedere. La istituisce ancora erede universale di tutti i beni da lui acquistati , a condizione che avesse sposato D. Vincenzo di Giovanni del quondam D. Domenico duca di Saponara, e di restar devoluta tal parte di successione con la condizione istessa a favore di Donna Francesca di Giovanni altra figlia del di lui figlio D. Domenico, quante volte il nominato D. Vincenzo non si fosse sposato con la suddetta Donna Maria Anna. E non avverato nè anche tal matrimonio tra D. Vincenzo e Donna Francesca, tal parte di eredità si devolverebbe a favore di Donna Caterina la Rocca;

16° Testamento del dì 8 novembre 1703 fatto da D. Domenico di Giovanni e Zappata, nel quale istituisce erede universale l'unico suo figlio D. Vincenzo di Giovanni e Napoli;

17° Schedola testamentaria del suddetto D. Vincenzo di Giovanni e Napoli depositata presso gli atti di pubblico notaro il dì 8 novembre 1730, in forza della quale istituisce sua erede universale sua figlia Donna Vittoria, quante volte all'epoca della di lui morte non si trovasse alcun figlio maschio. Questa istituzione di erede universale ebbe luogo a favore della nominata Donna Vittoria e dei suoi discendenti, a condizione di conservare maritandosi il cognome ed armi della famiglia, e quante volte questa condizione non fosse stata adempita, passar dovea la eredità sempre con la stessa condizione successivamente alle tre altre figlie Donna Elisabetta, Donna Laurea, e Donna Geronima;

Digitized by Google

18° Apertura fatta a 15 marzo 1777 del testamento di Donna Marianna Alliata e di Giovanni vedova di D. Giuseppe Alliata e Colonna principe di Villafranca, nel quale viene istituito erede universale in tutti i beni della stessa il di lei pronipote D. Fabrizio Alliata e Colonna principe di Villafranca e suoi eredi e successori;

19° Investitura feudale accordata a 30 agosto 1779 del titolo di principe di Trecastagne, Pedara, e Viagrande al principe di Villafranca D. Fabrizio Alliata;

20° Domanda fatta a 11 marzo 1790 da questo ultimo, perchè fosse rimasta in potere dello stesso la elezione degli uficiali dei comuni di Pedara, Trecastagne, o Viagrande;

21° Ordine rilasciato dal Tribunale del patrimonio a 21 settembre 1800, perchè fosse lasciata libera al detto Alliata la elezione di maestro notaro di Trecastagne;

22° Rimostranza del Tribunale del real patrimonio, e reale ordine del 22 aprile 1801, col quale viene accordata al principe di Villafranca la facoltà di elegere i giurati di Trecastagne e Viagrande;

23° Investitura del principato di Trecastagne, Pedara, e Viagrande, presa a 9 dicembre 1804 dal principe di Villafranca D. Giuseppe Alliata e Moncada;

24° Domanda del principe di Villafranca, ed ordine reale del 28 luglio 1811, pel quale si dichiara doversi intendere accordata allo stesso la facoltà di elegere i giurati nella terra di Pedara;

25° Riveli presentati dal principe di Villafranca a 26 maggio 1811, nei quali si dichiara, che gli uficî di maestro notaro nei detti tre comuni cioè, delle corti capitaniale, civile, patriziale, e giuratoria, erano gabellati, quello di Trecastagne per once 15, quello di Viagrande per once 21, e quello di Pedara per once 11;

26° Altro del 27 giugno 1811 per la metà dell' uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Cefalù, dallo affitto del quale ricavava once 12;

27° Altro del 26 maggio 1816, col quale si conferma il rivelo precedente per la metà della maestra notaria di Cefalù.

È indi in seguito della deliberazione preparatoria della gran Corte delegata del 3 febbrajo 1843 pervenuta la relazione di liquidazione della regia scrivania di razione del 14 marzo 1843 per gli uficî di maestro notaro delle sole curie criminali di Termini e Cefalù, stabilita su le gabellazioni del ventennio dal 1792 al 1811 (salva la interruzione di qualche anno). E per le rate appartenenti al duca di Calvizzano la vigesima parte collettiva è in once 16, 15, 9, da cui è da farsi la debita deduzione.

Della somma risultante sono da prendersi i sei decimi da attribuirsi in compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ritenute le precedenti deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria, non che i fatti e documenti di sopra enunciati:

Vedute le istruzioni del 17 marzo 1819:

Si ha proposto ad esaminare:

1° Qual sia il compenso a determinarsi per gli uficî di maestro notaro delle curie criminali di Cefalù e Termini nelle rate rispettivamente spettanti ai ricorrenti;

2° Se possa farsi luogo a liquidazione quanto all'uficio di maestro notaro della curia criminale di Troina;

3° Se sia dovuto alcun compenso per gli altri uficî di maestro notaro nei casali ex-feudali di Trecastagne, Pedara, e Viagrande;

E sul primo articolo ha considerato:

Che per gli stessi motivi divisati nelle due deliberazioni della gran Corte dei conti ordinaria dei dì 8 febbrajo 1820 e 23 dicembre 1840, intorno all'ammessione del titolo, e determinazione della classe per gli aboliti uficî di maestro notaro delle curie criminali di Cefalù e Termini nello interesse rispettivo del duca di Calvizzano, e principe di Villafranca, debbe similmente ritenersi come giustificato lo identico titolo al compenso, quanto alla rata di tali uficî appartenente agli altri ricorrenti eredi del marchese Geraci;

Digitized by Google

Che su la base di calcolazione istituita nella correlativa relazione di liquidazione formata dal Regio Scrivano di razione, il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro della curia criminale di Cefalù è da fissarsi nell'annua rendita di ducati 60, 29, eguale alla vigesima parte dello intero prodotto del coacervo, da cui dedotto il terzo intero per ispese di amministrazione, lavoro personale, e risponsabilità a norma dell'articolo 3° delle istruzioni del 1819, rimangono ducati 40, 19. E di questa cifra presi i sei decimi da assegnarsi in compenso, avuto riguardo alla determinazione della classe, risulta la rendita da attribuirsi per compenso in annui ducati 24, di cui ne appartengono, secondo le rispettive rate, ducati 6 al duca di Calvizzano, ducati 12 al principe di Villafranca, e per esso alle sue figliuole Donna Clementina e Donna Felicita, e ducati 6 agli eredi Geraci;

Che nello stesso modo la rendita da assegnarsi in compenso per l'altro uficio di Termini risulta in annui ducati 68, 95, eguale alla vigesima parte del prodotto del coacervo, da cui fatte le simili deduzioni per ragion del terzo, e per l'attenuazione della classe, rimangono ducati 27, 56, che sono da attribuirsi in corrispondenza delle rispettive rate in metà, per ducati 13, 80 a favore del duca di Calvizzano, e per gli restanti ducati 13, 80 a favore degli eredi signori Geraci;

Sul secondo articolo ha inoltre considerato:

Che non essendosi dagli interessati prodotto alcun elemento di percezione o dimostrazione di proventi rispetto all'altro uficio di maestro notaro della curia criminale di Troina, non può perciò farsi luogo a veruna liquidazione di compenso;

Sul terzo articolo ha finalmente considerato:

Che a norma della legge abolitiva della feudalità in Sicilia sanzionata al 1813 vennero a cessare tutte le giurisdizioni baronali col mero e misto impero, senza alcuna indennità ai possessori. E per conseguenza rimasero soppressi negli ex-feudatarî gli uficî di maestro notaro di corte, di bajulo, acatapano, ed altri provenienti dalla preeminenza signorile, con essersi gli introiti di tali uficî devoluti allo Stato per le necessarie spese dell'amministrazione

della giustizia, di cui furono disgravati i baroni. Una sola eccezione fu fatta in riguardo a quelle *maestre notarie* che non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, con essersi in tal caso conferito il diritto al compenso (cap. 1° § 2 3 e 4);

Che nella specie del fatto in quistione gli uficî di maestro notaro delle curie locali della ex-baronia di Trecastagne, Pedara, e Viagrande cessati dietro la enunciata legge eversiva della feudalità del 1813 si appartenevano al principe di Villafranca avente causa dal primitivo acquisitore del feudo, come una dipendenza del potere signorile, e delle correlative investiture feudali del principato dei casali medesimi, non già per una concessione peculiare con prezzo specificamente determinato, che ne fosse stata per avventura fatta dalla regia corte. E però rientrando gli uficî medesimi nella regola esclusiva di ogni indennità, anzichè nella eccezione, non può farsi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso a favore del duca di Calvizzano D. Giuseppe Maria Pescara di Diana e Ventimiglia, per la quarta parte dell'uficio di maestro notaro di Cefalù, e per la metà dello altro uficio di maestro notaro della curia criminale di Termini, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 19, 80.

Rimanere ancora liquidato il compenso per le stesse rate dei suddetti due uficî a favore degli eredi del marchese di Geraci D. Francesco Ruggiero Ventimiglia, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 19, 80.

Rimanere del pari liquidato il compenso in favore di Donna Felice e Donna Clementina Alliata dei principi di Villafranca, per la metà dell'uficio di maestro notaro della curia criminale di Ce-

falù, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 12.

Soggette le dette rendite alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Non esservi finalmente luogo a compenso in quanto agli altri aboliti uficî di maestro notaro dei casali di Viagrande, Pedara, e Trecastagne, rappresentati dal principe di Villafranca, egualmente che per l'uficio di maestro notaro del comune di Troina, per le rate rispettive del duca di Calvizzano, e degli eredi del marchese Geraci.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda di D. Giuseppe Serra, per compenso dell'uficio di primo credenziere della segrezia e dogana di Messina.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Serra di Messina con domanda presentata a 15 giugno 1833 chiese l'ammessione del titolo, e la correlativa liquidazione del compenso per l'abolito uficio di primo credenziere della regia segrezia e dogana di Messina, vendutogli per tutto il corso della sua vita dalla regia corte.

A giustificare tale domanda esibì il titolo del dì 11 gennajo 1806, con cui dietro le precedenti subaste gli fu per parte della regia corte venduto l'uficio suddetto durante la di lui vita solamente, per lo prezzo effettivamente sborsato di once 1100.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 2 settembre 1833 ammise il titolo del detto Serra per ottenere il compenso dell'abolito uficio, e dichiarò di appartenere alla classe degli uficî con-

ceduti a vita, mediante lo sborso effettivo del prezzo; con che dovesse cessare il titolo al compenso in una rendita vitalizia sul regio erario, laddove avesse il ricorrente Serra riportato in indennità un altro impiego corrispondente, cui fosse stato adatto.

In seguito della deliberazione preparatoria emessa da questa gran Corte delegata a 8 luglio 1842, il Regio Scrivano di razione in data del dì 11 settembre detto anno trasmettendo la sua relazione negativa, ha fatto rilevare di non aver potuto procedere a liquidazione per non essersi esibito documento veruno.

La gran Corte delegata con altra deliberazione preparatoria del 2 gennajo 1843 dispose, che nel termine di due mesi si fosse presentato il certificato di esistenza del ricorrente, il certificato di non avere avuto altro impiego, e la dimostrazione del coacervo ventennale dei proventi dell'uficio da gennajo 1792 a dicembre 1811.

Ed in seguito D. Salvatore Serra qual figlio ed erede del possessore dell'uficio D. Giuseppe, facendo rilevare essere nella impossibilità di presentare la dimostrazione ventennale dei proventi, ha domandato di stabilirsi la liquidazione su la base del rivelo del 1811 fatto per annue once 27, 20, 8, come dallo estratto prodottone.

Si sono inoltre esibiti per parte del mentovato D. Salvatore Serra l'estratto di morte del suo genitore D. Giuseppe titolare dell'uficio, del 29 luglio 1840, non che l'atto di adesione della eredità dello stesso D. Giuseppe Serra, fatto sotto il dì 17 agosto 1840 nella cancelleria del tribunale civile di Messina, a nome del suddetto D. Salvatore Serra minore emancipato assistito dal suo curatore, e di Donna Flavia Impallomeni.

Si è finalmente esibito un certificato notarile relativo ad atto di deposito di un attestato sotto firma privata degli ispettori sedentanei della dogana e portofranco di Messina della data del 30 dicembre 1829, nel quale si enuncia, di avere fin oggi il suddetto D. Giuseppe Serra esercitato la carica di primo credenziere della dogana e portofranco di Messina; che dal 18 agosto 1828 fino al 22 settembre detto anno esercitò la carica di controloro di detta dogana per la mancanza di D. Antonino Furer; che dal 1 luglio

fino al 21 ottobre 1829 esercitò la stessa carica per la mancanza di D. Francesco Caccia; e che nel piano nominativo del personale sanzionato da S. M. a 4 maggio 1829 non fu considerato.

Si è inoltre per parte del ricorrente esibito un certificato della regia scrivania di razione, con cui si attesta, che D. Giuseppe Serra fu soddisfatto del suo soldo come primo credenziere della dogana di Messina in annue once 59, 29, pari a ducati 179, 98, a contare da gennajo 1826 fino a tutto aprile 1830 senza interruzione, in conformità del titolo di acquisto dell'uficio del di 11 gennajo 1806, e che lo stesso Serra non fu impiegato nella nuova organizzazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione di ammessione del titolo, e determinazione della classe del 2 settembre 1833:

Veduto il certificato emesso dalla regia scrivania di razione in data del 10 giugno 1843, dal quale risulta, che il soldo annesso all'abolito uficio era di annui ducati 179, 98, stato corrisposto al titolare D. Giuseppe Serra fino a tutto aprile 1830, e che lo stesso Serra non abbia ricevuto altro impiego nella nuova organizzazione;

Ha considerato:

Che nella inesistenza di dimostrazione dei proventi dell' antico uficio vitalizialmente venduto dalla regia corte, il compenso debba regolarsi unicamente su la base del soldo, che ai termini del disposto nell'articolo 3° delle istruzioni del 1819 non va soggetto a deduzione veruna;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito ufficio di primo credenziere della segrezia, e dogana di Messina in favore degli eredi di D. Giuseppe Serra, nell'annua rendita vitalizia sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 179, 98, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 maggio 1830 data dell'ultimo pagamento, sino al 29 luglio 1840 giorno della morte del titolare, e pagabili con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi tutte le somme in conto, o in qualunque altro modo percepite per dipendenza dello ufficio.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda degli eredi del Conte di Modica, per compenso dei diritti su la portolania.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti ordinaria con deliberazione del 1 febbrajo 1832 ammise il titolo del conte di Modica, per ottenere dal regio erario un compenso corrispondente agli introiti perduti per la cessazione del diritto concedutogli di elegere portolani o vice-portolani col godimento dei diritti fiscali corrispondenti a quelli che godevano i portolani e vice-portolani regi, e ciò limitatamente alle estrazioni delle 12000 salme di vettovaglie in franchigia, e dichiarò di appartenere siffatto titolo alla classe delle rimuneratorie vere.

La gran Corte delegata dietro il rapporto collottivo su le altre domande del conte di Modica, con deliberazione preparatoria del 7 aprile 1843 ordinò, che la regia scrivania di razione nel ter-

Digitized by Google

mine di giorni quaranta avesse trasmessa la relazione sia affermativa sia negativa con le carte annesse pei diritti di portolania, cui è relativa la deliberazione suddetta della gran Corte dei conti ordinaria del 1 febbrajo 1832.

E il Regio Scrivano di razione in data del 12 maggio 1843 ha trasmessa la sua relazione negativa, facendo rilevare, che niun documento erasi prodotto per parte degli eredi del conte di Modica.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha considerato, che niuna dimostrazione di proventi essendosi presentata da parte dei ricorrenti, nè esistendo alcun documento di liquidazione, non può farsi conseguentemente luogo ad attribuzione di compenso, dietro la relazione negativa trasmessa dal Regio Scrivano di razione;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad alcuna attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda del Principe di Manganelli, per compenso dell'uficio di maestro notaro della corte criminale di Catania.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Dal già defunto principe di Manganelli, e suoi eredi con due suppliche presentate nella segreteria generale della gran Corte dei conti ordinaria a 28 ottobre 1839, e 4 novembre 1841, e da questa passate alla gran Corte delegata pei compensamenti, si è chiesto il compenso dell'uficio di maestro notaro criminale di Catania, uficio che nel 1423 per privilegio del Re Alfonso fu ai loro autori conceduto.

In appoggio a tali suppliche si presentano i seguenti documenti:

1° Copia estratta dal maestro notaro della cancelleria del regno del diploma del Re Alfonso del dì ultimo di febbrajo 1423, pel quale annunziandosi i servizî prestati alla regia corte da Giovanni Vitellino, il Re concede al medesimo per esso e suoi successori in infinito ed in perpetuo l'uficio suddetto di maestro notaro degli atti della corte capitaniale di Catania, mediante il prezzo di once 100 d'oro, e la resignazione del notariato della credenzieria di Messina.

2° Capitolo in copia originale del testamento di Giovanni Vitellino rogato dal notaro D. Sigismondo Cavarretta di Catania il giorno 6 agosto 1436, pel quale istituì il di lui figlio primogenito Ximenio così erede universale dell'intero suo patrimonio, che particolare erede nell'uficio di maestro notaro della corte capitaniale di Catania. Dispose a dippiù che in caso l'erede morisse, o in età minore, o in maggiore ma senza figli, istituiva suo erede del detto uficio l'altro di lui figlio postumo supposto maschio, nascituro dal ventre pregnante della moglie Donna Paola, e che se il medesimo non arrivasse all'età maggiore, o arrivatovi morisse senza figli, dichiarò in tal caso dover succedere all'indicato uficio

la di lui figlia primogenita Eleonora, e se questa ancor morisse senza figli, dovesse succedere l'altra sorella Agata, e così successivamente preferendosene sempre la maggiore;

3° Copia originale dell'atto di donazione stipulato in notar D. Sigismondo Cavarretta di Catania il dì 8 marzo 1491, pel quale Ximenio Vitellino fa donazione irrevocabile al suo figlio primogenito Girolamo dell'uficio suddetto, e siccome lo stesso trovavasi pignorato per la somma di once 240 in potere di Alvaro Paternò, quindi cede al figlio Girolamo, suoi figli e discendenti in infinito ed in perpetuo, il diritto di poterlo ricomprare o dal detto di Paternò, o da qualunque altra persona, presso la quale avesse potuto ritrovarsi;

4° Investitura in pergamena del 23 febbrajo 1493 a nome di Girolamo Vitellino del citato uficio di maestro notaro;

5° Atto di vendita stipulato in notar D. Nicolò la Licata di Catania del 1 maggio 1498, in forza del quale Girolamo Vitellino possessore dell'uficio in parola vendè a Giovanni Marchesana l'uficio anzidetto, una con tutti i privilegi, le prerogative, i diritti, e le preeminenze, per lo prezzo di once 600 di oro, ossia di fiorini 3000, delle quali tolte once 210 che si confessano ricevute dal Vitellino, il dippiù in once 390 si obbliga il Marchesana pagarle, cioè, once 15 al venditore nell'immediato Natale del Signore, ed once 240 a D. Alvaro Paternò in ricompra di una soggiogazione di once 24 annuali dovutagli da Ximenio Vitellino padre di Girolamo;

6° Atto viceregio in lingua spagnuola dato il dì ultimo giugno 1498, logoro ed illegibile per la qualità del carattere, e traduzione di esso senza marca di autenticità. Con esso si omologa la vendita fatta del detto uficio da Girolamo Vitellino a Giovanni Marchesana il dì 1 marzo 1498;

7° Transunto originale di capitoli matrimoniali stipulati dal notaro D. Antonio Merlino di Catania li 27 maggio 1512 tra D. Francesco Paternò e Donna Eleonora Marchesana, in forza dei quali si assegnano alla sposa once 800, che il padre Giovanni si obbliga pagare cioè, once 200 in roba, once 100 a richiesta, ed

once 500 su i frutti dell'uficio suddetto, tolte prima le once 24 annuali di soggiogazione dovuta a D. Alvaro Paternò. Procedette di patto, che se in qualche anno lo sposo non venisse a conseguire per qualunque siasi evento la porzione dei frutti, e gabelle del detto uficio, il padre della sposa si obbliga pagarle su i proprî beni. Dona dippiù il detto Marchesana alla sposa di lui figlia lo uficio anzidetto, da averne la proprietà dal giorno del contratto matrimoniale, e l'usufrutto dal giorno della morte del donante, con la riserva però di poterne egli disporre della somma di once 800 da pagarsi su i frutti dell'uficio anzidetto, dopo che sarebbero soddisfatte allo sposo le once 500 dovutegli su lo stesso uficio, le once 100 promessegli a richiesta, e la soggiogazione di once 24 annuali a D. Alvaro Paternò;

8° Atto di donazione stipulato il dì 8 agosto 1520 dal notaro D. Antonino Atamundo di Catania, pel quale D. Giovanni Marchesana in seguito della donazione fatta alla sua figlia Eleonora in seno dei capitoli matrimoniali, cede, e dona anche in usufrutto alla detta sua figlia Eleonora l'uficio anzidetto dal giorno della stipulazione, assoggettando però il detto uficio a diversi pesi, e rientrando a nome della medesima le once 800, che si era egli riserbato di disporre in quell'atto;

9° Cedola di secondo decreto della gran corte civile di Catania del 19 dicembre 1521, dal quale atto si rileva, che Luigi di Arcangelo qual marito di Agata la Marchesana figlia secondogenita di Giovanni, essendo creditore di once 242 per ragion di dote costituitagli, causò esecuzione e domandò la distrazione dei beni alla dote ipotecati, e precisamente l'uficio di cui trattasi; questa domanda fu ammessa, e notificata tanto al donante D. Giovanni Marchesana quanto a D. Francesco Paternò possessore, e donatario dell'uficio nella qualità di marito di Donna Eleonora Marchesana. Costoro però si opposero, ma l'opposizione ne fu ammessa, soddisfatto prima il debito, per lo quale era stata causa, e domandata la distrazione. In seguito di che fu ordinato procedersi all'apprezzo dell'uficio, ed immettersi il D. Luigi nel materiale possesso dello stesso;

10° Sentenza del tribunale del concistoro del 1 aprile 1620 su

la pendenza tra D. Francesco Paternò, e D. Giuseppe e D. Francesco Marchesana, in forza della quale, enarrandosi diversi giudizî per le successioni verificatesi dai discendenti degli olim Francesco Paternò e Luigi di Arcangelo, si dichiara nulla la distrazione dell'uficio da potere del Paternò, e si ordina da una mano che i convenuti fossero obbligati al pagamento dei frutti percetti dal giorno della contestazione della lite, e dall'altra il D. Francesco tenuto al pagamento non che delle once 242 per le quali procedette la distrazione, come residuo della dote promessagli, ma sì pure di tutt'altre somme pagate ai creditori sul detto uficio;

11° Altra sentenza del tribunale della regia gran corte civile e di cause delegate del 30 luglio 1668 ad istanza di D. Antonio la Sigona qual tutore dei figli ed eredi di Alvaro Paternò figlio di Francesco, erede ed avente causa di Eleonora Paternò Marchesana, contro i rappresentanti di Agata di Arcangelo e Marchesana, nella quale vien confermata perfettamente la sentenza del tribunale del concistoro;

12° Atto originale stipulato dal notaro D. Giuseppe Capaci di Catania a 19 giugno 1737, in forza del quale D. Domenico Corvaja, e D. Vincenzo M. Michelangelo di Catania, eletti periti ed arbitri inappellabilmente d'ambe le parti interessate, onde dirimere le quistioni tutte dei discendenti di Giovanni la Marchesana divisi in due linee cioè, di Eleonora primogenita maritata a Francesco Paternò, e di Agata secondogenita maritata a Luigi di Arcangelo, divengono alla fine, dopo moltiplici giudizî occorsi per più di due secoli, a stabilire, che fatto il conto, dal giorno della contestazione della lite, delle somme reciprocamente esatte, e pagate su i frutti dell'uficio, i rappresentanti la linea della secondogenita Agata restarono debitori della somma di once 23, che i signori Paternò gratuitamente rilasciarono. Dichiarandosi poi estinti tutti i pesi imposti su l'uficio, fra quali le once 242 per cui ebbe luogo la distrazione, le once 240 capitale delle once 24 annuali di soggiogazione dovuta da Alvaro Paternò, e quant'altro di credito provenisse dal contratto dotale di Agata, si restituisce l'uficio in parola al signor Paternò rappresentante la linea di Eleonora Mar-

chesana, e si danno delle disposizioni per l'appianamento di taluno quistioni subalterne tra l'una e l'altra parte, quistioni che non fanno all'oggetto della domanda;

13° Capitolo di testamento solenne rogato dal notaro D. Francesco Costantino di Catania a 23 giugno 1796, di Antonino Alvaro Paternò od Asmundo barone di Manganelli, pel quale istituisce suo erede universale in tutto il suo patrimonio il di lui figlio primogenito D. Giuseppe Alvaro Paternò;

14° Capitolo di testamento solenne rogato dal notaro D. Giacomo Manuri Romeo di Catania del giorno 26 luglio 1802, del signor D. Giuseppe Alvaro Paternò Todeschi principe di Sperlinga Manganelli, in virtù del quale istituisce suo erede universale il di lui figlio primogenito D. Antonio Alvaro Paternò e Petroso.

Messa in discussione la domanda, questa gran Corte nella seduta del 26 novembre 1842 preparatoriamente ordinava, che nel termine di due mesi il richiedente:

1° Giustifichi chi era il possessore dell'uficio all'epoca dell'abolizione seguita nel 1819;

2° Faccia costare con certificato della regia scrivania, se il detto possessore abbia percepito soldo per collazione d'impieghi dopo il 1819;

3° Presenti la coacervazione della fruttificazione dell'uficio nel decennio da gennajo 1792 a dicembre 1811.

In adempimento di tale disposizione gli eredi del signor D. Giuseppe Alvaro Paternò fu principe di Sperlinga Manganelli con nuova supplica, rammontando la prima domanda, ed i titoli in essa enunciati, non che la citata deliberazione, han fatto presente:

Sul primo articolo:

Che il possessore dell'uficio all'epoca del 1819 si era il signor D. Antonio Alvaro Paternò Petroso principe di Sperlinga Manganelli, ed in giustificazione presentano i qui appresso tre certificati:

1° Certificato del notaro D. Giuseppe Maria Ursino di Catania di una ricevuta originale a firma di D. Benedetto Corsaro cassiere della deputazione dei donativi in Catania del dì 9 giugno 1813,

con la quale dichiara di avere ricevuto dal signor principe di Sperlinga Manganelli D. Antonio Alvaro Paternò Petroso once 3, 10 per tassa fondiaria;

2° Certificato dello stesso notaro Ursino di un atto di elezione in carta privata del 31 agosto 1813, col quale il signor D. Antonio Alvaro Paternò Petroso principe di Sperlinga Manganelli nominò esercente l'uficio di maestro notaro proprietario di quella curia criminale il notaro D. Alessandro Niceforo;

3° Certificato di morte del predetto signor D. Antonio Alvaro Paternò seguita il dì 7 agosto 1831.

Sul secondo articolo:

Che la regia scrivania siasi negata all'ordinata certificazione, su la ragione che le sue scritture han principio dall'anno 1825, e che essendosi gli interessati rivolti alla controloria generale, quegli uficiali, non che lo stesso Controloro generale han risposto di esser loro vietato rilasciare a particolari certificati di tale sorta. Protestando quindi, che l'estinto possessore dell'uficio in discorso non chiese, nè ottenne mai altro impiego o soldo dopo il 1819, pregano la gran Corte di richiamare di officio dalla controloria generale il certificato richiesto.

Sul terzo articolo:

Che a giustificare la fruttificazione si presentano i documenti qui appresso:

1° Atto rogato dal notaro D. Giacomo Manuri di Catania a 21 novembre 1782, in virtù del quale D. Giuseppe Alvaro Paternò e Tedeschi barone di Manganelli gabellò l'uficio di maestro notaro della curia criminale di Catania per anni tredici da settembre 1782 ad agosto 1795 a D. Giacinto Ninfo, per lo estaglio di once 36 annuali pagate interamente in contanti nella somma di once 468;

2° Estratto di un certificato riconosciuto e collazionato dal notaro D. Filippo Neri Marduca di Catania a firma di D. Giovanni Ignazio Carnazza nella qualità di razionale del principe di Sperlinga Manganelli D. Antonio Alvaro Paternò Petroso. Si attesta con esso di esistere nei libri di contabilità di esso principe un assento di once 60 annuali per la gabella del detto uficio convenuta

per via di alberano del detto signor principe con D. Antonino Mancini e Napoli per anni sei da settembre 1795 ad agosto 1801. Il transunto di questo alberano ebbe luogo a 10 febbrajo 1800 presso gli atti del notaro D. Sebastiano di Paola di Catania;

3° Atto di sostituzione presso il notaro D. Sebastiano di Paola di Catania a 18 febbrajo 1800, col quale D. Antonino Mancini e Napoli, già gabelloto della detta maestra notaria sostitui nell'esercizio della stessa dal detto giorno 18 febbrajo 1800 a tutto agosto 1801 D. Santoro Patti per la somma di once 152, 25, pagabili in quanto ad once 91, 25 al principe di Sperlinga Manganelli proprietario, e le altre once 61 al Mancini e Napoli sostituente. Nella intelligenza che questo atto di sostituzione fu seguito da un altro atto rogato dal notaro D. Francesco Ursino di Catania a 19 febbrajo 1800, in virtù del quale il ridetto signor principe proprietario dell'uficio, stante la promozione di D. Antonino Mancini e Napoli già gabelloto del detto uficio alla carica di fiscale di quella curia criminale incompetente all'esercizio della maestra notaria, nominò in di lui vece all'impiego di maestro notaro suddetto D. Vincenzo Patti;

4° Estratto di un certificato riconosciuto e collazionato dal notaro D. Filippo Neri Marduca di Catania come prodotto dal su nominato contabile D. Giovanni Ignazio Carnazza, col quale si dichiara, che da settembre 1801 per anni sei consecutivi l'uficio in discorso fu gabellato a D. Vincenzo Patti per l'annua somma di once 100.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche dei richiedenti:

Veduti i documenti alligati alle medesime:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 26 novembre 1842:

Si è posta ad esaminare, se possano essi aver diritto a compenso, e in quale somma;

*

Considerato, che l'uficio di maestro notaro della corte criminale di Catania, su cui verte la domanda, fu nel 1423 per diploma del Re Alfonso assegnato a Giovanni Vitellino, suoi eredi, e successori, con causa di prezzo, servizî prestati, e restituzione dell'uficio di notariato della credenzieria di Messina precedentemente concedutogli per la vita sua e del suo erede;

Considerato, che per le facoltà accordate al compratore negli atti di vendita del detto uficio di maestro notaro, fu desso nel 1498 da suoi eredi venduto a Giovanni Marchesana per fiorini 3000, ossieno once 600;

Considerato, che dal Marchesana successivamente, e senza la menoma interruzione pervenne nel 1769 al già defunto principe di Sperlinga Manganelli D. Giuseppe Alvaro Paternò, i cui eredi ne reclamano ora il compenso;

Considerato, che il compenso da darsi si appartiene per l'articolo 10° delle reali istruzioni in vigore del 17 marzo 1819 alla classe degli ufici conceduti con perpetuità per causa rimuneratoria mista, per cui è conceduta ai possessori una rendita perpetua corrispondente a sei decime parti della rendita liquidata;

Ritenuto che questa gran Corte con la citata preparatoria del 26 novembre 1842 ordinò, che si fossero presentate nel termine di due mesi talune dilucidazioni tendenti a stabilire con esattezza la cifra del dovuto compenso: incarico che dagli interessati non è stato riscontrato che in parte;

Atteso che per gli elementi che si sono potuti raccorre, tenute presenti le citate reali istruzioni su la materia, non può ai ricorrenti appartenere una rendita maggiore di ducati 90;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Digitized by Google

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per l'abolito uficio di maestro notaro della corte criminale di Catania in favore degli eredi di D. Giuseppe Alvaro Paternò principe di Sperlinga Manganelli, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di Sicilia di ducati 90, soggetta alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati a contare dal 1 settembre 1819, pagabili per quelli sino a dicembre 1841 con le norme dell'articolo 15° delle sovrane risoluzioni degli 8 dicembre 1841, salvo a dedursi le quantità ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 agosto 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda del Barone D. Gioachino Calcagno Pisani, per compenso di diritti ed uficî nel comune di Tortorici.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Gioachino Calcagno Pisani con domanda presentata a questa gran Corte sotto il giorno 11 marzo 1842 ha esposto, che nel 1628 il comune di Tortorici per affrancarsi da varie gravezze, che avea contratto per togliersi dalle soggezioni baronali, ebbe sborsate dal padre Camillo Pallavicino once 14000, a cui assegnò in vece l'annua rendita di once 980 sopra diverse gabelle, col patto che in caso di ritardato pagamento di due annualità dovea il padre Pallavicino immettersi nel possesso della terra di Tortorici, e degli uficî e diritti baronali, dovendo esigere auctoritate propria i frutti delle gabelle, su le quali erano imposte le once 980 annuali; che verificatosi il caso del ritardato pagamento nel 1681 il monte fondato dal padre Pallavicino ottenne per sentenza del Tribunale del real patrimonio l'immessione in pos-

sesso dello stato di Tortorici, e dei seguenti diritti, ufici, e gabelle, cioè: la privativa dei molini, il paratore, la baglia, la capitania, e le carceri, la segrezia, terraggi, decime, ed erbaggi, il diritto di pascere, la gabella dei canali, la gabella del frumento orzo segala e farina, quella del mosto, quella della seta, quella su l'estrazione, la gabella di transito, la gabella di case botteghe e magazzini, la gabella dei danni nei feudi, e l'uficio di maestro notaro; che nel 1686 il monte di Pallavicino cesse il suo possesso al conte S. Adriano, il quale si obbligò pagargli once 940 annuali, e depositò a nome di detto monte nel corso di dodici anni la somma di once 14000, col patto che ove avvenisse che il comune, esentandosi dall'amministrazione cui era stato sottoposto per la sentenza del 1681, ritornasse al demanio, allora il conte di S. Adriano, cessando dal pagamento delle annue once 940, avea il diritto, se mai si fosse verificato il deposito delle once 14000, di ripigliarsi il danaro, o quelle rendite che se ne fossero comprate; che nel 1701 fece cessione il conte S. Adriano con l'istesso patto sopra scritto di tutti i suoi diritti a Pietro Moncada principe di Monforte, non che di once 4000 che avea di già esso conte pagate al monte Pallavicino, con l'obbligo di dovere il Moncada corrispondere annualmente la somma di once 670 al monte suddetto, e depositare in favore dello stesso il capitale di once 13400; che con effetto il principe Monforte depositò le dette once 13400, di cui furono a nome del monte comprate rendite sul bimestre; che per effetto del parlamento del 1812 fu sciolta l'amministrazione baronale dello stato di Tortorici, e furono anche aboliti tutti i diritti, ufici, e gabelle, su cui erano state imposte le once 980 annuali dovute dal comune al padre Pallavicino pel capitale di once 14000; e che in conseguenza di tutto l'esposto vi ha il diritto del compenso contro il comune, ed a favore del monte Pallavicino, che è oggi rappresentato dal ricorrente come cessionario del suddetto principe di Monforte.

Per cui mutuandosi egli i diritti del citato Monforte chiede, che piaccia alla gran Corte liquidare contro chi di diritto il compenso dovutogli per effetto dell'abolizione dei sopra descritti ufici e gabelle, e ciò con tutti gli arretrati.

In sostegno di tale domanda si sono presentati i seguenti documenti.

1° Atto di vendita del 6 maggio 1638 tra il comune di Tortorici e il padre Camillo Pallavicino, dal quale rilevasi, che nel 1623 il comune di Tortorici, onde togliersi dalle vessazioni baronali, e ridursi a demanio, impose varie gabelle e soggiogazioni; che nel 1628, avendo avuta sborsata dal Pallavicino la somma di once 14000, che il comune confessa avere ricevuto per mezzo del banco di Palermo, assegnò allo stesso Pallavicino once 980 annue sopra i precipui frutti di molti beni, fra i quali furono compresi quattro molini (ma non vi è espressa la privativa), il paratore, e tutte le altre gabelle e diritti nella domanda del ricorrente espressati, meno però l'ufficio di maestro notaro, e ciò col patto espresso, che in caso di ritardato pagamento di due annualità dovea il padre Pallavicino immettersi nel possesso della terra di Tortorici, non che degli ufici, beni baronali, ed altro, per come erano stati posseduti dal barone, rappresentato in quell'epoca da Donna Luisa Mastrilli, ed esigere auctoritate propria i frutti di tutte le anzidette gabelle, ed usare della giurisdizione civile e criminale;

2° Nominazione a favore di D. Filippo d'Alessandro conte di S. Adriano fatta nel 1686 dal monte Pallavicino, dalla quale risulta, che verificatosi nel 1681 il caso di ritardato pagamento, fu per sentenza del Tribunale del real patrimonio posto in possesso dello stato di Tortorici, con tutti i feudi, molini, gabelle, castello, giurisdizioni ed altro, il monte di Pallavicino fondato dal padre Camillo; che nel 1686 il detto monte cesse il suo possesso con tutti i diritti e privilegi al conte S. Adriano, il quale si obbligò pagargli annualmente once 700, e depositare nel corso di dodici anni il capitale di once 14000 in unica o più soluzioni, non minore ognuna della quarta parte del capitale; che nel tempo stesso vendè il monte Pallavicino al detto S. Adriano un molino, ed un martelletto, con tutti i diritti, pertinenze, ferramenti, ed altro, che avea il monte medesimo nel tempo del suo possesso costruiti nel territorio di Tortorici, e ciò pel prezzo di once 4800, di cui il conte S. Adriano gli costituì soggiogazione annuale di once 240 col

patto della ricompra; che fu anche nell'atto della detta cessione e vendita stabilito, che avvenendo che il comune, esentandosi per qualunque modo dall'amministrazione cui era stato sottoposto per la sentenza del 1681, fosse ritornato al demanio, allora il conte di S. Adriano non era più obbligato al pagamento delle annue once 940, ed avea il diritto, se mai si fosse verificato il deposito tanto delle once 14000, che delle altre once 4800, di ripigliarsi il danaro, o quelle rendite che se ne fossero comprate dal monte Pallavicino col consenso dell'istesso conte, giusta i patti del contratto. Rilevasi in fine dell'atto medesimo, che il monte in parola ricevè in danaro contante dal conte S. Adriano once 4000 in conto di quanto il monte stesso avanzava dal comune su le once 940 annuali, che questo gli dovea pagare, e per cui il monte cedè a S. Adriano tutti i suoi diritti contro il comune, col patto che qualora il comune stesso ritornasse al demanio, si dovessero al conte restituire le dette once 4000;

3° Nominazione in favore del principe di Monforte D. Pietro Moncada del 28 maggio 1701, dalla quale rilevasi, che per alberano del 9 marzo 1686 tra il monte Pallavicino ed il conte S. Adriano, le once 700 annuali da questo ultimo dovute al monte suddetto, furono ridotte ad once 670, perchè erano state dagli amministratori del monte medesimo rilasciate al conte once 30 annuali *pro capitali unciarum sex centum pro causis in alberano de super calendato contentis*, di modo che il capitale delle once 14000 fu anche ridotto ad once 13400; che nel 1701 D. Giuseppe del Melle qual proccuratore speciale degli eredi del detto conte di S. Adriano morto ab intestato cedette col patto della ratifica il possesso della terra di Tortorici, con tutte le gabelle, e con tutti i diritti a D. Pietro Moncada principe di Monforte, e vendè il molino ed il martelletto costruiti dal monte Pallavicino, con l'obbligo di dovere il detto principe pagare al monte once 910 annue, cioè, once 670 per le terre di Tortorici diritti e gabelle, ed once 240 pel molino ed il martelletto, e di dovere depositare nel corso di venti giorni il capitale della rendita di once 670 nella somma di once 13400 in nome degli eredi S. Adriano, o del monte Pallavicino; che nello

atto stesso fu fatta a favore del Moncada retrocessione di tutti i diritti, che godeva contro il comune il conte di S. Adriano per le once 4000 da lui pagate al monte Pallavicino in conto di quanto era rimasto debitore il comune medesimo verso il monte suddetto; e che fu anche pattuito, che ritornando il comune di Tortorici al regio demanio per qualunque causa, non fosse più allora il principe Monforte obbligato al pagamento delle once 910 annuali, ed avesse il diritto di riavere il danaro del deposito che avesse potuto fare, o le rendite che se ne fossero comprate. In fine dello atto si legge la ratifica fatta dagli eredi di S. Adriano;

4° Lettere di manutenzione e possesso del 3 settembre 1701 in favore di D. Antonio Zappino proccuratore del principe di Monforte;

5° Cessione fatta da D. Giovanni Antonio Moncada principe di Monforte in favore del barone D. Gioachino Calcagno Pisani, dalla quale risulta, che il detto principe assegna e cede per causa di prezzo fra le altre cose tutti i suoi crediti di qualunque natura contro il comune di Tortorici, e contro il monte Pallavicino, e specialmente quelli contro il comune suddetto, per cui esiste il salviano, e per il quale era pendente nel Tribunale civile di Messina causa di scioglimento, e domanda pel pagamento in contanti;

6° Procura speciale in persona di D. Gioachino Riccobono, che trovasi alligata ad altra domanda per diritti in Longi.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del barone D. Gioachino Calcagno Pisani:

Considerando, che non costa del pagamento delle once 13400, che dovea D. Pietro Moncada principe di Monforte fare in nome del monte Pallavicino, nè tampoco sono giustificati i passaggi dei diritti di proprietà dal detto Moncada sino a D. Giovanni Antonio Moncada, di cui è cessionario il ricorrente;

Considerando, che nè pure è stato prodotto documento alcuno giustificativo la percezione dei lucri dei diritti aboliti;

visata: che a tal dazio e ad altri aboliti fu surrogato un novello sopra le terre del comune: che la percezione del dazio sommava ad once 30 annuali: che i giurati della città chiedevano di assentarsi le dette once 30 sopra il novello dazio sostituito all'antico. Il Tribunale in seguito di tale relazione ordinò, che nei libri della università si assentasse la somma indicata dall'anno 1759 in poi, e si pagasse con gli introiti del patrimonio urbano;

2° Due altri dispacci patrimoniali del 2 marzo 1755, e del 13 marzo 1757, dai quali risulta l'abolizione degli antichi dazî, e la surrogazione del nuovo, del quale si è fatta parola;

3° Due contratti di locazione dei 7 giugno 1739, e 10 febbrajo 1841, dai quali si rileva, che il dazio su la neve è stato dalla Congregazione locato per once 12, 1.

Non si raccoglie per altro dalla produzione dei documenti, come un tal dazio sia stato reintegrato, ed a quali condizioni.

La Congregazione intanto nella sua domanda asserisce, che il sia come per lo addietro era stato, a ragione di terî otto a carico, dei quali terî sei dovessero cedere in favore del comune, e terî due in suo beneficio,

L'Intendente di Girgenti ha con sua lettera officiale del 7 agosto 1842 fatto conoscere, che con suoi particolari provvedimenti ha di già dichiarato abusivo senza compenso il diritto di cui è parola.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta quistione, se potesse esser luogo ad attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che l'assegnazione fatta alla venerabile Congregazione di S. Anna di Girgenti, sia sul dazio imposto alla neve, sia su qualunque altro dazio comunale surrogato all'antico, non ebbe che una causa puramente gratuita di pubblica beneficenza;

Che l'amministrazione provinciale e comunale può con i mezzi messi a sua disposizione provvedere in altro modo al divin culto,

ed alle pie opere, alle quali quella istituzione è volta, ma che il titolo del suo assegnamento non gli dia diritto ad un compenso liquidabile secondo i sensi del Sovrano Decreto del 1841, e delle leggi parlamentarie del 1812;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 agosto 1843.

---

**30 giugno 1843.**

*Sulla domanda del parroco e vicario della Chiesa di Belpasso, per compenso degli uficî di sensale, pesatore, misuratore, ed aggiustatore di pesi e misure in detto comune.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sacerdote D. Gaspare Bufali parroco e vicario del comune di Belpasso con domanda prodotta a 17 giugno 1842 ha esposto, che quella Chiesa delle anime sante del Purgatorio con decisione della gran Corte dei conti ordinaria del 26 novembre 1834, approvata a 7 marzo 1836, ebbe ammesso il titolo per il possesso degli uficî di sensale, pesatore, misuratore, e aggiustatore di pesi del comune suddetto, e che quindi si trova tuttora in percezione degli emolumenti ai detti uficî annessi. Nel dubbio intanto che fossero stati col Real Decreto degli 11 dicembre 1841 aboliti gli uficî di cui è parola, ha chiesto, che piaccia alla Corte liquidare il dovuto compenso, non potendo esservi controversia sul titolo.

In sostegno di tale domanda è stata prodotta una decisione

della gran Corte dei conti ordinaria del 26 novembre 1834, approvata con ministeriale del 7 marzo 1836.

Dalla stessa risultano i seguenti fatti:

Il Consiglio d' intendenza di Catania con decisione del 14 novembre 1828 sulla causa tra il comune di Belpasso e la Chiesa su indicata, statuì riconoscersi valido il titolo della Chiesa nel possessorio dell' uficio di aggiustatore dei pesi e delle misure, e del diritto del cafisato, esclusi gli impieghi di misuratore, pesatore, e sensale, riserbando i diritti al comune nel petitorio innanzi il contenzioso giudiziario.

Portato appello di questa decisione innanzi la gran Corte dei conti dal sacerdote D. Gaspare Bufali nella qualità di vicario ed amministratore della Chiesa di cui trattasi, fu da quella gran Corte annullata la suddetta decisione nella parte che escluse gli impieghi di misuratore, pesatore, e sensale, e reintegrò la Chiesa nei suoi diritti, salvo al comune di dirigersi in linea petitoria innanti chi e come di ragione.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del sacerdote D. Gaspare Bufali parroco e vicario del comune di Belpasso:

Considerato, che il petente non ha prodotto alcun documento per giustificare il titolo per gli ufici di sensale, pesatore, misuratore, ed aggiustatore dei pesi e misure del comune di Belpasso;

Considerato, che nè pure è stata giustificata la percezione dei lucri degli ufici di cui è parola;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 31 agosto 1843.

---

**30 giugno 1843.**

*Sulla domanda del Barone D. Pietro Tedeschi Paternò, e del Marchese S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello e Petroso, per compenso della gabella della scannaria di Catania.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguento rapporto.

Il barone D. Pietro Tedeschi Paternò, ed il marchese S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello e Petroso hanno esposto con loro suppliche presentate a questa gran Corte delegata nei dì 11 e 17 marzo 1842:

Che per deliberazione del consiglio civico di Catania del 23 aprile 1617 approvata e confermata dal Tribunale del real patrimonio a 6 giugno dello stesso anno, fu imposto il dazio, ossia la gabella delle scannarie, di terì due per ogni porco e troia, di grani dieci per ogni animale pecorino o caprino, e di terì tre per ogni bove o giovenco, da macellarsi tanto nei pubblici macelli di quel comune, quanto in ogni altro luogo pubblico o privato del suo territorio e casali.

Che per un credito di once 799, 25, 19, decorsi di un'annua soggiogazione di once 266, 18, 13, dovuta dal comune a D. Ascenzio Tudisco, e per altre once 520 di credito dipendenti dal prezzo di un tenimento di case, componenti nel totale la somma di once 1319, 25, 19, il medesimo causò esecuzione avverso il comune debitore per once 200, senza pregiudizio del rimanente credito, su le gabelle della scannaria segregate dalle altre gabelle civiche. Fu interposta quindi cedola di primo decreto, e pubblicati gli av-

visi per invitar compratori, lo stesso Tudisco come migliore oblatore offrì la somma stessa di once 200, per cui ebbe luogo la esecuzione, con l'obbligo di soddisfare a se stesso once 1000 a conto del residuale suo credito, ed a dippiù altre once 2800 a compimento di once 4000 da versarle in potere del regio depositario di Catania previa l'approvazione e ratifica dell'atto di distrazione, e queste all' oggetto solo di pagarsi alla regia corte e deputazione del regno in conto delle dande e donativi dovuti dal comune, con ottenere subentranza nei diritti della regia corte e deputazione del regno in caso di evizione o molestia.

Che indi a ciò il senato di Catania ratificò la seguente distrazione, ed investì l'aggiudicatario Tudisco dei diritti del comune nella percezione della gabella della scannaria libera da qualunque peso, con tutti i privilegi e giurisdizioni del comune stesso, e con le promesse di ottenere dal Governo per via del Tribunale del real patrimonio la eguale conferma, ipotecando per la garenzia del distrattario Tudisco l'intero patrimonio comunale.

Che in conseguenza di tale omologazione, e della conferma ottenuta con lettere patrimoniali del 2 agosto 1631, Tudisco versò con effetto in potere del depositario di Catania la promessa somma di once 2800, con l'obbligo a costui di depositarle in banco a nome della regia corte in causa di dande e donativi, e con animo, come si disse, di subentrare nei diritti della medesima.

I richiedenti che rappresentano oggi questa gabella, cioè per tre quarte parti il barone D. Pietro, e una quarta il marchese D. Antonino, sostengono, che non trovandosi la stessa nè abusiva nè feudale, ed essendo stata acquistata giudiziariamente dal loro autore, confermata dalle autorità superiori, e pacificamente posseduta per secoli, non può esser soggetta a cessazione di esercizio e percezione, nè colpita dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

A maggior cautela però, e ad evitare ogni rischio di decadenza di diritto allo scadere del termine perentorio fissato dal citato Real Decreto, subordinatamente domandano, che nel caso che la gran Corte opinasse di essere il diritto suddetto compreso nel ripetuto

Real Decreto, venissero eglino rimborsati del capitale sborsato, o che fosse assegnato loro un compenso, tenuto presente che il prodotto della stessa nel ventennio dal 1792 al 1811 per le tre parti di spettanza del barone D. Pietro è risultato nella somma di once 5052, il cui medio ossia la vigesima corrisponde ad once 251, 24, e che con questa proporzione la quarta del marchese D. Antonino ricaderebbe in once 83, 28 annuali.

Aggiungono a ciò, che siccome il cennato coacervo è fondato sul fruttato netto degli affitti, venisse dichiarato che tali somme fossero libere dalla ritenuta del terzo voluto dalle istruzioni del 1819 per ragione di risponsabilità, spese di amministrazione, e lavoro personale.

In appoggio alle loro domande, e in sostegno dei rispettivi loro diritti presentano gli appresso documenti:

1° Deliberazione del consiglio civico di Catania del 23 aprile 1717, approvata e confermata con lettere patrimoniali del 6 giugno del detto anno, con cui fu imposto il dazio, ossia la gabella della scannaria di cui è parola;

2° Contratto per gli atti del notaro D. Mariano Gramignani del 20 luglio 1631, relativo all'accordo e alla ratifica degli atti riguardanti la distrazione di detta gabella fatta da D. Ascenzio Tudisco per lo prezzo di once 4000, con ipoteca por la garenzia di tale somma di tutto il patrimonio comunale, e subentranza in caso di evizione e molestia nei diritti della regia corte, per sole once 2800 imposte versarsi alla medesima per dande e donativi;

3° Conferma del detto contratto per lettere del Tribunale del real patrimonio del 2 agosto 1631;

4° Atto del 16 febbrajo 1636 presso il notaro D. Giuseppe Riera di Catania, nel quale D. Ascenzio Tudisco assegnò al di lui figlio D. Benedetto la gabella della scannaria, con che ne fosse il padre durante vita amministratore e padrone;

5° Assegnazione *propter nuptias* che fece lo stesso D. Ascenzio al citato di lui figlio D. Benedetto per gli atti del notaro D. Natale di Mauro a 30 luglio 1642 della gabella della scannaria;

6° Testamento del detto Ascenzio presso gli atti del notaro Giu-

seppe Riera del 18 giugno 1648, con cui nominò il di lui figlio D. Benedetto erede universale dei suoi beni, tra quali incluse la gabella della scannaria;

7° Contratto nuziale ricevuto dal notaro suddetto a 10 aprile 1649 tra D. Benedetto Tudisco, e Donna Antonia Paternò Castello, per lo quale il D. Benedetto in cautela della dote ipoteca alla moglie tra gli altri suoi beni la gabella delle scannarie;

8° Certificato originario a firma del notaro D. Girolamo Balsamo di Messina qual conservatore degli atti del fu notaro D. Giuseppe di Mauro, col quale attesta, che sotto il dì 7 gennajo 1654 furono conchiusi e pubblicati i capitoli nuziali tra Donna Antonia Paternò Castello vedova del fu D. Benedetto Tudisco sposa da una parte, e D. Innocenzo Tudisco dall'altra;

9° Decisione presso il notaro D. Principio Pappalardo del 30 gennajo 1660 dei beni del D. Benedetto, per la quale fu assegnata la detta gabella in metà ai di lui figli D. Ascenzio e D. Giacomo Tudisco e Marchesana, e nell'altra metà all'altro figlio D. Ascenzio Tudisco e Paternò Castello;

10° Accordo del 1 aprile 1665 rogato dal notaro D. Giuseppe di Mauro, in forza del quale fu divisa la dogana in parola in tre quarte parti a favore dei due fratelli D. Ascenzio e D. Giacomo Tudisco e Marchesana, e in una quarta parte in pro di Donna Antonia Tudisco Paternò Castello seconda moglie del fu D. Benedetto come madre dell'altro fratello D. Ascenzio morto minore;

11° Atto del 6 novembre 1673 in notar Cultraro, per cui nella divisione dei beni del fu D. Benedetto tra i due suoi figli D. Ascenzio e D. Giacomo Tudisco e Marchesana, le tre quarte parti rimasero a loro nome in comune;

12° Testamento di D. Ascenzio Tudisco e Marchesana aperto e pubblicato per gli atti del detto notar Cultraro il dì 8 agosto 1678, per lo quale istituì suoi eredi universali D. Benedetto e D. Mario Tudisco di lui figli, e di Donna Flavia Tudisco;

13° Transazione tra i detti due fratelli D. Benedetto e D. Mario Tudisco e Tudisco stipulata dal notaro D. Antonio de Oliverio al 1 ottobre 1692, per la quale le tre quarte parti di cui gode-

vano i defunti D. Ascenzio e D. Giacomo Tudisco e Marchesana, vennero divise egualmente ad ognuno di essi due fratelli;

14° Lettere del Tribunale del real patrimonio del 26 novembre 1693, con le quali, ritenuto che pel tremuoto accaduto in Catania in quello anno erasi sospesa in sollievo di quella popolazione la percezione di tutte le gabelle comunali all'infuori di quella sulla seta e sulla dogana, venne ordinata la continuazione del diritto della scannaria, come già segregato dal comune;

15° Estratto originale di una transazione conchiusa tra Donna Maria Tudisco ed il cavaliere D. Pietro Giuseppe Lauria per gli atti del notaro D. Vincenzo Arcidiacono di Catania il 5 ottobre 1720, dalle premesse narrative della quale si osserva: che nel dì 11 gennajo 1693 perirono sotto le rovine del tremuoto accaduto in Catania Donna Antonia Paternò Castello in Tudisco con D. Ignazio figlio, e Donna Paola Tedeschi e Paternò sorella, ed in difetto delle loro testamentarie disposizioni successero di proprio diritto ai loro beni D. Orazio, Donna Agata, e Donna Maria altri tre figli della suddetta Donna Antonia, i quali adirono le eredità; che le nominate sorelle Donna Maria e Donna Agata rinunziarono per la loro parte la eredità suddetta al nominato comune fratello D. Orazio; che costui vestì in seguito l'abito benedittino, ed intuitivamente alla sua professione rinunziò tutti i di lui beni presenti e futuri in favore del canonico D. Luigi Paternò Castello di lui congiunto, a condizione che dopo la di costui morte debba l'eredità suddetta restituirsi ed assegnarsi alle dette sue sorelle Donna Agata e Donna Maria, e con facoltà eziandio di assegnarla in tutto o in parte alle medesime anche in vita di esso rinunziatario; che costui assegnò alle dette due sorelle Donna Agata e Donna Maria diversi beni e rendite, tra le quali rispettivamente una metà di quarta parte del diritto ossia gabella delle scannarie; che venuta a morte la nominata Donna Agata istituì sua erede universale durante vita solamente la ridetta sua sorella Donna Maria, alla cui morte sostituì erede l'anima sua con la istituzione di fedecommessario in persona del cavaliere D. Pietro Giuseppe Lauria, ed in di lui mancanza il fratello sacerdote D. Francesco

Lauria, a condizione che ove la nominata Donna Maria sua sorella accettar non volesse, o in qualunque modo riluttasse alla predetta disposizione, e movesse pretesa sulla temporanea successione ordinata dalla testatrice, in tal caso s'intenda sul fatto decaduta dalla eredità, la quale intendea dover essere d'allora in poi devoluta intera a favore dell'anima sua sotto l'amministrazione dei nominati fedecommessari; che verificatosi il caso previsto per le pretensioni della suddetta Donna Maria, che intendea succedere di proprio diritto ed a perpetuità ai beni della sorella defunta in virtù dei suoi titoli e delle avite disposizioni, fu mossa lite tra costei e il fedecommessario Lauria, ma mediatisi in corso del giudizio comuni amici fu stipulato tra le parti in lite il su notato atto di accordo del 5 ottobre 1720, col quale sulle determinazioni di un bonario compositore fu tra gli altri beni assegnata metà di quarta parte della scannaria spettante a Donna Agata già defunta in favore del suddetto Lauria nella qualità di fedecommessario della di costei eredità;

16° Donazione inter vivos che fece D. Mario Tedeschi e Tedeschi, anteriormente detto Tudisco e Tudisco, di tutto il suo patrimonio al di lui fratello D. Benedetto, stipulata dal notaro D. Giuseppe Maravigna a 15 giugno 1700, e così vennero in di lui persona a riunirsi le intere tre quarte parti;

17° Testamento di D. Benedetto Tedeschi e Tedeschi pubblicato a 28 aprile 1738 dal notaro D. Benedetto Quattrocchi, con cui dichiarò suo erede universale D. Cesare di lui figlio, e di Donna Remigia Tedeschi;

18° Copia autentica del testamento della ridetta Donna Maria Tedeschi e Paternò del fu D. Innocenzo pubblicato dal notaro D. Giuseppe Capaci di Catania agli 8 agosto 1742, col quale essa testatrice nominò suo erede universale il di lei nipote D. Orazio Paternò Castello ed Asmundo marchese S. Giuliano. Istituì inoltre in suffragio dell'anima sua una messa quotidiana da celebrarsi dopo la sua morte da uno dei di lei nipoti D. Giovanni e D. Ignazio Paternò fratelli del detto marchese erede universale, duratura però la detta messa sino alla morte dell'ultimo di essi suoi

nipoti, avverata la quale dovea assolutamente cessarne la celebrazione: e per elemosina di detta messa assegnò diversi suoi beni, tra quali la porzione a lei spettante della gabella della scannaria, bene inteso che estinto l'ultimo dei suddetti due celebratari, i beni assegnati ritornar debbono al suo erede universale;

19° Estratto autentico di un capitolo del testamento del predetto D. Orazio Paternò Castello ed Asmundo pubblicato agli atti del notaro D. Gaetano Arcidiacono il dì 24 febbrajo 1770, portante l'istituzione di erede universale di esso testatore in persona del di lui primogenito D. Antonino Paternò Castello barone di Camapietro;

20° Certificato autentico del notaro D. Antonino Tremoglie di Castrogiovanni, del contratto di nozze rogato dal medesimo a 10 aprile 1779 tra D. Orazio Paternò Castello e Gravina figlio di D. Antonino Vincenzo Paternò Castello marchese di Capizzi e S. Giuliano, con Donna Rosaria Petroso e Grimaldi figlia del fu barone D. Francesco Petroso e Crescimanno;

21° Testamento del detto D. Cesare pubblicato dal notaro D. Vincenzo Quattrocchi a 22 giugno 1788, con cui nominò suo erede universale D. Pietro Gaetano Tedeschi ed Infantino di lui figlio legittimo e naturale;

22° Copia del contratto di affitto del 20 dicembre 1790 stipulato dal detto notaro, per cui tre quarte parti furono da D. Pietro Gaetano Tedeschi ed Infantino gabellate per anni sei da settembre 1791 ad agosto 1797, per la somma di once 244 annuali;

23° Copia di altri tre contratti di affitto come sopra stipulati nei dì 10 giugno 1796, 8 agosto 1802, e 1 agosto 1808, per la durata il primo di anni sei da settembre 1797 ad agosto 1803 per la pigione di once 248 annuali, il secondo di anni sei da settembre 1803 ad agosto 1809 per once 260 annuali, e il terzo di anni cinque da settembre 1809 ad agosto 1814 per la stessa pigione di once 260 annuali;

24° Altro certificato originale del contratto nuziale celebrato presso il notaro D. Giovanni Malerba di Catania a 28 settembre 1799 tra D. Antonino Paternò Castello e Petroso, figlio del

fu D. Orazio Paternò Castello e Gravina e di Donna Rosana Petroso, con Donna Maria Tedeschi e Guttadauro figlia del fu D. Bonaventura Tedeschi;

25° Transunto ossia copia originale di un atto di deposito presso il notaro D. Filippo Costorelli di Catania rilasciato a 29 novembre 1808, di una transazione conchiusa e stipulata agli atti del fu notaro D. Agostino Manduca il 4 settembre 1793, tra il signor D. Antonino Paternò Castello e Petroso marchese di S. Giuliano, ed il notaro D. Vincenzo Arcidiacono nella qualità di fedecommessario sostituto della eredità della defunta Donna Agata Tudisco figlia di Donna Antonia Paternò Castello.

In questo atto riepilogati i fatti descritti nella precedente transazione, si rileva a dippiù, che il marchese S. Giuliano per l'intermedia persona di D. Orazio Paternò Castello Grimaldi fratello della fu Donna Antonia Paternò Castello, avea diritto in virtù del fedecommesso, e del patto reversivo della di costei dote, alla consecuzione di once 200 in un coi frutti legali, le stesse alla detta Donna Antonia dotate dal nominato D. Orazio: e che ad estinguer la lite che andava ad iniziarsi ad istanza del pretendente marchese contro l'eredità della predetta Donna Agata Tudisco, il fedecommessario notaro Arcidiacono cedette al medesimo, oltre a due piccole rendite alla stessa eredità appartenenti, la porzione ossia metà di quarta parte della gabella della scannaria rimasta all'eredità suddetta, la stessa che trovavasi allora gabellata al notaro D. Giovanni Malerba per la pigione di once 20 annuali; venne in questa guisa a riunirsi nella persona del marchese S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello Petroso l'intera quarta parte della detta gabella;

26° Testamento del detto D. Pietro Tedeschi ed Infantino pubblicato dal notaro D. Rosario Giuffrida il dì 8 settembre 1811, con cui istituì erede universale D. Francesco di Paola Tedeschi di lui figlio, e di Donna Giuseppa Tedeschi;

27° Testamento di D. Francesco di Paola Tedeschi e Tedeschi del 12 ottobre 1833 depositato a 30 giugno 1837 presso il notaro D. Sebastiano Russo Centramoli, con cui nominò suo erede il ri-

corrente D. Pietro Tedeschi di lui figlio e di Donna Anna Paternò;

28° Estratto originale di un contratto di gabella presso lo studio del notaro D. Rosario Giuffrida di Catania a dì 4 luglio 1836, in virtù del quale D. Antonio Paternò Castello e Petroso marcheso di S. Giuliano diede a fitto per anni quattro, due di fermo e due di rispetto da correre dal 1 settembre 1836 innanti, a D. Francesco Barbagallo e Cosentino il diritto della gabella in quarta parte della scannaria, con tutti i diritti e privilegî, per l'estaglio alla ragione di once 5, 25 mensuali.

L'Intendente di Catania, interpellato di officio per l'interesse del comune, con foglio del 4 marzo ultimo riferì, che quel corpo decurionalo prese in considerazione le domande dei richiedenti con deliberazione del 20 gennajo 1843 dichiarò, che dessi come possessori in attûale esercizio con titolo oneroso della gabella della detta scannaria, debbono essere compensati della somma sborsata all'oggetto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Vedute le suppliche dei richiedenti:

Veduti i documenti alle medesime alligati:

Veduto l'officio dell'Intendente di Catania del 4 marzo ultimo:

Ha posta la quistione, se possa attribuirsi loro alcun compenso, e in quale somma;

Considerato, che la gabella in discorso della scannaria nel comune di Catania suo territorio e casali, fu nel 1617 imposta da quel consiglio civico con tutte le solennità che erano allora di rito;

Considerato, che fu la stessa aggiudicata nel 1631 al barone D. Ascenzio Tudisco per la somma di once 4000, dalle quali tolte once 1200 di suo credito verso il comune, per cui erasene compito giudizio di distrazione, le altre once 2800 furono pel banco di Messina versate alla regia corte a nome del comune per debiti di dande e donativi;

Considerato, che per effetto delle traslazioni verificatesi la gabella enunciata pervenne legalmente ai petizionarî, cioè, in tre

quarte parti al barone D. Pietro Tedeschi Paternò, e in una quarta al marchese S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello e Petroso;

Ritenuto, che l'Intendente di Catania interpellato su ciò per l'interesse del comune, abbia previa l'avviso di quella decuria fatto conoscere col citato officio del 4 marzo, che i richiedenti come possessori in attuale esercizio con titolo oneroso della gabella suddetta sono in diritto di essere dal comune rimborsati della somma sborsata dai loro autori;

Atteso, che dagli elementi raccolti non può l'intero prodotto di essa gabella eccedere l'annua rendita di ducati 552, e che fino a tanto che non sarà dal comune restituito il capitale, dovrà la rendita suddetta correre a carico del medesimo per le quote rispettive;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso a carico del comune di Catania per l'abolita gabella della scannaria, nell'annua rendita di ducati 552 dovuta cioè: in quanto a ducati 414 al barone D. Pietro Tedeschi, e ducati 138 al marchese S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello e Petroso, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. È ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

**Approvato con Sovrano Rescritto del 2 settembre 1843.**

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda dell'arciprete e dell'economo della Madre Chiesa di Caccamo, per compenso di decime sul territorio di Caccamo.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I canonici D. Giovanni d'Angelo, e D. Giovan Battista Diblasi Barbiera, nella qualità di arciprete e di economo sagramentale del comune di Caccamo, con domanda prodotta a 15 giugno 1842 han chiesto in linea subordinata e per esuberanza di cautela, che piaccia alla Corte liquidare il compenso dovuto al beneficio arcipretale di quel comune, per il diritto di percepire la decima fissa e prediale sul territorio del comune medesimo, esercitato da tempo immemorabile da tutti gli arcipreti.

Riserbandosi di produrre altri documenti ove fia d'uopo, han presentato in sostegno di tale domanda una copia legalizzata di lettere di manutenzione e possesso del diritto su indicato, spedite il 12 luglio 1773 ad istanza di D. Vincenzo Brancato arciprete del comune, di cui è sopra parola.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda dei canonici D. Giovanni d'Angelo, e D. Giovan Battista Diblasi Barbiera, con la qualità di arciprete e di economo sagramentale del comune di Caccamo:

Considerando, che non è stato prodotto alcun documento giustificativo il titolo pel diritto che asseriscono di percepire, della decima fissa e prediale sul territorio di quel comune;

Considerando, che nè pure si è giustificata la percezione dello asserito diritto;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 6 settembre 1843.

---

## 30 giugno 1843.

*Sulla domanda del Monistero della Santissima Annunziata di Chiusa, per compenso dei diritti su i comestibili che si vendono in quel comune.*

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti il dì 8 giugno 1842 l'abbadessa del Monistero della Santissima Annunziata di Chiusa ha esposto, che sin dal 1614 a proposizione di quel consiglio civico con approvazione del Tribunale del real patrimonio, fu imposto un dazio di grani due siciliani a rotolo sopra diversi generi di comestibili e salami, cioè, cacio, olio, tonnina, lardo, insogna, carne salata, salsiccia, sarde in sale, candele di sego, ed altri simili vendibili nelle botteghe di zagato e case in quel comune, e questo in surrogato di un dazio di terì quattro sopra ogni salma di frumento al macino imposto per pagamento del donativo di scudi 300000, e che dovetto abolirsi perchè di gravissimo peso ai poveri singoli; che nel 1629 quel corpo municipale mancante di mezzi a soddisfare il debito delle reali dande e donativi, vendette, previo il permesso del Tribunale del real patrimonio, il mentovato dazio a Giovanni Antonio Trapani, e nel contratto fu dato l'obbligo espresso ai giurati pro tempore di far pubblicare al 1 settembre di ogni anno il bando, per la perpetua fermezza ed osservanza della cennata imposizione; che nel 1635 l'acquirente Trapani vendette per pubblico strumento il dazio stesso a D. Alfonso Di-

chiara, da cui nel 1638 fu rivenduto al reverendo D. Vincenzo Licata per lo capitale di once 1000, giusta il contratto del 12 aprile di quell'anno; e che finalmente nel 1696 il ripetuto diritto avvenne in potere del Monistero, per distrazione giudiziaria fattane da potere degli eredi di Licata in virtù di cedole di primo e secondo decreto, e di atto di possesso del 12 giugno anno suddetto.

Soggiunge, che la proprietà del dazio in discorso presso il detto Monistero è stata sempre riconosciuta ed autorizzata dai magistrati superiori con lettere di manutenzione di possesso spedite dal Tribunale del real patrimonio a 23 gennajo, e 11 maggio 1790, 23 novembre 1792, e 1 agosto 1793, non che da una risoluzione della cessata gran corte civile del 23 maggio 1814, e rapporto del giudice di quel comune su le proposizioni del consiglio civico d'impedirsi al Monistero l'esercizio del diritto di cui si tratta; che in virtù degli esposti titoli è stato sempre, e sin dall'epoca dell'acquisto, il Monistero nel libero possesso e percezione del diritto anzidetto, come risulta dai bandi annualmente pubblicati, e dagli atti di affitto; ma che nel 1838 per le opposizioni incontrate da parte del sindaco, bisognò la ricorrente abbadessa portar le sue istanze all'Intendente di Palermo, il quale su l'avviso del Consiglio, ritenuti i titoli legittimi d'acquisto, l'inveterato non interrotto possesso del Monistero, e le determinazioni degli antichi magistrati, sotto il 1 luglio del detto anno 1838 decise, di non trovar luogo a provvedere in linea economica su le istanze della municipalità di Chiusa, e doversi all'incontro rispettare allo stato il titolo e possesso del Monistero, salvi al comune i diritti che possono competergli per la ricompra in capitale, o con l'assegnazione a favor del Monistero di un'annua rendita corrispondente, e per espedire ora e come di ragione ogni altra azione che potrà forse spettargli.

Espone inoltre la ricorrente, che quel sindaco in seguito della premessa determinazione divenne alla pubblicazione del bando, soggettando i venditori al dazio di tutti i generi di salume, ad esclusione però dell'olio, insogna, sego, ed altri simili; e che, at-

tesa la sua insubordinazione alla intera esecuzione della risoluzione dell'Intendente, dovette l'abbadessa citarlo a comparire innanzi il Consiglio d'intendenza, chiedendo con formale domanda la pubblicazione dei consueti bandi, includendovi i generi esclusivi da quel funzionario, e condannarsi il medesimo ai danni, interessi, e spese del giudizio; ma che pendente lo stesso, e mentre dal Consiglio d'intendenza con decisioni preparatorie furono obbligate le parti a produrre taluni documenti non ancor presentati, il sindaco suddetto a paralizzarne il corso ulteriore con domanda incidente del 5 aprile 1842 allegando il Real Decreto degli 11 dicembre 1841, pretese sostenere esser cessata ogni ragion di controversia innanti al Consiglio d'intendenza, e non rimanere al Monistero che l'azione a chiedere dalla gran Corte delegata la liquidazione del compenso.

Poste le cose anzidette l'abbadessa richiedente, dichiarando da un canto d'insistere pel corso regolare del giudizio innanzi al detto Consiglio, fa dall'altro presente a questa gran Corte, che il diritto del Monistero alla percezione di grani due a rotolo su la consumazione dei generi enunciati, non appartiene alla classe dei diritti, soprusi, ed angherie ex-feudali, e molto meno a quelli delle abolite segrezie, essendo di sua natura un dazio civico legittimamente imposto per causa urgente a vantaggio del comune, alienato poscia dal comune per propria utilità, autorizzato e continuato senza interruzione, e pacificamente posseduto dal Monistero per più di un secolo; che con tale caratteristica non può venir compreso nell'abolizione prescritta da alcuna legge, nè soggetto alle domande di compenso stabilito col Decreto del 1841.

Ritenuto quindi il giudizio pendente sull'oggetto innanzi al Consiglio d'intendenza, da cui non intende recedere, a maggior evizione degli interessi e diritti del Monistero in ogni caso possibile, richiède alla gran Corte, che piacciale dichiarare di non esser la prestazione ossia il dazio di cui si tratta, caduto sotto la soppressione e compenso prescritti dal citato Real Decreto, e che qualora venisse diversamente ad opinarsi, si compiaccia ordinare di liquidarsene il compenso giusta le norme del medesimo Real

Decreto, su gli elementi che in tal caso sarà per esibire. Dichiara in ultimo, che in sostegno della proprietà del detto dazio intende avvalersi di tutti i titoli e giustificazioni prodotte nel giudizio pendente innanzi il Consiglio d'intendenza, che al bisogno si riserva di presentare.

A giustificare intanto l'acquisto del diritto in parola fatto dal sacerdote D. Vincenzo Licata, da potere dei cui eredi passò in proprietà del Monistero ricorrente in virtù della distrazione giudiziaria nel 1696, presenta copia del contratto di vendita rogato dal notaro Marco Ottavio Grado del comune di Chiusa a 12 aprile 1638, col quale previa l'inserzione di un atto precedente del 2 ottobre 1635 indicante la primitiva vendita a 31 agosto 1629 a Giovanni Antonio Trapani per lo capitale di once 750, e dell'altro di rivendita fatto dal comune stesso in virtù del patto di ricompra a D. Alfonso Dichiara per lo prezzo di once 800, quei giurati, stante la offerta ricevuta dal sacerdote D. Vincenzo Licata del capitale di once 1000, facendo uso dello stesso patto di ricompra, previo il permesso del Tribunale del real patrimonio, vendettero al nominato Licata il dazio suddetto dello zagato, consistente nella gabella di grani due siciliani a rotolo su tutti i generi da vendersi di salume ed altri, con tutti i diritti e facoltà, godimento di multe a carico dei controventori, ed altro, come apparteneva al comune ed ai precedenti possessori; e ciò sotto diversi patti, tra i quali, oltre il diritto della ricompra in favor del comune, fu convenuto, che i giurati pro tempore sieno tenuti in ogni dì 1 settembre far pubblicare bando nella pubblica piazza e luoghi soliti, che niuno possa vendere nè introdurre nelle botteghe generi di zagato senza pagar pria al detto Licata, o ai suoi gabelloti il dazio, sotto le consuete pene in favor del compratore o dei suoi rappresentanti. Le once 1000 di capitale dal compratore depositate in banco a nome dei giurati il dì 3 aprile 1638 furono impiegate cioè, once 800 per dimettere il precedente possessore Dichiara, ed once 200 in pagamento di dande e donativi dovuti alla regia corte dal comune.

Messo in discussione l'affare, questa gran Corte nella sessione

del 30 settembre 1842 ordinava preparatoriamente, che nel termine di quaranta giorni si fosse esibita la coacervaziono legale dei proventi nell'ultimo decennio precedente a dicembre 1841, e la giustificazione del passaggio dal sacerdote Licata nel Monistero per distrazione giudiziaria, che dicesi fatta nel 1696.

Per effetto di tale determinazione sono stati a petizione della parte, trasmessi dall'Intendente di Palermo con officio del 17 febbrajo 1843 i quì appresso documenti:

1° Copia estratta in originale di un atto rogato dal notaro D. Simone Caldarera di Chiusa del 31 agosto 1629, in virtù del quale pei gravi debiti che avea quella università con la regia corte, e con la deputazione del regno, previa deliberazione del consiglio civico approvata dal Tribunale del real patrimonio, quei giurati vendettero sotto il patto di ricompra a Giovanni di Trapani la gabella dello zagato, consistente nella esazione di grani due a rotolo sul salume ed altri articoli di zagato soliti vendersi nelle pubbliche botteghe, per lo prezzo di once 750, che i giurati confessarono di contanti per polizza del compratore sul banco di Palermo;

2° Estratto originale dell'atto di vendita dello stesso dazio del 12 aprile 1638 presso il notaro D. Marco Antonio Grado, fatta dai giurati al sacerdote D. Vincenzo la Licata per lo prezzo di once 1000, di cui si tenne ragione nel primo rapporto;

3° Numero sei bandi pubblicati a 12 dicembre 1666, 2 settembre 1792, 3 novembre 1793, 23 settembre 1794, 3 novembre 1797, e 9 settembre 1823, in forza dei quali vietavasi ai particolari la vendita in propria casa di formaggi, caciocavalli, olio, tonnina, lardo, insogna, carne di porco salata, salsiccia, sarde salate, candele di sego, ed altri generi di zagato;

4° Atto originale di gabella in notaro D. Gaspare Bellacosa di Chiusa a 10 dicembre 1714, col quale D. Sebastiano Sicardi proamministratore degli stati del marchese S. Giuliano, e la superiora e lo moniali del detto Monistero gabellarono a Giuseppe Cannella per anni quattro la gabella così detta dello zagato, spettanto in metà al detto marchese S. Giuliano, e nell'altra metà al Monistero richiedente, in virtù di cedola di primo e secondo de-

creto presso la curia civile di Chiusa dei 23 novembre 1695, e 12 gennajo 1696, consistente la gabella suddetta nella percezione di grani quattro a rotolo sopra i generi di salume ed altro vendibili nelle botteghe del comune, per l'annuo estaglio di once 75, tt. 12, pagabili in metà per uno ai gabellanti. In margine dello stesso atto sono trascritte diverse quietanze in favore del gabelloto per pagamenti fatti a conto del fitto, così al Monistero, come al pro-amministratore suddetto per la rispettiva appartenenza di metà per ciascheduno;

5° Altro atto di affitto del 3 settembre 1761 presso il notaro D. Pietro Tortorici di Chiusa, col quale D. Paolo Rizzuto amministratore dello stato di Giuliana, e la superiora del Monistero suddetto gabellarono a Giuliano Sillichino la stessa gabella di grani quattro a rotolo detta dello zagato per due anni da settembre 1761 ad agosto 1763, e per lo estaglio di once 35 all'anno pagabili in metà per uno ai gabellanti;

6° Lettere di manutenzione di possesso in originale spedite dal Tribunale del real patrimonio a 23 novembre 1792 ad istanza dell'abbadessa del ridetto Monistero, perchè fosse conservata e prodotta nel diritto di esigere grani due per ogni rotolo di salume ed altri generi di zagato, che vendonsi nelle botteghe di Chiusa;

7° Estratto di un'atto provisionale spedito dal Tribunale del real patrimonio a dì 1 agosto 1793, col quale facendosi menzione dell'intero diritto del Monistero di esigere grani due a rotolo sopra ogni articolo di salume ed altro appartenente allo zagato, e dell'egual diritto che avea il barone dello stato e della terra di Chiusa per altri grani due per ogni rotolo nella vendita di tali generi, e delle antecedenti disposizioni date per mantenere il Monistero nella percezione di esso diritto, nuovamente si prescrisse, che il medesimo debba esigere i detti grani due per ogni rotolo di comestibili e salumi, formaggi, caciocavalli, olio, tonnina, lardo, insogna, carne di porco salata, salsiccia, alicce e sarde salate, candele di sego, ed altro vendibili in qualunque bottega e parte della terra e territorio di Chiusa, comprese le botteghe baronali;

8° Lettere del tribunale della gran corte civile del 23 maggio

1814 sul rapporto del giudice civile di Chiusa per le doglianze dell'abbadessa di detto Monistero, di esserle stata impedita dal consiglio civico la percezione del diritto dello zagato. In questo rapporto il giudice dando per ordine cronologico un ragguaglio di tutti gli atti costitutivi il titolo del Monistero a contare dalla prima imposizione del dazio nel 1614, conseguitata dagli atti di alienazione e ricompra del dazio stesso sino al sacerdote Licata, dalla distrazione fattane dal Monistero da potere dei di costui eredi, dalle lettere di manutenzione di possesso ottenute nel 1792, e dall'atto provisionale del 1793, riferiti di sopra, conchiude col parere di esser valido e legittimo il diritto del Monistero, non poterglisi impedire la esazione del dazio se non previa la restituzione del capitale sborsato a norma della costituzione. E la gran corte ritenute l'esposte circostanze, analogamente al parere del giudice locale, ordinò al medesimo, che il Monistero fosse mantenuto nello esercizio del dazio, finchè il comune non avrà fatta la reluizione in rendita o in capitale a norma delle leggi;

9° Atto di gabella in notaro D. Giuseppe Lombardi di Chiusa a 30 ottobre 1827, col quale da parte del Monistero fu gabellato a Giacomo Campagna per anni quattro da settembre 1827 ad agosto 1831 il diritto suddetto di grani due per l'annua somma di once 20, 16 di netto;

10° Altri due atti simili rogati dal detto notaro Lombardi a 29 aprile 1831, e 5 dicembre 1837, pei quali fu gabellato il detto diritto per anni quattro di fermo e due di rispetto da settembre 1831 a Giuseppe Antonio Campagna, per lo estaglio di once 17 annuali, e per anni quattro dagli 8 ottobre 1837 a maestro Gregorio Giambancheri per once 19, 23, 4 annuali di netto.

### LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti annessi alla domanda, non che gli altri trasmessi dall'Intendente di Palermo a domanda del petizionario:

Veduta la preparatoria di questa gran Corte del 30 settembre

1842, tendente alla presentazione di taluni documenti indispensabili a stabilirne il titolo, e fissarne il compenso:

Veduto il discarico presentatone di seguito:

Ha considerato, che il titolo al compenso in pro del ricorrente Monistero della Santissima Annunziata di Chiusa promana da causa di prezzo verso il comune;

Che nel 1614 con le forme allora di rito fu la gabella in discorso detta dello zagato imposta nel comune suddetto in surrogato delle altre sul macinato, onde pagarsi il donativo di scudi 300000;

Che nel 1629 fu questo nuovo dazio venduto regolarmente dal comune a Giovanni Antonio Trapani, da costui nel 1635 a D. Alfonso Dichiara, e da questo ultimo nel 1638 a D. Vincenzo la Licata per once 1000;

Che nel 1696 per distrazione giudiziaria pervenne dagli eredi del Licata al Monistero richiedente, in potere del quale risiede tuttavia con titolo legittimo ed oneroso;

Atteso che dalle carte che si sono raccolte sorge, che dalla gabella in parola già abolita non può ritrarsi una rendita maggiore di ducati 60 annuali, da pagarsi dal comune fino a che non sarà dal medesimo restituito al Monistero il capitale originario;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto dal comune di Chiusa al Monistero della Santissima Annunziata del comune medesimo, per gli aboliti diritti su i comestibili, nell'annua rendita di ducati 60, sino alla reluizione a potersi esercitare dal comune con la restituzione del capitale originario. E ciò a contare dal 1 gennajo 1843, salva la ritenzione fondiaria come per legge.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 settembre 1843.

---

582438 SBN

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google